

A cura di
Erika Squassina, Andrea Ottone

Privilegi librari nell'Italia del Rinascimento



Storia dell'editoria / FrancoAngeli

 OPEN
ACCESS



Studi e ricerche di storia dell'editoria

Collana fondata da Franco Della Peruta e Ada Gigli Marchetti

La collana intende pubblicare lavori che abbiano per oggetto la ricostruzione storica – su solida base documentaria – di momenti, aspetti, problemi della plurisecolare vicenda dell'attività editoriale nel nostro paese.

L'interesse per la storia dell'editoria è andato costantemente crescendo nel corso degli ultimi anni, come dimostra l'ampio ventaglio di ricerche e di studi dedicati all'analisi delle molte facce in cui si è articolato questo settore. Sono stati così affrontati temi quali: l'impresa tipografica e editoriale, con le sue implicazioni finanziarie e organizzative; la figura e l'opera di singoli editori; le tendenze e gli orientamenti intellettuali, culturali e civili riflessi nella prassi editoriale; l'articolazione del mercato, sia nei suoi termini economici sia in quelli della penetrazione del prodotto librario in fasce più o meno rilevanti di pubblico; le relazioni fra autori e editori; il ruolo della stampa periodica; i rapporti fra la rete delle biblioteche e il libro. Hanno trovato spazio nella collana gli annali tipografici di singole stamperie così come i cataloghi di editori più o meno noti.

Con questa iniziativa l'Istituto lombardo di storia contemporanea e il Centro di studi per la Storia dell'editoria e del giornalismo intendono rivolgersi a quanti seguono il mondo dell'editoria con l'attenzione dello studioso o la curiosità del lettore attento ai fenomeni culturali, offrendo uno strumento di lavoro in grado di rispondere a una esigenza di conoscenza specifica, ma ormai largamente sentita.

Direzione

Ada Gigli Marchetti (Università di Milano)

Comitato scientifico

Lodovica Braidà (Università di Milano), Maria Luisa Betri (Università di Milano), Maria Canella (Università di Milano), Valerio Castronovo (Università di Torino), Simona Colarizi (Sapienza, Università di Roma), Luigi Mascilli Migliorini (Università di Napoli l'Orientale), Ian Maclean (Universities of Oxford and St Andrews), Giorgio Montecchi (Università di Milano), Angela Nuovo (Università di Milano), Gilles Pécout (Ecole Normale Supérieure de Paris), Irene Maria Luisa Piazzoni (Università di Milano), Emanuela Scarpellini (Università di Milano), Angelo Varni (Università di Bologna), Luciano Zani (Sapienza, Università di Roma).

Il comitato assicura attraverso un processo di peer review la validità scientifica dei volumi pubblicati



Fondazione di Comunità
MILANO
CITTÀ, SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA



ISTITUTO
LOMBARDO
STORIA
CONTEMPORANEA



CENTRO DI STUDI
PER LA STORIA
DELLE EDITORIA E
DEL GIORNALISMO



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

FrancoAngeli Open Access è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli ne massimizza la visibilità e favorisce la facilità di ricerca per l'utente e la possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più:

http://www.francoangeli.it/come_publicare/publicare_19.asp

Erika Squassina, Andrea Ottone
(a cura di)

Privilegi librari nell'Italia del Rinascimento



Storia dell'editoria / FrancoAngeli

 **OPEN ACCESS**

The research leading to this publication has received funding from The European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (ERC project EmoBookTrade - Grant Agreement n° 694476).



European Research Council

Established by the European Commission

**Supporting top researchers
from anywhere in the world**

*In copertina: Giovanni Battista Moroni, Ritratto di Bartolomeo Bonghi
(dettaglio, olio su tela, 1553)*

The Metropolitan Museum of Art, Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1913 (13.177)
Image courtesy the Metropolitan Museum of Art

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Publicato con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate
4.0 Internazionale* (CC-BY-NC-ND 4.0)

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel
momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso
dell'opera previste e comunicate sul sito*

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788891797254

Indice

<i>Abbreviazioni</i>	pag. 7
Angela Nuovo, <i>Introduzione – Le politiche legislative sulla stampa in età moderna</i>	» 9
Francesco Ammannati, <i>I privilegi come strumento di politica economica nell'Italia della prima età moderna</i>	» 17
Stefano Comino, Alberto Galasso e Clara Graziano, <i>Brevetti e limitazioni alla concorrenza nei corpi di mestiere della Repubblica di Venezia</i>	» 39
Angela Nuovo e Paola Arrigoni, <i>Privilegi librari nello Stato di Milano (sec. XV-XVI)</i>	» 67
Jane C. Ginsburg, <i>Proto-proprietà letteraria ed artistica: i privilegi di stampa papali nel XVI secolo</i>	» 103
Andrea Ottone, <i>Il privilegio del Messale riformato. Roma e Venezia fra censura espurgatoria e tensioni commerciali</i>	» 289
Erika Squassina, <i>I privilegi librari a Venezia (1469-1545)</i>	» 331
<i>Gli Autori</i>	» 401
<i>Indice dei nomi</i>	» 405

Abbreviazioni

Archivistiche

ACDF: Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede

ARM: *Armarium*

ASF: Archivio di Stato di Firenze

ASMi: Archivio di Stato di Milano

ASVat: Archivio Segreto Vaticano

ASVe: Archivio di Stato di Venezia

CN: Collegio Notatorio

Index: Archivio della Congregazione dell'Indice

Index: Indice dei brevi papali

Sec. Brev. Reg.: *Registra Brevium*

ST: Senato Terra

Bibliografiche

BAVat: Biblioteca Apostolica Vaticana

<https://digi.vatlib.it/opac/stp/?ling=it>

BSB: Bayerische Staatsbibliothek di Monaco

<https://www.bsb-muenchen.de/>

DBI: *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1960 –,

<http://www.treccani.it/biografico/index.html>

EDIT16: Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo

http://edit16.iccu.sbn.it/web_iccu/ihome.htm

Early Modern Book Privileges in Venice:

<http://emobooktrade.unimi.it/db/public/frontend>

GW: Gesamtkatalog der Wiegendrucke

<https://gesamtkatalogderwiegendrucke.de/>

ISTC: Incunabula Short Title Catalogue

https://data.cerl.org/istc/_search

OCLC: WorldCat

<https://www.worldcat.org/>

RICI: Ricerca sull'Inchiesta della Congregazione dell'Indice

<http://rici.vatlib.it/>

SBN: Servizio bibliotecario nazionale

<https://opac.sbn.it/opacsbn/opac/iccu/free.jsp>

USTC: Universal Short Title Catalogue

<https://www.ustc.ac.uk/>

VD16: Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts

https://opacplus.bib-bvb.de/TouchPoint_touchpoint/start.do?SearchProfile=Altbestand&SearchType=2

Introduzione

Le politiche legislative sulla stampa in età moderna

di Angela Nuovo

L'introduzione e lo sviluppo del sistema dei privilegi librari percorrono tutta l'età moderna, determinando aspetti fondamentali della produzione e del commercio dei libri. Tuttavia, è mancata in Italia sinora un'ampia iniziativa di ricerca sui privilegi librari e un progetto di raccolta e analisi dei dati in grado di coprire gli Stati italiani, che in questo settore deliberarono secondo criteri e cronologie differenti. Certo, i numerosi documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Venezia costituiscono un *corpus* eccezionale, tanto più rilevante in quanto offrono la prima applicazione su larga scala dell'istituto giuridico del privilegio al mondo della produzione del libro. Infatti, non è certo un caso che a Venezia si trovi la prima collezione documentaria di privilegi librari, che, per quanto incompleta, risulta la più compatta e numericamente rilevante nell'Europa della prima modernità.¹ Per gli altri Stati italiani, le registrazioni archivistiche sono assai più frammentarie. Al ricercatore rimane perciò soprattutto l'evidenza dell'altissimo numero di edizioni che menzionano la concessione del privilegio sul frontespizio o nei preliminari. Forse proprio il continuo emergere dell'attestazione del privilegio sui frontespizi ha favorito una certa banalizzazione di questo fenomeno, *hidden in plain sight*. Il privilegio rimane ancora oggi indubbiamente il dato storico più sottovalutato dell'edizione.

L'istituto del privilegio ha origine nel diritto romano, e conosce uno sviluppo particolare nell'età imperiale ove rappresenta lo strumento attraverso il quale il principe poteva incidere su realtà complesse e dare risposte più opportune a situazioni che non potevano essere risolte con criteri univoci e generali. La *privata lex* era quindi un atto con efficacia normativa eccezionale, quanto al destinatario o per il suo contenuto, lo strumento più flessibile per adeguare l'ordinamento alle mutevoli esigenze dei casi concreti. La vicenda secolare del

1. Allo studio sistematico dei privilegi librari veneziani, tramite la creazione di un database *open access*, è dedicato l'obiettivo 3 del progetto di ricerca *EMoBookTrade: An Evidence-based Reconstruction of the Economic and Juridical Framework of the European Book Market*, finanziato dallo European Research Council (ERC AdG 2016, Grant agreement n. 694476).

privilegio conosce un'intensificazione e un rinnovamento nella prima età moderna, grazie anche alla sua valenza di intervento diretto sulla società da parte del principe che se ne può servire per legare direttamente a sé i governati.² La storia economica ha visto nei privilegi uno strumento adatto ad esprimere vere e proprie politiche pubbliche di incoraggiamento dell'invenzione, del trasferimento tecnologico e dell'iniziativa imprenditoriale e proto-industriale.³

In questo quadro, stampatori, librai e autori, i protagonisti del nuovo mondo del libro a stampa, intuirono rapidamente le possibilità dell'istituto del privilegio di adattarsi ai loro bisogni, tanto che, sotto la pressione delle continue richieste, nel primo secolo di applicazione si passa da una serie di petizioni normalmente soddisfatte, ognuna con le sue caratteristiche particolari, a un vero e proprio sistema. Si delinea cioè un'evoluzione, in modalità che sono attualmente oggetto di studio, da alcune richieste sporadiche ed episodiche a una procedura comune a tutti gli operatori, per tutte le edizioni di nuovi testi, in pressoché tutti gli Stati italiani. Viene creata così un'infrastruttura che da una parte reggeva il settore dando ad esso sostenibilità economica nel tempo, e dall'altra andava ad influenzare potentemente il funzionamento dell'industria e l'iniziativa editoriale, ad esempio nella scelta dei testi da stampare. Il sistema veneziano dei privilegi statali è il più antico esempio di formalizzazione del controllo sulla concorrenza, le cui radici per altro affondano nel sistema creato dalle corporazioni medievali, in cui le restrizioni alla circolazione della conoscenza avevano lo scopo di arginare la concorrenza. Esso equivale ad una fase di transizione da sistemi informali ed essenzialmente reattivi a sistemi sempre più razionali e formali. Fino all'età di Gutenberg, le corporazioni controllavano le produzioni; grazie alla capitalizzazione dell'intero processo di stampa creata da Gutenberg, si passò a forme assai più forti di regolazione economica. Ciò che il sistema dei privilegi crea, in effetti, è una scarsità artificiale del bene-libro, indispensabile se la conoscenza deve essere costruita in modo tale da assumere la funzione di merce.

Tale sistema acquisisce alcune delle sue caratteristiche in relazione al precoce successo della stampa a Venezia, il cui volume quantitativo dimostra la sua natura di industria fortemente orientata all'esportazione. A Venezia, infatti, il sistema dei privilegi assunse il potere di incoraggiare lo sviluppo della produzione, distribuita all'estero da un efficiente rete commerciale, il cui vantaggio ultimo per la Repubblica consisteva nel potenziale ritorno fiscale. All'opposto, l'abbassamento del prezzo del libro sul mercato interno, che si sarebbe raggiunto non concedendo privilegi e quindi non creando condizioni di scarsità artificiale del bene, non era scopo che potesse interessare uno Stato in cui la produzione libraria era per lo più destinata all'esportazione – posizione che cambierà con la perdita di competitività internazionale della stampa

2. Vincenzo Scarano Ussani, *Privilegio – Diritto romano*; Umberto Santarelli, *Privilegio – Diritto intermedio*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 35, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 705-723.

3. Si veda nelle pagine seguenti, gli interventi di Francesco Ammannati, e di Stefano Comino, Alberto Galasso e Clara Graziano.

veneziana. D'altronde, i mercati esteri erano al di là della possibilità regolatoria della Serenissima, sia perché erano fuori dalla sua giurisdizione che per il fatto che non esisteva alcuna utilità economica o sociale nel limitare l'offerta del libro sui mercati esteri. Per questo motivo, il sistema dei privilegi veneziani si distaccò dai sistemi corporativi che contenevano la produzione per limitare la concorrenza eccessiva e quindi l'abbassamento dei prezzi sul mercato locale. Il nuovo sistema cercò di regolare la competizione allo scopo di espandere l'offerta per l'esportazione, cioè di evitare che gli stampatori di Venezia si facessero una concorrenza frontale e diretta nei mercati esteri. Ciò poteva ottenersi soltanto scoraggiando la produzione di merci identiche (stampa degli stessi testi), allo stesso tempo incoraggiando la produzione di merci diverse (stampa di testi diversi, o edizioni differenziate degli stessi testi tramite nuovi commenti, nuove traduzioni, nuovi apparati illustrativi etc.). In questo modo, sfruttando il proprio vantaggio tecnico, produttivo e organizzativo, gli stampatori di Venezia si trovavano a vendere sui mercati esteri un prodotto innovativo e altamente competitivo, in grado di aumentare progressivamente il volume del commercio estero.

Chiaramente, lo stimolo a produrre novità e a diversificare la produzione (nella migliore delle ipotesi, cercando anche di aprire nuovi settori di mercato) era ciò che rendeva radicalmente innovativo questo sistema rispetto all'esperienza delle corporazioni.

A una visione dei privilegi librari come eventi singoli e slegati, e non tessere di un mosaico da ricomporre, hanno contribuito i primi benemeriti studi e rilevamenti, risalenti addirittura al XIX secolo. In particolare per Venezia la raccolta di Rinaldo Fulin del 1888 in cui l'autore, allora direttore dell'Archivio di Stato di Venezia, forniva agli studiosi le parti essenziali e non il testo integrale delle prime concessioni di privilegi dalle origini al 1527.⁴ Per molto tempo gli studiosi si sono accontentati di andare a verificare sulla lista di Fulin (in un articolo più consultato estemporaneamente che letto con attenzione) se un certo privilegio esisteva e a chi era stato concesso, senza riflettere in maniera adeguata su tutte le conseguenze che ogni singolo privilegio, e poi la somma dei privilegi che andavano via via ad accumularsi, ponevano in essere sullo sviluppo del mercato del libro. Gli studiosi delle edizioni dello Stato della Chiesa, o di altri Stati della penisola, non hanno avuto nemmeno questa opportunità.

L'ottenimento dei privilegi era una costante preoccupazione degli editori, come dimostra quanto rimane dei loro carteggi, e la procedura di richiesta era impegnativa e costosa; la richiesta veniva riservata quindi a edizioni che avessero una reale prospettiva di mercato, una minoranza, che però attualmente non siamo ancora in grado di valutare percentualmente sull'insieme dei libri stampati. Una pubblicazione collocata al di fuori della logica di mercato, al di fuori del circuito commerciale, non necessitava infatti di essere trattata come una

4. Rinaldo Fulin, *Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana*, «Archivio Veneto», 23 (1882), 1, pp. 84-212.

merce bisognosa di protezione. Inoltre, erano esclusi dal privilegio tutti i testi non inediti, e soprattutto i cosiddetti 'libri comuni' (più tardi 'comunali') ovvero i libri liturgici, i testi medievali e gli antichi, ma non ovviamente i commenti e le traduzioni di questi, purché nuovi. La richiesta dei privilegi indica specificatamente a quali mercati l'editore puntasse, dal momento che quello che otteneva dal privilegio non era altro che la garanzia temporanea di un mercato protetto, che ogni amministrazione poteva concedere solo all'interno dei confini della propria giurisdizione.

Ciò portò al tipico fenomeno italiano, e poi europeo, dell'accumulazioni dei privilegi presso le diverse amministrazioni, man mano che il commercio librario si perfezionava e il libro veniva edito con l'idea di raggiungere numerosi mercati, in condizioni di crescente concorrenza. In Italia, il fenomeno era reso massiccio dalla frammentazione politica e amministrativa, per cui procedure e manovre complesse, portate avanti contemporaneamente presso diverse corti e segreterie, appesantivano e frenavano l'iniziativa imprenditoriale. Vi era una grande differenza nella *ratio* di concessione del privilegio tra la Serenissima e gli altri Stati italiani. Mentre la prima era ben consapevole di usare la leva del privilegio per proteggere gli stampatori locali e promuovere l'imprenditoria libraria veneziana, avendo cura che tutti i richiedenti fossero sullo stesso piano in condizioni di concorrenza leale, in tutti gli altri Stati il privilegio era concesso con altri criteri. Le logiche del *patronage* e della clientela preponderavano presso le corti, e con particolare forza a Roma, dove il breve papale contenente il privilegio veniva quasi sempre pubblicato integralmente nel libro anche per il suo valore di messa in scena pubblica della relazione personale tra il richiedente, chiamato con il proprio nome e appellativi quali *dilectus filius noster*, e il pontefice.⁵

Le uniche opere che potevano essere protette dal privilegio erano opere inedite, mai prima stampate in nessun luogo. La novità del testo è il principio-base del sistema, che si applica in tutta Europa nei secoli XV-XVI. In esso è incluso lo slittamento logico fondamentale dal privilegio d'invenzione, strumento usuale di politica economica degli Stati che attraverso di esso cercavano di promuovere l'innovazione tecnologica e la produzione industriale nei propri domini, al privilegio librario, cioè la produzione di nuove opere sotto forma di nuove edizioni. La concessione del privilegio infatti non è legata ad alcuna condizione soggettiva del richiedente (beneficiari possono essere stampatori, editori, librai, autori e persino possessori di manoscritti), ma ad un'unica condizione oggettiva, suscettibile di essere accertata come tale: la novità del testo da stampare. Di conseguenza, il sistema dei privilegi stimolò di per sé la ricerca, commissione e stampa di opere nuove, promuovendo la stessa nascita del concetto di novità nel settore editoriale, trainante nella storia dell'editoria, e

5. Nicolas Shapira, *Les privilèges et l'espace de la publication imprimée sous l'Ancien Régime*, in *Privilèges de librairie en France et en Europe – XVIe-XVIIe siècles*, a cura di E. Keller-Rahbé, H. Pommier e D. Régnier-Roux, Paris, Classiques Garnier, 2017, pp. 475-485 analizza l'analogia situazione che si crea in Francia tra il re e il richiedente.

così radicalmente diverso dallo statuto del regime della copia nel mondo medievale. La novità del testo, l'originalità dell'opera, vengono attribuite dal sistema in modo pragmatico (e occasionalmente erroneo, come i numerosi plagi dimostrano), in relazione non a concetti astratti ma all'atto amministrativo del rilascio del privilegio.

Il sistema dei privilegi soprattutto a Venezia (luogo dove l'efficacia della protezione era affidata al continuo controllo dei concorrenti, tutti aventi sede negli stessi distretti cittadini) funzionò come una spinta formidabile all'innovazione, sia nel campo dei nuovi testi e quindi *in primis* dello sviluppo della letteratura volgare, che nel campo tecnico o tecnologico con la messa a punto di nuovi procedimenti di stampa: ne sono esempio, la stampa musicale, che non trova per lungo tempo una soluzione tecnica soddisfacente, ma anche l'ambito della creazione di caratteri tipografici veri e propri. Qui c'è un archetipo che possiamo certamente identificare nel privilegio ottenuto da Aldo Manuzio per i suoi caratteri greci alla base della sua produzione greca in quei caratteri, e, ad imitazione di questo precedente, per altre serie di caratteri.

Privilegi vengono richiesti per caratteri tipografici particolari allo scopo, per dir così, di opzionare interi nuovi settori di produzione e interi mercati, come si tentò persino di fare (ma con disastroso esito) con i caratteri arabi. È importante sottolineare che il requisito della novità è insito in tutti i sistemi europei ma è definito e disciplinato per legge solo a Venezia, a partire dalla prima legge in materia di stampa del 1517. Tuttavia, quello che accadde negli Stati italiani è importante al di là dell'esperienza veneziana. A Milano, come a Firenze, non mancarono provvedimenti d'avanguardia, ma fu soprattutto lo Stato pontificio a rielaborare le caratteristiche dell'istituto ponendo in essere decisioni e pretese che portarono ad acuti contrasti, sia con la Repubblica di Venezia che con il Regno di Francia.

Quanto siano necessari studi sistematici sui privilegi è dimostrato dal fatto che solo recentemente si sta iniziando a chiarire un dato fondamentale, rimasto in ombra fino ad oggi: il numero di autori che chiedono il privilegio per la loro opera risulta molto superiore alle stime fatte in passato. Il contributo del sistema dei privilegi veneziani alla messa a fuoco della natura e della funzione dell'autore nel sistema editoriale è fondamentale ed è ancora parzialmente inesplorato, come dimostra un recente contributo su una questione solo apparentemente nota, quella legata ai privilegi richiesti da Lodovico Ariosto per il suo *Furioso*.⁶ È quasi luogo comune la consapevolezza del proprio ruolo acquisita dall'intellettuale del Rinascimento, pur in un percorso non lineare e non privo di conflitti. Ma questa consapevolezza, questa orgogliosa auto-affermazione, trova nuova espressione grazie anche agli spazi aperti dal sistema dei privilegi, lasciando emergere l'autore come soggetto che può difendere la propria repu-

6. Erika Squassina, *La protezione del Furioso: Ariosto e il sistema dei privilegi in Italia*, «Bibliothecae.it», 6 (2017), 1, pp. 9-38.

tazione, il proprio onore, il diritto di controllare la forma stampata della propria opera tramite l'ottenimento di un privilegio. Molti autori utilizzano il sistema dei privilegi a questo scopo assai prima che la legislazione che recepiva gli Indici dei libri proibiti imponesse a tutti di uscire dall'anonimato, e quindi desse definitiva cittadinanza all'autore come soggetto (penalmente) responsabile della propria opera. Il sistema veneziano si tiene però sempre a distanza da un presunto riconoscimento del ruolo dell'autore come entità maggiormente meritevole di protezione rispetto all'editore o a figure terze: ciò entrerebbe in contraddizione con lo scopo del sistema creato nella Repubblica, che era quello di proteggere e promuovere un'industria. L'idea di una proprietà intellettuale sull'opera sembra emergere dai meccanismi della regolazione del commercio, nonché sotto la pressione delle crescenti istanze di controllo sui contenuti, non dal riconoscimento di un diritto della persona. Diversa la situazione a Roma, dove sembrano prendere forma le prime manifestazioni di una proto-proprietà letteraria, ove lo statuto di autore inizia a costituire una precondizione più fondata di altre al rilascio del privilegio.

Non stupisce perciò che, come dimostra lo studio di Jane Ginsburg sui privilegi papali,⁷ in un contesto dove la dimensione economica della stampa contava assai meno dell'ortodossia dei testi pubblicati, gli autori facessero ricorso più degli stampatori all'unico istituto che garantisse l'integrità del testo. Secondo la visione papale del privilegio, tale integrità assicurava la scrupolosa adesione all'ortodossia, benché non manchino esempi di testi che pur avendo ottenuto il privilegio papale fossero in seguito proibiti. In questo contesto, si chiarisce assai meglio la vicenda dei privilegi universali concessi ai testi liturgici riformati, che esacerbò i contrasti con Venezia ed ebbe ripercussioni su tutta l'Europa cattolica:⁸ il sistema veneziano e quello romano erano destinati ad entrare in conflitto perché usavano lo stesso strumento a scopi profondamente diversi.

La presente raccolta di studi non si limita a proporre una prima analisi comparativa dei diversi sistemi dei privilegi librari nei maggiori Stati italiani del Cinquecento, sulla falsariga di quanto è stato fatto di recente per tutta Europa.⁹ L'apporto della storia economica chiarisce in modo fondamentale il significato stesso dell'istituto del privilegio, fornendo al problema editoriale una terza dimensione interpretativa, una profondità di campo che illumina tutto il fenomeno dell'industria libraria.

La novità fondamentale che questo volume intende marcare sta nella pubblicazione *online* del database dei privilegi veneziani, frutto di molti anni di lavoro sistematico di Erika Squassina e della generosa collaborazione degli altri

7. Si veda più avanti in questo stesso volume.

8. Si veda in questo stesso volume la dettagliata analisi della vicenda del Messale, ad opera di Andrea Ottone.

9. *Privilèges de librairie en France et en Europe – XVIe-XVIIe siècles*, a cura di Edwige Keller-Rahbé, Henriette Pommier e Daniel Régnier-Roux, Paris, Classiques Garnier, 2017.

membri del team di EMOBookTrade.¹⁰ Si tratta del primo strumento di questo genere a livello europeo, in grado di offrire una massa rilevante di informazioni e dati per la prima volta ancorati non al fenomeno dell'edizione ma a quello del privilegio. L'auspicio è che questa nuova risorsa apra innovativi percorsi di ricerca per un'ampia gamma di studiosi e diventi un punto di riferimento per gli studiosi di storia del libro, (proto-)storia del diritto d'autore, storia culturale e storia economica del Rinascimento italiano.

10. Per la loro collaborazione all'allestimento del database, si ringraziano Francesco Ammannati, Giliola Barbero, Andrea Bocchi, Flavia Bruni, Laura Pani, Andrea Ottone, Goran Proot e Luigi Tessarolo.

I privilegi come strumento di politica economica nell'Italia della prima età moderna

di Francesco Ammannati

Deve dunque il prencipe, che vuol render popolosa la sua città, introdurvi ogni sorte d'industria e d'artificio: il che farà, e col condurre artefici eccellenti da' paesi altrui e dar loro ricapito e commodità conveniente, e col tener conto de' belli ingegni e stimare l'inventioni e le opere che hanno del singolare o del raro, e col propor premii alla perfettione et all'eccellenza.

Giovanni Botero

Della Ragione di Stato

Venezia, Giolito, 1589, Libro ottavo, *Dell'industria*

Può sembrare controproducente iniziare uno studio mettendo in discussione i due elementi principali del titolo, il concetto di politica economica e il ruolo dei privilegi come suoi possibili strumenti. Questo approccio aiuta però a contestualizzare meglio entrambi gli aspetti, circoscrivendone il significato e mettendo bene a fuoco la loro importanza in una prospettiva storico-economica.

È corretto parlare di una politica economica degli Stati di antico regime? Di un complesso, cioè, di «interventi adottati dall'operatore pubblico per indirizzare l'andamento dell'economia verso gli obiettivi desiderati», come si trova descritta nell'Enciclopedia Treccani?¹

Pur mancando della consapevolezza e della cultura economica proprie della contemporaneità, fu l'emergere delle grandi monarchie nazionali tra il Sedicesimo e il Diciottesimo secolo a segnare l'introduzione di una serie di manovre mirate a rafforzare l'unità statale e a «fare dell'incremento della ricchezza nazionale uno strumento per aumentare la forza dello Stato nei suoi rapporti con l'estero» (per usare le parole di Gino Luzzatto). Quest'insieme di interventi, identificati ed etichettati in seguito dai fisiocrati – in chiave critica – come politiche 'mercantilistiche', non scaturì da un sistema organico di dottrine né si rifece a una meditata teoria economica, ma fu spesso la concretizzazione delle nuove necessità che lo Stato moderno si trovò a dover soddisfare.

Il fenomeno mosse i primi incerti passi, almeno in Italia, nei grandi comuni e nelle signorie del Quattordicesimo secolo: il passaggio da parte del monarca medievale da 'primo dei feudatari' a unico sovrano di tutto lo Stato, che si consolidò nel Quattrocento, portò con sé funzioni e bisogni fino ad allora sconosciuti: la necessità di formare una burocrazia professionale e un esercito in-

1. <http://www.treccani.it/enciclopedia/politica-economica/> (ultimo accesso effettuato: 10 maggio 2019).

dipendente dai poteri locali, il bisogno di rappresentanze diplomatiche volte ad affermare il potere sovrano nei confronti degli altri Stati, la creazione di opere e servizi pubblici, pur in una forma ancora essenziale.

Queste nuove prerogative portarono i governi, configurati sia in forma monarchica che repubblicana, a interessarsi ai problemi economici del Paese inteso nella sua interezza. Per assicurare la potenza dello Stato – garantita dalla forza militare – il mezzo fondamentale fu individuato nell'aumento della ricchezza nazionale da raggiungersi con l'intensificazione della produzione e degli scambi con l'esterno. La stabilizzazione della situazione politica italiana della seconda metà del Quattrocento concesse alle classi di governo la possibilità di perseguire tali scopi in modo più coerente, sebbene non sistematico.²

Non è possibile in questa sede ricordare, nemmeno a grandi linee, l'intenso e secolare dibattito sul ruolo e l'incidenza delle politiche statali nella vita economica dei Paesi dell'età moderna. Basti qui accennare alla contrapposizione tra chi – accogliendo in parte la visione degli economisti classici – ha interpretato i provvedimenti di stampo mercantilistico come concessioni da parte dei governi di monopoli (volti ad aumentare il gettito fiscale), e quindi di rendite di posizione appannaggio dei gruppi sociali più influenti, e coloro che hanno invece ravvisato in questi strumenti (che spesso assumevano la forma di 'privilegi', intesi qui in un'accezione molto ampia) un ruolo positivo nella promozione dello sviluppo tecnologico e non solo, pur declinato secondo modalità e intensità diverse a seconda del contesto istituzionale ed economico. In particolare, il 'privilegio' non avrebbe necessariamente sempre indicato l'emergere di un 'monopolio'.³ Il mercantilismo potrebbe dunque essere inteso come una serie di misure empiriche adottate dagli Stati per promuovere l'eccedenza della bilancia commerciale e garantire la sostenibilità dell'offerta, in alcuni casi ostacolando la concorrenza sul mercato e in altri incoraggiandola, ma sempre attraverso accordi 'privati' tra governi e singoli o gruppi di individui.⁴

La moltiplicazione delle capacità produttive poteva quindi essere vista dalle autorità pubbliche come un ottimo sistema per il sostegno dell'economia interna, poiché in grado di fornire fonti di reddito agli artigiani, ai mercanti e allo stesso Stato, attraverso l'aumento del gettito fiscale.⁵ I sovrani, consapevoli del ruolo fondamentale svolto dagli artigiani qualificati nella prosperità economica di un territorio, intuirono l'importanza di politiche volte ad attrarre manufatture

2. Luca Molà, *Stato e impresa: privilegi per l'introduzione di nuove arti e brevetti*, in *Il Rinascimento italiano e l'Europa, III: Produzione e tecniche*, a cura di P. Braunstein e L. Molà, Treviso, Fondazione Cassamarca – Angelo Colla, 2007, p. 535.

3. Andrea Caracausi, Giovanni Favero e Paola Lanaro, *A Political Economy? Some Preliminary Thoughts on Economic Privileges in Early Modern Venice*, in *Die Ökonomie Des Privilegs, Westeuropa 16.-19. Jahrhundert / L'économie Du Privilège, Europe Occidentale XVIe-XIXe Siècles*, a cura di G. Garner, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2016, p. 366.

4. Caracausi, Favero e Lanaro, *A Political Economy?*, p. 395.

5. Molà, *Stato e impresa*, p. 542.

e manifattori dall'esterno; mediante l'importazione di tecniche produttive, questi avrebbero dato vita a nuove lavorazioni e contribuito allo sviluppo generale.⁶ I provvedimenti potevano consistere in una serie di incentivi, premi di incoraggiamento, sedi di lavoro garantite, condizioni economiche particolarmente favorevoli, agevolazioni fiscali come permessi di importazione o di esportazione liberi da dazi, e così via. Alla luce di questi indubbi e allettanti vantaggi (nonché a seguito di situazioni contingenti come guerre o persecuzioni religiose), gli artigiani potevano lasciarsi convincere a spostarsi dai propri Paesi e azzardare la fortuna altrove. Non a caso tutti gli Stati, sin dal tardo medioevo, avevano tentato di proteggere i loro territori dall'emorragia di manodopera qualificata attraverso una normativa, spesso molto rigida, volta a evitare anche in maniera coatta l'emigrazione di artigiani.⁷

I governi, in Italia come in Europa, conclusero che un'ulteriore strategia da adottare per incoraggiare il cambiamento tecnologico fosse la protezione dei diritti di proprietà degli inventori il cui contributo potesse rivelarsi importante per il benessere dello Stato. Quando un Paese si sentiva in qualche modo indietro rispetto a un avversario, dedicava i propri sforzi a recuperare tale ritardo, anche creando un ambiente congeniale agli artigiani specializzati tramite appositi strumenti di natura politica e normativa.⁸ Il *know-how* tecnico andò dunque ad aggiungersi alle armi strategiche a disposizione di una nazione per difendersi dalla concorrenza degli altri Stati.

Altre motivazioni che a partire del Cinquecento potevano abbinarsi alla necessità di sviluppo tecnologico erano collegate alla competizione tra città e Stati per il prestigio e la preminenza politica da combattere anche attraverso l'introduzione di specifiche arti, specialmente di quelle che usavano materiali pregiati quali oro e seta o che imitavano i beni di lusso esotici. Non solo, entravano in gioco anche questioni di carattere sociale e religioso. In particolare i valori propugnati dalla Riforma spinsero i governi alla creazione di imprese industriali che potessero fornire a particolari strati deboli della popolazione (trovatelli allevati dagli istituti di carità, poveri), in crescita dopo l'esplosione demografica del tempo, un'occupazione remunerativa e allo stesso tempo utile all'economia dello Stato.⁹

6. Carlo Marco Belfanti, *Between Mercantilism and Market: Privileges for Invention in Early Modern Europe*, «Journal of Institutional Economics», II (2006), 3, p. 320.

7. Giulio Mandich, *Primi riconoscimenti veneziani di un diritto di privatità agli inventori*, «Rivista di diritto industriale», I (1958), p. 103; Roberto Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia (1474-1788). Importazione di tecnologia ed emigrazione di tecnici artigiani inventori. Repertorio*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1995, p. 23; Francesco Ammannati, *Craft Guild Legislation and Woollen Production: The Florentine Arte Della Lana in the Fifteenth and Sixteenth Centuries*, in *Innovation and Creativity in Late Medieval and Early Modern European Cities*, a cura di K. Davids e B. De Munck, Farnham, Ashgate, 2014, p. 65.

8. Joel Mokyr, *The Lever of Riches. Technological Creativity and Economic Progress*, New York, Oxford University Press, 1990; Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia*.

9. Molà, *Stato e impresa*, p. 543.

La tutela dell'innovazione

L'inizio dell'età moderna, quindi, vide l'introduzione di una fondamentale novità istituzionale che si rivelò un potente stimolo alla mobilità della forza lavoro specializzata: la creazione da parte di quasi tutti i Paesi europei di leggi e regolamenti volti a premiare e salvaguardare l'invenzione; la consapevolezza dell'importanza della creatività tecnica per la crescita economica portò gli Stati ad attuare politiche volte ad attrarre e tutelare chi fosse ritenuto una fonte di attività manifatturiere innovative.

Ciò che contava per l'autorità che concedeva il privilegio era la messa a disposizione di un' 'industria' o di una tecnologia utile a creare opportunità di occupazione per la manodopera locale riducendo al tempo stesso le importazioni. Lo strumento fondamentale di questa politica fu individuato nella concessione a vario titolo di diritti sintetizzati nell'espressione 'privilegio' (o altre come 'patente', o 'brevetto', o 'privativa' e così via, la natura delle quali sarà discussa più avanti). La forma istituzionale del privilegio rispondeva in un modo relativamente semplice alle necessità ricordate e si inseriva naturalmente, senza causare troppi traumi, nel quadro concettuale dei governi di stampo assolutistico, mostrandosi sotto la forma di graziosa concessione o di *patronage*.¹⁰ Esempi di tentativi di protezione o incentivi ad invenzioni da parte del potere centrale possono essere rintracciati negli antichi Stati italiani già a metà del Quattrocento.

Venezia rappresenta certamente il caso più precoce: se alcuni provvedimenti del primo Trecento contenenti concessioni e sovvenzioni a singoli supplicanti per la costruzione di mulini pare rispondessero più al sostegno dell'utilità collettiva che all'introduzione di elementi di novità (di invenzione o di importazione), la privativa su un nuovo strumento per follare panni concessa a tal ser Franciscus Pieri, burgensis Rhodi, nel 1416 può essere considerata come la prima testimonianza documentata di un brevetto.¹¹ Le richieste del supplicante, relativamente modeste, si limitavano a una protezione per 50 anni all'interno di una fascia di 10 miglia da Venezia, con l'unico tentativo di creazione di un monopolio lasciato al mercato che avrebbe – nelle intenzioni e speranze del Pieri – premiato la convenienza della propria tecnologia. Il caso rimase comunque piuttosto isolato fino agli anni Quaranta del Quattrocento, periodo in cui sono rintracciabili altre privative concesse per la costruzione di mulini di un nuovo tipo. Una svolta si ebbe nel 1453, con una proposta dei quattro Savi di Terraferma, approvata dal Senato, in cui – in un periodo di necessità finanziarie della Repubblica – si esplicitava l'utilità sociale di introdurre nuovi mezzi produttivi col riconoscimento agli eventuali inventori o importatori di speciali prerogative.¹² Nei venti anni successivi le privative concesse si moltiplicarono, fino a

10. Carlo Marco Belfanti, *Guilds, Patents, and the Circulation of Technical Knowledge. Northern Italy during the Early Modern Age*, «Technology and Culture», 45 (2004), 3, p. 570; Belfanti, *Between Mercantilism and Market*, p. 324.

11. Mandich, *Primi riconoscimenti*, p. 114.

12. *Ivi*, p. 125.

portare nel 1474 a una legge destinata a regolare in modo organico la materia, di cui parleremo tra poco.

Anche Firenze intuì l'importanza di un riconoscimento di certi diritti, o per meglio dire la concessione di alcune protezioni, agli inventori. È ben noto il caso, risalente al 1421, del privilegio ottenuto da Filippo Brunelleschi per un'imbarcazione in grado di trasportare merci via fiume o lago risparmiando sui costi. Il governo fiorentino conferì la patente al Brunelleschi – valida per tutti i corsi d'acqua dello Stato fiorentino – con cui garantiva il divieto a terzi di costruire per tre anni una simile nave. A parte un altro caso simile nel 1457, non risultano testimonianze di privilegi concessi dal governo fiorentino, ormai costituito in Granducato, fino al 1570, data in cui la documentazione in merito diventa sistematica.¹³

Un altro esempio è offerto da Ferrara, che negli anni Sessanta del Quattrocento decise attraverso i propri organi (consiglio cittadino e autorità ducali) di intraprendere un progetto meditato di sviluppo industriale accordandosi con artigiani, presumibilmente stranieri, per la produzione di tessuti di seta nel 1462, di armature, pellami tinti in rosso e arazzi nel 1464, per la tintura in grana e cremisi nel 1465, per l'arte dei filati d'oro e d'argento nel 1465-1466, e per la coltivazione del guado da impiegare nella colorazione dei pannilana nel 1467. Altre realtà (Siena, Milano, Mantova, Bologna, Correggio, Urbino, Perugia) seguirono esempi simili di attrazione mirata di artigiani stranieri.¹⁴

Luca Molà, che ha studiato in profondità il mercato delle innovazioni nell'Italia del Rinascimento, ha individuato una serie di elementi comuni, trasversali a tutti gli accordi con cui i governi concedevano incentivi e privilegi agli inventori da attirare. Le sette tipologie da lui identificate sono: un diritto di monopolio, come difesa dalla concorrenza interna, per il mestiere importato; il veto contro le importazioni dei beni oggetto di monopolio; privilegi fiscali, come l'esenzione parziale o totale dal pagamento delle gabelle per le materie prime importate e per i prodotti finiti spediti all'estero; la concessione di una casa o del luogo di lavoro; un aiuto finanziario per iniziare la produzione (prestito a tassi agevolati, donativo o – nei principati – capitale per fondare una società in compartecipazione con la dinastia al potere); agevolazioni per lo sfruttamento di fonti di energia, quali il diritto di utilizzare acque pubbliche; privilegi legali di varia natura (come il permesso di portare armi per il beneficiario o il suo personale).¹⁵

Ma tra i contratti dedicati all'introduzione e diffusione di nuove arti innovative e le patenti vere e proprie per le invenzioni è possibile cogliere qualche differenza, di forma e di sostanza: queste ultime infatti offrivano anzitutto una

13. Luca Molà, *Artigiani e brevetti nella Firenze del Cinquecento*, in *La grande storia dell'artigianato. Arti Fiorentine, III: Il Cinquecento*, a cura di F. Franceschi e G. Fossi, Firenze, Giunti, 1998, p. 57.

14. *Idem*, *Stato e impresa*, p. 535.

15. *Ivi*, p. 536.

garanzia pubblica di un certo numero di anni a tutela dell'innovazione, ma lasciavano a carico dei privilegiati le spese e i profitti derivanti dalle loro operazioni (a meno di accordi straordinari), premiando principalmente i singoli procedimenti tecnici più che un nuovo mestiere.¹⁶

Privilegi: un primo inquadramento giuridico e tecnico

Come accennato, e com'è ben noto, la prima regolamentazione generale per la concessione di patenti fu emanata a Venezia nel 1474. Secondo questa disposizione, chiunque avesse presentato un'innovazione all'ufficio dei Provveditori di Comun richiedendo una patente ne avrebbe avuto assicurato lo sfruttamento per 10 anni, contro ogni tentativo di copia. In sostanza, all'inventore era riconosciuta contemporaneamente sia la paternità della propria invenzione che la privativa monopolistica della sua utilizzazione, con ogni onere, onore e beneficio connessi.¹⁷

Non tutti gli altri Stati, italiani o europei, seguirono l'esempio veneziano ma, pur in mancanza di una specifica legislazione in merito, la pratica di rilasciare con regolarità privilegi a favore di chi presentava un'innovazione diventò comune ovunque a partire dai primi decenni del Cinquecento. Tali strumenti, legalmente definiti come espressioni della volontà del sovrano, assunsero un'ampia gamma di forme e nomi diversi a seconda del Paese in cui furono implementate (o del periodo). A Firenze erano generalmente chiamate 'privilegi', ma a partire dal Seicento si trovano altre denominazioni quali 'concessione', 'permissione' o 'privativa';¹⁸ così 'patent' in Inghilterra, 'privilège' in Francia, 'cedula de privilegio de invención' in Spagna, eccetera. Nonostante le svariate applicazioni e i diversi quadri amministrativi che le modellavano nei singoli Paesi, tutti i privilegi condividevano una caratteristica: fornivano qualche forma di monopolio.¹⁹

Alla fine del Sedicesimo secolo, tutti gli Stati dell'Europa occidentale avevano istituito forme di tutela dei diritti di proprietà intellettuale ispirate alla legge veneziana del 1474. Va da sé che non si trattava ancora di un riconoscimento della proprietà intellettuale nei termini in cui la consideriamo oggi (la questione sarà trattata nello specifico più avanti), ma piuttosto della concessione di un privilegio per una presunta invenzione a cui lo Stato attribuiva una qualche utilità pubblica.²⁰

16. *Ivi*, p. 549.

17. Mandich, *Primi riconoscimenti*; Daniela Lamberini, 'A beneficio dell'universale'. *Ingegneria idraulica e privilegi di macchine alla corte dei Medici*, in *Arte e scienza delle acque nel Rinascimento*, a cura di A. Fiocca, D. Lamberini e C. Maffioli, Venezia, Marsilio, 2003, p. 48; Luca Molà, *Il mercato delle innovazioni nell'Italia del Rinascimento*, in *Le technicians dans la cité en Europe Occidentale, 1250-1650*, a cura di M. Arnoux e P. Monnet, Roma, École Française de Rome, 2004, p. 215.

18. Elaborazioni da ASF, *Pratica segreta*, 186-197.

19. Mario Biagioli, *From Print to Patents*, «History of Science», XLIV (2006), 2, p. 140.

20. Belfanti, *Between Mercantilism and Market*, p. 327.

Il concetto di utilità pubblica, su cui torneremo tra poco, è ben espresso dalle formule giuridiche con cui le cancellerie dei vari Stati concedevano la privativa. A Firenze, per esempio, la concessione del privilegio era introdotta dalle parole:

Volendo per beneficio et commodo de' nostri sudditi favorire et aiutare i modelli, instrumenti et disegni di edificij et altre inventioni nuovamente trovate da huomini virtuosi et ingegnosi, et che quelle cose che possano pubblicamente et privatamente giovare venghino in luce et habbino la loro perfezione [...].

con una significativa aggiunta, sotto Ferdinando I, utile a comprendere con ancora più chiarezza lo spirito e le motivazioni del ricorso a tali strumenti da parte del governo granducale:

[coloro che] procurano di introdurre negli Stati nostri Arti e exercitij che non ci sono, per beneficio pubblico et utile de' nostri popoli, acciò non manchino loro le cose necessarie per exercitio dell' altre Arti et possino comprar quei lavori a minor prezzo di quello si vendono i forestieri et che d'altri Paesi si conducono.²¹

I privilegi – espressione mutuata dal latino *privilegium* (*priva lex*) – erano dunque monopoli legalizzati indotti dallo *jus prohibendi* e, come ogni antico principio d'ineguaglianza civile, tipiche espressioni dell'antico regime.²² Per questo non devono essere considerate semplicemente misure riservate agli inventori, ma uno strumento generalmente utilizzato dai poteri politici per premiare o conquistare la fedeltà dei singoli individui o gruppi dispensando benefici, esenzioni e vantaggi particolari.²³

La riflessione sul rapporto tra brevetti e monopoli animò per lungo tempo i dibattiti in merito a cosa fosse lecito regolare e cosa dovesse essere lasciato in balia delle decisioni del mercato: già nell'Inghilterra della prima metà del Seicento era stata tentata una distinzione tra i monopoli inaccettabili (vietati in parte nel 1624) e quelli accettabili (le patenti vere e proprie): questi ultimi avrebbero dovuto limitarsi solo alle nuove invenzioni, non intaccando diritti o prerogative di altri attori interessati e della collettività.²⁴

È inoltre da sottolineare che le disposizioni legislative o, se mancanti, la prassi, difficilmente discriminavano tra privilegi concessi agli inventori di nuovi mezzi tecnici e quelli elargiti agli importatori di arti o tecnologie esistenti altrove, essendo entrambi oggetti degni di tutela dal punto di vista dell'utilità pubblica dello Stato. Il fatto che l'invenzione fosse stata effettivamente creata dal supplicante o semplicemente da lui importata da un altro luogo non era di solito un problema.²⁵ Solo i primi miravano idealmente a tutelare con brevetti di

21. Lamberini, 'A beneficio dell'universale', pp. 49, 54.

22. *Ivi*, p. 48.

23. Belfanti, *Between Mercantilism and Market*, p. 320.

24. Mario Biagioli, *Patent Republic: Representing Inventions, Constructing Rights and Authors*, «Social Research», LXXIII (2006), 4, p. 1130.

25. Pamela Long, *Invention, Secrecy, and Theft: Meaning and Context in the Study of Late Medieval Technical Transmission*, «History and Technology», XVI (2008), 3, p. 229.

ampia durata gli interessi degli inventori (delineando un vero e proprio diritto), mentre i secondi permettevano più banalmente una protezione monopolistica usualmente di minore durata.²⁶ Dopotutto la tutela dell'industria o arte oggetto di un privilegio era limitata alla messa in pratica dell'invenzione nell'ambito della giurisdizione dell'autorità concedente. La privativa proteggeva le tecnologie all'opera in un determinato luogo e solo la preesistenza di tali tecnologie in detto luogo avrebbe potuto invalidare il privilegio.²⁷

Le invenzioni che potevano essere tutelate ricadevano in tre grandi categorie: procedimenti tecnici, macchinari o impianti di varia dimensione, prodotti di consumo.²⁸ A Venezia, ma ciò valeva sostanzialmente per tutte le realtà europee, il sistema di protezione che si venne a creare ruotava intorno a questi elementi: in primo luogo, i brevetti potevano essere concessi a tutti gli inventori indipendentemente dal loro *status* di cittadini o di membri di un'Arte (si veda più avanti in merito al ruolo di queste istituzioni, che spesso erano comunque coinvolte nel processo decisionale di attribuzione della privativa). Come contropartita, i titolari dei brevetti potevano essere tenuti a condividere la tecnologia con gli altri componenti dell'Arte.²⁹ Erano inoltre generalizzate, anche se con sfumature diverse nei casi specifici, la necessità di rendere operativa l'invenzione, la garanzia contro il plagio e la possibilità di negoziare il brevetto e di concederne licenza ad altri.

Del resto anche l'iter per ottenere il brevetto era in sostanza simile ovunque.³⁰ Il primo atto era la supplica, presentata dall'inventore a un ramo dell'amministrazione statale, in cui erano descritte le caratteristiche fondamentali della nuova tecnica o prodotto, spesso enfatizzando i vantaggi che la sua introduzione avrebbe apportato al prestigio e al benessere generale dello Stato, il numero di anni di monopolio auspicato e l'ambito geografico di applicazione. Nel Granducato di Toscana la formula si ripeteva pressoché identica e suonava più o meno così: «in recompensa della sua industria et inventione ottenesse privilegio per tempo di dieci anni sotto pena conveniente nessun altro che il detto supplicante potesse in detti Stati esercitare o usare tale edifitio et particolarmente nella Valdinievole»,³¹ con varianti relative ai tempi e ai luoghi.

Se l'ufficio a cui veniva proposta la supplica era dotato di conoscenze specifiche in ambito tecnico, il privilegio poteva essere concesso direttamente (anche se, nei principati, l'ultima parola era sempre formalmente dovuta al Signore di turno, da cui emanava direttamente la concessione. In Toscana generalmente

26. Roberto Berveglieri, *Introduzione*, in *Le vie di Venezia: canali lagunari e rii a Venezia. Inventori, brevetti, tecnologia e legislazione nei secoli XIII-XVIII*, Sommacampagna, Cierre, 1999, p. 25.

27. Biagioli, *Patent Republic*, p. 1146.

28. Molà, *Stato e impresa*, p. 558.

29. Stefano Comino, Alberto Galasso e Clara Graziano, *The Diffusion of New Institutions: Evidence from Renaissance Venice's Patent System*, «NBER Working Paper Series» (2017), p. 6.

30. Molà, *Il mercato delle innovazioni*, p. 218.

31. Da un privilegio del 22/04/1583. ASF, *Pratica Segreta*, 189, c. 6r.

con queste parole «Noi adunque mossi dalla utilità pubblica et dalla nostra solita benignità vogliamo et comandiamo che...»³²); in caso contrario la procedura era delegata ad altri organismi in vista della formulazione di un parere informato. L'inventore poteva quindi fornire, a richiesta o di sua spontanea volontà, ulteriori elementi di valutazione quali memoriali, disegni o modelli per caldeggiare la propria iniziativa. Ciò che però distingueva le diverse esperienze nazionali era l'importanza attribuita all'esame preliminare.³³

A Venezia, anche se la legge prevedeva che lo Stato dovesse salvaguardare i diritti relativi alle invenzioni di cui fosse stata dimostrata l'effettiva efficacia, non era raro che tale prova fosse in parte carente o del tutto assente. Le descrizioni o i modelli non erano di solito sufficienti a giudicare la bontà del ritrovato proposto. Adottando la moderna terminologia sui brevetti, di stampo statunitense, si potrebbe affermare che il governo veneziano utilizzasse le informazioni fornite dal supplicante (l'insieme degli elementi che per lui costituivano la scoperta) come dichiarazione della 'rivendicazione' del brevetto, ma che non richiedesse quella che oggi viene chiamata la 'Descrizione dettagliata dell'invenzione' (*Detailed Description of Invention*), cioè l'insieme di informazioni operative necessarie per consentirne la messa in pratica.³⁴

Non era avvertito il bisogno di scomporre le macchine o gli strumenti, di indagarne a fondo le specifiche, perché ciò che contava per l'autorità che concedeva il privilegio era che si rendesse disponibile un tipo di produzione o tecnologia utile a livello locale e che, si sperava, creasse opportunità di occupazione per la manodopera veneziana riducendo al contempo le importazioni.³⁵ La politica veneziana era quella di non impegnarsi troppo a fondo nel processo oneroso, e spesso infruttuoso, di un esame approfondito dei meriti tecnici delle invenzioni offerte, ma piuttosto quella di limitarsi a esaminare le domande alla luce delle esigenze politiche ed economiche della Repubblica, per poi lasciare al mercato, grazie alla clausola relativa all'effettiva messa in pratica dell'invenzione, la possibilità di esprimere un giudizio finale sul suo valore³⁶.

La priorità era quindi non tanto la divulgazione ex-ante di un procedimento, quanto l'utilità e la riduzione in pratica; quando un'invenzione era resa operativa, e magari anche compiuta la formazione di maestranze locali, il brevetto era confermato e il segreto garantito all'inventore. Seguendo la stessa logica, i brevetti potevano essere annullati se l'invenzione non fosse stata messa in opera, con 'fede' presentata alle autorità, entro un tempo prefissato (di solito da sei mesi a due anni dalla concessione del privilegio).³⁷

32. *Ibidem*.

33. Belfanti, *Between Mercantilism and Market*, p. 327.

34. Biagioli, *Patent Republic*, p. 1135.

35. *Idem*, *From Print to Patents*, p. 150.

36. Stephan R. Epstein, *Property Rights to Technical Knowledge in Premodern Europe, 1300-1800*, «The American Economic Review», XCIII (2004), 2, p. 384; Belfanti, *Between Mercantilism and Market*, p. 323.

37. Molà, *Artigiani e brevetti*, p. 64; Biagioli, *From Print to Patents*, p. 154.

La durata stessa del privilegio poteva essere subordinata o condizionata dall'esito positivo delle prove di messa in pratica, ma l'indagine preventiva era sostituita da una successiva, concedendo intanto il brevetto come tutela provvisoria all'inventore. Questo permetteva alla Repubblica di godere delle nuove tecniche in breve tempo, senza rinunciare però alla garanzia di qualità dei ritrovati premiati; se questi non avessero visto la luce in tempi congrui, la patente avrebbe potuto essere non solo revocata, ma addirittura trasferita ad altri che si fossero dimostrati più convincenti. Berveglieri cita l'esempio dei fratelli Bazzini che nel 1642 si videro concesso un brevetto per la produzione di vomeri per aratri; il governo veneziano considerò nulle le vecchie patenti esistenti in quel campo poiché i precedenti possessori non si erano dimostrati in grado di eseguire le loro invenzioni.³⁸

È necessario soffermarsi a questo punto su due concetti la cui comprensione, nell'ambito del tema che stiamo esaminando, permette di puntualizzare quali caratteristiche dovessero possedere i ritrovati ritenuti meritevoli di una tutela da parte delle autorità statali in età moderna: la novità e l'utilità.

Come già accennato, la novità o originalità di un processo o di un prodotto venivano giudicate dai governi sulla base della conoscenza tecnica già disponibile all'interno di uno Stato. Ne conseguiva che un brevetto poteva essere garantito a ritrovati già disponibili altrove, anzi era proprio questo uno degli elementi che facevano valutare positivamente una proposta, dato che introdurre un'industria già esistente altrove avrebbe permesso di agguantare – limitatamente all'importanza dell'innovazione – il livello tecnologico di un Paese concorrente.³⁹

Più complesso trovare un'interpretazione univoca del concetto di utilità. Nelle proprie suppliche, gli inventori richiamavano continuamente, oltre alle molte «spese e fatiche sostenute, [e] da sostenere, i possibili vantaggi pubblici e privati dalla novità industriale da lui scoperta (o da lui importata)». La nuova opera avrebbe dovuto soddisfare, meglio degli «ordinari mezzi in uso, qualche notevole bisogno collettivo» (dello Stato, della popolazione, delle Arti, ecc.).⁴⁰ Specularmente, nel testo di concessione del brevetto era usuale il richiamo all'utilità che il suo esercizio avrebbe apportato alla comunità, «utilità che fini[va] per coincidere con la liceità e fattibilità dell'oggetto proposto». ⁴¹ Si trattava quindi di un concetto con precise caratteristiche geografiche e temporali: locale e a breve termine, poiché l'assegnazione del privilegio dipendeva dall'utilità percepita dell'invenzione, cioè dal suo contributo all'economia e alle entrate statali. È comunque probabile che la vaghezza e fumosità di molti dei privilegi richiesti, e il loro incerto utilizzo futuro,

38. Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia*, p. 28; *idem*, *Introduzione*, p. 30.

39. *Idem*, *Inventori stranieri a Venezia*, p. 24; Comino, Galasso e Graziano, *The Diffusion of New Institutions*, p. 6.

40. Mandich, *Primi riconoscimenti*, pp. 142, 144.

41. Berveglieri, *Introduzione*, p. 28.

rendessero abbastanza complicato immaginare l'effettiva utilità pubblica del ritrovato proposto.

Un aspetto più facile da determinare era – almeno! – la non nocività per l'economia locale del nuovo ritrovato. Per esempio, nella concessione di patenti, i Cinque Savi alla Mercanzia di Venezia erano particolarmente attenti a evitare che le sovvenzioni non limitassero o intralciassero la concorrenza tra gli operatori economici; anzi, l'utilità per le locali manifatture e il sostegno della produzione nazionale potevano concretizzarsi nell'assegnazione di privilegiate a operatori locali che riuscissero a combinare in modo efficiente l'importazione di prodotti 'privilegiati' fondamentali per un intero settore (esemplare il caso del sostegno al comparto tessile col conseguente conferimento ai mercanti di privilegi per la distribuzione di cenere, allume o lana).⁴²

Luca Molà ha individuato in modo molto preciso la nascita, dalla metà del Cinquecento, di un sistema internazionale dei brevetti grazie al quale un inventore intraprendente poteva ottenere la tutela del proprio ingegno da parte di molti Stati, aumentando le proprie possibilità di guadagno agendo contemporaneamente su una pluralità di territori. Oltre a moltiplicare le prospettive economiche, tale sistema avrebbe attenuato anche il rischio di plagio.⁴³

Il processo fu tanto vigoroso, e rapido, che già alla fine del Sedicesimo secolo era concreta la possibilità in Italia e nel resto d'Europa di acquistare segreti tecnici e tecnologia. Molà si è spinto a sottolineare come gli investimenti in tecnologia e i profitti derivanti dallo sfruttamento di un brevetto fossero ormai considerati alla stregua di beni qualsiasi, che potevano essere oggetto di trasferimento ereditario di padre in figlio, costituire una dote o integrare le rendite di una donna sposata, fino a permettere la creazione di società legate a una o più invenzioni. In questi casi i detentori di brevetti potevano addirittura essere indotti a sviluppare sofisticate strategie per gestirne i diritti, per esempio ottenendo la tutela in più Stati attraverso la costituzione di compagnie indipendenti, collegate solo dalla presenza di alcuni soci, ognuna afferente a una diversa area geografica.⁴⁴

Privilegi e corporazioni

I privilegi non erano gli unici istituti che influenzavano, a vario titolo, la politica economica degli Stati di antico regime: la vita economica, se non sociale, era ovunque profondamente condizionata dalla presenza delle corporazioni, o Arti, che in epoca moderna, con l'emergere degli Stati nazionali, assunsero un ruolo diverso da quello di fondamentale forza politica che avevano mantenuto per buona parte del medioevo.

Apparentemente, le legislazioni sui brevetti e le corporazioni artigiane perseguivano obiettivi contrapposti: le prime miravano all'introduzione di nuo-

42. Caracausi, Favero e Lanaro, *A Political Economy?*, p. 384.

43. Molà, *Artigiani e brevetti*; *idem*, *Il mercato delle innovazioni*.

44. *Ivi*, p. 229.

ve manifatture e all'immigrazione di manodopera qualificata, le seconde erano interessate alla protezione degli artigiani locali e alla conservazione delle conoscenze tecniche. Non a caso, per lungo tempo la storiografia ha identificato le corporazioni come ostacoli al progresso tecnologico dell'economia italiana del periodo. È quindi abbastanza sorprendente notare come gli Stati dell'Italia settentrionale – tra i primi a favorire la diffusione della conoscenza tecnica attraverso la concessione di privative e monopoli a chi apportasse nuovi processi e nuove pratiche – fossero proprio la sede di organizzazioni corporative forti e radicate.⁴⁵

Da un lato è innegabile come la tendenza assolutistica e accentratrice dei principati dell'età moderna avesse finito per svuotare e depotenziare ogni velleità e rivendicazione politica delle vecchie e gloriose corporazioni: si veda il caso di Firenze, dove già a metà Cinquecento le Arti, un tempo il fulcro della politica cittadina, si erano ridotte a semplici uffici della burocrazia granducale.⁴⁶ Dall'altro è comunque assodato che il sistema di patenti e le Arti non fossero sempre in conflitto, ma due aspetti dello stesso assetto istituzionale, il cui obiettivo era attrarre artigiani in possesso di 'secreti' tecnologici. In molti casi, era proprio il sistema corporativo a costituire la cornice e il contesto in cui gli artigiani potevano trovare adeguato riconoscimento del frutto del proprio ingegno.⁴⁷

Non è qui possibile approfondire il ruolo e l'importanza delle Arti nella vita politica, sociale ed economica degli Stati di antico regime. Si cercherà piuttosto di individuarne qualche punto di contatto e interazione col sistema dei privilegi e il rapporto, spesso sinergico, che i due istituti andarono a creare rispetto al tema dell'innovazione tecnologica.

Per quanto riguarda l'incidenza delle corporazioni in merito a questo aspetto, si può affermare in modo molto sintetico che esse contribuirono soprattutto alle innovazioni cosiddette 'di prodotto' (più che 'di processo') di tipo *skill enhancing* e *labour intensive*, cioè ad alta intensità di lavoro e in cui le abilità individuali, legate a una competenza riproducibile solo dopo lunghi anni di pratica, erano cruciali per garantire adeguate quantità di prodotti e un contenimento dei costi. Di conseguenza, le Arti crearono un ambiente favorevole alla trasmissione di abilità e conoscenze applicative e al cambiamento tecnico attraverso il sistema dell'apprendistato.⁴⁸ L'evoluzione istituzionale, le moda-

45. Belfanti, *Guilds, Patents, and the Circulation of Technical Knowledge*, p. 571.

46. Ammannati, *Craft Guild Legislation*.

47. Belfanti, *Guilds, Patents, and the Circulation of Technical Knowledge*, p. 572; *Idem*, *Between Mercantilism and Market*, p. 320; Biagioli, *From Print to Patents*, p. 149.

48. Stephan R. Epstein, *Craft Guilds, Apprenticeship and Technological Change in Preindustrial Europe*, «The Journal of Economic History», LVIII (1998), pp. 684-713; Giorgio Gottardi, *Ruolo delle corporazioni artigiane nella promozione dell'innovazione tecnologica, in Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, a cura di P. Massa e A. Moioli, Milano, FrancoAngeli, 2004, p. 281; *Learning on the Shop Floor: Historical Perspectives on Apprenticeship*, a cura di B. De Munck, S. Kaplan e H. Soly, New

lità di richiesta e concessione dei privilegi e l'efficacia stessa di questi ultimi devono essere quindi spiegate in relazione all'esistenza o meno di soluzioni o processi alternativi.

I brevetti erano allo stesso tempo finalizzati all'importazione di invenzioni, ma anche alla creazione di spazi per 'uomini nuovi' al di fuori della tradizionale organizzazione del lavoro basata sulle Arti; non a caso i titoli onorifici e le affiliazioni di corte che i principi concedevano ai loro artigiani preferiti comportavano spesso una simile libertà dalle corporazioni. Inoltre, se da un lato gli innovatori avevano legittimo interesse a non trasmettere ad altri la loro professionalità, gli artigiani locali potevano giustamente temere di vedere ridimensionato il loro peso, anche se generalmente i nuovi arrivati dovevano diffondere in loco le loro conoscenze.⁴⁹

Una clausola che appare in qualche privilegio toscano a fine Cinquecento e che sembra sparire fino al 1660 (quando si ripresenta con nuovo vigore) è infatti quella che imponeva l'obbligo di insegnare le procedure per le attività di cui si chiedeva il brevetto agli abitanti del Granducato, di impiegare cittadini come operai, ecc. Non si trattava di una clausola applicata sistematicamente, riguardando solo alcuni settori (specialmente il tessile, in particolare la produzione di veli di seta e di tele di lino o il modo di lustrare le sete, ma anche di fabbricare aghi di Damasco, di bucare le perle provenienti dalle Indie, o ancora di confezionare maschere «alla modenese»), ma rappresentava senza dubbio un elemento rafforzativo dell'utilità sociale del privilegio richiesto.

Le Arti, in quanto custodi di un corpus di *know-how* tecnologico, erano comunque spesso interpellate dai governi al momento di giudicare su una nuova proposta. Il governo fiorentino ricorreva con frequenza alle corporazioni, «sia per avere un parere tecnico che per conoscere l'umore nei riguardi delle invenzioni cui assegnare un privilegio»,⁵⁰ anche se potevano essere gli inventori stessi a chiedere l'intervento delle corporazioni, o addirittura produrre dichiarazioni firmate da artigiani che avevano sperimentato il nuovo metodo, in modo da certificare la bontà dei loro ritrovati.

A conferma di quanto detto, nella maggior parte dei casi le corporazioni dimostrarono di approvare le proposte di invenzioni, «a volte lodandone addirittura le qualità». Un aspetto fondamentale della concessione del privilegio era rappresentato da clausole che escludessero divieti di impiego, da parte del resto degli artigiani, dei metodi e dei procedimenti tradizionali. Se questo non accadeva, il timore di mettere a rischio la qualità, il buon nome e il prestigio

York, Berhahn Books, 2007; Andrea Caracausi, *A Reassessment of the Role of Guild Courts in Disputes over Apprenticeship Contracts: a Case Study from Early Modern Italy*, «Continuity and Change», XXXII (2017), I, pp. 85-114; Garzoni, *Apprendistato e formazione tra Venezia e l'Europa in Età Moderna*, a cura di A. Bellavitis, M. Frank e V. Sapienza, Mantova, Universitas Studiorum, 2017.

49. Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia*, p. 24; Biagioli, *From Print to Patents*, p. 148.

50. Molà, *Artigiani e brevetti*, p. 62.

delle produzioni di lusso locali e il rischio di creare problemi all'intero settore portavano le corporazioni a opporsi e a bloccare l'applicazione della patente.⁵¹

Studi recenti hanno tentato, avvalendosi di strumenti econometrici⁵², di chiarire in modo più preciso il rapporto tra privilegi e corporazioni. In particolare, basandosi sul caso di Venezia, gli autori hanno predisposto un modello in cui sono state prese in considerazione variabili come la rigidità delle regolazioni interne delle Arti, la distanza delle stesse (presenti in diversi territori della Terraferma) dalla capitale, il numero di membri e ovviamente la quantità di patenti concesse nel periodo 1474-1550.⁵³ I primi risultati di queste ricerche mostrano, tra gli altri, una correlazione negativa piuttosto forte tra i privilegi concessi in un settore tecnologico organizzato intorno a una corporazione e la presenza di regole statutarie destinate a limitare l'ingresso di nuovi membri e la concorrenza interna. Un'altra conclusione, altrettanto prevedibile, è che un numero maggiore di patenti era accordato nei settori afferenti a corporazioni situate in città geograficamente più distanti da Venezia, il che suggerisce che a beneficiare maggiormente dei brevetti erano gli inventori non appartenenti alle élite cittadine con accesso limitato al potere politico. Da questo aspetto pare derivare che le città dotate di connessioni politiche più deboli erano quelle più predisposte a ricorrere all'istituto del privilegio, avvalorando l'ipotesi per cui le corporazioni più connesse al potere di governo potessero sostituire la protezione derivante dai brevetti con altre forme di tutela, formali e informali. La ricerca è ancora in corso, ma invita senz'altro a ampliare il campo di indagine ad altre realtà della penisola italiana in età moderna.

Privilegi e sviluppo economico in età preindustriale

Gli studi sulla disseminazione della conoscenza tecnologica in epoca preindustriale ci informano che questa poteva diffondersi in tre modi diversi: mediante testi scritti fatti circolare e distribuiti liberamente al pubblico, attraverso patenti e brevetti, e oralmente, per opera di individui, custodi di specifiche competenze, che si muovevano di zona in zona. Questo almeno in teoria, poiché nella pratica non era possibile trasferire con efficacia il *know-how* esclusivamente teorico e scorporato dal procedimento tecnico. I manuali erano spesso incompleti o involontariamente ingannevoli: la difficoltà da parte degli specialisti, che per definizione si affidavano alla propria esperienza e a un occhio allenato al

51. Molà, *Il mercato delle innovazioni*, p. 220; Molà, *Stato e impresa*, p. 557; Comino, Galasso e Graziano, *The Diffusion of New Institutions*, p. 6.

52. I dati utilizzati provengono dalle ricerche di Berveglieri sui privilegi industriali veneti (Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia*; Berveglieri, *Introduzione*) e dal gruppo di studio su 'Istituzioni Corporative, Gruppi Professionali e Forme Associe del Lavoro nell'Italia Moderna e Contemporanea' (*Dalla corporazione al mutuo soccorso: organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, a cura di P. Massa e A. Moioli, Milano, FrancoAngeli, 2004).

53. Comino, Galasso e Graziano, *The Diffusion of New Institutions*.

problem-solving, di descrivere in modo compiuto il proprio lavoro poteva finire col riempire i testi di dettagli spesso inutili o ridondanti e nascondere particolari trucchi del mestiere. Non è certo un caso che nessuna innovazione pre-moderna sia mai stata trasferita semplicemente attraverso la parola scritta, e ciò probabilmente valeva anche per i brevetti.⁵⁴

La mancanza di un mercato di beni capitali in senso moderno faceva inoltre sì che le innovazioni di processo, già più rare di quelle di prodotto, potessero essere sviluppate esclusivamente all'interno della bottega artigiana, lavoro lungo e costoso che esponeva l'innovatore a rischi finanziari elevati. Per questo il primato acquisito in un particolare settore produttivo era gelosamente custodito attraverso una tutela delle tecniche impiegate a prevenzione della concorrenza; la difesa del complesso di competenze che costituivano la base per la supremazia manifatturiera di una corporazione, o di uno Stato (soprattutto in settori produttivi strategici), rappresentava quindi la priorità. Un artigiano avrebbe potuto ritenere legittimo rompere questo 'contratto sociale di solidarietà' solo in particolari condizioni come l'emigrazione forzata dal proprio luogo di lavoro, conseguenza di turbative di vario tipo (guerre, epidemie, persecuzioni), o allentato da condizioni economiche e sociali migliori.⁵⁵

Se le corporazioni potevano dare un contributo tutto sommato modesto allo sviluppo di un ambiente istituzionale favorevole in grado di garantire libertà o incentivi, poiché dotate di limitati poteri politici in epoca moderna, la vulgata che esse agissero con intenti meramente protezionistici e di conseguenza rifiutassero l'innovazione per salvaguardare la rendita di posizione assicurata dalle tecniche in uso dev'essere comunque rigettata.⁵⁶ Senza poterci qui addentrare nel dibattito storiografico sul ruolo svolto dalle Arti all'interno dell'economia e della società in epoca medievale e moderna, è noto che nelle ultime decadi numerose voci si sono spese a favore di una 'riabilitazione' delle corporazioni come istituzioni. La lotta contro gli antichi preconcetti, le impostazioni ideologiche e gli approcci teorici scarsamente collegati all'analisi di casi concreti è stata condotta su più fronti, enfatizzando di volta in volta aspetti particolari della questione. Le corporazioni permisero una riduzione dei costi di transazione creando presso gli operatori i presupposti per la trasmissione delle conoscenze alle successive generazioni, contribuendo al coordinamento dei processi di produzione più complessi e riducendo le asimmetrie informative presenti ineludibilmente nei mercati dell'età preindustriale tra produttori e

54. Epstein, *Property Rights to Technical Knowledge*, p. 383.

55. Long, *Invention, Secrecy, and Theft; Belfanti, Guilds, Patents, and the Circulation of Technical Knowledge*.

56. Francesca Trivellato, *Guilds, Technology, and Economic Change in Early Modern Venice*, in *Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800*, a cura di S. R. Epstein e M. Prak, New York, Cambridge University Press, 2008, pp. 199-231; Stephan R. Epstein, *Craft Guilds in the Pre-Modern Economy: A Discussion*, «The Economic History Review», LXI (2008), 1, pp. 155-174; Sheilagh Ogilvie, *Rehabilitating the Guilds: A Reply*, «The Economic History Review», LXI (2008), 1, pp. 175-182; eadem, *The European Guilds. An Economic Analysis*, Princeton e Oxford, Princeton University Press, 2019.

consumatori. Un tipico esempio riguardo quest'ultimo punto è rappresentato dal controllo qualitativo dell'output di coloro che erano sottoposti alla corporazione artigiana che, lungi dal creare blocchi all'attività del settore, avrebbe contribuito a un'affermazione commerciale dei prodotti 'garantiti' dalle Arti.⁵⁷ Un'altra funzione delle istituzioni corporative è stata individuata in una migliore allocazione del fattore lavoro, soprattutto quello specializzato, attraverso strumenti come l'apprendistato.⁵⁸ Alcuni autori, tentando di ribaltare una delle critiche più feroci mosse verso le strutture corporative, hanno invece individuato proprio nelle Arti un veicolo privilegiato per la diffusione delle nuove tecnologie.⁵⁹

In che posizione si inseriva un sistema di privilegi, riguardo questi aspetti?

La teoria economica e la ricerca empirica contemporanea suggeriscono che l'effetto di un sistema brevettuale sul ritmo del progresso tecnologico è ambiguo e differisce da un settore all'altro. Brevetti, monopoli, sovvenzioni, pensioni, premi e medaglie certamente fornivano ai potenziali innovatori il sostegno ritenuto necessario a mantenere un alto livello di 'attività inventiva', ma in sostanza si rivelarono spesso una lama a doppio taglio. Gli effetti positivi (ex ante) di incentivazione nei confronti degli inventori dovevano essere soppesati rispetto agli effetti negativi (ex post) sulla diffusione delle nuove conoscenze, che avrebbe rischiato di rallentare a causa del monopolio dell'inventore.⁶⁰ Non è escluso che in situazioni particolari, di ristagno produttivo o di vincolismo generalizzato, certe posizioni monopolistiche potessero apparire l'unica via per suscitare iniziative e impegni di ampio respiro, ma in generale sembra che i

57. Bo Gustafsson, *The Rise and Economic Behaviour of Medieval Craft Guilds*, in *Power and Economic Institutions. Reinterpretations in Economic History*, a cura di B. Gustafsson, Aldershot, Edward Elgar, 1991, pp. 69-106; Ulrich Pfister, *Craft Guilds and Proto-Industrialization in Europe, 16th to 18th Centuries*, in *Guilds, Economy and Society. Proceedings of the 12th International Economic History Congress, Session B1. Madrid, August 1988*, a cura di C. E. Nunez, Seville, Fundación Fomento de la Historia Económica, 1998, pp. 11-23; Gary Richardson, *Guilds, Laws, and Markets for Manufactured Merchandise in Late-Medieval England*, «Explorations in Economic History», XLI (2004), 1, pp. 1-25; Ammannati, *Craft Guild Legislation*; Andrea Caracausi, *Information Asymmetries and Craft Guilds in Pre-Modern Markets: Evidence from Italian Proto-Industry*, «The Economic History Review», LXX (2017), 2, pp. 397-422.

58. Roberto Greci, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna, CLUEB, 1988; Epstein, *Craft Guilds, Apprenticeship and Technological Change*; Stephan R. Epstein, *Transferring Technical Knowledge and Innovating in Europe, c.1200-1800*, Working Papers on The Nature of Evidence: How Well Do 'Facts' Travel?, 2005; Bert De Munck, *Technologies of Learning. Apprenticeship in Antwerp Guilds from the 15th Century to the End of the Ancien Régime*, Turnhout, Brepols, 2007; Karel Davids, *Apprenticeship and Guild Control in the Netherlands, c. 1450-1800*, in *Learning on the Shop Floor*, pp. 65-84.

59. Gottardi, *Ruolo delle corporazioni artigiane*; Belfanti, *Between Mercantilism and Market*; Stephan R. Epstein e Maarten Prak, *Introduction: Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800*, in *Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800*, a cura di S. R. Epstein e M. Prak, New York, Cambridge University Press, 2008, pp. 1-24.

60. Mokyr, *The Lever of Riches*.

privilegi non giocarono un ruolo determinante nella diffusione della tecnologia prima del Diciannovesimo secolo.⁶¹

Senza arrivare ad affermare, con Molà, che molte delle innovazioni presentate al governo fiorentino fossero basate unicamente sulla «fervida immaginazione di chi le proponeva» (anche se non mancano casi fantasiosi di invenzioni improbabili), spesso l'impiego delle tecnologie brevettate portava tali e tante complicazioni da vanificarne gli apparenti vantaggi iniziali.⁶² Uno dei problemi principali, già accennato, è che la divulgazione dell'invenzione/innovazione non rappresentava un valore assoluto, un impegno davanti a una generica comunità civile o professionale, quanto un accordo tra il singolo e l'autorità statale, la quale aveva poco o nessun interesse a rivelare al pubblico tale conoscenza. Anzi, la pubblicazione di specifiche e dettagli avrebbe piuttosto rischiato di favorire lo spionaggio industriale. Accordando monopoli, ma non richiedendo divulgazione, i privilegi potevano quindi rendere la conoscenza protetta ancora meno accessibile di quella non brevettata, senza contare le difficoltà già ricordate riguardo la possibilità da parte di terzi di replicare la tecnica eventualmente descritta.⁶³

Infine, le stesse testimonianze coeve non erano molto ottimistiche riguardo il tasso di riuscita delle invenzioni.⁶⁴ È questo, il mancato o incerto rapporto tra privilegio ed effettiva ed efficace messa in opera, cioè il baratro esistente tra teoria e pratica, uno dei grandi limiti dei brevetti dell'epoca moderna. Il progresso tecnico e industriale, come osserva Berveglieri, continuò a basarsi «su attente ricerche e sperimentazioni piuttosto che su lampi occasionali d'ispirazione geniale».⁶⁵

Privilegio e protezione del diritto intellettuale

Le normative sui brevetti (là dove, come a Venezia, furono formalizzate) garantivano quindi all'inventore la paternità del proprio ritrovato e la possibilità di sfruttarne monopolisticamente i frutti; questo potrebbe portare a immaginare l'esistenza, già in epoca rinascimentale, di un diritto soggettivo conseguente al fatto stesso di aver escogitato l'invenzione. Una formale tutela giuridica, insomma, e non semplicemente una 'graziosa' concessione dell'autorità statale.

61. *Ibidem*; Renzo Sabbatini, *Una manifattura in cerca di protezione, capitali, capacità imprenditoriale: le cartiere di Colle dalla riforma dei capitoli alla fine dell'appalto (1548-1749)*, in *Colle Val d'Elsa: diocesi e città tra '500 e '600*, a cura di P. Nencini, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1994, pp. 307-340; Stephan R. Epstein, *Labour Mobility, Journeyman Organisations and Markets in Skilled Labour in Europe, 14th-18th Centuries*, in *Le technicien dans la cité en Europe Occidentale, 1250-1650*, a cura di M. Arnoux e P. Monnet, Roma, École Française de Rome, 2004, pp. 251-269.

62. Molà, *Artigiani e brevetti*, p. 72.

63. Biagioli, *From Print to Patents*; *idem*, *Patent Republic*.

64. Molà, *Stato e impresa*, p. 564.

65. Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia*, p. 51.

È proprio in questo contesto, secondo alcuni, che sarebbero emersi atteggiamenti proprietari nei confronti della conoscenza artigianale, sedimentantisi nella concezione del *know-how* come una forma di proprietà immateriale, distinta dall'oggetto prodotto e dal lavoro manuale necessario a realizzarlo.⁶⁶

In realtà, i privilegi concessi agli innovatori, come più volte ricordato finora, erano strumenti che proteggevano solo indirettamente dall'emergere di concorrenti e imitatori. I sistemi giuridici d'antico regime, basandosi sul diritto romano, non prevedevano alcuna tutela formale della proprietà intellettuale, poiché non era possibile rivendicare diritti sulle idee. Gli organi di governo statale e le magistrature urbane deputate a valutare suppliche e rilasciare patenti non erano peraltro interessati a conoscere se l'invenzione fosse effettivamente stata creata dal richiedente o semplicemente da lui trasportata da un altro luogo (e di conseguenza raramente il punto era chiarito nella documentazione giunta fino a noi): la paternità originale non era un aspetto rilevante.⁶⁷

Biagioli, che molto ha scritto in merito alle differenze tra i sistemi di patenti in età moderna e le tutele contemporanee dei brevetti, sottolinea come dal punto di vista dei primi non ci fosse differenza tra i concetti di 'trovare' e 'creare'. L'instabilità semiologica del termine 'invenzione' può sì derivare dall'ambiguità del termine originario latino *invenire* che significa appunto sia 'trovare' che 'creare', ma è soprattutto un effetto della nostra moderna concezione dell'invenzione come un atto mentale creativo e individuale. Il sistema dei privilegi d'antico regime non teneva in considerazione se il ritrovato innovativo fosse stato trovato o creato, quanto dove fosse stato preso e messo in pratica, il suo luogo fisico di arrivo e non il punto di origine concettuale. I brevetti contemporanei concedono diritti di esclusione, garantendo al titolare alcuni diritti su una certa invenzione come la possibilità di impedire a altri di usarla o copiarla. Il privilegio era invece sia un diritto 'negativo' volto a limitare l'azione altrui, che un diritto 'positivo' a praticare l'invenzione e operare in manifatture controllate altrimenti da una corporazione. Erano insomma volti tanto a escludere i concorrenti quanto a fornire risorse e permessi per avviare e gestire un'attività basata su tale innovazione.

La *funzione* dei privilegi può essere quindi tutto sommato paragonabile a quella di un'attuale legislazione sulla protezione della proprietà intellettuale, ma non la loro *logica*: se gli inventori, in entrambi i regimi, detengono diritti sul prodotto del loro ingegno, nell'età moderna costoro erano soggetti a un'autorità principesca e le patenti che ricevono erano doni dovuti alla 'benignità' di un superiore, non diritti. Da qui la denominazione stessa dello strumento, *privilegium*, *concessio*, grazia, eccetera, e l'importanza relativa della divulgazione, fondamentale invece per il diritto brevettuale contemporaneo, che si basa sulla contropartita tra l'inventore e lo Stato: gli inventori ricevono monopoli tempo-

66. Berveglieri, *Introduzione*, p. 25; Belfanti, *Between Mercantilism and Market*, p. 321.

67. Biagioli, *Patent Republic*, p. 140; Long, *Invention, Secrecy and Theft*, p. 229; Caracausi, Favero e Lanaro, *A Political Economy?*, p. 394.

ranei in cambio della pubblicazione delle specifiche dei loro brevetti redatte secondo norme formalizzate. In questo modo il beneficio è distribuito tra soggetto tutelato e comunità: la divulgazione dei brevetti fa in modo che le conoscenze ritornino alla collettività garantendo una maggiore innovazione ben prima della scadenza del brevetto stesso. Al contrario, i privilegi di antico regime non erano affatto concepiti come contratti tra inventori e la società nel suo insieme, rappresentata da soggetti dotati di delega politica, ma un'elargizione da parte di un'autorità superiore. Citando Biagioli, «la transizione dai brevetti quali privilegi ai brevetti in quanto diritti di proprietà intellettuale è parallela alla scomparsa dei regimi assoluti».⁶⁸

Il ruolo economico dei privilegi

Qualche parola a modo di conclusione. I privilegi economici, quelli legati cioè allo sfruttamento o al tentativo di ottenere la tutela di un'innovazione, dell'introduzione di un nuovo prodotto o di un procedimento tecnico, sono stati oggetto di valutazioni spesso discordanti da parte degli storici (politici, economici o della tecnologia).

Considerati come un classico strumento della politica economica di antico regime, con tutti gli annessi derivanti da rapporti e relazioni di potere tra supplicante e autorità concedente la grazia, il loro ruolo come aiuto, stimolo, addirittura prerequisito per lo sviluppo tecnologico ed economico è da molte parti considerato eccessivo o almeno da valutare caso per caso. Le difficoltà insite nelle modalità stessa di trasmissione del sapere tecnico in epoca preindustriale, abbinate alla mancanza di interesse da parte degli amministratori pubblici di un obbligo di diffusione della tecnologia da imporre al privilegiato, rendono dubbio il possibile contributo di un sistema di privilegi all'accrescimento della conoscenza della collettività. Nondimeno, il sistema internazionale di tutela dei brevetti e assegnazione di patenti permise di assodare il principio per cui la conoscenza artigianale era una forma legittima, anche se debole e imperfetta, di proprietà immateriale. L'adozione del sistema veneziano come modello di riferimento portò al consolidarsi dell'uso del privilegio in forme sostanzialmente simili in tutti gli Stati italiani ed europei, ponendo le basi istituzionali per la formazione di un mercato europeo dell'invenzione.

Nonostante quanto detto in merito alla differenza tra privilegi e moderno riconoscimento del diritto della proprietà intellettuale, differenza che prima di essere funzionale è concettuale poiché trova le proprie motivazioni nel diverso modo di intendere il 'contratto sociale' che si viene a strutturare tra l'inventore e il beneficiario della sua invenzione, è indubbio che nell'Italia del Rinascimento si andò affermando la spersonalizzazione del sapere tecnico, il «divorzio

68. Biagioli, *From Print to Patents*.

tra tecnici e tecnologia», la possibilità di considerare l'innovazione un'entità astratta, oggetto di scambio e di costituzione di patrimoni.⁶⁹

Per considerare la tutela di un'invenzione non un privilegio concesso dall'alto destinato ad accrescere genericamente la ricchezza di una Nazione dell'età moderna, ma una soluzione efficace in cui tutti finiscono per ottenere benefici (l'inventore che vede riconosciuto il proprio diritto immateriale e la collettività che può godere di un avanzamento tecnologico), fu però necessario attendere lo sviluppo degli Stati e delle economie liberali.

Bibliografia

- Ammannati, Francesco. *Craft Guild Legislation and Woollen Production: The Florentine Arte Della Lana in the Fifteenth and Sixteenth Centuries*, in *Innovation and Creativity in Late Medieval and Early Modern European Cities*, a cura di K. Davids e B. De Munck, Farnham, Ashgate, 2014, pp. 55-79.
- Belfanti, Carlo Marco. *Guilds, Patents, and the Circulation of Technical Knowledge. Northern Italy during the Early Modern Age*, «Technology and Culture», 45 (2004), 3, pp. 569-589.
- . *Between Mercantilism and Market: Privileges for Invention in Early Modern Europe*, «Journal of Institutional Economics», II (2006), 3, pp. 319-339.
- Berveglieri, Roberto. *Inventori stranieri a Venezia (1474-1788). Importazione di tecnologia ed emigrazione di tecnici artigiani inventori. Repertorio*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1995.
- . *Introduzione*, in *Le vie di Venezia: canali lagunari e rii a Venezia. Inventori, brevetti, tecnologia e legislazione nei secoli XIII-XVIII*, Sommacampagna, Cierre, 1999, pp. 17-37.
- Biagioli, Mario. *From Print to Patents: Living on Instruments in Early Modern Europe*, «History of Science», XLIV (2006), 2, pp. 139-186.
- . *Patent Republic: Representing Inventions, Constructing Rights and Authors*, «Social Research», LXXIII (2006), 4, pp. 1129-1172.
- Caracausi, Andrea, Giovanni Favero e Paola Lanaro. *A Political Economy? Some Preliminary Thoughts on Economic Privileges in Early Modern Venice*, in *Die Ökonomie Des Privilegs, Westeuropa 16.-19. Jahrhundert /L'économie Du Privilège, Europe Occidentale XVIe-XIXe Siècles*, a cura di G. Garner, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2016, pp. 365-395.
- . *A Reassessment of the Role of Guild Courts in Disputes over Apprenticeship Contracts: a Case Study from Early Modern Italy*, «Continuity and Change», XXXII (2017), I, pp. 85-114.
- . *Information Asymmetries and Craft Guilds in Pre-Modern Markets: Evidence from Italian Proto-Industry*, «The Economic History Review», LXX (2017), 2, pp. 397-422.
- Comino, Stefano, Alberto Galasso e Clara Graziano. *The Diffusion of New Institutions: Evidence from Renaissance Venice's Patent System*, «NBER Working Paper Series» (2017), p. 6. <http://www.nber.org/papers/w24118>.
- De Munck, Bert. *Technologies of Learning. Apprenticeship in Antwerp Guilds from the 15th Century to the End of the Ancien Régime*, Turnhout, Brepols, 2007.

69. Molà, *Il mercato delle innovazioni*, p. 239.

- Epstein, Stephan R. *Craft Guilds, Apprenticeship and Technological Change in Preindustrial Europe*, «The Journal of Economic History», LVIII (1998), pp. 684-713.
- . *Labour Mobility, Journeyman Organisations and Markets in Skilled Labour in Europe, 14th-18th Centuries*, in *Le technicien dans la cité en Europe Occidentale, 1250-1650*, a cura di M. Arnoux e P. Monnet, Roma, École Française de Rome, 2004, pp. 251-269.
- . *Property Rights to Technical Knowledge in Premodern Europe, 1300-1800*, «The American Economic Review», XCIII (2004), 2, pp. 382-387.
- . *Transferring Technical Knowledge and Innovating in Europe, c.1200-1800*, Working Papers on The Nature of Evidence: How Well Do 'Facts' Travel?, 2005.
<http://www2.lse.ac.uk/economicHistory/pdf/FACTSPDF/HowWellDoFactsTravelWP.aspx#generated-subheading6>.
- . *Craft Guilds in the Pre-Modern Economy: A Discussion*, «The Economic History Review», LXI (2008), 1, pp. 155-174.
- e Maarten Prak. *Introduction: Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800*, in *Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800*, a cura di S.R. Epstein e M. Prak, New York, Cambridge University Press, 2008, pp. 1-24.
- Garzoni. *Apprendistato e formazione tra Venezia e l'Europa in Età Moderna*, a cura di A. Bellavitis, M. Frank e V. Sapienza, Mantova, Universitas Studiorum, 2017.
- Gottardi, Giorgio. *Ruolo delle corporazioni artigiane nella promozione dell'innovazione tecnologica*, in *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, a cura di P. Massa e A. Moiola, Milano, FrancoAngeli, 2004, pp. 275-285.
- Greci, Roberto. *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna, CLUEB, 1988.
- Gustafsson, Bo. *The Rise and Economic Behaviour of Medieval Craft Guilds*, in *Power and Economic Institutions. Reinterpretations in Economic History*, a cura di B. Gustafsson, Aldershot, Edward Elgar, 1991, pp. 69-106.
- Lamberini, Daniela. *'A beneficio dell'universale'. Ingegneria idraulica e privilegi di macchine alla corte dei Medici*, in *Arte e scienza delle acque nel Rinascimento*, a cura di A. Fiocca, D. Lamberini e C. Maffioli, Venezia, Marsilio, 2003, pp. 47-71.
- Learning on the Shop Floor: Historical Perspectives on Apprenticeship*, a cura di B. De Munck, S. Kaplan e H. Soly, New York, Berhahn Books, 2007.
- Long, Pamela. *Invention, Secrecy, and Theft: Meaning and Context in the Study of Late Medieval Technical Transmission*, «History and Technology», XVI (2008), 3, pp. 223-241.
- Mandich, Giulio. *Primi riconoscimenti veneziani di un diritto di privativa agli inventori*, «Rivista di diritto industriale», I (1958), pp. 101-155.
- Mokyr, Joel. *The Lever of Riches. Technological Creativity and Economic Progress*, New York, Oxford University Press, 1990.
- Molà, Luca. *Artigiani e brevetti nella Firenze del Cinquecento*, in *La grande storia dell'artigianato. Arti Fiorentine, III: Il Cinquecento*, a cura di F. Franceschi e G. Fossi, Firenze, Giunti, 1998, pp. 57-79.
- . *Il mercato delle innovazioni nell'Italia del Rinascimento*, in *Le technicien dans la cité en Europe Occidentale, 1250-1650*, a cura di M. Arnoux e P. Monnet, Roma, École Française de Rome, 2004, pp. 215-251.
- . *Stato e impresa: privilegi per l'introduzione di nuove arti e brevetti*, in *Il Rinascimento italiano e l'Europa, III: Produzione e tecniche*, a cura di P. Braunstein e L. Molà, Treviso, Fondazione Cassamarca – Angelo Colla, 2007, pp. 533-572.
- Ogilvie, Sheilagh. *Rehabilitating the Guilds: A Reply*, «The Economic History Review», LXI (2008), 1, pp. 175-182.

- . *The European Guilds. An Economic Analysis*, Princeton e Oxford, Princeton University Press, 2019.
- Pfister, Ulrich. *Craft Guilds and Proto-Industrialization in Europe, 16th to 18th Centuries*, in *Guilds, Economy and Society. Proceedings of the 12th International Economic History Congress, Session B1. Madrid, August 1988*, a cura di C.E. Nunez, Seville, Fundación Fomento de la Historia Económica, 1998, pp. 11-23.
- Richardson, Gary. *Guilds, Laws, and Markets for Manufactured Merchandise in Late-Medieval England*, «Explorations in Economic History», XLI (2004), 1, pp. 1-25.
- Sabbatini, Renzo. *Una manifattura in cerca di protezione, capitali, capacità imprenditoriale: le cartiere di Colle dalla riforma dei capitoli alla fine dell'appalto (1548-1749)*, in *Colle Val d'Elsa: diocesi e città tra '500 e '600*, a cura di P. Nencini, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1994, pp. 307-340.
- Trivellato, Francesca. *Guilds, Technology, and Economic Change in Early Modern Venice*, in *Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800*, a cura di S.R. Epstein e M. Prak, New York, Cambridge University Press, 2008, pp. 199-231.

*Brevetti e limitazioni alla concorrenza nei corpi di mestiere della Repubblica di Venezia*¹

di Stefano Comino, Alberto Galasso, Clara Graziano

1. Introduzione

La legge («parte») approvata dal Senato della Repubblica di Venezia il 19 marzo 1474 ha dato vita ad una delle più importanti istituzioni economiche che ancora oggi i Governi utilizzano al fine di stimolare le attività di ricerca e innovazione: il sistema brevettuale. Come vedremo nelle prossime pagine, lo studio dell'impatto che ha avuto la prima legge che regolamentava la concessione dei brevetti è a nostro avviso di grande interesse sia storico che attuale. Infatti, malgrado la legge sia stata approvata più di cinque secoli fa in un contesto sociale ed economico molto diverso da quello attuale, lo studio delle modalità con cui è stata recepita dal tessuto produttivo veneziano può fornire utili spunti di riflessione anche per l'attuale dibattito sulle caratteristiche e problematiche dei brevetti.

Nei suoi elementi essenziali, il brevetto può essere visto come un accordo tra inventore e Governo in cui il primo ottiene un diritto di monopolio per lo sfruttamento commerciale dell'innovazione per un periodo di tempo definito. Il Governo, in cambio, con la promessa di concedere un diritto di monopolio sull'invenzione, incentiva le attività di ricerca e sviluppo che creano importanti esternalità positive per tutta la società. Inoltre, le informazioni sulle caratteristiche e sugli utilizzi dell'invenzione, obbligatoriamente presenti nei documenti di richiesta del brevetto, diventano preziose fonti di ispirazione per altri innovatori e sono quindi utili a rafforzare il progresso economico.²

1. Questo capitolo è parzialmente basato su Stefano Comino, Alberto Galasso e Clara Graziano, *The Diffusion of New Institutions: Evidence from Renaissance Venice's Patent System*, «National Bureau of Economic Research working paper», (2017). Il presente articolo sviluppa maggiormente la descrizione del contesto e della rilevanza attuale della legge istitutiva dei brevetti a Venezia mentre l'articolo del 2017 si focalizza principalmente sull'analisi statistica ed econometrica.

2. Un'altra importante funzione svolta dai brevetti è quella di favorire le transazioni relative all'innovazione. Come suggerito da Arrow, i brevetti, creando un diritto di proprietà

Secondo diversi osservatori, però, le attuali legislazioni brevettuali non garantiscono un adeguato bilanciamento di vantaggi e svantaggi all'interno dell'accordo inventore-Governo.³ La recente esplosione del numero di brevetti richiesti e concessi, la loro minore qualità, il loro sempre più massiccio utilizzo strategico con la conseguente rapida crescita del numero di cause giudiziarie – si pensi ad esempio alla serie di cause che vede contrapposte nei tribunali di tutto il mondo Apple e Samsung che si accusano vicendevolmente di violare brevetti legati a tecnologie alla base del funzionamento di smartphone e tablet – evidenzerebbero la presenza di numerose distorsioni associate alle moderne regolamentazioni brevettuali.

A ben vedere, il dibattito su ruolo e funzionamento del sistema dei brevetti non è nuovo. Machlup e Penrose ci ricordano che già a partire dalla seconda metà del diciannovesimo secolo, le posizioni di sostenitori e oppositori della proprietà intellettuale erano molto polarizzate e avevano dato vita ad accese discussioni.⁴ Trovare evidenze definitive a favore o contro l'utilità dei brevetti non è semplice, come ci suggerisce la stessa Edith Penrose in uno dei passaggi più noti circa la desiderabilità dei brevetti: «If national patent laws did not exist, it would be difficult to make a conclusive case for introducing them; but the fact that they do exist shifts the burden of proof and it is equally difficult to make a really conclusive case for abolishing them».⁵

Il presente studio si inserisce in questo dibattito focalizzandosi su due aspetti dei sistemi brevettuali ancora molto discussi, e dall'analisi storica dei brevetti nella Repubblica della Serenissima, cerca di estrapolare delle indicazioni che mantengano validità anche per i sistemi brevettuali odierni. Il primo tema è rappresentato dalla discussione su quale forma di mercato rappresenti l'ambiente più favorevole all'innovazione. Il secondo invece è legato alla elevata eterogeneità osservata nell'utilizzo dei brevetti, che sembra suggerire che tali strumenti legali siano degli efficaci meccanismi di protezione dell'innovazione solamente in specifici contesti.

Il dibattito sul legame tra forme di mercato e incentivi all'innovazione ha visto fin dai suoi esordi gli economisti schierarsi su fronti contrapposti. Da un lato, a partire dai contributi di Schumpeter, alcuni economisti ritengono che il monopolio – e il potere di mercato più in generale – incentivi maggiormente l'innovazione perché l'impresa monopolistica è in grado di appropriarsi di

sull'innovazione, ne facilitano la compravendita o l'utilizzo per il tramite della concessione in licenza. Kennet J. Arrow, *Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention*, in *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, Princeton, Princeton University Press, 1962, pp. 609-626.

3. Si veda ad esempio Michele Boldrin e David K. Levine, *Against Intellectual Monopoly*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.

4. Fritz Machlup e Edith Penrose, *The Patent Controversy in the Nineteenth Century*, «Journal of Economic History», X (1950), 1, pp. 1-29.

5. Edith Penrose, *The Economics of the International Patent System*, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1951, p. 40.

gran parte dei profitti generati dall'innovazione, a differenza di quanto succede in concorrenza dove il meccanismo competitivo riduce il controllo sui prezzi. Sul fronte opposto ci sono gli economisti che come Arrow ritengono che, al contrario, siano i contesti di mercato più competitivi – ossia quelli in cui le imprese hanno meno potere di mercato – a favorire l'innovazione. In un mercato concorrenziale, in condizioni normali le imprese hanno profitti nulli e questo le indurrebbe ad innovare sapendo che l'innovazione consente di ottenere profitti positivi anche se temporanei. Infatti, l'impresa innovatrice è in grado di ottenere significativi ritorni commerciali prima che le imprese rivali siano in grado di imitarla, e quindi prima che il meccanismo competitivo entri in gioco riducendo, o azzerando, i profitti. I contributi empirici che hanno cercato nei dati la soluzione al dibattito sono numerosi ma le evidenze non sono tuttavia conclusive.⁶ In uno dei contributi più influenti, Aghion et al. trovano una relazione non-lineare tra potere di mercato e numero di brevetti: i brevetti aumentano con il potere di mercato delle imprese quando questo è limitato; quando invece le imprese hanno un elevato potere di mercato un suo ulteriore rafforzamento determina una diminuzione del numero di brevetti.⁷ Ciò implica che, visivamente, la relazione tra potere di mercato e brevetti prende la forma di una U rovesciata.

Il secondo aspetto che cercheremo di analizzare è l'eterogeneità nell'utilizzo dei brevetti e quindi, verosimilmente, nei benefici che essi generano. Questa eterogeneità è stata riscontrata in un noto studio di Cohen, Nelson e Walsh basato su delle interviste ad oltre un migliaio di manager di imprese manifatturiere. Per gli intervistati l'efficacia del brevetto al fine di assicurarsi dei ritorni commerciali dalla propria innovazione varia molto in ragione del settore tecnologico di appartenenza.⁸ In alcuni casi, altri meccanismi di protezione dell'innovazione, fra i quali il segreto industriale o il *lead time* (il vantaggio temporale derivante dal fatto che l'innovatore è il primo a poter commercializzare l'innovazione), sono considerati dai manager più efficaci dei brevetti. Questi risultati sono stati confermati anche da studi più recenti, come ad esempio quello di Graham et al.⁹ Capire le ragioni ultime che portano a questa eterogeneità nell'utilizzo dei brevetti, e quindi perché alcuni inventori brevettano le loro innovazioni mentre altri le proteggono con meccanismi alternativi, è importante per

6. Si veda Wesley Cohen, *Fifty Years of Empirical Studies of Innovative Activity and Performance*, in *Handbook of the Economics of Innovation*, vol. I, a cura di B. Hall e N. Rosenberg, Amsterdam, Elsevier, 2010, pp. 129-213.

7. Philippe Aghion [et al.], *Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship*, «Quarterly Journal of Economics», 120 (2005), 2, pp. 701-728.

8. Wesley Cohen, Richard R. Nelson e John P. Walsh, *Protecting their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why US Manufacturing Firms Patent (or not)*, «National Bureau of Economic Research working paper», (2000).

9. Stuart J. H. Graham [et al.], *High Technology Entrepreneurs and the Patent System: Results of the 2008 Berkeley Patent Survey*, «Berkeley Technology Law Journal», 24 (2010), 4, pp. 1255-1328.

una corretta definizione della legislazione brevettuale e per la sua implementazione. Se i brevetti sono percepiti come poco utili allora è verosimile che un rafforzamento della protezione da essi garantita abbia un effetto trascurabile sugli incentivi ad innovare.¹⁰ Se invece il brevetto è reputato efficace solo per alcuni settori o per alcune tipologie di imprese, allora una modifica della legislazione può avere importanti effetti distorsivi nell'attività innovativa favorendo quella di alcuni settori a discapito di quella di altri.¹¹ Inoltre, se i benefici del brevetto sono fortemente eterogenei allora il *one-size-fits-all* – la stessa legislazione si applica indistintamente a tutte le imprese e tutti i settori – caratteristico degli attuali sistemi brevettuali non è verosimilmente quello ottimale.¹²

Interesse e attualità dello studio del caso veneziano

Se, come ci ricordano Machlup e Penrose,¹³ il dibattito su quale sia la maniera migliore di incentivare l'innovazione e quale sia il ruolo giocato dai brevetti, risale ad almeno un paio di secoli fa, possiamo andare ancora più indietro nel tempo per trovare interessanti spunti di analisi nelle prime esperienze in materia di brevetti nella Venezia Rinascimentale. La legge del 1474 con cui il Senato veneziano ha istituito la prima regolamentazione formalizzata per la concessione di brevetti, ha riscosso subito l'interesse di artigiani e inventori e ha fortemente influenzato le regolamentazioni che successivamente sono state via via introdotte in diversi Stati, non solo europei.¹⁴

10. Si veda Machlup e Penrose, *The Patent Controversy* e Petra Moser, *Innovation without Patents: Evidence from World's Fairs*, «Journal of Law and Economics», 55 (2012), 1, pp. 43-74.

11. Petra Moser, *How Do Patent Laws Influence Innovation? Evidence from Nineteenth Century World's Fairs*, «American Economic Review», 94 (2005), 4, pp. 1214-1236.

12. Daron Acemoglu e Ufuk Akcigit, *Intellectual Property Rights Policy, Competition and Innovation*, «Journal of the European Economic Association», 10 (2012), 1, pp. 1-42.

13. Machlup e Penrose, *The Patent Controversy*.

14. Si veda la discussione in Craig A. Nard e Andrew P. Morris, *Constitutionalizing Patents: From Venice to Philadelphia*, «Review of Law and Economics», 2 (2006), 2, pp. 223-319.

La persistenza è un requisito essenziale affinché un'istituzione possa avere un effetto sulla performance economica di lungo periodo. Ad esempio, nello spiegare che le odierne differenze tra le condizioni economiche di alcuni Paesi del Sud e del Nord America sono da imputarsi alle diverse istituzioni imposte dai coloni europei a partire dal 1492, sia lo studio di Engerman e Sokoloff che quello di Acemoglu, Johnson, e Robinson fanno ampio ricorso – documentato peraltro da evidenze empiriche – all'argomento secondo cui vi è un forte legame tra le istituzioni coloniali e le moderne istituzioni che caratterizzano questi Paesi. In altri termini, le istituzioni si sono rivelate persistenti. Stanley L. Engerman e Kenneth L. Sokoloff, *Factor Endowments, Institutions, and Differential Paths of Growth Among New World Economies: A View from Economic Historians of the United States*, in *How Latin America Fell Behind*, a cura di S. Haber, Stanford, Stanford University Press, 1997; Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson, *The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation*, «The American Economic Review», 91 (2001), 5, pp. 1369-1401. Si veda anche Daron Acemoglu e James Robinson, *Persistence of Power, Elites, and Institutions*, «American Economic Review», 98 (2008), 1, pp. 267-293.

Nella speranza che l'interesse storico dello studio risulti chiaro senza bisogno di ulteriori commenti, riteniamo utile spiegare brevemente quali sono a nostro avviso i motivi per cui la «parte» approvata dal Senato veneziano nel 1474 possa essere di interesse per il dibattito attuale. In primo luogo, la legge sui brevetti veneziana presenta forti similitudini con le moderne legislazioni in materia di brevetto. È indicativo il giudizio dato da Nard secondo cui «All modern patent regimes consist of a series of footnotes to the Venetian patent statute of 1474».¹⁵ In secondo luogo, l'approvazione della legge del 1474 rappresenta una delle maggiori discontinuità legislative; si passò infatti da una pratica di privilegi concessi con procedimenti *ad hoc* e sulla base della libera volontà del potere politico ad un sistema formalizzato di rilascio di brevetti. Questa discontinuità permette di individuare in maniera chiara come è stata accolta questa nuova istituzione e chi ne ha usufruito maggiormente.

Volendo studiare come, da chi e in quale settore produttivo venissero utilizzati i brevetti, lo studio unisce l'analisi dei brevetti a quella delle corporazioni operanti a Venezia e nelle altre città della Repubblica. I corpi di mestiere dell'epoca regolavano gran parte delle attività produttive dettando norme di comportamento individuale, regolando rapporti sociali e stabilendo procedure tecniche relative a ciascun mestiere. Una serie di informazioni dettagliate sulle caratteristiche delle corporazioni attive in epoca rinascimentale ci permetterà di analizzare sia il diverso utilizzo dei brevetti nei vari settori produttivi che il legame tra potere di monopolio e brevetti stessi.

Il nostro studio contribuisce non solo all'analisi dell'eterogeneità nell'utilizzo dei brevetti e dei diversi vantaggi che offrono a seconda delle differenti forme di mercato, ma cerca di gettare luce anche su quali siano i fattori che determinano il successo e la rapidità di diffusione di una nuova istituzione. La letteratura che analizza quali sono i fattori che favoriscono l'introduzione e l'adozione di una nuova istituzione si è concentrata su studi a livello di Paese e su variabili di tipo macroeconomico – il livello del capitale umano, fattori di tipo culturale o variabili di tipo geografico.¹⁶ Minore attenzione è stata dedicata alle condizioni che variano a livello più locale – regionale o municipale – che sono considerate nel presente articolo. In sostanza, l'analisi dei settori produttivi in cui si concentrano i primi brevetti veneziani ci permetterà di verificare se l'elevata eterogeneità nell'utilizzo dei brevetti che si registra in epoche moderne sia una caratteristica stabile che si riscontra fin dai primissimi brevetti concessi dal Senato veneziano o se sia piuttosto legata ad alcune peculiarità delle moderne tecnologie.

15. Craig A. Nard, *The Law of Patents*, New York, Wolters Kluwer, 2016, p. 12.

16. Sul livello del capitale umano si veda Edward L. Glaeser [et al.], *Do Institutions Cause Growth?*, «Journal of Economic Growth», 9 (2004), 3, pp. 271-303. Sui fattori di tipo culturale si veda Guido Tabellini, *Culture and Institutions: Economic Development in the Regions of Europe*, «Journal of the European Economic Association», 8 (2010), 4, pp. 677-716. Infine, sulle variabili di tipo geografico si veda Quamrul Ashraf e Oded Galor, *Dynamics and Stagnation in the Malthusian Epoch*, «American Economic Review», 101 (2011), 5, pp. 2003-2041.

Infine, l'indagine, basandosi su informazioni relative a corporazioni e brevetti, può fornire spunti utili anche per la storia delle corporazioni contribuendo al dibattito sull'atteggiamento tenuto dalle associazioni di mestiere nei confronti delle innovazioni e delle nuove istituzioni.

Nell'analisi dei dati abbiamo deciso di limitare il periodo studiato a quello immediatamente successivo all'introduzione della legge, ossia quello compreso tra il 1474 e il 1550. La decisione di procedere in questo senso nasce dal desiderio di analizzare i fattori che hanno influenzato l'immediata accoglienza da parte degli artigiani innovatori e delle corporazioni in cui erano organizzati, esaminando il primo impatto che questa nuova istituzione ha avuto nel contesto economico dell'epoca.¹⁷

Anticipando i risultati che discuteremo nelle prossime sezioni, dalla ricerca emerge che l'utilizzo dei brevetti è fortemente influenzato dal potere di monopolio che caratterizzava le varie corporazioni veneziane, ma anche dalla loro distanza, geografica o politica, dal centro del potere veneziano. È interessante notare che questi risultati sono coerenti con la tesi di Prager, ripresa poi da Nard e Morris, che individua nella relativa debolezza delle corporazioni veneziane e quindi nella loro difficoltà a garantire l'appropriazione dei profitti derivanti dall'innovazione la principale ragione che portò Venezia ad istituire il sistema brevettuale.¹⁸

Il resto del lavoro è organizzato come segue. Nella prossima sezione vengono delineati gli elementi essenziali della legge che istituisce il sistema dei brevetti a Venezia, nonché alcune delle caratteristiche delle corporazioni veneziane. La sezione 3 è dedicata ad una breve discussione della metodologia utilizzata nello studio, e all'analisi statistica dei fattori che hanno influenzato la diffusione dei brevetti nel tessuto produttivo veneziano. L'ultima sezione infine, riassume brevemente i principali risultati e offre alcune considerazioni conclusive.

2. Brevetti e Corporazioni nella Repubblica di Venezia

La Legge sui Brevetti di Venezia

Il 19 marzo 1474 il Senato della Repubblica di Venezia approvò a larga maggioranza una «parte» che istituiva un sistema brevettuale che presenta forti

17. La scelta di terminare l'analisi nel 1550 è anche dettata dall'esigenza di evitare che i risultati possano essere in parte inficiati dalle conseguenze della terribile peste che colpì Venezia nel 1575. Come ricorda Pezzolo, l'epidemia fu così violenta da ridurre la popolazione di un ammontare tra il 15% e il 25%. Questo fatto ebbe notevoli conseguenze anche per il tessuto produttivo modificandone la composizione in maniera significativa. Si veda Luciano Pezzolo, *The Venetian economy, in A Companion to Venetian History, 1400-1797*, a cura di E. Dursteler, Leiden – Boston, Brill, 2013, pp. 255-289.

18. Frank D. Prager, *The Early Growth and Influence of Intellectual Property*, «Journal of Patent Office Society», 34 (1952), pp. 106-140; Nard e Morris, *Constitutionalizing Patents*.

analogie con le moderne legislazioni. La legge stabiliva che tutti gli inventori, a prescindere dalla loro cittadinanza e dalla loro appartenenza ad una qualche corporazione, potessero richiedere tutela brevettuale a protezione della loro invenzione. Come riportato in diversi studi, la procedura da seguire per ottenere un brevetto prevedeva, in genere, una serie di passaggi.¹⁹ La supplica con la richiesta di concessione del brevetto veniva rivolta al Doge e depositata dall'inventore presso il Senato. I Provveditori di Comun si occupavano di una prima valutazione della domanda eventualmente convocando i rappresentanti delle corporazioni rilevanti e sentendo le magistrature competenti nella materia dell'invenzione. La decisione circa la concessione o il diniego del brevetto avveniva con provvedimento senatoriale, in taluni casi dopo che l'innovatore aveva dato dimostrazione del potenziale funzionamento della propria invenzione attraverso la cosiddetta *experientia*.²⁰

Il brevetto, quando veniva concesso, specificava sia la durata che la copertura geografica della protezione. La legge del 1474 indicava in 10 anni la durata della protezione brevettuale, ma, nella pratica, il Senato ha poi concesso brevetti con estensione temporale variabile: vi sono brevetti con durata inferiore – 5 anni – o superiore, fino a coprire l'intera vita dell'inventore. La variabilità della durata emerge chiaramente dagli studi di Mandich sui primi 109 brevetti concessi a Venezia.²¹ Assegnando una durata pari a 70 anni ai brevetti concessi a vita, la durata media risulta essere pari a 32 anni, ma la metà dei brevetti ha un'estensione temporale inferiore o uguale a 25 anni. È interessante notare che la durata dei brevetti concessi tende a diminuire nel corso del tempo. I primissimi brevetti, ossia quelli concessi tra il 1474 e il 1500, hanno una durata media pari a 43 anni che scende a circa 38 nel periodo 1500-1525 per poi ridursi a 25 nel periodo 1525-1550. Minore variabilità si riscontra invece nella copertura geografica della protezione garantita dal brevetto che molto spesso, ma non sempre, coincideva coi confini della Repubblica. Mandich riporta qualche caso di brevetto con copertura limitata ad una sola città oppure ad una città e ai territori limitrofi.²²

19. Si veda Roberto Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia (1474-1797). Importazione di tecnologia e circolazione di tecnici artigiani inventori*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti, 1995; Giulio Mandich, *Venetian Patents (1450-1550)*, «Journal of the Patent and Trademark Office Society», 30 (1948), pp. 166-189; Luca Molà, *The Silk Industry of Renaissance Venice*, Baltimore – London, Johns Hopkins University Press, 2000.

20. Molà ci informa dell'esistenza di altri canali per la concessione dei brevetti. Così, in alcuni casi, erano direttamente i Provveditori di Comun che con un proprio provvedimento amministrativo concedevano brevetti che garantivano una tutela meno forte rispetto a quella dei brevetti del Senato. Inoltre, brevetti relativi alla produzione vetraria venivano concessi, oltre che dal Senato, anche dal Consiglio dei Dieci. I dati su cui si basa la nostra analisi sono relativi ai soli brevetti concessi dal Senato. Si veda Molà, *The Silk Industry*.

21. Giulio Mandich, *Le privative industriali veneziane: 1450-1550*, «Rivista del Diritto Commerciale», 34 (1936), pp. 101-143.

22. *Ibidem*.

La legge prevedeva penali e sanzioni per chi avesse violato il brevetto, imitando illegalmente l'invenzione tutelata. In analogia con le moderne legislazioni, era previsto che il titolare del brevetto potesse utilizzare direttamente l'invenzione oppure potesse cedere il brevetto vendendolo o concedendolo in licenza.

Un ulteriore elemento di somiglianza tra la legge approvata a Venezia e i moderni sistemi brevettuali sono i requisiti di novità e di utilità che l'invenzione doveva soddisfare. Va notato però che, mentre dal punto di vista concettuale i due requisiti sono del tutto analoghi a quelli previsti oggi, la novità dell'invenzione veniva valutata sulla base delle conoscenze tecniche e scientifiche presenti nella Repubblica; questo fatto implica che era possibile ottenere un brevetto anche per un'invenzione già nota in altri Stati ma non ancora introdotta nel territorio della Serenissima. Il Governo veneziano era infatti favorevole all'introduzione nel suo dominio di tecnologie già in uso altrove.

Il quadro appena delineato evidenzia chiaramente le forti analogie tra la regolamentazione veneziana e le moderne legislazioni. È però opportuno sottolineare alcune peculiarità del sistema in uso nella Serenissima. Innanzitutto, come osservato da Mandich e successivamente da Sichelman e O'Connor, quando l'inventore era uno straniero, o comunque un soggetto non appartenente ad una corporazione, la concessione del brevetto aveva anche un effetto pro-competitivo.²³ Infatti, nella Venezia rinascimentale, l'esercizio di tutte le attività produttive era rigidamente regolato e precluso a chi non fosse iscritto alla corporazione di riferimento. Il brevetto, oltre a proteggere dall'imitazione, assicurava all'inventore anche la possibilità di commercializzare il nuovo prodotto o di utilizzare il nuovo procedimento, garantendogli così il diritto ad esercitare l'arte a prescindere dalla sua iscrizione alla corporazione. Un esempio in specie, ben documentato in letteratura, è quello del fiorentino Cosmo Scatini al quale Venezia nei primi anni del XVIII secolo concesse un brevetto per una tecnica di colorazione della seta e ne permise l'iscrizione alla corporazione veneziana dei Tintori.²⁴

Una seconda importante differenza rispetto alle legislazioni moderne è legata al coinvolgimento delle corporazioni – e quindi delle «imprese concorrenti» – nel procedimento di concessione del brevetto. In diverse fasi dell'esame della domanda, le corporazioni potevano essere sentite ed avevano la possibilità di esprimersi in merito alla brevettabilità dell'invenzione.²⁵ Questo consentiva

23. *Ibidem*; Ted M. Sichelman e Sean M. O'Connor, *Patents as Promoters of Competitions: The Guild Origins of Patent Law in the Venetian Republic*, «San Diego Law Review», 49 (2012), pp. 1267-1282.

24. Roberto Berveglieri, *Cosmo Scatini e il nero a Venezia*, «Quaderni Storici» 52/a. XVIII (1983), 1, pp. 167-179.

25. Anche i sistemi brevettuali moderni prevedono la possibilità di opposizione che, per certi versi, è simile a quella presente a Venezia. Entro un determinato periodo di tempo dalla data di concessione del brevetto – e quindi una volta che l'ufficio brevetti ha deciso positivamente per la concessione – qualsiasi terzo, concorrenti inclusi, può depositare istanza di opposizione. In Euro-

loro di opporsi alla concessione del brevetto o comunque di influenzare la decisione del Senato, ad esempio cercando di ridurre la portata della protezione garantita dal brevetto o cercando di favorire i membri dell'arte. La letteratura riporta diversi esempi aneddotici in tal senso. Trivellato riferisce il caso dei Filatori di seta veneziani che si opposero alla domanda di brevetto di Iseppo Giovan Perin Mattiazzo relativa ad un nuovo mulino idraulico per la filatura e tornitura della seta.²⁶ Berveglieri riporta invece dei casi in cui le corporazioni cercarono di favorire i propri membri a discapito di inventori stranieri.²⁷ Così l'arte dei Lustradori cercò di convincere il Senato a concedere il privilegio per un nuovo metodo di dare lustro alla seta a Marco Glissardi e ai suoi compagni, membri dell'arte, e non al francese Antola. In maniera simile, il fiammingo Pietro Comans, a causa di «opposizioni gagliarde», fu costretto a rinunciare ad introdurre a Venezia la lavorazione dei panni all'olandese (ci riuscì solo molti anni dopo, come riferisce Berveglieri).²⁸ Pur se non possiamo – al di là di specifici esempi – valutare l'effettivo impatto dell'opposizione delle corporazioni sui brevetti concessi, una possibile evidenza indiretta ci viene da Molà.²⁹ Secondo l'autore, a fronte di alcune centinaia di brevetti che furono concessi tra il XV e il XVI secolo, è verosimile che le suppliche fossero ben oltre il migliaio; ciò suggerisce che il tasso di rifiuto delle domande fosse significativo.

Una terza differenza tra il caso veneziano e i sistemi brevettuali più moderni è relativa alla richiesta, resa esplicita in diversi provvedimenti di concessione del brevetto, all'inventore di condividere l'innovazione con i membri della corporazione. Così, all'atto della concessione del brevetto, il Senato poteva imporre la condivisione della tecnologia con i membri dell'arte a fronte del pagamento di un adeguato riconoscimento monetario per compensare l'inventore. Il motivo di tale richiesta era ovviamente quello di stimolare la diffusione dell'innovazione all'interno del tessuto produttivo veneziano.

È interessante osservare che l'idea di concedere in esclusiva all'inventore il diritto di produrre con le tecniche frutto della sua inventiva, non nasce nel 1474. Già in precedenza, sia a Venezia che in altre città, si era affermata l'idea di riconoscere l'esclusiva ad un'invenzione ed in tal senso erano stati concessi privilegi di varia natura. In particolare, il governo veneziano aveva garantito lo sfruttamento in esclusiva di miniere ed aveva anche concesso privilegi sia industriali che di stampa prima dell'approvazione della legge. La parte del 1474 però costituisce una chiara discontinuità giuridica, chiudendo il periodo in cui il privilegio veniva concesso a discrezione del potere politico e con provvedimento

pa il termine per presentare opposizione è di nove mesi; l'istanza viene esaminata da una apposita divisione dell'ufficio brevetti medesimo.

26. Francesca Trivellato, *Guilds, Technology, and Economic Change in Early Modern Venice*, in *Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800*, a cura di S.R. Epstein e M. Prak, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 199-231.

27. Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia*.

28. *Ibidem*.

29. Molà, *The Silk Industry*.

ti *ad hoc*, per inaugurare la fase in cui viene usata una procedura formalizzata, dove vengono stabiliti i requisiti necessari per l'approvazione della domanda.

La rilevanza della legge del 1474 è testimoniata dal confronto tra numero di brevetti concessi prima e dopo la sua approvazione: mentre fino al 1474 si contano solo 13 privilegi,³⁰ dopo l'approvazione della parte ne vengono concessi 169 fino al 1550, a cui se ne aggiungono altri 471 nel periodo 1551-1600.³¹ Da questi numeri risulta evidente il passaggio da episodi sporadici fino al 1474 a un sistema consolidato nel periodo successivo.

I dati relativi ai brevetti che utilizziamo nell'analisi proposta nella sezione 3 sono quelli riportati nei libri di Roberto Berveglieri.³² L'autore, utilizzando i documenti disponibili nell'Archivio di Stato di Venezia, ha raccolto informazioni relative a tutti i brevetti concessi dal Senato della Repubblica. Usando la descrizione dell'invenzione, Berveglieri ha poi classificato i brevetti in base al settore di attività che ne risultava interessato. La classificazione settoriale dei brevetti è riportata nella Tabella 1. Come si può notare la distribuzione per settore è estremamente variabile. Questa eterogeneità rispecchia in parte alcuni interessi specifici della Repubblica – si noti ad esempio l'elevato numero di brevetti per macchine scavatrici e pompe idrauliche – in parte alcuni problemi estremamente importanti all'epoca, come ad esempio il bisogno di migliorare lo sfruttamento della forza idraulica o animale nelle varie produzioni, da cui l'elevato numero di mulini.

Tab. 1 – Brevetti per settore tecnologico 1474-1550

Settore/prodotto	N. brev.	Settore/prodotto	N. brev.
Mulini			
cereali	42	Ceramiche, porcellane, vasellame	1
metalli	6	Macchine agricole	4
folli	9	Bonifiche, macchine scavatrici	20
seghe	6	Pompe idrauliche	11
multipli	22	Fusione e artiglieria	7
		Arsenale	3
Tessuti	8	Miniere	3
Tinture, prod. chimici	4	Moto perpetuo	3
Pane e alimenti	1	Altri meccanismi e strumenti	19

Fonte: Berveglieri (1995).

Si noti l'interessante analogia in termini di distribuzione settoriale dei brevetti con quanto trovato, per un'epoca storica successiva, da Moser.³³ L'autri-

30. Si veda Mandich, *Venetian Patents*.

31. Si veda Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia*.

32. *Ibidem*; Berveglieri, *Le vie di Venezia. Canali lagunari e rii a Venezia: Inventori, brevetti, tecnologia e legislazione nei secoli XIII-XVIII*, Sommacampagna, Cierre, 1999.

33. Moser, *Innovation without Patents*.

ce si basa su dati riguardanti tecnologie presentate nelle esposizioni universali americane e britanniche del XIX secolo e trova infatti una relativa predominanza di brevetti relativi a mulini e pompe idrauliche. Questa notevole persistenza storica nell'eterogeneità settoriale suggerisce che i fattori economici che determinano l'uso dei brevetti sono relativamente stabili nel tempo.

Prima di entrare nel vivo dell'analisi di quali condizioni favorirono la diffusione dell'utilizzo dei brevetti nel tessuto produttivo veneziano, si pone però un'altra domanda: perché la prima legge sui brevetti è stata approvata proprio a Venezia se, come si diceva sopra, diverse città usavano rilasciare privilegi e, anzi, il primo privilegio documentato è quello concesso a Firenze nel 1421 a Brunelleschi? Gli studiosi hanno offerto diverse possibili risposte.³⁴ Alcuni autori sottolineano come l'affermarsi dell'impero ottomano e lo sviluppo dei traffici su nuove direttrici avessero indotto il governo veneziano a prestare più attenzione alle attività manifatturiere;³⁵ altri propendono per una spiegazione basata sul desiderio di attirare inventori stranieri per compensare la perdita del ruolo di supremazia economica che Venezia aveva avuto fino ad allora.³⁶ Mandich invece evidenzia come l'aver sperimentato la concessione in esclusiva dello sfruttamento minerario avesse convinto le autorità veneziane che alcune attività avessero bisogno di essere svolte in regime di monopolio.³⁷ La spiegazione di maggiore interesse ai fini del presente lavoro è però quella fornita da Prager e ripresa poi da Nard e Morris.³⁸ Secondo Prager, le corporazioni veneziane erano relativamente deboli e poco capaci di conferire con la loro autorità il potere di monopolio richiesto per lo sfruttamento esclusivo delle invenzioni. Si rendeva pertanto necessario, al fine di dare adeguati incentivi all'attività innovativa, l'intervento dello Stato per sopperire a questa debolezza. Nard e Morris completano in un certo senso questa spiegazione aggiungendo che una procedura *ad hoc* che si basasse sul potere discrezionale dei singoli amministratori non poteva funzionare a Venezia dove le cariche erano elettive e avevano durata molto breve. In sostanza, Nard e Morris rafforzano la tesi di Prager secondo cui il potere delle corporazioni di difendere le conoscenze tecniche dei propri membri e il monopolio concesso dal Governo veneziano con i brevetti erano sostituiti, in assenza del primo era necessario il secondo. L'analisi che proponiamo nelle prossime pagine circa la relazione tra utilizzo dei brevetti e caratteristiche del-

34. Si veda anche l'articolo di Ammannati in questo volume che analizza in dettaglio il ruolo dei privilegi come strumento di politica economica in mano ai Governi.

35. Si veda a tal proposito Frederic Lane, *Venice. A Maritime Republic*, Baltimore – London, John Hopkins University Press, 1973; Christopher May, *The Venetian Moment: New Technologies, Legal Innovation and the Institutional Origins of Intellectual Property*, «Prometheus», 20 (2002), 2, pp. 159-179.

36. Si veda Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia*; Carlo Belfanti, *Guilds, Patents, and the Circulation of Technical Knowledge: Northern Italy during the Early Modern Age*, «Technology and culture», 45 (2004), 3, pp. 569-589.

37. Mandich, *Le privative industriali*.

38. Prager, *The Early Growth*; Nard e Morris, *Constitutionalizing Patents*.

le corporazioni sembra confermare questo rapporto di sostituibilità. Come vedremo, l'utilizzo dei brevetti si diffonde maggiormente tra le corporazioni che hanno un minore potere di mercato.

Le corporazioni veneziane

Al fine di studiare quali elementi stimolarono l'utilizzo dei brevetti da parte degli artigiani veneziani è necessario considerare alcune caratteristiche delle corporazioni attive in epoca rinascimentale nella Repubblica. I corpi di mestiere veneziani, pur restando sotto lo stretto controllo dell'autorità politica, mantenevano diverse autonomie. Le corporazioni si autoregolamentavano per quel che riguarda gli aspetti tecnico-produttivi delle loro attività. Il fine di tale autonomia, secondo quanto riportato da Costantini, era quello di salvaguardare il vantaggio tecnico di cui le corporazioni veneziane godevano – almeno fino al secolo XVI –, anche attraverso «il divieto di emigrazione della manodopera artigiana, la tutela delle innovazioni tecniche e l'istituzione del segreto industriale su impianti e sistemi produttivi».³⁹ Altri campi in cui le corporazioni esercitavano una significativa influenza erano quelli relativi al mercato del lavoro – per quel che concerne il reclutamento e l'utilizzo della manodopera – e del controllo delle quantità e qualità dei prodotti commercializzati. Le regole per l'accesso ai corpi di mestiere non erano uniformi. Così, in alcuni casi le corporazioni risultavano essere completamente chiuse agli esterni – con accesso assicurato ai figli di maestri –, mentre in altri casi erano parzialmente o totalmente aperte. Questa eterogeneità nelle regole di accesso è diminuita nel corso del tempo, con una progressiva tendenza all'apertura agli esterni, in parte anche a seguito di una serie di provvedimenti senatoriali nel '700. Nel complesso, la numerosità dei membri delle corporazioni era significativa. Costantini ci informa che, dal '500 fino alla caduta della Repubblica, i membri delle corporazioni rappresentavano una quota più o meno costante e pari a circa il 20% della popolazione di Venezia, corrispondente a circa la metà della popolazione attiva.⁴⁰

La principale fonte informativa per le corporazioni veneziane nell'analisi svolta è la banca dati «Istituzioni corporative, gruppi professionali e forme associative del lavoro nell'Italia moderna e contemporanea» (indicato come Istituzioni corporative nel prosieguo). Frutto di un progetto finanziato dal MIUR che ha coinvolto sei gruppi di ricerca facenti capo a diversi Atenei italiani, la banca dati censisce 1.385 corporazioni e gruppi di mestiere attivi nella penisola italiana in un arco temporale che va dal 1200 fino al 1800.⁴¹ La scheda di ogni

39. Massimo Costantini, *L'albero della libertà economica: il processo di scioglimento delle corporazioni veneziane*, Venezia, Arsenale, 1987, p. 23.

40. Costantini, *L'albero della libertà economica*.

41. Per una accurata descrizione della banca dati si vedano Angelo Moioli, *I risultati di un'indagine sulle corporazioni nelle città italiane in età moderna*, in *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, a cura di P. Massa e A. Moioli,

corporazione è organizzata in tre sezioni: anagrafica (in cui vengono riportati i principali avvenimenti che caratterizzano la vita della corporazione, la denominazione della stessa ed una accurata descrizione dell'attività), organizzazione interna (con informazioni relative alla regolamentazione interna della corporazione) e rapporti esterni (in cui si delineano i rapporti con altre corporazioni o con istituzioni dello Stato di riferimento).

Nello specifico, il presente studio si concentra sulle 340 corporazioni attive nella Repubblica di Venezia nel XV e XVI secolo. La Tabella 2 presenta la distribuzione delle corporazioni tra le varie città della Repubblica e alcune loro caratteristiche che risulteranno importanti nell'analisi successiva. Come si vede dai dati riportati nella prima colonna, poco meno della metà delle corporazioni della Serenissima svolgeva le proprie attività nella città di Venezia (161 su 340); consistente anche la numerosità dei gruppi di mestiere presenti a Verona, Padova e Brescia.

La seconda colonna riporta invece il numero delle corporazioni che svolgevano un'attività manifatturiera e mostra come ciò avveniva in poco meno della metà dei casi (158 su 340). La distinzione tra corporazioni attive nella produzione di beni fisici e quelle che fornivano servizi (trasporti, servizi alla persona) o svolgevano attività commerciali di vario genere, è molto utile perché, come avremo modo di osservare nelle prossime tabelle, la distribuzione dei brevetti si concentra fortemente nelle corporazioni con attività manifatturiera. Infine, l'ultima colonna riporta il numero delle corporazioni che presentavano marcate restrizioni all'entrata da parte di esterni e forti limitazioni alla concorrenza tra i membri della corporazione. Questa informazione ci permetterà di analizzare il legame tra potere di mercato/monopolio di una corporazione e numero di brevetti ad essa associati. Nella nostra analisi, le corporazioni che presentano restrizioni all'entrata e limitazioni alla concorrenza particolarmente accentuate, sono definite come caratterizzate da un forte potere di monopolio.

Per determinare se una corporazione avesse o meno un forte potere di monopolio ci siamo basati sulle informazioni disponibili nel database Istituzioni corporative. Spesso gli statuti delle corporazioni veneziane limitavano l'ammissione o prevedevano privilegi per i figli di membri. Tali clausole statutarie si configuravano come vere e proprie barriere all'entrata. In diversi casi l'iscrizione alla corporazione era vietata ai forestieri (si veda, ad esempio, la corporazione dei Segadori di Venezia) o a determinati gruppi di persone (in molti casi il divieto colpiva gli ebrei). Vari statuti prevedevano privilegi all'ammissione per i figli dei membri; questo ad esempio era il caso dei Mureri di Venezia il cui statuto stabiliva che i figli dei maestri fossero esentati dalla prova d'esame per l'ammissione. Alle volte il privilegio per i figli degli associati era così forte da portare alla chiusura della corporazione agli esterni; ad esempio nello statuto dei Battioro di Venezia era previsto che l'Arte fosse chiusa e che potessero essere ammessi esclusivamente i figli dei maestri.

Milano, FrancoAngeli, 2004, pp. 15-31; Luca Mocarrelli, *Guilds Reappraised: Italy in the Early Modern Period*, «International Review of Social History», 53 (2008), 16, pp. 159-178.

Tab. 2 – Corporazioni attive nelle diverse città (1400-1600)

<i>Città</i>	<i>Numero Corporazioni</i>	<i>Con attività manifatturiera</i>	<i>Forte potere di monopolio</i>
Ascoli	2	0	0
Bergamo	4	1	3
Brescia	31	10	13
Chioggia	8	3	1
Padova	39	19	2
Treviso	16	8	1
Udine	13	5	0
Venezia	161	88	16
Verona	54	19	33
Vicenza	12	5	2
Totale	340	158	71

Fonte: elaborazione degli autori sul database Istituzioni Corporative, Gruppi Professionali e Forme associative del Lavoro nell'Italia Moderna e Contemporanea.

Accanto a queste restrizioni all'accesso, non sono rari i casi in cui lo statuto associativo prevedeva clausole limitative della concorrenza che, favorendo il comportamento collusivo, avevano l'effetto di aumentare il potere di mercato dei membri della corporazione. Tipiche forme di limitazione alla concorrenza erano le regolamentazioni di prezzo, la distanza minima tra esercizi commerciali e il vero e proprio divieto di sottrarre clienti ad altri membri della corporazione. Per gli Addetti alle fornaci ma anche per i membri della corporazione dei Tintori di seta e lana di Verona era specificato l'obbligo ad uniformarsi ai prezzi previsti dagli statuti o imposti dalla corporazione stessa. Tra i Calegheri e Zavatieri di Venezia vigeva la cosiddetta «legge dei passi» che stabiliva una distanza minima tra le botteghe; inoltre ai Calegheri era riservata per statuto la fabbricazione di scarpe con pelli nuove mentre i Zavateri si occupavano del riciclaggio delle scarpe vecchie in ciabatte. Il divieto di sottrarre clienti altrui assumeva varie forme, dal divieto di vendere al di fuori delle botteghe o per strada (Formaggiari di Verona e Centurieri di Venezia) fino all'esplicito divieto di chiamare al proprio banco potenziali clienti altrui (Macellai di Verona).

Dal punto di vista operativo abbiamo definito come corporazioni con forte potere di mercato quelle per le quali risultavano essere presenti contemporaneamente: i) restrizioni alla concorrenza tra membri, ii) ingresso facilitato per i figli dei membri della corporazione e iii) restrizioni all'ingresso di stranieri.⁴² In estrema sintesi, è quindi definita come caratterizzata da un forte potere di monopolio una corporazione capace di creare significative barriere all'entrata e nel contempo dotata di una consistente capacità collusiva che limitava la concorrenza tra gli associati.


Come evidenziato dalla Tabella 2, circa il 20% delle corporazioni aveva un forte potere di monopolio (71 su 340). Per le restanti 269, gli statuti limitavano

42. Purtroppo per alcune corporazioni la banca dati si limita ad indicare solo se sono presenti o meno le limitazioni senza descriverle. La nostra classificazione pertanto si basa solo sull'esistenza delle limitazioni senza poter misurare la loro intensità.

solo l'entrata, solo la concorrenza, oppure non limitavano né l'una né l'altra, determinando così una maggiore concorrenzialità nell'attività caratteristica della corporazione. Vale la pena sottolineare che la nostra definizione si discosta da quella usata da Costantini che, sulla base delle norme che regolavano il solo accesso, suddivide le corporazioni in 3 gruppi: chiuse (aperte solo ai nativi veneziani), parzialmente aperte (ingresso allargato ai sudditi della Serenissima) e aperte (se l'accesso è aperto anche ai forestieri).⁴³ A differenza di questa classificazione, la nostra mira a cogliere non solo l'apertura verso l'esterno, ma anche il grado di competizione al suo interno. Ad esempio, una corporazione può avere restrizioni all'ingresso, ma se non presenta limitazioni alla concorrenza tra i suoi membri non viene considerata con forte potere di monopolio nella nostra analisi.

La Figura 1 mostra la ripartizione delle corporazioni in base al loro anno di istituzione. Come si può vedere alcune corporazioni nacquero prima del 1200, altre invece sorsero poco prima del 1474, e altre ancora dopo tale data. Per quanto riguarda la classificazione tra corporazioni con e senza forte potere di monopolio, in ciascun periodo ci sono sempre alcune corporazioni che soddisfano i requisiti per essere classificate tra quelle con forte potere di monopolio. Questo indica che, malgrado il numero di queste corporazioni sia molto variabile (sia in valore assoluto che in percentuale), le restrizioni che abbiamo usato per classificarle non sono una caratteristica peculiare solo di un particolare periodo dovute a qualche evento straordinario e transitorio, ma, al contrario, sono una caratteristica duratura che permane nel tempo, almeno nel periodo della nostra analisi.

Fig. 1 – Corporazioni per anno di fondazione



Fonte: elaborazione degli autori sul database Istituzioni Corporative, Gruppi Professionali e Forme Associative del Lavoro nell'Italia Moderna e Contemporanea.

43. Costantini, *L'albero della libertà economica*.

Utilizzo dei brevetti e potere di monopolio delle corporazioni

La tesi di fondo del nostro studio, che vogliamo verificare dati alla mano, è che sia la convenienza a presentare domanda di brevetto che quella ad opporsi alle domande altrui siano fortemente influenzate dal potere di monopolio di cui godeva la corporazione, e in particolare che aumentino al crescere del potere di monopolio.⁴⁴ Di conseguenza ci aspettiamo che la numerosità dei brevetti concessi ad una corporazione – il numero di brevetti richiesti e per i quali non c'è stata opposizione o se c'è stata non ha avuto successo – sia negativamente correlata con il potere di monopolio della corporazione stessa.

Ma vediamo più nel dettaglio quali sono gli elementi essenziali della nostra argomentazione. Un maggiore potere di mercato della corporazione implica una più alta capacità di estrarre profitti dall'innovazione nel caso di mancata concessione del brevetto. Questo fa sì che i membri della corporazione hanno incentivi ad opporsi alla concessione del brevetto che crescono con il potere di monopolio di quest'ultima, e ciò sia nel caso che l'inventore sia un membro della corporazione stessa, sia nel caso in cui non lo sia, ad esempio uno straniero. Per valutare invece gli effetti del potere di mercato della corporazione sugli incentivi a presentare domanda di brevetto da parte dell'inventore, è necessario distinguere il caso in cui l'inventore sia un membro della corporazione da quello di inventore esterno. Nel primo caso, l'utilità di un brevetto che sancisce un monopolio sull'utilizzo dell'innovazione è bassa se la corporazione ha un forte potere di mercato. In questo caso, sia con brevetto che senza, il potere di monopolio della corporazione garantisce la capacità di fissare un prezzo che consenta di appropriarsi di una consistente quota del profitto aggiuntivo generato dall'innovazione. Nel caso di inventore interno, quindi, un elevato potere di mercato della corporazione riduce il numero dei brevetti concessi sia perché aumenta l'opposizione ad eventuali domande (elevati vantaggi ad opporsi) sia perché riduce gli incentivi a presentare domanda da parte dell'inventore (bassi incentivi a fare domanda). Di conseguenza, la previsione teorica è che il numero di brevetti concessi dal Senato è basso in presenza di corporazioni con forte potere di mercato.

Si considerino ora gli incentivi a sottoporre una domanda di brevetto da parte di inventori esterni. In questo caso, il forte potere di mercato della corporazione ha effetti contrastanti sui vantaggi derivanti dalla richiesta di brevetto. Da un lato, l'inventore sa che senza brevetto difficilmente potrà esercitare l'arte (una corporazione con forte potere di mercato sarà in grado di impedire l'accesso all'arte); questo incentiva la richiesta di concessione di brevetto che, come abbiamo visto sopra, garantisce anche la possibilità di esercitare l'attività. D'altro canto, però, una corporazione con un elevato potere di mercato può anche imporre all'inventore di concedere l'utilizzo dell'innovazione ai suoi membri contro il pagamento di somme modeste per la licenza. Questo secondo effetto

44. Per un modello matematico che mostri come questi incentivi varino con il potere di mercato della corporazione si veda Comino, Galasso e Graziano, *The Diffusion of New Institutions*.

tende invece a ridurre gli incentivi a fare domanda di brevetto. Anche se la compresenza di questi due effetti – poche possibilità di esercitare l'arte in assenza di brevetto e modesti pagamenti in termini di licenza – dà in generale risultati ambigui, considerando anche gli incentivi ad opporsi alla domanda di brevetto, si può concludere che, anche nel caso di inventore esterno alla corporazione, vi è una correlazione negativa tra numero di brevetti concessi e potere di monopolio della corporazione stessa.

3. Analisi dei dati

L'analisi dei dati si sviluppa in due direzioni diverse e complementari. In primo luogo, studiamo la propensione a brevettare delle corporazioni confrontando quelle che hanno un forte potere di monopolio con quelle che invece ne hanno uno più limitato. La seconda direzione invece considera la distanza geografica o politica delle corporazioni attive nelle varie città della Repubblica dal centro di potere rappresentato dalla città di Venezia, e cerca di capire se e come questa distanza possa aver influito sulla propensione a brevettare. Vedremo che anche la distanza da Venezia può fornirci elementi utili per capire la convenienza nell'utilizzo dei brevetti. Prima di procedere con l'analisi è però necessario descrivere la metodologia che è stata seguita per associare i brevetti alle corporazioni.

Associare i brevetti alle corporazioni

Le informazioni relative ai brevetti concessi dal Senato riportate nei libri di Berveglieri indicano l'identità dell'assegnatario del brevetto solo in un numero limitato di casi, e soprattutto non dicono se l'inventore era membro di una qualche corporazione.⁴⁵ Questo ci ha impedito di associare il brevetto alla corporazione dell'inventore. Si è quindi dovuto procedere in modo alternativo, confrontando la descrizione dettagliata delle attività delle corporazioni disponibile nella banca dati Istituzioni corporative con la classificazione settoriale dei brevetti evidenziata nella Tabella 1 e individuando i brevetti pertinenti alle attività svolte dalle varie corporazioni. A ognuna delle 340 corporazioni sono stati pertanto assegnati tutti i brevetti legati a tecnologie rilevanti per la corporazione stessa. Due aspetti vanno sottolineati a questo proposito. In primo luogo, a molte delle corporazioni non è stato assegnato alcun brevetto. È questo tipicamente il caso dei corpi di mestiere attivi nei campi dei servizi o del commercio per i quali nessuna delle tecnologie brevettate è parsa rilevante. In secondo luogo, in alcuni casi, lo stesso brevetto è stato assegnato a più di una corporazione. Ad

45. Maggiori informazioni relative all'identità dell'assegnatario del brevetto sono disponibili limitatamente ad alcune categorie di inventori (gli inventori stranieri) o di innovazioni (macchine cavafango). Rispettivamente Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia* e Berveglieri, *Le vie di Venezia*.

esempio, i brevetti per nuovi mulini per la macinazione di cereali sono stati associati a tutte le corporazioni di Mugnai presenti nella banca dati. Questo modo di procedere, peraltro l'unico possibile date le informazioni a nostra disposizione, pare essere coerente con le caratteristiche proprie del sistema brevettuale veneziano che, potenzialmente, permetteva all'assegnatario del brevetto di sfruttarlo nelle diverse città della Repubblica. Allo stesso tempo, dalle evidenze a nostra disposizione, emerge che l'opposizione alla concessione del brevetto poteva essere fatta da qualsiasi corporazione, indipendentemente dal luogo in cui operava. Questo rafforza la nostra scelta di associare lo stesso brevetto a tutte le corporazioni per le quali la tecnologia è rilevante.⁴⁶

Riteniamo utile sottolineare come l'associazione dei brevetti ai corpi di mestiere non sia avvenuta in modo automatico, ma solo dopo una attenta lettura delle specifiche attività delle corporazioni. Infatti, come evidenziato nella banca dati Istituzioni corporative le attività svolte da corporazioni dello stesso settore (e spesso anche con la stessa denominazione) differivano in maniera a volte anche sostanziale da città a città. È questo ad esempio, il caso delle corporazioni dei Fabbri presenti in diverse città della Repubblica. In alcuni casi, i Fabbri operavano anche nella produzione di armi e armature; in altri, invece, essi si occupavano esclusivamente della produzione di chiavi, serrature ed altri oggetti metallici. Al fine di tener in conto queste differenze, i brevetti relativi ad armi ed armature non sono stati associati automaticamente a tutte le corporazioni dei fabbri presenti nella Repubblica ma esclusivamente a quelle che producevano tali prodotti. In maniera del tutto simile alcune delle corporazioni di Biavaroli erano coinvolte nelle attività di macinazione dei cereali mentre in altri casi si occupavano solamente della vendita di farine. Anche in questo caso, i brevetti per nuovi mulini atti alla macinazione di cereali sono stati associati solo al primo gruppo.⁴⁷

Brevetti e potere di monopolio

La Tabella 3 riporta il numero medio di brevetti associati a corporazioni classificate in base al loro potere di mercato (con forte potere di monopolio o senza)

46. Per il sotto-campione dei brevetti censiti in Mandich e in Comino, Galasso e Graziano si è proceduto in maniera alternativa. Lo studio di Mandich indica anche la copertura geografica del brevetto evidenziando come, in alcuni casi, questa fosse limitata e non si estendesse all'intero territorio della Repubblica. In questi casi, in Comino, Galasso e Graziano il brevetto è stato associato esclusivamente alla corporazione rilevante dal punto di vista geografico, oltre che tecnologico. Questo modo di procedere porta a risultati simili a quelli ottenuti con i dati di Berveglieri che in questa sede si utilizzano. Mandich, *Le private industriali*; Comino, Galasso e Graziano, *The Diffusion of New Institutions*.

47. Come si può notare dalla Tabella 1 per alcuni brevetti risulta molto difficile, se non impossibile, capire a quale attività lavorativa possano essere associati. Questo è il caso dei 3 brevetti relativi al moto perpetuo che pertanto non sono stati assegnati ad alcuna corporazione.

e in base ai settori produttivi in cui erano attive. Il quadro che ne emerge è piuttosto chiaro: le corporazioni con forte potere di mercato hanno un numero medio di brevetti significativamente più contenuto. Questo risultato è in linea con la nostra tesi sulla relazione negativa tra potere di mercato ed incentivi ad usare il monopolio conferito dal brevetto e suggerisce una sostituibilità tra i due.

Più nel dettaglio, considerando tutte le 340 corporazioni attive nella Repubblica di Venezia nel periodo di riferimento (tutti i settori produttivi) e suddividendole in base al potere di monopolio che avevano, si nota come il numero medio di brevetti detenuti da corporazioni con forte potere di mercato è pari a 1,042 mentre per quelle senza potere di monopolio il numero è pari a 1,591. La differenza tra i due gruppi di corporazioni è molto più evidente quando restringiamo il campo di indagine alle sole corporazioni manifatturiere. Il numero medio di brevetti in questo caso è più del doppio nelle corporazioni con poco potere di monopolio: 3,21 in confronto a 1,428. Non deve sorprendere il fatto che quando ci si limita alle sole corporazioni con attività manifatturiera il numero medio di brevetti aumenti per entrambi i gruppi di corporazioni dato che i brevetti sono tipicamente per tecnologie legate alla realizzazione di prodotti fisici. Più interessante è invece il fatto che aumenta anche la differenza tra i due gruppi, diventando chiaramente più significativa. Questo risultato è indicativo del fatto che quando si considerano tutte le corporazioni (manifatturiere e non) il confronto tra quelle con e quelle senza un forte potere di monopolio sia parzialmente inficiato dall'elevato numero di corporazioni senza attività produttive che, tipicamente, non brevettano.⁴⁸

Bisogna però tener conto della possibilità che le differenze nella propensione a brevettare dei diversi gruppi di corporazioni potrebbero essere dovute ad una diversa composizione settoriale. Ad esempio, le corporazioni con minore potere di mercato potrebbero appartenere a settori con una maggiore attività innovativa che si riflette poi in una maggiore propensione a brevettare. Per fugare questo dubbio, nella restante parte della Tabella 3 il confronto viene fatto tra corporazioni che appartengono al medesimo settore produttivo. La scelta è ricaduta su due settori particolarmente importanti all'epoca, quello agricolo e quello tessile.⁴⁹ Come si vede, anche quando il confronto viene fatto tra corporazioni dello stesso settore, le differenze nella propensione a brevettare restano sostanziali, confermando la nostra ipotesi che il potere di monopolio della corporazione sia

48. Per le corporazioni di produzione il test sulla differenza delle medie conferma la significatività statistica dei risultati. Considerando tutte le 340 corporazioni il test rigetta l'ipotesi nulla che le due medie siano uguali contro l'ipotesi alternativa che il numero medio di brevetti delle corporazioni con minore potere di mercato sia più elevato. Quindi in entrambi i casi i test supportano le nostre argomentazioni, anche se in maniera più netta per il sotto-campione delle corporazioni con attività manifatturiera. Nei sotto-campioni settoriali le differenze delle medie sono statisticamente significative nel caso del settore agricolo mentre non lo sono per il caso del settore tessile.

49. In questi due settori inoltre la numerosità delle corporazioni che li compongono è sufficientemente elevata e tale da rendere significativi i confronti tra gruppi.

una determinante importante del numero di brevetti. Ciò è particolarmente evidente nel caso del settore agricolo (0,111 brevetti in media nelle corporazioni con forte potere di monopolio contro 4,729 nelle altre). Anche se meno marcata, la differenza permane anche nel settore tessile (2,275 contro 2,909).

Tab. 3 – Numero medio brevetti per corporazione. Confronto tra corporazioni con e senza forte potere di monopolio

Tutti i settori produttivi			
	<i>n. corporazioni</i>	<i>n. medio brevetti</i>	<i>dev. standard</i>
Forte potere di monopolio	71	1,042	2,269
Non ha forte pot. monop.	269	1,591	5,603
Corporazioni con attività manifatturiera			
	<i>n. corporazioni</i>	<i>n. medio brevetti</i>	<i>dev. standard</i>
Forte potere di monopolio	49	1,428	2,716
Non ha forte pot. monop.	133	3,21	7,648
Corporazioni settore agricolo			
	<i>n. corporazioni</i>	<i>n. medio brevetti</i>	<i>dev. standard</i>
Forte potere di monopolio	9	0,111	0,333
Non ha forte pot. monop.	37	4,729	13,161
Corporazioni settore tessile			
	<i>n. corporazioni</i>	<i>n. medio brevetti</i>	<i>dev. standard</i>
Forte potere di monopolio	16	2,375	3,364
Non ha forte pot. monop.	55	2,909	3,758

Fonte: elaborazione degli autori sul database Istituzioni Corporative, Gruppi Professionali e Forme Associative del Lavoro nell'Italia Moderna e Contemporanea.

Brevetti e distanza dal potere politico

I dati riportati in Tabella 3 fanno riferimento a tutte le corporazioni attive nelle principali città della Repubblica di Venezia, senza distinzione geografica. La Tabella 4, invece, suddivide le corporazioni tra quelle operanti nella città di Venezia e quelle attive nelle altre città della Repubblica (indicate in tabella

come corporazioni della Terraferma). Il confronto, effettuato per gli stessi sotto-campioni presi in considerazione nella precedente Tabella 3, evidenzia una chiara differenza geografica nella propensione a brevettare: il numero medio di brevetti associati alle corporazioni della città di Venezia è significativamente inferiore rispetto a quello associato alle corporazioni della Terraferma. Ciò è vero sia quando si considerano tutte le corporazioni (0,658 contro 2,212), sia quando si concentra l'attenzione solo a quelle con attività manifatturiera (1,438 contro 3,6) sia infine quando si confrontano le corporazioni attive negli stessi settori (0,2 contro 5,58 nel settore agricolo e 2,174 contro 3,083 in quello tessile). Quest'ultimo confronto, di nuovo, supporta l'idea che la minore propensione a brevettare delle corporazioni di Venezia non sia dovuta ad una diversa specializzazione produttiva della capitale rispetto alla Terraferma.⁵⁰

Una possibile spiegazione di questi risultati è che la protezione formale garantita dal brevetto fosse più utile alle corporazioni più distanti dal potere politico della Repubblica. In altri termini, il quadro che emerge dalla tabella potrebbe spiegarsi con il fatto che le corporazioni presenti nella città di Venezia avessero a disposizione delle altre forme di protezione, sia di tipo formale che informale, e che quindi avessero minore necessità della tutela garantita dal brevetto. Diverse evidenze aneddotiche confermano che le autorità veneziane avessero un «occhio di riguardo» per le corporazioni della capitale. Questo è il caso dei settori del vetro e navale, ma, più in generale, vi sono diversi esempi che sottolineano come nei casi di contrapposizioni tra corporazioni della capitale e della terraferma, le prime fossero favorite dal potere centrale.⁵¹

Se questa ipotesi interpretativa è corretta, i dati presentati nella Tabella 4 suggerirebbero che il sistema di brevetti instaurato nella Repubblica di Venezia abbia beneficiato maggiormente le corporazioni con minori connessioni con il potere politico. Questa interpretazione si inserisce in un interessante dibattito su quali siano i principali beneficiari dei brevetti. Nel libro *The Democratization of Invention* Zorina Khan spiega come l'origine dei brevetti nel Regno Unito e in

50. Il test di differenza delle medie conferma che la differenza evidenziata in Tabella 4 è statisticamente significativa in tutti i campioni tranne che in quello delle corporazioni del settore tessile.

51. Manno ci informa di una serie di provvedimenti che favoriscono le corporazioni dei Fabbricanti e dei Lanieri di Venezia. Davanzo Poli (1984) riferisce di un provvedimento senatoriale del 1462 a sostegno di Conciatori e Calzolari della capitale. Altri esempi simili si trovano in Demo (2016) e Caracausi. In ordine di citazione: Antonio Manno, *I mestieri di Venezia. Storia, arte e devozione delle corporazioni dal XIII al XVIII secolo*, Cittadella, Biblos, 1995; Doretta Davanzo Poli, *I mestieri della moda a Venezia nei sec. XIII-XVIII*, vol. 1, Edizioni del Gazzettino, 1984, pp. 139-140; Edoardo Demo, *New Products and Technological Innovation in the Silk Industry of Vicenza in the Fifteenth and Sixteenth Centuries*, in *Innovation and creativity in Late Medieval and Early Modern European Cities*, a cura di K. Davids e B. De Munck, London, Routledge, 2016, pp. 81-94; Andrea Caracausi, *Textiles Manufacturing, Product Innovations and Transfer of Technology in Padua and Venice between the Fifteenth and Sixteenth Centuries*, in *Innovation and creativity in Late Medieval and Early Modern European Cities*, a cura di K. Davids e B. De Munck, London, Routledge, 2016, pp. 131-160.

Francia sia profondamente diversa da quella negli Stati Uniti.⁵² Mentre nei due Stati europei il sistema brevettuale nasce principalmente con l'obiettivo di rafforzare le *elite* del Paese e il loro potere di monopolio, i brevetti negli Stati Uniti nascono con l'intento maggiormente democratico di beneficiare anche gli inventori non appartenenti a gruppi più influenti della società. Rispetto a questa contrapposizione tra esperienza europea e americana, i nostri risultati sembrerebbero suggerire che l'impatto della legge del Senato veneziano sia più affine a quello degli Stati Uniti che a quello che si riscontra nei due Stati europei. Queste nostre prime evidenze sono certamente meritevoli di ulteriori futuri approfondimenti.

Tab. 4 – Numero medio di brevetti per corporazione. Confronto tra corporazioni di Venezia e della Terraferma

Tutti i settori			
	<i>n. corporazioni</i>	<i>n. medio brevetti</i>	<i>dev. standard</i>
Venezia	161	0,658	2,327
Terraferma	179	2,212	6,599
Corporazioni con attività manifatturiera			
	<i>n. corporazioni</i>	<i>n. medio brevetti</i>	<i>dev. standard</i>
Venezia	73	1,438	3,3
Terraferma	109	3,6	8,166
Corporazioni settore agricolo			
	<i>n. corporazioni</i>	<i>n. medio brevetti</i>	<i>dev. standard</i>
Venezia	15	0,2	0,414
Terraferma	31	5,58	14,254
Corporazioni settore tessile			
	<i>n. corporazioni</i>	<i>n. medio brevetti</i>	<i>dev. standard</i>
Venezia	23	2,174	3,433
Terraferma	48	3,083	3,758

Fonte: elaborazione degli autori sul database Istituzioni Corporative, Gruppi Professionali e Forme associative del Lavoro nell'Italia Moderna e Contemporanea.

52. Zorina B. Khan, *The Democratization of Invention: Patents and Copyrights in American Economic Development, 1790-1920*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

Analisi di regressione

Nei precedenti paragrafi la propensione a brevettare dei diversi gruppi di corporazioni è stata misurata attraverso un semplice confronto tra il numero medio di brevetti. Risultati statisticamente più robusti si possono ottenere attraverso un'analisi di regressione. Questo tipo di indagine richiede l'uso di tecniche più sofisticate i cui aspetti specifici esulano dagli obiettivi del presente volume. Al fine però di contemperare l'esigenza di un'analisi più robusta senza appesantire la trattazione, abbiamo ritenuto opportuno presentare un'analisi di regressione in appendice. La Tabella A1 mostra come varia il numero di brevetti associati alle diverse corporazioni (variabile dipendente) in funzione di tre variabili esplicative: i) la corporazione ha o non ha un forte potere di monopolio; ii) la distanza da Venezia della città in cui è attiva la corporazione (misurata dal logaritmo dei chilometri); iii) la corporazione svolge o meno attività manifatturiera. I coefficienti di tutte e tre queste variabili, e soprattutto il loro segno, confermano, rafforzandoli, i risultati illustrati nelle pagine precedenti.

Nello specifico la Tabella A1 mostra che la propensione a brevettare è minore nelle corporazioni con forte potere monopolistico e che non svolgono attività manifatturiera (segno negativo dei coefficienti associati a tali variabili), mentre cresce con la distanza della localizzazione geografica della corporazione rispetto a Venezia (segno positivo del coefficiente associato alla variabile $\log(\text{Distanza})$).⁵³ In particolare, dato il tipo di regressione usato, il coefficiente della variabile forte potere di monopolio, pari a -0.995 , implica che l'utilizzo dei brevetti nelle corporazioni con forte potere di monopolio è all'incirca 65% più basso dell'utilizzo dei brevetti nelle altre corporazioni. Una riduzione davvero consistente.⁵⁴

4. Considerazioni conclusive

Lo studio sull'utilizzo dei brevetti veneziani concessi dopo l'approvazione della legge del 1474 ha interesse non solo storico ma contribuisce al dibattito attuale e può aiutare ad interpretare alcune tendenze in atto. In letteratura diverse sono le opinioni circa quale sia la forma di mercato più adatta a stimola-

53. Come indicato in tabella, tutte le variabili risultano essere statisticamente significative.

54. Attraverso l'uso di recenti tecniche econometriche, in Comino, Galasso e Graziano si propone un tentativo di stimare l'impatto della diffusione dei brevetti sulla crescita demografica delle città veneziane, indicativa della crescita economica delle stesse. Nello specifico si sono confrontate due città simili per dimensione e per struttura corporativa – Padova e Vicenza – per mezzo del *synthetic control method*. Quello che si è trovato è che l'impatto dei brevetti sulla crescita demografica è stato sostanzialmente maggiore a Vicenza, città nella quale i brevetti hanno avuto una diffusione più ampia rispetto a Padova. Questo risultato può essere interpretato come una prima evidenza dell'impatto che ebbe la legge del 1474 nello stimolare l'attività economica. Si veda Comino, Galasso e Graziano, *The Diffusion of New Institutions*.

re l'attività innovativa. La diversa opinione sugli incentivi insiti nelle diverse strutture industriali è il filo conduttore di varie prese di posizioni su ruolo ed efficacia della proprietà intellettuale e ha portato a schierarsi su fronti opposti sostenitori di forme di mercato più concorrenziali e coloro che vedono nel monopolio – o, più in generale, nel potere di mercato – il fattore fondamentale per stimolare l'attività innovativa. Quello che emerge in maniera chiara dall'analisi proposta nelle pagine precedenti è che, anche nel primo sistema di brevetti, il potere di mercato è un fattore cruciale nel definire la propensione a brevettare: a parità di altre condizioni, maggiore è il potere di mercato – misurato in termini di barriere all'ingresso e restrizioni al libero gioco della concorrenza – e minore è la propensione a brevettare.

Questa evidenza fornisce utili spunti al dibattito su quali siano stati i motivi che portarono Venezia ad approvare la legge del 1474. Secondo sia Prager che Nard e Morris le autorità veneziane erano consapevoli del fatto che per stimolare l'innovazione – o l'immigrazione a Venezia di inventori stranieri – era necessario garantire protezione all'inventore, protezione che non erano in grado di assicurare in maniera adeguata le corporazioni della Repubblica.⁵⁵ In sostanza, quello che questi autori suggeriscono è una sostituibilità tra il potere di monopolio delle corporazioni e quello creato, per via legale, tramite il brevetto: quando il primo è deficitario è necessario sostituirlo con il secondo. Questo rapporto di sostituibilità è ciò che troviamo anche nei nostri dati: le corporazioni con minore capacità collusiva e minore potere di mercato sono quelle che hanno fatto maggiore uso dei brevetti.

La nostra ricerca contribuisce anche al dibattito sull'atteggiamento delle corporazioni nei confronti degli sviluppi tecnologici e, più in generale, dell'innovazione. Diversi studiosi, tra cui Ogilvie, hanno considerato le corporazioni di mestiere delle istituzioni chiuse all'innovazione, che avrebbero pertanto cercato di ostacolare il progresso tecnico.⁵⁶ Recentemente questa visione è stata rivista in favore di una più articolata secondo cui le corporazioni hanno svolto anche un ruolo positivo favorendo lo sviluppo tecnico.⁵⁷ La nostra ricerca, pur focalizzandosi sull'utilizzo dei brevetti, ossia sulla scelta di come proteggersi dall'imitazione, piuttosto che sullo sviluppo delle innovazioni stesse, mette in luce come l'atteggiamento dei corpi di mestiere non sia stato omogeneo; al contrario, l'utilizzo dei brevetti nella Venezia rinascimentale è stato fortemente influenzato dalle caratteristiche specifiche delle corporazioni. Da questo punto di vista i nostri risultati sono in linea con quanto affermato dalla Trivellato a proposito dei corpi di mestiere veneziani del vetro e della seta.⁵⁸ L'autrice infatti sottolinea l'importanza delle regole interne della corporazione nel determinare

55. Prager, *The Early Growth*; Nard e Morris, *Constitutionalizing Patents*.

56. Sheilagh Ogilvie, *The Economics of Guilds*, «Journal of Economic Perspectives», 28 (2014), 4, pp. 169-192.

57. Stephan Epstein, *Property Rights to Technical Knowledge in Premodern Europe, 1300-1800*, «American Economic Review» 94 (2004), 2, pp. 382-387.

58. Trivellato, *Guilds, Technology, and Economic*.

il loro atteggiamento verso le innovazioni, sottolineando che solo dove le regole erano permissive si poteva verificare la sperimentazione di nuove tecniche.

Un altro aspetto di fondo che emerge dai dati veneziani è l'eterogeneità settoriale nell'utilizzo, e quindi nell'utilità, dei brevetti. Ciò è interessante poiché conferma quanto trovato da diversi studi sulle industrie moderne. Lo studio del caso veneziano evidenzia come l'eterogeneità nell'utilizzo dei brevetti non sia una peculiarità delle tecnologie moderne o delle strutture industriali presenti oggi, ma sia piuttosto una caratteristica persistente presente già a partire dall'epoca rinascimentale.

Prima di concludere questo lavoro, ci pare interessante sottolineare un ulteriore parallelo tra la Venezia dei secoli XV e XVI e i sistemi economici moderni. Come abbiamo ricordato, a Venezia, la concessione di un brevetto consentiva l'esercizio dell'arte anche agli stranieri e in generale ai non iscritti alle corporazioni, permettendo così di superare le difficoltà e gli ostacoli all'ingresso nelle corporazioni. Se il periodo rinascimentale con le attività lavorative organizzate e controllate dalle corporazioni può sembrare molto lontano dai giorni nostri, un esame più attento del numero di professioni attualmente regolate da licenze e concessioni ci mostra che tuttora sono molte quelle che hanno delle restrizioni all'entrata. Per poter operare in molti mercati (taxi, ristoranti, farmacie, ecc.) è necessaria una licenza oppure, nelle professioni (medici, ingegneri, architetti ecc.), è richiesta l'iscrizione ad un albo. Kleiner (2006), ad esempio, mostra che negli Stati Uniti la percentuale di lavoratori occupati in professioni con restrizioni all'ingresso è aumentato negli ultimi 50 anni raggiungendo all'inizio di questo secolo circa il 20% del totale della forza lavoro.⁵⁹ Le modalità di concessione delle licenze (o di iscrizione all'albo) variano a seconda della tipologia dei mercati ma un elemento importante nel determinare la facilità con cui nuove licenze possono essere assegnate è il potere contrattuale dei proprietari delle licenze in essere e in generale si può affermare che in questi mercati le restrizioni all'entrata sono molto significative. È quindi interessante notare che la modalità con cui si è cercato di superare le barriere all'ingresso sono le stesse con cui ai tempi della Serenissima gli stranieri cercavano di ottenere il permesso a svolgere un'attività lavorativa: innovando. Recentemente abbiamo visto che in molti mercati le innovazioni di prodotto (ad esempio Blablacar che ha creato un'offerta e domanda di condivisione dell'automobile su determinate tratte per dividere le spese) o di processo (Uber che invece si differenzia dal taxi tradizionale per le modalità di prenotazione della corsa) hanno consentito l'ingresso di operatori che prima non sarebbero riusciti a superare le resistenze degli operatori già presenti. Tale continuità storica suggerisce come certi trade-off economici siano stabili nel tempo, e possano guidare lo studio e la regolamentazione di future industrie.⁶⁰

59. Morris M. Kleiner, *Introduction and Overview*, in *Licensing Occupations. Ensuring Quality or Restricting Competition?*, Kalamazoo, Upjohn Press, 2006.

60. Numerosi esperti suggeriscono che i recenti sviluppi tecnologici nel campo dell'intelli-

Appendice

Table A1 – Analisi econometrica

Variabile dipendente	(1) N. brevetti	(2) N. brevetti
Forte potere di monopolio	-0,750*** (0,151)	-0,995*** (0,103)
log(Distanza)		0,224*** (0,026)
Senza attività manifatturiera	-4,535*** (0,710)	-4,357*** (0,708)
N. osservazioni	340	340

Note: regressione Poisson con deviazione standard robusti.

* indica significatività al 10%, ** significatività al 5% e *** significatività all'1%. Forte potere di monopolio è un indicatore che prende valore 1 se la corporazione regolamenta la concorrenza, garantisce privilegi ai figli dei membri e limita l'ingresso agli stranieri, e valore 0 altrimenti. Distanza = distanza da Venezia in Km. Senza attività manifatturiera è un indicatore che prende valore 1 se la corporazione non presenta attività manifatturiere, e 0 negli altri casi.

Bibliografia

- Acemoglu, Daron e Ufuk Akcigit. *Intellectual Property Rights Policy, Competition and Innovation*, «Journal of the European Economic Association», 10 (2012), 1, pp. 1-42.
- e James Robinson. *Persistence of Power, Elites, and Institutions*, «American Economic Review», 98 (2008), 1, pp. 267-293.
- . Simon Johnson e James Robinson. *The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation*, «The American Economic Review», 91 (2001), 5, pp. 1369-1401.
- Aghion, Philippe [et al.], *Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship*, «Quarterly Journal of Economics», 120 (2005), 2, pp. 701-728.
- Agrawal, Ajay, Joshua Gans e Avi Goldfarb. *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*, University of Chicago Press, in *Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence*, Boston, Harvard Business Review Press, 2018.
- Arrow, Kennet J. *Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention*, in *The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors*, Princeton, Princeton University Press, 1962, pp. 609-626.
- Asrhraf, Quamrul e Oded Galor. *Dynamics and Stagnation in the Malthusian Epoch*, «American Economic Review», 101 (2011), 5, pp. 2003-2041.

genza artificiale porteranno alla nascita di nuove industrie durante i prossimi decenni. Anche in questo senso, la storia dei sistemi economici passati può fornire indicazioni utili per cercare di interpretare le tendenze in atto. Ajay Agrawal, Joshua Gans e Avi Goldfarb, *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*, University of Chicago Press, in *Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence*, Boston, Harvard Business Review Press, 2018.

- Belfanti, Carlo. *Guilds, Patents, and the Circulation of Technical Knowledge: Northern Italy during the Early Modern Age*, «Technology and culture», 45 (2004), 3, pp. 569-589.
- Berveglieri Roberto. *Cosmo Scatini e il nero a Venezia*, «Quaderni Storici» 52/a. XVIII (1983), 1, pp. 167-179.
- . *Inventori stranieri a Venezia (1474-1788). Importazione di tecnologia e circolazione di tecnici artigiani inventori*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, lettere ed arti, 1995.
- . *Le vie di Venezia. Canali lagunari e rii a Venezia: Inventori, brevetti, tecnologia e legislazione nei secoli XIII-XVIII*, Sommacampagna, Cierre, 1999.
- Boldrin, Michele e David K. Levine. *Against Intellectual Monopoly*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
- Caracausi, Andrea. *Textiles Manufacturing, Product Innovations and Transfer of Technology in Padua and Venice between the Fifteenth and Sixteenth Centuries*, in *Innovation and creativity in Late Medieval and Early Modern European Cities*, a cura di K. Davids e B. De Munck, London, Routledge, 2016, pp. 131-160.
- Cohen, Wesley. *Fifty Years of Empirical Studies of Innovative Activity and Performance*, in *Handbook of the Economics of Innovation*, vol. I, a cura di B. Hall e N. Rosenberg, Amsterdam, Elsevier, 2010, pp. 129-213.
- . Richard R. Nelson e John P. Walsh. *Protecting their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why US Manufacturing Firms Patent (or not)*, «National Bureau of Economic Research working paper», (2000). <https://www.nber.org/papers/w7552>.
- Comino, Stefano, Alberto Galasso e Clara Graziano. *The Diffusion of New Institutions: Evidence from Renaissance Venice's Patent System*, «National Bureau of Economic Research Working Paper», (2017). <http://www.nber.org/papers/w24118>.
- Costantini, Massimo. *L'albero della libertà economica: il processo di scioglimento delle corporazioni veneziane*, Venezia, Arsenal, 1987.
- Davanzo Poli, Doretta. *I mestieri della moda a Venezia nei sec. XIII-XVIII*, Edizioni del Gazzettino, 1984, vol. 1.
- Engerman, Stanley L. e Kenneth L. Sokoloff. *Factor Endowments, Institutions, and Differential Paths of Growth Among New World Economies: A View from Economic Historians of the United States*, in *How Latin America Fell Behind*, a cura di S. Haber, Stanford, Stanford University Press, 1997.
- Epstein, Stephan. *Property Rights to Technical Knowledge in Premodern Europe, 1300-1800*, «American Economic Review» 94 (2004), 2, pp. 382-387.
- Demo, Edoardo. *New Products and Technological Innovation in the Silk Industry of Vicenza in the Fifteenth and Sixteenth Centuries*, in *Innovation and creativity in Late Medieval and Early Modern European Cities*, a cura di K. Davids e B. De Munck, London, Routledge, 2016, pp. 81-94.
- Glaeser, Edward L. [et al.]. *Do Institutions Cause Growth?*, «Journal of Economic Growth», 9 (2004), 3, pp. 271-303.
- Graham, Stuart J.H. [et al.]. *High Technology Entrepreneurs and the Patent System: Results of the 2008 Berkeley Patent Survey*, «Berkeley Technology Law Journal», 24 (2010), 4, pp. 1255-1328.
- Khan, B. Zorina (2005). *The Democratization of Invention: Patents and Copyrights in American Economic Development, 1790-1920*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
- Kleiner, Morris M. *Introduction and Overview*, in *Licensing Occupations: Ensuring Quality or Restricting Competition?*, Kalamazoo, Upjohn Press, 2006.
- Lane, Frederic. *Venice. A Maritime Republic*, Baltimore-London, John Hopkins University Press, 1973.

- Machlup, Fritz e Edith Penrose. *The Patent Controversy in the Nineteenth Century*, «Journal of Economic History», X (1950), 1, pp. 1-29.
- Mandich, Giulio. *Le privilegiate industriali veneziane: 1450-1550*, «Rivista del Diritto Commerciale», 34 (1936), pp. 101-143.
- . *Venetian Patents (1450-1550)*, «Journal of the Patent and Trademark Office Society», 30 (1948), pp. 166-189.
- Manno, Antonio. *I mestieri di Venezia. Storia, arte e devozione delle corporazioni dal XIII al XVIII secolo*, Cittadella, Biblos, 1995.
- May, Christopher. *The Venetian Moment: New Technologies, Legal Innovation and the Institutional Origins of Intellectual Property*, «Prometheus», 20 (2002), 2, pp. 159-179.
- Mocarelli, Luca. *Guilds Reappraised: Italy in the Early Modern Period*, «International Review of Social History», 53 (2008), 16, pp. 159-178.
- Moioli, Angelo. *I risultati di un'indagine sulle corporazioni nelle città italiane in età moderna*, in *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, a cura di P. Massa e A. Moioli, Milano, FrancoAngeli, 2004, pp. 15-31.
- Molà, Luca. *The Silk Industry of Renaissance Venice*, Baltimore-London, Johns Hopkins University Press, 2000.
- Moser, Petra. *How Do Patent Laws Influence Innovation? Evidence from Nineteenth Century World's Fairs*, «American Economic Review», 94 (2005), 4, pp. 1214-1236.
- . *Innovation without Patents: Evidence from World's Fairs*, «Journal of Law and Economics», 55 (2012), 1, pp. 43-74.
- Nard, Craig A. *The Law of Patents*, New York, Wolters Kluwer, 2016.
- Nard, Craig A. e Andrew P. Morris. Craig A. Nard e Andrew P. Morris, *Constitutionalizing Patents: From Venice to Philadelphia*, «Review of Law and Economics», 2 (2006), 2, pp. 223-319.
- Ogilvie, Sheilagh. *The Economics of Guilds*, «Journal of Economic Perspectives», 28 (2014), 4, pp. 169-192.
- Penrose, Edith. *The Economics of the International Patent System*, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1951.
- Pezzolo, Luciano. *The Venetian economy*, in *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, a cura di E. Dursteler, Leiden-Boston, Brill, 2013, pp. 255-289.
- Prager, Frank D. *The Early Growth and Influence of Intellectual Property*, «Journal of Patent Office Society», 34 (1952), pp. 106-140.
- Sichelman, Ted M. e Sean M. O'Connor. *Patents as Promoters of Competitions: The Guild Origins of Patent Law in the Venetian Republic*, «San Diego Law Review», 49 (2012), pp. 1267-1282.
- Tabellini, Guido. *Culture and Institutions: Economic Development in the Regions of Europe*, «Journal of the European Economic Association», 8 (2010), 4, pp. 677-716.
- Trivellato, Francesca. *Guilds, Technology, and Economic Change in Early Modern Venice*, in *Guilds, Innovation and the European Economy, 1400-1800*, a cura di S.R. Epstein e M. Prak, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 199-231.

Privilegi librari nello Stato di Milano (sec. XV-XVI)

di Angela Nuovo, Paola Arrigoni*

La storia dei privilegi librari inizia, a Milano come a Venezia, parallelamente all'arrivo della nuova tecnica, con la concessione di un privilegio «pro arte introducenda» a colui che si proponeva come primo stampatore, ovvero all'artigiano che si impegnava a intraprendere tale nuova produzione nello Stato.¹ Analogamente al celebre privilegio rilasciato a Venezia a Giovanni da Spira nel 1469, che conferiva al tipografo tedesco l'esclusiva dell'esercizio della tipografia in quanto ne era il riconosciuto introduttore nella Serenissima, si cercò di procedere a Milano nei confronti di chi era in grado di importare la nuova arte nello Stato, concedendo il monopolio assoluto, privilegi ed esenzioni fiscali. Tale linea di condotta non fu esclusiva del mondo della stampa: essa infatti va intesa all'interno della politica di incremento tecnologico e industriale realizzata da vari Stati in età premoderna.²

1. L'introduzione della stampa a Milano

La documentazione inerente all'introduzione della stampa a Milano è eccezionalmente ricca, pur se non priva di zone d'ombra. Svitati furono i tentativi di mettere in moto questa nuova produzione e di conseguenza diverse furono le concessioni di questo tipo di privilegio.³ I primi sforzi sono legati al nome del

* Le due autrici hanno concepito e discusso insieme il saggio; Angela Nuovo ha scritto i paragrafi 1-7 e 12, Paola Arrigoni i paragrafi 8-11.

1. La diffusione della stampa tipografica in Europa è un caso emblematico di trasferimento di conoscenze «in the flesh», ovvero grazie ai tecnici che partirono da Magonza diffondendo la tipografia su alcuni specifici assi europei di comunicazione.

2. Si legga in questo stesso volume il contributo di Francesco Ammannati. Inoltre: Luca Molà, *Stato e impresa: privilegi per introduzione di nuove arti e brevetti*, in *Il Rinascimento italiano e l'Europa*, 3: *Produzioni e tecniche*, a cura di P. Braunstein e L. Molà, Treviso, Fondazione Cassamarca – Angelo Colla, 2007, pp. 533-572.

3. Il principale studio che analizza il problema si deve a Rossana Sordelli Locatelli e Luigi

ricco patrizio milanese Galeazzo Crivelli, castellano di Trezzo d'Adda e sovrintendente del dazio. I documenti a noi pervenuti attestano che il 14 marzo 1469 il medico Antonio Caccia di Ceresole d'Alba si sarebbe offerto di insegnare l'arte tipografica a Crivelli, ma l'iniziativa non pare aver avuto seguito. Sempre a Crivelli, evidentemente ansioso di investire in questa nuova manifattura, si riconduce un successivo tentativo di importare la stampa a Milano, stavolta grazie a un ignoto tipografo tedesco, tentativo che di nuovo non ebbe esito positivo. Il fatto emerse durante la discussione tenutasi presso il Consiglio Segreto per esaminare la richiesta di privilegio di Antonio Planella (1470). In questa occasione Galeazzo, fratello del cancelliere ducale Giovanni Crivelli, cercò di opporsi alla concessione di privilegio a Planella dichiarando di essere in trattative con un tecnico tedesco disponibile a trasferirsi a Milano con dodici lavoranti, per i quali aveva già trovato un'abitazione.⁴ Se risulta altamente improbabile che un medico di Ceresole sapesse stampare libri in un'epoca in cui nemmeno a Venezia era iniziata tale produzione,⁵ l'asserita collaborazione con un tipografo tedesco parrebbe più verosimile; significativo è che un sovrintendente del dazio fosse tanto interessato a intraprendere questa nuova produzione, dal momento che non sono poche le testimonianze di importazione di libri a stampa dalla Germania in data precedente all'introduzione della tipografia nella penisola.⁶

Di Antonio Planella si sa ben poco,⁷ mentre assai più noto è l'ambasciatore milanese a Venezia Gerardo Colli, suo garante e promotore del secondo tentativo di introdurre la stampa a Milano.⁸ Contemporaneamente all'iniziativa di Galeazzo Crivelli, Colli infatti aveva individuato nel medico Planella il tecnico

Sordelli, *I privilegi di stampa a Milano nel secolo XV*, «Rivista di diritto industriale», 1 (1957), pp. 101-145, dove sono anche pubblicati alcuni privilegi librari concessi a Milano nel XV secolo. Documenti utili alla questione furono pubblicati in Emilio Motta, *Pamfilo Castaldi, Antonio Planella, Pietro Ugleimer ed il vescovo d'Aleria: nuovi documenti per la storia della tipografia in Italia tratti dagli archivi milanesi*, «Rivista storica italiana», 1 (1884), pp. 252-272. Una sintesi di quanto noto, con rilettura dei documenti originali, è in Arnaldo Ganda, *Stampatori e librai del Quattrocento, che si spostano da Venezia a Milano e viceversa*, in *Mobilità dei mestieri del libro tra Quattrocento e Seicento, Convegno internazionale Roma, 14-16 marzo 2012*, a cura di M. Santoro e S. Segatori, Pisa-Roma, Serra Editore, 2013, pp. 255-265.

4. Motta, *Pamfilo Castaldi*, p. 256. Giuseppe Dondi, *Caccia, Antonio*, in *DBI*, XV, 1972, pp. 748-749, disponibile anche online [http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-caccia_res-44c1bfe3-87e9-11dc-8e9d-0016357eee51_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-caccia_res-44c1bfe3-87e9-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/).

5. Secondo Giuseppe Dondi, forse Caccia pensava di poter ricostruire dai libri stessi deduttivamente la tecnica della loro produzione.

6. Piero Scapecchi, *Esemplari stampati a caratteri mobili presenti in Italia prima dell'introduzione della stampa. Prospettive di studio*, «La Bibliofilia», 116 (2014), pp. 9-15.

7. Va comunque rilevato che nel 1470 gli stampatori attivi nella penisola erano a larghissima maggioranza tedeschi, o comunque provenienti d'Oltralpe (solo Giovanni Filippo de Lignamine aveva intrapreso una vera attività tipografica a Roma, probabilmente facendo uso dei caratteri di altri stampatori). Dunque, la verosimiglianza che le capacità tecniche di Planella fossero tali da consentirgli di impiantare una stamperia in uno Stato che ne era privo è alquanto scarsa.

8. Enrico Roveda, *Un ufficiale sforzesco tra politica e diritto. Gerardo Colli*, Milano, Bion, 2015; Franca Petrucci, *Colli, Gerardo*, in *DBI*, XXVII (1982), pp. 36-39, disponibile anche online http://www.treccani.it/enciclopedia/gerardo-colli_%28Dizionario-Biografico%29/.

tipografo disponibile a trasferirsi da Venezia a Milano, purché gli fossero garantite alcune facilitazioni. La lettera del 30 aprile 1470 con cui raccomandava che venisse concesso a Planella un privilegio giustifica la richiesta con i vantaggi che avrebbe portato allo Stato poter avvalersi di una produzione locale di libri di qualità.⁹ Evidentemente le due iniziative in conflitto diedero origine a vivaci discussioni in corte, tanto che alla fine, pur decretandosi la vittoria di Colli, al suo protetto Antonio Planella fu concesso un privilegio di soli cinque anni, la metà di quanto richiesto. Una terza iniziativa infine, testimoniata da una lettera di Giovanni Simonetta al Duca, è da far risalire a Panfilo Castaldi intorno al 1472.¹⁰

Dei tre privilegi menzionati, due sono attestati solo indirettamente. Il documento originale resta solo nel caso di Planella.¹¹ Pur essendo un privilegio analogo a quello rilasciato a Giovanni da Spira a Venezia, formalmente giungeva a dieci anni di durata, ma ammetteva la possibilità di decadenza dopo cinque anni, qualora fosse giunto nel Ducato un tipografo in grado di stampare con caratteri migliori. Questa attenuazione del monopolio era certamente conseguenza dell'opposizione di Crivelli, convinto di potere a sua volta mettere in piedi un'azienda di migliore livello. A differenza del privilegio veneziano, non veniva proibita l'importazione nel Ducato di libri stampati all'estero. Era dunque un privilegio che non metteva al riparo del tutto Planella dalla concorrenza, né di altri tipografi, né di intraprendenti librai che avrebbero potuto, importando testi già da lui stampati, compromettere la vendita dei suoi prodotti. Sembra quasi che l'amministrazione sforzesca volesse prudentemente smorzare la portata della concessione, ma d'altra parte non poteva che prendere atto del bisogno di libri stranieri nello Stato, realisticamente prevedendo che un'indipendenza in questo campo non sarebbe giunta presto.¹² Tuttavia, nemmeno Planella avviò

9. Motta, *Pamfilo Castaldi*, pp. 254-255.

10. Si vedano i documenti pubblicati da Motta, *Pamfilo Castaldi*, pp. 266-267. Castaldi fu in varie epoche erroneamente creduto l'inventore della stampa tipografica: sulla storia di questo mito si veda Giorgio Montecchi, *Sulle origini della stampa a caratteri mobili, con una postilla sui novissimi*, in *Libri, e altro: nel passato e nel presente*, a cura di G. Merlo, Milano, Dipartimento di Scienze della Storia – Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2006, pp. 111-133. Castaldi stampò in seguito con Antonio Zarotto e di lui restano comunque tracce nel mondo della produzione libraria milanese: Arnaldo Ganda, *Pamfilo Castaldi: vero «Maestro di libri dal stampo»*, «Libri & Documenti», 22 (1996), n. 3, pp. 37-45. Si veda anche Niccolò Gironi, *Castaldi, Panfilo, in Dizionario degli editori, tipografi, librai itineranti in Italia tra Quattrocento e Seicento*, vol. 1, a cura di R.M. Borraccini [et al.], Pisa-Roma, Serra, 2013, pp. 245-246.

11. Rossana Sordelli Locatelli, *Il primo privilegio milanese in materia di stampa*, «Rivista di diritto industriale», 1 (1957) pp. 84-87: trascrive e commenta il privilegio di Planella, rimasto in originale presso l'ASMi, *Carteggio Sforzesco*, Registri ducali 136, c. 50. Secondo Ganda, poiché Planella non diede mai inizio alla sua attività, il privilegio fu 'volturato' a Panfilo Castaldi (Ganda, *Stampatori e librai*, p. 257).

12. Le clausole di possibile decadenza erano state suggerite da Planella stesso, probabilmente per facilitare il rilascio del privilegio. Da parte sua, il Consiglio Segreto aveva consigliato al Duca di rigettare la petizione di privilegio esclusivo (mentre si discuteva della proposta di Antonio Caccia e Galeazzo Crivelli) sostenendo che era preferibile consentire alla richiesta di un tede-

un'attività di stampa nel Ducato.¹³ Questa tipologia di provvedimento che implicava il monopolio sulla produzione tipografica e che in quanto tale poteva rivelarsi più dannoso che favorevole allo sviluppo della nuova industria ebbe, come a Venezia, vita assai breve. Probabilmente nessuno tra i primi stampatori se ne avvalse davvero.

Dunque, a Milano si cominciò a parlare di stampa tipografica grazie all'interessamento fattivo di due personaggi: un nobile (Crivelli), evidentemente desideroso di intraprendere promettenti iniziative economiche, e l'ambasciatore sforzesco a Venezia (Colli). Resta assai più nettamente che in altri contesti testimonianza chiara del coinvolgimento di membri dell'élite nell'avvio della stampa in Italia. Di certo, la tipografia si diffuse in Italia per lo più grazie all'interessamento di personaggi di questo livello. Tuttavia, di nessun altro siamo tanto dettagliatamente informati quanto di Gerardo Colli. Esponente della piccola nobiltà di Vigevano, giurista e grande amico dell'umanista Francesco Filelfo, Colli aveva un legame profondo con il potente segretario ducale Cicco Simonetta, di cui aveva sposato la cugina Lucrezia. La sua prolungata dimora a Venezia, da dove spediva lettere molto informate, lo mise in contatto con un patriziato ben più colto di quello milanese. Oltre che a trattare le questioni del suo ufficio, molto delicato dati i non buoni rapporti tra la Repubblica e gli Sforza, si occupava spesso di procurare beni di lusso al signore e alla sua corte: tessuti, tappeti, gemme, addirittura un leopardo per lo zoo privato del Duca al castello di Pavia. In questo quadro va collocato anche il suo attivismo nel procacciare manoscritti, soprattutto per Cicco Simonetta. Nel 1464, per trovare una copia della *Leggenda di Attila* (testo medievale che si riteneva narrasse le origini di Venezia),¹⁴ sosteneva di aver girato per le librerie di Venezia e di aver chiesto informazioni a cento gentiluomini veneziani, consultando lui stesso molti manoscritti, senza alcun successo. In altre occasioni, Colli mandava a Cicco le poesie di Leonardo Giustinian, fatte copiare appositamente, e musiche veneziane per i suoi cantori.¹⁵ Colli aveva cioè una esperienza diretta del mercato del libro manoscritto, della inerente scarsità di testi e soprattutto dei loro costi, che ponevano questi manufatti nella categoria degli oggetti di lusso. D'altro canto, il suo legame personale con il concittadino viganese Giovan-

sco (non identificato) che chiedeva di venire senza alcun privilegio in modo «che li possa venire cadauno che vorrà liberamente». La notizia è riportata da Motta, *Pamfilo Castaldi*, p. 269 e Pietro Nai, *I primi quattro tipografi di Milano: Castaldi, Zarotto, Lavagna, Valdarfer*, «Archivio Storico Lombardo», serie 7, 4 (1934), p. 570.

13. Di fatto, risulta oggi assodato che il primo stampatore di Milano sia stato Filippo Cavagni, ex orefice che sembra aver imparato la tecnica durante il suo esilio (maggio 1465-dicembre 1469) susseguito a un omicidio e che iniziò a stampare senza godere di alcun privilegio: Arnaldo Ganda, *Filippo Cavagni da Lavagna: editore, tipografo, commerciante a Milano nel Quattrocento*, Firenze, Olschki, 2006 (spec. pp. 87-94).

14. Antonio Carile, *Una vita di Attila a Venezia nel XV secolo*, in *Venezia e Ungheria nel Rinascimento*, a cura di V. Branca, Firenze, Olschki, 1973, pp. 369-396.

15. Roveda, *Un ufficiale sforzesco*, pp. 312-318.

ni Andrea Bussi, collaboratore dei prototipografi Arnold Pannartz e Konrad Sweynheim a Roma, da lui stesso favorito nella sua carriera ecclesiastica,¹⁶ fu di certo un'ulteriore fonte di notizie dirette sulla fattibilità tecnica e le potenziali ricadute della stampa.¹⁷

In questo quadro, la sua raccomandazione di Planella come uomo valido, in grado di stampare con caratteri migliori di quelli di Roma, e la previsione non solo della conseguente abbondanza di libri ma anche del drastico calo del loro prezzo non sono affermazioni generiche, opinioni riportate. Esse rivelano quanto lucida e informata fosse la visione di Colli, basata su un accurato esame della produzione libraria veneziana e romana.¹⁸ Simmetricamente, la corte milanese si dimostrava fin dal regno di Filippo Maria Visconti (1412-1447) attentamente recettiva a questo tipo di stimoli, improntata a un proto-mercantilismo che promuoveva gli interessi dei mercanti come motore dell'economia dello Stato. Dopo la crisi della successione, nell'età degli Sforza ebbe inizio un periodo di pace e prosperità, propiziato dall'apertura degli scambi commerciali con i mercati a sud (grazie all'alleanza con Firenze e con gli Aragonesi), e dallo sviluppo della presenza dei lombardi a Bruges e alla fiera di Lione. Il legame con i mercanti svizzeri e tedeschi venne rafforzato grazie all'alleanza di Ludovico il Moro con l'imperatore Massimiliano nel 1495. In ogni campo, gli Sforza sviluppavano in quegli anni una politica di incoraggiamento delle invenzioni, dando luogo a un vero e proprio sistema di trasferimento dell'innovazione tecnologica. I prodotti che venivano commerciati su tali rotte transnazionali erano le tipiche manifatture dello Stato (ad esempio fustagni, sete, prodotti tessili in generale, aghi, armi, armature), tutti settori nei quali vi fu un'attiva politica ducale di protezione al fine di conquistare l'indipendenza dalle importazioni.¹⁹ Durante il Rinascimento, diversi Stati italiani, a partire dalla Repubblica di Venezia, furono centri propulsivi dell'innovazione non solo per la creatività quivi espres-

16. *Ivi*, pp. 325-330.

17. Massimo Miglio, *Bussi, Giovanni Andrea*, in *DBI*, XV, 1972, pp. 565-572, disponibile anche online [http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-andrea-bussi_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-andrea-bussi_(Dizionario-Biografico)/). Vedi anche John Monfasani, *The Humanist and the Scholastic: Giovanni Andrea Bussi and Henricus de Zomerem*, «Humanistica Lovaniensia», 65 (2016), pp. 29-38.

18. «Hè qua uno homo da bene qual voria venir a star a Milano et fare de li libri a stampa, et fa molto miglior littera che non quella da Roma. L'avea domandato che niuno li potese venir fin a X anni. Lo consiglio si gravò a concederli tanto tempo, hora io l'ho conducto a cinque anni. Me pariria che vostra ex.^{ua} li compiacesi però che darà utile alla terra et mostrerà l'arte in Milano, et habundiarà tutto il paese de libri, che quello si vende qua x si darà a Milano per vi»: citato in Sordelli Locatelli, *Il primo privilegio*, p. 84. Vedi anche Roveda, *Un ufficiale sforzesco*, pp. 324-325.

19. Patrizia Mainoni, *The Economy of Renaissance Milan*, in *A Companion to Late Medieval and Early Modern Milan: The Distinctive Features of an Italian State*, a cura di A. Gamberini, Leiden – Boston, Brill, 2015, pp. 118-141. Per un quadro più generale sul ruolo delle politiche pubbliche nello sviluppo della produzione e commercio nell'Italia del Rinascimento, si legga Franco Franceschi e Luca Molà, *Regional States and Economic Development*, in *The Italian Renaissance State*, a cura di A. Gamberini e I. Lazzarini, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 444-466.

sa (quella di altre aree, come la Germania e i Paesi Bassi, non fu inferiore) ma per la ideazione e la codificazione di meccanismi giuridici ed economici atti a riconoscere e proteggere gli interessi degli scopritori (o primi introduttori).²⁰

2. Due città della stampa: Milano e Venezia

Milano è dunque la prima città, dopo Venezia, in cui l'amministrazione incoraggiò l'avvio della nuova industria e in seguito proseguì nella concessione di privilegi librari adottando la stessa infrastruttura legislativa che Venezia andava sviluppando su ben altra scala, in un confronto che vide la produzione tipografica milanese rimanere sempre indietro di molte lunghezze rispetto al successo della Serenissima.²¹

Un confronto si impone. Lo sviluppo della stampa a Venezia è prorompente fin dagli esordi ma la produzione milanese fino alla fine degli anni Ottanta, benché molto più contenuta, sembra a suo modo tenere il passo. Un'ampia produzione locale di carta, abbondante al punto da consentire l'esportazione a Genova e verso la Catalogna, è sicuramente fattore primario nel favorire l'iniziativa.²² Lo stacco avviene a partire dagli anni Novanta, quando lo sviluppo a Venezia si fa tumultuoso, con una produzione che arriva a più di 200 edizioni all'anno, mentre a Milano supera raramente le 50. A Milano, il Quattrocento si chiude con l'invasione dei francesi e un lungo periodo di turbolenze militari, carestie, pestilenze, occupazioni di eserciti, fino al vero e proprio collasso negli anni Venti del Cinquecento. L'iniziativa imprenditoriale nel campo tipografico, profondamente colpita, non si riprenderà facilmente. Dalla fine del XV secolo quindi il distacco tra le due città si amplierà molto, senza alcuna possibilità, da parte di Milano, di esperire nel campo un'iniziativa imprenditoriale comparabile. Il grafico che si può costruire per la produzione del secolo XVI esemplifica bene la marginalità della stampa milanese [si veda più avanti la Fig. 2]. Ma Milano conoscerà nella seconda metà del Cinquecento una clamorosa ripresa, con una popolazione che passa da 60.000 abitanti nel 1541 a 108.000 abitanti nel 1580, riconquistando in pochi decenni la sua ric-

20. Ben nota è la legislazione veneziana, per la quale si veda Roberto Berveglieri, *Inventori stranieri a Venezia (1474-1788). Importazione di tecnologia ed emigrazione di tecnici artigiani inventori. Repertorio*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1995.

21. Una visione d'insieme del funzionamento del sistema dei privilegi librari in Italia tra XV e XVI secolo è disponibile in Angela Nuovo, *The Book Trade in the Italian Renaissance*, Leiden – Boston, Brill, 2013, pp. 195-257. Si rinvia inoltre all'intervento di Erika Squassina sul sistema dei privilegi veneziani in questo stesso volume.

22. Arnaldo Ganda, *Cenni su carta, cartai e cartolai nel Quattrocento milanese*, «La Bibliofilia», 116 (2014), pp. 149-163; Luisa Chiappa Mauri, *Carta e cartai a Milano nel secolo XV*, «Nuova rivista storica», 81 (1987), pp. 1-26. Più ampiamente Giorgio Dell'Oro, *Carta e potere. La carta 'lombarda' e l'Europa dagli Asburgo ai Savoia. Acqua, stracci, carta, colla e penne (secoli XVI-XIX)*, Vercelli, Gallo, 2017.

chezza fondamentale, quella demografica, cosa che la renderà un mercato librario di prim'ordine in Italia.²³

A Milano la cultura imprenditoriale certamente non manca, ma nel campo della produzione libraria sembra soffrire di una sottocapitalizzazione. Ci sono imprenditori evidentemente capaci di visione ma appaiono troppo esposti alle incertezze e ai rovesci di questa specifica attività imprenditoriale. E questo non solo alle origini, come il caso di Filippo Cavagni da Lavagna dimostra. Le storie di due librai-editori brillanti e capaci di innovazione come più tardi Andrea Calvo e Francesco Minuziano sono storie di fallimenti.²⁴ Nel mondo del libro mancano i grandi mercanti, anche se la presenza di un rilevante mercato regionale o comunque vicino, ricco di popolazione e molto recettivo (bastino le città di Cremona, Piacenza, e naturalmente Genova, dove si iniziò a stampare con enorme ritardo). Gli investitori sono per lo più figure socialmente ed economicamente intermedie nella città, non grandi ricchi né personaggi di corte. Contrariamente alla presenza continua e capillare del patriziato veneziano nell'editoria della Serenissima, a Milano investono nella stampa medici, docenti, esponenti del clero, mercanti di altre merci. Sembra che i veri capitali mercantili rimangano altrove: nei commerci di armi, armature, carrozze, stoffe pregiate, merci ben più affermate sui mercati transnazionali di quanto riuscirà mai ad essere la stampa milanese.

3. Lo sviluppo dei privilegi librari a Milano

All'inizio degli anni Ottanta si avviò la seconda e più importante fase nella storia dei privilegi librari milanesi, quella dei privilegi commerciali. Il 6 luglio 1481 si concesse il privilegio commerciale ad Antonio Zarotto (e soci) per la *Sforziade* di Giovanni Simonetta.²⁵ Il secondo arrivò di lì a poco, nel 1483, con

23. Non a caso, proprio a Milano ha sede la più grande bottega libraria il cui inventario ci sia pervenuto, nell'arco del XV-XVI secolo. Si tratta della bottega di Giovanni Antonio degli Antoni, ricca di 5.900 edizioni in ben 11.816 esemplari al momento della vendita nel 1603. Per uno studio approfondito si rimanda a Paola Arrigoni, *Il mercato del libro nella Milano di Federico Borromeo (1595-1631)*, tesi di dottorato in Scienze Bibliografiche, Archivistiche e Documentarie, Supervisore prof. Angela Nuovo, Università di Udine, 2013.

24. Per il primo, si veda Ganda, *Filippo Cavagni da Lavagna*. Per Calvo, Kevin Stevens, *New Light on Andrea Calvo and the Book Trade in Sixteenth-Century Milan*, «La Bibliofilia», 103 (2001), pp. 25-54. Per Minuziano, Arnaldo Ganda, *L'umanesimo in tipografia: Alessandro Minuziano e il genere Leonardo Vegio editori e stampatori (Milano, 1485-1521)*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2017.

25. Giovanni Simonetta, *Commentarii rerum gestarum Francisci Sfortiae*, Milano, Antonio Zarotto, '23 gennaio' [tra il 6 luglio 1481 e il 3 febbraio 1482] (ISTC is00532000, GW M42283). Gary Ianziti, *The First Edition of Giovanni Simonetta's De rebus gestis Francisci Sfortiae commentarii: Questions of Chronology and Interpretation*, «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», 44 (1982), pp. 137-147. Il privilegio, di sei anni di durata, fu concesso in considerazione del rilevante impegno finanziario dell'impresa.

l'edizione di alcune opere di Francesco Filelfo. Anche in questo caso, il documento originale è perduto, ma sopravvive la diffida agli stampatori Zarotto e Simone Magnago dello stesso anno affinché non violassero, come si stavano accingendo a fare, il privilegio precedentemente concesso a Pietro Giustino Filelfo, erede di Francesco Filelfo.²⁶ Parallelamente, l'impatto dei libri prodotti a Milano inizia a risentirsi al di fuori del Ducato: presso la bottega veneziana di Francesco de' Madiis, le cui vendite sono registrate per il periodo 1484-1488, i libri milanesi costituiscono il più numeroso insieme di edizioni importate per incrementare l'assortimento della libreria.²⁷

Il contenuto giuridico dei privilegi milanesi è esattamente lo stesso delle analoghe concessioni veneziane. In linea ideale, il privilegio commerciale è un'estensione del privilegio d'invenzione, ove si riconosce all'opera protetta il suo *status* di 'nuovo ritrovato', di innovazione, di fattore in grado di incrementare le conoscenze in un determinato settore. Una sorta di slittamento avvenuto per la prima volta in Italia, stabilendo un precedente che si diffonde in tutta Europa. Al titolare della grazia viene assicurato uno spazio temporaneo di mercato protetto, tramite l'esercizio di uno *jus prohibendi* o *excludendi*. Infatti, un privilegio implica per tutta la sua durata tre divieti fondamentali. Il primo, stampare lo stesso testo protetto dal privilegio; il secondo, importare lo stesso testo, altrove stampato, nello Stato in cui il privilegio ha vigore e infine, il terzo, vendere lo stesso testo stampato da altri. Le tre proibizioni sono quindi intimate a tre diversi operatori: la prima agli stampatori ed editori, la seconda ai grossisti importatori, la terza ai semplici librai con bottega. In questo modo, gli interessi dei titolari del privilegio sono difesi globalmente, sia pure solo all'interno dei confini dello Stato in cui ha sede l'amministrazione concedente.²⁸

I richiedenti potevano essere indifferentemente stampatori, autori, curatori dell'opera, o finanziatori occasionali (ovvero non editori professionisti ma promotori di un'unica o di poche edizioni), esattamente come a Venezia. Fondamentale rimaneva l'investimento economico («magna cura et impensa», recita frequentemente il privilegio) di tale entità da meritare riconoscimento e protezione da parte del Duca.

26. La diffida è leggibile in Emilio Motta, *Di Filippo da Lavagna e di alcuni altri tipografi editori milanesi del Quattrocento*, «Archivio Storico Lombardo», ser. 3, 9, 25 (1898), pp. 51-52 e in Sordelli, *I privilegi di stampa*, pp. 136-137. Dalla stessa intimazione si ricava che Pietro Giustino Filelfo aveva ottenuto il privilegio per una serie di altri testi, ma solo alcuni di questi vennero realizzati. Sull'importante attività di questo personaggio, tra imprenditoria libraria e cura filologica dei testi, si legga Arnaldo Ganda, *Pietro Giustino Filelfo editore della "Sforziade" di Giovanni Simonetta*, in *Studi in memoria di Paola Medioli Masotti*, a cura di F. Magnani, Napoli, Loffredo, 1995, pp. 73-86.

27. Cristina Dondi e Neil Harris, *Exporting Books from Milan to Venice in the Fifteenth Century: Evidence from the Zornale of Francesco de' Madiis*, «La Bibliofilia», 116 (2014), pp. 121-148.

28. Come recita il privilegio rilasciato a Zarotto per la *Sforziade*: «nemo audeat ... in toto dominio nostro ullam librorum copiam atque exemplaria ex praedicto opere imprimere, vel vendere: aut alicunde venudandum importare: vel imprimi: vendi: aut importari facere praeter ipsum Antonium et sotios» (Sordelli, *I privilegi di stampa*, p. 136).

Ciò che però non è stato sufficientemente sottolineato fin qui è che la tipologia del privilegio commerciale nasce in realtà a Milano prima che a Venezia. Il primo concesso dalla Serenissima risale infatti al 1° settembre 1486, in favore di Marc'Antonio Sabellico per la stampa della sua opera *Decades rerum Venetarum*.²⁹ A questa data, il Duca di Milano ne ha già rilasciati (almeno) due, non a caso per testi che (come l'opera di Sabellico per la Repubblica di Venezia) avevano un legame diretto con la vita della corte e con l'immagine che il Duca intendeva propalare della sua dinastia e del suo operato. Si può quindi legittimamente inferire che lo Sforza, sia per costume mecenatistico che per strategia politica, intendesse porre sotto protezione commerciale la stampa di alcuni testi cui attribuiva un particolare interesse, un interesse quasi di natura pubblica.³⁰ Ma se il sistema dei privilegi milanesi sorge in un ambito cortigiano in modo ben più spiccato che a Venezia, con un rapporto spesso personale tra i richiedenti e il Duca, esso si svilupperà poi in ambiti e modalità assolutamente analoghi a quelli della Repubblica, benché ovviamente su scala assai minore.

I privilegi commerciali sono anche a Milano la tipologia dominante e la più duratura nel tempo, esattamente come avviene a Venezia. La loro validità era estesa a tutto il Ducato, e per le edizioni stampate in tutte le città del Ducato, come dimostrano varie edizioni non milanesi privilegiate dal Duca. Così la celebre edizione del volgarizzamento del *De Architectura* di Vitruvio ad opera di Cesare Cesariano (1521), stampata a Como.³¹ Così pure alcune edizioni di Angelo Ugoletto, stampatore a Parma, nel dominio degli Sforza fino al 1521.³² Anche le edizioni stampate a Pavia, come gran parte di quelle pubblicate da Giovanni Giolito nel periodo 1503-1520, dichiarano fin dal frontespizio l'esistenza di un privilegio;³³

29. Pubblicata nel 1487 (ISTC is00005000, GW M39264). Si veda anche Nuovo, *The Book Trade*, pp. 206-207.

30. Gary Ianziti, *Humanistic Historiography under the Sforzas: Politics and Propaganda in Fifteenth-Century Milan*, Oxford, Clarendon Press, 1988. Si veda anche Paolo Bongrani, *Lingua e letteratura a Milano nell'età sforzesca. Una raccolta di studi*, Parma, Università degli Studi – Istituto di Filologia Moderna, 1986.

31. Vitruvius Pollio, *De architectura libri dece traducti de latino in vulgare raffigurati*, Como, Gottardo Da Ponte, 1521 (Edit16, CNCE 49742). Il privilegio fu concesso il 5 giugno 1521 da Francesco Sforza al referendario regio Alfonso Gallo, uno dei curatori dell'edizione, pubblicata per altro in un periodo di notevole instabilità politico-militare. Sull'edizione, si veda Alessandro Rovetta, *Note introduttive all'edizione moderna del primo libro del Vitruvio di Cesare Cesariano*, in *Cesare Cesariano e il classicismo di primo Cinquecento tra Milano e Como*, a cura di M. L. Gatti Perer e A. Rovetta, Milano, Vita e Pensiero, 1996, pp. 247-308. Contestualizzazione di questa edizione nella tradizione a stampa di Vitruvio in Angela Nuovo, *Transferring Humanism: The edition of Vitruvius by Lucimburgo de Gabiano (Lyon, 1523)*, in *Lux Librorum: Essays on Books and History for Chris Coppens*, a cura di G. Proot [et al.], Mechelen, Flanders Book Historical Society, 2018, pp. 17-37.

32. Se ne veda un esempio in Decimus Magnus Ausonius, *Opera*, a cura di Taddeo Ugoletto, Parma, Angelus Ugoletus, 10 luglio 1499 (ISTC ia01404000, GW 3094), con privilegio biennale concesso da Ludovico Sforza, e stampato nel libro.

33. Angela Nuovo, *Giovanni Giolito, Publisher of Law Books in Pavia (1503-1520)*, «Gutenberg-Jahrbuch», (2004), pp. 153-182.

tuttavia in questi casi non abbiamo certezza sull'autorità che rilasciava la concessione, perché tale informazione non è stampata sui libri né emerge in altro tipo di documentazione.

4. Privilegi d'autore a Milano

Il 10 marzo 1488 venne concesso a Milano il primo privilegio a un autore: lo ottenne Bettino da Trezzo per l'opera *Letilogia*, stampata da Antonio Zarotto.³⁴ Nell'edizione appare una brillante innovazione, ovvero la notifica dell'esistenza del privilegio ridotta in versi volgari.³⁵ Un espediente letterario, che come tale rimane un *unicum*, ma che in ogni caso darà origine all'uso del libro stesso per comunicare l'esistenza del privilegio, che verrà sempre più spesso stampato formalmente sul libro, come per altro accade anche a Milano nell'edizione di Sidonio Apollinare del 1498.³⁶ A Milano i privilegi d'autore talvolta sono ampi al punto di estendere lo *ius prohibendi* fino alla traduzione non autorizzata delle opere, come si constata ad esempio nei privilegi concessi a Donato Bossi per la *Chronica: Series episcoporum et archiepiscoporum Mediolanensium* (Antonio Zarotto, 1492), che includeva i possibili volgarizzamenti.³⁷ Questa copertura poteva interessare anche privilegi concessi ai finanziatori dell'edizione, come quello rilasciato ad Agostino Gallo nel 1521 per l'edizione italiana di Vitruvio, che includeva in realtà anche la possibile pubblicazione del testo latino.³⁸ Questa estensione non aveva luogo a Venezia, ove ogni versione linguistica di un testo, stampato o meno, era considerata una nuova opera, e quindi meritevole di privilegio in quanto tale. Se così non si fosse fatto, una grande parte della produzione tipografica veneziana non avrebbe potuto accedere al meccanismo

34. Bettino da Trezzo, *Letilogia*, Milano, Antonio Zarotto, dopo il 10 marzo 1488 (ISTC it00427900, GW M47490).

35. Il testo si legge alle cc. 15v-16r dell'edizione. Per leggere una notifica di privilegio stampata in un'edizione veneziana occorre attendere il 1492, con l'edizione *Phoenix seu De artificiosa memoria*, di Pietro Tomai (ISTC ip00531000, GW M32703).

36. Sidonius Apollinaris, *Epistolae et carmina*, a cura di Giovan Battista Pio, Milano, Ulderico Scinzeler, per Hieronymus de Asula e Johannes de Abbatibus, 4 maggio 1498 (ISTC is00494000, GW M42001), privilegio pubblicato integralmente sul verso del frontespizio. La storia di questa edizione è indagata in Arnaldo Ganda, *L'edizione milanese di Sidonio Apollinare (Ulderico Scinzeler, 1498)*, «Archivio Storico Lombardo», 135 (2009), pp. 267-293. Per un inquadramento culturale si ricorra a Carlo Dionisotti, *Giovan Battista Pio e Mario Equicola*, in *Gli umanisti e il volgare tra Quattro e Cinquecento*, a cura di V. Fera, Milano, 5 Continents Editions, 2003, pp. 70-113 (spec. 75-77).

37. ISTC ib01040000, GW 4952. Il testo del privilegio è pubblicato in Sordelli, *I privilegi di stampa*, pp. 139-140. Tale fenomeno è riscontrabile anche nei privilegi papali, come illustra l'articolo di Jane Ginsburg in questo stesso volume.

38. «... neque in latinum neque in vulgare ita figuratum ... » si legge nel privilegio dell'edizione *Di Lucio Vitruvio Pollione de architettura libri dece traducti de latino in vulgare affiguratii* [da Cesare Cesariano], Como, Gottardo Da Ponte, 1521 (Edit16, CNCE 49742; privilegio al v del frontespizio).

del privilegio, quindi di certo non avrebbe avuto luogo con lo stesso ritmo e lo stesso impatto quella incessante produzione di volgarizzamenti alla base della costruzione del mercato del libro in lingua volgare. Emerge con evidenza l'intenso sfruttamento che, su una base testuale ancora tutto sommato limitata, i veneziani erano riusciti a creare per avvalersi al meglio del sistema dei privilegi.

Il privilegio conferisce ad un autore il controllo sulla realizzazione della propria opera, e basa la sua giustificazione sul riconoscimento delle fatiche e dell'impegno che l'attività creativa implica, al fine di scongiurare l'iniquo appropriarsi di essa da parte di altri.³⁹ Non vi è dubbio che tale potere fosse completo: lo dimostra ampiamente il caso del giurista Giovanni Cefali che, una volta ricevuto il privilegio sui propri *Consilia*, fu in grado di costringere gli stampatori che ne avevano appena completato l'edizione senza suo permesso a venire a patti e cedere l'intera tiratura a Giovanni Antonio degli Antoni, l'editore cui aveva fornito la licenza di pubblicare la sua opera.⁴⁰

Anche se purtroppo ben pochi originali sono sopravvissuti, e senza la lettura integrale dell'atto della concessione troppi elementi sono destinati a sfuggire, sembra legittimo evidenziare alcune caratteristiche che non si riscontrano nei privilegi milanesi. Innanzi tutto, a Milano sembrano mancare i privilegi industriali, ovvero quelli che proteggevano nuove tecniche di stampa: ciò rivela l'assenza di una innovazione tecnologica nel settore, vivace al contrario a Venezia per parecchi decenni. D'altro canto, l'assenza di un quadro legislativo come quello costruito a Venezia grazie alla emissione di una serie di Parti,⁴¹ dava luogo ogni volta a Milano sia alla formulazione dei motivi per cui il privilegio era concesso che a una certa oscillazione decisionale da parte delle varie amministrazioni, condotte a risolvere il problema del singolo privilegio quasi caso per caso, senza poter ricorrere a una fitta serie di precedenti come quella che presto venne formata sia a Venezia che a Roma.

5. Privilegi librari concessi a stampatori esteri

Poco dopo prende il via quella che possiamo chiamare una terza fase della storia dei privilegi a Milano. Si tratta sempre di privilegi commerciali, ma colo-

39. Per un paradigma generale e un'analisi della situazione veneziana, si legga Erika Squassina, *Authors and the System of Publishers' Privileges in Venice*, «Gutenberg Jahrbuch», 91 (2016), pp. 42-74 e, per la situazione romana, il saggio di Jane C. Ginsburg in questo stesso volume. Per la Francia, *Privilèges d'auteurs et d'autrices en France (xvi^e-xvii^e siècles)*. *Anthologie critique*, edizione critica di Michèle Clément ed Edwige Keller-Rahbé, Paris, Classique Garnier, 2017.

40. Giovanni Cefali, *Consiliorum pars prima. Argumentis, summaris, & indicibus cuiuslibet consilii materiam omnem & initium complectentibus, in studiosorum gratiam orate*, Milano, Giovanni Antonio degli Antoni, 1563 (stampato dai fratelli de Meda, 1562); Edit16, CNCE 10664. L'intera vicenda è narrata da Kevin Stevens, *Publishing and Piracy: A Case Study of Giovanni Cefali's Consiliorum (1562/1563)*, in *Lux Librorum: Essays on Books and History for Chris Coppens*, a cura di G. Proot [et al.], Mechelen, Flanders Book Historical Society, 2018, pp. 39-51.

41. La formula «essendo tenuto d'osservare quanto è disposto per le leggi nostre in materie de stampe» (e simili) concludeva quasi sempre il rilascio del privilegio a Venezia.

ro che li ottenevano non avrebbero stampato le loro edizioni nel Ducato. A Milano dunque si decide precocemente di adottare una politica di rilascio analoga a quella di Roma e degli altri Stati (tipograficamente) minori: si rilasciano privilegi per stampatori stranieri, la maggior parte dei quali avevano sede a Venezia, che evidentemente ambivano al prospero e ampio mercato lombardo, o all'università di Pavia, e avevano interesse quindi a bloccare ogni iniziativa concorrente nel territorio. Vi sono esempi significativi fin dall'età degli incunaboli, come il privilegio biennale concesso a Benedetto di Ettore per le *Opere* di Pico, stampate nel 1496 a Bologna.⁴² Nel secolo successivo, si tratta ormai di una prassi consolidata, anche se il perimetro di effettivo esercizio resta difficile da precisare. Se ne può essere certi solo nel caso in cui l'edizione faccia esplicita menzione del privilegio del Duca,⁴³ oppure che sopravvivano i documenti originali, come nei casi che riguardano due grandi editori: Paolo Manuzio⁴⁴ e Luca Antonio Giunta,⁴⁵ per loro edizioni ovviamente realizzate a Roma e a Venezia.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il privilegio ottenuto dall'amministrazione di Milano sarà menzionato solo nella generica formula «con privilegi».

Deve essere sottolineato che il privilegio, pure essendo mera protezione di interessi privati, non mancava di una dimensione di interesse pubblico. Qualunque Stato, rilasciando privilegi per le opere stampate nello stesso Stato, proteggeva sì gli interessi dello stampatore ma insieme promuoveva l'industria locale. Tale promozione aveva delle ricadute molto positive: un'industria tipografica fiorente offriva lavoro ai cittadini, introiti fiscali allo Stato, diminuzione della dipendenza dalle importazioni e infine prestigio culturale. A questi scopi era

42. Giovanni Pico della Mirandola, *Opera*, Bologna, Benedetto di Ettore, 1496 (ISTC ip00632000, GW M33276), in due parti. L'edizione è per altro dedicata dal curatore, Giovan Francesco Pico, allo stesso Ludovico Sforza, Duca di Milano, che firma il privilegio, il cui testo è leggibile integralmente alla fine della seconda parte, a c. [142]v.

43. Così ad esempio l'edizione *Di Marco Tullio Cicerone De gli uffici. Della amicitia. Della vecchiezza. Le paradosse. Tradotte per un nobile vinitiano* [i. e. Federico Vendramin], impresse in Vinegia, per Bernardino di Vitale vinitiano [per Giovanni Bartolomeo Gabiano da Asti], 1528 (Edit16, CNCE 12228). Il frontespizio riporta il seguente testo: «Con privilegio concesso per lo eccellentissimo Senato Vinitiano a M. Giovan Bortholomeo da Aste fino alli di. xi. del mese di Luglio del anno MDXXIII. che per anni .XV. niuno non possa in alcun luogo del suo dominio queste opere imprimere over impresse vendere over condurre, sotto le pene che in esso privilegio si contengono, se non coloro che dal sopradetto M. Giovan Bortholomeo haveranno licentia, over cagione. Et con privilegio concesso etiamdio per lo eccellentissimo Signor Francesco II. Sforza Duca di Milano sotto di. xiiij. del mese di Marzo del Anno M.D.XVIII. per anni X. pure al sopradetto M. Giovan Bortholomeo da Aste.» Si veda Rinaldo Fulin, *Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana*, «Archivio Veneto», 23 (1882), 1, p. 199, n. 235; per il testo integrale, si veda il database Early Modern Book Privileges in Venice 834.

44. ASMi, *Studi*, parte antica, c. 97: privilegio per sei anni per il *Catechismo* in italiano e in latino e per il commento alle *Familiari* di Cicerone, due grandi successi della Stamperia del Popolo Romano, richiesto il 15 ottobre 1566 (Pio V aveva concesso il privilegio universale il 24 settembre precedente). Si veda Francesco Barberi, *Paolo Manuzio e la Stamperia del Popolo Romano (1561–1570): con documenti inediti*, Roma, Gela reprints, 1986, pp. 149-152.

45. Privilegio richiesto per l'edizione delle *Prediche quadregesimali* di Cornelio Musso, stampate dai Giunti nel 1586, durata quindici anni: ASMi, *Studi*, parte antica, c. 97.

usata la leva del privilegio a Venezia, ove infatti non si concedeva quasi mai privilegio per opere stampate fuori dal dominio, e persino le opere stampate nelle città della Terraferma ottenevano il privilegio con maggiore difficoltà di quelle stampate nella capitale.

Evidentemente, i privilegi concessi a Milano per la produzione industriale estera proteggevano i meri interessi economici degli stampatori esteri, danneggiando di conseguenza la stampa locale. Come molti altri signori, anche gli Sforza e i successivi signori di Milano si limitavano ad incassare la tariffa che la procedura di richiesta imponeva, una somma, sia chiaro, tutt'altro che simbolica.

6. Oltre il sistema dei privilegi: i patti di non concorrenza

La maggiore debolezza del sistema dei privilegi in un paese frammentato come l'Italia era la limitata efficacia territoriale di ognuno di essi. Che l'Italia fosse (anche grazie alla stampa) un mercato unico e integrato quanto a consumi culturali si dimostra facilmente dall'attivismo che ogni soggetto doveva porre in essere al fine di procurarsi sufficienti privilegi per coprire tutta la penisola: il caso di Lodovico Ariosto, recentemente studiato, è altamente istruttivo a questo riguardo.⁴⁶ Come abbiamo visto, gli stampatori attivi a Venezia nel corso del XVI secolo si dedicarono sempre più incessantemente alla richiesta di privilegi presso le varie amministrazioni italiane, cosa assolutamente indispensabile soprattutto per editori di letteratura volgare come Gabriele Giolito.⁴⁷

Esistevano però alcune alternative, applicabili in casi specifici. Il patto di non concorrenza tra imprese editoriali poteva essere concluso con un semplice contratto tra privati, ed era in grado di proteggere iniziative editoriali o commerciali con efficacia. Esso consisteva in un accordo tramite il quale uno dei due contraenti poneva un limite alla libertà di iniziativa economica dell'altro, il quale avrebbe avuto il potere di intraprendere un'attività imprenditoriale nello stesso mercato in cui operava il primo. Infatti, l'obbligato sarebbe stato in grado di offrire merce idonea alla clientela del primo imprenditore, nell'ambito di un patto economico che regolava i benefici e le sanzioni in caso di inadempimento.

I pochi patti di non concorrenza tra editori-librai che ci sono pervenuti sono stipulati da imprenditori attivi in Stati diversi: in altre parole, sono stretti proprio per risolvere la debolezza del sistema dei privilegi in un mercato transnazionale. Ma perché questi accordi tra due imprenditori potessero avere effetto, occorre che la concorrenza da neutralizzare provenisse da zone con scarsa iniziativa, dove il blocco di un imprenditore stesse sostanzialmente a significare controllo totale di quel mercato. Infatti, ne abbiamo testimonianza per Genova,

46. Erika Squassina, *La protezione del Furioso: Ariosto e il sistema dei privilegi in Italia*, «Bibliothecae.it», 6 (2017), 1, pp. 9-38.

47. Angela Nuovo e Christian Coppens, *I Giolito e la stampa nell'Italia del XVI secolo*, Genève, Droz, 2005, pp. 213-269.

dove sono rimasti contratti nei quali Antonio Roccatagliata (sostanzialmente il monopolista della stampa nella Repubblica) si impegnava a non stampare a Genova alcune opere pubblicate dai Giolito e dai Giunta nel 1585 e nel 1586.⁴⁸

Uno di questi accordi viene firmato a Milano nel 1515 e coinvolge il libraio-editore milanese Leonardo Vegio da una parte e dall'altra Galeazzo e Pietro Porro, librai-editori di Torino. Acquistando ben 324 copie di un'edizione liturgica, Vegio obbliga i Porro a un patto di non concorrenza: nel contratto era prevista una clausola penale qualora avessero stampato o fatto stampare con i propri materiali (si ricordi che parte dell'edizione conteneva musica) la stessa edizione per i successivi dieci anni, penale che rendeva antieconomica la stessa attività concorrenziale. Era infatti evidente che una ulteriore produzione avrebbe reso meno vendibili le copie che Vegio comprava nello stesso atto al prezzo di 2 lire e 40 soldi l'una.⁴⁹

Patti di questo tenore avevano dunque lo scopo di ottenere per altra via lo stesso effetto dei privilegi: instaurare un'artificiale scarsità di una determinata edizione per mantenerne alto il prezzo.

7. Stampatori privilegiati nello Stato di Milano?

Esiste però certamente, e in tutta Italia, una ulteriore fase di sviluppo dell'istituto del privilegio nel settore librario. Infatti, intorno alla seconda metà del XVI secolo negli altri Stati italiani ci si rende conto della dipendenza sviluppata nel settore della stampa dalle importazioni dalla Repubblica di Venezia, della indispensabilità della tipografia per i vari usi della comunicazione urbana (quindi, non solo per la cultura, i processi di istruzione e dell'esercizio delle professioni) e dell'importanza strategica di disporre di aziende ben attrezzate per la produzione locale. Ma manca altrove quella infrastruttura di strumentazioni, tecniche e reti commerciali (per non parlare della produzione e distribuzione della carta e degli altri materiali di produzione) che Venezia aveva costruito in ormai un secolo di attività assai intensa. Si ricorre perciò una volta di più alla leva dei privilegi e dell'esenzione dalle tasse o di una loro riduzione per incoraggiare l'iniziativa, abbassare i costi di produzione e irrobustire un settore debole o, talvolta, reintrodurre l'esercizio della tipografia ormai abbandonato da decenni.

Benché gli inizi di questa nuova forma di rapporto tra amministrazione e stampatori in Italia siano ancora da indagare in modo soddisfacente, il punto di svolta è rappresentato dal contratto tra Cosimo de' Medici e lo stampatore ducale Lorenzo Torrentino stipulato a Firenze nel 1547, al fine di realizzare una serie di edizioni che riflettessero una politica culturale.⁵⁰ Negli anni successivi,

48. Oriana Cartaregia e Rodolfo Savelli, *Ancora su edizioni genovesi del Cinquecento*, «La Bibliofilia», 97 (1995), pp. 75-78.

49. Ganda, *L'umanesimo in tipografia*, doc. 155, pp. 335-337.

50. Giovanna Granata, *Torrentino, Lorenzo*, in *Dizionario degli editori, tipografi, librai*

altri Stati minori (dal punto di vista tipografico) seguiranno questo esempio, ma con scopi del tutto differenti. Di regola, infatti, il contratto stipulato includerà la stampa di leggi, bandi e altri materiali ufficiali.⁵¹

Le iniziative intraprese dalle amministrazioni della Milano cinquecentesca in questo campo sono svariate, e tutte di ambito assai più modesto dell'azione intrapresa a Firenze. Ad inizio secolo, l'amministrazione di Luigi XII procedette a rilasciare privilegi in modo analogo ad altri tipi di testi per la stampa di gride,⁵² e per gli Statuti di Milano.⁵³ Tentativi di vari stampatori di porre la propria attività al riparo di un sancito rapporto di clientela piuttosto che da effettive committenze, spesso basati più sulle aspettative degli stampatori che sul reale interesse delle autorità sollecitate, furono variamente esperiti.⁵⁴ Nel 1565, fu Giovanni Battista Da Ponte ad assicurarsi sia il titolo di tipografo arcivescovile da parte di Carlo Borromeo che quello di stampatore camerale, privilegio quest'ultimo che lo impegnava a stampare tutti gli editti, i decreti e le grida dei governatori del Ducato di Milano e del Senato senza alcuna spesa della Camera, ricevendo in cambio l'esclusiva della vendita di tale materiale in tutto il territorio dello Stato.⁵⁵ Un altro episodio sul quale esiste un'ampia documentazione è la fondazione della Tipografia del Seminario (1578-1584).⁵⁶

itineranti in Italia tra Quattrocento e Seicento, a cura di R. M. Borraccini [et al.], Pisa-Roma, Serra, 2013, vol. 3, pp. 999-1001. Nella prospettiva qui pertinente, si ricorra a Godefridus J. Hoogewerff, *Laurentius Torrentinus (Laurens Leenaertsz van der Beke): boekdrukker en uitgever van den hertog van Toscane, 1547-1563*, «Het boek», 15 (1926), pp. 273-288 e 369-381; Berta Maracchi Biagiarelli, *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze Medicea*, «Archivio storico italiano», 123 (1965), pp. 304-370; Angela Nuovo, *Stampa e potere: sondaggi cinquecenteschi*, «Bibliologia», 1 (2006), pp. 53-85. Si veda anche Antonio Ricci, *Lorenzo Torrentino and the Cultural Programme of Cosimo I de' Medici*, in *The Cultural Politics of Duke Cosimo I de' Medici*, a cura di K. Eisenbichler, Aldershot, Ashgate Publishers, 2001, pp. 103-119.

51. Qualche messa a punto recente in *Broadsheets: Single-Sheet Publishing in the First Age of Print*, a cura di A. Pettegree, Leiden-Boston, Brill, 2017; *Scrittura e potere: leggi e bandi tra età moderna e contemporanea*, a cura di M. Grillo, Cargeghe (Sassari), Editoriale Documenta, 2017 (specialmente Manuela Grillo, *I torchi di stampa ufficiali dello stato pontificio: la Stamperia del Popolo Romano, la Tipografia Apostolica Vaticana, la Stamperia Camerale*, pp. 11-21).

52. Sordelli, *I privilegi di stampa*, doc. 10 e 12, pp. 144-145; Ganda, *L'umanesimo in tipografia*, p. 433 (edd. M-AE 6, p. 433; ISTC il 00371600; M-AE 8, p. 433, ISTC il0371800).

53. Ganda, *L'umanesimo in tipografia*, p. 79 e 437 (ed. M-AT 12, Edit16, CNCE 49728).

54. Si veda la continua ricerca di mecenati e relativi privilegi (a Mantova, Milano, Trento) messa in atto dai fratelli Francesco e Simone Moscheni negli anni Cinquanta: Kevin Stevens, *Printing and Patronage in Sixteenth-Century Milan: The Career of Francesco Moscheni (1547-1566)*, «Gutenberg-Jahrbuch», (1995), pp. 151-158. Ennio Sandal, *Moscheni, Francesco*, in *DBI*, LXXVII, 2012, pp. 305-307 disponibile anche online [http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-moscheni_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-moscheni_(Dizionario-Biografico)/). Maria Paola Bartozzini e Rosa Marisa Borraccini, *Moscheni, Francesco e Simone*, in *Dizionario degli editori, tipografi, librai itineranti in Italia tra Quattrocento e Seicento*, a cura di R.M. Borraccini [et al.], Pisa - Roma, Serra, 2013, vol. 2, pp. 717-719.

55. Lorenzo Baldacchini, *Da Ponte, Gottardo*, in *DBI*, XXXII, 1986, p. 709, disponibile anche online [http://www.treccani.it/enciclopedia/gottardo-da-ponte_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/gottardo-da-ponte_(Dizionario-Biografico)/). Kevin Stevens, *Sibling Rivalry: Honor, Ambition, and Identity in the Printing Trade in Early Modern Milan*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée», 115 (2003), pp. 107-122.

56. Adriano Bernareggi, *La tipografia del Seminario di Milano*, «Humilitas. Miscellanea

In questa casistica, particolarmente istruttivo risulta il decreto emesso nel 1598 dal governatore di Milano Juan Fernandez de Velasco in favore di Girolamo Bordoni e Pietro Martire Locarni intenzionati a fondare una compagnia per la stampa e il commercio dei libri nella città di Milano.⁵⁷ Il testo di tale concessione racchiude molti degli aspetti tipici di questa evoluzione dell'istituto del privilegio librario. Il governatore di Milano concede ai librai Bordoni e Locarni privilegio generale preventivo per tutti i libri che sarebbero stati stampati da loro nei successivi dieci anni, proibendo come sempre non solo la produzione ma anche l'importazione di questi stessi libri. Già nell'elemento della concessione preventiva e non specificata cogliamo la grande discontinuità con l'uso precedente e parallelo del normale privilegio commerciale, in vigore senza eccezioni a Venezia, ove per ottenere la concessione occorreva una richiesta distinta per ogni singolo titolo nel momento in cui esso fosse pronto per la stampa. Inoltre, molto rilevanti risultano le facilitazioni fiscali concesse a Bordoni e Locarni: esenzione totale del dazio in uscita dallo Stato per i libri pubblicati; esenzione del cinquanta per cento del dazio in entrata sia sui libri importati che sulla carta bianca, a patto che questa carta fosse usata esclusivamente per la stampa. È chiaro infatti che non si voleva creare una concorrenza sleale nei confronti dei cartai e cartolai milanesi, ma esclusivamente promuovere la produzione a stampa; quindi questa carta bianca importata pagando metà del normale dazio non poteva essere commerciata al minuto. Le esenzioni e riduzioni dei dazi avevano una durata di ben trent'anni e potevano addirittura essere trasmesse agli eredi. Da parte loro, Bordoni e Locarni si impegnavano a rispettare gli standard di una produzione di qualità, consistente in questo caso nel dichiarato impiego di correttori dei testi, un costo notevole nella produzione del libro, ma non nel mantenimento di un certo numero di torchi attivi o nell'uso di determinate serie di caratteri, come si legge in altri tipi di convenzioni tra stampatori e amministrazioni pubbliche, ad esempio nel contratto tra il Duca di Firenze e Lorenzo Torrentino.

La società Bordoni e Locarni rimase attiva per una dozzina di anni producendo una cinquantina di edizioni. La supplica dei due librai attesta la consapevolezza ormai diffusa negli operatori della necessità dei privilegi non solo per difendersi dalla concorrenza, ma anche per abbassare i costi di produzione. In particolare, i librai citavano l'esenzione del dazio d'importazione sui libri come

storica dei seminari milanesi», 1 (1928), pp. 49-57; 2 (1929), pp. 75-79; Kevin Stevens, *Printing and Politics: Carlo Borromeo and the Seminary Press of Milan*, in *Stampa, libri e letture a Milano nell'età di Carlo Borromeo*, a cura di N. Raponi e A. Turchini, Milano, Vita e Pensiero, 1992, pp. 97-133.

57. Notizie su questa vicenda in Giordano Castellani, *Per Girolamo Bordone e Pietro Martire Locarni: conclusioni provvisorie*, «Libri & Documenti», 34-35 (2008-2009), pp. 83-119 (spec. p. 104). Si legga anche Maria Grazia Dalai, *Bordone, Girolamo*, in *Dizionario degli editori, tipografi, librai itineranti in Italia tra Quattrocento e Seicento*, a cura di R.M. Borraccini [et al.], Pisa – Roma, Serra, 2013, vol. 1, pp. 169-170. L'originale in ASMi, *Registri della Cancelleria di Stato*, serie I, n. 11, cc. 8v-10v.

già vigente in zone come la Spagna e il Regno di Napoli, che creavano ovviamente un importante precedente per il governatore spagnolo di Milano, ma anche a Lione, e in altre città dello stesso Stato, come Pavia.

Grazie a questo decreto, i soci Bordoni e Locarni venivano posti in una posizione ben diversa dai loro concorrenti. Si favoriva cioè la creazione di aziende con posizione dominante rispetto agli altri operatori, nella speranza di ricadute positive per la vita economica dello Stato. È la politica esattamente opposta a quella che la Serenissima aveva sviluppato e avrebbe continuato a sviluppare riguardo ai privilegi, la cui concessione era stata inquadrata in un sistema attentamente antimonopolistico, al fine di fornire a tutti gli operatori le medesime condizioni di partenza, purché stampassero tutti a Venezia. Non a caso stampatori in vario modo privilegiati esistono nella seconda metà del Cinquecento in tutti gli Stati italiani tranne che nella capitale della stampa, Venezia.

8. Privilegi librari a Milano nei secoli XV-XVI: prime analisi quantitative

Come appena visto, nel XV secolo Milano era, insieme a Venezia e Roma, un importante centro editoriale: il mecenatismo della corte ducale, desiderosa di celebrare i successi della dinastia attraverso il fiorire delle arti, della cultura e degli studi, aveva favorito lo sviluppo della stampa.⁵⁸ Gli Sforza, Galeazzo Maria, Gian Galeazzo e Ludovico il Moro, continuando la tradizione viscontea, furono catalizzatori di una innovativa stagione culturale, offrendo protezione e aiuti agli uomini di lettere e alla pubblicazione dei loro scritti, di cui sono primaria testimonianza lodi e dediche presenti in numerosi volumi.⁵⁹ Gli esordi della stampa nello Stato sforzesco lasciano presagire un futuro promettente.

Il sistema dei privilegi librari, come messo in luce nelle pagine precedenti, nonostante l'avvio precoce e dinamico, conosce uno sviluppo più limitato rispetto a Venezia, per vari motivi tra cui la discontinuità politico-amministrativa, il minore apporto di capitali nel settore e di conseguenza una produzione tipografica volta a soddisfare il mercato regionale.


A fronte di una buona produzione incunabolistica, prettamente umanistica, dove spiccano i testi classici, lo studio del greco, le opere giuridiche e musicali, che si attesta secondo gli studi poco sopra le 1.200 edizioni,⁶⁰ le rilevazioni ef-

58. Sulla stampa a Milano: Caterina Santoro, *Gli inizi dell'arte della stampa*, in *Storia di Milano*, VII, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 1956, pp. 871-882; *La tipografia a Milano nel Quattrocento. Atti del convegno di studi nel V centenario della morte di Filippo Cavagni da Lavagna*, Milano, 16 ottobre 2006, a cura di E. Colombo, Comazzo, Comune di Comazzo, 2007; si ricordano tutti i lavori di Arnaldo Ganda, già citati nelle pagine precedenti.

59. Tra i letterati attivi presso la corte milanese si menzionano Francesco Filelfo, Giorgio Merula, Demetrio Calcondila, Giorgio Galbiati, Francesco dal Pozzo detto il Puteolano, Vincenzo Colli detto il Calmeta, Serafino Aquilano, Gaspare Visconti, Pier Candido Decembrio.

60. Teresa Rogledi Manni, *La tipografia a Milano nel XV secolo*, Firenze, Olschki, 1980, an-

Fig. 1 – Produzione tipografica e privilegi a Milano nel XV secolo



fettuate hanno individuato solo 42 privilegi. Per fare un confronto, nello stesso periodo a Venezia (dove la produzione quattrocentesca ammonta – secondo il GW – a un totale di 4.365 edizioni) si registra il numero notevolmente più alto di 393 privilegi, computo nel quale sono comprese le edizioni mai realizzate o non sopravvissute.⁶¹ I privilegi milanesi, messi in rapporto alla produzione libraria cittadina contemporanea, risultano quindi richiesti solo per il 4% delle edizioni: evidenziano, quindi, un fenomeno molto più ristretto rispetto a quello veneziano [Fig. 1].

L'esiguità del numero rilevato può avere diverse spiegazioni, connesse alla difficoltà di recupero del documento originale attestante la concessione di privilegio, per il quale è raro riuscire a risalire all'atto amministrativo rilasciato dalla cancelleria. In secondo luogo, la citazione sul volume che, in mancanza della concessione, permetta di verificare l'esistenza dell'esclusiva non aveva luogo sistematicamente; infine, la discordanza temporale tra concessione e realizzazione dell'opera, evento che si verificava quando la richiesta e il rilascio del privilegio avvenivano indipendentemente dalla messa in

novera 1.211 edizioni. GW riporta 1.221 edizioni, ISTC ne elenca 1.141 (dati aggiornati a dicembre 2018). Nel calcolare la produzione tipografica dell'anno 1500 sono state prese in considerazione solo le edizioni con data certa.

61. Per i dati veneziani si veda il database a cura di Erika Squassina *Early Modern Book Privileges in Venice* creato all'interno del progetto *EMoBookTrade, An Evidence-based Reconstruction of the Economic and Juridical Framework of the European Book Market*.

vendita, aggrava ulteriormente il margine di imprecisione di una rilevazione quantitativa.⁶²

La richiesta era generalmente avanzata dallo stampatore o dal finanziatore, più di rado dall'autore: il privilegio può quindi essere classificato nel primo caso a carattere commerciale, nel secondo letterario, o d'autore. Nel periodo del Ducato era concesso dal Duca, dal segretario o dai suoi mandatarî; anche Luigi XII e Francesco I operarono nel segno della continuità e come duchi di Milano firmarono parte dei provvedimenti; nel periodo spagnolo il privilegio era infine rilasciato dal Senato o dall'imperatore (Carlo V, Filippo II e Filippo III). Anche nel periodo spagnolo, la procedura non subì mutamenti sostanziali e non venne mai imposta la severa legislazione iberica.⁶³ Il privilegio poteva essere riprodotto nel libro in maniera più o meno ampia, a volte con formule estese, citando i concessori (re, Senato, papa e autorità di altri Stati) al frontespizio o al colophon e riportando, in forme abbreviate, anche le condizioni.⁶⁴ La pubblicazione del testo del privilegio per intero nelle pagine paratestuali, come avveniva per prassi in Francia, è più comune agli inizi e in tutti quei casi in cui l'importanza dell'opera lo richieda, ma con il tempo si preferisce utilizzare l'indicazione sintetica sul frontespizio, per influenza del modello veneziano. La formula «Cum gratia et privilegio», o «Cum privilegio», entrambe impiegate anche nelle forme volgari sia al singolare che al plurale, sono le più usuali nel Cinquecento.

Si comprende quindi che una delle principali fonti utili al ritrovamento dei privilegi è rappresentata dalla documentazione archivistica, in particolar modo da quella conservata presso l'Archivio di Stato di Milano, dove i privilegi non sono però trascritti in una serie archivistica unica, come succede a Venezia con i Registri del Senato Terra, cosa che non consente verifiche esaustive. Alla ricerca d'archivio è necessario affiancare l'esame dei libri stampati nello Stato, utilizzando sia fonti cartacee che online,⁶⁵ e tenendo in debito conto che la buona norma di segnalare l'esistenza del privilegio è evento raro nei repertori bibliografici, mentre la digitalizzazione, laddove realizzata, offre i risultati migliori.

L'indagine permette quindi di quantificare il numero dei privilegi rilasciati ma non di individuarne sistematicamente la tipologia, commerciale o letterario.⁶⁶ È dunque una ricerca in corso.

62. Il fenomeno poteva avvenire a causa del lasso prolungato di tempo che intercorreva tra l'inizio della stampa e il suo completamento, oppure per le brevi alleanze commerciali intraprese dagli stampatori. In ogni caso il privilegio diventava effettivo dal momento del suo rilascio.


63. Fermin de los Reyes Gomez, *El libro en España y América: legislación y censura (siglos XV-XVIII)*, vol. 1, Madrid, Arco/libros, 2000.

64. Ad esempio «ne quis alius infra decennium hoc opus imprimat, aut impressum uendat idque sub poenis grauissimis», come si legge nell'edizione di Egidio Tomati, *Tractatus de muneribus, patrimonialibus, seu collectis*, Mediolani, apud Franciscum Moschenium, 1557 (Edit16, CNCE 31272; *Le cinquecentine della Biblioteca Trivulziana*, catalogo a cura di Giulia Bologna, vol. 1: *Le cinquecentine milanesi*, Milano, Castello Sforzesco, 1965, n. 465).

65. Tra le fonti liberamente accessibili sul web: per il XV secolo GW e ISTC, dai quali facilmente si accede alle digitalizzazioni liberamente disponibili; per il XVI secolo Edit16, USTC, HPB database e SBN-Libro Antico.

66. Oltre alla mancanza del documento originale della concessione anche la distinzione tra

Fig. 2 – Produzione tipografica a Milano e Venezia nei secoli XV e XVI



Se si guarda al Cinquecento per Milano Edit16 riporta 3.092 edizioni, una produzione assai inferiore rispetto a quella di Venezia (27.496 edizioni) evidenziando come la città sia un centro tipograficamente poco attivo per tutto il secolo [Fig. 2]. Nella lettura dei dati bisogna tener conto di alcune criticità: le descrizioni di opere multivolumi catalogate in un unico item (si veda il caso del *Tractatus universi iuris*, Venezia, Società dell'Aquila che si rinnova, 1584, in 29 volumi Edit16, CNCE 32225) a differenza di altri materiali, come le bolle papali o le gride milanesi, considerate singolarmente, scelte che tendono a falsare i dati, sovrastimandoli o sottostimandoli.

È il caso del picco di produzione nell'età di Carlo Borromeo, dovuto all'alto numero di gride stampate nell'anno della peste (1576) e nel seguente. Per il 1576, Edit16 restituisce 66 gride su 95 pubblicazioni, mentre per il 1577 le gride sono 45 su un totale di 67 pubblicazioni.⁶⁷ Ai fini della presente indagine il dato è molto rilevante poiché dall'analisi risultano 24 gride protette da privilegio, di cui 9 licenziate nei due anni in oggetto.

privilegi commerciali e letterari non è sempre di facile lettura. I privilegi, infatti, definiscono poteri esclusivi che riguardano contemporaneamente le opere dell'ingegno e le tecniche tipografiche per riprodurle, non di rado legate a sottese ragioni economiche. Come spiega Remo Sordelli «[...] Il titolare dei nuovi privilegi è volta a volta l'editore e il tipografo, ma non mancano taluni esempi in cui il privilegio è concesso all'autore, mentre nel contenuto di tali atti non vi è sempre una netta distinzione circa la posizione di questi vari e la titolarità dei diritti esclusivi che investono simultaneamente l'una e l'altro [...]» (Sordelli, *I privilegi di stampa*, pp. 116-117).

67. Tutte le gride milanesi censite da Edit16 fanno parte di una collezione posseduta dalla Biblioteca nazionale Braidense e sono note in un esemplare unico.

La caduta della signoria sforzesca e le conseguenti vicende belliche, connesse alle Guerre d'Italia in cui Spagna e Francia si scontrarono per il dominio della penisola, incidono sullo sviluppo della stampa che, privata del sostegno di forti committenti, finisce per chiudersi in un ambito locale o addirittura cittadino. Il Ducato, considerato per la sua posizione geografica favorevole un possedimento strategico, nel primo trentennio del Cinquecento vide succedersi il dominio francese, i tentativi di restaurare l'autorità degli Sforza, per poi finire nel 1535, anno della morte di Francesco II, sotto il dominio spagnolo, sancito formalmente dalla pace di Cateau-Cambrésis nel 1559.⁶⁸

Furono anni difficili, in particolar modo dal 1525, l'anno della battaglia di Pavia, al 1529 quando Carlo V d'Asburgo sconfisse i francesi e riportò a Milano Francesco II Sforza: il passaggio delle truppe soldatesche a difesa degli occupanti di turno e i conseguenti saccheggi, il susseguirsi di gravi carestie, dapprima nel 1518 e di nuovo nel 1529, quest'ultima contemporanea alla peste che tra il 1524 e il 1529 si abbatté sulla popolazione, fecero registrare un pesante calo demografico.⁶⁹ Ciò comportò una diminuzione della disponibilità di mano d'opera che colpì tutti i settori commerciali, compreso il comparto tipografico,⁷⁰ oltre naturalmente a una contrazione della domanda di tutti i beni.

Nonostante ciò bisogna rilevare che fino al 1523 vengono pubblicate 986 edizioni (circa un terzo della produzione del secolo), con una media di 42 edizioni all'anno, media che non si discosta dalla produzione del periodo precedente. Peste e carestia fanno precipitare il numero a poche unità e nel 1528 non si registra alcun titolo. La ripresa lenta, sempre con poche unità, inizia nel 1530 ma si stabilizza sopra la decina solo a partire dal 1535.

In questa prima metà del secolo alle edizioni scolastiche, giuridiche scientifiche e musicali, si affianca una consistente produzione religiosa. Anche le pubblicazioni in volgare conoscono un incremento, grazie alla stampa di brevi opu-

68. Agli inizi del Quattrocento, al tempo di Gian Galeazzo Visconti, il Ducato conobbe la sua massima estensione, venendo a comprendere quasi tutta la Lombardia, parti del Piemonte (Novara, Vercelli, Tortona, Alessandria, Asti), del Veneto (Verona, Vicenza, Feltre, Belluno) e dell'Emilia (Parma, Piacenza, Bologna ecc.), più un'effimera occupazione di zone del centro Italia (Pisa, Siena, Perugia, Assisi). Nel corso del XV secolo perse il Veneto ex visconteo, più Bergamo, Brescia e Crema, e alla fine del Quattrocento con gli Sforza si stabilizzò nella metà occidentale dell'attuale regione Lombardia, con parti del Piemonte e dell'Emilia, oltre al Canton Ticino. Tra la fine del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento perse il Canton Ticino, la Valtellina e la Val Chiavenna, Parma e Piacenza e Genova.

69. Agli inizi del Cinquecento si stima che Milano contasse 120.000 abitanti, ridotti a 79.000 nel 1541, dopo la peste di Carlo V (1524-1529) che provocò oltre 100.000 morti. Vittorio Beonio Brocchieri, *La dinamica città-contado e i riflessi economici tra Cinque e Seicento in Storia della Lombardia*, vol. 1: *Dalle origini al Seicento*, a cura di L. Antonielli e G. Chittolini, Roma - Bari, Laterza, 2003, p. 211; e *Storia di Milano* di Paolo Colussi e Mariagrazia Tolfo.

70. Tra le vittime della peste, vi fu lo stampatore Giovanni Castiglione, deceduto nel 1524. Valentina Sestini, *In tempore pestilentiae. Gli effetti del «contagioso morbo» sull'attività dei tipografi tra il XV e XVII secolo*, in *Itinerari del libro nella storia. Per Anna Giulia Cavagna a trent'anni dalla prima lezione*, a cura di F. Nepori, F. Sabba e P. Tinti, Bologna, Pàtron, 2017, pp. 136-137.

scoli dedicati a episodi della vita pubblica. Con la pace di Cateau-Cambrésis si apre un periodo di relativa tranquillità per il Ducato che, sottoposto alla dominazione spagnola, è tenuto al riparo da eventi bellici: la stabilità favorisce la ripresa economica, protrattasi fino a fine secolo, nonostante i nuovi episodi di carestia nel 1569-70 e la peste nel 1576.⁷¹ Dal punto di vista della produzione si verifica un aumento di quasi il 40%: nel secondo cinquantennio risultano 1.769 edizioni, di cui 1.083 in volgare. Le opere religiose, relative alla Chiesa milanese e riguardanti testi di approfondimento dottrinale e di meditazione, legate al ventennio di Carlo Borromeo, si aggiungono alle ormai attestate pubblicazioni a carattere ufficiale ed encomiastico. La produzione volgare e a carattere divulgativo raggiunge una posizione dominante, mantenuta anche nel secolo successivo.

La ricerca dei privilegi ha restituito 378 concessioni, tra cui 11 richieste senza riscontro bibliografico.⁷² Su 3.092 edizioni, il 12% risulta protetto da un privilegio, facendo registrare un notevole incremento del ricorso a questa protezione. Nel primo ventennio del secolo, nonostante le condizioni dello Stato, le concessioni sono già oltre il centinaio: un fenomeno ormai consolidato che segue l'iter basato sulla volontarietà, in attesa di essere, in parte, regolarizzato negli assai più tardi statuti di librai e stampatori (1589).⁷³


Il picco massimo di 15 richieste all'anno si registra nel 1507 e nel 1510. L'andamento poi si attesta su numeri decisamente ristretti, sotto la decina: bisogna attendere l'anno 1585 per avere un secondo picco di 14 richieste. Non si registrano privilegi nel 1525, e dal 1528 al 1530, anni in cui, come già visto, imperversarono peste e carestia [Fig. 3].

71. Nota come la peste di San Carlo fu meno virulenta della precedente: i morti non furono più di 10.000. Paolo Colussi, *Il Lazzaretto e i Cappuccini di Porta Orientale*, 2002, in *Storia di Milano*.

72. Si sono reperiti i seguenti documenti attestanti il privilegio di stampa per i quali non vi sono esemplari superstiti (in ordine cronologico): 1553 privilegio annuale ai fratelli Francesco e Simone Moscheni per effemeridi e pronostici; 1555 privilegio decennale a Giovanni Antonio Castiglione per testi di musica; 1559 privilegio quinquennale a Massimo Troiano per le sue canzoni in napoletano; 1564 privilegio annuale a Giovanni Battista Da Ponte e fratelli per effemeridi, almanacchi, pronostici; 1564 privilegio quinquennale a Giovanni Battista Serono e fratelli per gli statuti civili e criminali; 1582 privilegio decennale ai fratelli Serono per gli statuti criminali; 1580 privilegio decennale al medico Andrea Marachi, per le sue opere e quelle del padre; 1582 privilegio quinquennale al pittore e scultore Francesco Terzi per le immagini delle epistole di S. Carlo; 1584 privilegio annuale a Paolo Gottardo Da Ponte per lunari e pronostici. I documenti sono in ASMi, *Studi*, parte antica, c. 97.

73. Dall'introduzione dell'arte la stampa non aveva conosciuto una vera e propria regolamentazione come quella veneziana, a parte la censura preventiva, laica, varata da Francesco II Sforza nel 1534 e ribadita nel 1543, cui seguirà quella religiosa. L'iter cambierà in parte grazie agli statuti milanesi del 1589 come spiega Anna Giulia Cavagna, in *Statuti di librai e stampatori in Lombardia: 1599-1734*, in *Libri, tipografi, biblioteche: ricerche storiche dedicate a Luigi Balsamo*, a cura dell'Istituto di biblioteconomia e paleografia, Università degli studi di Parma, Firenze, Olschki, 1997, p. 233.


Fig. 3 – Produzione tipografica e privilegi a Milano nei secoli XV e XVI



Ad una analisi linguistica i testi protetti da privilegio si suddividono secondo quest'ordine: 269 in latino, 146 in volgare, mentre solo 5 sono per opere in spagnolo.⁷⁴ Naturalmente nel XV secolo i privilegi riguardano principalmente i testi in latino, la lingua ufficiale della cultura e delle scienze: non mancano sporadici esempi di testi in volgare, il cui volume aumenta dal 1520 per attestarsi nel decennio successivo e crescere fino a eguagliare e a superare quello dei testi in latino, come nell'ultimo ventennio del secolo [Fig. 4].

74. Si tratta di: Jerónimo Girava, *Dos libros de cosmographia*, Giovanni Antonio Castiglione & Cristoforo Carono, 1556, «Con Priuilegio, Por. X. Annos» (Edit16, CNCE 21293); Juan de Espinosa, *Dialogo en laude de las mugeres. Intitulado Ginaeceptaenos*, Michele Tini, 1580, «con privilegio del excellentissimo senado milanes por x annos y con licentia de superiores» (Edit16, CNCE 18293); Hernan Cortes, *Cartas de relacion*, Andrea Calvo, 1522 «cautum est a prencipe ne quis preter Caluum intra annum imprimat sub pena ducatorum centum» (*Sandal*, V 583); Martin Carvalho de Villasboas, *Volumen primero del Espeio de principes y ministros*, eredi Pacifico Da Ponte, 1598 «Con privilegio» (Edit16, CNCE 48289), Massimiliano Calvi, *Del tractado de la hermosura y del amor*, Paolo Gottardo Da Ponte, 1576 (Edit16, CNCE 8608) con privilegio decennale concesso all'autore da Filippo II, pubblicato sul verso del frontespizio.

Fig. 4 – Analisi linguistica (privilegi milanesi secoli XV-XVI)




9. Opere e stampatori nel sistema dei privilegi a Milano

È necessario esaminare l’iniziativa editoriale per capire chi fosse il motore dell’impresa e quindi beneficiario del privilegio, lo stampatore/finanziatore (privilegio a carattere commerciale) oppure l’autore (privilegio a carattere letterario). L’analisi delle 42 richieste per il XV secolo, per le quali si è potuto risalire quasi sempre al documento originale o al testo del privilegio stampato nel volume, mostra come la percentuale maggiore si riferisca a privilegi di carattere commerciale, seguita dai privilegi richiesti dagli autori e da una piccola quota di dubbia identificazione [Fig. 5].⁷⁵

Se si prendono in considerazione le 420 opere privilegiate, esse possono essere fatte risalire a 203 autori diversi: emerge la prevalenza di quelli moderni e contemporanei con piccole percentuali di traduzioni di autori antichi e medievali, legati agli studi umanistici e ai *curricula studiorum*. Tra gli autori latini e greci, 21 in tutto, di cui 14 stampati nel XV secolo, ci sono i classici: Cicerone, Virgilio, Plauto, Plutarco, Plinio e poi Apicio, Ausonio, Sidonio, Terenziano; tra i medievali, 13 in tutto, le cui opere sono stampate non oltre il 1522, Albertus de Saxonia, John Baconthorpe, Giovanni Boccaccio, e i giuristi Signorolo Omodei e Giacomo Belvisi.

75. Si tratta di casi in cui alla mancanza del documento originale della concessione fa riscontro solo la generica indicazione stampata sul volume.


Fig. 5 – Privilegi milanesi per richiedente (secoli XV-XVI)



Benché 143 autori siano presenti con una sola opera, è possibile stilare una lista di autori con numerose edizioni, afferenti in gran parte all'ambito giuridico e letterario:

<i>Autore</i>	<i>Edizioni privilegiate</i>
Giasone Del Maino (1435-1519; giurista)	14
Felino Maria Sandeo (1444-1503; giurista)	11
Bartolo da Sassoferrato (ca. 1313-1357; giurista)	10
Luca Contile (1505-1574; letterato)	6
Antonio Fregoso (ca. 1444-ca. 1530; poeta)	6
Orazio Carpani (m. 1595; giurista)	5
Giuliano Gosellini (1525-1587; letterato)	5
Girolamo Marliani (sec. XVI, I metà; giurista)	5
Venturino Venturini (sec. XV-XVI; poeta)	5
Giovanni Botero (1543-1617; gesuita, poligrafo)	4
Giovanni Battista Cavallini (sec. XVI, II metà; giurista)	4
Marcus Tullius Cicero (106-43 a.C.; oratore e filosofo)	4
Ludovico Pontano (1409-1439; giurista)	4
Girolamo Ruscelli (ca. 1500-1566; poligrafo)	4
Giovanni Battista Spagnoli (1448-1516; carmelitano, poeta)	4
Bartolomeo Taegio (ca. 1520-1573; letterato e giurista)	4
Alessandro Tartagni (1424-1477; giurista)	4
Jeronimo Cucalon (sec. XVI; giurista)	3
Giovanni Angelo Gambiglioni (1400-1461; giurista)	3
Isidoro Isolani (m. 1528; teologo)	3
Giovanni Paolo Lomazzo (1538-1592; pittore)	3

Fig. 6 – Privilegi milanesi per disciplina (secoli XV-XVI)



Anche la classificazione semantica delle opere privilegiate conferma il predominio del diritto (44%), comprendendo in questa categoria i testi di studio e professionali, quelli legati all'attività normativa del Ducato (gride, ordini, statuti, costituzioni) e di altre istituzioni locali. Seguono, con una percentuale complessiva del 36%, le opere a carattere linguistico-retorico, letterario e storico; i titoli di religione arrivano al 15%, mentre solo il 6% attiene a opere di carattere tecnico-scientifico.⁷⁶

Nel grafico esemplificativo le voci riguardanti musica, medicina e architettura sono state riunite sotto la categoria *Varie* per non parcellizzare eccessivamente i dati e consentire una migliore leggibilità [Fig. 6].

Dalla metà del XVI secolo aumentano le richieste di privilegio per i testi di letteratura contemporanea in volgare sia in prosa che in poesia, per la produzione normativa riguardante la città e la Chiesa milanesi, per le opere religiose a carattere devozionale, per quelle storiche a carattere celebrativo e per la musica.

76. Milano non era sede universitaria, ma gravitava su Pavia, dove si tenevano corsi di medicina, di diritto, civile e canonico nonché umanistico-filosofici di propedeutica generale. Era invece sede di numerose scuole, pubbliche e private, laiche e religiose: dalle vecchie scuole Palatine e del Broletto alle più recenti scuole laiche Cannobiane, al Collegio dei Nobili creato da Carlo Borromeo e al Collegio di Brera dei Gesuiti con le relative accademie. Inoltre, in città tutti i maggiori ordini religiosi (domenicani, francescani, agostiniani, conventuali e dell'osservanza, serviti, carmelitani e gesuati) erano sedi di scuole di filosofia e teologia. Una rete d'istituzioni scolastico-culturali che, insieme al mondo dei professionisti, rappresentava una fonte di richiesta di libri composta: dai testi necessari ai *curricula studiorum*, alle novità bibliografiche nelle varie discipline e in particolar modo in quelle più soggette agli aggiornamenti, come il diritto. Bisogna tenere conto che Milano era una città di quasi centomila abitanti già negli anni Settanta del XVI secolo: il suo ruolo di capitale del Ducato comportava l'esistenza di numerosi uffici e garantiva la presenza di ceti che per necessità e per diletto fruivano dei libri.

10. I privilegi milanesi all'interno del sistema peninsulare

La necessità di neutralizzare la concorrenza spingeva gli investitori (editori o autori che fossero) a chiedere più privilegi, in base ai territori e ai mercati in cui si intendeva distribuire il libro ed effettuare la vendita. I privilegi pontifici pretendevano di aver validità oltre la loro giurisdizione temporale e la non osservanza prevedeva pene pecuniarie e scomunica immediata. A differenza dei privilegi veneziani, quelli pontifici, non essendo normati da alcuna legislazione, erano concessi con maggior facilità ed emanando dall'autorità papale offrivano una potente protezione in senso monopolistico. Tale pretesa di validità su tutta la penisola e quindi anche sul proprio territorio era invisa Venezia, che per prima aveva normato in materia.⁷⁷

La compresenza di privilegi si presenta anche nella sontuosa edizione in folio del 1521 del *De architectura libri dece traducti de latino in vulgare affigurati di Vitruvio Pollio*, che riporta per esteso quelli di papa Leone X e del Ducato di Milano, Francesco I, uscita dai torchi del milanese Gottardo Da Ponte a Como. Si tratta del primo volgarizzamento a stampa dell'opera di Vitruvio, corredato da 119 silografie, inserite nel testo, anche a piena pagina, e annotate. Un'operazione ambiziosa quella di tradurre in volgare e commentare un testo classico, frutto del lavoro ventennale dell'architetto milanese Cesare Cesariano, che trova la sua realizzazione tipografica grazie all'accordo con due finanziatori, Luigi Pirovano, professore milanese di aritmetica e geometria, e Agostino Gallo, referendario del re di Francia a Como. La portata commerciale dell'operazione (erano previsti 1.312 esemplari) era chiara ai due soci, tanto da richiedere e ottenere, nella persona del Gallo, l'esclusiva decennale a protezione dell'opera. Si tutelava il lavoro del curatore, sottolineandone l'accuratezza e l'utilità, e si impediva la ristampa sia in latino che in volgare, non solo del testo ma anche delle silografie, molte delle quali intagliate dallo stesso Cesariano. Oltre a pene pecuniarie, mille ducati aurei e mille scudi a seconda della giurisdizione, il privilegio papale comprendeva la scomunica per i contraffattori.⁷⁸ Da notare è la scelta di stampare a Como dove appunto risiedevano i due finanziatori e dove Gottardo Da Ponte, noto per la sua perizia, era stato chiamato dal vicario generale della Diocesi per realizzare un breviario, lavoro interrotto per la stampa del Vitruvio e terminato poi nel 1523 a Milano.⁷⁹

77. Il privilegio papale, se concesso, era sempre pubblicato o quanto meno notificato nel libro stesso. Nuovo, *The Book Trade*, pp. 209-220.

78. Edit16, CNCE 49742, dove è possibile sfogliare la digitalizzazione. Per la storia di questa travagliata edizione, durante la cui produzione all'architetto Cesare Cesariano, per contrasti con i finanziatori subentrarono nella traduzione i revisori Benedetto Giovio e Bono Mauro, si rimanda a Rovetta, *Note introduttive*, pp. 247-309; Chiara Milani, *Libri, tipografi e autori a Como tra il 1480 e il 1540*, «Culture del testo», 10-11 (1998), pp. 50-53; Nuovo, *Transferring Humanism*.

79. Ennio Sandal, *Editori e tipografi a Milano nel Cinquecento*, vol. 2, Baden-Baden, Koerner, 1981, pp. 62-63; edizione di Vitruvio, scheda pp. 84-85 n. 343 (Edit16, CNCE 14990), edizione del *Breviarium*, schede pp. 85-86, nn. 344 e 346 (Edit16, CNCE 14990). Una copia di quest'ultimo, protetto da privilegio quinquennale, è stata esaminata presso la biblioteca francescana di Milano.

Questa vicenda consente di introdurre un'altra procedura, quella di chiedere il privilegio nel Ducato e fare stampare al di fuori dei confini: normalmente nella capitale della stampa, Venezia, che aveva da tempo organizzato un'intensa distribuzione dei suoi libri nella Lombardia. È il caso, già ricordato poco sopra, di grandi librai come Paolo Manuzio e Luca Antonio Giunta, per le edizioni prodotte a Roma e Venezia.⁸⁰

È ciò che fece anche Pietro Tini per *I dialoghi piacevoli* di Stefano Guazzo, stampati nel 1586 a Venezia da Giovanni Bertano,⁸¹ e l'anno dopo, nel 1587, a Piacenza da Giovanni Bazachi:⁸² documenti d'archivio attestano sia la supplica sia la concessione imperiale.⁸³ Nell'edizione, i privilegi sono stampati per esteso: per primo quello di Filippo II in quanto *Mediolani Dux*, poi quello di Venezia e infine quello di Carlo Emanuele di Savoia; ma mentre i privilegi di Milano e di Venezia sono concessi allo stampatore Tini, quello del Duca di Savoia è concesso all'autore Stefano Guazzo, «gentiluomo di Casale in Monferrato», dimostrando una volta di più che le logiche cortigiane e di *patronage* continuavano a permeare insieme a quelle economiche il sistema dei privilegi librari.

11. Gli stampatori milanesi e i privilegi

È ora necessario guardare al rapporto tra l'istituto del privilegio e i suoi beneficiari, e chiederci quali furono gli stampatori con il maggior numero di concessioni. A tal fine è stata redatta la seguente graduatoria:

<i>Stampatori</i>	<i>Edizioni privilegiate</i>
Da Ponte (famiglia, 1498-1598)	107
Da Legnano (famiglia, 1480-1525)	91
Degli Antoni (famiglia, 1554-1609)	19
Minuziano, Alessandro (1486-1525)	17
Scinzenzeler, Ulrich e Giovanni Angelo (1477-1526)	14
Tini (famiglia, 1568-1603)	13
Castiglione (famiglia, 1505-1557)	12
Calvo (famiglia, 1520-1545)	11
Moscheni, Francesco e Simone (1549-1566)	10
Mantegazza (famiglia, 1490-1512)	09
Borgo, Giovanni Antonio (1533-1569)	08
Meda (famiglia, 1529-1600)	08

80. ASMi, *Studi*, parte antica, c. 97.

81. In Venetia, presso Gio. Antonio Bertano, ad instantia di Pietro Tini, libraro in Milano (Edit16, CNCE 22081).

82. In Piacenza, ad instantia di Pietro Tini, libraro in Milano, 1587 (In Piacenza, appresso Gio. Bazachi. Ad instantia di Pietro Tini, libraro in Milano, 1587) (Edit16 CNCE 22083).

83. Pietro Tini fu un editore e libraio attivo tra il 1572 e il 1588 a Milano, Piacenza e Venezia, fratello di Francesco e Simone. A Milano si servì delle tipografie del cugino Michele Tini e dei Da Ponte, a Piacenza di quella di Giovanni Bazachi e a Venezia di quelle di Giovanni Antonio Bertano, Girolamo Polo, Giacomo Vincenzi e Riccardo Amadino. Pubblicò molte edizioni musicali.

Così come a Venezia il maggior numero di privilegi è richiesto dai grandi editori Giolito e Tramezino, a Milano sono solo due le famiglie da considerarsi produttrici di libri con un'organizzazione simile a quella veneziana, i Da Ponte e i Da Legnano. La pubblicazione del maggior numero di edizioni privilegiate spetta ai Da Ponte, famiglia di stampatori attiva lungo i due secoli, e detentrica del titolo di stampatore arcivescovile dal 1565, cui aggiunse qualche anno più tardi quello di stampatore camerale per volere di Carlo Borromeo.⁸⁴

Ma a ben guardare il dato più rilevante spetta a un'altra famiglia, i Da Legnano, il capostipite Giovanni e poi i figli Giovanni Giacomo, Bernardino e Giovanni Antonio, specializzati in diritto.⁸⁵ Essi, in un periodo di attività piuttosto breve (1480-1525), pubblicarono un numero molto elevato di edizioni privilegiate, dimostrando un'iniziativa e organizzazione editoriale che non sarà mai più eguagliata da altri editori milanesi [Fig. 7]. Le loro edizioni con privilegio sono ben 99 e rappresentano il 18% della loro produzione totale, che ammonta a 537 titoli in poco meno di 50 anni di attività.⁸⁶


Ben 89 privilegi sono ottenuti per opere giuridiche, e coprono sistematicamente i testi di Felino Sandeo, Giasone del Maino, Bartolo da Sassoferrato, Alessandro Tartagni, Ludovico Pontano e Girolamo Marliani. I privilegi si distribuiscono lungo tutto l'arco temporale della loro attività con una maggior concentrazione nel primo quarto del XVI secolo: così, dieci per Felino Sandeo tra il 1493 e il 1509, undici per Alessandro Tartagni limitatamente al 1502 e al 1507, nove per Bartolo da Sassoferrato tra il 1506 e il 1519, tredici per Giasone del Maino tra il 1502 e il 1517; chiude Ludovico Pontano con quattro distribuiti tra il 1508, il 1522 e il 1524.

84. I Da Ponte erano la più antica famiglia di tipografi attivi a Milano: avevano iniziato ad esercitare il mestiere nel 1498 con il capostipite Gottardo ed erano arrivati, nel 1565, a ottenere la qualifica di stampatori arcivescovili. Carlo Borromeo ricorre esclusivamente ai loro torchi per le pubblicazioni della curia milanese fino alla fine degli anni Settanta. Claudia di Filippo Bareggi, *Libri e letture nella Milano di san Carlo Borromeo*, in *Stampa, libri e letture a Milano*, a cura di N. Raponi e A. Turchini, Milano, Vita e Pensiero, 1992, p. 49, nota 21.

85. Giovanni Da Legnano fu editore e libraio attivo a Milano e a Pavia a partire dal 1480. Aveva bottega presso piazza dei Mercanti, nella parrocchia di S. Michele al Gallo. Nel 1502 gli subentrarono i figli Giovanni Giacomo, Bernardino e Giovanni Antonio. Per i Da Legnano stamparono i principali tipografi di Milano fra la fine del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento. Si vedano gli studi di Guido Sutermeister, *Gli editori "da Legnano", 1470-1525*, Varese, Tip. arcivescovile dell'Addolorata, 1946-1948; Luigi Balsamo, *Giovann'Angelo Scinzenzeler, tipografo in Milano (1500-1526): annali e biobibliografia*, Firenze, Sansoni Antiquariato, 1959; Cesare Gallazzi, *L'editoria milanese nel primo cinquantennio della stampa: i da Legnano, (1480-1525), annali tipografici*, Busto Arsizio, Bustrino, 1980; Edoardo Barbieri, *I fratelli Da Legnano editori a Milano e il libro religioso del primo quarto del XVI secolo*, in *Prima di Carlo Borromeo. Lettere e arti a Milano nel primo Cinquecento*, a cura di E. Bellini e A. Rovetta, Milano – Roma, Biblioteca Ambrosiana – Bulzoni, 2013, pp. 145-168.

86. La produzione tipografica dei Da Legnano è così ripartita: 106 edizioni per il XV secolo secondo ISTC, 431 secondo Edit16, che dal 1526 al 1532 non registra alcuna edizione, e riporta come ultimo anno di attività il 1533, dove risulta una sola edizione.

Fig. 7 – Produzione tipografica e privilegi a Milano tra il 1490 e il 1525



Nel caso di Felino Sandeo, Giovanni Da Legnano ottiene il privilegio non solo a Milano ma anche a Pavia, qui limitatamente a tre opere. Si tratta di *Super titulo de fide instrumentorum* (ISTC is00152000) e *Super titulo de sponsalibus* (ISTC is00159000) uscite dai torchi di Michele Garaldi nel 1497 e *Super titulo de iure iurando* (ISTC is00153500), pubblicata da Francesco Guaschi nel 1498. Probabilmente Giovanni voleva arrivare vantaggiosamente sul mercato pavese e quindi decise di finanziare tipografi locali. A distanza di due anni ristamperà gli stessi titoli a Milano. La formula è sempre identica al privilegio ottenuto nel 1493 per *Super titulo De iudiciis*, stampato da Ulrich Scinzenzeler (ISTC is00153400) e menzionato al colophon:

concessum enim est ab invictissimo et sapientissimo Duce Mediolani solertissimo viro magistro Johanni de Lignano ne quis preter ipsum cuiuscumque conditionis sit estatus imprimere possit hinc ad x annum Commetaria domini Felini super titulis de iudicijs de foro competenti... Aut alibi impressa importare venalia in eius districtum. Idque publico senatusconsulto decretum est sub pena indignationis cesaree et eris in eo contenta et merito quidem.

Il colophon prosegue menzionando la concorrenza dei librai insensibili all'utilità del testo, ma avidi e scaltri nel cercare di riprodurlo «ne igitur o bibliopola qui aurum famescis ignaris ignarus erres aut ignorantiam affectes admonitum te iri vult dictus magister Johannes».

È il primo di una serie di privilegi, posti sempre in calce ai volumi, che Giovanni Da Legnano chiederà per l'opera di Felino Sandeo, stampati tutti in collaborazione con Giovanni Angelo Scinzinzeler. Sempre nel 1493 *Super*

titulo de officio potestate iudicis delegati (ISTC is00154200); nel 1498 *Super quinto Libro decretalium seu super titulo de accusationibus* (ISTC is00146500) e *Super titulo De sponsalibus* (ISTC is00159500), tutti di durata decennale; nel 1499 *Lectura super de fide instrumentorum* (ISTC is00153000), *Lectura super de titulo iure iurando* (ISTC is00153800), *Lectura super titulo de rescriptis et nonnullis aliis cum tabula* (ISTC is00158000); nel 1500 *Super quinto Libro decretalium seu super titulis de accusationibus e, de calumniatoribus, de simonia, de magistris* (ISTC is00146500). Con il nuovo secolo nel 1502 *Aura commentaria in titulos super secundo decretalium* (Edit16, CNCE 31216); nel 1504 *Aura commentaria in titulo de fide instrumentorum* (Edit16, CNCE 31216) e nel 1509 *Repertorium novum cum additionibus* (Edit16, CNCE 71626).

12. Conclusioni

La storia del sistema dei privilegi a Milano così come delineata fin qui consente alcune conclusioni provvisorie. La prassi secondo la quale si fece ricorso a questo istituto giuridico lascia trasparire l'evoluzione del comparto produttivo tipografico nello Stato milanese. Indubabilmente, le prime due fasi sono identiche all'evoluzione che si riscontra a Venezia. Il privilegio come monopolio conferito al primo introduttore della nuova tecnica si tramuta velocemente nel sistema dei privilegi commerciali, ovvero nella più efficace infrastruttura legale per governare la concorrenza nel settore editoriale, attiva (con varianti) in tutti gli Stati europei.⁸⁷

Ma l'iniziativa editoriale rimane debole a Milano. Emerge perciò una terza tipologia d'uso del privilegio, quando la concessione è fatta agli stampatori che operano fuori dal Ducato a fini di puro introito amministrativo. Del resto, bloccare l'iniziativa produttiva su questo o quel titolo non avrebbe potuto produrre danni in uno Stato dove il settore rimaneva sottosviluppato e poco competitivo.

La ripresa della produzione tipografica, graduale e disarmonica, dell'ultimo trentennio del XVI secolo, cambia i termini della questione. L'iniziativa editoriale milanese e lombarda mostra ambizione ma non riesce a svilupparsi vigorosamente al di fuori della protezione, committenza e finanziamento dello Stato o della Chiesa, attivamente ricercati dagli stessi stampatori. Su imitazione di altre amministrazioni, anche a Milano si concedono privilegi e, in modo crescente, esenzioni fiscali. Lo scopo non è più quello di porre gli stampatori sullo stesso piano e governare razionalmente la concorrenza tra di loro per fare in modo che non si distruggessero a vicenda ma piuttosto concorressero a creare un settore industriale forte e ricco. Questo fu il sistema creato dall'amministrazione della Serenissima, governata da un patriziato intriso di cultura mercantile.

87. Si veda il volume *Privilèges de librairie en France et en Europe, xvi^e-xviii^e siècles*, sotto la direzione di Edwige Keller-Rahbé, con la collaborazione di Henriette Pommier e Daniel Régnier-Roux, Paris, Classiques Garnier, 2017.

Ormai negli Stati italiani lo scopo è opposto ed è quello di porre un operatore su un piano diverso rispetto agli altri, proteggerlo e garantirgli una posizione dominante, al limite monopolistica, al fine di creare e mantenere nel territorio un'azienda editoriale solida, funzionante con continuità, in grado non solo di stampare ma di rifornire ampiamente lo Stato di libri stranieri tramite il ricorso alla tecnica commerciale dello scambio.

Il sistema dei privilegi a Milano rivela dunque la fiducia iniziale nella vitalità e remuneratività di un settore innovativo, con la concessione assai precoce di privilegi librari, sollecitati negli ambienti cortigiani. In un momento successivo, invece, una realistica presa d'atto sia delle dimensioni della stampa locale che del dominio di altre zone di produzione pone in essere una diversa politica economica nel campo della stampa. L'intervento della mano pubblica, plasmato sulle richieste degli operatori, è ormai finalizzato a sostenere un settore che solo occasionalmente riesce a proiettare la propria produzione al di fuori dei confini dello Stato.

Bibliografia

- Arrigoni, Paola. *Il mercato del libro nella Milano di Federico Borromeo (1595-1631)*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Udine, 2013.
- Balsamo, Luigi. *Giovann'Angelo Scinzenzeler, tipografo in Milano (1500-1526): annali e bibliografia*, Firenze, Sansoni Antiquariato, 1959.
- Barberi, Francesco. *Paolo Manuzio e la Stamperia del Popolo Romano (1561-1570): con documenti inediti*, Roma, Gela reprints, 1986.
- Barbieri, Edoardo. *I fratelli Da Legnano editori a Milano e il libro religioso del primo quarto del XVI secolo*, in *Prima di Carlo Borromeo. Lettere e arti a Milano nel primo Cinquecento*, a cura di E. Bellini – A. Rovetta, Milano-Roma, Biblioteca Ambrosiana – Bulzoni, 2013, pp. 145-168.
- Beonio Brocchieri, Vittorio. *La dinamica città-contado e i riflessi economici tra Cinque e Seicento*, in *Storia della Lombardia*, vol. 1: *Dalle origini al Seicento*, a cura di L. Antonielli e G. Chittolini, Roma-Bari, Laterza, 2003.
- Bernareggi, Adriano. *La tipografia del Seminario di Milano*, «Humilitas. Miscellanea storica dei seminari milanesi», 1 (1928), pp. 49-57; 2 (1929), pp. 75-79.
- Berveglieri, Roberto. *Inventori stranieri a Venezia (1474-1788). Importazione di tecnologia ed emigrazione di tecnici artigiani inventori. Repertorio*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1995.
- Bongrani, Paolo. *Lingua e letteratura a Milano nell'età sforzesca. Una raccolta di studi*, Parma, Università degli Studi – Istituto di Filologia Moderna, 1986.
- Broadsheets: Single-Sheet Publishing in the First Age of Print*, a cura di A. Pettegree, Leiden-Boston, Brill, 2017.
- Carile, Antonio. *Una vita di Attila a Venezia nel XV secolo*, in *Venezia e Ungheria nel Rinascimento*, a cura di V. Branca, Firenze, Olschki, 1973, pp. 369-396.
- Cartaregia, Oriana e Rodolfo Savelli. *Ancora su edizioni genovesi del Cinquecento*, «La Bibliofilia», 97 (1995), pp. 75-78.
- Castellani, Giordano. *Per Girolamo Bordone e Pietro Martire Locarni: conclusioni provvisorie*, «Libri & Documenti», 34-35 (2008-2009), pp. 83-119.

- Cavagna, Anna Giulia. *Statuti di librai e stampatori in Lombardia: 1599-1734*, in *Libri, tipografi, biblioteche: ricerche storiche dedicate a Luigi Balsamo*, a cura dell'Istituto di biblioteconomia e paleografia, Università degli studi di Parma, Firenze, Olschki, 1997, pp. 225-239.
- Chiappa Mauri, Luisa. *Carta e cartai a Milano nel secolo XV*, «Nuova rivista storica», 81 (1987), pp. 1-26.
- Colussi, Paolo e Mariagrazia Tolfo. *Storia di Milano*. <http://www.storiadimilano.it/cron/dal1526al1550.htm>.
- Dell'Oro, Giorgio. *Carta e potere. La carta 'lombarda' e l'Europa dagli Asburgo ai Savoia. Acqua, stracci, carta, colla e penne (secoli XVI-XIX)*, Vercelli, Gallo, 2017.
- Di Filippo Bareggi, Claudia. *Libri e letture nella Milano di san Carlo Borromeo*, in *Stampa, libri e letture a Milano*, a cura di N. Raponi e A. Turchini, Milano, Vita e Pensiero, 1992, pp. 39-96.
- Dionisotti, Carlo. *Giovan Battista Pio e Mario Equicola*, in *Gli umanisti e il volgare tra Quattro e Cinquecento*, a cura di V. Fera, Milano, 5 Continents Editions, 2003, pp. 70-113.
- Dizionario degli editori, tipografi, librai itineranti in Italia tra Quattrocento e Seicento*, a cura di R. M. Borraccini [et al.], 3 voll., Pisa – Roma, Serra, 2013.
- Dondi, Cristina e Neil Harris. *Exporting Books from Milan to Venice in the Fifteenth Century: Evidence from the Zornale of Francesco de' Madiis*, «La Bibliofilia», 116 (2014), pp. 121-148.
- Franceschi, Franco e Luca Molà, *Regional States and Economic Development*, in *The Italian Renaissance State*, a cura di A. Gamberini e I. Lazzarini, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, pp. 444-466.
- Fulin, Rinaldo. *Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana*, «Archivio Veneto», 23 (1882), 1, pp. 84-212.
- Gallazzi, Cesare. *L'editoria milanese nel primo cinquantennio della stampa: i da Legnano, (1480-1525), annali tipografici*, Busto Arsizio, Bustrino, 1980.
- Ganda, Arnaldo. *Pietro Giustino Filelfo editore della "Sforziade" di Giovanni Simonetta*, in *Studi in memoria di Paola Medioli Masotti*, a cura di F. Magnani, Napoli, Loffredo, 1995, pp. 73-86.
- . *Panfilo Castaldi: vero «Maestro di libri dal stampo»*, «Libri & Documenti», 22 (1996), 3, pp. 37-45.
- . *Filippo Cavagni da Lavagna: editore, tipografo, commerciante a Milano nel Quattrocento*, Firenze, Olschki, 2006.
- . *L'edizione milanese di Sidonio Apollinare (Ulderico Scinzenzeler, 1498)*, «Archivio Storico Lombardo», 135 (2009), pp. 267-293.
- . *Stampatori e librai del Quattrocento, che si spostano da Venezia a Milano e viceversa, in Mobilità dei mestieri del libro tra Quattrocento e Seicento, Convegno internazionale Roma, 14-16 marzo 2012*, a cura di M. Santoro e S. Segatori, Pisa-Roma, Serra Editore, 2013, pp. 255-265.
- . *Cenni su carta, cartai e cartolai nel Quattrocento milanese*, «La Bibliofilia», 116 (2014), pp. 149-163.
- . *L'umanesimo in tipografia: Alessandro Minuziano e il genere Leonardo Vegio editori e stampatori (Milano, 1485-1521)*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2017.
- Hoogwerff, Godefridus J. *Laurentius Torrentinus (Laurens Leenaertsz van der Beke): boekdrukker en uitgever van den hertog van Toscane, 1547-1563*, «Het boek», 15 (1926), pp. 273-288 e 369-381.
- Ianziti, Gary. *The First Edition of Giovanni Simonetta's De rebus gestis Francisci Sfortiae commentarii: Questions of Chronology and Interpretation*, «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», 44 (1982), pp. 137-147.

- . *Humanistic Historiography under the Sforzas: Politics and Propaganda in Fifteenth-Century Milan*, Oxford, Clarendon Press, 1988.
- La tipografia a Milano nel Quattrocento. Atti del convegno di studi nel V centenario della morte di Filippo Cavagni da Lavagna*, Milano, 16 ottobre 2006, a cura di E. Colombo, Comazzo, Comune di Comazzo, 2007.
- Le cinquecentine della Biblioteca Trivulziana*, catalogo a cura di G. Bologna, vol. 1: *Le cinquecentine milanesi*, Milano, Castello Sforzesco, 1965.
- Mainoni, Patrizia. *The Economy of Renaissance Milan*, in *A Companion to Late Medieval and Early Modern Milan: The Distinctive Features of an Italian State*, a cura di A. Gamberini, Leiden – Boston, Brill, 2015, pp. 118-141.
- Maracchi Biagiarelli, Berta. *Il privilegio di stampatore ducale nella Firenze Medicea*, «Archivio storico italiano», 123 (1965), pp. 304-370.
- Milani, Chiara. *Libri, tipografi e autori a Como tra il 1480 e il 1540*, «Culture del testo», 10-11 (1998), pp. 45-53.
- Molà, Luca. *Stato e impresa: privilegi per l'introduzione di nuove arti e brevetti*, in *Il Rinascimento italiano e l'Europa, III: Produzione e tecniche*, a cura di P. Braunstein e L. Molà, Treviso, Fondazione Cassamarca – Angelo Colla, 2007, pp. 533-572.
- Monfasani, John. *The Humanist and the Scholastic: Giovanni Andrea Bussi and Henricus de Zomeren*, «Humanistica Lovaniensia», 65 (2016), pp. 29-38.
- Montecchi, Giorgio. *Sulle origini della stampa a caratteri mobili, con una postilla sui novissimi*, in *Libri, e altro: nel passato e nel presente*, a cura di G. Merlo, Milano, Dipartimento di Scienze della Storia – Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 2006, pp. 111-133.
- Motta, Emilio. *Pamfilo Castaldi, Antonio Planella, Pietro Ugleimer ed il vescovo d'Aleria: nuovi documenti per la storia della tipografia in Italia tratti dagli archivi milanesi*, «Rivista storica italiana», 1 (1884), pp. 252-272.
- . *Di Filippo da Lavagna e di alcuni altri tipografi editori milanesi del Quattrocento*, «Archivio Storico Lombardo», ser. 3, 9, 25 (1898), pp. 28-72.
- Nai, Pietro. *I primi quattro tipografi di Milano: Castaldi, Zarotto, Lavagna, Valdarfer*, «Archivio Storico Lombardo», serie 7, 4 (1934), pp. 569-593.
- Nuovo, Angela. *Giovanni Giolito, Publisher of Law Books in Pavia (1503-1520)*, «Gutenberg-Jahrbuch», (2004), pp. 153-182.
- . *Stampa e potere: sondaggi cinquecenteschi*, «Bibliologia», 1 (2006), pp. 53-85.
- . *The Book Trade in the Italian Renaissance*, Leiden-Boston, Brill, 2013.
- . *Transferring Humanism: The edition of Vitruvius by Lucimborgo de Gabiano (Lyon, 1523)*, in *Lux Librorum: Essays on Books and History for Chris Coppens*, a cura di G. Proot [et al.], Mechelen, Flanders Book Historical Society, 2018, pp. 17-37.
- e Christian Coppens, *I Giolito e la stampa nell'Italia del XVI secolo*, Genève, Droz, 2005.
- Privilèges d'auteurs et d'autrices en France (xvi^e-xvii^e siècles). Anthologie critique*, edizione critica di Michèle Clément ed Edwige Keller-Rahbé, Paris, Classique Garnier, 2017.
- Privilèges de librairie en France et en Europe, xvi^e-xvii^e siècles*, sotto la direzione di Edwige Keller-Rahbé, con la collaborazione di Henriette Pommier e Daniel Régnier-Roux, Paris, Classiques Garnier, 2017.
- Reyes Gomez, Fermin de los. *El libro en España y América: legislación y censura (siglos XV-XVIII)*, vol. 1, Madrid, Arco/libros, 2000.
- Ricci, Antonio. *Lorenzo Torrentino and the Cultural Programme of Cosimo I de' Medici*, in *The Cultural Politics of Duke Cosimo I de' Medici*, a cura di K. Eisenbichler, Aldershot, Ashgate Publishers, 2001, pp. 103-119.
- Rogledi Manni, Teresa. *La tipografia a Milano nel XV secolo*, Firenze, Olschki, 1980.

- Roveda, Enrico. *Un ufficiale sforzesco tra politica e diritto: Gerardo Colli*, Milano, Biblion, 2015.
- Rovetta, Alessandro. *Note introduttive all'edizione moderna del primo libro del Vitruvio di Cesare Cesariano*, in *Cesare Cesariano e il classicismo di primo Cinquecento tra Milano e Como*, a cura di M. L. Gatti Perer e A. Rovetta, Milano, Vita e Pensiero, 1996, pp. 247-308.
- Sandal, Ennio. *Editori e tipografi a Milano nel Cinquecento*, vol. 2, Baden-Baden, Koerner, 1981.
- Santoro, Caterina. *Gli inizi dell'arte della stampa*, in *Storia di Milano*, VII, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 1956, pp. 871-882.
- Scapecchi, Piero. *Esemplari stampati a caratteri mobili presenti in Italia prima dell'introduzione della stampa. Prospettive di studio*, «La Bibliofilia», 116 (2014), pp. 9-15.
- Scrittura e potere: leggi e bandi tra età moderna e contemporanea*, a cura di M. Grillo, Cargeghe (Sassari), Editoriale Documenta, 2017.
- Sestini, Valentina. *In tempore pestilentiae. Gli effetti del «contagioso morbo» sull'attività dei tipografi tra il XV e XVII secolo*, in *Itinerari del libro nella storia. Per Anna Giulia Cavagna a trent'anni dalla prima lezione*, a cura di F. Nepori, F. Sabba e P. Tinti, Bologna, Pàtron, 2017, pp. 135-144.
- Sordelli Locatelli, Rossana. *Il primo privilegio milanese in materia di stampa*, «Rivista di diritto industriale», 1 (1957) pp. 84-87.
- e Luigi Sordelli. *I privilegi di stampa a Milano nel secolo XV*, «Rivista di diritto industriale», 1 (1957), pp. 101-155.
- Squassina, Erika. *Authors and the System of Publishers' Privileges in Venice*, «Gutenberg Jahrbuch», 91 (2016), pp. 42-74.
- . *La protezione del Furioso: Ariosto e il sistema dei privilegi in Italia*, «Bibliothecae.it», 6 (2017), 1, pp. 9-38.
- Stevens, Kevin. *Printing and Politics: Carlo Borromeo and the Seminary Press of Milan*, in *Stampa, libri e letture a Milano nell'età di Carlo Borromeo*, a cura di N. Raponi e A. Turchini, Milano, Vita e Pensiero, 1992, pp. 97-133.
- . *Printing and Patronage in Sixteenth-Century Milan: The Career of Francesco Moscheni (1547-1566)*, «Gutenberg-Jahrbuch», (1995), pp. 151-158.
- . *New Light on Andrea Calvo and the Book Trade in Sixteenth-Century Milan*, «La Bibliofilia», 103 (2001), pp. 25-54.
- . *Sibling Rivalry: Honor, Ambition, and Identity in the Printing Trade in Early Modern Milan*, «Mélanges de l'École Française de Rome. Italie et Méditerranée», 115 (2003), pp. 107-122.
- . *Publishing and Piracy: A Case Study of Giovanni Cefali's Consiliorum (1562/1563)*, in *Lux Librorum: Essays on Books and History for Chris Coppens*, a cura di G. Proot [et al.], Mechelen, Flanders Book Historical Society, 2018, pp. 39-51.
- Sutermeister, Guido. *Gli editori "da Legnano", 1470-1525*, Varese, Tip. arcivescovile dell'Addolorata, 1946-1948.

Proto-proprietà letteraria ed artistica: i privilegi di stampa papali nel XVI secolo

di Jane C. Ginsburg*

Introduzione

Il presente studio mira a ricostruire il sistema dei privilegi adottato dalla Sede Apostolica come precursore del moderno diritto di proprietà intellettuale

* Il presente studio ha preso il via grazie alla Michael Sovern Fellowship assegnatami dalla American Academy in Rome ed è continuato nella forma di successive visite presso la stessa istituzione come Resident e Visiting Scholar. Sono molto grata alla direttrice dell'accademia, professoressa Carmela Franklin, come anche al professor Christopher Celenza e alla professoressa Kimberly Bowes che hanno successivamente preso il suo ruolo, sono altrettanto riconoscente verso l'assistente bibliotecaria Denise Gavio, la vicedirettrice Pina Pasquantonio, purtroppo ora defunta, ed il segretario esecutivo Gianpaolo Battaglia. La mia gratitudine va anche agli addetti dell'Archivio Segreto Vaticano e della Biblioteca Apostolica Vaticana ed al direttore della sala manoscritti dottor Paolo Vian. Sono particolarmente grata al professor Christopher Witcombe il cui precedente lavoro sui privilegi papali ha aperto la strada alla mia ricerca; inoltre, i suoi appunti relativi all'Archivio Segreto Vaticano, che egli ha generosamente condiviso, hanno arricchito il presente studio. Per la loro assistenza nella traduzione dei documenti latini, ho contratto un debito di gratitudine verso i vincitori del Rome Prize del 2008-2009, professor Eric Bianchi e professoressa Patricia Larash oltre che verso il team di studenti della Columbia Law School (citati in ordine alfabetico con relativo anno di laurea: Ella Aiken 2011, Matthew Birkhold 2014, David Shuler Blackman 2019, Jack Browning 2013, Josie Dikkers 2020, Nicholas Flath 2011, Samantha Hall 2018, Alexander Hoffman 2017, Catherine Kim 2015, James Klugman 2012, Katherine Mackey 2014, Henry Ross 2017, Daniel Sack 2017, Deborah Sohn 2012, Denise Sohn 2012, Johan Tatoy 2013, Maya Uchima 2019, Prateek Vasireddy 2015, e Michael Zaken 2014). Un ringraziamento per i loro commenti e la loro assistenza va al professor Robert Darnton, al professor Hanoch Dagan, al dottor Dirk Imhof, alla professoressa Evelyn Lincoln, alla professoressa Laura Moscati, al professor Neil Netanel, al professor Laurent Pfister, alla professoressa Lisa Pon, a George Spera, alla professoressa Elisa Weaver, al professor Steven Wilf, al ricercatore presso l'ASVat padre Paolo Fusar Imperatore (il mio angelo custode). Questo studio ha anche beneficiato delle osservazioni fatte dai partecipanti ai seminari tenuti alla Columbia Law School ed alla University of Connecticut Law School, al seminario della professoressa Lisa Pon presso il Dipartimento di storia dell'arte alla Southern Methodist University, al seminario organizzato da Edwige Keller-Rahbé della Facoltà di lettere, scienze ed arte, raggruppamento Rinascimento ed età classica della Université de Lyon 2, ed al Copyright history workshop organizzato dai professori Robert Brauneis e Tomàs Gomez-Arostegui alla George Washington University Law School. Infine il mio ringraziamento va ad Andrea Ottone non solo per la sua traduzione del presente articolo, ma anche per avermi proposto diverse migliorie ed interventi di editing.

ed artistica; in particolare ci si propone di analizzare il ruolo riservato agli autori nella definizione del diritto di proprietà delle opere letterarie. Alla base della mia analisi vi è un esame condotto su circa cinquecento fra privilegi e suppli- che, con documenti annessi, conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano, fino ad oggi quasi tutti inediti. Il mondo del privilegio librario, particolarmente a Venezia, in Francia ed Inghilterra, viene tipicamente descritto come un sistema anzitutto mirante alla promozione degli investimenti in strumenti, materiali di produzione, manodopera e distribuzione. In quest'ottica, proteggere o compensare gli autori era nella migliore delle ipotesi una conseguenza indiretta;¹ citando le parole di Barbara Ringer, ex Register of Copyrights statunitense: «the author was the forgotten figure in th[e] drama [of the origins of copyright], which was played out during the 16th and 17th centuries in England, France and other Western European countries».²

I privilegi papali cinquecenteschi conservati negli archivi inducono, tuttavia, ad un ripensamento di questa visione in quanto, per la maggior parte, vennero concessi proprio agli autori. Inoltre, si nota che, quand'anche fossero gli stampatori a beneficiare di privilegi papali sopra le opere di autori ancora viventi, sempre più spesso le suppli- che che originavano tali privilegi tendevano ad asserire l'esplicito supporto dall'autore in favore dello stampatore che muoveva la supplica. La presenza soverchiante degli autori fra i beneficiari dei privilegi papali potrebbe indurre alla conclusione che il sistema dei privilegi vaticani, molto più degli altri sistemi coevi fortemente incentrati sulla figura dello stam-

1. Si vedano ad esempio Elizabeth Armstrong, *Before Copyright. The French Book Privilege System 1498 1526*, Cambridge – New York, Cambridge University Press, 1990; John Feather, *A History of British Publishing*, London – New York, Routledge, 2006; Lucien Febvre e Henri Jean Martin, *L'Apparition du livre*, Paris, Albin Michel, 1971 (con riferimento al sistema dei privilegi con riguardo esclusivo a stampatori e librai, includono nella discussione il ruolo degli autori ed i compensi loro spettanti ma senza suggerire che agli autori fossero elargiti privilegi); Rudolph Hirsch, *Printing, Selling and Reading, 1450 1550*, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1974, pp. 78-87; Andrew Pettegree, *The Book in the Renaissance*, New Haven, Yale University Press, 2010, p. 163 («the privilege was far more frequently granted to the printer or the publisher than to the author»); Leon Voet, *The Golden Compasses. A History and Evaluation of the Printing and Publishing Activities of the Officina Plantiniana at Antwerp*, Amsterdam, Vangendt & Co, London, Routledge & Kegan, New York, Abner Schram, 1972, vol. 2, pp. 262-263, 268 (con l'avvertimento che nelle Fiandre e nei Paesi Bassi spagnoli, nella maggior parte dei casi, a far richiesta per un privilegio di stampa erano editori piuttosto che autori); Edward S. Rogers, *Some Historical Matter Concerning Literary Property*, «Michigan Law Review», 7 (1908), 2, pp. 101-102 («the purpose of these privileges could not have been to encourage authorship. They were almost invariably given to printers and were apparently for the purpose of encouraging printing by eliminating competition, and thus making it more profitable»). Per una disamina più aggiornata ed in qualche modo più approfondita si vedano per esempio *Marco Antonio Sabellico's Printing Privilege, Venice (1486)*, in *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, a cura di L. Bently & M. Kretschmer (nella fonte indicata si afferma tuttavia quanto segue: «the practice of applying for privileges by authors and literary celebrities such as Sabellico was an exceptional arrangement far removed from the common practice»).

2. Barbara A. Ringer, *The Demonology of Copyright*, New York, R.R. Bowker Co, 1974, pp. 7-8.

patore, rassomigliasse più da vicino al moderno sistema del diritto d'autore. Detto questo, sarebbe però inaccurato ed anacronistico affermare che l'autorialità fosse *il* criterio fondante per la concessione di un privilegio papale. Nondimeno, resta il fatto che un numero sufficiente di petizioni e concessioni pervenuteci facesse riferimento esplicito allo sforzo creativo dell'autore. L'incidenza di questo dato è tale da suggerire la cauta ipotesi che l'essere autori di una determinata opera costituisse almeno un solido requisito preferenziale per vedersi conferire un diritto di esclusiva.

Il presente studio si struttura nel modo seguente. Viene offerta anzitutto una descrizione delle fonti consultate e della metodologia impiegata. In secondo luogo, si propone un resoconto del sistema dei privilegi di stampa posto in essere dalla Sede Apostolica così come è desunto da un'analisi delle suppliche presentate e dei privilegi concessi. In terzo luogo, si prendono in esame le varie motivazioni offerte dai richiedenti a supporto della decisione di concedere un privilegio di stampa e si propongono alcune conclusioni riguardo il ruolo giocato dagli autori all'interno del sistema dei privilegi papali.

Alcune dichiarazioni preliminari. Concentrandosi principalmente su fonti primarie, questo studio non si propone come obiettivo un approfondito esame del più ampio contesto socioeconomico in cui si andarono ad inserire le dinamiche soggiacenti alla concessione dei privilegi di stampa da parte del papato né una ricostruzione dettagliata della storia del commercio librario a Roma o in Italia. Molto è stato già fatto in tal senso dagli storici del libro in Italia,³ anche se per loro ammissione poco è ancora noto riguardo il sistema dei privilegi di stampa a Roma.⁴

In ultimo, una breve nota riguardo il titolo scelto. La locuzione «proto-proprietà letteraria ed artistica» è stata ispirata alla terminologia francese usata oggi per definire il diritto d'autore: «propriété littéraire et artistique». Il Codice francese della Proprietà Intellettuale, esprimendo con ciò una visione dominante almeno in ambito continentale, pone enfasi sul fatto che il diritto

3. Per una bibliografia veramente concisa cito: Francesco Barberi, *Per una storia del libro. Profili, note, ricerche*, Roma, Bulzoni, 1981; Claudia di Filippo Bareggi, *Il mestiere di scrivere. Lavoro intellettuale e mercato librario a Venezia nel Cinquecento*, Roma, Bulzoni, 1988; *Il libro italiano del Cinquecento. Produzione e commercio*, Catalogo della mostra (Roma, 20 ottobre – 16 dicembre 1989), a cura di P. Veneziani, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1989; *La stampa in Italia nel Cinquecento*, Atti del convegno (Roma 17-21 Ottobre 1989), 2 voll., a cura di M. Santoro, Roma, Bulzoni, 1992; Marco Menato, Ennio Sandal e Giuseppina Zappella, *Dizionario dei tipografi e degli editori Italiani*, vol. 1: *Il Cinquecento*, Milano, Bibliografica, 1998; Angela Nuovo, *Il commercio librario nell'Italia del Rinascimento*, Milano, FrancoAngeli, 1998; Marco Santoro, *Storia del libro italiano. Libro e società in Italia dal Quattrocento al nuovo millennio*, Milano, Bibliografica, 2008.

4. Si veda ad esempio Angela Nuovo e Christian Coppens, *I Giolito e la stampa nell'Italia del XVI secolo*, Genève, Droz, 2005, p. 211, nota 184 (ove si afferma l'inesistenza di uno studio sistematico dei privilegi papali per il periodo successivo al 1527) e p. 204, nota 141 («La difficoltà dello studio dei privilegi papali consiste anche nel fatto che non esistono serie archivistiche coerenti dedicate al settore, come a Venezia»); si veda anche Armstrong, *Before Copyright*, p. 13 («To my knowledge, there exists as yet no general and systematic study of papal book-privileges in this period»).

d'autore consista in un diritto esclusivo di proprietà immateriale di cui l'autore gode sulle proprie opere per causa unica della loro creazione.⁵ Se da un lato i privilegi di stampa, papali e non, stabilivano taluni diritti di esclusività per un determinato periodo, il definire questi come diritti di «proprietà» nel senso moderno della «proprietà letteraria» sarebbe tanto un anacronismo quanto una esagerazione.⁶ I sovrani degli Stati europei del XVI secolo concedevano i diritti di esclusività nella forma di «grazie speciali»; il diritto non si generava quindi con l'atto della creazione di un'opera, né il creatore di un'opera era necessariamente il primo beneficiario di un monopolio di stampa. Detto questo, credo che dall'esame condotto sui privilegi papali cinquecenteschi si evinca una crescente consapevolezza presso i supplicanti riguardo il concetto di titolarità del diritto al privilegio; analogamente si evince anche che detta titolarità venne progressivamente assimilandosi all'atto creativo dell'opera. Di qui il prefisso «proto-» a suggerire un precursore solo parzialmente formato del nostro concetto corrente di proprietà letteraria. L'enfasi è posta quindi sul fatto che il concetto fosse allora ancora *in fieri*. In ultima analisi, il prefisso scelto vuole evitare che si ritenga il sistema dei privilegi papali corrispondente ad un diritto d'autore *ante litteram*. A titolo d'esempio, come si mostrerà in seguito, salvaguardare l'integrità dei testi o delle immagini era cosa che preoccupava tanto il papato quanto i richiedenti, ma spesso per motivi che avevano poco a che fare con il contemporaneo concetto di diritto morale dell'autore. Piuttosto che legata al rispetto della persona dell'autore,⁷

5. «L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous» *Code de la propriété intellectuelle* art. L. 111-1. La legge francese attuale riprende l'art. 1 della legge del 1957 sul diritto d'autore. Per una affermazione dello stesso principio, ricavato dalla prima convenzione internazionale sul diritto d'autore, si veda la Convenzione tra l'Austria e il Regno di Sardegna (1840), il cui articolo primo dichiarava che le opere dell'ingegno «costituiscono una proprietà che appartiene a quelli che ne sono gli Autori». Sulla Convenzione Austro-Sarda, si veda Laura Moscati, *Il caso Pompa-Tasso e l'applicazione della prima convenzione internazionale sulla proprietà intellettuale*, in *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre Teillard*, Bernard d'Alteroche [et al.], Paris, Panthéon Assas, 2009, pp. 747, 754-757.

6. I privilegi papali erano accomunati a diversi attributi di proprietà, fra cui l'alienabilità, l'ereditarietà ed una esclusività sebbene limitata; tuttavia, la base del diritto proprietario differiva marcatamente dalla proprietà letteraria così come la conosciamo dal XVIII secolo ad oggi.

7. Un altro motivo per cui sarebbe azzardato ritenere che la centralità degli autori fosse più accentuata all'interno del sistema dei privilegi papali piuttosto che in quello di altri Stati territoriali è la difficoltà di comparare il sistema romano con quello veneziano. Se da un lato il numero degli autori che ricevettero un privilegio papale è significativamente più grande di quello riscontrabile a Venezia, è anche vero che i dati non sono raffrontabili. Il mio studio copre principalmente il periodo 1509-1605; gli studi che riportano dati utili ad una comparazione coprono un periodo che va dal XV secolo fino a circa il 1536. Una menzione a parte va fatta per Carlo Castellani, *La stampa in Venezia dalla sua origine alla morte di Aldo Manuzio seniore*, Venezia, Ongania, 1889 e Christopher L. Witcombe, *Copyright in the Renaissance. Prints and the Privilege in Sixteenth-Century Venice and Rome*, Leiden, Brill, 2004, il cui lavoro è incentrato sul tardo Cinquecento veneziano ma concerne quasi esclusivamente il mondo delle illustrazioni. Si vedano ancora: Carlo Castellani, *I privilegi di stampa e la proprietà letteraria in Venezia dalla introduzio-*

la tutela del testo era fondata sul grande obiettivo controriformistico della salvaguardia della dottrina.⁸

1. Fonti e metodologia

A. Documenti

Quasi tutti i documenti studiati sono conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano (ASVat) all'interno del fondo che raccoglie i brevi papali cinquecenteschi. Questi sono di fatto copie con funzione d'archivio: gli originali sono stati presumibilmente inviati o consegnati ai destinatari. Il grado di leggibilità di queste copie ad uso interno è variabile. Le collezioni di rilevanza primaria si trovano ai volumi XXXIX-LXII della serie *Armarium* (ARM) e all'interno dei volumi 11-399 dei *Registra Brevium* (Sec. Brev. Reg.).⁹ Ad oggi ho reperito approssimativamente cinquecento fra privilegi e suppliche e relativi documenti allegati. Di questi, meno del 20% erano stati precedentemente segnalati e meno del 10% dei brevi papali, o delle suppliche, erano state pubblicate, in tutto o in parte, all'interno di fonti secondarie.¹⁰ Tranne rare eccezioni, tutti i documenti

ne della stampa nella città fin verso la fine del secolo scorso, «Archivio Veneto», 36 (1888), pp. 127-139. Nel loro lavoro del 2005 sui Giolito, Angela Nuovo e Christian Coppens affermavano non essere ancora disponibile uno studio sistematico sui privilegi veneziani del XVI secolo: cfr. Nuovo – Coppens, *I Giolito*, p. 183, nota 42 e p. 211, nota 184. A partire dal 2017 è stato tuttavia avviato un progetto mirato a coprire questo vuoto di dati empirici portato avanti dalla dottoressa Erika Squassina, per il cui lavoro rimando al saggio da lei offerto in questo stesso volume. In merito alla produzione veneziana, il primo periodo della stampa tipografica venne dominato dalla produzione dei classici, successivamente l'attenzione andò progressivamente a favorire la letteratura più recente; questo avvenne sia per la saturazione del mercato dei classici sia per la spinta propulsiva del Concilio di Trento nel propagare opere allineate allo spirito della Controriforma.

8. Si veda ad esempio Sec. Brev. Rev. 293, f. 113 (Mar. 6, 1600) (Giulio Calvi), cfr. *infra*, parte II.H.

9. Per un orientamento generale, si veda l'*Indice dei fondi e relativi mezzi di descrizione e ricerca dell'Archivio Segreto Vaticano* (2018). I fondi pertinenti per questo studio sono reperibili alle pp. 35-36, 73 ove sono disponibili descrizioni sintetiche delle collezioni. All'interno della serie ARM le sottocategorie consultate sono i voll. XXXIX (numeri 27, 34, 44, 46, 50, 51, 52A e B, 55); XL (numeri 12, 13, 18, 28, 34, 37, 39, 41, 46, 48, 49, 50, 53); XLI (numeri 1, 3-7, 8, 11, 12, 14, 15, 17-21, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38-41, 43, 55, 57, 58, 66, 67, 69, 70); LXII (numeri 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 42-45, 55, 56); XLIV (numero 8).

10. Uno dei lavori principali sui privilegi vaticani resta Pierina Fontana, *Inizi della proprietà letteraria nello stato pontificio: saggio di documenti dell'Archivio Vaticano*, «Accademie e biblioteche d'Italia» 204 (1929-30), pp. 204-221. Fontana riproduce facsimili e trascrizioni parziali di numerosi privilegi accordati nel corso della prima metà del XVI secolo. Per una disamina generale si veda Witcombe, *Copyright in the Renaissance* (ove si segnalano suppliche e privilegi con particolare interesse verso gli incisori e si riportano parziali trascrizioni).

Altri privilegi papali sono reperibili in citazione o in trascrizione in altri studi fra cui, ad esempio, Fernanda Ascarelli, *Annali tipografici di Giacomo Mazzocchi*, Firenze, Sansoni, 1961 (si tratta di un catalogo di 165 edizioni del periodo 1505-1524 riferibili ad un editore romano; di

sono manoscritti.¹¹ Ulteriori documenti presi in esame sono conservati presso l'archivio del Museo Plantin Moretus di Anversa.¹² I privilegi sono in latino e molte delle suppliche sono in italiano, tranne alcune anch'esse in latino. Più della metà dei privilegi reperiti negli archivi consultati erano stati concessi a beneficio degli autori o dei loro eredi piuttosto che a beneficio degli stampatori. Il presente studio utilizza il termine stampatore sia in riferimento a colui che fisicamente stampava libri (questi veniva generalmente indicato nel linguaggio coevo come *stampatore*, *impressore* o *tipografo*), che alla figura dell'editore-

queste, ventidue indicano la presenza di un privilegio papale); Maria Grazia Blasio, *Cum Gratia et Privilegio. Programmi editoriali e politica pontificia Roma 1487-1527*, Roma, Associazione Roma nel Rinascimento, 1988, pp. 80-98; Massimo Ceresa, *Una stamperia nella Roma del primo Seicento. Annali tipografici di Guglielmo Facciotti ed eredi (1592-1640)*, Roma, Bulzoni, 2000 (questo studio elenca le pubblicazioni di Guglielmo Facciotti e mostra che di 197 libri pubblicati fra il 1592 ed il 1605 quattordici riportano un privilegio papale); Georg Wolfgang Panzer, *Annales Typographici ab anno MDI*, vol. 8, Nürnberg, J. E. Zeh, 1800, pp. 245-279 (di 308 libri catalogati pubblicati a Roma fra il 1501 ed il 1536 venti riportano l'ottenimento di un privilegio papale ma le indicazioni di privilegio sono molto incomplete); *The Apostolic See and the Jews*, a cura di S. Simonsohn, vol. 1, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1988 (di 258 libri catalogati 220 asseriscono il possesso di un privilegio papale, ma molti dei titoli catalogati corrispondono a ristampe, e per dodici di questi il privilegio di stampa era oramai scaduto ed in almeno in altri venti casi, malgrado il privilegio fosse ancora in vigore, detti privilegi erano stati assegnati da precedenti papati); Anna Maria Giorgetti Vichi, *Annali della Stamperia del Popolo Romano (1570-1598)*, Roma, Istituto di studi romani, 1959, pp. 67-127 (di 120 libri catalogati, cinquantasei riportano il possesso di un privilegio papale); Evelyn Lincoln, *The Invention of the Italian Renaissance Printmaker*, London, Yale University Press, 2000, p. 189; Francesco Barberi, *Le edizioni romane di Francesco Minizio Calvo*, in *Miscellanea di scritti di bibliografia ed erudizione in memoria di Luigi Ferrari*, Firenze, Olschki, 1952, pp. 64-97 (di 130 libri catalogati per gli anni 1523-1531 ventuno, comprese le pubblicazioni di cinque bolle papali, indicano un privilegio vaticano). Per studi concernenti i privilegi papali si vedano, ad esempio, Eckhard Leuschner, *The Papal Printing Privilege*, «Print Quarterly», XV (1998), pp. 359-370; Valentino Romani, *Luoghi editoriali in Roma e nello Stato della Chiesa*, in *La stampa in Italia nel Cinquecento*, vol. 1, p. 516; Christopher L. Witcombe, *Christopher Plantin's Papal Privileges. Documents in the Vatican Archives*, «De Gulden Passer», 69 (1991), pp. 133-134; *idem*, *Herrera's Papal privilege for the Escorial Prints*, «Print Quarterly», IX (1992), pp. 177-180.

11. Ho reperito solo due esempi di privilegio a stampa, in entrambi i casi si tratta di copie di testi precedentemente stampati in occasione di una edizione antecedente dello stesso titolo; il testo era stato ritagliato ed incollato nel breve adattandolo in modo da far corrispondere il privilegio sia ad un nuovo titolo che ad un nuovo beneficiario. Cfr. ARM XL v 46 f. 174, N. 297 (26 giugno 1533). Si tratta di un privilegio a stampa a beneficio di Melchior Sessa per le poesie di Lodovico Martelli (1499-1527); apparentemente questo venne riciclato da un privilegio del 1531 a beneficio di Antonio Blado per le opere di Machiavelli. Detto privilegio venne pubblicato nell'edizione veneziana del 1532 delle opere machiavelliane. Per il testo del privilegio si veda *Antonio Blado's privilege for Machiavelli's works, Vatican (1531)*, in *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, a cura di L. Bently & M. Kretschmer. Cfr. anche Brev. Reg. 339, foglio inserito fra 45-46 (5 novembre 1603), privilegio concesso a Giovanni Tallini per la *Summa* di santo Ramon de Penyafort. Il privilegio a stampa era stato in realtà recuperato da un libro pubblicato dagli eredi di Franzini come da privilegio in Sec. Brev. Reg. 290, f. 107 (14 dicembre 1599) privilegio, quest'ultimo, concesso per la stampa dei *Commenti* a san Luca del cardinale di Toledo.

12. Questi documenti sono indicati nel mio studio con la dicitura «MPM Arch».

libraio (nel gergo coevo *libraro*, *bibliopola*), ovvero colui che finanziava l'edizione affidandosi ad officine esterne per la stampa oppure stampandola lui stesso. Nella Roma rinascimentale la differenza fra stampatore e libraio era non sempre netta ed i termini *Bibliopolae* o *Typographis* erano indistintamente utilizzati nella concessione di un privilegio.¹³ Stando ai miei dati, 231 privilegi (circa il 52% del totale) vennero concessi ad autori mentre 180 (circa il 41%) vennero concessi a stampatori (nel dato sono incluse le licenze inerenti al messale o al breviario). Ho classificato trentuno destinatari di privilegio che non assolvevano né la funzione di autore né quello di stampatore; fra questi si annoverano congregazioni religiose o sovrani stranieri. Su oltre cento suppliche più della metà erano presentate da autori (anche per interposta persona) o dai loro eredi e poco meno della metà erano presentate da stampatori, o in loro vece. I dati appena esposti non comprendono il caso in cui il supplicante fosse un ente collettivo quale gli ordini religiosi: questi spesso presentavano suppliche per la distribuzione di quelle che ho definito nel presente scritto come 'opere tridentine': messali, breviari ed analoghe opere di uniformazione liturgica prodotte per una larga diffusione all'interno del mondo cattolico.¹⁴

B. Metodologia della ricerca

La maggior parte delle suppliche non solo sono inedite ma non sono mai state catalogate. La loro localizzazione è stata operata attraverso una ricognizione condotta sull'indice manoscritto settecentesco dei brevi papali i cui dati sono stati poi incrociati con quelli disponibili nei volumi cinquecenteschi delle lettere. Le voci di interesse all'interno dell'indice settecentesco riportano diciture quali «de non imprimen.» (ovvero «de non imprimendo»), «indultum super impressione», «bibliopola», «impressore», «privilegium ad X annos». Per quanto riguarda la serie Sec. Brev. Reg., relativa al periodo che va dal papato di Pio V a quello di Clemente VIII (1566-1605), gli indici 748-759 sono organizzati cronologicamente per anno e mese e, a volte, alfabeticamente per diocesi; spesso gli item riportano indicazione del volume e della pagina di riferimento.

13. Si veda ad esempio Ceresa, *Una stamperia*, p. 37 («Non è sempre facile individuare e distinguere l'iniziativa editoriale da quella esecutiva e commerciale del tipografo e del libraio»); Ian Maclean, *Scholarship, Commerce, Religion. The Learned Book in the Age of Confessions, 1560-1630*, Cambridge – Massachusetts, Harvard University Press, 2012, pp. 101-102 (per una descrizione del ruolo di stampatori, editori e librai).

14. Si è soliti utilizzare l'aggettivo 'tridentino' per tutti quei testi liturgici dati alle stampe fra il 1567 ed il 1624. Tuttavia, stando a John O'Malley, il Concilio di Trento «specifically mandated only revision of the missal and breviary of the Roman Rite. Its intention was to eliminate superstitions, redundancies, scribal errors, and other inappropriate elements that had crept into the texts over the course of time. Once those revisions got under way, they led to revisions of other texts such as the Martyrology, the Pontifical, and the Ritual»: John W. O'Malley, *Trent: What Happened at the Council*, Cambridge – Massachusetts, Belknap Press of Harvard University Press, 2013, p. 268.

Per quanto concerne il periodo compreso fra il papato di Giulio II e quello di Pio IV (1503-1565), gli indici 290-315 e 734-738 sono organizzati cronologicamente per anno e mese ma non riportano alcun riferimento ai volumi ARM. I promemoria di concordanza incollati sul fronte degli indici o tenuti dagli archivisti dell'Archivio Segreto Vaticano rinviano ai probabili volumi corrispondenti in ARM. Ho proceduto poi ad uno scrutinio completo dei brevi al mese indicato nell'indice settecentesco, non sempre reperendo il breve ivi citato. Solamente per il 25% dei privilegi ho potuto reperire anche la relativa supplica; per la maggior parte queste riguardano il papato di Clemente VIII (1592-1605). Talune copie d'archivio conservate per questo periodo riportano occasionalmente delle annotazioni che, poste nel verso del documento, indicano in forma sommaria la natura e la motivazione della supplica; questo avviene anche quando l'originale della supplica non è più conservato nel fascicolo.

Per ciascun breve reperito, o per ciascuna sua menzione trovata nell'indice settecentesco, ho effettuato un controllo incrociato nel database dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche (Edit16) al fine di verificare la corrispondenza con un'edizione effettivamente stampata; ho poi provveduto a verificare l'eventuale sussistenza di una copia presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (BAVat). Quando possibile, ho preso visione diretta delle edizioni per verificare se queste riportassero menzione del privilegio papale o, eventualmente, il suo testo integrale. Una tabella esaustiva posta in appendice al presente articolo cataloga i documenti reperiti fornendo la loro collocazione presso l'Archivio Segreto Vaticano, i riferimenti bibliografici corrispondenti (generalmente i rimandi sono a Edit16 o alla BAVat), una descrizione sommaria delle opere, l'estensione temporale e le caratteristiche legali del privilegio; in ultimo ho specificato la motivazione associata al privilegio.

In assenza di una fonte completa e sistematica inerente i privilegi papali cinquecenteschi resta difficile stimare in che misura i documenti reperiti siano rappresentativi della reale quantità di richieste e concessioni di privilegio papale per i libri stampati a Roma e nel resto d'Europa.¹⁵ Fonti bibliografiche sistematiche quali ad esempio lo *Short-title Catalogue of Books Printed in Italy and of Italian Books Printed in Other Countries from 1465 to 1600 Now in the British Museum* (pubblicato nel 1958) non riportano notizie utili in questo senso. Alcuni studi annalistici dedicati alla produzione di specifici stampatori italiani del Cinquecento riportano indicazioni di un eventuale privilegio papale e, sulla base di questi, è possibile supporre che meno di un terzo delle pubblicazioni fossero coperte da privilegio papale.¹⁶ Tuttavia, questi cataloghi raramente in-

15. Cfr. Nuovo – Coppens, *I Giolito*, p. 204 (nello studio citato si rileva come il numero dei privilegi indicati sulle edizioni protette superi in effetti il numero di privilegi reperibili in archivio presso le istituzioni preposte).

16. Cfr. *supra* nota 10 (nelle fonti ivi citate alcune delle edizioni catalogate menzionano la concessione di un privilegio papale). Prendere gli studi bibliografici pregressi come base per stimare la percentuale di libri pubblicati con privilegio papale comporta tuttavia dei rischi poiché ta-

dicano se il beneficiario del privilegio fosse l'autore, lo stampatore o il libraio. Se da un lato le fonti catalografiche, citando l'esistenza di privilegi papali non reperibili nei brevi, innalzano il numero complessivo dei privilegi concessi, è tuttavia vero che, stante la carenza di informazioni riguardanti il beneficiario, dette fonti secondarie sono meno utili a definire se la preminenza dei privilegi d'autore, così come emerge dai brevi papali, sia effettivamente rappresentativa del fenomeno nella sua interezza.¹⁷

2. Sintesi del sistema: persone, opere, e diritti tutelati

*A. Procedure*¹⁸

Prima che un'opera potesse ottenere un privilegio il suo autore o stampatore era tenuto a sottoporre il testo alla censura ecclesiastica per farsi rilasciare una licenza di stampa. Queste venivano concesse principalmente dal Maestro di Sacro Palazzo o, più tardi nel secolo, della Congregazione del Sant'Uffizio o dell'Indice.¹⁹ La «licenza dei superiori» o «*Superiorum permissu*» era un pre-requisito in ogni caso necessario per stampare un'opera. Il privilegio forniva al suo beneficiario un diritto esclusivo di stampa; generalmente questo durava dieci anni ed era potenzialmente rinnovabile.

Al fine di ottenere un privilegio il supplicante si rivolgeva al Segretario Apostolico o al Segretario per i Brevi ai Principi e per le Lettere Latine. Alcune delle suppliche erano stese o accompagnate da una lettera di raccomandazione

luni editori-stampatori sembrano aver ottenuto privilegi universali più frequentemente che altri e coloro che ne ottenevano più di frequente non necessariamente operavano a Roma. Per esempio, uno degli stampatori che più spesso ricorreva ai privilegi papali, Michele Tramezino, lavorava principalmente a Venezia; circa il settanta per cento delle mappe e dei libri pubblicati dai fratelli Tramezino era protetto da privilegi emessi da Roma e da Venezia.

17. Nelle digitalizzazioni parzialmente disponibili all'interno del database Edit16, i riferimenti alla concessione di un privilegio non sempre identificano l'autorità che li promulgò; «cum privilegio» o «con privilegio» era una allocuzione che poteva riferirsi a molteplici enti sovrani dentro e fuori i confini della penisola. Allo stesso modo la dicitura «cum privilegio» non rivela l'identità del richiedente o del beneficiario.

18. Per una disamina generale si veda Thomas Frenz e Sergio Pagano, *I documenti pontifici nel Medioevo e nell'età moderna*, Città del Vaticano, Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, 1998, pp. 71-91; Witcombe, *Copyright in the Renaissance*, pp. xxix-xxxi.

19. Molti dei privilegi prevedono come condizione preliminare una approvazione censoria. Cfr. anche Sec. Brev. Reg. 39, f. 237 (1° giugno 1576) ove un privilegio è concesso allo stampatore Dionisio Zanchio per le opere di Polidoro Virgilio, 'purgate' da contenuti eretici ed approvate dalla Congregazione dell'Indice. Riguardo la censura papale e la stampa a Roma si veda Gigliola Fragnito, *The Central and Peripheral Organization of Censorship*, in *Church Censorship and Culture in Early Modern Italy*, a cura di G. Fragnito, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 13; Maclean, *Scholarship, Commerce, Religion*, pp. 153-155; Maria Grazia Blasio, *Privilegi e licenze di stampa a Roma fra Quattro e Cinquecento*, «La Bibliofilia», 90 (1988), 2, pp. 154-159.

scritta da un ecclesiastico di rilievo o da un protettore di altro genere.²⁰ Molti supplicanti asserivano che il Maestro di Sacro Palazzo avesse già approvato l'opera per cui si chiedeva privilegio o che la supplica presentata fosse condizionata all'approvazione da parte del Maestro di Sacro Palazzo. In alcuni casi i supplicanti invocavano una rapida approvazione del privilegio richiesto poiché l'opera per cui si cercava monopolio era stata già stampata e necessitava solamente della nota di concessione del privilegio per essere distribuita.²¹

In aggiunta ai danni economici che potevano venire dai ritardi nella pubblicazione a causa dei tempi lunghi della burocrazia papale, sembra che il privilegio papale fosse costoso.²² Né le suppliche né i privilegi menzionano mai i costi subordinati, ma talvolta riportano le varie tasse annesse al costo della supplica o la ricevuta di pagamento del breve.²³ Talune suppliche fanno riferimento obli-

20. Per alcuni esempi di suppliche redatte col supporto di un protettore si vedano Arm. XL v 49, f. 204r-v, nota 235 (5 dicembre 1534): supplica presentata dall'umanista e vescovo Claudio Tolomei per conto del suo congiunto Mariano Lenzi; Sec. Brev. Reg. 199, f. 172r (26 gennaio 1593): Cardinal Cinzio Aldobrandini per conto di Cesare Ripa; Sec. Brev. Reg. 239, ff. 382r-v, 383r (supplica), 389v, 390r-v (26 maggio 1596): supplica di fra' Giovanni Battista Cavoto che invoca il cardinal Aldobrandini; Sec. Brev. Reg. 289, f. 179 (25 novembre 1599): Supplica presentata dal Cardinal Roberto Bellarmino per conto del teologo Jeronimo Gracián per la versione italiana di suo libro sull'anno santo («Io l'ho visto quasi tutto, & seguitaro di vedere quel poco che resta, & mi pare che habbia dottrina sana, & che sarà utile à chi lo leggerà»); Sec. Brev. Reg. 303, ff. 390r-v, 391r (supplica), 392v, 393r-v, 16 dicembre 1600 (il cardinal Aldobrandini per conto dello stampatore Antonio Franzini); vedi anche Sec. Brev. Reg. 122, f. 529 (seconda supplica di Martin Zuria, 3 settembre 1586, in cui riferisce di essere vittima di ostruzionismo da parte del cardinale Segretario ai Brevi Papali e chiede l'intervento di un altro cardinale per risolvere l'*impasse*).

21. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 277, f. 296, supplica del 30 dicembre 1598 (Ulisse Aldovrandi richiede che il suo privilegio riceva una celere approvazione di modo che egli possa includere nella propria opera la menzione «Cum privilegio»); Sec. Brev. Reg. 266, f. 51 (5 gennaio 1598): Orazio Torsellini chiede che gli sia concesso prima possibile il privilegio di stampa di modo che la sua pubblicazione non resti in giacenza; nell'edizione delle *Laurentanae Historiae* del Torsellini il privilegio è datato 5 gennaio 1598 malgrado la data di stampa sul frontespizio sia 1597; la dicitura del privilegio è «Cum privilegio summi Pont.» Con l'approvazione del cardinale di Loreto e del generale dei Gesuiti datate rispettivamente 8 maggio ed 8 ottobre 1597. Se ne desume che l'opera fosse già stata stampata, o quanto meno i caratteri fossero stati già impostati ed il suo assemblaggio e distribuzione fossero stati ritardati dalla procedura di concessione del privilegio.

22. Si veda ad esempio MPM Arch. 102, f. 379 (latino); MPM Arch. 21, f. 357 (francese): Jan Moretus pagò suo cugino, il gesuita Peter Bras, per vari servizi resi per suo conto presso il Vaticano, fra questi 20 ducati era la somma corrisposta per un privilegio a beneficio di un'edizione della Bibbia; la somma era l'equivalente di 90 giorni di salario per un addetto ai torchi ad Anversa. Su questo punto si veda anche Elizabeth Armstrong: «Papal privileges were expensive. When Michael Hummelberg, in Rome, set about obtaining a five-year privilege from Leo X for Froben's edition of the works of St Jerome, prepared by Erasmus, he was told by Roman booksellers whom he consulted that it would cost about thirty gold pieces. Submitting the request to the Pope through a series of highly placed and benevolently disposed intermediaries, he eventually secured the privilege for six ducats. 'No one, believe me,' he wrote to Froben, enclosing the document and requesting repayment, 'could have obtained it for so little'»: Armstrong, *Before Copyright*, p. 13 e nota 3 (la studiosa cita Adalbert Horawitz, *Analekten zur Geschichte des Humanismus in Schwaben, 1512 1518*, Wien, K. Gerold, 1877, p. 217; privilegio n. xxxviii (30 agosto 1416), ove si puntualizza che la tassa pagata da Koberger per il privilegio (cfr. n. 1) era stata di 30 fiorini.

23. Frenz – Pagano, *I documenti pontifici*, pp. 71-91.

quo ai costi²⁴ e, almeno in un caso, un supplicante esprimeva grande fastidio per l'imposizione di una tariffa eccessiva che chiedeva gli venisse dispensata.²⁵

B. Beneficiari

A questo riguardo già si è detto della proporzione fra autori e stampatori nel novero dei richiedenti.²⁶ In virtù della concezione universale del ruolo del papato e visto il potere coercitivo che questi poteva esercitare tramite la scomunica, ne segue che quanti facevano appello al privilegio papale risiedevano spesso al di fuori dei confini dello Stato Pontificio, in luoghi quali la Dalmazia,²⁷ la Polonia,²⁸ Colonia,²⁹ Ingolstadt (Baviera),³⁰ Parigi³¹ e Messico.³² Inoltre, vale la pena aggiungere che, con l'avanzare del XVI secolo e l'affermarsi della Controriforma, un numero crescente di autori che ricercava il privilegio papale proveniva dai ranghi del clero, ed in particolare della Compagnia di Gesù.

C. Opere protette

Dei circa 430 privilegi identificati,³³ la maggior parte (323) sono stati emessi per opere coeve (inclusi nuovi commenti ai classici o ad opere reli-

24. Si veda ad esempio Arm XL 50, ff. 247, 248r, 249r (prima e seconda supplica, 5 febbraio 1535): Tommaso e Benedetto Giunta, Antonio Blado e Antonio Salamanca chiedono al cardinal Blosio «ne vogliate hoggi al desinar' di su B.ne pigliar commissione, et expedir il Breve»); Sec. Brev. Reg. 122, f. 529 (3 settembre 1586): seconda supplica di Martin Zuria, riferita al «negocio del privilegio»).

25. Sec. Brev. Reg. 140, f. 316r (seconda supplica, 22 aprile 1589): a beneficio di Gerard Voss per la traduzione di san Ephrem: «Vere et ingenue dico, si Motus ille proprius per omnia gratis mihi non concedatur et expediatur, constitui illum prorsus omittere et rem omnem deferre. Ideo expendatur velim res bene ut melior resolutio detur».

26. Cfr. *supra*, parte I.A.

27. Cfr. Sec. Brev. Reg. 52, f. 429 (29 giugno 1582): a beneficio del vescovo locale per la pubblicazione di opere riguardanti il Giubileo per i sudditi sotto il controllo ottomano.

28. Cfr. Sec. Brev. Reg. 220, f. 224 (29 ottobre 1594): a beneficio del cancelliere polacco per la stampa di opere antiche e nuove presso l'Università di Chelm.

29. Cfr. Sec. Brev. Reg. 16, f. 222 (28 luglio 1571): a beneficio di Gervinus Calenius per la stampa di messali e breviari.

30. Cfr. ad esempio Sec. Brev. Reg. 39, f. 298 (28 agosto 1576): concessione a beneficio di David Sartorius, stampatore a Ingolstadt, per le opere di Petrus Canisius; Sec. Brev. Reg. 69, f. 7 (3 gennaio 1581): stessa concessione per le opere di Johann Eck.

31. Cfr. Sec. Brev. Reg. 53, f. 271 (5 novembre 1582): concessione fatta a Guillaume Chaudière, stampatore presso l'Università di Parigi, per i commenti ai vangeli.

32. Cfr. Sec. Brev. Reg. 148, f. 148 (31 ottobre 1589): a beneficio di Francisco Beteta, maestro a Tlaxcala, per una compilazione di documenti sul Messico).

33. Il numero di identificazioni è approssimativo in quanto, se da un lato alcuni privilegi rimandano a molteplici opere, dall'altro talune menzioni di privilegi poste negli indici dell'Archivio Segreto Vaticano non riportano notizia dettagliata delle opere che andavano a proteggere e i corrispondenti privilegi non sono stati reperiti.

giose medievali). Altri 55 privilegi riguardarono nuove edizioni o traduzioni di opere del passato. I privilegi concessi per opere religiose appaiono predominanti con ben 244 privilegi concessi. Di questi, circa 160 erano per opere nuove. Dei restanti privilegi o licenze per opere religiose, oltre la metà (42) si riferiscono a messali, breviari ed altre opere tridentine. Nel mondo cattolico, gli stampatori, consapevoli delle redditizie prospettive di mercato dei testi tridentini,³⁴ lottavano per ottenere la concessione dei diritti di esclusiva in aree geografiche definite;³⁵ ma alcune licenze furono concesse direttamente ai sovrani per assicurare la diffusione delle opere tridentine nei loro territori.³⁶ In generale, a Roma come altrove, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, gli investimenti più redditizi nel mondo dell'editoria concernevano la produzione e la vendita del libro religioso.³⁷

Fatta esclusione dei testi liturgici, dei commenti biblici, della patristica o della scolastica medievale, le categorie di maggior rilievo includevano stampe iconografiche di tema storico o religioso, architettura, mappe ed altre immagini (la presenza di pellegrini e visitatori a Roma durante i giubilei può essere alla base della popolarità di queste pubblicazioni); opere storiografiche, di interesse politico o biografico, incluse le vite dei santi e dei papi; testi di diritto canonico; letteratura coeva (come l'*Orlando furioso* dell'Ariosto,³⁸ e la *Gerusalemme liberata* del Tasso)³⁹; opere scientifiche, di matematica e medicina; testi di scuola come le grammatiche; in ultimo, testi musicali (principalmente corali). La proporzione fra le varie categorie è la seguente:⁴⁰

34. Si vedano ad esempio Colin Clair, *Christopher Plantin*, Selkirk, Bookdonors CIC, 1987, pp. 87-104; si vedano anche i riferimenti fatti agli studi di Witcombe, *supra* nota 10.

35. Si vedano ad esempio Sec. Brev. Reg. 224, f. 83, 84r (14 febbraio 1595): a beneficio di Wolfgang Eder che richiede un privilegio per la Baviera; Sec. Brev. Reg. 318, f. 236, 237r (13 febbraio 1602): a beneficio di Jan van Keerbergh che richiede un privilegio per Anversa ed altre aree precedentemente interessate da privilegi concessi ai Plantin.

36. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 13, f. 8v (6 gennaio 1570): licenza concessa al re di Portogallo per ristampare breviari per le diocesi del proprio regno). Il beneficiario poteva poi designare uno stampatore per eseguire l'opera. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 19, f. 441, 442 (supplica del 15 novembre 1571): nella supplica si riporta il nome di Christopher Plantin in riferimento alla stampa di breviari, messali ed altre opere tridentine da distribuire nelle province spagnole.

37. Si vedano ad esempio, Karen L. Bowen e Dirk Imhof, *Christopher Plantin and Engraved Book Illustrations in Sixteenth Century Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 122-125; Paul F. Grendler, *The Roman Inquisition and the Venetian Press 1540 1605*, Princeton, Princeton University Press, 1977, p. 170.

38. Cfr. ARM XL v 46, f. 137 (8 luglio 1533): a beneficio degli eredi di Ariosto.

39. Cfr. Sec. Brev. Reg. 207, f. 274 (2 settembre 1593): a beneficio dello stampatore per l'impressione di una nuova edizione preparata dall'autore.

40. Talune categorie si sovrappongono; ad esempio, pubblicazioni quali *Le cose maravigliose dell'alma città di Roma* sono ascrivibili sia alla categoria 'turismo' che alla categoria 'immagini' (cfr. Sec Brev Reg. 126 f. 61: concessione del 7 gennaio 1587 fatta allo stampatore Girolamo Franzini).

Arte, architettura, immagini	51
Storia, biografie, geografia	45
Giurisprudenza	40
Scienze, matematica e medicina	34
Letteratura	31
Classici (incluse traduzioni e nuove edizioni)	20
Testi scolastici	17
Musica	13

D. Diritti tutelati

1. Ambito geografico

Nel XVI secolo i privilegi, come oggi il diritto d'autore, avevano validità territoriale. Ciascun privilegio concesso da un'autorità politica aveva effetto esclusivamente all'interno dei suoi confini giurisdizionali. Le autorità territoriali, tuttavia, non di rado concedevano privilegi locali ad autori o stampatori esteri che ne facevano richiesta.⁴¹ Al contrario, poiché i privilegi emessi dalla Sede Apostolica erano percepiti come multi-territoriali, la provenienza geografica delle richieste di privilegio papale differiva enormemente da quella che caratterizzava le richieste ricevute da altri sovrani territoriali. Il papa esercitava al tempo stesso una autorità secolare sullo Stato della Chiesa ed una autorità spirituale valida in tutti i territori cattolici d'Europa. Quanti muovevano supplica da dentro e fuori i confini dello Stato Pontificio richiedevano una tutela valida per tutta la penisola italiana (con grande disappunto del Senato veneziano) e per tutti i territori soggetti diret-

41. Il re di Francia poteva concedere privilegio ad un'opera straniera ma, se un'opera veniva pubblicata all'estero prima di ottenere il privilegio francese, a questa poteva negarsi la protezione in Francia anche qualora il richiedente avesse ottenuto un privilegio di stampa dalle autorità del paese in cui l'opera era stata stampata. In proposito si veda *Plaidoyé second, sur l'impression des oeuvres de Senèque, revues & annotées par feu Marc Antoine Muret (1586)*, in Simon Marion, *Plaidoyez*, Paris, Michel Sonnius, 1598; riferendosi alla morte dell'umanista Marc Antoine Muret, la fonte riporta quanto segue: «Ses amys de Rome depuis son deces y ont fait imprimer le Senèque annoté par luy, sans auoir obtenu priuilege du Roy. Ce qui l'a rendu purement public, & de libre impression en ce Royaume, où il ne peult plus estre priuilegié». Marion indirizzò questa arringa per conto di due stampatori parigini che ricercavano che un privilegio del 15 marzo 1586 fosse privato d'effetto. Lo stampatore romano Bartolomeo Grassi aveva ottenuto un privilegio papale nel 1585 per i commenti di Muret a Seneca. Cfr. Sec. Brev. Reg. 116, f. 20 (23 novembre 1585). Non è chiaro se il privilegio fosse esteso al di fuori dei confini dello Stato della Chiesa. Il testo del privilegio era rivolto ad «omnibus et singulis Christifidelibus praesertim librorum impressoribus, ac Bibliopolis quovis nomine nuncupatis tam in Alma Urbe nostra et illius districtu ac toto nostro statu ecclesiastico nobis et Sancti Romanae Ecclesiae mediate, vel immediate subiecto». Altre bozze preparatorie della stessa concessione specificano la sua validità al di fuori dei confini italiani, ma questa particolare dicitura era stata poi rimossa. Tuttavia, una bozza preparatoria espungeva anche la dicitura che limitava il privilegio ai soli sudditi del dominio temporale della Chiesa.

tamente o indirettamente alla Chiesa.⁴² Alcuni privilegi, specialmente quelli per la distribuzione dei messali e dei breviari, erano esplicitamente limitati a particolari territori fuori dalla città di Roma.⁴³ Altri privilegi, invece, garantivano una copertura geografica limitata ritagliando spazi precedentemente assegnati a quanti avevano già ottenuto privilegi estesi all'intero ecumene cattolico.⁴⁴

In aggiunta alle multe ed alla confisca di libri, la sanzione principale per la violazione del privilegio extraterritoriale era la scomunica, comminata automaticamente ed applicabile in tutte le diocesi cattoliche d'Europa.⁴⁵ Questa era una punizione che i richiedenti dovevano ritenere efficace abbastanza da giustificare lo sforzo richiesto per ottenere un privilegio papale. Ciononostante, quanti pensavano di avere fra le mani un futuro bestseller, per garantirsi una migliore tutela ricorrevano a più privilegi locali come quelli rilasciati da Venezia, Firenze, dalle altre principali città italiane e dalle autorità francesi. È questo il caso di Francesco Priscianese, autore di una grammatica latina in lingua volgare; avendo egli richiesto ed ottenuto privilegio da diversi sovrani scelse di pubblicare il testo integrale del privilegio papale e di quello imperiale sulla prima pagina della sua opera aggiungendo di aver «anchora per il detto tempo privilegi amplissimi dal Christianissimo Re di Francia, dallo Illustrissimo Senato Venetiano, & di Fiorenza, & di Ferrara, & d'altri Signori d'Italia, i quali non copiamo qui per non fare un Volume di Privilegi».⁴⁶

2. Durata

Molti privilegi erano assegnati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di concessione o dalla data di stampa o di pubblicazione dell'e-

42. Si veda *Motu proprio controversy, Venice (1596)*, in *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, a cura di L. Bently & M. Kretschmer. Nel documento si lamentava che i librai e gli stampatori veneziani ottenessero privilegi papali con danno dell'Arte della stampa di Venezia e si ordinava ai beneficiari di questi privilegi di rinunciarvi sotto pena della confisca dei libri e dieci ducati di multa per ogni esemplare interessato dal provvedimento. Cfr. Nuovo, *Il commercio librario*, pp. 224-226.

43. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 14, f. 248 (28 luglio 1578): a beneficio di Christopher Plantin per la stampa e vendita di messali e breviari in Fiandra, parte dei territori tedeschi ed ungheresi; si veda anche Sec. Brev. Reg. 69, f. 2 (1° gennaio 1581): a beneficio di Felice de Zara per la stampa di un libro religioso «Illirico idiomatu».

44. Cfr. Sec. Brev. Reg. 58, f. 216 (1° febbraio 1584): a beneficio di Charles Pesnot, stampatore lionese, per la stampa e vendita delle opere di Petrus Canisius in Francia e Spagna malgrado il precedente privilegio concesso allo stampatore bavarese David Sartorius (cfr. Brev. Reg. 39, f. 298, 28 agosto 1576).

45. Per i provvedimenti cfr. *infra* parte II.G.

46. Francesco Priscianese, *De primis principii della lingua romana*, Stampato in Vinegia, per Bartolomeo Zanetti da Brescia, 1540, BAVat, Stamp.Cappon.IV.373 (int.2); Stamp.Cappon.IV.374 (int.1). Per il privilegio papale rilasciato a Priscianese vedi ARM XLI v 14 F339 (27 agosto 1539). Si veda anche Nuovo, *Il commercio librario*, pp. 225-227 (dove si descrive la pratica in uso presso la stamperia dei fratelli Tramezino di ottenere privilegio di stampa da molteplici sovrani all'interno ed all'esterno dei confini peninsulari).

dizione tutelata.⁴⁷ Meno frequenti, ma comunque riscontrati, sono i casi di privilegi quindicennali o ventennali. Mettendo a confronto suppliche e privilegi si evince che in alcuni casi, sebbene il supplicante avesse fatto richiesta per un privilegio di più lunga durata, questo era stato comunque assegnato per il periodo ordinario di dieci anni.⁴⁸ Per una medesima opera si poteva ottenere un rinnovo dell'esclusiva.⁴⁹ Questo avveniva anche qualora fosse trascorso un lasso di tempo dalla scadenza del precedente privilegio.⁵⁰ Apparentemente la richiesta di rinnovo non necessitava di una giustificazione speciale come eventuali integrazioni o innovazioni apportate dall'autore o dallo stampatore.⁵¹ Non sembra neanche che vi fosse un limite al numero di rinnovi richiedibili; si danno anche casi in cui gli eredi di un beneficiario richiedessero rinnovi successivi per il privilegio una volta goduto dal defunto.⁵² Non è invece chiaro se il privilegio concesso da un papa continuasse ad avere effetto anche durante il papato del suo successore; alcuni esempi mostrano piuttosto che questo medesimo dubbio fosse condiviso dagli stessi richiedenti nel periodo storico in esame.⁵³

47. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 218, f. 90 (18 agosto 1594): il privilegio a favore di Vittorio Benacci è di durata decennale a partire dalla data di stampa («decennio proximo a prima dictam Decisionem impressione computando durante»); ARM XLII 37, f. 244 (13 febbraio 1579): il privilegio a beneficio di Anthonie Zandvoort è di durata decennale a partire dalla data di rilascio («per decem annos a data praesentium computanda»).

48. Si vedano ad esempio Brev. Reg. 200, f. 33 (8 febbraio 1593): il supplicante richiede un privilegio di vent'anni per un'opera sulla vita della Vergine ma gliene viene corrisposto uno per dieci; Sec. Brev. Reg. 217, f. 115 (21 luglio 1594): il supplicante richiede un privilegio di quindici anni per un'opera di diritto ed anche in quel caso se ne vede corrispondere dieci; Sec. Brev. Reg. 303, f. 390 (16 dicembre 1600): ad una richiesta di privilegio di quindici anni per tutelare un'opera del cardinal Toledo se ne corrispondono dieci.

49. Si veda ad esempio ARM XLI v 21, f. 458 (19 luglio 1541): rinnovo del privilegio effettuato dall'autore, il giurista Girolamo Giganti, per il suo trattato sulle pensioni; per il precedente privilegio, non menzionato nel rinnovo, si veda ARM XL v 34, f. 119 (4 novembre 1531); nel caso di Sec. Brev. Reg. 268, f. 134 (16 marzo 1598): il rinnovo è richiesto dagli eredi di Martin de Azpilcueta; si veda anche Sec. Brev. Reg. 131, f. 155 (11 novembre 1587): concessione all'autore Francisco Toledo; la supplica richiede una proroga del privilegio senza fornire particolare giustificazione, gliene viene concessa una di venti anni, ancora, senza particolare giustificazione.

50. Si vedano ad esempio Sec. Brev. Reg. 290, f. 107, *supra* nota 11; Sec. Brev. Reg. 481, f. 427 (rinnovo del 7 luglio 1612 in favore dello stampatore Giovanni Antonio di Paoli per delle incisioni rappresentanti figure di santi).

51. Si vedano i rinnovi citati *supra* alle note 51-52.

52. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 113, f. 71 (1 maggio 1585): riafferma un privilegio concesso da Gregorio XIII (cfr. Sec. Brev. Reg. 62, f. 379); Sec. Brev. Reg. 688, f. 402 (23 marzo 1624): un supplicante chiede il rinnovo di un privilegio per le incisioni, già citate, concesse a Giovanni Antonio di Paoli (Sec. Brev. Reg. 284, f. 191, 23 giugno 1599); si veda anche Sec. Brev. Reg. 481, f. 427 (7 luglio 1612): rinnovo del privilegio in Sec. Brev. Reg. 284, f. 191.

53. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 221, f. 98 (17 novembre 1594): supplica di Domenico Basa, stampatore camerale, rivolta a Clemente VIII; vi si cita il privilegio concesso al suo predecessore Paolo Manuzio da Sisto V. Si veda anche Leuschner, *The Papal Printing Privilege*, pp. 359, 368: si cita il caso di un rinnovo concesso da Paolo V ed Urbano VIII di un privilegio originariamente concesso da Clemente VIII a Giovanni Antonio de Paoli.

3. Riproduzione, vendita ed importazione

Tutti i privilegi conferivano al beneficiario il diritto esclusivo di riprodurre e distribuire l'opera tutelata. Nei privilegi si faceva esplicita proibizione che, in assenza di autorizzazione del titolare (o di un suo erede o rappresentante), alcuno potesse stampare, importare, vendere, o offrire in vendita l'opera tutelata (o anche assumere terzi per svolgere queste attività). Il diritto di importazione era una clausola particolarmente significativa per quei privilegi che coprivano un territorio limitato; se ad esempio un privilegio avesse avuto validità esclusiva nello Stato Pontificio e fosse stato privo del divieto di importazione, sarebbe stato facile aggirare la validità effettiva del privilegio vendendo sul territorio pontificio delle copie fatte lecitamente stampare in altri Stati vicini. Anche quando il privilegio papale, facendo leva sul valore sovra-territoriale dell'autorità morale e religiosa che lo emetteva, veniva esteso a tutti i territori soggetti direttamente o indirettamente all'autorità della Chiesa, questo era di fatto nullo nelle terre protestanti. Ciò detto, il divieto di importazione eventualmente sancito da un privilegio papale poteva di fatto impedire l'ingresso negli Stati cattolici di eventuali edizioni della stessa opera legalmente prodotte in terra protestante che, varcando i confini dell'Europa cattolica, avrebbero creato un regime di concorrenza.⁵⁴

4. Nuove redazioni e traduzioni

I privilegi erano usati anche per tutelare quelle che oggi chiameremmo opere derivate. Nello specifico, un'opera derivata poteva consistere nella ristampa di una stessa opera ma in formato differente (ad esempio dal 4° all'8°), o nella nuova redazione di un testo in forma di compendio. La categoria di opera derivata poteva comprendere anche gli apparati ai testi, qualunque altra modifica

54. Si vedano ad esempio Sec. Brev. Reg. 220, ff. 72, 73r: supplica del 10 ottobre 1594 presentata da Domenico Tarino di Torino: avendo egli fatto stampare a sue spese dallo stampatore milanese Pacifico da Ponte le dispute contro Calvino ad opera del vescovo Panigarola, Tarino chiedeva un privilegio per garantirsi «che nissuno altro per sette anni à venire possa stampare questo libro, ne altrove stampato venderlo»; Sec. Brev. Reg. 290, ff. 105, 106r: supplica del 13 dicembre 1599 presentata da Alfonso Chacón il quale richiedeva di coprire con privilegio papale un «libro che si stampa intitolato Vitae et gesta Pontificum quale adesso e stampato fino a Pio V^o che niuno per dieci anni prossimi nello Stato ecclesiastico possa stampare ne stampato altrove vendere»; Sec. Brev. Reg. 293, f. 113 (6 marzo 1600): avendo Giulio Calvi redatto un commento a san Tommaso chiedeva «che per diece anni non si possa da altro stampare nel stato ecclesiastico, et stampandosi in altri luoghi, non si possa vendere in detto stato»; Sec. Brev. Reg. 341, f. 198 (14 gennaio 1604): avendo Ottaviano Faiani composto un poema sopra la passione, richiedeva che per privilegio nessuno potesse stampare o vendere il suo lavoro nei territori dello Stato della Chiesa «nè introdurre del'altri stampati in altre parti fuor di detto Stato»; ARM XL 46, f. 297: il privilegio del 19 dicembre 1533 concesso a Michael Isengrin e Johann Bebel forniva loro diritto esclusivo di importare a Basilea copie dell'opera di Polidoro Virgilio.

formale fosse ritenuta di impatto e, non ultime, le traduzioni.⁵⁵ Per quanto riguarda quest'ultime, inizialmente i privilegi erano soliti concentrarsi sulle redazioni in latino ed italiano; più tardi, nel corso del Cinquecento l'attenzione fu rivolta anche alla lingua francese e spagnola e non di rado anche ad altre lingue nazionali. Alla fine del XVI secolo la tutela delle differenti versioni di una stessa opera era diventata pratica ordinaria. Data l'ampiezza dei territori in cui il privilegio papale aveva valore normativo e il crescente uso delle lingue vernacole è facile comprendere perché i privilegi papali coprissero una produzione multilingue. Come verrà esaminato più nel dettaglio in seguito (cfr. parte II.H), il processo che portò il privilegio ad includere le opere derivate risponde a due possibili cause. La prima era di carattere economico: quanti facevano ricorso ai privilegi di stampa erano mossi sia dalla volontà di consolidare il valore di mercato di un'opera, che dall'esigenza di rispondere alle tattiche con cui i concorrenti cercavano di aggirare le proibizioni del privilegio introducendo modifiche formali alle opere protette.⁵⁶ La seconda causa era di natura dottrinale ed era legata all'idea che garantire una rigorosa uniformità nella stesura dei contenuti delle differenti redazioni potesse di riflesso garantire una buona aderenza dei testi ai rigori imposti dalla Chiesa.

Il privilegio applicato alle opere derivate, ad esempio ai commenti o alle traduzioni di un testo classico o biblico, conferiva anche un diritto di esclusività sull'originale del testo? Sebbene alcuni privilegi garantissero diritti legali su annotazioni, esegesi e glosse,⁵⁷ la coesistenza nello stesso arco temporale di privilegi concessi ad altri commenti allo stesso testo (ad esempio un'opera di Cicerone o il medesimo testo biblico)⁵⁸ suggerisce che i beneficiari di un pri-

55. Per un esempio veramente dettagliato ma non raro, si veda Sec. Brev. Reg. 130, f. 70, privilegio datato 29 agosto 1587 concesso agli eredi dello stampatore veneziano Gabriele Giolito De Ferrari per un commento al *Libro di Giobbe*: «inhibemus et interdicimus ne per Decem annos proxime subsequentes opera ipsa aut eorum alterum vel aliquod in toto vel parte sub quacumque forma vel mutatione aut inversione vel et cum quibus ius aliis additionibus scholiis summariis glossiis et interpretationibus ad materias istas accedendas vel illas referendas aut illis similibus tam latino quam italico vel quocumque alio idiomate et ad cuiusvis instantiam quovis quaesito colore vel ingenio alieni absque tui vel tuorum praedictorum expressa licentia et assensu imprimere se imprimi facere». Questo privilegio è di particolare interesse in quanto revoca un precedente privilegio concesso ad uno stampatore lionese (cfr. *infra* Part II.H).

56. Si veda ad esempio Victor Plahte Tschudi, *Ancient Rome in the Age of Copyright. The Privilege and Printed Reconstructions*, «Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia», 25 (2012), pp. 177, 180-188; in merito a Tschudi si veda anche *infra* nel testo che accompagna nota 88.

57. Si vedano ad esempio Sec. Brev. Reg. 118, f. 120 (7 marzo 1586): a beneficio dello stampatore Bartolomeo Grassi per un'edizione delle *Decisiones* della Sacra Romana Rota; Sec. Brev. Reg. 179, f. 167 (15 maggio 1591): a beneficio dello stampatore Domenico Basa per le opere di Jean Etienne Duranti sui riti ecclesiastici; Sec. Brev. Reg. 290, f. 105 (13 dicembre 1599): a beneficio di Alfonso Chacón per le sue vite dei papi.

58. Si vedano ad esempio Sec. Brev. Reg. 268, f. 132 (16 marzo 1598): a beneficio dello stampatore Luigi Zannetti per le redazioni approntate da vari autori ai testi di Cicerone; Sec. Brev. Reg. 31, f. 361 (30 agosto 1601): concessione fatta ad Alfonso Chacón per i suoi commen-

vilegio per opere derivate vedessero tutelati gli apparati aggiuntivi, ma non il testo fondante. Per quanto riguarda le traduzioni, le suppliche evidenziano un certo grado di incertezza nel determinare se la tutela si applicasse all'opera in quanto tale o solamente alla particolare traduzione che si andava ad effettuare. Per questo, nel 1604, Cosimo Gaci, nel fare richiesta di privilegio per una traduzione italiana degli scritti di santa Teresa d'Avila,⁵⁹ richiese contestualmente la deroga di un privilegio decennale concesso appena l'anno precedente a Francesco Soto per la stessa opera.⁶⁰ Gaci sottolineava che la traduzione sarebbe stata autonoma e che Soto aveva già comunque venduto quasi interamente le copie dell'edizione per cui aveva ottenuto privilegio. Il privilegio che seguì alla supplica di Gaci eliminava il riferimento al precedente privilegio concesso a Soto, suggerendo pertanto che il Segretario ai Brevi non ritenesse necessario annullare o modificare il privilegio detenuto da Soto. Questo porterebbe a concludere che le singole traduzioni indipendenti fossero coperte da un privilegio individuale e che, pertanto, il diritto di esclusiva fosse limitato alla specificità della traduzione resa e non estendibile all'opera oggetto di traduzione. A rafforzare questa conclusione vi è il fatto che tre anni prima il libraio veneziano Pietro Fetti, assieme ai suoi soci, avesse già beneficiato di un privilegio di stampa per una traduzione italiana della stessa opera.⁶¹ Tuttavia, poiché sembra che Fetti non avesse mai pubblicato la propria traduzione, il suo privilegio non entrò mai realmente in vigore e né la supplica di Soto né il privilegio che ne scaturì fanno alcuna menzione di Fetti.⁶²

Altri documenti mettono in evidenza che, tramite il privilegio papale, si predisponesse uno strumento normativo simile all'odierno principio legale espresso dalla Convenzione di Berna nel criterio di 'assenza di pregiudizio' in riferimento alla tutela delle opere derivate.⁶³ Il criterio sancisce che i diritti accordati

ti a Cicerone; Sec. Brev. Reg. 59, f. 511 (7 luglio 1584): a beneficio dei monaci di Montecassino per i commenti ai salmi; Sec. Brev. Reg. 120, f. 70 (1° aprile 1586): a beneficio dello stampatore Giovanni Osmarino Gigliotto per i commenti ai salmi di Francesco Panigarola.

59. Sec. Brev. Reg. 349, f. 509 (23 settembre 1604).

60. Sec. Brev. Reg. 336, f. 250 (23 agosto 1603).

61. Sec. Brev. Reg. 297, f. 274 (17 luglio 1600).

62. *Ivi*, f. 274r: il privilegio era valido per il «decennio proximo a primeva duos opera, dummodo antea a Magistro Sacri Palatii approbata sint, impressione computando durante». Sia la traduzione di Soto che quella di Gaci vennero pubblicate. Si vedano *Camino di perfettione che scrisse per le sve monache la B. madre Teresa di Giesu fondatrice de' frati e delle monache scalze carmelitane; tradotto della lingua spagnuola nella italiana da Francesco Soto sacerdote della congregazione dell'Oratorio di Roma*, In Roma, appresso Stefano Paolini ad instantia di Iacomo Vernice, 1603, BAVat, R.G.Teol.IV.878, Stamp.De.Luca.IV.5578 e *Il cammino di perfezione, e 'l Castello interiore. Libri della b.m. Teresa di Giesu fondatrice degli Scalzi Carmelitani ... Trasportati dalla spagnuola nella lingua italiana dal signor Cosimo Gaci, canonico di San Lorenzo in Damaso*, In Firenze, nella stamperia de' Giunti, 1605, BAVat, R.G.Teol.IV.1494, Stamp. Barb.U.XI.92, Stamp.De.Luca.IV.3943 [anche 3944] (1-2).

63. Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche articolo 2.3, 9 settembre 1886, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 ed emendata il 28 settembre 1979, 102 Stat. 2853, 1161 U.N.T.S. 3: «Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti

ad un'opera nuova, o alle integrazioni di un'opera esistente, non abbiano alcun effetto sulla sussistenza o sulla durata della tutela accordata ad un'opera antecedente che sia incorporata nella nuova. In virtù di un analogo criterio, ad esempio, nel 1575 Diana Mantuana (Diana Scultori) ottenne un privilegio che tutelava una serie di incisioni di sua fattura ispirate a scene bibliche ed alla Roma classica. Unitamente a queste, il privilegio tutelava anche alcune sue incisioni basate sulle opere di Daniele da Volterra, Raffaello, Michelangelo ed altri celebri artisti, oltre a lavori di cui si specificava che non erano fino ad allora mai stati stampati e per i quali nessuno aveva mai ottenuto privilegio.⁶⁴ Poiché il privilegio concesso a Diana tutelava esplicitamente solo quelle incisioni che sarebbero state stampate con il suo nome apposto, se ne deduce che questo coprisse esclusivamente i rifacimenti da lei approntati delle opere di Volterra, Raffaello e Michelangelo ma non le garantiva alcun diritto di esclusiva sugli originali.

Sebbene il privilegio concesso a Diana non lo prevedesse esplicitamente, la sua formulazione implicava che, anche nel caso di immagini, le opere primarie potevano essere oggetto di tutela. Infatti, l'orafo Proto Gaviola de America ricevette un privilegio papale che inibiva terzi dallo stampare, dipingere o rappresentare i disegni da lui realizzati per alcuni medaglioni in ceroplastica dedicati all'Agnus Dei.⁶⁵ In un altro caso, Tiziano ottenne un privilegio veneziano che lo autorizzava a controllare la pubblicazione di incisioni basate su alcuni suoi dipinti.⁶⁶ Il caso relativo a Diana, tuttavia, non dà adito a supporre che, in assenza di uno specifico privilegio, l'autore degli originali potesse automaticamente impedire ad altri di riprodurre o anche ottenere un privilegio per la riproduzione a stampa delle proprie opere sotto forma di incisioni. Di sicuro, il privilegio accordato a Diana non faceva riferimento ad alcuna autorizzazione ricevuta dagli

dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica» (corsivo aggiunto).

64. ARM XLII v 28, f. 93 (5 giugno 1575). Questo privilegio è citato in Witcombe, *Copyright in the Renaissance*, p. 183, nota 78, ed è riprodotto in Lincoln, *The Invention of the Italian Renaissance Printmaker*, appendice B, 189. Il privilegio concesso a Diana è uno dei due soli privilegi reperiti esplicitamente concesso ad una donna. Il secondo (Sec. Brev. Reg. 69, f. 254, 1° luglio 1581), era stato concesso a Jeanne Giunta «mulier bibliopola Lugdunen». I Giunti erano una famiglia ai vertici del mondo della stampa del Cinquecento. Originariamente di Firenze, i Giunti avevano stabilito la propria presenza a Venezia e Lione, in Spagna stabilirono filiali a Burgos, Salamanca e Madrid. Le donne al tempo potevano essere titolari di privilegi in quanto eredi di uno stampatore; nella Roma rinascimentale, quella dello stampatore costituiva in genere un'attività di famiglia e non era raro per una vedova o una figlia succedere al marito, padre o fratello alla guida dell'impresa. Si veda ad esempio Evelyn Lincoln, *Brilliant Discourse. Pictures and Readers in Early Modern Rome*, New Haven, Yale University Press, 2014, pp. 11-20, 116.

65. Sec. Brev. Reg. 33, f. 176 (27 luglio 1584): «Cartulas super modulis seu formis praedictis imprimere et conficere, seu imprimi et confici facere [...] depingere vel depingi facere».

66. Cfr. Witcombe, *Copyright in the Renaissance*, pp. xix-xxii; Lisa Pon, *Prints and Privileges. Regulating the Image in 16th-Century Italy*, «Harvard University Art Museums Bulletin», 6 (1998), 2, pp. 40 e 47: lo studio pone in luce l'esistenza di una divergenza di opinioni sull'ipotesi che i privilegi concessi a Tiziano proteggessero i dipinti dell'artista o, invece, solo le incisioni da lui autorizzate.

eredi di Volterra, Raffaello e Michelangelo o dagli altri artisti cui ella si ispirò, o dai loro eventuali eredi. Vista la mancanza nel decreto di stipula di alcun riferimento al permesso ricevuto dagli autori primari, si potrebbe ipotizzare che, in assenza di un privilegio personale detenuto dagli autori primi, non si desse l'obbligo di ottenere da questi un'esplicita autorizzazione alla riproduzione delle loro opere. In alternativa, potrebbe darsi che l'assenza di alcun riferimento all'artista primario potesse risultare dal fatto che quest'ultimo fosse deceduto da lungo tempo. Volterra, che dei tre artisti chiamati in causa da Diana Mantuana si prefigura come quello temporalmente più prossimo, era morto dieci anni prima della data di presentazione della supplica. In molti casi, il fatto che nella formulazione di un privilegio si avesse l'abitudine di menzionare eventuali eredi, successori o beneficiari indiretti («habente licentia» o «causa habente»), poco prima o poco dopo l'esplicita dichiarazione dei diritti concessi al supplicante, potrebbe far supporre che i diritti accordati fossero intesi come trasferibili. Ma in assenza di un formale privilegio è possibile che non sussistesse alcun criterio automatico di eredità dei diritti immateriali sopra le opere: di qui il silenzio da parte di Diana riguardo alcuna eventuale autorizzazione ottenuta dagli autori o da parte dei loro eredi.

Due anni dopo il caso di Diana, un altro incisore, Leonardo Caccianemici,⁶⁷ ottenne un privilegio per alcune raffigurazioni di santi basate su opere di altri artisti («alicuius operis»); il privilegio, rispecchiando probabilmente il testo della supplica (purtroppo non più reperibile nel plico), faceva menzione del fatto che l'incisore avesse riprodotto dette opere con tale ricchezza estetica da dover essere considerato «inventor ipse».⁶⁸ Come nel caso di Diana, Caccianemici sembrava considerare pacifica l'idea di poter rielaborare opere di altri (almeno quando non fossero l'oggetto di un privilegio detenuto dall'artista primario). Si può supporre che egli basasse la propria pretesa ad un privilegio sulla paternità oggettiva delle rielaborazioni operate. Il privilegio, in aggiunta ai riferimenti di comodo fatti alle fatiche sostenute, alle spese affrontate ed alla necessità di proteggersi da eventuali plagi, poneva enfasi sul valore creativo del lavoro svolto e, di conseguenza, sullo *status* autoriale acquisito dal richiedente. Unitamente all'asserzione che vuole Caccianemici essere «inventor ipse», il privilegio a lui corrisposto enfatizzava il fatto che l'incisore avesse applicato alle proprie opere il valore aggiunto di una maestria ed abilità decorativa mai usate per analoghe incisioni.⁶⁹

Vi poteva essere la circostanza in cui, come nel caso dei trattati di diritto, l'opera derivata consistesse, nell'aggiornamento di un'opera già coperta da pri-

67. Witcombe descrive questa figura come 'oscura' cfr. Witcombe, *Copyright in the Renaissance*, p. 186.

68. Cfr. ARM XLII v. 29, f. 239: «Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Leonardus Caccianemicus Bononien' quacum ex exhibi digni faciant ast summo studio summaque diligentia diu elaboraverit, ut usus alicuius operis quod figuras sanctorumque imagines et similia, quae etiam in aeneis tabulis imprimuntur pulchriora, et magis grata redderet, inventor ipse existeret».

69. «Et propterea huiusmodi figuras sanctorumque imagines et similia ex argenorum in ipsis aeneis tabulis incisis et sculptis imprimenda, et mirabili ministerio, et artificio decorando prout hactenus in similibus factum non fuit curaverit»: *ibidem*.

vilegio papale, e ad approntare le integrazioni fosse stato l'autore della medesima opera tutelata. Cosa accadeva in questo caso? Il nuovo privilegio andava a toccare le sole integrazioni o tutelava l'intero lavoro, di fatto estendendo il privilegio anche alla versione progressa? Il giurista Prospero Farinacci, figura di spicco nel diritto criminale del tempo (assurto alla celebrità per la sua difesa, per giunta senza esito, di Beatrice Cenci) era autore di diversi trattati di materia criminale, alcuni dei quali ebbero molteplici edizioni. In un caso la supplica presentata ed il privilegio che ne scaturì riguardavano alcune aggiunte apposte ad una sua opera precedentemente edita.⁷⁰ È tuttavia arduo stabilire se nel caso generale il principio che limitava il diritto di proprietà intellettuale ai soli nuovi contributi, principio fondamentale nell'odierno diritto d'autore, fosse in effetti pienamente riconosciuto dalla Sede Apostolica nel XVI secolo. Detto questo, il frequente uso fatto nei privilegi dell'allocuzione «hactenus non impressum» suggerirebbe che il criterio di innovazione o lo *status* di opera inedita fossero comunque condizioni di rilievo, se non assolutamente necessarie per ottenere un responso positivo in sede di supplica.⁷¹

E. Formalità

I privilegi portavano con sé due requisiti formali: il primo riguardava la necessità di fornire prova della sussistenza del privilegio stesso, il secondo concerneva l'eventuale trasferimento del privilegio da un autore ad uno stampatore o da uno stampatore ad un altro. Riguardo l'obbligo della prova, a partire dalla metà del Cinquecento si nota che, con crescente regolarità, venisse richiesto al beneficiario di pubblicare il privilegio all'interno dell'opera a stampa o di registrarlo presso un pubblico notaio. Si faceva anche obbligo agli ufficiali preposti di riconoscere alle copie duplicate a stampata, o alle copie notarili di un privilegio, la stessa validità giuridica riconosciuta all'originale. In alcuni privilegi, proprio al fine di evitare che alcuno dichiarasse di ignorare il decreto, si dava ordine che una copia del breve fosse esposta a Campo de' Fiori,⁷² ovvero

70. Sec. Brev. Reg. 301, f. 19 (31 ottobre 1600).

71. Si vedano ad esempio ARM XXXIX 46, f. 305 (24 marzo 1526): a beneficio di Giovanni Filoteo Achillini per un testo scolastico; Sec. Brev. Reg. 47, f. 96 (11 febbraio 1580): a beneficio dello stampatore Pacifico da Ponte per una grammatica italiana; Sec. Brev. Reg. 120, f. 261 (3 giugno 1586): a beneficio di Girolamo Catena per una biografia di papa Pio V; Sec. Brev. Reg. 69, f. 8 (13 gennaio 1591): a beneficio di Vincenzo de Franchis per le *Decisiones* del Sacro Regio Consiglio di Napoli.

72. «Et ne de praemissis aliquis ignorantium praetendere possit» ARM XLII vol. 44, f. 248 (dicembre 1580): a beneficio di Raffaele Bonello per un'antologia inedita di sermoni in volgare; si vedano anche i privilegi inclusi in Pirro Ligorio, *Delle antichità di Roma: nel quale si tratta de' circi, theatri & anfiteatri : con le paradosse del medesimo autore, quai confutano la commune opinione sopra vari luoghi della città di Roma*, Venezia, Michele Tramezino, 1553, BAVat, Ciconnara.III.3762, Stamp.Barb.O.VI.98, Stamp.Cappon.V.214 (int.3), Stamp.Cappon.V.585 (int.2), Stamp.Chig. V.2139; Giovanni Cassiano, *Opera di Giovanni Cassiano delle costivtioni et origi-*

la piazza di Roma nelle cui vicinanze si trovava la maggior parte delle botteghe librarie.⁷³

Nel corso del secolo, le edizioni a stampa incorporarono abitualmente la formula «con [o, cum] privilegio» o più dettagliatamente «cum privilegio summi pont.» oppure altre formule che indicassero la provenienza del privilegio concesso all'opera che si stampava. In molti pubblicavano il testo del privilegio papale nelle pagine iniziali dell'opera o, più raramente, nella pagina finale. Alcune edizioni, particolarmente durante la prima metà del secolo, accludevano forti ammonizioni avvertendo eventuali trasgressori delle gravi sanzioni in cui sarebbero incorsi: «Privilegio Ponteficio Cautum ne quis intra septem annos hoc opus imprimat horrenda graviq. mulcta indicta. Nam quicumq. Iacobi Mazochii iniussu impresserit et anathema erit et illi mulctam pendet».⁷⁴ In altri casi si ammoniva concisamente con tono perentorio: «memor nullam esse scelerum impunitatem»,⁷⁵ o più articolatamente si avvisava:

quel temerario, il quale sarà tanto ardito, ch'egli dispregi in questo l'autorità di detti Principi, questo tale ipso facto si intenda non solamente privato del commercio universale de Christiani & fedeli, & sottoposto alle maledittioni, & censure ecclesiastiche; ma incorra subito etiam nella pena pecuniaria, la quale in ciascun privilegio delle soprannominate Potentie si contiene. Et per maggior chiarezza de gli impressori, & librai stranieri & lontani, accioche ogniuno sia inescusabile, i due sequenti Privilegii [uno dei quali pontificio] si sono qui sottostampati.⁷⁶

ne de monachi, et de remedij & cause de tutti li uitij; doue si recitano uentiquattro ragionamenti de i nostri antiqui padri, non meno dotti e belli, che utili & necesari à sapere (Venezia, Michele Tramezino, 1563), BAVat, R.G.Storia.IV.8001, Stamp.Barb.D.III.64. Stamp.De.Luca.IV.3028.

73. Si veda, Lincoln, *Brilliant Discourse*, pp. 17-18; Christopher L. Witcombe, *Print Publishing in Sixteenth-Century Rome. Growth and Expansion, Rivalry and Murder*, London, Miller, 2008, pp. 61-67.

74. Così recita il privilegio accluso in Raffaele Maffei, *De institytione christiana ad Leonem X libri octo*, Roma, Giacomo Mazzocchio, 1518, BAVat, R.I.II.103.

75. Così si legge nell'edizione di Francesco Minizio Calvo dell'opera ippocratica *Hippocratis Coi medicorum omnium longe principis Octoginta volumina* (1525), BAVat, Stamp.Barb.J.XI.17. Le pubblicazioni di Calvo coperte da privilegio spesso riportano arditamente proclami di minaccia come ad esempio quello che si può trovare in Plutarchus, *De curiositate. Idem De mugacitate. Inteprete Ioanne Laurentio veneto*, Roma, Francesco Minizio Calvo, 1524, BAVat, Stamp. Ross.3895 (int.1,4), Stamp.Ross.4147 (int.3): «Quisquis es, sive Impressor, sive Bibliopola, cave hos libellos aliosve quoslibet in Francisci Minutii Calvi officina libraria primum excusos, excudendosue, intra proximum decennium uspiam gentium imprimas, vel ab aliis temere forsan impressos vendas. Haec enim severissimo edicto vetuit bonarum artium fautor Clemens VII Pont. Max. quique secus fecerint, eos non modo in singula volumina denis aureis mulctari, verum & Christianorum commercio, atque aqua, & igni interdici voluit. Vale & vide, ne invidus negotium tibi facessas, bene memor nullam esse scelerum impunitatem».

76. Cfr. Pietro Bembo, *Della historia vinitiana di M. Pietro Bembo card. volgarmente scritta Libri XII*, Venezia, Gualtiero Scoto, 1552; privilegio papale concesso a Carlo Gualteruzzi, esecutore testamentario di Pietro Bembo, per vari lavori in italiano e latino, cfr. ARM XLI v 40, f. 219 (3 dicembre 1547); per le copie in BAVat, le collocazioni corrispondenti sono R.G.Storia. IV.1035; R.G.Storia.IV.599; R.I.IV.520; Stamp.Ferr. IV.5954; Stamp.Ferr.IV.6521; Stamp. Ross.5015; Stamp. De.Luca.IV.8429.

F. Trasferibilità del privilegio

In riferimento alle licenze o al trasferimento dei diritti concessi per privilegio, le concessioni papali generalmente facevano divieto a terzi di stampare o vendere una determinata opera senza previa autorizzazione del detentore del privilegio e spesso richiedevano che detta autorizzazione venisse palesata per iscritto.⁷⁷ Una volta accordati, i privilegi acquisivano lo *status* legale di un bene di proprietà e, pertanto, potevano essere ereditati e trasferiti: di norma il testo di un privilegio faceva riferimento esplicito ad eventuali eredi, aventi diritto, o successori del beneficiario. Alcuni dei privilegi concessi agli autori specificavano che il diritto di proprietà poteva essere ceduto ad uno stampatore designato dall'autore.⁷⁸ Unitamente allo sbilanciamento numerico delle concessioni papali reperibili nell'Archivio Segreto Vaticano, sbilanciamento in netto favore degli autori, queste disposizioni delinearono l'autore come un titolare iniziale (sebbene non sempre come l'unico titolare iniziale) del diritto di esclusiva. Inoltre, nel corso del XVI secolo, in un numero crescente di casi, le suppliche presentate da stampatori o parti terze facevano riferimento all'autorizzazione ricevuta dagli autori o dai loro eredi affinché fosse loro concesso il privilegio. Ad esempio, nel 1593 il pittore Cesare Ripa aveva presentato una richiesta di privilegio per tutelare la sua opera intitolata *Iconologia*. Tuttavia, prima che venisse emesso il privilegio, egli aveva già autorizzato gli eredi di Giovanni Gigliotto a pubblicare la sua opera. Il breve poi accordatogli concedeva il privilegio agli eredi dello stampatore a patto che questi ricevessero una esplicita concessione dell'artista.⁷⁹ In un altro caso, Prospero Farinacci accompagnò la sup-

77. Si vedano ad esempio Sec. Brev. Reg. 69, f. 270 (15 luglio 1581): concessione accordata a Marcello Francolini per la sua opera sulle orazioni canoniche; Sec. Brev. Reg. 120, f. 261 (3 giugno 1586): concessione accordata a Girolamo Catena per la sua *Vita* di Pio V); Sec. Brev. Reg. 304, f. 272 (3 gennaio 1601): a beneficio di Antonio Valli da Todi per la sua opera sul canto degli uccelli.

78. Si vedano ad esempio ARM XLI vol. 21, f. 458 (19 luglio 1541): il privilegio accordato all'autore Girolamo Giganti per un suo testo di diritto fa riferimento ad uno stampatore di sua scelta («impressori per te eligendo»); Sec. Brev. Reg. 278, f. 103 (8 gennaio 1599): nel privilegio a beneficio di Giovanni Cecca per un testo di medicina si esplicita «quos ipse ad huiusmodi operis impressionem faciendam elegerit» ove nella corrispondente supplica si legge «che nessuno possi stampare ni far stampare una opera mia di certi consigli et de pulsibus la quale sono per dare in stampa eccetto che il stampatore quale sera da me a questa opera eletto»; *Index* 750, f. 290r (marzo 1575): privilegio a tutela del *De septem Urbis ecclesiis* concesso all'autore Marco Attilio Serrano ed agli eredi dello stampatore Antonio Blado; per una citazione sommaria del privilegio cfr. Edit16, CNCE 25425.

79. Sec. Brev. Reg. 199, f. 172r (26 gennaio 1593): la supplica è intesa a richiedere un privilegio a vantaggio dell'autore Cesare Ripa, tuttavia il privilegio che ne conseguì faceva riferimento ad una concessione che Ripa fece ai Gigliotti («eisdem Haeredibus Joannis Giliotti Impressoribus quatinus tamen ab ipso Caesare causam habeant»); si veda anche Sec. Brev. Reg. 285, f. 86r-v, 87r-v (supplica del 4 luglio 1599): il teologo spagnolo Pedro Jerónimo Sánchez de Lizarazo concede a Francisco de Heredia licenza di far stampare in sua vece un'opera da lui composta.

plica presentata dal proprio stampatore con una lettera in supporto alla richiesta di privilegio per la nuova edizione della sua *Praxis, et theoricæ criminalis*.⁸⁰

Il fatto che gli stampatori chiedessero il sostegno degli autori nella presentazione delle loro suppliche è in apparente contraddizione con quanto da me sostenuto in relazione alle riproduzioni a stampa di dipinti originali. Ho infatti sostenuto in precedenza che, in assenza di un formale privilegio detenuto dall'autore primario, un incisore potesse ritenersi libero di riprodurre delle immagini altrui e perfino ottenere un privilegio a tutela delle riproduzioni.⁸¹ È tuttavia possibile riconciliare le due affermazioni senza ricorrere a giustificazioni legate alla successione cronologica di tali fenomeni. Occorre tenere conto del fatto che gli stampatori richiedevano un privilegio quando si trovavano a stampare un'opera letteraria o artistica nuova (o in una sua nuova redazione) e quindi inedita. Diversamente, nei casi presi in esame, gli incisori citati creavano adattamenti di lavori artistici già divulgati.⁸² Se da un lato sarebbe anacronistico parlare di diritto acquisito da parte degli autori in riferimento alle proprie opere (non si dimentichi che i privilegi erano concessi dal papa per 'grazia speciale' e 'favore' e nessuna opera era autorizzata per la pubblicazione senza previa approvazione censoria), è tuttavia possibile supporre che sussistesse già una incipiente concezione di quello che oggi definiremmo 'diritto di divulgazione', ovvero il diritto personale dell'autore a determinare se e come diffondere pubblicamente il proprio lavoro.⁸³

G. Sanzioni e loro applicazioni

Di solito le pene previste comprendevano la scomunica, la confisca delle copie contestate, il sequestro dei caratteri tipografici e delle tavole silografiche. In aggiunta, era prevista una sanzione pecuniaria il cui ammontare tese ad aumentare nel corso del secolo fino a raggiungere la misura standard di cinquecento ducati d'oro. Più di frequente la sanzione pecuniaria veniva divisa fra la Camera Apostolica (ovvero il dicastero finanziario del Vaticano) ed i titolari del privilegio infranto. In molti casi la sanzione pecuniaria era suddivisa ulterior-

80. Sec. Brev. Reg. 301, f. 19, 20r (supplica del 31 ottobre 1600); si veda anche Sec. Brev. Reg. 347, f. 12r-v (1° luglio 1604), cfr. *infra* parte II.H.

81. *Supra* parte II.D.4.

82. Cfr. Sec. Brev. Reg. 290, f. 269r-v, 270r (petizione del 7 dicembre 1599): Philippe Thomassin richiede il trasferimento del privilegio accordato all'intagliatore Aliprando Caprioli; sia la supplica che il privilegio fanno riferimento all'acquisto da parte del richiedente del diritto detenuto dagli eredi di Caprioli.

83. Cfr. Horatio F. Brown, *The Venetian Printing Press. An Historical Study Based Upon Documents for the Most Part Hitherto Unpublished*, London, J.C. Nimmo, 1891, pp. 79-80, 291: con particolare riferimento alla disamina del decreto veneziano del 1544-1545 che richiedeva la prova del consenso dell'autore alla pubblicazione di un'opera, prima che una licenza di stampa fosse concessa.

mente tra colui che muoveva l'accusa (qualora fosse persona diversa dal titolare del privilegio) ed il magistrato preposto.

Fino ad ora ho trovato scarse prove dell'effettiva applicazione delle sanzioni previste dai privilegi papali. Ad esempio, sebbene l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da comminare crebbe considerevolmente nel corso del XVI secolo (andando dai venti ducati degli anni '20 agli oltre mille degli anni '90), non ho tuttavia reperito prova di alcun avvenuto pagamento.⁸⁴ Questo non significa necessariamente che i privilegi fossero di per sé inefficaci o le sanzioni non applicate (la scomunica prevista, in qualità di *latae sententiae*, era da considerarsi automatica e l'includere poi i giudici fra i beneficiari della sanzione pecuniaria doveva fungere da forte incentivo). Secondo lo storico dell'arte Victor Plahte Tschudi, a riprova del fatto che stampatori ed incisori effettivamente temessero le pene comminate in caso di violazione di un privilegio vi è la pratica in uso a fine XVI secolo di aggirare le proibizioni imposte ricorrendo all'espedito di alterare pesantemente alcuni tratti delle immagini contraffatte per rivendicarne una presunta indipendenza.⁸⁵ Tuttavia documenti cinquecenteschi che attestino avvenute infrazioni o l'applicazione delle pene previste restano ancora da reperire. Lo storico dell'arte Michael Bury, occupandosi di una lite fra lo stampatore romano Giulio Franceschini e Nicolas van Aelst, un libraio fiammingo attivo a Roma, descrive questa contesa definendola l'unico esempio da lui reperito di un tentativo fatto in Italia di difendere un privilegio riguardante delle incisioni.⁸⁶ Secondo Bury le copie invendute detenute da van Aelst vennero confiscate e le parti giunsero ad una conciliazione.

Se nel caso citato le clausole sanzionatorie del privilegio sembrarono essere state applicate almeno in parte, generalmente le poche prove disponibili sono quantomeno ambigue.⁸⁷ Nel 1598 lo stampatore di Anversa Jan Moretus presentò una denuncia alla corte di Bruxelles lamentando come il suo rivale Jan van Keerberghen stesse stampando un Messale in folio in violazione del privilegio papale detenuto da Moretus.⁸⁸ Secondo Dirk Imhof, archivista del Museo

84. Michele Basso, *I privilegi e le consuetudini della Rev.da Fabbrica di San Pietro in Vaticano (sec. XVI-XIX)*, Roma, Pontificia Universitas Urbaniana, Facultas Iuris Canonici, 1987. Al capitolo V dal titolo *Le risorse economiche della RFSP* non si fa menzione di alcuna multa derivante dalla violazione di un privilegio di stampa fra le voci di introito. I privilegi emessi nel corso della prima metà del XVI secolo indicano spesso la Fabbrica come beneficiaria delle multe annesse al privilegio.

85. Tschudi, *Ancient Rome in the Age of Copyright*, p. 177.

86. Michael Bury, *Infringing Privileges and Copying in Rome, c. 1600*, «Print Quarterly», 22 (2005), 2, pp 133-138.

87. Si veda ad esempio quanto scrive Grendler riguardo il tentativo operato da Roma nel 1573 di applicare a Venezia i privilegi papali sopra i testi canonici: «Since the threat of excommunication had little effect, the papacy was forced to ask the civil government to rule against the financial interests of its own subjects»: Grendler, *The Roman Inquisition*, pp. 179-181.

88. MPM Arch. 117, f. 677: copia di una lettera datata 1598 indirizzata da Jan Moretus alle autorità civili di Bruxelles riguardo la violazione del privilegio papale ed altri privilegi locali a protezione di messali e breviari. MPM Arch 157, invece, contiene documenti principalmente del 1628 ed alcune lettere concernenti taluni tentativi di applicazione dei privilegi papali e locali nei Paesi Bassi ed in Germania.

Plantin-Moretus, nel 1598 le autorità stabilirono che Moretus potesse mantenere inalterato il proprio privilegio sui libri liturgici ma concessero a Van Keerberghen di vendere un migliaio di copie già stampate delle sue edizioni.⁸⁹ Di fatto, le autorità locali riconobbero il privilegio ma si rifiutarono di attuarlo sanzionando un'infrazione già di fatto pienamente compiuta. Lasciato libero di vendere una mole di mille copie già contraffatte, è improbabile che Van Keerberghen avesse ricevuto alcun danno reale dall'imposizione fattagli di non reiterare l'infrazione sullo stesso prodotto.

Forse ancora più deleteria per l'impatto reale del privilegio papale fu la decisione presa dal Parlamento di Parigi il 14 marzo 1583 che autorizzò l'Università di Parigi a stampare testi di diritto canonico malgrado il vigente privilegio papale accordato alla stamperia del Popolo Romano per il *Corpus iuris canonici*.⁹⁰ Pio V e Gregorio XIII avevano posto sotto il controllo del Popolo Romano, la stamperia ufficiale vaticana, un gran numero di quelle opere che avevano ricevuto nuovo impulso dal recente Concilio. Il controllo qualitativo su questi testi era a tal punto stringente che quando, di tanto in tanto, si concedeva ad alcuni stampatori un privilegio apostolico a territorialità limitata, ritagliato o subappaltato dal Popolo Romano,⁹¹ si faceva comunque obbligo di procurarsi una copia conforme del testo presso la stamperia del Popolo così da garantire la conformità della nuova edizione al testo già approvato.⁹² Nella arringa che l'avvocato Simon Marion indirizzò al Parlamento di Parigi per conto dell'Università, il giurista mise in discussione l'autorità stessa di quel particolare privilegio. Anzitutto puntualizzò che il proposito del privilegio papale vigente fosse quello di garantire l'accuratezza del testo protetto anziché assicurare un vantaggio economico a chi ne beneficiava. Di conseguenza, sebbene Marion ammettesse che concedere all'affidabilissima Università di Parigi di pubblicare i testi disputati entrasse in conflitto con quanto stipulato dal privilegio papale, era anche vero che tale decisione non avrebbe

89. MPM Arch. 1179 No. 324 (4 dicembre 1598): sentenza emessa dal Concilio del Brabante riguardo la disputa fra Jan Moretus e Jan Van Keerberghen insieme a Martinus Nutius.

90. Il privilegio a tutela del *Corpus juris canonici* trova un riferimento in ASVat Index 313, f. 224r (July 1, 1580), «Pro impressoribus pontefici in Tipografia Popoli Romani, prohibitio ne X.m alibi imprimant», n. 349 ed è stato pubblicato in Aldo Adversi, *Saggio di un catalogo delle edizioni del Decretum Gratiani posteriori al secolo XVI*, «Studia Gratiana», 6 (1959), pp. 413-426. Il privilegio chiamato in causa da Marion è probabilmente quello del 7 maggio 1582 che fa riferimento al privilegio del 1° luglio 1580 che accordava a Domenico Basa ed allo stampatore lionese Guillaume Rouillé un diritto di prelazione nel Regno di Francia: cfr. See Sec. Brev. Reg. 52, f. 310 (7 maggio 1582).

91. Si veda ad esempio Brev. Reg. 52, f. 312 (7 maggio 1582): si conferma a Giorgio Ferrari e Girolamo Franzini l'assegnazione dei diritti detenuti dal Popolo Romano sul *Corpus juris canonici* ma per i soli territori della Repubblica di Venezia.

92. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 153, f. 346 (22 agosto 1590): nella fattispecie si assegna allo stampatore di Anversa Joachim Trogniesius un privilegio per la stampa di versioni illustrate di messali, breviari ed uffici della Beata Vergine, limitatamente ai soli territori della Germania meridionale ed alle province fiamminghe.

minimamente inficiato il proposito primo del privilegio, ovvero la volontà di garantire la correttezza formale dei testi canonici.⁹³ In secondo luogo, con un affondo ancora più incisivo, Marion metteva in discussione l'autorità papale di elargire privilegi di stampa per i territori posti al di fuori del suo controllo secolare. Marion operava un distinguo fra l'extraterritorialità della giurisdizione spirituale del papa e la sua sovranità temporale limitata ai soli confini dello Stato pontificio:

D'autant que la doctrine des choses divines est d'autorité pure ecclesiastique, qui estend ses effets universellement par toute la terre mais si gratuitement, que l'Église, souz ce pretexte, ne se peult arroger aucun privilege en ce qui concerne l'impression du livre, parce qu'elle est de droict purement temporel, & du tout soubzmis à la police des Princes seculiers chascun en son detroit, sans que pour ce regard le Pape, non plus que l'un des autres, puisse excéder les fins de sa domination profane & civile.⁹⁴

La distinzione fra potere spirituale e potere temporale era congeniale alla causa perorata da Marion in quanto, se da un lato la distinzione era tesa a garantire all'Università di Parigi il permesso di stampa desiderato, dall'altro manteneva intatto il principio di monopolio su cui si fondava il regime dei privilegi, principio che il cliente patrocinato da Marion non aveva evidentemente interesse a porre in discussione e che sarebbe stato invece minato se la corte avesse determinato la non validità del privilegio nella sua natura stessa.⁹⁵ Restano in dubbio i motivi che portarono il Parlamento parigino a concedere il permesso all'Università. Non è infatti chiaro se il permesso venne dato in ragione dell'affidabilità scientifica della prestigiosa istituzione accademica o sulla base del fatto che i privilegi papali non fossero applicabili nei confini del Regno di Francia.

93. Marion, *Plaidoyé premier* (vedi *supra* nota 41).

94. *Ivi*, p. 5. Riguardo la disputa inerente il *Corpus Iuris Canonici*, si veda Vichi, *Annali della Stamperia del Popolo Romano*, p. 42: vi si descrive il mercato librario di fine '500 come un «mondo internazionale di tipografi, bibliopoli, agenti, procuratori, letterati, per il quale non esistevano barriere di nazionalità quando il fine comune dello smercio lo richiedeva, ma che appena un interesse particolare diveniva soverchiante, era pronto a trincerarsi dietro i confini nazionali pur di non riconoscere i patti convenuti con gli stranieri, o di sottostare ai privilegi concessi da autorità di altri paesi».

95. Sebbene nella supplica si asserisse che nella città di Parigi i libri dovessero circolare liberamente (Marion, *Plaidoyé premier, Sur l'impression du Droict Canon*, p. 7) è anche necessario osservare che con questo Marion non stava effettivamente sostenendo la causa del libero mercato. Nella stessa supplica egli specificava come il vero obiettivo delle istituzioni regie dovesse essere quello di garantire che buoni libri fossero stampati in maniera corretta da persone autorizzate (*ivi*, p. 5) e nella sua terza arringa del 1586, inerente al privilegio dei messali e breviari inizialmente accordato a Jacques Kerver e successivamente trasferito alla Compagnie des Usages, Marion insisteva sull'importanza di porre dei freni alla libertà di stampa al fine di tutelare la correttezza dei testi: «Les privileges qu'on leur a concedez ont servy d'un si bon remede au mal precedent que ces livres, autresfois si grossiers, reluisent aujourd'huy en toute elegance et integrité», *ivi*, p. 25.

H. Motivazioni date per la concessione di un privilegio

Comunemente, nelle motivazioni fornite a sostegno di un privilegio si faceva riferimento al lavoro svolto ed ai capitali impiegati nella messa a stampa di un'opera. In aggiunta, si poneva l'accento sul timore che, in assenza di un diritto di esclusività, altri stampatori senza scrupoli potessero ingiustamente privare l'autore o lo stampatore dei frutti del proprio lavoro.⁹⁶ Da questo punto di vista, i privilegi papali erano simili ai privilegi concessi da altre autorità territoriali.⁹⁷ La seconda più ricorrente giustificazione faceva leva sul pubblico beneficio che sarebbe derivato dalla diffusione dell'opera per cui si chiedeva privilegio. La variante papale ricorrente su questo tema poneva l'accento sul beneficio che la dottrina cattolica avrebbe tratto dalla pubblicazione di una data opera. Di certo, pubblicare un'opera senza privilegio era un'opzione sempre aperta e forse per certi aspetti conveniente in quanto garantiva una più larga ed agevole distribuzione.⁹⁸ Di qui l'importanza di una terza giustificazione: il privilegio non solo riconosceva le fatiche affrontate e le spese profuse ma serviva anche a ripagare la cura che autore o stampatore avevano avuto nel mantenere adeguati standard di qualità ed un'impeccabile correttezza dottrinale.⁹⁹ Ad esempio, nel

96. Sulla base di privilegi e suppliche, le quali spesso riportano molteplici motivazioni alla base della concessione o della richiesta, queste appaiono essere le motivazioni più frequenti (la tabella è organizzata in ordine decrescente per indice di incidenza):

Motivazione	Autore	Stampatore	Totale
Concorrenza sleale	121	84	205
Beneficio pubblico	83	61	144
Dispendio di fatica e spesa	66	49	115
Accuratezza testuale	17	20	37
Novità dei contenuti	24	9	33
Consuetudine	17	10	27
Talento/meriti	14	4	18
L'autore ha scelto uno specifico stampatore	4	10	14
Patrocinio	7	5	12
Celerità	6	3	9
Approvazione delle autorità censorie	5	2	7
Povertà	4	2	6
Scarsità delle copie	0	5	5
Incentivo a produrre future opere	2	2	4
Privilegio anteriore	0	5	5
«Onore»	2	1	3
<i>Totale</i>	<i>372</i>	<i>272</i>	<i>644</i>

97. Si veda ad esempio Armstrong, *Before Copyright*, pp. 78-91, a proposito dei privilegi cinquecenteschi concessi in Francia.

98. Si veda *infra*, parte II.H con particolare riferimento alla revoca di privilegio concessa ad Antonio Lilio, cfr. Sec. Brev. Reg., f. 53 (20 novembre 1582).

99. Le preoccupazioni riguardo la correttezza e conformità alla dottrina della chiesa prevalevano anche in assenza di un privilegio. Ad esempio, quando Gregorio XIII annullò in parte un

1586 Martin Zuria, nipote ed esecutore testamentario di Martin de Azpilcueta richiese un privilegio universale dichiarando di

non perdonare spesa ne fatica alcuna per che le dette opere riescano emendate ben ordinate et bene stampate con summarii, numeri et altre diligentie sicondo che bisognerà et per che i librai al guadagno solamente intenti non curandose di quello che piu conviene per la perfectione di dette opere procurano di stamparle come e quando li piacerà non senza detrimento della publica utilità.¹⁰⁰

In un'altra circostanza, Giulio Calvi, un ecclesiastico di Frascati, avendo fatto richiesta di privilegio per un compendio di scritti di san Tommaso d'Aquino, insisteva su quanto il proprio lavoro fosse «molto utile alla chiesa di Dio, et perche si potria far stampar da altro con qualche aggliontione che non responderia alla sincerità et verità di detta dottrina, quale esso Archiprete ha con diligenza osservato».¹⁰¹ Se molte suppliche ponevano l'accento sul beneficio che gli studiosi avrebbero tratto dall'uso di edizioni accurate, non meno importante era l'attenzione verso la promozione della pietà popolare, di qui i molti riferimenti non solo al beneficio che si sarebbe offerto «a tutti li Cristiani», ma anche in favore «delle donne et degli ignoranti».¹⁰²

Tuttavia, incrementare la diffusione di opere, sia per un largo pubblico «tanto utili, et necessarie alli studiosi, et [essendo] quelle poche [disponibili] imperfette» richiedeva «molti migliaia di ducati perciò come è solito in recompensa di tante fatiche, et de si utile impresa et accio piu prontamente possino abbracciarle, et proseguirle supplicano à V.S. si degni farli gratia farli il privilegio».¹⁰³ La supplica appena citata porta con sé alcune ulteriori implicazioni: anzitutto che i privilegi rappresentavano un generale incentivo alla creazione e diffusio-

privilegio vigente sul *Calendario* e sul *Martirologio* affinché le copie potessero essere stampate liberamente e venir distribuite al di fuori della città di Roma (cfr. Sec. Brev. Reg., f. 53, 20 novembre 1582 ed *infra*, parte II.H) richiese nondimeno che le edizioni stampate fossero perfettamente conformi alla copia madre prodotta a Roma. Analogamente, il breve emesso lo stesso giorno con l'ordine di sostituire i vecchi calendari con i nuovi, proibiva formalmente l'uso delle copie passate, con pena della confisca ed una multa di cento ducati, con la seguente motivazione «ut vero utrumque ubique terrarum incorruptum, ac mendis, ac erroribus purgatum»): Sec. Brev. Reg. 96, f. 304 (20 novembre 1582).

100. Sec. Brev. Reg. 122, f. 528 (petizione del 3 settembre 1586). Per esempi analoghi in cui suppliche e privilegi facevano leva sulla necessità di assicurare la correttezza del testo si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 140, f. 314 (22 aprile 1589), privilegio accordato a Gerardus Vos per la sua traduzione e redazione delle opere di santo Ephraem: «tam ipsum iam editum Volumen, quam alia deinceps per te in lucem edenda, quam emendatissime prodeant, neve a quoquam vel malitia, vel negligentia, mendis depravari, aut aliquot modo addendo, vel minuendo, mutari, alterari, vel corrumpi possint».

101. Sec. Brev. Reg. 293, f. 113 (6 marzo 1600).

102. Sec. Brev. Reg. 217, f. 216: supplica del 21 luglio 1594 presentata dallo stampatore veneziano Giovanni Varisco per la stampa de «l'ufficio della S.ma Madona riformato secondo il Concilio di Trento con le rubriche latina et Volgare per maggior intelligenza delle donne et degli ignoranti, che oltre sarà di utile a tutti li cristiani».

103. Sec. Brev. Reg. 355, f. 2r: petizione presentata il 20 febbraio 1595 dallo stampatore Orazio Colutio per le opere del teologo spagnolo quattrocentesco Alonso Tostado.

ne di opere utili ed, in secondo luogo, che quanti intraprendevano lo sforzo di stampare tali opere si aspettavano di ricevere un privilegio in ragione dell'utilità che le loro opere rivestivano. La terminologia utilizzata in molte suppliche (privilegio «ordinario», «grazia solita» o «privilegio in forma solita») allude a pratiche consolidate.¹⁰⁴ Alcune suppliche portavano come argomento a supporto i danni che sarebbero derivati al richiedente dall'assenza di un privilegio. Un esempio particolarmente colorito è la supplica presentata nel 1599 da Alfonso Chacón nipote dell'autore di una vita dei papi; la supplica mescolava riferimenti alla miseria patita con allusioni a prospettive incoraggianti:

Perche delle robbe del detto suo Zio delle quali S S.ta le fece gratia, e spetialmente di detto libro non li rimane niente, essendo ogni cosa andato in pagare i debiti che ancora non sono finiti di pagare, non li rimanendo altro che quattro anticaglie, quali non si trovavano a vendere che facendoli VS.ta detta gratia lo ristamperà come si deve e dara animo a detto oratore di stampar le altre opere di detto suo Zio è così verra ad essere in parte soddisfatto delli danari prestati a detto suo Zio, e dalla servitu fattale.¹⁰⁵

Alcuni degli argomenti avanzati soprattutto dagli autori, fermo restando che anche gli stampatori usavano argomenti analoghi,¹⁰⁶ possono suonare molto fa-

104. Si vedano ad esempio Arm. XL 49, f. 204r-v (5 dicembre 1534): il documento finale è una supplica presentata da Claudio Tolomei per conto di Mariano Lenzi per la sua traduzione dall'ebraico dei *Dialogi d'amore* di Leone Ebreo (Roma, 1535). Il supplicante dichiara che concedere un privilegio è «cosa ordinaria et si concede senza difficoltà»; Sec. Brev. Reg. 140, f. 314 (22 aprile 1589): supplica di Gerard Voss in ragione della sua traduzione di santo Ephraem (in questo caso il riferimento è che la tutela che gli si vorrà concedere sia «sub poenis et censuris in hoc apponi solitis»); Sec. Brev. Reg. 216, f. 84r-v, 85r, petizione del 18 giugno 1594 presentata dallo stampatore veneziano Domenico Nicolini per un nuovo privilegio ai commenti di Tommaso Manrique a san Tommaso (per questa opera Manrique aveva precedentemente ricevuto «quella gratia, et privilegio che è solita in tal casi, et in tali opere di concedersi»); Sec. Brev. Reg. 262, ff. 284r, 285v: il 13 settembre 1597 Jerónimo Gracián de la Madre de Dios per vari suoi scritti teologici «sup.ca Privilegio in forma solita».

105. Sec. Brev. Reg. 290, f. 106r (13 dicembre 1599): petizione presentata da Alfonso Chacón, erede dell'autore. Si veda anche Sec. Brev. Reg. 124, f. 288r (3 ottobre 1586): petizione presentata dal miniaturista Francesco Rocchi il quale richiede un'autorizzazione per la produzione di medaglioni in ceroplastica dell'Agnus Dei: «convenendoli sostentar con le fatiche e arte sua la povera madre vedova poverissima senza alcuno aiuto, et anco nipoti inutili»; Sec. Brev. 295, f. 174r (15 maggio 1600): l'autore Francisco Rodriguez nel motivare la propria richiesta di privilegio afferma: «si per esser povero, virtuoso, et carico di famiglia, come anco per che suole sempre servire noi altri, io desidero habbia qualche guadagno con questo libretto».

106. Il papato riconobbe piuttosto in fretta i benefici che potevano derivare dall'accordare particolari privilegi di stampa. Si veda ad esempio il privilegio concesso nel 1520 da Leone X in Leon Battista Alberti, *De principe*, Roma, Etienne Guilleret, 1520, BAVat, Cicognara.V.384: «Novos probatorum authorum libros pro communi litteratorum usu & commodo imprimere & publici donare studentibus paterno affectu favere, & specialem gratiam facere cupientes ea libenter & favorabiliter concedimus, per quae & ipsi aliquo huiusmodi suscepti laboribus fructu gaudere, & alios eorum exemplo ad similia faciendum vehementius excitare possint». Singoli stampatori sostenevano che accordando loro un privilegio per una data opera si sarebbero incoraggiati altri a sostenere sforzi editoriali analoghi. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 208, f. 13r (petizione del 6 ottobre 1593): Giulio Burchioni, libraio romano, nel richiedere un privilegio per pubblicare

miliari anche al lettore moderno. Tre esempi meritano di essere citati per esteso. Nel 1601 lo studioso Ferrante Palazzo richiese un privilegio per la stampa di alcuni trattati di materia sacra; questa la sua perorazione:

Il Dottor Ferrante Palazzo ha composto un trattato intitolato della sacra Religione, nel quale si discorre di tutte le cose spettanti alla detta sacra Religione così nella speculativa come nella pratica; opera che sarà non di poca utilità à tutti Religiosi dell'uno e l'altro sesso, alli quali si mostra la strada dell'osservanza Regolare, et della Riforma di essi, tanto grandemente desiderata et con molta vigilanza, et sollecitudine Pastorale dalla S.ta V procurata. Et perche è una fatica d'anni diece, acciò niuno possa entrare nelle sue fatighe supp.ca humilm.te VB.ne a degnarsi concedergli privileggio, che per dieci anni da venire niuno possa stampare o far stampare la d.a opera, ne in questa lingua, che si darà fuora dall'autore, ne in altra che si traducesse, senza licenza di esso o delli suoi Heredi, che il tutto si riceverà per gra' della SV et se li darà animo di mandar fuora per beneficio publico alcune altre sue fatighe. Quam Deus.¹⁰⁷

Il rilievo fatto da Palazzo riguardo il beneficio pubblico che sarebbe derivato dalla sua opera chiamava esplicitamente in causa i propositi della Controriforma. Poneva poi l'accento non solamente sulle fatiche durate dall'autore che meritava adeguato compenso (insieme al timore di possibili plagii) ma insisteva anche sul fatto che altre tali opere sarebbero seguite qualora il papa gli avesse corrisposto il privilegio che egli ricercava. Occorre notare anche come il supplicante adombrasse già l'ipotesi di edizioni dello stesso testo tradotto in altre lingue. Sebbene non sembra che l'autore abbia mai tradotto o autorizzato la traduzione dell'opera in una o più lingue straniere, appare chiaro che nella convinzione di questi l'opera fosse destinata ad una diffusione multilingue, soprattutto in ragione del suo contributo alla causa controriformistica. È pertanto plausibile che Palazzo intendesse assicurarsi che eventuali traduzioni nascessero sotto l'ombrello del suo personale diritto di esclusiva. Nella formulazione stessa della supplica l'autore non faceva segreto che la tutela accordatagli anche sulle traduzioni sarebbe stata per lui un incentivo a produrre altre opere altrettanto utili.

Nel 1598 il matematico salernitano Fabrizio Mordente, chiedendo un privilegio per le sue *Propositioni geometriche*, scrisse:

Par convenevole che quelli s'affaticano nei studii per giovar altrui, sean anche delle fatiche loro in qualche cosa riconosciuti e premiati almeno con prerogative, accio et i medesimi più volentieri s'accingano a maggiori, et gli altri s'inanimiscano a simili fatiche. Onde Fabrizio Mordente Salernitano oratore devotissimo della S.ta V.ra la supplica humilissimamente c'havendo esso oratore, con lungo studio, e gran fatica de molti anni, inventate sette Propositioni Geometriche con un corolario; la qual fatica sarà utilissima a studiosi di tale professione, e desiderando mandarla in luce a beneficio publico, si degni farli gratia di concederli privilegio per Breve Apostolico, che per dieci anni niun'altro, ch'esso oratore e chi da lui n'havrà facultà, possa far stampar, ne vendere in luogo alcuno dello stato Ecclesiastico la

l'opera di Vincenzo Cervio intitolata *Il trinciante* (opera inerente al cibo ed al galateo da tenersi a tavola), sostiene che assegnando a lui il privilegio si sarebbe finito per «dar animo ancora alli altri, che volentieri debbano faticarsi in simili, et altre utili opere».

107. Sec. Brev. Reg. 304, f. 273r (supplica del 23 gennaio 1601).

detta opera, sotto la pena di mille scudi et con quelle clausole ch' in simili è solito concedersi, che lo riceverà per gratia singularissima dalla Clemenza di Beatitudine Quam Deus.¹⁰⁸

Mordente ampliava notevolmente lo spettro d'azione del beneficio pubblico che sarebbe derivato dal concedergli il privilegio: questo non sarebbe servito da incentivo a lui solo ma avrebbe incoraggiato altri autori a percorrere la sua strada virtuosa. Il suo ragionamento infatti mescolava lodi autoreferenziali («par convenevole», «sean riconosciuti e premiati») a proiezioni più ampie e consequenziali («accio et i medesimi più volentieri s'accingano a maggiori, et gli altri s'inanimiscano a simili fatiche»). La combinazione da lui proposta prefigurava le odierne giustificazioni nelle leggi sul diritto d'autore basate da un lato sul diritto naturale ai frutti del lavoro creativo e dall'altro su logiche utilitaristiche.

In maniera decisamente più magniloquente, nel 1593, il pittore e incisore fiorentino Antonio Tempesta domandava un privilegio per la sua mappa di Roma su grande scala:

Antonio Tempesti Fiorentino pittore in questa città havendo messa fuori alla stampa un'opera d'una Roma nuova; della quale non solo è stato inventore; ma anco[ra] l'ha di sua mano dissegnata et intagliata, con molta sua spesa, fatica, et vigilie de qualche anni, e dubitando che qualche altri non vengli usurparsi quest'opera col copiarla, e conseguentemente a raccogliere il frutto delle fatiche sue; Perciò ricorre a Vostra Santità et humilmente la supplica a degnarsi di concederli un particular privilegio come si suole ad ogni inventore d'opere nuove, che nessuno nel stato ecclesiastico possa per dieci anni stampare, o farlo stampare, o far da altri la detta opera, et il medesimo Privilegio godino ancora tutte le altre opere che da esso supplicante in avvenire saranno inventate, o posti in luce con licentia de superiori acciò che egli possa con tanto maggior animo attendere et affaticarsi giornalmente in cose nuove per commune utilità, et honor suo, perche riceverà per singola gratia dalla santità vostra.¹⁰⁹

Malgrado la necessaria ammissione che il suo intero lavoro dovesse ancora passare il vaglio censorio e la consapevolezza che il privilegio consistesse in una 'grazia particolare' del sovrano, Tempesta insisteva sui temi della titolarità dell'autore («come si suole ad ogni inventore d'opere nuove») e non tralasciava il tema incentivante del pubblico beneficio («acciò che egli possa con tanto maggior animo attendere et affaticarsi giornalmente in cose nuove per commune utilità»), suggerendo quindi che un privilegio dovesse essergli garantito automaticamente. Inoltre, Tempesta avanza questa pretesa in ragione della reputazione che spetta necessariamente ad un autore («et honor suo»).¹¹⁰

108. Sec. Brev. Reg. 277, f. 290r (supplica del 30 dicembre 1598).

109. Sec. Brev. Reg. 208, f. 76r (supplica del 13 ottobre 1593).

110. Il privilegio che scaturì dalla richiesta concede, infatti, a Tempesta il diritto esclusivo di stampare e vendere, anche in formati più grandi e più piccoli o in forme diverse, non solo la mappa di Roma ma anche «aliasque eiusdem generis locorum, et urbium descriptiones invenire, et incidere intendat»: Sec. Brev. Reg. 208, f. 74r (13 ottobre 1593). Sebbene privilegi concessi su lavori futuri non siano la norma, taluni richiedenti ricevettero di fatto una tutela su opere non

La supplica presentata da Tempesta potrebbe essere, per il Cinquecento, l'esempio più esplicito di asserzione di un diritto esclusivo sulle opere la cui motivazione fosse fondata sul contributo creativo dell'autore. Tuttavia, questa è nondimeno coerente con una tendenza visibile nel corso del secolo a basare le richieste di privilegio sempre più sul criterio di autorialità piuttosto che a difesa degli interessi inerenti alla fatica di produrre e diffondere un'opera, argomento quest'ultimo che poteva essere avanzato sia dagli stampatori che dagli autori nell'atto di richiedere un privilegio. Un confronto tra i privilegi concessi durante i primi trent'anni circa del XVI secolo (ovvero durante il papato di Leone X e Clemente VII) con le suppliche presentate nel periodo successivo fino all'inizio del XVII secolo (ovvero fino all'intero papato di Clemente VIII) è particolarmente significativo in tal senso. Nel 1520 Leone X concesse a «Raynaldus Gencha» (conte Rinaldo della Genga) un privilegio decennale per stampare e vendere il *De principe* di Leon Battista Alberti (1404–1472). Il fondamento della richiesta fatta dal della Genga consisteva nel fatto che l'opera inedita era giunta nelle mani del richiedente («*ad manus tuas pervenerit*») e se altri avessero stampato la medesima opera gliene sarebbe venuto danno.¹¹¹ Il privilegio non indica se della Genga detenesse alcun diritto di prelazione sulla concessione per via degli eredi di Alberti; piuttosto, l'impressione che se ne trae è che indipendentemente da chi avesse effettivamente nelle mani l'opera, fosse l'atto di pubblicarla a dare fondamento alla pretesa che il della Genga aveva di ottenere un diritto esclusivo sopra la sua stampa e distribuzione. Analogamente, nel 1531 lo stampatore romano Antonio Blado ricevette un privilegio decennale per la stampa e la vendita delle opere di Niccolò Machiavelli (1469–1527), specificatamente *Il principe*, i *Discorsi* e le *Historie fiorentine*. Il privilegio fa riferimento allo sforzo affrontato ed alle spese sostenute oltre che alla preoccupazione verso una eventuale concorrenza sleale da parte di altri stampatori.¹¹² Un decreto papale successivo riguardante la stessa opera chiarisce che il privi-

ancora elaborate. Ad esempio, in Sec. Brev. Reg. 356, f. 91 (8 ottobre 1596), citata in Leuschner, *The Papal Printing Privilege*, p. 365, nota 18, si concedeva un privilegio a Francesco Villamena per una sua futura produzione di incisioni a tema religioso. Al contrario, l'estensione di un privilegio a tutela anche di future traduzioni di un'opera era cosa più comune (cfr. *supra* nota 55); si veda anche il privilegio concesso nel 1547 allo stampatore veneziano Michele Tramezzino per «diversa opera Latina & Italica, ipsa Italica tam ex Latino & Hispanico idiomate translata, quam Italica, facere, minimeque translata, hactenus non impressa», privilegio riprodotto in Pier Silverio Leicht, *L'editore veneziano Michele Tramezzino ed i suoi privilegi*, in *Miscellanea di scritti di bibliografia ed erudizione in memoria di Luigi Ferrari*, Firenze, Olschki, 1952, pp. 357, 365; si veda anche il caso simile di Girolamo Franzini per il suo *Le meraviglie dell'alma città di Roma*, cfr. Sec. Brev. Reg. 126, ff. 61r-v, 62r-v, 64r-v (7 gennaio 1587): «aut dictas narrationes tam praedicto quam quocunque alio idiomate imprimere».

111. Per il privilegio si veda: Leon Battista Alberti, *De principe*, Roma, Etienne Guilleret, 1520, BAVat, Cicognara.V.384.

112. Si veda Antonio Blado's *privilege for Machiavelli's works, Vatican (1531)*, *supra* nota 1: traduzione del privilegio per Niccolò Machiavelli, *Historie*, Roma, Antonio Blado, 1532, Edit16, CNCE 64104.

legio concesso a Blado era stato emesso senza riguardo all'autorialità del testo. Il secondo supplicante, lo stampatore fiorentino Bernardo Giunta, afferma che, nonostante il vigente privilegio in favore di Antonio Blado, dovesse essergli permesso di stampare e vendere l'opera a Firenze in ragione della volontà e del consenso dei discendenti di Niccolò Machiavelli stesso, consenso che non fu mai parimente accordato a Blado. Il papa acconsentì a rilasciare allo stampatore fiorentino una deroga al precedente privilegio.

Quamobrem humiliter nobis supplicari fecistis ut vobis licentiam de consensu heredum dicti quondam Nicolai libros eius historiarum et de principe ac discursuum huiusmodi Florentiae imprimendi concedere de benignitate apostolica dignaremur. Nos considerantes aequum esse ut libri dicti Nicolai et in eius Patria et ad voluntatem suorum heredum imprimantur attendentesque dictum Antonium iam pro maiori parte libros discursuum quos impressit vendere hactenus potuisse, vestris huiusmodi supplicationibus inclinati vobis ut historiarum et de Principe ac discursuum libros de consensu heredum dicti Nicolai Florentiae tamen imprimere et impressos ubilibet vendere et venales habere libere et licite et sine ullius poenae incurso valeatis auctoritate apostolica tenore presentium concedimus et indulgemus.¹¹³

Al contrario è osservabile come verso la fine del XVI secolo le suppliche presentate dagli stampatori per ottenere un privilegio su opere di autori ancora viventi o recentemente deceduti facesse spesso menzione all'autorizzazione degli autori o dei loro eredi.¹¹⁴ Ad esempio nel 1599 l'incisore Philippe Thomassin fece richiesta per un nuovo privilegio decennale che seguiva quello concesso al suo collega Aliprando Caprioli; questo imponeva che alla morte di Aliprando, i suoi eredi cedessero tutti gli artefatti inerenti alla rappresentazione del *Matri-monio di Isacco e Rebecca* «surrogandolo in tutti loro raggioni et actioni».¹¹⁵

Nel 1604 gli stampatori veneziani di Prospero Farinacci, richiedendo privilegio per un nuovo volume della pratica criminale del detto autore affermavano che nell'avanzare la richiesta, non solo loro godevano del supporto dell'autore,¹¹⁶ ma potevano contare anche su di una lettera dello stesso da accludere alla loro supplica. Farinacci scriveva:

Il Renditor di questa sarà L'Agente degli Giunti stampatori e Librari in Venetia che han stampato L'Ultima mia opera. Han supplicato N. Signorie per il Privilegio et per quel che mi si dice Il memoriale S. Santità l'ha mandato a S. S. Illustrissima La Supplico gli sia spedito quanto prima il Breve che non solo io ne dò il mio consenso con questa ma anco mi gli resterò obbligato.¹¹⁷

113. La trascrizione del privilegio è tratta da *Bernardo Giunti's privilege for Machiavelli's works, Vatican (1531)*, in *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, a cura di L. Bently & M. Kretschmer. Per l'originale del privilegio concesso a Bernardo Giunti in riguardo alle opere di Machiavelli si veda ARM. 40 v. 37, f. 297r-v, doc. n. 573, (20 dicembre 1531).

114. Cfr. *supra* parte II.F con particolare riferimento alle fonti ivi citate.

115. Sec. Brev. Reg. 290, f. 270r (supplica del 7 dicembre 1599).

116. Sec. Brev. Reg. 347, f. 13r (supplica dell'editore datata 1° luglio 1604): «concorrendoci però il consenso dell'authore»).

117. *Ivi*, f. 14r.

Tuttavia, non si intende qui sovradimensionare il ruolo dell'autore rispetto a quello dello stampatore per ciò che concerne i privilegi papali nel XVI secolo. In primo luogo, specialmente all'inizio del secolo, quando cioè maggiore attenzione era dedicata alla produzione di pregiate edizioni dei classici latini e greci,¹¹⁸ molti stampatori rivestirono funzioni autoriali o semi-autoriali approntando essi stessi edizioni critiche o traduzioni.¹¹⁹ Di conseguenza, le dinamiche creative e quelle commerciali non risultarono sempre nettamente distinte.¹²⁰ In secondo luogo, stante che molte suppliche e privilegi ponevano l'accento sull'importanza di salvaguardare l'integrità del testo, sia che si trattasse di un testo nuovo o della nuova edizione di un'opera patristica o medievale, la ripetuta proposizione di questa rivendicazione da parte degli stampatori e la frequente natura liturgica di queste opere indica che alla base di questa preoccupazione non vi fosse sempre la volontà di salvaguardare la reputazione dell'autore.

Analogamente l'unico documento da me trovato che faccia esplicito riferimento all'autorialità non deve essere interpretato come una rivendicazione embrionale del diritto di paternità artistica. Il diritto di paternità salvaguarda la personalità dell'autore in relazione alla sua creazione;¹²¹ la supplica presa in esame fa riferimento alla autorevolezza del testo, non all'individualità creativa dell'autore. Nella fattispecie, essendo venuto alla luce il nome dell'autore di alcuni commenti ai *Salmi* di David precedentemente circolanti come anonimi, acclarato che l'autore era il carmelitano Michele Aiguani (sec. XV), il procuratore generale dell'Ordine carmelitano presentò una supplica per ottenere tanto il privilegio per una nuova edizione dei suoi commenti quanto la formale proibizione di future edizioni dei commenti come di autore ignoto «portando ciò gran pregiudizio alla verità manifestatasi».¹²² Il privilegio che ne seguì poneva grande enfasi sul valore del criterio di 'verità' stante che detto privilegio stabiliva una pena di mille ducati per la stampa e vendita non autorizzata delle nuove edizioni dei commenti ma ben duemila ducati per la pubblicazione degli stessi come anonimi.

Infine, le poche istanze di revoca di un privilegio oggi disponibili suggeriscono che la politica del privilegio papale fosse orientata a favorire l'accuratezza dei testi a stampa anche a discapito dell'interesse personale dell'autore che

118. Si vedano ad esempio Brown, *The Venetian Printing Press*, pp. 40-49; Martin J. Lowry, *The World of Aldus Manutius. Business and Scholarship in Renaissance Italy*, Oxford, Blackwell, 1979, pp. 20-21.

119. Remo Franceschelli sostiene questa tesi nel suo *Trattato di diritto industriale*, vol. 1, Milano, Giuffrè, 1960, p. 347.

120. Per una disamina dei differenti concetti di autorialità nell'Italia del XVI secolo si veda ad esempio Evelyn Lincoln, *Invention, Origin, and Dedication. Republishing Women's Prints in Early Modern Italy*, in *Making and Unmaking Intellectual Property. Creative Production in Legal and Cultural Perspective*, a cura di M. Biagioli, P. Jaszi e M. Woodmansee, Chicago, University of Chicago Press, 2011, p. 339.

121. Per una disamina generale si veda Stig Strömholm, *Le droit moral de l'auteur en droit allemand, français et scandinave*, Stockholm, Norstedt, 1973.

122. Sec. Brev. Reg. 315, f. 282r (supplica del 20 dicembre 1601).

li aveva creati. Occorre specificare che, nella maggior parte dei casi, la revoca e riassegnazione di un privilegio vedeva contrapposti due stampatori anziché uno stampatore ed un autore. Si prenda ad esempio il caso in cui parte dello spazio giurisdizionale di un privilegio già assegnato venisse trasferito ad un secondo stampatore,¹²³ o il caso in cui l'autorità papale decidesse di sottrarre il privilegio accordato ad uno stampatore per riassegnarlo ad altri in ragione della cattiva qualità del prodotto completato dal primo.¹²⁴ Altre due revoche, tuttavia, pongono in luce come l'obiettivo principale fosse la diffusione. In ambedue i casi emerge il fatto che gli autori non fossero ritenuti in grado di assicurare la distribuzione dell'opera. Nel 1603, il papa abrogò un privilegio al teologo spagnolo Miguel Llot de Ribera (1555-1607) per la sua edizione di una summa di diritto canonico di san Ramon de Penyafort (c.a. 1175-c.a. 1275, canonizzato nel 1601). Stando al testo della supplica l'edizione era stata stampata ma non era mai stata distribuita poiché lo stampatore non era mai stato pagato. Se ne può dedurre che le spese di stampa spettassero all'autore, una pratica comune a Roma.¹²⁵ Il supplicante, duca di Sessa, asseriva che fosse stato trovato un nuovo libraio disposto a pagare il credito, acquisire lo stock di libri e rivenderli, ma solo a patto che il privilegio concesso a Llot fosse trasferito a nome del nuovo libraio, Giovanni Tallini. Il richiedente, di conseguenza, supplicava il papa affinché «gli facer gratia di concedere à detto Libraio quella stessa gratia derogando quella del Pré Llot con che in questa parte si darà qualche satisfatione à detti creditori».¹²⁶

Nel 1582, invece, papa Gregorio XIII revocò di fatto un privilegio concesso ad Antonio Lilio, matematico, astronomo e co-ideatore del *Calendario gregoriano*. Alla base della decisione vi era il fatto che Lilio non era stato in grado di far pubblicare nei territori dell'Europa cattolica il detto *Calendario*, tanto necessario a regolare l'anno liturgico. Il papa concludeva:

123. Si veda il caso dei privilegi concessi a Blado e Giunta *supra* note 113-115; si veda anche Sec. Brev. Reg. 58, ff. 216r-v, 217r (1° febbraio 1584): il privilegio concesso a Charles Pesnot, libraio attivo a Lione, per stampare le opere di Petrus Canisius apparentemente sottrae i territori di Francia e Spagna da un privilegio precedentemente concesso a David Sartorius di Ingolstadt (forse il privilegio in questione è Sec. Brev. Reg. 39, f. 298r-v, 28 agosto 1576).

124. Cfr. Sec. Brev. Reg. 130, ff. 70r-v, 71r-v (29 agosto 1587): il privilegio concesso allo stampatore veneziano Giovanni Giolito De Ferrari per un commentario al *Libro di Giobbe* revoca quello concesso precedentemente allo stampatore lionese Jean Stratus per via della scarsa qualità testuale dell'edizione; l'edizione giolitina del 1587 include uno scritto introduttivo del cardinale Carafa che fa riferimento alle migliorie apportate nella nuova edizione.

125. Cfr. Brian Richardson, *Printing, Writers and Readers in Renaissance Italy*, Cambridge – New York, Cambridge University Press, 1999, pp. 58-59; Gian Ludovico Masetti Zannini, *Stampatori e librai a Roma nella seconda metà del Cinquecento*, Roma, Fratelli Palombi, 1980, pp. 206-208.

126. Sec. Brev. Reg. 339, f. 45r (supplica del 5 novembre 1603). Tallini in quell'anno pubblicò infatti l'opera in questione: Raymundus de Peñaafort, *Svmma S.ti Raymvndi de Peniafort ... De poenitentia et matrimonio, cvm glossis Ioannis de Fribvrgo*, Roma, Giovanni Tallini 1603, BA-Vat, R.II.862; Stamp.Barb.G.IV.49.

Hora havendo considerato l'incommodo, et danno che possono apportare queste tale prohibitioni per esser difficilissimo che di qui possano mandarsi quanti calendarii et martiriologii bisognano ne le Provincie più remote, ne che Antonio Lilio possa così presto come bisognerebbe concertare, et convenire con li stampatori furrastieri (forestieri), di nostro proprio moto levamo et annullamo le ambe due dette prohibitioni, et lasciamo libero a ciascuno fuora de la città di Roma di poter stampare et vender liberamente et senza incorrere in pena alcuna li detti calendarii et martiriologii pur che siano stampati in modo che non discordino in cosa alcuna da li esemplari stampati in Roma. Et volemo che ciascuno obbligato a dir l'ufficio possa usar di essi calendarii così stampati senza pericolo alcuno.¹²⁷

In ultima analisi, sebbene il papato riconoscesse che i privilegi potessero stimolare la creazione e disseminazione di opere letterarie di pubblico beneficio, era altrettanto consapevole del fatto che il loro conferimento potesse a volte andare contro gli interessi della Chiesa qualora i beneficiari non fossero in grado di rendere le opere disponibili su vasta scala. In questo senso, anche su un tema basilare nel dibattito odierno sul diritto d'autore come quello della contrapposizione fra interesse privato ed interesse pubblico (o, in linguaggio aggiornato, diritto d'accesso pubblico alla cultura), facendo seguito alle esigenze della Controriforma, la Curia Romana pose in essere alcuni precedenti legali di rilievo.

Appendice – tabella dei privilegi papali di stampa

La tabella in appendice cataloga i privilegi papali ed i relativi documenti reperiti nell'Archivio Segreto Vaticano.¹²⁸ In aggiunta alla collocazione dell'unità archivistica appartenente alla serie *Armarium* (ARM) o ai *Registra Brevium* (Sec. Brev. Reg.),¹²⁹ la tabella riporta l'identificazione dell'opera letteraria di riferimento, o almeno una definizione del suo genere letterario di appartenenza e, quando possibile, fornisce un riferimento bibliografico. Si tenga conto tuttavia che non tutti i privilegi portarono ad un'effettiva pubblicazione delle opere citate nei documenti. Se l'opera era stata pubblicata in Italia, la fonte bibliografica di riferimento è Edit16. Per i testi pubblicati fuori dall'Italia ma conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana il riferimento è al catalogo degli stampati di detta istituzione. Inoltre, alcune opere non reperibili nel catalogo della Biblioteca Apostolica Vaticana o in Edit16 sono stati identificati tramite WorldCat, SBN e USTC.

Malgrado taluni privilegi siano pubblicati integralmente nelle corrispondenti edizioni d'epoca, la maggior parte dei testi dei privilegi e delle suppliche d'origine sono rimasti inediti.¹³⁰ La descrizione sintetica contenuta nelle singole caselle della tabella è stata concepita con l'intento di fornire una visione generale delle problematiche inerenti i privilegi

127. Sec. Brev. Reg. 53, f. 264r-v (20 novembre 1582).

128. In aggiunta vi sono alcuni documenti provenienti dall'Archivio del Museo Plantin-Moretus di Anversa. Questi documenti riportano l'abbreviazione MPM Arch.

129. Le voci associate alla dicitura *Index* fanno riferimento ai privilegi che trovano menzione nell'indice dell'Archivio ma per cui non è stato trovato alcun breve corrispondente.

130. Alcuni dei privilegi papali o delle suppliche iniziali hanno visto una pubblicazione postuma: si veda *supra* nota 10.

papali di stampa. Funzionalmente a questo proposito, la tabella riporta indicazioni riguardo l'ambito di validità giuridica (diritti garantiti, durata ed ampiezza geografica del provvedimento), le sanzioni previste per eventuali infrazioni e ogni genere di formalità o richiesta che condizionasse la validità del privilegio (i casi più frequenti riguardavano la necessità di ricevere un'approvazione censoria o di pubblicare notizia della concessione del privilegio nell'edizione tutelata). Inoltre, la tabella riporta un sommario della motivazione associata al privilegio così come traspare dal breve di concessione o dalla supplica associata. La tabella indica poi se il richiedente fosse un autore (ovvero i suoi eredi) [A] o lo stampatore (oppure un libraio) [S]. Parti terze, quali i committenti, sono assimilati agli stampatori per necessità di sintesi. Alcuni beneficiari del diritto di distribuzione delle cosiddette 'opere tridentine' non sono enti associabili ad autori o stampatori e pertanto non vi si fa riferimento con la simbologia [A] o [S]

Al fine di indicare sommariamente la categoria letteraria corrispondente alle opere citate sono state assegnate le seguenti diciture:

[P] Opera preesistente (tipicamente un'opera biblica, patristica o scolastica, oppure un'opera classica)

[P] [N Ed] Opera preesistente ma di nuova redazione (inclusi commenti e traduzioni di testi antichi)

[N] Novità

[R] Opera religiosa

[Tr] Opera tridentina (messali, breviari, calendari, diurnali, martirologi, uffici della Beata Vergine)

[Img] Immagini, opere d'arte e tavole tecniche di opere d'architettura

[Stor] [Bio] Storia, geografia o biografie

[Sci] [Med] Scienza, matematica e medicina

[Let] Letteratura

[Cls] Classici (in traduzione o nuove redazioni)

[Edu] Opere di uso scolastico

[Mus] Opere musicali

[Tur] Turismo (il caso più frequente riguarda le guide alla città di Roma)

Nella prima colonna di sinistra l'asterisco (*) indica la presenza di una supplica; il segno di addizione (+) sta ad indicare che il testo integrale del privilegio è reperibile anche su una o più delle edizioni di riferimento.

La tabella è il frutto della collaborazione di diversi studenti della Columbia Law School. Questi, elencati per anno di laurea, sono: Jack Browning (2013), Katherine Mackey (2014), Johan Tatoy (2013), Michael Zaken (2014), David Shuler Blackman (2019) e Josie Dikkers (2020). Usando ancora il linguaggio metaforico dei privilegi, ho raccolto dove loro hanno seminato.

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contravventori	Formalità e doveri
Giulio II (1503-13)								
ARM XXXIX v 27, f. 130	26 gennaio 1509	Giovanni Luchinus [S]	Opere musicali (madrigali) [N] [Mus]	--	Stampare o far stampare per 10 anni dalla prima impressione	Per l'ingente fatica sostenuta; per il timore del richiedente che lo sforzo sostenuto sia vanificato da un'eventuale ristampa imitativa	Scomunica	Le opere devono essere sottoposte al Maestro di Sacro Palazzo
ARM XXXIX v 27, f. 436v+	9 luglio 1509	Tommaso Pighinucci [A]	<i>Medicina Plinii</i> [P N Ed] [Med]	CNCE 54013	Stampare o far stampare per 10 anni	Il supplicante ha di recente portato l'opera a nuova redazione, il che costituisce un lavoro meritevole	Scomunica	--
Leone X								
(1513-21) ARM XL 3, f. 61+	21 settembre 1515	Marcellus Silber [S]	Adriano Castellesi, <i>Hadrianus Chrysogoni De sermone Latine loquendi</i> [N] [Edu]	CNCE 9989	Affinché a nessun altro sia permesso di stampare detti lavori, a Roma, nei territori italiani o altro luogo direttamente o indirettamente a noi soggetto, per 10 anni dalla data di concessione	Affinché il supplicante riesca a coprire i costi previsti per la stampa	Scomunica: confisca delle copie contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XXXIX v 34, f. 55	5 giugno 1521	Niccolo Zoppino e Vincenzo di Polo [S]	<i>Colletanio de cose noue spirituale zoe sonetti, laude, capituli & stanite composte da diuersi</i> . [N] [Stori]; Plutarchus [P N Ed]; altri autori mai stampati prima in latino e nuouamente tradotti in italiano [P N Ed]	CNCE 14869	Proibizione di stampa o vendita per 10 anni dalla pubblicazione di ciascun' opera	Opera mai stampata precedentemente; di pubblica utilità; sforzo e spese; timore che qualcuno possa beneficiare dei frutti del lavoro del supplicante	Scomunica; confisca delle copie stampate e 1000 ducati di sanzione	--
Clemente VII (1523-34)								
ARM XXXIX v 44, f. 377	2 aprile 1524	Lucantonio Giunia [S]	Opere di Tommaso d' Aquino, fra cui la <i>Summa Theologica</i> [P] [R]; con i commenti di Tommaso De Vio [N] [R]	CNCE 54755, CNCE 29287, CNCE 54759, CNCE 29294	Proibizione di stampa di detti libri per 10 anni	Si fa riferimento ad un privilegio (non reperito) concesso precedentemente da Leone X; i mercanti stavano imponendo dei prezzi a ribasso sulle opere di interesse, con grave danno per il richiedente; per il bene comune di studenti e teologi	Si conferma la stessa sanzione prevista dal precedente privilegio concesso sotto il papato di Leone X	--
ARM XXXIX v 44, f. 863v	13 novembre 1524	Francesco Garone [S]	Ippolito Marsili, <i>Practica causarum criminalium</i> [N] [Dir]	CNCE 25662	Divieto di stampare o vendere, se da altri stampati, per 10 anni dalla data di concessione nei territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico; affinché altri non traggano profitto dal lavoro del richiedente	Scomunica; 50 ducati auri; confisca delle copie contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XXXIX v 44, f. 913	17 dicembre 1524	Iacopo Giunta [S]	Tommaso De Vio, <i>Summa de peccatis et Novi Testamenti tentacula</i> [N] [R]	CNCE 16938	Divieto di stampare o vendere, se da altri stampati, per 10 anni dalla data di concessione; a Roma, Venezia o altrove	Per la ingente spesa sostenuta	Scomunica automatica; distruzione della merce contestata; 1000 ducati aurei, una parte per il titolare del privilegio, una parte alla Fabbrica di San Pietro	--
ARM XLIV v 8, f. 236	21 luglio 1525	Nicola Bruno, per conto di Pietro Bembo [A]	Opere di Pietro Bembo non ancora ultimate [N] [Let]	CNCE 4997	Divieto di stampare, far stampare o, se stampati da altri, vendere senza permesso del beneficiario per 10 anni dalla stampa	In ragione dell'ingente fatica e studio frapposto dall'autore; in ragione della dedicatoria ad un cardinale; in ragione della diligenza del richiedente nell'approntare la stampa in maniera corretta; per evitare che altri, spinti da desiderio di profitto, possano stampare le stesse opere con minor cura e diligenza	Scomunica; 200 ducati aurei; confisca delle copie contestate; assegnati delle compensazioni previste: il titolare del privilegio e la Tesoreria Apostolica	--
ARM XXXIX 46, f. 144	26 febbraio 1526	Tizzzone Gaetani de Pofi, compilatore [A]	Opere in lingua italiana [N] [Let]	CNCE 56903	Divieto di stampare senza permesso dell'autore o, se già stampato, vendere o far vendere per 10 anni dalla data di concessione; valido per tutti quanti direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Afinché altri non si appropriino del profitto	Scomunica e 1000 ducati aurei, una parte per il titolare del privilegio e una parte per la Fabbrica di San Pietro; confisca delle copie contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XXXIX 55, f. 130v	1° marzo 1526	Ludovico degli Arrighi [A]	Ludovico degli Arrighi. <i>La opera da imparare di scriuere littera cancellerescha</i> [N] [Edu]	CNCE 65158	Divieto di stampa, detenzione per vendita o vendita per 10 anni dalla data di concessione	Ingente studio, fatica e spese; per beneficio pubblico e degli studiosi	Scomunica; confisca delle copie contestate; 500 ducati aurei, una parte alla Tesoreria Apostolica e una parte al titolare del privilegio	Approvazione da parte del Maestro di Sacro Palazzo a Roma o da parte di un funzionario ecclesiastico della città, se fuori Roma
ARM XXXIX 55, f. 130rv	24 marzo 1526	Cinzio Achillini [S]	Opere sia nuove che vecchie mai prima stampate [P] [N] [Stor] [Sci]	CNCE 49419; CNCE 4281	Divieto di stampa per 10 anni	Affinché altri non si appropriino del frutto del lavoro del richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate; 500 ducati aurei, metà da assegnarsi al titolare del privilegio ed ai suoi eredi e metà alla Tesoreria Apostolica	Al privilegio stampato sull'edizione sia dato lo stesso valore della patente originale
ARM XL v 12, f. 17r	7 luglio 1526	Iacopo Sannazzaro [A]	Iacopo Sannazzaro, <i>De Partu Virginis</i> [N] [R]	CNCE 23633	Divieto di stampa o, se stampato da altri, di vendita o detenzione per vendita per due anni dalla concessione	Affinché altri non usurpino il lavoro svolto stampandone copie	Scomunica automatica; 500 ducati aurei da assegnarsi al titolare del privilegio o da chiunque da lui nominato	Al privilegio stampato sull'edizione e a quello sottoscritto da un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XL v 12, f. 23r	13 luglio 1526	Sigismondo Fanti [A]	Sigismondo Fanti, <i>Triumpho di fortuna</i> [N] [Let]	CNCE 48567	Divieto di stampa o, se stampato da altri, vendita o detenzione per vendita per 10 anni dalla data di concessione	Affinché il frutto del lavoro non vada ad altri	Scomunica; 500 ducati aurei da assegnarsi al titolare del privilegio o da chiunque da lui nominato	Al privilegio stampato sull'edizione e a quello sottoscritto da un pubblico notario sia dato ovunque lo stesso valore della patente originale
ARM XXXIX 46, f. 450	21 agosto 1526	Andrea de Asolo ed eredi di Aldo Manuzio [S]	Opere greche di Simplicius [P]	CNCE 48486	Divieto di stampa o messa a stampa, vendita o ordinare in vendita per 10 anni dalla stampa; valido per tutti quanti direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Affinché altri non deprivano il fruito del suo lavoro; in ausilio della fioritura delle belle arti; affinché altri benefattori siano indotti a sostenere il patrocinio delle innovazioni e degli studi	Scomunica; 1000 ducati aurei, una parte alla Fabbrica di San Pietro, un'altra parte a coloro che denunceranno l'infrazione, il resto al giudice ed ufficiali	Al privilegio stampato sull'edizione e a quello sottoscritto da un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale
ARM XL v 13, f. 257r	4 dicembre 1526	Francisco Delicado	Francisco Delicado, <i>El modo de adoperare el legno de India occidental, salufiero remedio a ogni piaga et mal incurabile</i> [N] [Med]	CNCE 36859	Divieto di stampa e vendita per 10 anni dalla concessione a Roma e in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per beneficio e salute pubblica	Scomunica; 50 ducati aurei	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XL 18, f. 195	26 marzo 1528	Baldassarre Castiglione [A]	Baldassarre Castiglione, <i>Il libro del cortegiano</i> [N] [Let]	CNCE 10054 [?]	Divieto di stampa o, se stampato da altri, vendita o detenzione per vendita, senza espressa autorizzazione dell'autore per 10 anni dalla data di concessione per ogni persona soggetta alla Chiesa	L'opera non costituisce un solo esercizio di stile ma anche di ingegno; volontà e capacità dell'autore di pubblicare opere di pubblica utilità; buona volontà apostolica verso il richiedente nel desiderio di scongiorare che la sua fatica venga frustrata	Scomunica; confisca delle copie contestate; 500 ducati, parte alla Camera Apostolica, parte al titolare del privilegio	--
ARM XXXIX v 50, f. 127; ARM XL v 27, f. 45	4 febbraio 1530	Jacobo Mazochio e Giovanni Tacuino [S]	15 opere di Marziale, quattro opere storiche di Diodorus Siculus, commento alle <i>Tusculanae</i> <i>Quaestiones</i> di Marcus Tullius Cicero, ed opere grammatiche di [Urbano Bolzani], e altre opere inedite a Venezia [N] [P] [Edu] [CIs]	--	Divieto di stampa, composizione dei caratteri per la stampa, messa a stampa o ordine di composizione dei caratteri per messa a stampa, di acquisto (non licenziato) o vendita; valido per 10 anni dalla concessione in tutte le città soggette alla Chiesa	Per timore che altri approfittino del lavoro dei richiedenti	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati aurei alla Tesoreria Apostolica	--
ARM XXXIX v 50, f. 222	29 aprile 1530	Silvio Victorioso da Viterbo [S]	«De Gestis in Italia» [N] [Stor]	--	Divieto di stampa e vendita per 5 anni in tutti i luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per le spese sostenute	Scomunica; 25 ducati aurei; confisca delle copie contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XXXIX v. 50, f. 256; ARM XL v. 27, f. 162	20 maggio 1530	Rabbi Solomon, portoghese (Schlomo Molcho; ovvero Diego Pires), curatore [A]	Testi ebraici inerenti le sacre scritture [P] [R]	--	Permesso di stampa e vendita ed immunità per il soggetto in assenza di ordine espressamente contrario da parte del papa. La concessione data non si identifica con un privilegio di stampa	Poiché il richiedente è stato battezzato contro la propria volontà (si presume quindi gli si riconoscesse una posizione particolare nell'incriminazione per questioni inerenti la fede)	Scomunica; confisca delle copie contestate	Previa approvazione del Maestro di Sacro Palazzo e a patto che non contenga alcuna cosa contraria alla fede cattolica
ARM XL v. 28, f. 12	8 agosto 1530	Lucantonio Giunta, figli e congiunti [S]	<i>Psalmi Davidici</i> (commenti di Tommaso de Vio, Tommaso De Vio, <i>Epistolae Pauli et aliorum apostolorum; idem, Evangelia</i> [N] [R])	CNCE 5888; CNCE 16944; CNCE 16940	Divieto decennale di stampa esenti i parenti diretti ed agenti; validità in Roma, Venezia ed altre città e territori italiani, Germania e Francia	Per la ingente spesa sostenuta	Scomunica; confisca delle copie contestate; 1000 ducati aurei, a parte alla Fabbrica di San Pietro e parte al titolare del privilegio	Al privilegio stampato sull'edizione e quello sottoscritto da un pubblico notato sia dato lo stesso valore della patente originale
ARM XL v. 28, f. 62	9 settembre 1530	Pietro Aretino [A]	Pietro Aretino, <i>Canti di Marphisa</i> [N] [Let]	CNCE 2359	Stampa e vendita mentre l'autore è in vita. Validò in ogni luogo dove è riconosciuta l'autorità papale	Studio ed eleganza poetica dell'autore; cura e fatica dello stesso	Scomunica; confisca delle copie contestate; 200 ducati divisi fra la Fabbrica di San Pietro, il titolare del privilegio e coloro che hanno presentato la denuncia	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XL v 28, f. 196	18 novembre 1530	Francesco Berni [A]	Francesco Berni, <i>Orlando imamnorato</i> [N] [Let]	CNCE 5541	Divieto di stampa e vendita senza espresso permesso del tenutario, per 10 anni dalla concessione in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Si fa riferimento all'elegante immaginazione del richiedente ed al valore accademico; diletto pubblico; affinché altri non traggano profitto dal lavoro e dalle spese sostenute dal richiedente	Scomunica; 25 ducati	Al privilegio stampato sull'edizione e a quello sottoscritto da un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale
ARM XLIV v 8, f. 175	31 dicembre 1530	Matteo Bardolini [A]	Matteo Bardolini, <i>Coeliplani, siue planisphaerii canones</i> [N] [Sci]	CNCE 42877	Divieto di stampa e vendita per 10 anni dalla concessione nei territori soggetti alla Chiesa	Ingente lavoro e studio; per il contributo divulgativo e pratico all'astronomia; timore che altri si appropriino del lavoro operato dal richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate; sanzione pecuniaria il cui ammontare non specificato sia da destinarsi alla Camera Apostolica	—
ARM XXXIX v 51, f. 261 (n. 145)	12 febbraio 1531	Giovanni Antonio Muscutella, consulente, amico ed esecutore dell'autore	Iacopo Sannazzaro, <i>Rime</i> [N] [Let]	CNCE 41127	Divieto di stampa o, se stampato da altri, vendita o detenzione per vendita per 10 anni dalla data di concessione	Perché l'opera è intesa a beneficio degli studiosi; per onorare la morte dell'autore	Scomunica; 25 ducati auri; confisca delle copie contestate	Al privilegio stampato sull'edizione e a quello sottoscritto da un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XL v 37, f. 75r+	17 marzo 1531	Giovanni Bernardino Fuscano [A]	Giovanni Berardino Fuscano, <i>Stanze sopra la bellezza di Napoli</i> [N] [Tur]	CNCE 20050	Divieto di stampa o, se stampato da altri, vendita o detenzione per vendita per 10 anni dalla data di concessione; valido in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	In ausilio a coprire le spese di pubblicazione	Scomunica; 25 ducati aurei	--
ARM XL v 32, f. 241	24 marzo 1531	Bernardo Tasso [A]	Varie opere in volgare [N] [Let]	CNCE 32290	Divieto di pubblicazione per 5 anni senza l'autorizzazione del beneficiario	Per beneficio pubblico; per timore che altri traggano profitto dal lavoro del richiedente con la ristampa delle sue opere	Confisca delle copie contestate; 100 ducati aurei alla Tesoreria Apostolica; scomunica	--
ARM X v 37, f. 144	20 giugno 1531	Francesco Massari [A]	Francesco Massari, <i>De naturali historia librum</i> [N] [Clis]	BAVat R.G. Scienze.IV.7 (int.3); (Basel 1537); si veda anche USTC 658059	Divieto di stampa e vendita per 10 anni valido in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	In ausilio a coprire le spese di pubblicazione	Scomunica; 25 ducati aurei	--
ARM XL v 34, f. 119	4 novembre 1531	Girolamo Giganti [A]	Girolamo Giganti, <i>Tractatus de pensionibus</i> [N] [Dir]	CNCE 20971 (edizione del 1542)	Divieto di stampa e vendita per 10 anni valido in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	A beneficio di tutti gli studiosi; per il faticoso lavoro svolto; per timore che altri, procuratasi una copia dell'opera stampata traggano profitto dalle fatiche e dalle spese sostenute	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati aurei	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XL 37, f. 297r ^v	20 dicembre 1531	Discendenti di Filippo Giunta [S]	Niccolò Machiavelli, <i>Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio; Historie fiorentine; Il principe</i> [N] [Stor]	CNCE 27962; CNCE 27967; CNCE 27970	Il documento non è assimilabile ad un privilegio; la decretazione sottrae Firenze da un privilegio precedentemente assegnato a Blado; per decreto si permette di stampare e vendere le opere di Machiavelli e detenerle per la vendita limitatamente alla città di Firenze	Sulla base del consenso accordato dai discendenti di Niccolò Machiavelli, autore delle opere	--	--
ARM XL v 34, f. 248	20 dicembre 1531	Stefano da Ravenna, compositore [A]	Opera musicale sulle regole canore [N] [Mus]	--	Divieto di stampa o, se stampato da altri, detenzione per vendita per 10 anni; valido in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Affinché altri, appropriandosi del lavoro altrui, non stampino o facciano stampare l'opera	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati aurei, parte alla Tesoreria Apostolica, parte al mediatore e parte al titolare del privilegio	Al privilegio stampato sull'edizione sia dato lo stesso valore della patente originale
ARM XL v 41, f. 67	21 febbraio 1532	Luiigi Alamanni [A]	Opere in lingua italiana [N] [Let]	CNCE 597	Divieto di stampa o vendita per 5 anni senza esplicito assenso del beneficiario; in tutti i territori soggetti alla Chiesa	--	--	La trascrizione e registrazione del privilegio presso un pubblico notaio dà alla copia del privilegio la stessa validità della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XXXIX v 52A, f. 244v (n. 124)	3 marzo 1532	Giorgio de Caris [A]	Opera grammaticale [N] [Edu]	--	Divieto di stampa e vendita per 10 anni dalla concessione a Roma e nei territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	A beneficio degli studiosi; per l'ingente fatica e spesa; affinché altri non stampino l'opera con danno per il richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate; 25 ducati divisi fra la Camera Apostolica ed il titolare del privilegio	Al privilegio stampato sull'edizione e a quello sottoscritto da un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
ARM XL v 46, f. 108	4 maggio 1532	Antonio Blado [S]	Tommaso De Vio, <i>In Pentateuchum Mosi commentarii</i> [N] [R]	CNCE 16942 o CNCE 50907	Divieto di stampa e vendita per 10 anni dalla concessione senza esplicito permesso del beneficiario; valido in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Affinché altri non si appropriino del lavoro e delle spese del richiedente	Scomunica; 25 ducati; confisca delle copie contestate	La trascrizione e registrazione del privilegio presso un pubblico notaio dà alla copia del privilegio la stessa validità della patente originale
ARM XL v 39, f. 272	26 luglio 1532	Daniel Bomberg [S]	Talmud con glosse correttive obbligatorie di Felix de Prato, professore agostiniano [P] [R]	--	Il documento non è assimilabile ad un privilegio ma ad una assoluzione per la violazione dei termini di un decreto emesso da Leone X che proibiva al soggetto menzionato di stampare il Talmud o venderlo senza applicarvi gli strumenti correttivi di Felice da Prato	Per l'ingente lavoro e spese; per la convinzione di papa Leone X riguardo l'utilità che l'opera può avere per i fedeli malgrado la presenza in essa di molti elementi contrari alla dottrina	Sanzioni previste dal precedente privilegio concesso da Leone X; scomunica; copie contestate; 500 ducati divisi fra la Camera Apostolica ed il titolare del privilegio	

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Index 294, f. 430r (BAVAT - StampBarb KV76)+	Gennaio 1533	Giovanni Battista Caporali [A]	Pollio Vitruvius, <i>Architettura, con il suo commento et figure</i> [N] [img]	CNCE 54111	Divieto di stampa e vendita per 10 anni; nei territori della Chiesa ed in quelli soggetti direttamente o indirettamente allo stesso	Per beneficio pubblico; per timore che altri, stampando l'opera, frustrino lo sforzo compiuto dal richiedente	Scomunica; ammoniare della pena pecuniaria da distribuirsi fra la Tesoreria Apostolica, un terzo al giudice o agli ufficiali locali	Nessun altro potrà stampare senza permesso dell'autore
ARM XLI v 1 n.129 (p. 138)	1° febbraio 1533	Giacomo Keymolen [S]	<i>Lambasciaria di David re dell'Etiochia al santissimo s.n. Clemente papa VII Appresso, un'altra ambasciaria del medesimo à Gioanne re de Portugallo. Alcune cose del regno d'Etiochia, et del populo, et de lor costumi</i> [N] [Stor]	CNCE 1500	Divieto di stampa e vendita per sei mesi in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	--	Scomunica; 10 ducati; confisca delle copie contestate	--
ARM XL v 46, f. 19	8 febbraio 1533	Mario Nizzoli [A]	Mario Nizzoli, <i>Observationum in M.T. Ciceronem</i> [N] [CIs]	CNCE 49472	Divieto di stampa e vendita o esposizione in vendita valido per 20 anni consecutivi in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa (l'indice indica una validità di 10 anni)	Perché utile a quanti sono versati nell'opera ciceroniana; per timore che altri si appropriino del frutto e compenso del lavoro svolto dal richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate; sanzione pecuniaria parte da destinarsi al titolare del privilegio	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XL 46, f. 57	12 marzo 1533	Orazio Flavino [A]	Opera intitolata «Italiam Instauratam» [N] [Stor]	--	Vendere stampe originali o loro copie, detenere per vendere o predisporre a vendere l'opera indicata; valido per 10 anni dalla concessione in tutti i territori soggetti alla Chiesa	--	Sanzione di 10 ducati aurei	--
ARM XL 46, f. 41	11 marzo 1533	Franceschino Corti [A]	Le lezioni mattutine di Franceschino Corti ed altre sue opere [N] [Dir]	CNCE 14008	Divieto di stampa o vendita delle opere stampate in qualunque luogo in assenza di un ordine o permesso del beneficiario; validità di 10 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico; per avere il richiedente servizio per 40 anni come giurista a Pavia e per l'onorabile e perito servizio di interpretazione del privilegio ed del diritto comune; il richiedente teme che altri possano stampare la sua opera	Scomunica; confisca delle copie contestate; 200 ducati, metà da destinarsi alla Fabbrica di San Pietro e l'altra metà al titolare	--
<i>Index</i> 294, f. 485v (Breve non reperito, presente solo nell'indice)	Marzo 1533	Jacobo Canta	--	--	Divieto di stampa	--	--	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XL v 46, f. 174+	26 giugno 1533	Melchiorre Sessa [S]	Opere di Lodovico Martelli in lingua italiana [N] [Let]	CNCE 30004	Divieto per ogni stampatore, libraio o altri di stampare, far stampare o vendere o detenere per la vendita in assenza del permesso del beneficiario; durata di 20 anni dalla stampa; nei territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente teme che altri ristampino o facciano ristampare l'opera frutto del suo lavoro	Confisca delle copie contestate; scomunica; 25 ducati aurei, una parte da destinarsi alla Tesoreria Apostolica, un'altra ai mediatori	--
ARM XL v 46, f. 137	8 luglio 1533	Eredi di Ludovico Ariosto [A]	Ludovico Ariosto, <i>Orlando furioso</i> [N] [Let]	CNCE 2568 o CNCE 2569	Divieto di stampare in latino o volgare per 10 anni dalla concessione senza esplicito permesso; valido per tutte le persone situate sotto il potere temporale della Chiesa, in particolare gli stampatori	Per timore che, spinti da gelosia, altri possano stampare o far stampare diversi lavori dello stesso autore già fatti stampare o stampati preventivamente per la stampa dai richiedenti; per il favore che l'autore e la sua memoria gode presso l'autorità ricevente, mossa anche dalle preghiere espresse dai richiedenti	Scomunica; confisca delle copie contestate; 30 ducati aurei sottoscritto da un pubblico notaio sia dato lo stesso valore e credito della patente originale	Al privilegio stampato sull'edizione e a quello sottoscritto da un pubblico notaio sia dato lo stesso valore e credito della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XL v 46, f. 297	19 dicembre 1533	Polidoro Virgilio [A] per conto di Michael Isengrin e Johann Bebel [S] di stampare o se	Polidoro Virgilio, <i>Adagiorum opus; idem, De rerum inventoriis libri octo</i> ; una terza opera redatta per della letteratura; con commenti, un'opera di storia dell'Inghilterra di ampia portata su cui l'autore dichiara di aver lavorato molti anni [N] [R] [Stor]	BAVat Stamp. Pal.V.719 (int.1); Stamp. Ross.3061 (int.1); si vedano anche USTC 684699 ed	Che Johann Bebel e Michael Isengrin soli possano stampare le opere coperte dal privilegio a Basilea; si proibisce ad altri notaio sia dato stampati altrove importare per vendere; validità di 5 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Affinché il richiedente possa coltivare le belle lettere a beneficio di coloro che sono versati nello studio per timore che altri possano usurpare il frutto delle considerevoli spese affrontate dallo stampatore; al fine di promuovere buone opere cattoliche	Scomunica; 50 ducati auri; confisca delle copie contestate;	Al privilegio stampato sull'edizione e a quello sottoscritto da un pubblico lo stesso valore della patente originale; coloro i quali prevenivano la trascrizione del privilegio sull'edizione o che strapperanno il privilegio saranno scomunicati
ARM XL v 48, f. 118+	1° marzo 1534	Lucantonio Giunta [S]	Aetius Amidenus, <i>Libri sexdecim in quibus cuncta quae ad artem curandi pertinent sunt congesta</i> [P] [Med]	CNCE 417	Divieto di stampare o far stampare o, se stampati da altri, vendere o spedirli per venderli senza autorizzazione; valido per 10 anni, in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore espresso dal richiedente che altri stampino le stesse opere e traggano profitto dal lavoro altrui	Scomunica; confisca delle copie contestate; 200 ducati, 100 da destinarsi alla Fabbrica di San Pietro e i rimanenti 100 al titolare del privilegio ed una somma pro rata agli informatori	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Paolo III (1534-49)								
ARM XL 49, f. 204 (n. 235)*	5 dicembre 1534	Mariano Lenzi, traduttore dall'ebraico [A]	Leone Ebreo, <i>Dialogi d'amore</i> [N] [Let]	CNCE 24038	Stampare, far stampare, vendere, detenere o spedire per vendita per 10 anni dalla concessione; valido per tutti gli individui soggetti alla Chiesa	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro; supplica estesa da Claudio Tolomeo per conto del richiedente	Scomunica; 100 ducati aurei, 50 da destinarsi al titolare del privilegio e 50 alla Fabbrica di San Pietro; confisca delle copie contestate	--
ARM XL 49, f. 191/205 (n. 236)	17 dicembre 1534	Leonardo Marsi [A]	Leone Ebreo, <i>Libro de l'amore diuino et humano</i> [N] [Let]	CNCE 54223	Stampare o far stampare, vendere o detenere per la vendita o spendere per 10 anni in tutti i luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri possano stampare la stessa opera e trarre profitto dal lavoro e fatica altrui	Scomunica; 100 ducati aurei, 50 alla Tesoreria Apostolica e 50 agli informatori ed al titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	--
ARM XL 50, f. 247*	5 febbraio 1535	Tommaso e Benedetto Giunta, Antonio Biado e Antonio Salamanca [S]	Ufficio divino in cui il Vecchio e Nuovo Testamento sono divisi in proposizioni giornalieri [N] [R]; cfr. <i>infra</i> ARM XLI v 3 No 155, p. 163 (3 luglio 1536) ed ARM XLI v 15, f. 261 (5 dicembre 1539)	--	Stampare o detenere per vendita senza permesso; 3 anni dalla concessione in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Al fine di assicurare una celere pubblicazione	Scomunica; confisca delle copie contestate; 25 ducati ai legittimi tenutari del privilegio	Al privilegio trascritto presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore e eredito della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XL 53, f. 120+	18 ottobre 1555	Bernardino Rutilio, traduttore [A]	Bernardino Rutilio, <i>Iurisconsultorum vitae</i> ; traduzioni latine di Diodorus Siculus [P N Ed] [Stor] [CIs]	CNCE 24161	Stampare, far stampare, vendere, detenere per la vendita o spedizione in alcun luogo senza permesso; 5 anni; ogni individuo soggetto alla giurisdizione secolare dello Stato della Chiesa o alla Chiesa Romana	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro e fatica del richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati, 50 da destinarsi alla Fabbrica di San Pietro e 50 al titolare del privilegio e agli informatori	--
ARM XL 53, f. 548	16 novembre 1535	Alfonso Guarini [A]	Opere teatrali in volgare [N] [Let]	--	Stampare, far stampare, vendere o spedire in qualunque luogo senza permesso; 5 anni; ogni individuo soggetto alla giurisdizione secolare dello Stato della Chiesa o alla Chiesa Romana	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro e fatica del richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati, 50 alla Fabbrica di San Pietro e 50 al titolare del privilegio e agli informatori	--
ARM XLI v 1 n. 128 (p. 138)	24 gennaio 1536	Pompeo Bilintani [A]	Pompeo Bilintani, <i>Cesare V Africano</i> [N] [Stor] [Let]	CNCE 6075	Divieto di stampare o vendita senza permesso del beneficiario per 10 anni dalla concessione del privilegio in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri sfruttino il lavoro e le spese sostenute dal richiedente	Scomunica; 100 ducati, 50 alla Fabbrica di San Pietro e 50 pro rata al titolare del privilegio e agli accusatori; confisca delle copie contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XLI v 3 n. 155 (p. 163)	3 luglio 1536	Antonio Biado e Antonio Salamanca [S]	Breviario [N] [R]	--	Divieto di stampa e vendita per 4 anni	--	Scomunica; confisca delle copie contestate; 25 ducati	Registrazione presso un pubblico notaio
ARM XLI v 1 n. 130 (p. 139)	24 marzo 1536	Marcantonio Flaminio [A]	Marcantonio Flaminio, <i>Paraphrasis in duodecimam Aristotelis librum de prima philosophia</i> [N] [C]s]	CNCE 19233	Proibizione della stampa o vendita senza il permesso del beneficiario per 10 anni dalla concessione del privilegio in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri sfruttino il lavoro e le spese sostenute dal richiedente	Scomunica; 100 ducati, 50 da destinarsi alla Fabbrica di San Pietro e 50 pro rata al titolare del privilegio e agli accusatori; confisca delle copie contestate	--
ARM XLI 3, f. 159	28 agosto 1536	Girolamo Bell'Armato [A]	Incisioni calligrafiche [N] [Im]g]	BAVat: Barb. Lat.9906(2), carta 2; Stamp. Barb. P. IX. 37, tav. 9	Stampare o vendere o esporre le opere senza permesso; 10 anni; tutti gli individui soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Per timore che altri rubino il frutto del lavoro del richiedente	Scomunica; 10 ducati; confisca delle copie contestate	--
ARM XLI v 4 n. 124 (p. 134)	9 novembre 1536	Niccolò Massa [A]	Niccolò Massa, <i>Anatomiae liber introduciturus;</i> <i>idem, Liber de morbo Gallico</i> [N] [Med]	CNCE 63970 e CNCE 23311	Divieto di stampa o vendita senza permesso del beneficiario per tre anni dalla data del privilegio in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Beneficio pubblico; timore che altri si impossessino del lavoro e approfittino delle spese sostenute dal richiedente	Scomunica; 25 ducati divisi fra la Camera Apostolica e il titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XLI v 4 n. 125 (p. 135)	Novembre-dicembre 1536	Girolamo Malpiero [A]	Girolamo Malpiero, <i>Il Petrarca spirituale</i> [N] [R] [Let]	CNCE 28602	Proibizione di stampa per 10 anni	Ingente studio e fatica	Scomunica; confisca delle copie contestate	Approvazione dell'autorità censoria
ARM XLI v 4 n. 126 (p. 135)	5 dicembre 1536	Alfonso Ferri [A]	Alfonso Ferri, <i>De ligni sancti multiplici medicina et vini exhibitione</i> [N] [Med]	CNCE 18863	Divieto di stampa o vendita senza il permesso del beneficiario per 5 anni dalla concessione in tutti i territori della Chiesa	Timore che, una volta pubblicato, altri deprivino il richiedente del frutto delle sue spese e frustrino le fatiche ed il lavoro da lui sostenuti	Scomunica; confisca delle copie contestate	--
ARM XLI v 5 No 132 (p. 147)	22 marzo 1537	Ghiselin Danckerts [A]	Composizione musicale («cantus figurati») per cembalo e organo [N] [Mus]	--	Divieto di stampare o vendere senza il permesso del beneficiario per 10 anni dalla data di stampa	Per il lavoro e le spese affrontate	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati di cui parte da destinarsi alla Camera Apostolica	--
ARM XLI 6, f. 172rv	21 maggio 1537	Romolo Mammacino, ex bibliotecario vaticano	Divini uffici [R]	--	Stampare, vendere o copiare in tutto o in parte, per 30 anni in ogni luogo soggetto alla Chiesa	Come ricompensa per aver servito la Chiesa per molti anni	Scomunica; 500 ducati di cui parte da destinarsi alla Fabbrica di San Pietro; confisca delle copie contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XLI 6, f. 172r	4 giugno 1537	Jacopo Fasolo [S]	Giovanni Villani, <i>Croniche dell'origine di Firenze, & di tutti e fatti & guerre state fatte da fiorentini nella Italia, nelle quali fa menzione dal principio del mondo infino al tempo dell'autore</i> [P] [Stor]	CNCE 38451	Divieto di stampa o vendita o detenzione per 10 anni dalla concessione nei territori direttamente o indirettamente soggetti al papa	--	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati aurei parte da destinarsi al titolare del privilegio, parte alla Fabbrica di San Pietro	--
ARM XLI 8 No 150, f. 179	16 dicembre 1536	Emmanuel Habraham [A]	Vecchio Testamento e commento, libri di preghiere ebraiche [P N Ed] [R]	--	Il documento non è assimilabile ad un privilegio; permesso di stampare e vendere a patto che le opere non presentino contenuti blasfemi; valido a Bologna come in tutti i luoghi e per tutti gli individui soggetti alla Chiesa	--	--	--
ARM XLI 8 No 162, f. 185rv	19 novembre 1537	Marcantonio Flaminio [A]	Marcantonio Flaminio, <i>Paraphrasis in duos et triginta psalmos</i> [N] [R]	CNCE 19234	Divieto di stampa o vendita o detenzione per vendita senza l'espresso consenso dell'autore per 10 anni; valido per tutti coloro i quali siano soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Timore che altri traggano profitto dalla fatica sostenuta dall'autore	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati aurei di cui 50 da destinarsi al titolare del privilegio e 50 alla Fabbrica di San Pietro	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XLI v 12, f. 31/263 (n. 189)	2 marzo 1539	Olaus Magnus [A]	Olaus Magnus, <i>Opera la quale dimostra il modo de intendere la charta, delle terre frigidissime di settentrione: oltre il mare germanico</i> [N] [Stor] [Img]	CNCE 65125	Stampare o far stampare, vendere o detenere per la vendita senza permesso valido; per 10 anni in tutta la Cristianità	Ingente lavoro sostenuto per lungo tempo; opera di beneficio pubblico; timore che altri traggano profitto stampando la stessa opera	Scomunica; 100 ducati, da destinarsi al titolare del privilegio e parte alla Fabbrica di San Pietro; confisca delle copie contestate	--
ARM XLI v 14, f. 234	6 agosto 1539	Niccolò Zoppino [S]	Opere storiche tradotte dal greco all'italiano; <i>Constitutiones Marchiae Anconitanae</i> [P N Ed] [Stor]	CNCE 310 (Constitutiones)	Divieto di stampa o vendita senza il permesso del beneficiario; valido per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Per pubblica utilità degli studiosi; timore del richiedente che altri, per profitto, si impossessino dei benefici del suo lavoro; per prevenire la diffusione di errori contrari alla fede cattolica	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati da destinarsi al titolare del privilegio e parte alla Camera Apostolica	--
ARM XLI v 14, f. 339+	27 agosto 1539	Francesco Priscianese [A]	Francesco Priscianese, <i>De primi principii della lingua romana</i> [N] [Edu]	CNCE 66591	Divieto di stampa in qualunque lingua o vendita senza il permesso del beneficiario; valido per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Per il lungo studio sostenuto; per comune utilità dell'opera; per timore del richiedente che altri, per profitto, lo deprivano dei frutti del suo lavoro; per prevenire la diffusione di errori contrari alla fede cattolica	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati destinati parte al titolare del privilegio e parte alla Camera Apostolica	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XLI v 15, f. 117	24 ottobre 1539	Jacobo Mantino, medico ebreo [A]	Averroes, <i>Paraphrasis super libros De republica Platonis</i> [P N Ed] [ClS]	CNCE 3520	Divieto di stampa, vendita o detenzione per la vendita, senza permesso; valido per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Per l'utilità comune dell'opera; per timore del richiedente che altri, per profitto, lo deprivino dei frutti del suo lavoro	Scomunica; confisca delle copie contestate; 500 ducati aurei da dividersi con la Fabbrica di San Pietro	--
ARM XLI v 15, f. 261	5 dicembre 1539	Luca Antonio, Iacopo e Bernardo Giunta, Antonio Biado, Antonio Salamanca [S]	Breviari [R]	--	Estensione di 6 anni del privilegio citato ARM XLI v. 3 f. 163, 3 luglio 1536; l'estensione entrerà in vigore allo scadere del precedente privilegio (che qui viene indicato valido per 4 anni)	Per l'accuratezza e diligenza della stampa	Scomunica; confisca delle copie contestate; 25 ducati di sanzione pecuniaria	--
ARM XLI v 17, f. 508	26 giugno 1540	Gundisalvo Hernandez [A]	Storia delle Indie [N] [Stor]	--	Divieto di stampare o vendere l'opera tutelata in assenza di esplicito permesso del beneficiario o dei suoi eredi o successori; valido per 10 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico; per timore del richiedente che, una volta stampato altri, per profitto, lo deprivino dei benefici del suo lavoro provocandogli danno	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati da dividersi fra il titolare del privilegio e la Camera Apostolica	Registrazione presso un pubblico notaio
ARM XLI v 18, f. 249	16 agosto 1540	Giovanni Battista Palatino [A]	Giovanni Battista Palatino, <i>Libro d'imparare a scrivere tutte sorte lettere antiche et moderne di tutte nationi</i> [N] [Edu]	CNCE 47202	Divieto di stampare o vendere senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi o successori per 10 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per pubblico beneficio; per timore del richiedente che altri, per profitto, lo deprivino dei benefici del suo lavoro provocandogli danno	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati da dividersi fra il titolare del privilegio e la Camera Apostolica	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XLI v 18, f. 377	13 settembre 1540	Ristoro Castaldi [A]	Ristoro Castaldi, <i>Tractatus de imperatore, quo omnia quae eius originem statum & iurisdictionem respiciunt continentur</i> [N] [Dir]	CNCE 9906	Divieto di stampare o vendere senza permesso del beneficiario o dei suoi eredi per 10 anni	Per pubblico beneficio; per timore del richiedente che altri, per profitto, lo deprivano dei benefici del suo lavoro provocandogli danno	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati divisi fra la Camera Apostolica ed il titolare del privilegio	--
ARM XLI v 19, f. 267+	16 novembre 1540	Eredi di Lucantonio Giunta [S]	Claudius Galenus, <i>Omnia opera</i> [P N Ed] [Med] [Cls]	CNCE 20174	Divieto di stampare e vendere traduzioni latine, o in altra lingua, o stampare in altra forma, le opere tutelate per 15 anni a Roma e in altre città direttamente o indirettamente soggette al papato	Per l'ingente studio e la diligenza, fatica e spese sostenute; per evitare che il richiedente sia deprivato dei frutti del lavoro sostenuto	Scomunica; confisca delle copie contestate; 500 ducati divisi fra gli accusatori, la Camera Apostolica e la Fabbrica di San Pietro	Registrazione presso un pubblico notaio
ARM XLI v 20, f. 162	8 febbraio 1541	Cardinale Pietro Paolo Parisio, professore di diritto [A] (nominato a tergo del breve) commissionato a Zaccaria Zenario [S] ed altri librai veneziani al segno della Fontana	Pietro Paolo Parisio, <i>Primum I-quartum] volumen consiliorum ac responsorum</i> [N] [Dir]	CNCE 34818	Divieto di stampare e vendere senza espresa licenza del beneficiario per 10 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Perché l'opera non è stata mai prima stampata; per timore del richiedente che altri si appropriino dei frutti del suo lavoro	Scomunica; confisca delle copie contestate; 25 ducati da dividersi fra il titolare del privilegio e alla Tesoreria Apostolica	Registrazione presso un pubblico notaio

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XLI v 21, f. 458	19 luglio 1541	Girolamo Giganti [A]	Girolamo Giganti, <i>Tractatus de pensionibus ecclesiasticis</i> [N] [Dir]	CNCE 20971	Proibizione di stampare o vendere senza espressa licenza per 10 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa (apparentemente si tratta del rinnovo di un precedente privilegio che non viene però qui menzionato)	Per beneficio di tutti gli studiosi; per assicurarsi che altri librai o stampatori non si appropriino del lavoro, opera e spese sostenute dal richiedente	Scomunica automatica; confisca delle copie contestate; 100 ducati da dividersi fra la Camera Apostolica e lo stampatore scelto dal richiedente	Al privilegio stampato sull'edizione e a quello sottoscritto da un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
ARM XLI v 25, f. 47	18 agosto 1542	Fausto Sabeo [A]	Arnobius, <i>Disputationum aduersus gentes libri octo</i> [P N Ed] [CIs]	CNCE 3083	Divieto di stampare o vendere, incluse copie stampate fuori da Roma, senza l'autorizzazione del beneficiario; valido per 10 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per utilità comune degli studiosi e dei fedeli; avendo il richiedente stampato l'opera a sue spese egli desidera che altri non si appropriino del lavoro svolto e delle spese da lui sostenute	100 ducati; confisca delle copie contestate; scomunica	--
ARM XLI v 25, f. 407	15 dicembre 1542	Antonio Biado [S]	Opere in greco, latino e italiano (titolo non specificato) [P] [CIs]	--	Divieto di stampare o vendere senza il permesso del beneficiario; valido per 5 anni per ogni cristiano dentro e fuori i territori italiani	Per essere le opere utili agli studiosi; avendo il richiedente stampato a sue spese opere mai prima stampate; se altri stampassero le stesse senza il suo permesso questo sarebbe per lui di grande pregiudizio	100 ducati; confisca delle copie contestate; scomunica	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XLI v 27, f. 10	5 maggio 1543	Baldassare de Rivis [S]	Pietro Albignani, <i>Tractatus aureus de pontificia potestate, de thesauro Ecclesiae, et de confessione, contra Lutheranos errores</i> [N] [R]	CNCE 808	Divieto di stampa e vendita senza il permesso del beneficiario; per 10 anni all'interno dei territori dello Stato Pontificio	Per comune utilità dei fedeli	100 ducati, da dividersi fra la Camera Apostolica ed il titolare del privilegio; scomunica; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
ARM XLI v 27, f. 286	8 luglio 1543	Petrus Apianus [A]	Opera matematica [N] [Sci]	--	Divieto di stampa e vendita per 10 anni nella Cristianità	Per comune utilità degli studiosi e delle persone di scienza; per timore che altri si impossessino del frutto del suo lavoro e delle spese	100 ducati, da dividersi fra il titolare del privilegio e la Camera Apostolica; confisca delle copie contestate; scomunica	--
ARM XLI v 28, f. 220	6 novembre 1543	Francesco Priscianese [A] [S]	Gaius Suetonius Tranquillus, <i>Le vite de dodici Cesari</i> ; Giovanni Boccaccio, <i>Vita di Dante Alighieri</i> ; Cola da Benevento, <i>Del governo della corte d'un signore in Roma</i> ; un commento a Cicerone [P N Ed] [N] [Cls] [Edu] [Stor]	CNCE 24549 (Suetonius); CNCE 6304 (Boccaccio, <i>Vita di Dante</i>); CNCE 14786 (Del governo)	Divieto di stampa o vendita senza il permesso del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Per comune utilità di tutti; per il pericolo che altri sfruttino il lavoro, la fatica e le spese sostenute dal richiedente	100 ducati, 50 da destinarsi alla Fabbrica di San Pietro, 50 al titolare del privilegio e, pro rata, agli accusatori; confisca delle copie contestate; scomunica	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XLI v 28, f. 319r	6 dicembre 1543	Troiano de Navò [S]	Opere in arabo [N] [Edu]	--	Divieto di stampare o vendere per 10 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per convenienza ed utile di tutti gli studiosi della lingua araba	100 ducati divisi fra la Camera Apostolica e il titolare del privilegio; confisca delle copie contestate; scomunica	--
ARM XLI v 28, f. 319v	6 dicembre 1543	Lodovico Paniza [A]	Lodovico Paniza, <i>Commentarium de venae sectione; idem, De venae sectione in inflammationibus</i> [N] [Med]	CNCE 37394, CNCE 59258	Proibizione di stampa per 10 anni	Per beneficio pubblico; affinché nessuno si appropri dei frutti del lavoro del richiedente	--	--
ARM XLI v 28, f. 319v (II documento)	6 dicembre 1543	Guido Guidi, medico e filosofo fiorentino [A]	Due opere: una traduzione dal greco al latino di Ippocrate e Galeno con commenti [P N Ed] [CIs] [Med]	USTC 149118	Proibizione di stampa per 10 anni	Affinché altri non deprivano il richiedente del lavoro e delle spese sostenute procurandogli un danno	--	--
ARM XLI, f. 347	12 dicembre 1543	Marc Antoine e Jean Jacques Guillery [S]	<i>Liber sextus in quo continentur privilegia immunitates et exemptiones per Romanos pontifices ac Pauli III et Pauli IV indulta concessa</i> [N] [Dir]	CNCE 47623 (edizione del 1548)	Divieto di stampare o vendere per 10 anni; a Roma ed in altri luoghi soggetti all'autorità papale	A beneficio degli abitanti di Roma; per il grande lavoro e le spese sostenute; avendo già ottenuto privilegio da papa Adriano VI	100 ducati divisi fra la Camera Apostolica ed i richiedenti; scomunica; confisca delle copie contestate;	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XLI v 30, f. 44	17 marzo 1544	Francesco Priscianese [S]	Opere di Marsilio Ficino e sullo stesso autore, tradotte dal greco al latino e dal latino all'italiano; vita di Dante composta da Boccaccio; Salmi [P] [Let] [Bio]	CNCE 18941 (Ficino)	Divieto di stampare o vendere per 10 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per il lavoro sostenuto e per pubblica utilità	100 ducati divisi 50 alla Fabbrica di San Pietro, 50 al titolare del privilegio e, pro rata, agli accusatori; confisca delle copie contestate; scomunica	--
<i>Index</i> 302, f. 357r (breve non reperito; volume danneggiato)	Settembre 1544	Giacomo Scoto [S]	Traduzione italiana della Retorica di Aristotele [P N Ed] [Cis]	--	10 anni	--	--	--
<i>Index</i> 302, f. 397r (breve non reperito; volume danneggiato)	Dicembre 1544	Giovanni Girolamo Albani [A]	Giovanni Girolamo Albani, <i>Liber de potestate papae & concilii</i> [N] [R] [Dir]	CNCE 624	10 anni	--	--	--
ARM XLI v 32, f. 21+	8 gennaio 1545	Antonio Bernardi de Mirandola [A]	Tre opere, fra cui: Antonio Bernardi, <i>Institutio in universam logicam, apologeticae libri VIII</i> [N]	BAVat: R.G. Filos.II.37(int.3), R.I.II.380, Stamp.Barb. L.V.55; si veda anche USTC 611958	Divieto di stampa e vendita senza permesso del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Per timore che una volta pubblicate le opere vengano fraudolentemente ristampate	Scomunica; confisca delle copie contestate; 500 ducati	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XLI v 32 f. 136 (n. 96)	23 febbraio 1545	Alexander Scultetus [A]	Alexander Scultetus, <i>Chronographia</i> [N] [Sci]	CNCE 23847	Divieto di stampa e vendita senza permesso del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	A beneficio degli studiosi	Scomunica; confisca delle copie contestate; 200 ducati	--
ARM XLI v 33, f. 38	12 maggio 1545	Girolamo Fracastoro [A]	Opere mediche [N] [Med]	CNCE 19610	Divieto di stampa e vendita per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Per essere state le opere frutto di lunghi studi; per pubblica utilità; affinché altri non lucrino sul lavoro e sulle spese sostenute dal richiedente	100 ducati divisi fra la Camera Apostolica ed il titolare del privilegio; scomunica; confisca delle copie contestate	Il privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio avrà lo stesso credito della patente originale
ARM XLI v 33, f. 141	3 giugno 1545	Francesco Alunno [A]	Francesco Alunno, <i>Della fabbrica del mondo, libri dieci</i> [N] [Let]	CNCE 62887	Divieto di stampa e vendita senza permesso del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Per essere stata l'opera il frutto di lunghi studi; per bene pubblico; affinché altri non lucrino sul lavoro e sulle spese sostenute dal richiedente	200 ducati divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	--
ARM XLI v 35, f. 403	27 marzo 1546	Marcantonio Flaminio [A]	Marcantonio Flaminio, <i>Paraphrasis in triginta psalmos versibus scripta</i> [P N Ed] [R]	CNCE 19236	Divieto di stampa e vendita senza esplicito permesso del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Per essere stata l'opera il risultato di lunghi studi; per timore che altri la ristampino	25 ducati divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio; scomunica; confisca delle copie contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XLI v 38, f. 307	24 marzo 1547	Lorenzo Massorillo [A]	Lorenzo Massorillo, <i>Aureum sacrorum hymnorum opus</i> [N] [R]	CNCE 23719	Divieto di stampa e vendita senza permesso del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Affinché altri non ristampino l'opera senza il consenso del richiedente	100 ducati da destinarsi alla Camera Apostolica; scomunica; confisca delle copie contestate	--
<i>Index</i> 303, f. 172v (Breve non reperito, presente solo nell'indice)	Giugno 1547	Antonio Macri [S]	Due opere di Giorgio Trissino [N] [Stor]	CNCE 34513	--	--	--	--
ARM XLI v 39, f. 120	4 giugno 1547	Bernardino Trebazio [A]	Aristoteles, <i>Philosophiae [!] moralis ad Nicomachum</i> ; dello stesso autore anche la <i>Politica</i> [P N Ed] [Cis]	CNCE 2925	Divieto di stampa e vendita senza permesso del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	A beneficio pubblico e degli studiosi; per timore che altri ristampino l'opera con grave danno per il richiedente defraudandolo del lavoro e della perizia usata	Scomunica; confisca delle copie contestate; 500 ducati	Registrazione presso un pubblico notaio
ARM XLI v 40, f. 338+	3 dicembre 1547	Carlo Gualteruzzo, erede [A]	Opere di Pietro Bembo in latino, greco e italiano [N] [Let]	CNCE 5039	Divieto di stampare, vendere o alterare senza espressa licenza del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Il richiedente intende pubblicare le opere di Bembo per beneficio dei letterati; per essere l'autore ritenuto dal papa come persona fra le più erudite	100 ducati da destinarsi alla Camera Apostolica; scomunica; confisca delle copie contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XLI v 41, f. 92	28 gennaio 1548	Luigi Alamanni [A]	Luigi Alamanni, <i>Gyrene il cortese</i> ; l'opera è da stamparsi anche a Parigi per il re di Francia [N] [Let]	CNCE 605 (1548 stampa parigina); CNCE 607 (1549 stampa veneziana)	Divieto di stampare, vendere senza espressa licenza del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Come riconoscimento della preparazione, erudizione ed eloquenza del richiedente	Confisca delle copie contestate; 100 ducati divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio	--
ARM XLI v 41, f. 108	5 febbraio 1548	Gentian Hervet, traduttore dal Greco al latino [A]	Opere di patristica da stamparsi in greco e latino [P N Ed] [R]	CNCE 8023	Divieto di stampare, vendere senza espressa licenza del beneficiario per 10 anni in tutta la Cristianità	Per utilità verso quanti amano la filosofia; a beneficio degli studiosi; per impedire che altri si appropriino dei frutti del lavoro e delle spese sostenute dal richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio	--
ARM XLI v 43 n. 568 (p. 22)	1° settembre 1548	Iacopo Scoto [S]	<i>Aristoteles, Rhetorica; idem, Rhetorica, et poetica</i> [P N Ed] [Cis]	CNCE 2926 CNCE 2927	Divieto di stampa e vendita senza permesso del beneficiario per 10 anni nei territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico	Scomunica; 100 ducati da destinarsi alla Camera Apostolica; confisca delle copie contestate	--
ARM XLI v 43 n. 612 (p. 96)	15 settembre 1548	Esecutori di Pietro Bembo	Pietro Bembo, <i>Della historia vinitiana libri XII</i>	CNCE 5039	Permesso di stampa	--	--	--
<i>Index</i> 303, f. 387rv; (Breve non reperito, presente solo nell'indice)	Agosto 1549	Domenico del Piro [A]	Permesso di stampare opere sul «trilogium quadragenarum» e sull'«Apocalisse» [N] [R]	--	--	--	--	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Giulio III (1550-55)								
ARM XLI 55, f. 175 (n. 166)	12 marzo 1550	Benedetto Giunta e soci [S]	Opere su Omero [N]	--	Stampare, far stampare, vendere o esporre per vendere senza permesso del beneficiario; 10 anni	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro del richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati aurei	--
ARM XLI 57, f. 316r (n. 752)	21 agosto 1550	Pietro Boselli [S]	Theodoretus Cyrensis. <i>In quatuordecim sancti Pauli Epistolae commentarius</i> [N] [R]	CNCE 34605[?]	Stampare, far stampare, vendere o esporre per vendere senza permesso del beneficiario; 10 anni	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro del richiedente	Confisca delle copie contestate; 500 ducati aurei	--
<i>Index</i> 306, f. 41v (Breve non reperito, presente solo nell'indice)	Dicembre 1550	Marco Girolamo Vida [A]	Marco Girolamo Vida, <i>Poemata omnia tam quae ad Christi, Secundo autem volumine De arte poetica lib.III. De bombyce lib.II. Scacchia lib. I. Bucolica eclogae III. Carmina diversi generis</i> [N] [R]	CNCE 48280	Privilegio di 2 anni	--	--	--
ARM XLI 58, f. 324rv	1550	Sebastiano Serlio [A]	Sebastiano Serlio, <i>Libro di architettura nel quale si dimostrano trenta porte di opera rustica con diversi ordini: et venti di opera delicata di diverse specie</i> [N] [Img]	CNCE 69692	Stampare, insieme o separatamente, far stampare o vendere le immagini tutelate senza il permesso del beneficiario; 10 anni	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro del richiedente	Scomunica; 25 ducati di sanzione pecuniaria; confisca delle copie contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
<i>Index</i> 306, f. 133rv (Breve non reperito, presente solo nell'indice)	Maggio 1552	Cardinale Salviati	Messali e breviari [R]	--	Privilegio di 10 anni	--	--	--
ARM XLI 66, f. 233rv	16 novembre 1552	Gabriele Giolito [S]	Gaius Iulius Caesar, <i>I Commentari di C. Giulio Cesare</i> ; Giovanni Antonio Rusconi, <i>Della architettura</i> ; Paolo Giovio, <i>Dialogo delle imprese militari et amoroze</i> ; Aurelius Augustinus, <i>Vari sermoni</i> [N] [R] [Stor] [img] [Let]	CNCE 8172; CNCE 27820; CNCE 21202; CNCE 3413	Far stampare in alcun modo o averlo in vendita senza esplicito permesso del beneficiario; 10 anni; ogni stampatore o libraio, persona e luogo direttamente o indirettamente soggetto alla Chiesa	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro altrui	Scomunica; confisca delle copie contestate; 25 ducati di sanzione pecuniaria	--
ARM XLI 67, f. 347+	24 marzo 1553	Marco Guazzo [A]	Marco Guazzo, <i>Cronica. Ne la quale contensi l'essere de gli huomini illustri antichi, et moderni, le cose, et i fatti dal principio del mondo sino a questi nostri tempi</i> [N] [Stor]	CNCE 22065	Stampare o detenere per vendere senza esplicito permesso del beneficiario; 10 anni; ogni stampatore e libraio o persona e luogo direttamente o indirettamente soggetto alla Chiesa	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro e dalle spese altrui	Scomunica; confisca delle copie contestate; 300 ducati aurei di sanzione pecuniaria	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XLI 67, f. 363r+	24 marzo 1553	Olaus Magnus, vescovo di Uppsala, erede del fratello Iohannes [A]	Iohannes Magnus, <i>Historia de omnibus Gothorum Sveonunquæ regibus</i> [N] [Stor]	CNCE 39061	Stampare, far stampare o detenere per vendere, in alcuna maniera, senza l'esplicito permesso del beneficiario; per 10 anni; ogni persona soggetta all'autorità apostolica	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro e dalle spese altrui	Scomunica; confisca delle copie contestate; 200 ducati aurei di sanzione pecuniaria	--
ARM XLI 69, f. 443	14 dicembre 1553	Vincenzo Domini	Giovanni Battista Egnazio, <i>De exemplis illustrium virorum Venetæ civitatis atque aliarum gentium</i> [N] [Bio]	CNCE 18057	Divieto di stampa e vendita per 10 anni	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro e dalle spese altrui	Scomunica; confisca delle copie contestate; 200 ducati di sanzione pecuniaria	--
ARM XLI 69, f. 451	14 dicembre 1553	Paolo Manuzio [S]	Giovita Ravizza, <i>De numero oratorio libri quinque. Eiusdem paraphrasis in psalmos Davidis, & quædam carmina</i> [N] [R]	CNCE 27837	Stampa o detenzione per vendita una volta stampato; 10 anni; ogni stampatore e libraio in tutto il mondo	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro altrui	Scomunica; confisca delle copie contestate; 200 ducati di sanzione pecuniaria	--
ARM XLI 70, f. 261	27 marzo 1554	Dionigi Atanagi [A]	Dionigi Atanagi, <i>De le lettere facete, et piaceuoli di diuersi grandi huomini</i> [N] [Let]	CNCE 3327 (edizione del 1560)	Divieto di stampa o vendita senza esplicito permesso del beneficiario, per 10 anni; ogni libraio o stampatore in tutto il mondo	In ragione della umile supplica ricevuta; per timore che altri pubblicino l'opera senza il permesso del richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate; 200 ducati aurei di sanzione pecuniaria	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Pio V (1565-71)								
ARM XLII v 25, f. 240	15 marzo 1566	Janotus Castillo, maestro dell'Ospedale di San Lazzaro di Gerusalemme [A] e Antonio Biado [S]	<i>Privilegia Ordinis sancti Lazari Hierosolymitani</i> [R]	CNCE 10468	Stampare, far stampare o vendere per 5 anni	--	500 ducati di sanzione pecuniaria divisi fra la Fabbrica di San Pietro ed il titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	--
Sec. Brev. Reg. 11, f. 302 [MPM Arch 1179 #92]	22 novembre 1568	Christophe Plantin [S]	<i>Breviarium Romanum</i> [R] [Tr]	USTC 411433	Licenza di stampa e vendita del nuovo Breviario; manca termine temporale; Anversa/Fiandre	A garanzia che l'opera sarà stampata senza errori	--	--
Sec. Brev. Reg. 22, f. 265	24 settembre 1569	Gervinus Calenius [S]	Opere di Lorenzo Suro e Peter Canisius [N] [R]	--	Stampare, con qualsiasi carattere e forma, piccola, media o grande o vendere senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi o successori; 10 anni; dentro o fuori i territori italiani; in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per le ingenti spese sostenute; per beneficio dei fedeli	Scomunica; confisca delle copie contestate; 1000 ducati divisi fra Camera Apostolica, stesso valore della patente originale	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
Cam. Ap. Div. Cam. 247, f. 18	4 novembre 1569	Girolamo Muziano [A]	Immagini della Colonna di Traiano [N] [Img]	--	Stampare o far stampare; 10 anni; territori soggetti alla Chiesa	--	Scomunica; 1000 ducati di sanzione pecuniaria	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 13, f. 8v	6 gennaio 1570	Re del Portogallo	Breviari (stampati dalla copia inviata da Roma) [R] [Tr]	--	Stampare o vendere; 10 anni; in termine temporale specificato; Portogallo	Per il valore del richiedente	--	--
Sec. Brev. Reg. 18, f. 616*	12 gennaio 1571	Andrea Palladio, architetto [A]	Andrea Palladio, <i>I quattro libri dell'architettura</i> [N] [Img]	CNCE 72746	Incidere, stampare o vendere; 10 anni; in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per l'operosità e la perizia del richiedente; perché l'opera è di pubblica utilità; per timore che dopo la stampa qualcuno si appropri dei frutti del lavoro e delle spese sostenute dal richiedente	Scomunica; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica e Apostolare del titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	Registrazione presso un pubblico notaio
Sec. Brev. Reg. 16, f. 322*	28 luglio 1571	Gervinus Calenius, stampatore di Colonia [S]	Breviari e messali [R] [Tr]	--	Stampare, far stampare, far vendere; nessun termine temporale specificato; Germania	Poiché dalla supplica si evince che vi è scarsità di copie di messali e breviari in Germania, sicché uno stampatore locale deve ricevere autorizzazione	--	--
Sec. Brev. Reg. 19, f. 308	14 agosto 1571	Re di Spagna	Messali, breviari ed altre opere tridentine [R] [Tr]	--	Regno di Spagna; stampare o far stampare; nessun termine temporale specificato	--	Scomunica ed altre pene consuetudinarie; qualunque altra sanzione ritenuta appropriata	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 19, f. 441*	15 novembre 1571	Al re di Spagna (che concederà il diritto a Christopher Plantin), San Benedetto, San Bernardo, San Domenico, Cistercense, Certosino e Carmelitano	Messali e breviari [R] [Tr]	--	Stampare, predisporre per la stampa; 20 anni, Spagna	--	Qualunque sanzione ritenuta appropriata dalle autorità locali	--
Sec. Brev. Reg. 20, f. 328 [MPM Arch 1179 n. 141]	13 marzo 1572	Christopher Plantin [S]	Ufficio della vergine Maria [R] [Tr]	--	Licenza di stampa e vendita; bassa Germania ed altre parti della Cristianità	Per essere l'opera di beneficio ai fedeli	--	A seguito di una richiesta del cardinale Antoine Perrenot de Granvelle
Sec. Brev. Reg. 20, f. 344	--	Nicolo de Bottis [S]	Ufficio della vergine Maria [R] [Tr]	--	Si applica per questo la formula solita del privilegio <i>mutatis mutandis</i>	--	--	A seguito di una richiesta del cardinale Alfonso Gesualdo
Gregorio XIII (1572-85)								
Sec. Brev. Reg. 27, f. 333	1° settembre 1572	Christopher Plantin [S]	<i>Biblia sacra Hebraice, Graece et Latine</i> [R] [Tr]	USTC 401394	Divieto di vendita o detenzione per vendita o esposizione senza permesso del beneficiario o tenentario autorizzato; validità di 20 anni, dentro e fuori i territori italiani (il privilegio era stato originariamente assegnato al re di Spagna)	Per preservare la dottrina e servire la verità	Scomunica; 2000 ducati aurei divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	Registrazione presso un pubblico notario

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penalità per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 29, f. 188 (n. 276)	28 marzo 1573	Re Filippo di Spagna	Messali e breviari [R] [Tr]	--	Rimozione di un privilegio concesso da papa Pio V con validità nell'intera Spagna e «India»; divieto di stampare o far stampare senza permesso; nessun termine temporale indicato	--	Censure e sanzioni consuete; qualunque altra sanzione ritenuta appropriata	Registrazione presso un pubblico notaio
Sec. Brev. Reg. 64, f. 343	18 luglio 1573	Re Sebastiano di Portogallo	Ufficio della vergine Maria e Messale tridentino [R] [Tr]	--	Rimozione di una licenza concessa da papa Pio V di organizzare la stampa da parte di persona non sospettata di eresia; licenza di esposizione o vendita delle opere tutelate all'interno del Regno di Portogallo; nessun termine temporale indicato	Per vantaggio ed utilità pubblica	--	Obbligo di conformità al testo dell'edizione romana
Sec. Brev. Reg. 64, f. 595	11 maggio 1574	Giovanni Battista Sessa [S], Bartolomeo Faleti [S] Popolo Romano [S]	Breviario, Messale e Ufficio della vergine Maria [R] [Tr]	CNCE 11634 (Messale)	Rimozione di un privilegio concesso da papa Pio V; stampare, organizzare la stampa, pubblicizzare e detenere pubblicamente, vendere, distribuire; durata di 10 anni; ampiezza geografica non indicata	Perché l'opera va a vantaggio dello Stato della Chiesa; per beneficio della dottrina; per onorare con speciali favori e grazie il lavoro svolto e la sincera fede e devozione	Scomunica automatica; altre sanzioni ritenute opportune	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XLII 28, f. 93/213	5 giugno 1575	Diana Mantuana (Diana Scultori) [A]	Incisioni (tematiche bibliche o ispirate alla Roma classica; tratte da immagini di Daniele da Volterra, Raffaello e Michelangelo) [N] [Img]	--	Divieto di stampa, vendita e detenzione per vendita senza esplicito permesso della beneficiaria; 10 anni; Roma e territori soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	In ragione del fatto che i lavori degli artisti citati non sono mai stati diffusi a stampa e sulla loro riproduzione a stampa non è attualmente in vigore alcun privilegio; timore della richiedente che altri possano ristampare le stesse opere a suo danno	Scomunica; 500 ducati di sanzione; pecuniaria; confisca delle copie contestate	Iscrizione del nome dell'autrice sulle incisioni
Sec. Brev. Reg. 39, f. 237	1° giugno 1576	Dionisio Zanchio [S]	Polidoro Virgilio, <i>De rerum inuentoribus libri octo</i> [N] [Sci]	CNCE 25445	Stampa o vendita di copie in latino o italiano; 5 anni; territori soggetti alla Chiesa	Perché l'opera è stata ora espurgata dalla Congregazione dell'Indice; per timore che altri ristampino o vendano l'opera danneggiando il richiedente	Scomunica; 200 ducati divisi fra Dionisio, gli accusatori e la Camera Apostolica; confisca delle copie contestate	Licenza di stampa ottenuta dalla Congregazione dell'Indice
Sec. Brev. Reg. 39, f. 298	28 agosto 1576	David Sartorius, stampatore di Ingo/stadt [S]	Opera sul primo Concilio di Efeso, con l'aggiunta di opere di Theodor Anton von Pelle, SJ [P N Ed] [R]; opera sul primo concilio di Nicea, con opere di Alfonsus Pitanus [P N Ed] [R]; opere di Peter Canisius contro gli eretici [N] [R]	--	Stampa, vendita o detenzione per vendita; 10 anni; il privilegio fu in seguito limitato da Sec. Brev. Reg. 58, f. 216 (1 febbraio 1584) concesso a Charles Pessuot (Lione) per opere di Canisius; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per pubblica utilità	500 ducati alle autorità vaticane; confisca delle copie contestate; scomunica	Registrazione presso un pubblico notario

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 39, f. 467*	20 novembre 1576	Confraternita di San Giacomo di Bologna	Opera concernente i privilegi concessi alla Confraternita di San Giacomo di Bologna [R]	--	Licenza di stampa e divieto di 10 anni a chi voglia stampare e vendere; in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio della confraternita	200 ducati divisi fra il titolare del privilegio e la Camera Apostolica	--
Sec. Brev. Reg. 39, f. 484+	13 dicembre 1576	Christophe de Cheffonaines	Christophe de Cheffonaines, <i>De libero arbitrio operum assertio catholica</i> [N][R]	CNCE 11043	Divieto per 10 anni, dalla concessione, di stampare, vendere, offrire in vendita; in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	--	500 ducati da destinarsi alle autorità vaticane; confisca delle copie contestate; scomunica	Esaminato ed approvato dalla Congregazione dell'Indice e dal Maestro di Sacro Palazzo; il privilegio stampato sull'edizione avrà la stessa validità della fede originale
ARM XLII v 29, f. 239	1° marzo 1577	Leonardo Caccianemici [A]	Immagini incise su bronzo; specificatamente: la deposizione di Gesù dalla croce, il matrimonio mistico di santa Caterina, Gesù mentre allontanava i mercanti dal tempio, una raccolta di favole di Esopo ed una descrizione delle città notabili del mondo [N] [R] [Img]	--	Stampare, incidere o organizzare la riproduzione delle tavole o immagini in forme più grandi o piccole; vendere le tavole e le immagini; per 10 anni dalla stampa delle immagini; nello Stato della Chiesa ed in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Sede Apostolica	Per il lavoro, la diligenza, le spese e la maestria usata per rendere i lavori di altri più belli; per prevenire un danno all'autore ed ai suoi eredi	Confisca delle immagini e opere contestate; 500 ducati aurei, metà da destinarsi alle autorità vaticane e metà al titolare del privilegio o suoi eredi; altre censure e punizioni ritenute adeguate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 40, f. 379*	3 agosto 1577	Paolo Manuzio [S]	Paolo Manuzio, <i>In M. Tullii Ciceronis orationes commentarius</i> [P N Ed] [Cis]	CNCE 27564	Per prevenire la stampa o la messa a stampa, la detenzione per vendita senza licenza; 20 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Lavoro, impegno e spese sostenute; per timore che altri possano impossessarsi del frutto del lavoro del richiedente	Confisca delle opere; pena pecuniaria da dividersi fra autorità vaticane e titolare del privilegio	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
<i>Index</i> 751, f. 45v (Breve non reperito, presente solo nell'indice)	Luglio 1577	Popolo Romano [S]	Commento ai vangeli di Matteo e Giovanni [N] [R]	--	10 anni	--	--	--
<i>Index</i> 751, f. 74v (Breve non reperito, presente solo nell'indice)	Settembre 1577	Pedro da Fonseca [A]	Pedro da Fonseca, <i>Commentariorum in libros methaphysicorum Aristotelis Stagiritae tomus primus [-secundus]</i> [N] [Cis]	CNCE 19420	10 anni	--	--	--
<i>Index</i> 313, f. 23r (Breve non reperito, presente solo nell'indice)	Aprile 1578	Thoma de Cerado	Due libri	--	Divieto di stampa da parte di altri per 15 anni	--	--	--
ARM XLII v.35 (n. 298)	7 luglio 1578	Antonio Scaino [A]	Commenti ad Aristotele e nuove opere di diritto civile [N] [R] [Cis] [Dir]	CNCE 33948	Stampare, far stampare; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	--	500 ducati, da destinarsi per metà alla Tesoreria Apostolica e metà al titolare del privilegio	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 14, f. 248 [MPM Arch 1179 #116]	28 luglio 1578	Christopher Plantin [S]	Messali (stampati dalla copia inviata da Roma) [R] [Tr]	--	Stampare, organizzare la stampa, vendere; nessun termine temporale indicato; Fiandre, Ungheria, parte della Germania	Per beneficio degli abitanti di Anversa, Fiandre, Ungheria e Germania	--	Si dà ordine a Henry Dunghetum, canonico della chiesa di Anversa, di verificare che la stampa avvenga fedelmente e senza errori
Sec. Brev. Reg. 44, f. 489	13 agosto 1578	Popolo Romano [S]	Nicolas Eymereich, <i>Directorium inquisitionum</i> [P N Ed] [R]	CNCE 18448	Stampare, vendere, cedere, modificare, aggiungere, sottrarre o convertire alcuna cosa nell'opera; per 10 anni dalla stampa, fuori e dentro i territori italiani, in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che possano essere pubblicate copie corrotte	Scomunica amministrabile dentro e fuori dalle diocesi italiane; 500 ducats da destinarsi alle autorità vaticane all'interno dei territori soggetti alla Chiesa	--
ARM XLII v 37, f. 62	13 gennaio 1579	Francesco Ziletti [S]	Giovanni Francesco Porporati, <i>Consiliorum liber primus I-secundus</i> ; Guido Pancirolì, <i>Consiliorum siue responsorum iuris liber primus</i> [N] [Dir] CNCE 53669 and CNCE 40364	CNCE 53669 e CNCE 40364 (Porporati); CNCE 40046 (Pancirolì)	Stampare, organizzare la stampa, vendere, detenere per vendere; 10 anni, in tutti i territori soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Il richiedente teme che dopo la stampa delle opere altri le possano imprimere senza il suo permesso causandogli un grave danno	Scomunica; 500 ducats di sanzione pecuniaria	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XLII 37, f. 244	13 febbraio 1579	Anthonie Zandvoort [S]	Incisioni di tema religioso di Cornelius Cort basate sulle opere di Federico Barocci e Bernardino Passaro [N] [R] [Img]	--	Incidere, stampare, rifinire, vendere, detenere per vendere; 10 anni dalla data di concessione; valido per i fedeli dentro e fuori i territori italiani; in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Al fine che il richiedente recuperi le spese ed ottenga profitto dal lavoro svolto; per timore che altri incisori traggano profitto dalle spese sostenute dal richiedente con suo grande danno	Scomunica; confisca dei prototipi; 500 ducati aurei alla Tesoreria Apostolica	--
ARM XLIV 38, f. 120 (n. 258)	29 aprile 1579	Carlo Caracci (il Cremona) [A]	Carlo Caracci, <i>Modo del dividere l'alluioni</i> [N] [Sci]	CNCE 9287	Stampare o vendere copie in qualunque lingua; 25 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per pubblico beneficio; per timore che altri ristampino l'opera a suo danno	500 ducati alla Camera Apostolica; confisca delle copie contestate	Soggetto ad approvazione dell'Inquisizione; il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 47, f. 90	24 febbraio 1580	Pietro Galesini [A]	Agostino Valier, <i>Vita Caroli Borromei</i> [N] [R]	CNCE 32501	Stampare, vendere, detenere in magazzino o altrove per vendere; 5 anni dalla stampa; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per utilità pubblica; per scongiurare un danno al richiedente	Scomunica; 500 ducati aurei alla Tesoreria Apostolica; confisca delle copie contestate	Soggetto ad approvazione dell'Inquisizione; il privilegio deve essere stampato sull'edizione e avrà la stessa validità della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 47, f. 96	11 febbraio 1580	Pacifico da Ponte [S]	«Thesaurus del Parlar Vulgare Latino» [N] [Edu]	--	Stampare, vendere, detenere in magazzino o altrove per vendere; 10 anni dalla stampa; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Al fine di vincere la riluttanza del richiedente a stampare l'opera citata per timore che altri ristampino l'opera senza il suo permesso, con suo grave danno	200 ducati alla Tesoreria Apostolica; confisca delle copie contestate	Soggetto ad approvazione dell'Inquisizione
<i>Index</i> 751 f. 315v+ (breve non reperito in Sec. Brev. Reg. 47 o 48; testo integrale del privilegio stampato sull'edizione) [N] [R] [Dir]	1° marzo 1580	Martin de Azpilcueta [A]	Martin de Azpilcueta, <i>Commentarius de vsvris resolutorius aliquot dubiorum manualis confessor</i>	CNCE 3696	Per 10 anni dalla prima stampa (di ciascuna delle diverse opere) nessuno possa stampare, vendere, cedere o alterare dette opere, o parte di queste	Poiché si desidera che l'opera non venga pubblicata da stampatori di dubbia fede	500 ducati divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
ARM XLII v 42, f. 62	13 aprile 1580	Cesare Domenico [A]	Incisioni delle decorazioni della Cappella Gregoriana [N] [Img]		Stampare e vendere; 10 anni; tutti i territori soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	--	1000 ducati divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere stampato e registrato presso un pubblico notaio per ottenere lo stesso valore della patente originale
ARM XLII v 42, f. 348	25 giugno 1580	Pellegrino Bonardo [S]	Giovanni Luigi Barbieri, <i>Della morte, et dell'anime separate dialogi otto</i> [N] [R]	CNCE 75634	Stampare e vendere; 10 anni; tutti i territori soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Per beneficio dei fedeli	2000 ducati aerei, divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notaio

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 47, f. 460	8 agosto 1580	Duca di Mantova	Breviari e messali [R] [Tf]	--	Permesso di stampare e distribuire per uso della Chiesa di Santa Barbara a Mantova	Le opere sono state esaminate per verificare la presenza di alterazioni, aggiunte o riduzioni	--	Registrazione presso un pubblico notario e sigillo di un abate
<i>Index</i> 751, f. 369r (breve non reperito in Sec. Brev. Reg. 47 o 48)	Agosto 1580	Fabrizio Porticella [A]	Fabrizio Porticella, <i>Index sententiarum Breviarii Romani</i> [N] [R]	CNCE 38661	10 anni	--	--	--
<i>Index</i> 751, f. 386v (breve non reperito in Sec. Brev. Reg. 47, 48 o in ARM XLII v 44)	Ottobre 1580	Martin de Azpilcueta [A]	Opera di diritto [N] [Dir]	--	Stampa, 10 anni	--	--	--
Sec. Brev. Reg. 47, f. 580	15 ottobre 1580	Giovanni de Deis [A]	Raccolta di omelie o esposizione dei padri e dottori della Chiesa concernente le epistole e i vangeli per tutto l'anno, con scoli e annotazioni ed emendato dal Maestro di Sacro Palazzo Sisto Fabri [P N Ed] [R]	--	Stampare, vendere, cedere o scambiare; 10 anni dalla stampa; in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Al fine di vincere la riluttanza del richiedente a stampare la sua opera per timore di ricevere grande danno	Scomunica; 500 ducati aurei di cui metà da destinarsi alla Tesoreria Apostolica e metà al titolare del privilegio o i suoi eredi; la pena pecuniaria è amministrabile solo nei territori soggetti alla Chiesa	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; i prelati di tutte le chiese sono sollecitati a tenere in considerazione i privilegi o quest'opera nelle loro chiese

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XLII v 44, f. 248	Dicembre 1580	Raffaele Bonello [A]	Raffaele Bonello, <i>Il primo libro de sermoni</i> [N] [R]	CNCE 6947	Stampare, approntare i caratteri per la stampa, far stampare, mettere in vendita o esporre senza il consenso esplicito del beneficiario; 10 anni; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri stampino l'opera con danno per il richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 25 ducati divisi fra titolare del privilegio, Camera Apostolica e accusatori	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notaio, stampato sull'edizione ed esposto a Campo de' Fiori affinché nessuno possa accampare motivi di ignoranza
Sec. Brev. Reg. 69, f. 1	1° gennaio 1581	Presbitero della Congregazione dell'Oratorio	Opere in italiano in gloria a dio, per la salute dell'anima cristiana ed esercizio spirituale [N] [R]	--	Stampare, vendere o detenere per vendere; 10 anni; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri possano ristampare in tutto o in parte l'opera usando una copia approntata dal richiedente	Scomunica; 500 ducati aurei; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 69, f. 2	1° gennaio 1581	Felice de Zara, francescano [A]	Adattamento di opere religiose in lingua e alfabeto illirico [N] [R]	--	Stampare, vendere o detenere pubblicamente o segretamente; 10 anni dalla stampa; Dalmazia e Istria	--	Scomunica automatica; 500 ducati aurei di sanzione pecuniaria; confisca delle copie contestate	--
Sec. Brev. Reg. 69, f. 7	3 gennaio 1581	David Sartorius, stampatore di Ingolstadt [S]	Opera di Johann Eck [N] [R]	--	Stampare, vendere o detenere per vendere; 10 anni dalla stampa; possedimenti di Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per lo studio e la diligenza usati	Scomunica; 100 ducati aurei di sanzione pecuniaria; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 69, f. 7v	11 gennaio 1581	Federico Barocci [A]	Federico Barocci, <i>Il perdono di Assisi</i> [N] [R] [Img]	BAVat: Stampe. V.1(92)	Stampa: 10 anni dalla concessione	Per benevolenza della Chiesa Apostolica	Scomunica; 500 ducati aurei parte da destinarsi alla Tesoreria Apostolica parte all'accusatore	–
Sec. Brev. Reg. 69, f. 8	13 gennaio 1581	Vincenzo de Franchis (giureconsulto e vice protonotario del Regno di Napoli) [A]	Regno di Napoli, Sacro Regio Consiglio, <i>Decisiones Sacri Regii Consilij Neapolitani in feudorum vsus</i> [N] [Dir]	CNCE 52074	Stampare, vendere o detenere per vendere; 10 anni dalla stampa; dentro e fuori i territori italiani; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico e per indennità del richiedente	Scomunica; 500 ducati aurei, una parte da destinarsi alla Tesoreria Apostolica, un'altra ai titolari del privilegio, un'altra agli accusatori o rappresentanti dell'accusa e la rimanente quarta parte al giudice esecutore o altri ufficiali esecutori; confisca delle copie contestate; il materiale confiscato da destinarsi al titolare del privilegio	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notaio
Sec. Brev. Reg. 69, f. 69	1° marzo 1581	Borgnino Cavalcami [A]	Borgnino Cavalcami, <i>Tractatus de tutore, et curatore, et de usufructu mulieri relicto</i> [N] [Dir]	CNCE 10427 (1583)	Territori direttamente o indirettamente soggetti a Roma; 7 anni; stampa	Per il danno che il richiedente riceverebbe se qualcuno trasse profitto dalla sua opera	Scomunica automatica; 500 ducati aurei, divisi fra la Tesoreria Apostolica, il titolare del privilegio ed il giudice	–

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 69, f. 121	1° aprile 1581	Dionisio Lanzieri [S], allo stato attuale non sono state ancora localizzate pubblicazioni a suo nome	Opere intitolata <i>Rhetorica christiana</i> di Diego Valades [N] [R]; i commenti di Giovanni Vallone alla <i>Formalitatium opus</i> di Duns Scotus [N] [R]; le <i>Regole</i> di san Francesco [R]. Il privilegio menziona alcune recenti edizioni degli stessi titoli coperti dal presente privilegio e le esenia dalla proibizione imposta dallo stesso (in particolare il privilegio menzionato l'edizione dell'opera di Valdes - Perugia, Pietro Giacomo Petrucci, 1579, CNCE 34328; quella di Vallone - Firenze, Giorgio Marescotti, 1580, CNCE 28922; le <i>Regole</i> di San Francesco edite a Firenze nel 1580 - è tuttavia nota solo un'edizione milanese stampata in quell'anno: CNCE 19733)	--	Stampare, vendere o detenere per vendere; 10 anni dalla stampa; territori direttamente o indirettamente soggette alla Chiesa	Per evitare un danno al richiedente; lo stampatore e richiedente sta stampando le opere a sue spese	Scomunica; 200 ducati alla Tesoreria Vaticana; confisca delle copie	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notaio

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 69, f. 122	1° aprile 1581	Angelo Di Costanzo [A]	Angelo Di Costanzo, <i>Historia del regno di Napoli</i> [N] [Stor]	CNCE 17092	Stampare, vendere o detenere per vendere; 10 anni dalla stampa; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per evitare un danno al richiedente	Scomunica; 500 ducati aurei da destinarsi alla Tesoreria Apostolica; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notaio
Sec. Brev. Reg. 51, f. 206; Sec. Brev. Reg. 51, f. 258r	12 Apr 1581	Aldo Manuzio [S]	Filippo Mocenigo, <i>Vniuersales institutiones ad hominum perfectionem</i> [N] [R]	CNCE 27609	Stampare, far stampare, vendere, detenere per vendere, esporre; 10 anni dalla stampa; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico; per timore che altri traggano profitto dal lavoro del richiedente	Scomunica; 500 ducati metà da destinarsi alla Tesoreria Apostolica e metà al titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 69, f. 158	23 aprile 1581	Giacomo Patti [A]	Giacomo Patti, <i>Tauola utilissima per multiplicare et partire et far molti conti senza la penna</i> [N] [Sci]	CNCE 71412	Stampare, redigere, usare le illustrazioni, vendere; 10 anni dalla stampa	--	Scomunica; 500 ducati aurei da destinarsi alla Tesoreria Apostolica; confisca delle copie contestate	--
Sec. Brev. Reg. 69, f. 194	13 maggio 1581	Febo de Bonatis [S]	Poemi di Torquato Tasso [N] [Let]	CNCE 30115 o CNCE 48519	Stampare, far stampare, modificare, approntare i caratteri per la stampa, vendere, esporre per la vendita, tenere per sé o per altri; 15 anni dalla stampa; Roma, Stato della Chiesa, territori soggette alla Chiesa	Al fine di evitare al richiedente danni molto seri derivanti da ristampe imitative	Scomunica; 500 ducati un terzo da destinarsi al legato apostolico, un terzo al titolare del privilegio, un terzo all'accusatore; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notaio

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 69, f. 201	25 maggio 1581	Francisco de Cartagena [A]	Francisco de Cartagena, <i>De praedestinatione et reprobatione angelorum & hominum</i> [N] [R]	CNCE 9733	Divieto di stampa; 10 anni; territori soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Per evitare pregiudizio e danno al richiedente	Scomunicati; 500 ducati, da dividersi in tre parti (due dei destinatari previsti sono la Tesoreria Apostolica ed il titolare del privilegio); confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 69, f. 254 [Sec. Brev. Reg. 70, f. 252]	1° luglio 1581	Jeanne Giunta [S]	Hector Pinto, <i>In Ezechielem prophetam commentaria</i> [N] [R] [Stor]	OCLC 68805024 (edizione lionese); si veda anche USTC 141832	Divieto di stampare e vendere senza l'espresso consenso del beneficiario; valido per 10 anni in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	In ragione della fatica e delle spese sostenute dalla richiedente; per essere l'opera di utilità agli studiosi; per timore del danno proveniente dalle ristampe imitative	Scomunicati; 500 ducati, metà da destinarsi alla Camera Apostolica e metà alla titolare del privilegio	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 69, f. 258v	7 luglio 1581	Paulo Fusco, Vescovo di Sarno [A]	Paolo Fusco, <i>De visitatione et regimine ecclesiarum. Libri duo</i> [N] [R]	CNCE 20055	Stampare, far stampare, vendere; 15 anni	In ragione della fatica e delle spese sostenute dal richiedente	Scomunicati; 500 ducati, metà da destinarsi alla Tesoreria Apostolica e metà all'accusatore; confisca delle copie contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 69, f. 270 [Sec. Brev. Reg. 70, f. 268]+	15 luglio 1581	Marcello Francolini [A]	Marcello Francolini, <i>De tempore horarum, canonicarum tractatus in tres partes diuisus</i> [N] [R]	CNCE 19836	Divieto di stampare e vendere per 10 anni senza consenso scritto del beneficiario, dei suoi eredi o successori; in tutti i luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico; per prevenire che altri sottraggano al richiedente i frutti del suo lavoro, perizia e spese	Scomunica; confisca delle copie contestate; 500 ducati, un terzo da destinarsi alla Camera Apostolica, un terzo al titolare del privilegio, un terzo all'accusatore	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio per ottenere lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 52, f. 310+	7 maggio 1582	Dominico Basa e Guillaume Rouillé [S]	Opera di diritto canonico («Decretum Gratiani») [P] [Dir]	R.G.Dir.Can. I.121(1-3) (edizione parigina del 1585)	Conferma la concessione per la Francia	--	--	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notaio; il testo dell'opera deve conformarsi all'edizione stampata a Roma
Sec. Brev. Reg. 52, f. 312+	7 maggio 1582	Giorgio di Ferrari e Orazio Franzini [S]	Testi sacri e il Decretum Gratiani con o senza glosse; Decretalia di Gregorio IX [P] [R] [Dir]	CNCE 14090	Estende il privilegio concesso agli stampatori di Roma nel 1580 di stampare i testi indicati; Venezia	Per il beneficio che ne deriverà ai cittadini di Venezia		
<i>Index</i> 752, f. 125 (Breve non reperito, presente solo nell'indice)+	11 maggio 1582	Giovanni Battista Trionfi [A]	Agostino Trionfo, <i>Summa de potestate ecclesiastica</i> [N] [R]	CNCE 69475	Proibizione di 10 anni sulla stampa e vendita senza il consenso esplicito del supplicante; territori italiani; Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio e salvezza dei fedeli	Scomunica; confisca delle copie contestate; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
<i>Index</i> 752, f. 129 (Breve non reperito, presente solo nell'indice)	Maggio 1582	Claudio Duchetti, incisore [A]	Martino Rota, <i>Imperatorum, Caesarumque viginti quatuor effigies a Iulio usque ad Alexandrum Seuerum ex antiquis marmoribus ac numismatis desumptae</i> [N] [Imag]	CNCE 72125	Stampa; 10 anni	--	--	--
Sec. Brev. Reg. 52, f. 396	30 maggio 1582	Matteo Perez de Allici, pittore [A]	Incisioni sul tema degli eventi legati alla guerra e all'assedio turco a Malta; trionfo di Adamo ed Eva e santa Caterina [N] [Imag] [Stor]	--	Incidere le opere in formato più grande o più piccolo, in tutto o in parte, venderle, detenerle per venderle, esporle in alcun modo; 10 anni; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per alleviare il timore del richiedente del danno che riceverebbe da copie imitative	200 ducati; metà da destinarsi alla Tesoreria Apostolica e metà al titolare del privilegio; confisca delle pagine, copie e modelli contestati	--
Sec. Brev. Reg. 52, f. 429	29 giugno 1582	Agostino, Vescovo di Corcula in Dalmazia, visitatore delle province ottomane (Croazia, Bosnia, Serbia, Ungheria, Macedonia, Bulgaria, Albania) [A]	Opere sul Giubileo di Roma del 1575 [N] [R]	--	Permesso di pubblicare e distribuire; paesi dell'Impero Ottomano	Per la salvezza delle anime di coloro che vivono nei territori sotto il dominio turco	--	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
<i>Index</i> 752, f. 134r [non reperito in ARM XVII v 45]	Luglio 1582	Giovanni Pietro Aloysio (PaAffinchérina) e Annibale Zotio [A]	Opere musicali (canto) [N] [Mus]	--	Stampa. 15 anni	--	--	--
<i>Index</i> 752, f. 141r [non reperito in ARM XVII v 45]	Agosto 1582	Fabiano de Fioghi [A]	Operetta di catechesi [N] [R]	CNCE 19094	10 anni	--	--	--
<i>Index</i> 752, f. 143r [non reperito in ARM XVII v 45]	Agosto 1582	Filippo Lac [A]	Dipinti [N] [Img]	--	Stampa	--	--	--
<i>Index</i> 752, f. 147r [non reperito in ARM XVII v 45]	Agosto 1582	Dionisio Zanchio [S]	Polidoro Virgilio, <i>De rerum inuentoribus libri octo</i> [N] [Sci]	CNCE 34622 (1584)	Estensione di 5 anni del privilegio concesso in Sec. Brev. Reg. 39 f 237 per opere di Polidoro Virgilio	--	--	--
Sec. Brev. Reg. 53, f. 87	13 agosto 1582	Curzio Gonzaga [A]	Curzio Gonzaga, <i>Il fido amante. Poema eroico</i> [N] [Let]	CNCE 21437	Stampare, vendere, detenere per vendere o esporre; 10 anni dalla concessione; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio comune	Scomunicai; 500 ducati aurei, metà da destinarsi alla Tesoreria Apostolica e metà al titolare del privilegio	--
Sec. Brev. Reg. 53, f. 264	20 novembre 1582	Antonio Lillo [A]	Calendario e Martirologio romano [R] [Tr]	--	Revoca parziale della licenza di 10 anni valida per ogni cattolico fuori dai confini di Roma che autorizza a stampare calendari a patto che seguano con esattezza il Calendario romano	Revoca parziale motivata dal fatto che il titolare si è dimostrato incapace di approntare sufficienti copie per le diocesi esterne a Roma	--	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 53, f. 271	5 novembre 1582	Guillaume Chaudière, stampatore dell'Università di Parigi [S]	Thomas Beauxamis, <i>Commentariorum in evangelicam harmoniam</i> [P N Ed] [R]	BAVat: R.LS.73; si veda anche USTC 137763	Stampare (in tutto o in parte, in altre lingue o con alcuna aggiunta), vendere, detenere per vendere; 10 anni: dalla stampa o dall'incisione; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri si appropriino del frutto del lavoro e delle spese che il richiedente ha affrontato nel porre alle stampe tanti libri sacri ed ecclesiastici di antichi dottori della Chiesa	Scomunica; 500 ducati aurei, parte da destinarsi alla Tesoreria Apostolica, parte al titolare del privilegio, parte all'accusatore e parte al giudice esecutore; confisca delle copie contestate	--
Sec. Brev. Reg. 56, f. 23	5 gennaio 1583	Francesco Ziletti [S]	Juan de Rojas, <i>Tractatus de haereticis</i> [N] [R]	CNCE 40624	Stampare, organizzare la stampa, vendere, detenere per vendere; 10 anni; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	--	Scomunica; 500 ducati aurei di sanzione pecuniaria	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 57, f. 156	26 agosto 1583	Marco Amadori [S] e Luciano Pasino [S]	Sforza degli Oddi, <i>De restitutione in integrum tractatus</i> [N] [Dir]	CNCE 28396	Stampare, organizzare la stampa, vendere, esporre in vendita; 10 anni	--	Scomunica; 500 ducati aurei di sanzione pecuniaria	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notaio
<i>Index 752</i> , f. 201r (non reperito in Sec. Brev. Reg. 57 or ARM XLII v 45)	Agosto 1583	David Sartorius [S]	Non specificato	--	Stampare; 10 anni	--	--	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
<i>Index</i> 752, f. 230v (non reperito in Sec. Brev. Reg. 57 or ARM XLII v 45)	Agosto 1583	Lorenzo Parigioli [A]	Lorenzo Parigioli, <i>De arte grammatica prima institutio</i> [N] [Edu]	CNCE 70289	--	--	--	--
<i>Index</i> 752, f. 245v (non reperito in Sec. Brev. Reg. 57 or ARM XLII v 45)	Ottobre 1583	Pietro Magno [A]	Pietro Magno, <i>Orationes tres</i>	CNCE 69119	10 anni	--	--	--
ARM XLII v 45, f. 288	Ottobre 1583	Cristobal Cabrera [A]	Cristobal Cabrera, <i>Rosarium beatae virginis Mariae</i> [N] [R]	CNCE 8034	Per 10 anni dalla stampa, nessuno, in assenza di espresso consenso dell'autore, possa stampare o vendere in alcuna forma, in tutto o in parte, in alcuna altra lingua, sotto ogni altro titolo o con ogni altra aggiunta, sommari, glosse o commenti; Roma, Stato della Chiesa e territori soggetti alla Chiesa	Per il bene e devozione pubblica; timore per il danno che il richiedente riceverebbe da eventuali ristampe	Scomunica; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, Apostole del titolare del privilegio o suoi eredi, successori e legittimi tenutari, parte agli accusatori e giudici esecutori	
ARM XLII v 47, f. 100+	11 dicembre 1583	Jerónimo de la Rúa [A]	Jerónimo de la Rúa, <i>Controuersiarum theologucarum partim positiuarum, partim scholasticarum</i> [N] [R]	CNCE 47650	Divieto per 10 anni di stampare, vendere; tutti i luoghi soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Timore che altri ristampando l'opera provocchino danno al richiedente; per bene pubblico e degli studiosi	Scomunica automatica; 500 ducati aurei divisi fra il titolare del privilegio, la Tesoreria Apostolica ed il giudice	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione ed avrà lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 58, f. 216	1° febbraio 1584	Charles Pesnot [S]	Petrus Camisius, <i>Commentariorum de verbis Dei corruptelis. Tomi duos</i> [N] [R]	USTC 137790	Stampare, permettere la stampa, tenere e trattenerne, mettere in vendita; limita precedente privilegio concesso a David Sartorius, Sec. Brev. Reg. 39, f. 298 (28 agosto 1576); Francia, Spagna e territori italiani	Per bene pubblico	Scomunica; altre censure ordinarie; confisca delle copie contestate; sanzione pecuniaria	--
Sec. Brev. Reg. 59, f. 91	11 aprile 1584	Michele Timi [S]	Achille Gagliardi, <i>Catechismo della fede catholica, con vn compendio per li fanciulli</i> [R] [Tr]	CNCE 35236	Stampare, vendere, detenere per vendere; 10 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	--	Scomunica; 500 ducati parte da destinarsi alla Tesoreria Apostolica e parte al titolare del privilegio	--
Sec. Brev. Reg. 59, f. 21	13 aprile 1584	Giacomo Tornieri [S] e Giacomo Bereccia [S]	Luca Marenzio, <i>Madrigali spirituali; idem, Il terzo libro delle villanelle a tre voci;</i> Giovanni Pierluigi da Palestrina, <i>Motettorum quinque vocibus liber quintus</i> [N] [R] [Mus]	CNCE 45289 (Marenzio); CNCE 45382 (Marenzio); CNCE 44751 (Palestrina)	Stampare, vendere, detenere per vendere, in casa o ovunque, 10 anni dalla stampa; Roma, i territori intorno a tre voci; direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per bene pubblico	Scomunica; 500 ducati da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica, parte ai titolari del privilegio ed i loro eredi, parte agli accusatori, parte ai giudici esecutori; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione ed avrà lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 59, f. 409	23 giugno 1584	Juan de Herrera, architetto di Filippo II [A]	Juan de Herrera, <i>Sumario de los diseños y estampas de la fabrica de San Lorenzo el real del Escorial</i> [N] [Img]	USTC 343039	Stampare, detenere per vendere, vendere o esporre; 15 anni dalla concessione; tutti i territori sottoposti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Per evitare un danno al richiedente	Scomunica; 500 ducati metà da destinarsi alla Tesoreria Apostolica e metà al titolare del privilegio	--
Sec. Brev. Reg. 59, f. 422	7 luglio 1584	Francesco Panigarola [A]	Francesco Panigarola, <i>Cento ragionamenti sopra la passione di nostro Signore</i> [N] [R]	CNCE 37656	10 anni dalla prima stampa; stampare in tutto o in parte, in italiano o latino, con aggiunte, sommari, glosse, commenti, comporre i caratteri, far stampare, vendere o detenere per vendere; Roma e tutto lo Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il ruolo educativo dell'opera di devozione; per timore che altri ristampando l'opera rechino danno al richiedente	500 ducati da destinarsi in quattro parti uguali alla Tesoreria Apostolica, al titolare del privilegio, all'accusatore e al giudice; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione ed avrà lo stesso valore della patente originale. L'opera ha già ottenuto l'approvazione del Maestro di Sacro Palazzo
Sec. Brev. Reg. 59, f. 511	7 luglio 1584	Monaci di Monte Cassino	Giovanni Battista Folengo, <i>In omnes Davidicos psalmos commentaria</i> [N] [R]	CNCE 19354 o CNCE 19355	Stampare, far stampare, vendere; 15 anni; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per bene pubblico	Scomunica; 500 ducati da destinarsi in quattro parti uguali alla Tesoreria Apostolica, ai titolari del privilegio, all'accusatore e al giudice; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notaio

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 59, f. 519	7 luglio 1584	Giovanni Osmarino Gigliotto [S]	<i>La santissima passione di nostro Signore Gesù Christo con la resurrettione</i> [N] [R]	CNCE 60393	10 anni; stampare, vendere, detenere tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per bene pubblico	Scomunica; 500 ducati da destinarsi metà alla Tesoreria Apostolica e metà al titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	--
Sec. Brev. Reg. 60, f. 265	13 settembre 1584	Romano Alberti, pittore di Borgo San Sepolero [A]	<i>Romano Alberti, Trattato della nobiltà della pittura</i> [N] [img]	CNCE 732	Stampare, detenere per vendere, vendere o esporre; 10 anni; tutti i luoghi sottoposti, direttamente o indirettamente, alla Chiesa	Per bene e diletto pubblico	Scomunica; 500 ducati aurei da dividersi parte alla Tesoreria Apostolica, parte all'Accademia San Luca, parte di all'accusatore e parte al giudice	--
Sec. Brev. Reg. 60, f. 376	1° ottobre 1584	Bartolomeo Grassi [S]	Grammatica di Manuel Alvares; opere sull'antichità e piante di Puteoli, con incisioni di Mario Cartaro; Opere sulla misericordia con incisioni di Mario Cartaro; opera intitolata «De mysteribus scriptoribus ecclesiasticis» di «Joannis Tridenti» con annotazioni di Francisco Peña [N] [Edu] [Stor] [R] [img]	CNCE 1341 (Grammatica); CNCE 34634 (Icones operum misercordia)	Stampare (con qualunque alterazione o correzione), organizzare la stampa, vendere, esporre in vendita, detenere; 10 anni; tutti i luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per bene pubblico	Scomunica; 500 ducati da destinarsi in parti alla Tesoreria Apostolica, al titolare del privilegio o ai suoi eredi e successori, e all'accusatore e al giudice; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Da registrarsi presso un pubblico notario

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 60, f. 449	1° novembre 1584	Monaci della Congregazione Cassinense	Breviari [R] [Tr]	--	Stampare, organizzare la stampa, vendere, detenere per vendere; 10 anni; tutti i luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	--	Scomunica; 500 ducati, da destinarsi in parti alla Tesoreria Apostolica, ai titolari del privilegio, all'accusatore e al giudice; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione ed avrà lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 60, f. 548	15 dicembre 1584	Francisco Toledo [A]	Francisco Toledo, <i>In sacrosanctum Iohannis Euangelium commentarii</i> [P N Ed] [R]	CNCE 34433	Stampare, vendere, detenere per vendere; 20 anni dalla stampa dei commenti; tutti i luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che una stampa negligente possa danneggiare la sua opera	Scomunica; 500 ducati da destinarsi in tre parti alla Tesoreria Apostolica, all'accusatore e al titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	--
Sec. Brev. Reg. 60, f. 552	13 dicembre 1584	Cardinale Ferdinando de' Medici	Diverse opere sulla lingua e costumi degli arabi, turchi, persiani e caldei [N] [Stor]	--	Stampare, organizzare la stampa, vendere, detenere per vendere; 10 anni; tutti i luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per l'utilità ed il valore educativo dell'opera	Scomunica; 1000 ducati da destinarsi in parti alla Tesoreria Apostolica, al titolare del privilegio ed al giudice	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 62, f. 191+	13 febbraio 1585	Tomas Luis de Victoria [A]	Opere musicali (nello specifico gli inni cantati in chiesa tutto l'anno, il Magnificat, una raccolta di canti per la messa, l'ufficio della Settimana Santa, le litanie, risposte e mottetti, i fasti dei santi) [N] [R] [Mus]	CNCE 46487	Stampare, vendere, detenere per vendere; 10 anni dalla stampa dell'ultimo libro; luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per evitare ingiuria e danno al richiedente	Scomunicati; 500 ducati metà da destinarsi alla Tesoreria Apostolica, l'altra al titolare del privilegio	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione ed avrà lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 62, f. 379 [nota di Sixtus V conferma: 1 maggio 1585 Sec. Brev. Reg. 113, f. 71]	15 marzo 1585	Giovanni Martinelli, menzionato come «bibliopola» e traduttore del libro in oggetto dal latino all'italiano [A] [S]	Jordan von Queclinburg, <i>Del viuer de i frati del beato Giordano di Sassonia</i> [N] [R] [Stor] [Bio]	CNCE 29745	20 anni; stampare, vendere, detenere per vendere, esporre; Stato della Chiesa e luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri stampando l'opera possano recare danno e pregiudizio al richiedente	--	--
Sisto V (1585-90)								
ARM XLII v 47, f. 36	25 giugno 1585	Cardinale Montersale per il cardinale Salviati	Libri sacri [N] [R]	--	Conferma permesso o privilegio di stampare libri sacri	Per il rischio di copie non accurate ed erronee	--	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XLII v 47, f. 81, Sec. Brev. Reg. 115, f. 349	1° settembre 1585	Marco Antonio Lanfranchi e Paolo Parvino [A]	De Primatu Sancti Petri; Contra Centurias Hereticorum [N] [R]	CNCE 32579 (De Primatu Petri - 1589)	In assenza di licenza scritta, nessuna vendita, detenzione per vendere, stampa o esibizione; 15 anni dalle calende a gennaio dell'anno di termine indicato; in alcun luogo direttamente o indirettamente soggetto alla Chiesa, dentro e fuori i territori italiani	Per evitare il danno economico derivante dalla vendita incontrollata dell'opera; per timore che altri ristampino l'opera successivamente allo sforzo fatto dal richiedente per comporla e correggerla	Scomunica automatica; 500 ducati aurei metà da destinarsi alla Tesoreria Apostolica, metà ai titolari del privilegio	Il decreto viene reso effettivo a partire dalle Calende di gennaio per dar seguito alla volontà del predecessore Gregorio XIII che aveva determinato la data di inizio del privilegio ma non aveva formalizzato l'atto prima di morire. Alle copie dei brevi sarà riconosciuta la stessa validità dell'originale se sottoscritte da un pubblico notaio e confermate con il sigillo di un ecclesiastico e in tale forma esibite
Sec. Brev. Reg. 113, f. 71	1° maggio 1585	Giovanni Martinelli [A] [S]	Jordan von Quedlinburg, <i>Del viver de i frati del beato Giordano di Sassonia</i> , tradotto in italiano dal latino	CNCE 29745	Riafferma il privilegio precedentemente concesso da Gregorio XIII (vedi Sec. Brev. Reg. 62, f. 379)			

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 113, f. 238	8 maggio 1585	Georgio de Ferrari [S] ed altri	Libri sacri	--	Conferma precedente privilegio concesso da Gregorio XIII	--	--	--
Sec. Brev. Reg. 114, f. 25+	22 luglio 1585	Louis de Montjoseiu [A]	Louis de Montjoseiu, <i>Vbi multa antiquorum monumenta explicantur, pars pristinae formae restituantur. Opus in quinque partes tributatum</i> [N] [Img]	CNCE 25956	Divieto di stampare e vendere e riprodurre immagini in intaglio o rame; 10 anni; dentro e fuori i territori italiani, nei luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri stampando l'opera traggano profitto dal suo lavoro, con grave danno per lui	Scomunica automatica; 500 ducati aurei divisi fra la Camera Apostolica, il titolare del privilegio e il mediatore; confisca delle copie contestate	--
Sec. Brev. Reg. 114, f. 118	8 luglio 1585	Baltasar Altamirano [A]	Baltasar Altamirano, <i>Tractatus de visitatione</i> [N] [R]	USTC 334270	Parziale sospensione del bando di papa Pio V sulla stampa dell'opera indicata	Per permettere che l'opera sia emendata e corretta; per assecondare la prudenza e circospezione del richiedente	--	--
Sec. Brev. Reg. 115, f. 72	1° settembre 1585	Joannus Guidotto [A]	Opera musicale [Mus]	--	Roma, tutti i luoghi direttamente o indirettamente sotto il controllo della Chiesa	--	Scomunica; 500 ducati aurei di sanzione pecuniaria	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 115, f. 35	14 settembre 1585	Permesso applicabile a tutti	Opere di sant' Ambrogio [P N Ed] [R]	--	In riferimento al privilegio precedentemente concesso da Gregorio XIII (Arm. XLII v. 47, No. 32, FF 81r, 82r), permesso di stampare opere solo se impresse con, o come parte, della nuova edizione romana	Per il grande sforzo e lavoro compiuto nel rivedere l'opera rimuovendone gli errori; per il beneficio che dette correzioni avranno in favore della pietà cristiana	--	--
Sec. Brev. Reg. 116, f. 27	9 novembre 1585	Giovanni Paolo e Giovanni Giolito De Ferrari [S]	Marcos de Lisboa, <i>Croniche de' frati Minori, parte seconda</i> ; Pedro de Ribadeneyra, <i>Vita del p. Ignatio Loyola</i> [N] [R] [Bio]; il privilegio coprivano anche le opere religiose di Marc Antoine Muret [N], una vita di San Benedetto in latino, italiano e spagnolo, con illustrazioni da incisioni ed alcune opere inerenti i riti religiosi	CNCE 27771 (cronache dell'Ordine francescano); CNCE 27792 (vita di Ignattus Loyola)	Divieto in assenza di espressa licenza del beneficiario o dei suoi eredi; di stampare o, se stampati, vendere o esporre in vendita, nei 10 anni dalla stampa; Roma e l'intero Stato della Chiesa	--	Scomunica automatica; 500 ducati aurei da doversi destinare parte alla Camera Apostolica, parte al titolare del privilegio e parte ai giudici; confisca delle copie contestate	I brevi consegnati al beneficiario devono essere copiati da un prelato o persona con una qualche dignità ecclesiastica e a dette copie sia riconosciuta la stessa validità degli originali

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 116, f. 20;	19 novembre 1585;	Bartolomeo Grassi [S]	Lucius Annaeus Seneca, <i>L. Annaeus Seneca a</i>	CNCE 47791 (Muret); CNCE 21454 (Mendoza)	Stampare (in tutto o in parte o con qualche alterazione), in francese, italiano, spagnolo, latino o qualunque altra lingua, vendere, esporre in vendita, detenere in casa o altrove, come oggetto di scambio o regalo in assenza di licenza firmata, anche se indotto da altri, qualunque sia il loro <i>status</i> ; 10 anni dalla prima stampa;	Per sollevare il richiedente dal timore di ricevere danno da eventuali ristampe imitative; per l'utilità pubblica e privata dell'opera	Scomunica; 500 ducati aurei da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica, parte al titolare del privilegio, parte all'accusatore, parte all'esecutore del processo; confisca dei caratteri tipografici e delle copie contestate; il materiale confiscato dovrà essere consegnato al titolare del privilegio o ai suoi eredi	--
Sec. Brev. Reg. 116, f. 412+	23 novembre 1585		<i>M. Antonio Mureto correctus et notis illustratus</i> ; Juan Gonzalez de Mendoza, <i>De la historia de las cosas mas notables, ritos y costumbres, del gran reyno de la China</i> ; Christoph Clavius, <i>Aritmetica pratica</i>	[stampato da Domenico Basa 1586]				
Sec. Brev. Reg. 117, f. 357	8 febbraio 1586	David Sartorius [S]	Roberto Bellamino, <i>Disputationes de controversiis Christianae fidei, adversus huius temporis haereticos</i> [N] [R]	USTC 640032	Divieto per 10 anni di stampa o vendita senza espresso consenso del beneficiario o dei suoi eredi; tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per interesse pubblico; in ragione del lavoro svolto e delle spese affrontate dal richiedente	200 ducati vecchi divisi fra Camera Apostolica e titolari del privilegio; confisca delle copie contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 117, f. 301	27 febbraio 1586	Bartolomeo Grassi [S]	Chiesa cattolica, <i>In festo sancti Francisci de Paula. Officium duplex ex praecepto Sixti papae quinti</i> [N] [R]	CNCE 11458	Stampare (in qualunque forma o con qualunque variazione), vendere, detenere per vendere, detenere come oggetto di permuta o dono, senza licenza contrassegnata dal beneficiario, qualunque sia il pretesto o scusa; 10 anni dalla stampa; Roma, luoghi circoscrivibili, Stato della Chiesa, luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa, dentro e fuori i territori italiani	Per pubblico vantaggio e per il vantaggio privato che ne ricevono gli ufficiali ecclesiastici; per sollevare il richiedente dal timore di ricevere un danno	Scomunicati; 500 ducati aurei da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica, parte al titolare del privilegio, parte all'accusatore, parte all'esecutore del processo; confisca del torchio e delle copie contestate; il materiale confiscato dovrà essere consegnato al titolare del privilegio o ai suoi eredi	Al breve registrato presso un pubblico notaio, con sigillo di una persona di rango ecclesiastico, sia riconosciuta la stessa validità dell'originale
Sec. Brev. Reg. 118, f. 120	7 marzo 1586	Bartolomeo Grassi [S]	«Decisiones Rotae» [N] [R] [Dir]	--	Stampare o far stampare l'opera, in tutto o in parte, in qualunque forma, imitazione o innovazione, con qualunque aggiunta, sommata, glosse, o commenti, o integrazione di qualunque tipo, in latino, italiano, spagnolo, francese o qualunque altra lingua, vendere, esporre per vendere, senza licenza scritta; 10 anni; Roma e luoghi circoscrivibili, Stato della Chiesa, luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per proteggere il richiedente; per utilità e convenienza comune, pubblica e privata, stante che la precedente edizione è stata stampata in una versione altamente corrotta	Scomunicati; 500 ducati aurei da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica, parte al titolare del privilegio, parte all'accusatore, parte al giudice; confisca dei caratteri tipografici e delle copie contestate che dovranno essere consegnati al titolare del privilegio o ai suoi eredi	Alla patente registrata presso un pubblico notaio, con sigillo di una persona di rango ecclesiastico, sia riconosciuta la stessa validità dell'originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 120, f. 70	1° aprile 1586	Giovanni Osmarino [S]	Due opere di Francesco Panigarola sopra i Salmi di David e le Lamentazioni di Geremia mai prima di allora stampate [N] [R]	CNCE 25958	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, in tutto o in parte, con aggiunte, glosse, commenti, o alterazioni; a Roma, e luoghi circostanti, nello Stato della Chiesa e luoghi direttamente o indirettamente sotto il controllo della Chiesa	Per timore che una volta stampata l'opera altri ne appronino una stampa imitativa con danno per il richiedente	Scomunica automatica; 500 ducati, da destinarsi per metà alla Camera Apostolica e metà al titolare del privilegio, del privilegio, ai suoi eredi o successori e legittimi tenentari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al breve stampato nell'edizione deve essere riconosciuta la stessa validità dell'originale; privilegio soggetto all'approvazione dell'opera da parte del Maestro di Sacro Palazzo
Sec. Brev. Reg. 120, f. 13+	7 maggio 1586	Guillaume Rouillé [S]	Jacques Dalechamps, <i>Historia generalis plantarum in libris XVIII</i> [N] [Stor] [Sci]	OCLC 741850291; si veda anche USTC 142347	Divieto per 10 anni di stampare o vendere, detenere per la vendita, senza autorizzazione del beneficiario, i suoi eredi o altri in possesso di licenza del beneficiario; tutti i territori direttamente o indirettamente sotto il controllo della Chiesa	Per beneficio comune, fra cui quello tratto da quanti studiano le arti; per la fatica e le spese affrontate; per timore che altri ristampino l'opera danneggiando il richiedente	Scomunica automatica; 300 ducati da destinarsi parte alla Camera Apostolica, parte agli accusatori e parte al titolare del privilegio o agli eredi; confisca delle copie contestate	Alla patente stampata sull'edizione sia riconosciuta la stessa validità dell'originale; privilegio soggetto all'approvazione dell'opera da parte del Maestro di Sacro Palazzo

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 120, f. 64	15 maggio 1586	Marcantonio Marsili Colonna, vescovo di Salerno, giureconsulto di Bologna [A]	Marcantonio Marsili Colonna, <i>Hydrogologia siue de aqua benedicta</i> [N] [R]	CNCE 26593	Divieto per 10 anni di stampare e vendere senza autorizzazione del beneficiario; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico; per il lavoro svolto e la fatica affrontata; per timore che altri ristampino l'opera danneggiando il richiedente	Scomunica; 500 ducati, divisi fra la Camera Apostolica, il titolare del privilegio ed i giudici	--
Sec. Brev. Reg. 120, f. 250	20 maggio 1586	Giovanni Bondi [A]	Opera su materia bancaria e sistemi di cambio monetario [N]	--	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita senza espressa autorizzazione; tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per l'utilità che ne trarranno banchieri e mercanti; per la fatica e le spese affrontate; per timore che eventuali ristampe possano essere scorrette e danneggiare l'autore	Scomunica; 500 ducati, divisi fra la Camera Apostolica e l'autore o il libraio di sua scelta	Già approvato dal Maestro di Sacro Palazzo
Sec. Brev. Reg. 120, f. 261	3 giugno 1586	Girolamo Catena [A]	Girolamo Catena, <i>Vita del gloriosissimo papa Pio quinto. Con una raccolta di lettere di Pio V a diuersi principi, & le risposte</i> [N] [R] [Bio]	CNCE 10242	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita (ovunque siano state stampate le copie), in italiano, spagnolo o altra lingua nazionale, latino e greco o qualunque altro idioma, in tutto o in parte, con ogni genere di aggiunta o riduzione, senza espressa autorizzazione scritta del beneficiario, dentro e fuori i territori italiani e le terre direttamente o indirettamente soggette alla Chiesa	Per la diligenza e la fatica spesa; per timore che altri possano ristampare l'opera con grande danno per il richiedente	Scomunica; 500 ducati aurei; confisca delle copie contestate che verranno consegnate alla Tesoreria Vaticana	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contravventori	Formalità e doveri
MPM Arch 1179 #222	10 giugno 1586	Christophe Plantin	<i>Martyrologium Romanum</i> [R] [Tr]	USTC 406757	--	--	--	--
Sec. Brev. Reg. 120, f. 231	15 giugno 1586	Fra' Ottavio da Parma [A]	Opera sul Rosario [N] [R]	--	Divieto di 10 anni per la stampa o riproduzione pittorica, in tutto o in parte, o imitazione con modifiche senza espressa autorizzazione scritta; territori italiani	Per la fatica sostenuta e lo studio impiegati e per il beneficio alla devozione cristiana; per il timore del richiedente che altri possano riprodurre l'opera causandogli danno	Scomunica; 500 ducati di sanzione pecuniaria	Si impone che alla patente, stampata sull'edizione, trascritta da un pubblico notaro e sigillata da un ecclesiastico, sia riconosciuta la stessa validità dell'originale
Sec. Brev. Reg. 120, f. 588	14 luglio 1586	Jose Anglès [A]	Jose Anglès, <i>Flores theologicarum quaestionum, in secundam Librum sententiarum</i> [N] [R]	CNCE 1904/1903	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita senza espressa autorizzazione; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	--	500 ducati aurei alla Tesoreria Apostolica; confisca delle copie contestate; scomunica automatica	Validità del privilegio soggetto all'approvazione dell'opera da parte dell'Inquisitore; i brevi stampati sull'edizione avranno la stessa validità dell'originale
Sec. Brev. Reg. 120, f. 547	15 luglio 1586	Giovanni Battista Zapata [A]	Giovanni Battista Zapata, <i>Marangliosi secreti di medicina e chirurgia. Con l'aggiunta d'altri secreti</i> [N] [Med]	CNCE 54115	Divieto di 20 anni per la stampa e vendita; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico; per le spese sostenute dal richiedente e dai suoi colleghi; il privilegio è concesso al fine di preservare lo studio e la fatica affrontati	Scomunica automatica; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	I brevi stampati sull'edizione avranno la stessa validità dell'originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 121, f. 137	19 luglio 1586	Juan de Orduña [A]	Messali, breviari, calendario, Martirologio ed altre opere compilate dal richiedente [R] [Tr]	--	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita senza permesso scritto del beneficiario; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio dei frati e delle monache dell'Ordine domenicano	Scomunica automatica; confisca delle copie contestate; 500 ducati da destinarsi alla Camera Apostolica	I brevi devono essere trascritti da un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico e dette copie devono ricevere la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 121, f. 131	30 luglio 1586	Aurelio Corboli [A]	Aurelio Corboli, <i>Tractatus de causis ex quibus emphyteuticium iure suo priuatur</i> [N] [Dir]	CNCE 13279	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita senza espressa autorizzazione del beneficiario; dentro e fuori i territori italiani; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico e degli studiosi; per timore che ristampe non autorizzate possano danneggiare il richiedente	Scomunica automatica; confisca delle copie contestate; 500 ducati da destinarsi alla Camera Apostolica	Ai brevi pubblicati con l'opera sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 122, f. 527*	3 settembre 1586	Martin Zuria, erede [A]	Opere di Martin de Azpilcueta, riadattate o inedite [N] [R]	CNCE 3736; CNCE 3737	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita senza espressa autorizzazione scritta del beneficiario; Roma e resto dei territori soggetti alla Chiesa	Utilità pubblica e degli studiosi; per adempiere alla volontà dell'autore	1000 ducati auri; confisca delle copie contestate; scomunica automatica	--
Sec. Brev. Reg. 122, f. 567	6 settembre 1586	Filippe Dias, francescano [A]	Filippe Dias, <i>Quadruplicium concionum</i> [N] [R]	SBN; CAGE021803	Il documento non è assimilabile ad un privilegio; si tratta di un'autorizzazione alla distribuzione di guadagni ai congiunti bisognosi dell'autore citato; nomina un successore per autorizzare la stampa delle opere <i>post-mortem</i> del congiunto	Per beneficio pubblico e degli studiosi	--	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XLII v 47, f. 203	24 settembre 1586	Pedro Gonzales [A]	Opere di Tommaso d'Aquino e commenti di vari padri domenicani di Salamanca ed ogni altra opera curata dal postulante (privilegio soggetto all'approvazione dell'opera da parte dell'Inquisizione) [P] [N] [R] [R]	CNCE 38173 [?]	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita senza espressa autorizzazione scritta del beneficiario o di detentori autorizzati; Stato della Chiesa; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per l'utilità che l'opera riveste per la fede cattolica; per il danno che il richiedente riceverebbe da eventuali ristampe; per le spese sostenute dal richiedente, la sua grande perizia ed il lavoro assiduo	Confisca delle copie contestate; 500 ducati divisi fra la Camera Apostolica, il giudice ecclesiastico o secolare che riceverà l'istanza, il titolare del privilegio e gli accusatori	Validità del privilegio soggetta all'approvazione dell'Inquisitore; i brevi stampati sull'edizione avranno la stessa validità dell'originale
Sec. Brev. Reg. 124, f. 68	26 settembre 1586	Pedro Simon Abril [A]	Traduzione spagnola del Catechismo tridentino [R] [Tr]	--	Divieto di 15 anni per la stampa e vendita senza autorizzazione scritta del beneficiario; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il timore che altri ristampino l'opera in maniera meno accurata con danno per il richiedente	Scomunica; 500 ducati da destinarsi per metà alla Camera Apostolica e per metà al titolare del privilegio o stampatore o libraio da lui scelto	--
Sec. Brev. Reg. 124, f. 287	3 ottobre 1586	Francesco Rocchi [A]	Agnus Dei [Img] [R]	--	Approntare modelli in ceroplastica sul tema dell' <i>Agnus Dei</i> ; originariamente concesso a Proto Gaviola de America, nel 1584 il privilegio viene revocato	Come premio per la speciale abilità dell'artista	Si conferma la stessa sanzione prevista per il precedente privilegio concesso a Proto Gaviola de America (vedi: Sec. Brev. Reg. 33, f. 176)	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 123, f. 203	10 dicembre 1586	Giovanni Giubari [S]	Opere letterarie [N] [Let]	--	Divieto di 12 anni per la stampa e vendita senza espressa autorizzazione	Per utilità pubblica e come incentivo agli studi	500 ducati divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio	--
Sec. Brev. Reg. 126, f. 61+	7 gennaio 1587	Girolamo Franzini [S]	<i>Le cose maravigliose dell'alma città di Roma</i> [N] [img] [Tur]	CNCE 40905	Divieto di 20 anni di stampare o vendere, detenere per vendere o esporre le opere; il divieto si applica alle opere in ogni lingua, ed a raffigurazioni di ogni tipo, in intaglio o bronzo, senza autorizzazione del beneficiario; valido per tutti i fedeli dentro e fuori i territori italiani e i territori soggetti alla Chiesa	Per la fatica e le spese sostenute e per la volontà manifesta del richiedente di stampare l'opera in latino, italiano e, possibilmente, francese e spagnolo; per il timore del richiedente di ricevere un grave danno se altri ristamperanno la sua opera o incideranno immagini ad imitazione delle sue	500 ducati da destinarsi alla Tesoreria Apostolica; confisca delle copie contestate	Alle copie dei brevi stampate sulle edizioni sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 128, f. 75 (Sec. Brev. Reg. 160, f. 51)	21 aprile 1587	Jacques de Joigny de Pamèle [A]	Opere di Thascius Caecilius Cyprianus e Quintus Septimius Florens Tertullianus [P N Ed] [R]	--	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita; territori soggetti alla Chiesa	Per pubblica utilità e studio	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate; scomunica automatica	Ai brevi stampati sull'edizione delle copie sia data ovunque la stessa validità dell'originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 128, f. 125 (Sec. Brev. Reg. 160, f. 125)	9 maggio 1587	Giorgio Ferrari [S]	Bibbia tradotta dal greco al latino sotto la supervisione del cardinale Antonio Carafa, insieme a decreti ed epistole di diversi pontefici [P N Ed] [R]	--	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita o detenzione per vendita; nei territori soggetti direttamente o indirettamente al Sacro Romano Impero e nell'intera Cristianità	Per beneficio comune; il richiedente teme di ricevere un grave danno se altri ristamperanno l'opera	Confisca delle copie contestate; 1000 ducati auri da destinarsi parte alla Biblioteca Vaticana, parte all'accusatore, parte al giudice esecutore, da applicarsi in qualunque momento si constati la violazione	Alle copie dei brevi, pubblicati nell'edizione e trascritte presso un pubblico notaio o persona ecclesiastica, sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 130, f. 28	13 agosto 1587	Girolamo Magonio [S]	Granducato di Toscana, <i>Decisiones causarum tam Rotae florentinae quam Rotae Lucensis</i> [N] [Dir]	CNCE 28532	Stampare, vendere, detenere per vendere, in latino, italiano, francese, spagnolo o qualunque altra lingua senza espressa licenza del beneficiario; 10 anni dalla prima stampa; Roma, fuori e dentro i territori italiani e territori soggetti alla Chiesa	Per timore che altri possano ristampare l'opera senza il permesso del richiedente con suo grave danno	500 ducati auri da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica, parte all'accusatore, parte al giudice del privilegio o suoi eredi; scomunica; confisca delle copie contestate; la merce confiscata sia consegnata al titolare del privilegio o suoi eredi	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 130, f. 70+	29 agosto 1587	Giovanni Giolito de Ferrari [S]	Paolo Comitoli, <i>Catena inbeattissimum Job e Graeco in Latinum conuersa;</i> Mercuriale, Girolamo, <i>Responsorium, et consultationum medicinalium tomus primus [-alter]</i>	CNCE 10257 (Comitolo); CNCE 27787 (Mercuriale)	Stampare, vendere, detenere per vendere le opere anche in presenza di qualunque aggiunta, scoli, glosse e commenti, in latino, italiano o altra lingua; 10 anni; Roma e territori circconvicini, tutti i territori italiani e tutti quelli soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa. Il privilegio revoca quello concesso il 21 gennaio 1586 a Jean Statius, stampatore lionese, causa la scorrettezza della sua edizione	Per beneficio pubblico; il postulare teme che altri ristampino le opere con suo grave danno	300 ducati aurei da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica, parte al titolare del privilegio o i suoi eredi o rappresentanti, parte all'accusatore ed il resto al giudice esecutore; scomunica; copie contestate; il materiale confiscato dovrà essere consegnato al titolare del privilegio o ai suoi eredi	Alle copie dei brevi, pubblicati nell'edizione e trascritti presso un pubblico notaio e sigillati da un ecclesiastico, sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 131, f. 41	19 ottobre 1587	Cardinal Antonio Carafa, curatore [A]	<i>Vetus Testamentum secundum LXX latine redditum et ex auctoritate Sixti V pont. max. editum</i> [R] [Tr]	CNCE 5818	Stampare, vendere, detenere per vendere, o esporre, in greco o latino; 10 anni dalla prima stampa; nei territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa e nell'intera Cristianità	Per diffondere la redazione della Bibbia latina e le regole del Concilio ecumenico	1000 ducati aurei, da destinarsi parte alla Biblioteca Vaticana, parte all'accusatore e parte al giudice esecutore; scomunica; copie contestate	Alle copie dei brevi, pubblicate nell'edizione e trascritte presso un pubblico notaio e sigillate da un membro di Curia o altro ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità degli originali

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 131, f. 155+ 1587	11 novembre 1587	Francisco Toledo [A]	Commenti al Vangelo di Giovanni ed alle Epistole di Paolo [N] [R]	CNCE 34433	Stampare, vendere, detenere per vendere, in qualsiasi lingua; 10 anni; territori soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa ed in tutti i territori italiani	Perché costituisce opera di interesse comune e si ritiene opportuno garantire che non sia deformata da altri	500 ducati auri, da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica, parte all'accusatore e parte al titolare del privilegio; scommunicati; confisca delle copie contestate	Alle copie dei brevi sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 136, f. 544	1° settembre 1588	Claudio Tebalducci [A]	Opera astronomica; opera grammaticale; Ufficio della beata vergine Maria; Summa di Tommaso d'Aquino; tavole latine [N] [R] [Tr] [Edu]	CNCE 31187	Stampare, vendere, detenere per vendere; 10 anni; territori indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il lavoro e le spese sostenute; per pubblico beneficio; per timore che il richiedente sia deprivato dei frutti del proprio lavoro	500 ducati auri; confisca delle copie contestate	Alle copie dei brevi sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 138, f. 25+	7 ottobre 1588	Marcantonio Moretti [S]	Marcello Crescenzi, <i>Decisiones Rotae</i> [Dir]	CNCE 13732	Stampare, vendere, detenere per vendere; 10 anni; territori o indirettamente alla Chiesa	Per timore che altri stampino l'opera con grave danno del richiedente	500 ducati auri; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Alle copie dei brevi pubblicate nell'edizione sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 139, f. 1039*	29 ottobre 1588	Tolomeo Veltroni [A]	Statuti dell'ospedale di Gerusalemme; compilazione di testi e incisioni dei Cavalieri Ospedalieri [N] [Img]	CNCE 10489	Stampare o incidere, vendere, detenere per vendere; 10 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il lavoro e le spese sostenute; per timore del danno che verrebbe al richiedente da eventuali ristampe	500 ducati auri; confisca delle copie contestate, delle illustrazioni e degli strumenti di produzione; si fa riferimento alle sanzioni previste al privilegio in Sec. Brev. Reg. 120, f. 263	Alle copie dei brevi, pubblicate nell'edizione e trascritte presso un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico, sia riconosciuta la stessa validità degli originali

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 138, f. 348+ 1588	20 novembre 1588	Alessandro Benacci [S]	Bartolomeo Peretti, <i>Commentarius in extrauagantem ambitiose de rebus Ecclesie non alienandis</i> [N] [R] [Dir]	CNCE 47342	Stampare, vendere, detenere per vendere o esporre copie; 10 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio dell'arte letteraria; per il danno che verrebbe al richiedente da eventuali ristampe	500 ducati; auri divisi fra Camera Apostolica, accusatori, giudici e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	--
Sec. Brev. Reg. 138, f. 337 1588	13 dicembre 1588	Nicholas van Aelst, fiammingo [S]	Incisioni di colonne, obelischi e chiese [N] [img] [Tur]	--	Divieto di 15 anni per la produzione o imitazione; nelle città, territori e luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il lavoro e le spese sostenute; per il danno che deriverebbe al richiedente da eventuali ristampe	500 ducati auri; confisca delle immagini; il materiale confiscato da consegnarsi alla Tesoreria Apostolica	--
Sec. Brev. Reg. 138, f. 415*+ 1588	21 dicembre 1588	Giovanni Costeo [A]	Giovanni Costeo, <i>Disquisitionum physiologicarum in primam primi Canonis Aulic. sect. libri sex</i> [N] [Med]	CNCE 13639	Stampare, vendere, detenere per vendere o esporre; 10 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il beneficio che ne trarrebbero gli studiosi ed i medici; per il danno che deriverebbe al richiedente e allo stampatore, o libraio che pubblicherà l'opera con il permesso del supplicante, da eventuali ristampe non autorizzate	Scommunica automatica; 200 ducati auri; confisca delle copie contestate	Alle copie dei brevi pubblicate nell'edizione sia data ovunque la stessa validità degli originali

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 139, f. 19	22 dicembre 1588	Giacomò Romano [A]	Giacomò Romano, <i>Il primo libro di scrivere doue s'insegna la vera maniera delle cancellaresche corsive, e di tutte quelle sorti di lettere che a vn buon scrittore si appartengono di sapere</i> [N] [Edu]	CNCE 32978	10 anni; nella città di Roma, nell'intero Stato della Chiesa e nei territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio comune e studio; per la fatica affrontata dal richiedente	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	--
Sec. Brev. Reg. 139, f. 145+	8 febbraio 1589	Cosimo Filiarchi [A]	Cosimo Filiarchi, <i>De officio sacerdotis</i> [N] [R]	CNCE 19011	Stampare, vendere, detenere per vendere o esporre; 10 anni («15 anni» espunto); territori soggetti alla Chiesa	Poiché l'opera è di utilità comune	Scomunica automatica; 500 ducati aurei; confisca delle copie contestate	Alle copie dei brevi pubblicate nell'edizione o trascritte sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 140, f. 134	18 marzo 1589	Francisco de Avila	Messali, breviani, officii della beata vergine Maria, Calendario, Martirologio [R] [Tr]	--	Documento non assimilabile ad un privilegio; licenza	--	--	Registrazione presso un pubblico notaio
Sec. Brev. Reg. 140, f. 314*+	22 aprile 1589	Gerard Voss [A]	Ephraem, <i>Operum omnium</i> [P N Eq] [R]	CNCE 18134	Stampare, vendere, mostrare, detenere; 10 anni; nella città di Roma, nei territori circoscriviti e nell'intero Stato della Chiesa	Per la propensione del papa a supportare l'erudizione; per timore che il testo possa essere corrotto sia per negligenza che per malizia se altri stampassero senza il permesso del richiedente	500 ducati aurei; scomunica; confisca delle copie contestate	Nella supplica il richiedente minaccia di cessare l'opera di traduzione se obbligato a pagare la tassa imposta per ottenere il privilegio

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 145, f. 256	1° maggio 1589	Vincenzo de Franchis [A]	Regno di Napoli: Sacro Regio Consiglio, <i>Decisiones Sacri Regii Consilij Neapolitani</i> [Dir]	CNCE 52074	Forse rinnovo di Sec. Brev. Reg. 69, f. 8; stampare, vendere, esporre, detenere; l'intero Stato della Chiesa	--	500 ducati, da destinarsi alla Camera Apostolica; confisca delle copie contestate	--
Sec. Brev. Reg. 145, f. 262	11 maggio 1589	Orazio Diola [A]	La prima e seconda parte delle cronache dell'Ordine di San Francesco [N] [R]	CNCE 27815	Stampare, vendere, detenere per vendere, esporre; 10 anni; nella città di Roma e nei territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per la perizia, la fatica e le spese sostenute e per essere l'opera di pubblica utilità	500 ducati aurei, da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica e l'altra parte al titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	Alle copie dei brevi pubblicate nell'edizione o trascritte sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 145, f. 116	18 luglio 1589	Jacobo Bosio [A]	Storia dei Cavalieri gerosolimitani [R] [Stor]	CNCE 10490	Permesso di stampare, vendere e detenere per vendere la traduzione italiana dell'opera per cui era stato concesso il privilegio a Sec. Brev. Reg. 138, F. 1039; Roma, l'intero Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per aver il richiedente tradotto l'opera in italiano per uso comune	500 ducati aurei; scomunica automatica	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 148, f. 34v	7 luglio 1589	Domenico Basa [S]	Opere musicali, canto gregoriano ed altre opere di Giacomo Cacciaconti [N] [R] [Mus]	CNCE 11912	Divieto di 10 anni sulla stampa o vendita senza autorizzazione del beneficiario, dei suoi eredi e successori	In ragione del lavoro svolto e della fatica affrontata dal compositore delle opere musicali e per il danno che verrebbe al richiedente se altri ristampassero l'opera senza permesso	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio e l'accusatore o il giudice; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Alle copie dei brevi pubblicate nell'edizione sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 149, f. 191+	1° settembre 1589	Paolo Granucci [A]	Santa Sede, Sacra romana rota. <i>Decisiones Sacrae Rotae</i> [N] [Dir]	CNCE 25669	Stampare, vendere, detenere per vendere; 10 anni; dentro e fuori i territori italiani	Per essere l'opera di comune interesse per la Cristianità	500 ducati aurei da destinarsi parte alla Camera Apostolica, parte al giudice esecutore e parte al titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Alle copie dei brevi pubblicate nell'edizione sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 149, f. 178	13 settembre 1589	Tiberio Allarano [A]	Natale Bonifacio, <i>Almae urbis divi Petri veteris novique templi descriptio</i> [N] [Img]	BAVat: Stamp. Arch. Cap. S. Pietro. G.6, Stampe. Cartella. Vaticano. S. Pietro. Piane (41, 42, 43, 45)	Stampare, vendere, detenere per vendere, esporre; 10 anni dalla stampa; territori soggetti alla Chiesa	Affinché il richiedente non sia privato dei frutti del proprio lavoro	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; scomunica	--

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penà per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 148, f. 50+ 1589	13 settembre 1589	Successori di Martin Zuria, nipote dell'autore [A]	Opere di Martin de Azpilcueta [N] [R]	--	Integra privilegio (vedi Sec. Brev. Reg. 122, f. 527) includendo altri nipoti fra i beneficiari	--	--	--
Sec. Brev. Reg. 148, f. 148	31 ottobre 1589	Francisco Beteta, maestro di Tlaxcala Mexico [A]	Resoconto del sinodo messicano [N] [R]	--	Divieto di 20 anni sulla stampa o vendita, in qualunque lingua, con aggiunte o riduzioni, commenti, senza espressa autorizzazione scritta; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per l'accuratezza e la diligenza della stampa	Scomunica automatica	Ai brevi consegnati al beneficiario e alle loro copie, trascritte da un pubblico notario e sigillate da una persona di dignità ecclesiastica, sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 153, f. 346*	22 agosto 1590	Joachino Trogenstus [S]	Breviari, messali e uffici della beata vergine Maria [R] [Tr]	--	Stampare, vendere, detenere per vendere, esporre; bassa Germania e Fiandre	Per evitare un danno al richiedente	1000 ducati aurei, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e titolare del privilegio; scomunica automatica	Il testo da stamparsi deve conformarsi a quello pubblicato a Roma dalla Stamperia Vaticana

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 179, f. 16/74	15 maggio 1591	Dominico Basa [S]	Jean Eitremme Duranti, <i>De ritibus Ecclesiae catholicae libri tres</i> [N] [R]	CNCE 17948	Divieto di 10 anni sulla stampa o vendita, di tutto o parte, in latino o ogni altra lingua, con qualunque aggiunta, glosse, commenti ecc.; nella città di Roma e territori circconvicini, l'intero Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per le spese sostenute dal richiedente; per timore che questi riceva danno da eventuali ristampe imitative	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio e giudice; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici, scomunica	--
MPM Arch 117 #225	16 maggio 1591	Ian Moretus [S]	Breviari, messali e uffici della beata vergine Maria [R] [Tr]	--	Privilegio concesso al re di Spagna (che cede in subappalto), conferma il privilegio al Plantien; durata non indicata; stampa e importazione; nessuna modifica al testo è concessa	--	Confisca delle copie contestate ed altre pene severe non indicate	--
Sec. Brev. Reg. 180, f. 183+	10 giugno 1591	Filippo Scacco [A]	Filippo Scacco, <i>Opera di mezzalza</i> [N] [Med]	CNCE 25692	Divieto di 10 anni sulla vendita, detenzione per vendere o stampare a Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per lo sforzo affrontato ed i molti anni spesi ad elaborare l'opera; per essere questa di pubblica utilità; per timore che altri si possano appropriare dei frutti del lavoro del richiedente	Confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 10 ducati per ciascuna copia contestata, da dividersi in tre a beneficio degli accusatori, del giudice esecutore e la terza parte in elemosina	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 181, f. 295	22 luglio 1591	Giovanni Martinelli [S]	Torquato Tasso, <i>Tempio fabbricato da diversi coltissimi, & nobiliss. ingegni, in lode dell'illustr.ma Flavia Peretta Orsina</i> [N] [Let]	CNCE 29732	10 anni; stampare o far stampare, vendere o detenere per vendere, in tutto o in parte; a Roma e nei territori circinvicini, nell'intero Stato della Chiesa	Per utilità e diletto di quanti studiano la poesia; per avere il richiedente affrontato fatica e spese; per timore che eventuali ristampe lo danneggiino	500 ducati aurei; confisca dei caratteri tipografici	--
Sec. Brev. Reg. 183, f. 258	7 agosto 1591	Paolo Blado [S]	Opera di diritto [N] [Dir]	--	Stampare, vendere, detenere per vendere, esporre; 10 anni; Roma ed altri territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	--	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate	--
Sec. Brev. Reg. 182, f. 352*	20 agosto 1591	Giovanni Paolo Giolito de Ferrari [S]	Vincenzo Bruni, <i>Meditazioni sopra i misteri della passione, et resurrezione di Christo</i> [N] [R]	CNCE 7729	Per 10 anni dalla data di stampa nessuno possa stampare o vendere la seconda parte dell'opera indicata, in tutto o in parte, senza espressa autorizzazione dei beneficiari o legittimi tenutari; Roma e Stato della Chiesa	Come menzionato nella supplica, l'editore ha già ottenuto privilegio per la prima e terza parte dell'opera ed ora intende ottenere la stessa copertura per la seconda parte; per timore che altri privino il richiedente dei frutti del proprio lavoro	Scomunica automatica; 500 ducati aurei divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudice esecutore; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 183, f. 303 ^o +	20 settembre 1591	Pietro Romero Calderon de Carranza, traduttore [A]	Traduzione spagnola della Pratica spirituale per le monache [N] [R]	--	Per 10 anni (la petizione ne richiedeva 20) dalla data di stampa; divieto di stampare o vendere l'opera in italiano o spagnolo con le aggiunte operate dal beneficiario, senza il suo permesso, dei suoi eredi o legittimi tenutari; Roma e Stato della Chiesa	La supplica fa riferimento al beneficio che riceveranno tutte le monache ed in particolare quelle che non conoscendo la lingua italiana non possono avere accesso ai benefici della pratica religiosa indicata dal testo ora tradotto in spagnolo dal richiedente. Il privilegio fa invece riferimento all'utilità che riceverà la nazione spagnola ed al danno che riceverebbe il richiedente da eventuali ristampe altrui	Scomunica automatica; 500 ducati aurei	
Sec. Brev. Reg. 183, f. 504	25 settembre 1591	Rodolfo Silvestri	Breviario romano e Diurnale [R] [Tr]	--	Stampare o vendere, detenere per vendere, esporre; Roma e l'intero Stato della Chiesa	Apparentemente il privilegio viene concesso al richiedente in ragione del suo servizio reso come medico curiale	1000 ducati aurei; scomunica automatica; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Clemente VIII (1592-1605)								
MPM Arch 1179 #274	7 marzo 1592	Jan Moretus [S]	Messali, breviiari, Officio della beata Vergine [R] [Tr]	--	Licenza di stampa (limita territorialmente una precedente ordinanza)	Concesso sulla base del merito dimostrato	--	--
Sec. Brev. Reg. 177, f. 139*	12 marzo 1592	Gregorio de Valencia [A]	Gregorio de Valencia, <i>Commentariorum theologicorum tomi quatuor. In quibus omnes materiae, quae continentur in Summa theologica dñi Thomae Aquinatis, ordine explicantur</i> [N] [R]	CNCE 24200	Stampare o, essendo stampato, vendere, o esporre per vendere, o nella città di Roma, e nell'intero Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti	La supplica fa riferimento al beneficio comune derivante dall'opera	500 ducati auerei; scomunica	--
Sec. Brev. Reg. 189, f. 43	23 marzo 1592	William Allen [S]	Officio della beata vergine [R] [Tr]	--	Licenza di stampa	In ragione della sincera devozione ed edificazione al culto della vergine Maria e affinché l'opera venga stampata in latino ed in inglese, essendo stata l'opera già stampata in Inghilterra e pot non più	--	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 190, f. 338*	28 aprile 1592	Luis de Torres [A]	Luis de Torres, <i>Delli peccati della lingua, et della differenza, et grauezza di essi, discorsi XXIII</i> [N] [R]	CNCE 33924	Stampare, vendere, detenere per vendere, esporre, 10 anni	Per genuina consolazione spirituale ed utilità pubblica; la supplica fa riferimento alla fatica affrontata e alla perizia usata dal richiedente oltre al valore di pubblica utilità e consolazione per i fedeli dell'opera proposta	500 ducati aurei alla Tesoreria Apostolica; scomunica automatica	--
Sec. Brev. Reg. 191, f. 334+	24 maggio 1592	Basilio Paravicino [A]	Alessandro Traiano Petronio, <i>Del viuier delli romani, et di conseruar la sanità libri cinque</i> [N] [Med]	CNCE 31634	Stampare, vendere, in tutto o in parte; 12 anni; Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per utilità comune; per il beneficio ripartirsi in quattro parti e traduzione italiana; per timore che altri ristampino la traduzione con danno per il richiedente	500 ducati da ripartirsi in quattro parti e da destinarsi alla Camera Apostolica, al titolare del privilegio, agli accusatori e al giudice; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Ai brevi consegnati al beneficiario e alle loro copie pubblicate nelle edizioni sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 192, f. 106+	2 giugno 1592	Antonio Possevino [A]	Antonio Possevino, <i>Bibliotheca selecta</i> [N] [R]	CNCE 33809	Divieto di stampare o, se stampato, vendere o detenere per vendere in tutto o in parte, in italiano o altra lingua, con aggiunte, per 10 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per la grande perizia usata e la grande fatica affrontata, per evitare che altri producano stampe imitative con danno per il richiedente	500 ducati aurei; scomunica automatica; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 194, f. 211	21 agosto 1592	Giovanni Antonio Fucciolo	Benito Perera, <i>Adversus fallaces & superstitiosas artes, id est, de magia, de observatione somniorum, & de diuinatione astrologica libri tres</i> [N] [R]	CNCE 24197	Divieto per 10 anni di stampare, incidere o vendere	Per utilità pubblica dei fedeli	--	--
Sec. Brev. Reg. 194, f. 302	20 agosto 1592	Girolamo Franzini [S]	Breviari e Diumale [R] [Tr]	--	Stampare, vendere, detenere per vendere; 10 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per pubblica utilità; per il lavoro svolto, la diligenza usata, la fatica e le spese affrontate	500 ducati aurei divisi fra Camera Apostolica, sia riconosciuta la stessa validità del privilegio; confisca delle copie contestate	Alle copie dei brevi pubblicate nelle edizioni sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 194, f. 312	30 maggio 1592	Carlo Bascapé [A]	Carlo Bascapé, <i>De vita et rebus gestis Caroli archiepiscopi Mediolani</i> [N] [R] [Bio]	BAVat: Mai.XI.O.V.2; R.G.Vite.III.447; R.G.Vite.IV.1521; Stamp.Barb. U.I.94	Stampare, vendere, donare, dare in prestito, in latino o italiano; 7 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per le spese affrontate dal richiedente, per timore che la versione italiana venga corrotta	500 ducati aurei; scomunicata; confisca delle copie contestate	Il testo è stato approvato per la pubblicazione; le copie del privilegio devono essere pubblicate nell'edizione, sia in latino che in italiano o trascritte da un pubblico notaio
Sec. Brev. Reg. 196, f. 86	3 ottobre 1592	Giovanni Luca Conforto [A]	Opere musicali [N] [Mus]	CNCE 44954	Stampare, vendere, detenere per vendere, esibire; 10 anni; Roma e Stato della Chiesa	--	500 ducati aurei; confisca dei caratteri tipografici e delle copie contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 196, f. 87	3 ottobre 1592	Pedro Ruiz Alcoholado [A]	Pedro Ruiz Alcoholado, <i>Kalendarium Romanum Perpetuum</i> [R] [Tr]	CNCE 36305 (1592); CNCE 71465 (1593)	Stampare, vendere, detenere per vendere, esibire; 10 anni; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti allo Stato della Chiesa	Per il lavoro svolto e la fatica affrontata; perché la pubblicazione dell'opera è di pubblica utilità	500 ducati aurei; confisca dei caratteri tipografici e delle copie contestate	--
Sec. Brev. Reg. 197, f. 52	9 novembre 1592	Tipografia Vaticana [S]	<i>Biblia sacra vulgatae editionis</i> [P] [R]	CNCE 5806 (1592); CNCE 5807 (1593)	Divieto di stampare, vendere, detenere per vendere, per 10 anni, né senza il permesso della Tipografia Vaticana effettuare minime variazioni, aggiunte o riduzioni al testo; i regni, le città, le province ed i luoghi soggetti alla Chiesa	Perché l'opera è stata portata a nuova redazione con grande lavoro e diligenza	Confisca delle copie contestate; scomunica	Ai brevi originali e alle copie pubblicate nelle edizioni sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 197, f. 249	27 novembre 1592	Pedro Trigoso [A]	Pedro Trigoso, <i>Sancti Bonaventurae Summa theologica</i> [N] [R]	CNCE 33812	10 anni; stampare, vendere, detenere per vendere, esporre, in tutto o in parte, sotto il pretesto di aggiunte o riduzioni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri possano ristampare l'opera e, mossi da minore considerazione la riempiano di errori; per garantire ad Antonio Alvarez indennità per le spese da lui affrontate per la stampa dell'opera	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e titolare del privilegio	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 199, f. 171*	26 gennaio 1593	Cesare Ripa [A]	Cesare Ripa, <i>Iconologia ouero descrizione dell'imagini vniuersali cauate dall'antichità et da altri luoghi</i> [N] [R]	CNCE 25971	Stampare, vendere, detenere per vendere, esibire; 10 anni; Roma, Stato della Chiesa, territori soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Per il danno che il richiedente subirebbe da eventuali ristampe dell'opera; la supplica allude alla protezione del cardinale Cinzio Aldobrandini	500 ducati; confisca delle copie contestate e degli strumenti di produzione	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico sia riconosciuto la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 200, f. 33*	8 febbraio 1593	Giovanni Paolo Giolito e gli eredi di Giovanni Giolito de Ferrari [S]	Vincenzo Bruni, <i>Delle meditazioni sopra le sette festività principali della B. Vergine Marie quarta</i> [N] [R]	CNCE 7732	Stampare, vendere, detenere per vendere, esibire; 10 anni; a Roma e nell'intero Stato della Chiesa	Per timore che altri possano ristampare l'opera con danno per il richiedente	600 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudice; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 200, f. 154*	Febbraio 1593	Preposito della Compagnia della Dottrina Cristiana	Opera di dottrina cristiana [N] [R]	--	Stampare, vendere detenere per vendere, esibire; Roma e lo Stato della Chiesa, ovunque nei territori italiani	Per beneficio dei pupilli cristiani	Oltre alla manifesta ostilità delle autorità ecclesiastiche ai contravventori verranno comminati 500 ducati di sanzione pecuniaria	--
Sec. Brev. Reg. 205, f. 200	6 luglio 1593	Paolo Blado [S]	<i>Index librorum prohibitorum</i> [N] [R]	CNCE 25729	Divieto per 2 anni di stampare e vendere senza l'autorizzazione scritta del beneficiario; Roma, lo Stato della Chiesa, tutti i territori italiani	Per la diligenza e cura usata	500 ducati auri; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; scomunica	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 207, f. 50*	16 settembre 1593	Leonardo Parasole, Fulgenzio Valcesi [A]	Metodo per stampare opere musicali [N] [Mus]	--	Divieto per 15 anni di stampare, organizzare la stampa, vendere o detenere per vendere, in qualunque luogo o nazione	Per la grande utilità ed il vantaggio che deriverebbe alle chiese ed ai religiosi e per scongiurare che altri, in cerca di profitto, si appropriino del frutto del lavoro dei richiedenti; la petizione allude al dispendio di energie e ricchezze che i richiedenti hanno affrontato, al beneficio pubblico dell'opera, al timore di una concorrenza sleale ed alla povertà degli autori	Scomunica automatica; confisca dei caratteri tipografici e delle copie contestate; 500 ducati aurei da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica e parte al titolare del privilegio	--
Sec. Brev. Reg. 207, f. 170	24 settembre 1593	Henricus de Henricis, gesuita [A]	Somma di casi di coscienza [N] [R] [Dir]	--	Leggere, vendere, stampare o far stampare senza licenze	Per il rigore dottrinale e la disciplina nell'operare le correzioni necessarie	Scomunica automatica; copie contestate	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico, o dal preposto dei gesuiti, sia riconosciuta la stessa validità

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penza per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 207, f. 274*	2 settembre 1593	Angelo Ingeneri [S]	Poemi del Tasso; lettere e commenti del cardinale Papienda [N] [Let]	CNCE 35686	Divieto per 10 anni di stampare, vendere o detenere per vendere, senza licenza del beneficiario; a Roma e nell'intero Stato della Chiesa	La supplica allude alle modifiche apportate dall'autore ai testi che si intende pubblicare con la nuova edizione	500 ducati aurei divisi fra Camera Apostolica, accusatori, giudici e titolare del privilegio	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio ecclesiastico e sigillate da un sia riconosciuto la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 208, f. 12*+	6 ottobre 1593	Giulio Burchioni [S]	Vincenzo Cervio, <i>Il trinciante</i> [N] [Let]	CNCE 10908	Stampare, vendere, detenere per vendere, esibire, in tutto o in parte, sia in minore o maggior numero di fogli, senza licenza, per 10 anni, a Roma e nell'intero Stato della Chiesa	La supplica pone enfasi sul fatto che la concessione del privilegio incoraggerà altri ad intraprendere analoghe opere altrettanto utili	500 ducati aurei; divisi fra Camera Apostolica, accusatori, giudici e titolare del privilegio o i suoi eredi, successori o legittimi tenutari	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 208, f. 74*	13 ottobre 1593	Antonio Tempesta [A]	Mapa di Roma [N] [Img]	BAVat: Riserva.S.79	Divieto per 10 anni di stampare, far stampare, vendere o detenere per vendere, in ogni forma o apportando qualunque modifica, senza l'autorizzazione del beneficiario, la mappa di Roma menzionata nel privilegio o altre raffigurazioni di altre città e luoghi; valido a Roma, territori soggetti allo Stato della Chiesa, altri luoghi soggetti direttamente o indirettamente allo Stato della Chiesa	Per le spese affrontate e la fatica fatta nell'approntare la mappa di Roma e per prevenire altri dall'appropriarsi dei frutti del lavoro svolto dal richiedente. La supplica fa riferimento allo sforzo fatto dall'autore ed alle spese affrontate, alla consuetudine di concedere analoghi privilegi, al timore di doversi confrontare con una concorrenza sleale, al valore incentivante del privilegio nell'incoraggiare altri simili lavori, al beneficio pubblico derivante dall'opera e all'onorabilità del richiedente	Confisca del materiale di stampa; 500 ducati aurei di sanzione pecuniaria	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 209, f. 84 ^r +4	16 novembre 1593	Giovanni Stefano Scorza, gesuita, e soci	Varie opere di autori gesuiti: commenti alla terza parte della Genesi di Benito Perera; opera morale di Juan Azor; la Vita di Francis Xavier ad opera di Orazio Torsellino [N] [R] [Bio]	CNCE 3666 (Azor, stampato da Zanetti nel 1600); CNCE 3404 (Torsellino)	Stampare, vendere, detenere per vendere, esibire; 10 anni; Roma, territori direttamente o indirettamente soggetti allo Stato della Chiesa	Per il pubblico beneficio che deriverebbe a tutti i cristiani; per le spese affrontate e l'intenzione del richiedente di porre le opere alle stampe	500 ducati aurei da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica e parte ai titolari del privilegio; confisca delle copie contestate; scomunica automatica	--
Sec. Brev. Reg. 212, f. 166*	23 febbraio 1594	Antonio Barros; Zacharias Vlyssiponensis, traduttore [A]	Hector Pinto, <i>Imagine della vita christiana, ouero Dialoghi morali</i> [N] [R]	CNCE 39026	Divieto per 10 anni di stampare o vendere senza il permesso del beneficiario o dei suoi successori; a Roma e nello Stato della Chiesa	Per le spese affrontate dal richiedente; per timore del danno che questi riceverebbe da eventuali ristampe. La supplica allude alla perizia e pietà che caratterizzano l'opera	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	
Sec. Brev. Reg. 212, f. 173 ^r +4	24 febbraio 1594	Giacomo Bostio [A]	Giacomo Bostio, <i>Dell'istoria della sacra religione et militia di san Giouanni gerosolimitano parte prima l-terza</i> [N] [R] [Stor]	CNCE 7206	Divieto per 10 anni di stampare e vendere senza permesso del beneficiario o del Maestro degli Ospedali; a Roma, Stato della Chiesa e l'intera Cristianità (potrebbe trattarsi del rinnovo del privilegio di Sisto V a Sec. Brev. Reg. 145, f. 116)	Per il grande sforzo compiuto, la perizia usata e le spese sostenute; per timore che altri traggano profitto dalle stesse	1000 ducati, da dividersi in parti uguali fra Camera Apostolica ed accusatori; scomunica	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 213, f. 244	31 marzo 1594	Jan Bogard, stampatore a Lovaino e per l'Università di Mechelen [S]	Breviari e messali [R] [Tr]	--	Trasferimento di un privilegio dal defunto Christopher Plantin a Jan Bogard; 10 anni dalla concessione a Plantin con gli stessi termini	Il privilegio era stato concesso inizialmente a Christophe Plantin ma, essendo egli deceduto, i suoi eredi non possono soddisfare i suoi obblighi; le opere in oggetto sono ritenute di pubblica necessità ed uso presso i cristiani	--	Le opere devono essere fedeli e senza errori
Sec. Brev. Reg. 215, f. 274	9 maggio 1594	Iohanne Baptista de Villalpando [A]	Mappe e immagini [Img] [N]	CNCE 38933	Stampare, vendere, detenere per vendere; 20 anni; Roma, territori circostanti, Stato della Chiesa, territori italiani ed esterni a questi	Per i molti anni di lavoro impegnati	1000 ducati aurei; confisca delle copie contestate; scomunica automatica	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 215, f. 266*	23 maggio 1594	Angelo Ingegneri [A]	Angelo Ingegneri, <i>Del buon segretario libri tre</i> [N] [Stor]	CNCE 35688	Stampare, vendere, detenere per vendere, esporre; 10 anni dalla prima stampa; a Roma e nell'intero Stato della Chiesa	--	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	L'opera è stata già approvata dal Maestro di Sacro Palazzo

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 216, f. 44+	4 giugno 1594	David Sartorius [S]	Gabriele Paleotti, <i>De imaginibus sacris, et profanis</i> [N] [R] [img]	OCLC 56706727	Divieto per 10 anni di stampare o vendere in qualunque lingua, in maggiore o minor numero di fogli, senza licenza del beneficiario, degli eredi o successori; Roma, Stato della Chiesa e in tutti i luoghi della Cristianità	Le immagini costituiscono oggetto di pubblico beneficio per i lettori; per timore che altri riproducano le stesse con negligenza e malizia o corrompano il lavoro del richiedente	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare e sigillate da un ecclesiastico o eredi e successori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; scomunica automatica	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notario e sigillate da un ecclesiastico sia riconosciuto la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 216, f. 84*	18 giugno 1594	Domenico Nicolini [S]	Tommaso d' Aquino, <i>Opera omnia</i> [P N Ed] [R]	CNCE 31899	Segue i termini del privilegio di papa Pio V e copie versioni in italiano o altre lingue	La supplica fa riferimento all' accuratezza della precedente edizione romana; per la fatica e le spese sostenute. Il privilegio fa riferimento agli sforzi ed alle spese sostenute ed all' utilità che l' opera ha per studiosi ed ecclesiastici	--	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notario e sigillate da un ecclesiastico sia riconosciuto la stessa validità

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 217, f. 115*	21 luglio 1594	Eredi di Giovanni Varisco [S]	Opere di diritto di Prospero Farinacci [N] [Dir]	CNCE 18593	Divieto per 10 anni di stampare, detenere per vendere, vendere, esporre l'opera, in tutto o in parte, sia in formato più grande o più piccolo, o a seguito di qualunque pretesto di aggiunta o riduzione, senza permesso dello stampatore, dei suoi eredi o legittimi tenutari; Roma, e tutto lo Stato della Chiesa e nei territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Affinché altri non beneficino del lavoro del richiedente con danno suo e dei suoi eredi	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 33, f. 176	27 luglio 1594	Proto Gaviola de America [A]	Forme per la ceroplastica per raffigurazioni sul tema dell' Agnus Dei [Img]	--	Revoca/ riaffermazione parziale di un precedente privilegio; stampare, consacrare, fabbricare, adattare o riprodurre in pittura o miniatura; 7 mesi (dalla data di concessione al Giubileo)	--	--	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 218, f. 18+	4 agosto 1594	Giulio Burchioni [S] ed Angelo Ruffinello [S]	Gabriele Paleotti, <i>Architenti-scopale Bononiense sive De Bononiensis ecclesiae administratione</i> [N] [R]	CNCE 23369	Stampare, vendere, detenere per vendere o esporre; 10 anni, a Roma, in tutto lo Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri ristampino l'opera con grave danno per il richiedente	500 ducati auri divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio; scomunica automatica; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 218, f. 90	18 agosto 1594	Vittorio Benacci [S]	Opere di diritto – decisioni della Sacra Rota del cardinale Paleotti [N] [Dir]	--	Divieto per 10 anni dalla stampa, di imprimere l'opera o, se stampata, vendere o detenere per vendere, senza il permesso del beneficiario, degli eredi e successori; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	In ragione dell'utilità che l'opera riveste e dell'accuratezza con cui è composta; per timore che altri ristampino l'opera con grave danno per il richiedente	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; scomunica automatica	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 219, f. 223	3 settembre 1594	Luca Antonio Giunta [S]	Opere di Martin de Azpilcueta [N] [Dir]	CNCE 3775	Divieto per 10 anni di stampare o vendere, detenere per vendere, senza licenza; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il beneficio comune che deriverebbe agli studenti; per timore che altri possano beneficiare del lavoro del richiedente con suo grave danno	Scomunica automatica; confisca dei caratteri tipografici e delle copie contestate; 500 ducati auri di sanzione pecuniaria	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 219, f. 228	29 settembre 1594	Angé Delpas [A]	Angé Delpas, <i>Breve trattato dell'orazione giaculatoria</i> [N] [R]	CNCE 33867	Stampare, vendere, detenere per vendere o esporre; 10 anni; il sommario stampato nell'edizione afferma che il privilegio è esteso a tutte le opere di Angé Delpas, già stampate o non ancora composte; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	--	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate e tutti i caratteri tipografici; scomunica automatica	Ai brevi originali, alle copie pubblicate nelle edizioni e a quelle trascritte da un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico sia riconosciuto la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 220, f. 72*	10 ottobre 1594	Giovanni Domenico Tarino [S]	Francesco Panigrola, <i>Disceptationes Caluinicae</i> [N] [R]	CNCE 47218	Divieto per 10 anni di stampare o vendere senza permesso del beneficiario; Roma e tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	La supplica fa menzione ad ingenti spese. Il privilegio fa riferimento alla pubblica utilità dell'opera, alle spese per il richiedente ed al timore del danno che questi subirebbe da eventuali ristampe	500 ducati da destinarsi alla Camera Apostolica; confisca delle copie contestate	Ai brevi originali, alle copie pubblicate nelle edizioni e a quelle trascritte da un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico sia riconosciuto la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 220, f. 224*	29 ottobre 1594	Jan Zamoycki [S]	Jan Zamoycki, <i>De transitu tartarorum per pocutiam, anni M. D. XCIII</i> [N] [P N Ed] [R]; il privilegio tutela anche altre opere non identificate	USTC 631709	10 anni; stampare, vendere, detenere per vendere o esibire; si applica all'opera in qualunque lingua o edizione, con o senza illustrazioni; Chelm, Polonia	Per incentivare la pubblicazione di nuove analoghe opere o progressi ma con agguante contenutistiche	Scomunica	L'opera deve essere aderente alla dottrina cattolica

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 221, f. 98*	17 novembre 1594	Domenico Basa [S]	Opere di Bonaventura da Bagnorea; testi sacri, concili, epistole vaticane [R] [P]	CNCE 6910	10 anni; stampare in greco, latino o ogni altra lingua, vendere, detenere per vendere; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per promuovere la pura e inalterata dottrina cattolica; per prevenire che altri ristampino l'opera prodotta con tanta diligenza appropriandosi dei frutti del lavoro del richiedente con suo grave danno	500 ducati aurei; scomunica automatica; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere pubblicato nell'edizione
Sec. Brev. Reg. 224, f. 234*	5 febbraio 1595	Sallustio di Stefano [S]	Opere religiose di Girolamo da Sorbo [N] [R]	CNCE 9808, 9809	10 anni; stampare, vendere, detenere per vendere, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente è riluttante nello stampare le opere senza privilegio per timore che altri possano poi stampare e vendere le stesse causandogli danno	500 ducati aurei; scomunica automatica; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	--
Sec. Brev. Reg. 224, f. 83*	14 febbraio 1595	Wolfgang Eder [S]	Messali, diurnali e breviani [R] [Tr]	--	10 anni; stampare, vendere, detenere per vendere; Baviera	Per scarsità di copie del Messale e del Breviario nella sua regione di interesse; per l'eccessivo costo di importazione dai territori italiani o dalle Fiandre; poiché il richiedente è persona istruita e pia e in grado di produrre opere di dottrina cristiana prive di errori; il richiedente ricerca un privilegio per la Baviera	--	Il cancelliere dell'Accademia Cattolica di Ingolstadt deve detenere una copia dell'opera pubblicata

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 224, f. 172*	16 febbraio 1595	Fraterno Ordine di Monte San Savino	Opere per le messe cantate [R] [Mus]	--	10 anni; stampare, vendere, detenere per vendere; Roma e territori soggetti alla Chiesa	Per timore che altri, ristampando le opere per profitto, procurino un danno al richiedente; nella supplica si fa menzione dell'espressa richiesta dei maestri di coro dentro e fuori Roma ed enfattizza il fatto che la concessione di un privilegio potrà garantire che le opere siano ultimate con la massima fedeltà ed a tutto vantaggio degli utenti	500 ducati; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; scomunica	Al privilegio stampato e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 355, f. 1*	20 febbraio 1595	Francesco e Orazio Colutio (librai) e Giovanni Antonio Rampazzetti (stampatore) [S]	Alonso Tostado, <i>Opera omnia</i> [R]	CNCE 29613	10 anni (il supplicante ne chiedeva 20); divieto di stampare e vendere le opere in tutto o in parte, senza il permesso dei beneficiari, dei loro eredi o successori; Roma e l'intero Stato della Chiesa	Nella supplica si fa menzione della disponibilità di poche ed imperfette copie dell'opera che è di grande necessità per gli studiosi; si rimarca poi che l'opera è costosa da stampare. Il privilegio rimarca l'utilità dell'opera per gli studiosi, i suoi alti costi di stampa, il dispendio di forze ed il timore che altri traggano i frutti del lavoro e delle spese del richiedente	Confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 1000 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolari del privilegio	Al privilegio stampato e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 229, f. 130*	9 luglio 1595	Richard Verstegen (ovvero Richard Rowlands) [A]	Ufficio della beata vergine Maria, in latino e inglese [R] [Tr]	--	Stampare	Desiderio di garantire la fedeltà della traduzione	--	--
Sec. Brev. Reg. 229, f. 135+	13 luglio 1595	Alphonso de Torres [A]	Alfonso de Torres, <i>Institutio sacerdotum ex diuinis literis & veterum patrum disciplina</i> [N] [R]	CNCE 36302	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, in tutto o in parte, con aggiunte, riduzioni o alterazioni, in formato più grande o più piccolo, senza licenza del beneficiario, suoi eredi o successori; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	L'opera è ritenuta di interesse comune ed è stata composta con grande fatica e perizia	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e caratteri tipografici	Al privilegio stampato e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 233, f. 157*	3 novembre 1595	Eredi di Valerio Colutio [S]	Manuel Alvares, <i>De institutione grammatica libri tres</i> [N] [Edu]	CNCE 1361	Stampare, vendere, detenere per vendere; 10 anni; Roma, l'intero Stato della Chiesa ed i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Timore che altri si appropriino dell'opera del richiedente con suo danno. Nella supplica si asserisce che l'opera è stata rinnovata, corretta e ampliata e necessita di un privilegio ordinario	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	--

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 234, f. 281	29 dicembre 1595	Stamperia Camerale [S]	<i>Index librorum prohibitorum</i> [N] [R]	CNCE 47672	Privilegio di 2 anni; divieto di stampare, vendere e detenere per vendere in assenza di una licenza scritta del beneficiario o successore; Roma, Stato della Chiesa, tutti i territori italiani	In ragione dell'importanza che si ha di garantire per quest'opera una diligente ed accurata impressione	500 ducati da dividersi in tre parti destinate rispettivamente agli accusatori e giudici, alla Camera Apostolica, alla Stamperia Camerale; confisca delle copie contestate e caratteri tipografici; scomunica	Al privilegio stampato e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 235, f. 97*	30 gennaio 1596	Stamperia Vaticana [S]	Offici e messe di vari santi [R]	--	Privilegio di 3 anni per la stampa, possesso per vendita, vendita o esposizione senza permesso del beneficiario, eredi o successori; Roma, Stato della Chiesa, tutti i territori italiani	Per timore che altri ristampino l'opera danneggiando il richiedente	500 ducati divisi in tre parti da destinarsi rispettivamente una alla Camera Apostolica, una alla Stamperia Vaticana, una ad accusatori e giudici; scomunica automatica	Al privilegio stampato e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 238, f. 29*	2 aprile 1596	Tarquino Ligustri, pittore, laico [A]	Immagini ed incisioni degli orti balneari ed altri temi [N] [Img]	--	10 anni, divieto di stampare, aggiungere o cancellare, riprodurre pittoricamente, detenere per vendere, vendere, esporre; Roma e ogni altro territorio e luogo	Avendo il richiedente speso molta fatica nell'opera e temendo questi di portarla alla luce senza la protezione di un privilegio poiché altri ristampandola gli causerebbero grave danno. La supplica enfatizza il valore artistico dell'opera ed evidenzia come il privilegio permetterebbe al richiedente di ricevere un compenso per il lavoro svolto	500 ducati di sanzione pecuniaria, confisca delle opere contestate e di tutti i caratteri tipografici	--
Sec. Brev. Reg. 238, f. 28	5 aprile 1596	Aliprando Caprioli [A]	Incisioni, stampe, sculture e disegni di immagini sacre raffiguranti Gesù, la vergine Maria ed i santi; un libro di simboli sacri [N] [R] [Img]	CNCE 9271	Divieto per 10 anni di copiare le effigi ed immagini o simili, all'interno di un libro, di qualunque formato o come segno di qualunque specie senza espressa autorizzazione; divieto di stampare, detenere per vendere o esporre; Roma, l'intero Stato della Chiesa	Poiché il richiedente ha contribuito con molto lavoro e perizia; per essere l'opera di pubblico beneficio ed utilità	300 ducati di sanzione pecuniaria	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 239, f. 230*	26 maggio 1596	Giovanni Battista Cavoti, O.M. [A]	Francesco Panigarola, <i>Prediche sopra gl' euangelii di Quaresima predicade in San Pietro di Roma l'anno 1577. Con aggiunta di noue prediche, cioe sei sopra i sabbati, e tre sopra le feste di Resurrezione del r.p.f. Gio. Battista Cauoto</i> [N] [R]	CNCE 28376	10 anni; divieto di stampa o vendita, detenzione per vendita, senza permesso; Roma, Stato della Chiesa, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che eventuali ristampe danneggino il richiedente; perché l'opera è di comune beneficio e utilità. La supplica fa riferimento alla protezione che il richiedente riceve dal cardinale Aldobrandini	500 ducati; confisca delle copie contestate e di tutti i caratteri tipografici; scomunica	Al privilegio stampato e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 242, f. 233	17 luglio 1596	Alfonso Ruiduonio [A]	Opere sui misteri naturali e di geometria algebrica [N] [Sci]	--	Divieto per 10 anni, di stampare in qualunque maniera, senza autorizzazione dell'autore, eredi successori o tenutari di licenza; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio di studiosi e matematici; per timore che eventuali ristampe danneggino il richiedente	500 scudi da destinarsi alla Camera Apostolica; scomunica	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 245, f. 95*	1° settembre 1596	Eredi di Giovanni Varisco [S]	Prospero Farinacci, <i>Tractatus de testibus</i> [N] [Dir]	CNCE 18594	10 anni; divieto di stampa o vendita, detenzione per vendita o esibizione; Roma e l'intero Stato della Chiesa	Per timore che eventuali ristampe danneggino i richiedenti	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori ed una terza parte ai giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 246, f. 188	26 settembre 1596	Ordine di Sant'Agostino, San Savino	Offici dell'Ordine di Sant'Agostino e vari messali [R] [Tr]	--	Divieto per 15 anni di stampare, vendere, detenere per vendere senza permesso; Roma e tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti allo Stato della Chiesa	Per timore che eventuali ristampe danneggiino il richiedente	500 ducati di sanzione pecuniaria; scomunica	--
Sec. Brev. Reg. 356, f. 91	8 ottobre 1596	Francesco Villamena [A]	Immagini di Gesù, Maria e i santi [N] [R] [Img]	BAVat Stampe V. 142, fig. 200 (1603)	Divieto per 10 anni di stampare repliche, incidere o restaurare le immagini, detenere per vendere, in tutto o in parte, con correzioni o aggiunte o modifiche; il privilegio tutela immagini già effettuate o ancora da ultimare; Roma e l'intero Stato della Chiesa	Per l'energia profusa e le spese affrontate; poiché l'opera promuove la devozione religiosa ed è di beneficio comune; timore per il danno che deriverebbe da ristampe imitative	500 ducati di sanzione pecuniaria; scomunica	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo
Sec. Brev. Reg. 246, f. 190	16 ottobre 1596	Ordine di Sant'Agostino	Breviari, messali e uffici di Sant'Agostino [R] [Tr]	--	Permesso di pubblicare e distribuire	Per le spese e la fatica affrontate nella stampa	--	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 247, f. 22*	15 novembre 1596	Luigi Zannetti [S]	Cristoforo Mansueti, <i>Vita della beata Caterina di Bologna raccolta da varj scrittori</i> [N] [R] [Bio]	CNCE 38940	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere, esporre senza permesso del beneficiario, suoi eredi, successori o legittimi tenutari; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per le ingenti spese; per il timore del danno che il richiedente riceverebbe da eventuali ristampe. La supplica menziona la fatica e le spese affrontate e la povertà delle monache per conto di cui il richiedente sta operando la stampa	500 ducati, un terzo alla Camera Apostolica, un terzo diviso fra accusatori, procuratori e magistrati inquirenti ed un terzo al titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e di tutti i caratteri tipografici	--
Sec. Brev. Reg. 248, f. 116	14 gennaio 1597	Giovanni Battista Baiardi [A]	Giovanni Battista Baiardi, <i>Additiones, et annotationes ad Iulii Clari lib. V receptarum sentent. siue practicam criminalem</i> [N] [Dir]	CNCE 3901	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere senza permesso; Roma e Stato Pontificio	La supplica esplicita che la stampa dell'opera è stata quasi ultimata sollecitando quindi la concessione del privilegio. Questo è motivato dal timore per il danno che il richiedente riceverebbe da eventuali ristampe non autorizzate	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e magistrati inquirenti e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e di tutti i caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
MPM Arch 1179 #313	11 marzo 1597	Jan Moretus [S]	Bibbia vulgata in latino (redazione sistama) [R] [Tr]	--	Divieto per 10 anni di stampare nella stessa forma o con aggiunte o riduzioni: regioni germaniche e al di là delle Alpi	Per l'eccessivo costo che avrebbe importare l'opera in Germania e nei territori oltremontani	--	--
Sec. Brev. Reg. 254, f. 411	15 marzo 1597	François Baglier [S]	Sette salmi penitenziali [R]	--	Divieto per 10 anni di stampare o rilegare l'opera, vendere, detenere per vendere senza permesso; Roma e Stato della Chiesa	Per beneficio pubblico; per il timore che eventuali ristampe arrecherebbero danno al richiedente	500 ducati da dividersi in tre parti fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, accusatori e giudici esecutori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio trasposto sull'edizione e contrassegnato da un pubblico notaio sia data piena fede e credito
Sec. Brev. Reg. 254, f. 397	31 marzo 1597	Giovanni Martimelli [S]	Il privilegio copre diverse opere: una di procedura penale, un'altra di argomento economico, una terza di materia criminale, una quarta sul tema dei benefici della vecchiaia ed una di autori agostiniani [N] [Sci] [Dir] [R]	CNCE 1511	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire; Roma, il resto dello Stato della Chiesa, i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Afinché altri non si appropriino del frutto del considerevole lavoro svolto dal richiedente	500 ducati; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 355, f. 192	16 maggio 1597	Ordine di Sant'Agostino, San Savino	Messali, diurnali e uffici [N] [R] [Tr]	--	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere ed esibire; Roma, Stato della Chiesa e in ogni altro luogo	Per la grande fatica e le spese affrontate per preparare l'opera	Scomunica automatica; 500 ducati; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio stampato e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 258, f. 5*	2 giugno 1597	Alessio Boccamazza, eredi di Domenico Boccamazza [A]	Opera sull'arte della caccia [N]	--	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi o successori; Roma e il resto dello Stato della Chiesa e tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente si dichiara pronto a pagare le spese di stampa ma solo se in possesso di un privilegio	500 ducati; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 261, f. 9*	30 luglio 1597	Johannes Ottho	Breviari e messali romani [R] [Tr]	--	Il documento non è assimilabile ad un privilegio; permesso di selezionare stampatori, stampare e distribuire; Dillingen e Baviera	La petizione menziona la mancanza di breviari nella diocesi di Dillingen e la volontà di stamparne copie a beneficio degli abitanti locali	--	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 262, f. 283 ^v +	16 settembre 1597	Jerónimo Gracián de la Madre de Dios [A]	Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, <i>Sommario dell'eccellenze del glorioso s. Gioseff, sposo della vergine Maria. Cauate da diuersi autori</i> [N] [R]	CNCE 21509	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere le opere in latino, italiano, spagnolo o qualsiasi altra lingua, in formato più piccolo o più grande, senza licenza dell'autore o dei tenutari legittimi; Roma, Stato della Chiesa e tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti del suo lavoro e richiede un privilegio con sanzioni ordinarie	Scomunica; confisca delle copie contestate e di tutti i caratteri tipografici e consegna di questi al titolare del privilegio; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, accusatori e giudici	Al privilegio pubblicato nell'edizione e trascritto con sigillo da un pubblico notario deve essere riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 266, f. 50 ^v +	5 gennaio 1598	Orazio Torsellini, gesuita [A]	Orazio Torsellini, <i>Laurentinae historiae libri quinque</i> [N] [Stor]	CNCE 38952	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere sia in latino che in italiano o qualsiasi altra lingua, in formato più grande o più piccolo, senza permesso del beneficiario o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa; la supplica era limitata allo Stato della Chiesa	Per l'ingegno e la perizia adoperata nell'opera; perché l'opera è di consolazione ai fedeli; perché il richiedente teme che altri stampino l'opera corrompendola con errori e modifiche. La supplica sollecita tempi celeri per la concessione del privilegio in modo da non ritardare la pubblicazione dell'opera	Scomunica; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, accusatori e giudici	Al privilegio pubblicato nell'edizione e trascritto con sigillo da un pubblico notario deve essere riconosciuta la stessa validità

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 267, f. 60	5 febbraio 1598	Giorgio Ferrari [S]	Il privilegio copre varie opere fra cui le Relazioni universali di Giovanni Botero in quattro volumi con commenti ai primi due [P N Ed]	CNCE 7296	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere le opere in latino, italiano, spagnolo, in tutto o in parte, con qualunque modifica o aggiunta, senza permesso; Roma, l'intero Stato della Chiesa, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Le opere sono ritenute di pubblico beneficio	1000 ducati; confisca delle copie contestate; menzione della scongiura è leggibile ma espunta	Copia del privilegio deve essere pubblicata nell'edizione con la tavola dei contenuti
Sec. Brev. Reg. 268, f. 132*	16 marzo 1598	Luigi Zannetti [S]	Tre opere di Jacob Gretser; ed altre opere di autori diversi a commento di Cicerone e Virgilio [P N Ed] [CIs] [Edu]	CNCE 62638; CNCE 21765 (Gretser, greco); CNCE 38962 (Torsellini, oratoria latina)	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esporre senza permesso; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	--	500 ducati di sanzione pecuniaria; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	--
Sec. Brev. Reg. 268, f. 134*	16 marzo 1598	Michael de Azpilcueta [A]	Opere di Martin de Azpilcueta [N] [R]	--	Rinnovo di 10 anni; divieto di stampare, vendere, detenere per vendere senza permesso; Roma, Stato della Chiesa e territori soggetti alla Chiesa	Il rinnovo del privilegio è necessario in ragione delle ingenti spese sostenute nella stampa delle opere e i 10 anni iniziali sono scaduti; nella supplica si specifica che malgrado non abbia terminato l'opera nei tempi previsti necessita ancora di poco tempo ulteriore	Si conferma la serie di sanzioni previste per il primo privilegio concesso da papa Sisto V (si veda Sec. Brev. Reg. 148, f. 50+), inclusa la sanzione di 1000 ducati e la confisca delle copie contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 268, f. 451	17 marzo 1598	Jacopo Lauro, scultore e incisore [A]	Immagini di Gesù, la vergine Maria ed i santi [N] [R] [Img]	--	Per 10 anni si fa divieto, in assenza di licenza, di incidere, dipingere, restaurare, imitare, stampare, vendere o detenere per vendere copie delle immagini in parte o in tutto; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per la fatica e le spese sostenute; il richiedente teme che qualcuno possa danneggiare il suo onore e trarre profitto dal suo lavoro	500 ducati di sanzione pecuniaria	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo
Sec. Brev. Reg. 269, f. 34*	28 marzo 1598	Marcantonio Rossi [S]	«Cartam Gloriar in Excelsis»: incisione di Martin van Buyten con l'aggiunta di due tavole «Lavabio inter innocentes» ed «In principio» [N] [R] [Img]	--	Per 10 anni si fa divieto, in assenza di licenza, di incidere, stampare, vendere o detenere per vendere; Roma, tutto lo Stato della Chiesa e tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per lo sforzo affrontato, l'ingegno usato, il lavoro compiuto e le spese sostenute; per scongiurare il danno proveniente da eventuali imitazioni. La supplica fa menzione del fatto che, se concesso, il privilegio incoraggerà il richiedente a compiere nuove simili fatiche	500 ducati divisi fra la Camera Apostolica, gli accusatori ed il titolare del privilegio; confisca degli strumenti tipografici e delle opere contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 269, f. 100	28 marzo 1598	Ulisse Aldrovandi [A]	Ulisse Aldrovandi, <i>Historiam naturalem in gymnasio Bononiensi profitentis, ornithologiae hoc est de aibus historiae libri XII</i> [N] [Sci] [Img]	CNCE 893	Divieto per 15 anni di stampare l'opera; si vieta di stampare, vendere o detenere per licenza; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa (una versione del precedente privilegio, odieramente preservata nello stesso incartamento, specifica la validità nei territori italiani, «Fulgentes» e «Recanaten» inseriti nella sezione conclusiva «mandantes»)	Per il grande sforzo fatto, l'ingegno usato e le spese sostenute nell'opera; per timore che altri ristampino la stessa opera con grande danno per il richiedente	200 ducati divisi fra la Camera Apostolica ed il titolare del privilegio; confisca delle copie contestate; la precedente versione del privilegio prevedeva la scomunica	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo o dell'Inquisitore; il privilegio deve essere stampato sull'edizione o registrato presso un prelado della Curia Romana o gli si deve attribuire lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 269, f. 219*+	2 aprile 1598	Gabriele Ferrara [A]	Gabriele Ferrara, <i>Nuova selua di citugia</i> [N] [Sci] [Img] [Med]	CNCE 18775	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere senza permesso; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per la fatica fatta, il lavoro svolto e le spese affrontate nel preparare l'opera; per scongiurare il danno che deriverebbe al richiedente da eventuali ristampe	500 ducati aurei divisi fra la Camera Apostolica, l'accusatore ed il titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e degli strumenti tipografici	Un volume già ricevuto l'approvazione del Maestro di Sacro Palazzo

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 270, f. 119	15 maggio 1598	Jan, Raphael e Aegridius Sadeler [A]	Storie ed illustrazioni tratte dal Vecchio e Nuovo Testamento [N] [R] [Img]	--	Divieto per 10 anni di incidere le illustrazioni, venderle, esporle o detenerle per vendere senza licenza o autorizzazione scritta del beneficiario, eredi, successori o tenutari legittimi; ovunque nello Stato della Chiesa	Perché le opere sono state intese per rivestire pubblico e comune interesse; per timore del danno che deriverebbe al richiedente da eventuali ristampe	500 ducati divisi fra la Camera Apostolica ed il titolare del privilegio, i suoi eredi e successori; confisca delle opere contestate, delle illustrazioni e dei caratteri tipografici	--
Sec. Brev. Reg. 273, f. 50	28 luglio 1598	Julio Antonio	Breviario in lingua greca [R] [Tr]	--	Permesso di stampare e vendere; 15 anni; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il beneficio che l'opera apporterebbe al clero greco	500 ducati divisi fra la Camera Apostolica, gli accusatori ed il titolare del privilegio	--
Sec. Brev. Reg. 273, f. 44*+	30 luglio 1598	Leonardo Parasole e soci [S]	<i>Pontificale Romanum</i> [R]	CNCE 11864 (edizione del 1595)	5 anni; divieto di stampare, vendere o detenere per vendere senza permesso; Roma e Stato della Chiesa	Per la notevole opera svolta e la fatica affrontata dal richiedente. La supplica fa riferimento ad un precedente privilegio concesso, alle spese affrontate, alle aggiunte apportate ed al pubblico vantaggio derivante dalla disponibilità di edizioni a basso prezzo	1000 ducati (in precedenza compariva la somma di 500 ducati poi espunta); confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 275, f. 10	3 ottobre 1598	Eredi di Pacifico Ponte [S]	Arcidiocesi di Milano, <i>Acta Ecclesiae Mediolanensis</i> [N] [R]	CNCE 24427	Divieto per 10 anni di stampare, vendere o detenere per vendere, inclusi formati più grandi o più piccoli, con aggiunte, commenti o riduzioni, senza licenza degli eredi o loro successori; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per le ingenti spese e fatiche affrontate	Scomunica; confisca delle copie contestate e di tutti i caratteri tipografici; 1000 ducati, divisi fra la Camera Apostolica, gli accusatori ed i titolari del privilegio	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 277, f. 137*	13 novembre 1598	Eredi di Valerio Colutio [S]	Nuova versione rivista della Grammatica di Manuel Alvares [P N Ed] [Edu]	--	Divieto per 10 anni di stampare, detenere per vendere o esibire per vendere; Roma, l'intero Stato della Chiesa e tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore del danno che deriverebbe al richiedente da eventuali ristampe. La supplica menziona la presenza di modifiche fatte con lo scopo di facilitare l'uso dell'opera da parte degli studenti	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	--
Sec. Brev. Reg. 277, f. 289*	30 dicembre 1598	Fabrizio Mordente [A]	Fabrizio Mordente, <i>Le proposizioni Mediane le quali si può sapere, come da numero, à numero, la proportione, ch'è fra qual si uoglia due date specie di quantita continue</i> [N] [Sci]	CNCE 47027	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere senza permesso, in tutto o in parte; Roma, l'intero Stato della Chiesa e tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore del danno che deriverebbe al richiedente da eventuali ristampe. La supplica insiste sul fatto che la concessione del privilegio porterebbe altri ad intraprendere opere analoghe	500 ducati di sanzione pecuniaria; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 277, f. 295*	30 dicembre 1598	Ulisse Aldrovandi [A]	Ulisse Aldrovandi, <i>Historiam naturalem in gymnasio Bononiensi profitentis, ornithologiae hoc est de aibus historiae libri XII</i> [P N Ed] [Sci] [Img]	CNCE 893	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere, incluse copie in formato più grande o più piccolo, con aggiunte, commenti o riduzioni, senza licenza; Roma, l'intero Stato della Chiesa, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri approfittino delle fatiche compiute dal richiedente con suo danno; al fine di premiare l'erudizione del richiedente. Nella supplica il richiedente chiede che la concessione sia data celermente per garantirgli la possibilità di accludere il privilegio all'edizione in preparazione	500 ducati divisi fra la Camera Apostolica, il titolare del privilegio, i suoi eredi e successori, gli accusatori e giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	--
Sec. Brev. Reg. 278, f. 103*	8 gennaio 1599	Giovanni Cecca [A]	Opera di consigli medici e sugli impulsi [N] [Med]	--	Divieto per 10 anni, dalla data di concessione, di stampare, vendere senza permesso del beneficiario, i suoi eredi o successori e tenutari; Roma, tutto lo Stato Pontificio, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico; in ragione del danno che il richiedente, o lo stampatore da lui scelto, riceverebbe da eventuali ristampe	500 ducati divisi fra la Camera Apostolica, il titolare del privilegio, gli accusatori ed il giudice esecutore	Necessaria l'approvazione del Maestro di Sacro Palazzo o dell'Inquisitore; registrazione presso un pubblico notaio

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 278, f. 149 ^a +4	23 gennaio 1599	Diego Alvarez [A]	Diego Alvarez, <i>Commentariorum in Isaiam prophetam iuxta sensum litteralem & moralem. Cum annotationibus sanctorum Patrum et aliquibus animaduersionibus in gratiam Praedicatorum in unum collectis</i> [N] [R]	CNCE 1371	Divieto per 10 anni di stampare, vendere senza permesso del beneficiario o tenutari legittimi di licenza data dal beneficiario; Roma e Stato della Chiesa	La supplica asserisce che il testo per cui si sta richiedendo privilegio è la prima parte di un'opera ed il richiedente ha intenzione di stamparne altre. Il privilegio fa riferimento alle fatiche sostenute, alla perizia usata e alle spese affrontate; il richiedente teme di ricevere danno da eventuali ristampe	500 ducati da dividersi in tre parti da destinarsi una alla Camera Apostolica, una al titolare del privilegio ed una agli accusatori e giudici notato deve essere riconosciuta la stessa validità dell'originale	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio pubblicato nell'edizione e sottoscritto da un pubblico notario deve essere riconosciuta la stessa validità dell'originale
Sec. Brev. Reg. 278, f. 172	22 gennaio 1599	Juan Alfonso de Molina Cano [A]	Juan Alfonso de Molina Cano, <i>Nuevos descubrimientos geometricos</i> [N] [Sci]	BAVat: Stamp.Barb.N. VII.123(int.2)	Divieto per 10 anni di stampare, vendere o detenere per vendere, sia in più largo che più piccolo formato, con aggiunte o riduzioni, senza permesso; Roma e tutti i territori soggetti alla Chiesa	Il richiedente teme il danno che potrebbe ricevere da eventuali ristampe	500 ducati; confisca delle copie contestate e delle presse tipografiche	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo o dell'Inquisitore

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 279, f. 37*	4 febbraio 1599	Eredi di Paolo Paruta [A]	Paolo Paruta, <i>Discorsi politici ne i quali si considerano diversi fatti illustri, e memorabili di principi, e di repubbliche antiche, e moderne</i> [N] [Stor]	CNCE 31935	Divieto per 20 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esporre, sia in formato più grande o più piccolo, con aggiunte o riduzioni senza licenza degli eredi o successori; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Al termine della propria vita Paolo Paruta, congiunto dei richiedenti, ha espresso la volontà di avere le proprie opere pubblicate dallo stampatore Domenico Nicolini per beneficio pubblico; i figli dell'autore citato desiderano assecondare questa volontà ma temono il danno che i loro interessi riceverebbero se altri ristampassero o vendessero dette opere	Scomunica; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, eredi o successori	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo o dell'Inquisitore
Sec. Brev. Reg. 279, f. 155	7 febbraio 1599	Giovanni Battista Bernardo [A]	Giovanni Battista Bernardo, <i>Thesaurus rhetoricae</i> Thesaurus of Rhetoric [N] [Edu]	CNCE 5496	Divieto per 20 anni di stampare, vendere, detenere per vendere, senza licenza del beneficiario; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente desidera pubblicare l'opera indicata ma teme che altri nello Stato della Chiesa possano ristampare la stessa recandogli un danno	Scomunica; confisca delle copie contestate e di tutti i caratteri tipografici; 500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eredi o legittimi tenutari	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo o dell'Inquisitore

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 357, f. 163	22 giugno 1599	Martin Alfonso Vivaldo [A]	Martin Alfonso Vivaldo, <i>Candelabrum aureum</i> [N] [R]	CNCE 40155	Divieto per 10 anni di stampare o vendere, in tutto o in parte, in formato più grande o più piccolo, con aggiunte pretestuose o riduzioni, senza licenza del beneficiario, dei suoi eredi, successori e tenutari legittimi; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per avere il richiedente affrontato ingenti fatiche nell'ultimare l'opera; per timore dello stesso di ricevere danno da eventuali ristampe fatte per solo profitto; per servire gli uomini di ingegno	Confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, eventuali eredi e successori	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo o dell'Inquisitore
Sec. Brev. Reg. 284, f. 191*	23 giugno 1599	Giovanni Antonio di Paoli [S]	Incisioni di santi e sante [N] [R] [Img]	--	Divieto di 10 anni, valido dalla prima realizzazione delle immagini, di incidere, in formato più piccolo o più grande, vendere, detenere per vendere o esporre; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per avere il richiedente affrontato ingenti fatiche nell'ultimare l'opera; questi teme che altri si appropriino dei frutti del suo lavoro per solo profitto, danneggiandolo. La supplica allude allo sforzo prodotto, alle spese affrontate ed al timore che altri, ristampando le opere, ne sminuiscono il valore intrinseco	Confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio o eventuali eredi, accusatori e giudici; scomunica	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 285, f. 86*	4 luglio 1599	Pedro Jerónimo Sánchez de Lizarazo, professore di teologia e diritto [A]	Pedro Jerónimo Sánchez de Lizarazo, <i>Speculum veteris et noui testamenti</i> [N] [R]	CNCE 31448	Divieto per 10 anni dalla stampa di imprimere, vendere, detenere per vendere o esporre, senza permesso del beneficiario, eredi, successori o legittimi tenentari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per aver il richiedente speso molta fatica nell'opera; questi teme il danno che gli verrebbe se altri si appropriassero del frutto della sua fatica ristampando per profitto. La supplica invoca il pubblico beneficio che l'opera riveste in tutti i territori italiani	Confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio o eventuali eredi, accusatori e giudici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo o dell'Inquisizione
Sec. Brev. Reg. 285, f. 403	28 luglio 1599	Carlo Petrucci [A]	Carlo Petrucci, <i>Modo di fare orazione da quelli, che vogliono visitare le sette chiese di Roma</i> [N] [R] [Tur]	SBN, RMLE0012816	Divieto per 10 anni dalla stampa di imprimere, vendere o esibire senza permesso del beneficiario o legittimi tenentari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Essendo l'opera di pubblico beneficio per i fedeli; per il danno che deriverebbe al richiedente se altri si appropriassero del frutto della sua fatica e spese	Confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 500 ducati da dividere in tre parti da destinarsi una parte alla Camera Apostolica, una al titolare del privilegio ed una ad accusatori e giudici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 289, f. 179*	29 novembre 1599	Jerónimo Gracián de la Madre de Dios [A]	Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, <i>Al devoto pellegrino: Quello che si ha da fare per guadagnare il santissimo Giubileo</i> [N] [R]	CNCE 39985	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, qualunque parte, sia in formato più grande che più piccolo, con qualunque pretesto di aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario o suoi eredi, successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Avendo l'opera implicato molta perizia, fatica e studio; in quanto l'opera riceve il favore della Curia che la considera utile per fedeli e clero e ne desidera pertanto una stampa corretta	500 ducati; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	L'opera è stata già approvata dal Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 290, f. 269*	7 dicembre 1599	Philippe Thomassin [A]	Effigi di Gesù e della vergine Maria incise da Aliprando Caprioli [N] [R] [Img]	CNCE 9271	Trasferimento di un precedente privilegio concesso a Caprioli nel 1596; divieto per 10 anni di stampare, scolpire, copiare o vendere immagini, sculture, o riproduzioni imitative o il libro intitolato «Centum Armorum Duces Illustres», in tutto o in parte, in qualunque formato; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Surrogazione del richiedente rispetto agli eredi dell'artista affinché le spese affrontate dal richiedente per acquistare le tavole e le incisioni dagli eredi dell'autore e per proteggere il lavoro che il richiedente svolgerà per pubblicare le immagini	300 ducati da destinare per due terzi alla Camera Apostolica ed un terzo al giudice esecutore	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 290, f. 105 ^r +4	13 dicembre 1599	Alfonso Chacòn, nipote di Alfonso Chacòn [A]	Alfonso Chacòn, <i>Vitae et gesta summorum pontificum a Christo Domino usque ad Clementem VIII</i> [N] [R] [Bio]	BA Vat: R.G.Storia, II.1713(1-2); Stamp.Barb. U.IV.45	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esporre i lavori in qualunque lingua, formato, con aggiunte o riduzioni, senza autorizzazione; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per la fatica e studio impiegati nell'opera. Il richiedente fa anche riferimento alla povertà e asserisce che la garanzia di un privilegio lo persuaderà a pubblicare il resto delle opere dell'autore, suo zio	Scomunica; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatore e titolare del privilegio; lo stesso effetto della patente originale e di tutti i caratteri tipografici	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 290, f. 107 ^r +4	14 dicembre 1599	Giovanni Antonio Franzini ed eredi di Girolamo Franzini e Jean Sonius, librato parigino [S]	Francisco Toledo, <i>Commentarii in prima XII capita Iesu Christi Evangelij secundum Lucam</i> [N] [R]	CNCE 41568	Estensione di un privilegio a 20 anni; divieto di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire senza permesso, in formato più grande o più piccolo, con aggiunte o riduzioni; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per essere stata l'opera frutto di grande fatica. Il postulante richiede una proroga del privilegio concesso a Francisco Toledo da Sisto V; invoca anche il pubblico vantaggio e le spese derivanti dalla stampa	500 ducati divisi fra accusatore, eredi del titolare del privilegio e Camera Apostolica; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 291, f. 72*	8 gennaio 1600	Corporazione della Consolazione nel convento di San Giacomo	Opera sui privilegi e le indulgenze [N] [R]	--	Estende per 10 anni un privilegio accordato da Gregorio XIII; divieto di stampare e vendere; Bologna e Stato della Chiesa	Poiché le copie prodotte sotto il precedente privilegio sono esaurite e si necessita di nuove; il richiedente desidera che altri non stampino senza autorizzazione	200 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, accusatori e giudici	Esame ed approvazione da parte dell'Arcivescovo di Bologna

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 293, f. 113*+	6 marzo 1600	Giulio Calvi [A]	Giulio Calvi, <i>Synaxis curae animarum ex doctrina s. Thomae. Examinandis, & examinandis, & etiam perutilis</i> [N] [R]	CNCE 8604	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire le opere, in tutto o in parte, in formato più piccolo o più grande, o dietro qualunque pretesto di aggiunta o riduzione, senza permesso del beneficiario o successori; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per avere il richiedente impiegato molta fatica ed usato molta cura. La supplica asserisce che altri potrebbero stampare il testo corrompendolo e rendendolo non in linea con la dottrina cristiana	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica; accusatori, titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; scomunica	Opera già approvata dal Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 293, f. 352	28 marzo 1600	Ottavio Pancirolli da Reggio [A]	Ottavio Pancirolli, <i>I tesori nascosti nell'alma città di Roma</i> [N] [Tur]	CNCE 39050	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere ed esporre, in tutto o in parte, in qualunque formato, o sotto qualunque pretesto di aggiunta o riduzione, senza permesso; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Avendo l'autore speso gran fatica	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatore e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	L'opera ha già ottenuto l'approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 295, f. 36*+	4 maggio 1600	Antonio Gallonio [A]	Antonio Gallonio, <i>Vita beati p. Philippi Neri Congregationis Oratorii fundatoris in annos digesta</i> [N] [R] [Bio]	CNCE 20279	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere ed esporre, in tutto o in parte, in qualunque formato, o dietro qualunque pretesto di aggiunta o riduzione, senza permesso; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti allo Stato ecclesiastico	Per avere il richiedente profuso molto lavoro nell'opera; perché il richiedente teme che altri si appropriino del frutto della propria fatica ristampando l'opera per profitto con suo pregiudizio; il richiedente asserisce che la sua traduzione italiana dell'opera da lui inizialmente scritta in latino renderà la stessa più accessibile	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eredi e successori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo
Sec. Brev. Reg. 295, f. 173*	15 maggio 1600	Luigi Zanetti [S]	Francisco Rodriguez, <i>Breve trattato del Giubileo</i> [N] [R]	CNCE 71454	Divieto di stampare e vendere in tutto o in parte, con qualunque aggiunta, annotazione o riduzione, per due anni dalla stampa, senza il permesso del beneficiario o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Supplica del gesuita Francisco Rodriguez; invoca la sua povertà e la protezione che riceve dalla moglie dell'ambasciatore spagnolo	500 ducati divisi fra la Camera Apostolica ed il titolare del privilegio o suoi successori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Precedente approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e firmato da un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 296, f. 263*	21 giugno 1600	Paulo Ciccio [A]	Opera sul sacramento della penitenza [N] [R]	--	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere, esibire, senza permesso; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per la fatica profusa nell'opera; per il timore dell'autore che altri traggano profitto dal lavoro da lui svolto ristampando per profitto e causandogli un danno; il supplicante fa riferimento al pubblico beneficio derivante dall'opera che egli stampa a sue spese	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eredi o successori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 297, f. 285*+4	14 luglio 1600	Luigi Zammetti [S]	<i>Vite di 17. confessori di Christo</i> [N] [R] [Bio]	BAVat: R.I.III.92; Stamp.Barb. T.III.41; si veda anche SBN, RAVE\009601	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, o con il pretesto di qualunque aggiunta o riduzione senza il permesso del beneficiario o successori; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il timore del richiedente che altri traggano profitto dal suo lavoro ristampando l'opera con suo danno; il supplicante sottolinea l'utilità e l'intento salvifico per le anime	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, eredi e successori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 297, f. 305 ⁺	16 luglio 1600	Luigi Zannetti [S]	Juan Azor, <i>Institutionum moralium, in quibus vniuersae quaestiones ad conscientiam rectè, aut prauè factorum pertinentes, breuiter tractantur</i> [N] [R]	CNCE 3666	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con ogni pretesto di aggiunta o riduzione, senza permesso del beneficiario o successori; Roma, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente desidera evitare che altri traggano il frutto della fatica da lui svolta e delle spese sostenute	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o eventuali eredi e successori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 297, f. 274 [*]	17 luglio 1600	Pietro Fetti e soci [S]	«Cammino di Perfezioni, Castello Interiore e Vita» di Teresa de Jesús, tradotto dallo spagnolo all'italiano [N] [R]	--	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con ogni pretesto di aggiunta o riduzione, senza permesso del beneficiario o successori; Roma, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per la fatica e le spese affrontate e per il timore che altri traggano guadagno dal lavoro svolto dal richiedente ristampando l'opera e causando gli danni ed ingiustizia	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, eventuali eredi e successori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 297, f. 467	17 luglio 1600	Leonardo Parasole e soci [A]	Crimoniale [N] [R] [img]	--	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere; Roma, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Altri potrebbero effettuare ristampe con danno per il richiedente	1000 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 301, f. 19*	31 ottobre 1600	Giorgio Varisco [S]	Prospero Fairnacci, <i>Praxis, et theoreticae criminalis, partis primae tomus primus [-?]</i> [Dir]	BAVat: R.G.Dir.Civ. I.108(2:-1;-2;-3;-2); Stamp.Barb. EE.VIII.4-7; si veda anche SBN, PARE) 027462	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con ogni pretesto di aggiunta o riduzione, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi o legittimi tenutari; Roma, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente teme che altri traggano profitto dal frutto delle sue fatiche ristampando l'opera per profitto con suo danno. Presente una supplica dell'autore in favore dello stampatore e richiedente del privilegio	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica; accusatori e giudici, titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 301, f. 269*	20 novembre 1600	Venturino Altobello [S]	Capoleone Ghelfucci, <i>Il rosario della Madonna</i> [N] [R] [Let]	CNCE 20809	Divieto per 10 anni (il supplicante ne chiedeva 20) di stampare, vendere, detenere per vendere ed esibire in tutto o in parte, con qualunque formato, con ogni pretesa di aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, suoi eredi, legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente teme che altri si appropriino del frutto delle sue fatiche ristampando l'opera per profitto e causandogli danno; per desiderio di aiutare gli studiosi e le persone di ingegno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica; accusatori e giudici, titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 303, f. 390*+	16 dicembre 1600	Giovanni Antonio Franzini ed eredi di Girolamo Franzini [S]	Francisco de Toledo, <i>Instructio sacerdotum ac de mortalibus</i> [N] [R]	BAVat: R.I.V.701; Stamp.Barb. HH.I.27; Stamp.Chig. V.343	Divieto per 15 anni di stampare, vendere, detenere per vendere, senza permesso, in qualunque formato, con il pretesto di aggiunte o riduzioni; Roma, Stato della Chiesa, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente teme che altri si appropriino del frutto delle sue fatiche e delle spese affrontate ristampando l'opera per profitto causandogli danno; per desiderio di aiutare gli studiosi e le persone di ingegno. La supplica fa riferimento alla protezione che il richiedente riceve da due cardinali	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 305, f. 118	3 gennaio 1601	Antonio Valli da Todi [A]	Antonio Valli, <i>Il canto de gl'angelli</i> [N] [Mus] [Sci] [Img]; l'opera include alcune immagini di Antonio Tempesta tuttavia non menzionate nel privilegio	BAVat: R.I.V.1949; Stamp.Barb. M.III.38	Divieto per 10 anni, dalla data di pubblicazione, di stampare, vendere senza permesso scritto del beneficiario, suoi eredi, successori e legittimi tenutari; Roma e tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti a Roma	Per il lungo studio profuso dall'autore; per la fatica e le spese sostenute; a beneficio di quanti sono interessati alla materia; per il timore del richiedente che altri traggano profitto dal suo lavoro	500 ducati divisi fra titolare del privilegio, Camera Apostolica e giudici esecutori	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo
Sec. Brev. Reg. 304, f. 172	19 gennaio 1601	Giovanni Battista Guarini [A]	Giovanni Battista Guarini, <i>Della gerarchia, ovvero Del sacro regno di Maria in cui si ragiona delle sue grandezze, dignità, virtù, eccellenze e prerogative singolari</i> [N] [R]	BAVat: R.G.Teo.IV.754 (edizione del 1609)	10 anni, a partire dalla stampa dell'opera; dispositivo di divieto decorrente dall'approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; stampare, vendere, in tutto o in parte, in qualunque formato, con riduzioni o aggiunte, senza permesso del beneficiario o dei suoi eredi e successori; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il lavoro svolto e la perizia usata; per il danno che deriverebbe da eventuali ristampe	500 ducati, divisi in tre parti spettanti al titolare del privilegio o suoi eventuali eredi e successori, alla Camera Apostolica, accusatori e giudici esecutori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 304, f. 272*	23 gennaio 1601	Ferrante Palazzo [A]	Ferrante Palazzo, <i>Trattato della sacra religione</i> [N] [R]	OCLC 459076759; Bodleian Library: http://solo.bodleian.ox.ac.uk/primolibrary/libweb/actions/display.do?vid=OXVU1&docId=oxfaleph014206558	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esporre, senza permesso; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Nella supplica si fa riferimento al vantaggio che l'opera rappresenterebbe per i religiosi di ambo i sessi nei propositi della Chiesa; per aver il richiedente impiegato 10 anni per comporre il trattato; la concessione di un privilegio incoraggerà altri a pubblicare opere di beneficio pubblico. Nel privilegio si fa menzione del lungo lavoro svolto dal richiedente nell'ultimare l'opera, del timore di questi di vedersi sottrarre i frutti del proprio lavoro con eventuali ristampe che lo danneggerebbero e del desiderio di portare beneficio agli eruditi	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; scomunica	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 306, f. 8*	10 marzo 1601	Marco Varisco [S]	Mauro Antonio Berarducci, <i>Somma corona de confessori: Parte quarta</i> [N] [R]	SBN, BASE\007399	Divieto per 10 anni di stampare, vendere o detenere per vendere, senza permesso, in qualunque formato, con o senza aggiunte; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente teme che gli venga sottratto il frutto del lavoro svolto nel caso altri, per profitto, ristampassero l'opera causandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Opera già approvata dal Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 308, f. 24*	5 maggio 1601	Giorgio Varisco [S]	Prospero Farinacci, <i>Praxis, et theoreticae criminalis partis primae, tomus secundus</i> [N] [Dir]	BAVat: R.G.Dir.Civ. L108(2:1-2,3,2); Stamp.Barb. EE.VIII.4-7	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, alcuna parte, in qualunque formato, con il pretesto di aggiunte o riduzioni, senza il permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenentari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiche stampando l'opera per profitto arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 309, f. 48*	4 giugno 1601	Giovanni Antonio Franzini ed eredi di Girolamo Franzini [S]	Giovanni Bisciola, <i>Epitome Annallium ecclesiasticorum Caesaris Baronii</i> [N] [R]	BAVat: Stamp.Barb.H. III.27-28; Stamp.Chig. III.225(1-2); Stamp.Chig. III.876(1-2); Stamp.De.Luca. IV.5607(2); si veda anche SBN, UM1EV 007114	Divieto per 10 anni di stampare, detenere per la vendita, vendere ed esporre le opere, in tutto o in parte, in qualunque formato, con alcuna pretesa di aggiunta o riduzione, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi e legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiche stampando l'opera per profitto arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o eventuali eredi; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo o dell'Inquisitore
Sec. Brev. Reg. 309, f. 250*+	15 giugno 1601	Rappresentanti della Congregazione dell'Assunzione della Società del Gesù di Roma [A]	Giulio Mazarini, <i>Cento discorsi su 'l cinquecentesimo sabato, e' l suo titolo, intorno al peccato, alla penitenza, & alla santità di Davide</i> , da stamparsi presso lo stampatore Luigi Zannetti [N] [R]	OCLC 644248934; si vedano anche SBN, TOOE 109691 e TOOE015141	Divieto per 10 anni di stampare, detenere per vendere, vendere, esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con il pretesto di aggiunte o riduzioni, senza permesso; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiche stampando l'opera per profitto arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra la Camera Apostolica, gli accusatori ed i giudici, lo stampatore indicato o i suoi eredi; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 310, f. 254*	16 luglio 1601	Krzysztof Warszawicki [A]	Opere di teologia, etica, oratoria, cronologia e storia [N] [R]	OCLC 644940144	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, alcuna parte, in qualunque formato, con il pretesto di qualunque aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori, legittimi tenentari; Roma e Stato della Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiche stampando l'opera per profitto arrecandogli un danno; perché il papa desidera favorire persone di ingegno ed erudizione; per le ingenti spese sostenute	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o eventuali eredi; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notato sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 311, f. 361*	30 agosto 1601	Alfonso Chacòn il giovane [A]	Alfonso Chacòn, <i>Raccolta di varie devotioni</i> [P N Ed] [N] [R] [CIs]	BAVat Stamp.Barb. V.VIII.169	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, alcuna parte, in qualunque formato, con il pretesto di qualunque aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, eredi, successori, legittimi tenentari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiche stampando l'opera per profitto arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenentari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notato sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 313, f. 165*	23 settembre 1601	Gabriele del Pozzo [A]	Opera intitolata «Arbore chiamato natura dell' anima», in lingua italiana [N] [R]	--	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, alcuna parte, in qualunque formato, con il pretesto di qualunque aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, eredi, successori, legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiche stampando l'opera per profitto arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, suoi eventuali eredi e successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato
Sec. Brev. Reg. 313, f. 169	24 settembre 1601	Vincenzo Pelagallo [S]	Gli Aforismi di Manuel de Sa, in lingua italiana [N] [R]	--	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, alcuna parte, in qualunque formato, con il pretesto di qualunque aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, eredi, successori, legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Essendo stata l'opera recentemente corretta dal Maestro di Sacro Palazzo; perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiche stampando l'opera per profitto arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, suoi eventuali eredi e successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 315, f. 280*	20 dicembre 1601	Basilio Anguissola, procuratore dell'Ordine carmelitano	Commenti di Michele Aiguani ai Salmi; il richiedente chiede privilegio anche per una nuova edizione dei commenti con l'aggiunta di nuovi documenti [P-N Ed] [R]	BAVat: Stamp. Barb.A. III.73-75; Stamp. Chig. IV.1134	Il nome dell'autore dovrà essere sempre pubblicato sull'opera, inclusa ogni sua parte; divieto per 10 anni di stampare o vendere i commenti senza permesso del priore generale dell'Ordine carmelitano o quello degli stampatori Matteo Colosini e Barezzo Barezzi, i loro eredi, successori o tenentari legittimi, in qualunque parte, qualunque formato, con o senza aggiunte o riduzioni; la clausola di enunciazione dell'autore è valida in tutto il mondo; privilegio di stampa valido a Roma e nello Stato della Chiesa	Poiché l'opera era stata originariamente stampata come anonima, essendo invece emerso il nome dell'autore si rende necessario che questo sia stampato con il testo in quanto stampare un'opera come anonima va di norma contro il principio di verità	In caso di violazione del criterio di identità dell'autore le sanzioni previste sono: scomunica; confisca delle copie contestate; 2000 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici. Per la violazione del privilegio di stampa: 1000 ducati divisi fra Camera Apostolica, gli stampatori indicati, gli accusatori ed i giudici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 318, f. 236*	13 febbraio 1602	Jan Keerberg [S]	Messali, brevii e diurnali [R] [Tr]	--	Permesso di stampare e vendere, ma senza pregiudiziale di privilegio, concessa a Plantin e Moretus nel 1592; la presente concessione rispetta gli stessi termini di quella del 1592; valido ad Aversa	--	--	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 318, f. 242*	13 febbraio 1602	Luigi Zammetti [S]	Vita di santo Stanislaus Kostka, polacco, ad opera di Gregorio Samboritano [N] [R] [B]io	--	Divieto per 10 anni di stampare e vendere alcuna parte, in qualunque formato, con qualunque pretesto di aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori e legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	La supplica fa riferimento alla volontà di offrire «consolazione» alla nazione polacca. Il privilegio asserisce la volontà del richiedente di stampare l'opera a proprie spese ma teme che altri si appropriino del frutto della sua fatica arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 321, f. 65*	4 maggio 1602	Diego Enriquez Bezerri [A]	Opera intitolata «Avvertimenti per chi desidera la perfezione della vita spirituale» e due traduzioni, una in forma integrale e una ridotta, della Dottrina cristiana di Roberto Bellarmino, dall'italiano al castigliano [N] [R]	--	Divieto per 15 anni (il supplicante ne chiedeva 10) di stampare e vendere, alcuna parte, in qualunque formato, con qualunque pretesto di aggiunta o riduzione, senza il consenso del beneficiario, dei suoi eredi, successori e legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	La supplica fa riferimento alla necessità di eliminare gli svantaggi legati alla stampa. Nel privilegio si sostiene la necessità di evitare che altri si appropriino per profitto dei frutti delle fatiche sostenute dal richiedente causandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, suoi eventuali eredi e successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 324, f. 203*	17 agosto 1602	Basilio Anguissola, procuratore generale dell'Ordine carmelitano	Breviario riformato [R] [Tr]	--	Stampare o vendere; Roma e resto dello Stato della Chiesa	I termini del privilegio precedentemente concesso da Pio V non autorizzano modifiche al Breviario; il presente documento autorizza invece i Carmelitani ad apportare modifiche e pubblicare il breviario nuovamente redatto	500 ducati; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 324, f. 253*	19 agosto 1602	Marcantonio Rossi [S]	Giovanni Domenico Guidetti, <i>Directorium chori</i> [N] [R] [Mus]	OCLC 797257828, si veda anche SBN, MUS 0255631	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, alcuna parte, in qualunque formato, con il pretesto di qualunque aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, suoi eredi, successori e legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Poiché il richiedente ha apportato molte necessarie modifiche e correzioni e teme che altri si appropriino del frutto della sua fatica arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, suoi eventuali eredi e successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 326, f. 40	3 ottobre 1602	Fabio Albergati [A]	Fabio Albergati, <i>De i discorsi politici libri cinque, ne i quali viene riprovata la dottrina politica di Gio. Bodino, e difesa quella d'Aristotele</i> [N] [Stor]	BAVat: Stamp. Barb. P.III.3	Divieto per 10 anni di stampare o vendere, in alcuna parte, in qualunque formato, o con il pretesto di qualunque aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, suoi eredi, successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiche stampando l'opera per profitto arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notato sia dato lo stesso valore della patente originale. Il testo integrale del privilegio non è stampato nell'edizione che riporta solamente la dicitura «con privilegio»
Sec. Brev. Reg. 326, f. 141*	8 ottobre 1602	Eredi di Giulio Antonio Santori, cardinale di Santa Severina [A]	Opera inerente i riti [P N Ed] [R]	--	Divieto per 10 anni di stampare o vendere, in qualunque formato, anche compendi dell'opera, senza il permesso scritto degli eredi; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	La supplica fa riferimento agli elevati costi di stampa dell'opera. Il privilegio afferma la presenza di una precedente concessione fatta da Gregorio XIII ma specifica che i richiedenti desiderano ora stampare una versione ridotta dell'opera del loro congiunto	1000 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolari del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso effetto della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 335, f. 45*	13 giugno 1603	Giovanni Martinelli [S]	Diverse opere di Leandro Galeanetti, fra cui il <i>De differentis individuorum versusque iuris</i> ; Lipsius, Justus, <i>Della politica</i> [N] [Dir]	OCLC 81724267, si veda anche SBN, MUS0255631 (opera di materia giuridica varia, edizione del 1609); SBN, TO0E\001810	Divieto per 3 anni valido per ogni parte, per qualunque formato, o con qualunque pretesto di aggiunta o riduzione; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiche stampando l'opera per profitto arrecaandogli un danno; il richiedente fa richiamo alla propria indigenza	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 335, f. 489	24 luglio 1603	Camera Apostolica	Christophorus Clavius, <i>Elenchus, et Castigatio calendarij Gregoriani</i> [N] [R]	SBN, BVVE013495	Divieto per 10 anni di stampare, in qualunque formato, con aggiunte o riduzioni, o vendere, mostrare, o detenere senza permesso scritto del Pontefice; Roma, Stato della Chiesa, l'intera Cristianità	Opera stampata a spese della Camera Apostolica	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici esecutori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 336, f. 250*	23 agosto 1603	Francisco Soto de Langa [A]	Teresa de Jesús, <i>Camino di perfectione</i> [N] [R]	BAVat R.G.Teo.IV.878; Stamp.De.Luca. IV.5578; si veda anche SBN, TO0E\123571	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, alcuna parte, in qualunque formato, o con il pretesto di alcuna aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenutari Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiche stampando l'opera per profitto arrecaandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, suoi eventuali eredi e successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 362, f. 635*	11 settembre 1603	Camillo Severino [A]	Diverse opere inerenti i salmi, Giobbe ed il rosario [N] [R]	--	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, alcuna parte, in qualunque formato, o con il pretesto di alcuna aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenutari Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiche stampando l'opera per profitto arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 339, f. 44*	5 novembre 1603	Giovanni Tallini [S]	Raimundo de Peñafort, <i>Summa de poenitentia, et matrimonio</i> [P N Ed] [R]	BA Vat: R.I.II.862; si veda anche SBN VEA/E003538	Divieto per 10 anni (il termine di 20 anni appare espunto) di stampare e vendere, alcuna parte, in qualunque formato, o con il pretesto di alcuna aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenutari Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiche ed investimenti, stampando l'opera per profitto arrecandogli un danno. Da una lettera del duca di Sessa, citata a supporto della supplica, si evince che le opere sono state stampate ma la stampa non è stata ancora pagata; si indica che lo stampatore Tallini prenderà possesso dello stock ma solo a condizione che il privilegio in vigore venga trasferito a suo nome; il presente privilegio revoca quello concesso a Miguel Lot	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, i suoi eventuali eredi e successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contravenitori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 340, f. 345*	17 dicembre 1603	Domenico Falcini [A]	Raffigurazioni di tutti gli imperatori, da Giulio Cesare all'ultimo imperatore [N] [Img]	--	Divieto per 10 anni di incidere le immagini o venderle, o detenere per venderle, senza licenza; Roma, Stato Pontificio e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiche ed investimenti stampando l'opera per profitto arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato dello stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 341, f. 198*	13 gennaio 1604	Ottaviano Faiani [A]	«La passione di nostro signore», poema in lingua italiana [N] [R]	--	Divieto per 10 anni di stampare, vendere o detenere per vendere, senza autorizzazione; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti	La supplica richiede diritto di importazione. Il privilegio viene concesso per timore che altri si appropriino del compenso spettante al richiedente per la fatica compiuta arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato dello stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 341, f. 464	26 gennaio 1604	Giovanni Antonio Franzini [S]	Antonio Minucci, <i>Compendium summe card. Toleti auctore</i> [N] [R] [T]	BA Vat: Stamp Barb. V.XI.161 [?]; si veda anche SBN, PALE001234	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in italiano o altra lingua, in qualunque formato, con il pretesto di aggiunte o riduzioni, senza il permesso del beneficiario o dei suoi eredi; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, giudici, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 360, f. 240	31 marzo 1604	Luigi Zannetti [S]	Sigismondo Scaccia, <i>Tractatus de iudicis causarum civilium, criminalium et haereticarum</i> (il privilegio si riferisce al secondo volume) [N] [Dir]	OCLC 797324609; si veda anche SBN, RMGE 000319	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, in tutto o in parte, in qualunque formato, con il pretesto di aggiunte o riduzioni, senza il permesso del beneficiario, suoi eredi, successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta arrecandogli un danno	Confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari, accusatori e giudici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 346, f. 233*+	10 giugno 1604	Paolino Arnolfini [S]	<i>Decisiones</i> di Pietro Nicola; <i>Decisione</i> di Mordanus con correzioni e alcuni scritti in italiano sull'ufficio del Vicario [N] [R]	--	Divieto per 10 anni (il termine di 15 anni appare espunto) di stampare, vendere, detenere per vendere, esporre, in tutto o in parte, in qualunque formato, con il pretesto di aggiunte o riduzioni, senza il permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenutari; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per via della grande diligenza richiesta nell'opera; per timore che altri si appropriino del compenso che spetta al richiedente per la fatica sostenuta arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 347, f. 12*	1° luglio 1604	Eredi di Tommaso Giunta, stampatori e librai [S]	Prospero Farinacci, <i>Praxis et theoricæ criminalis</i> [N] [Dir]	BAVal: R.I.1.123A-C; Stamp.Barb.EE.VIII.12-13; Stamp.Chig.I.324; SBN, UBOE\108902	Divieto per 10 anni di stampare e vendere o esporre, in tutto o in parte, in qualunque formato, o con il pretesto di alcuna aggiunta o riduzione, senza il permesso degli eredi, successori o legittimi tenentari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Timore che altri possano sottrarre ai richiedenti la ricompensa per il lavoro e le spese sostenute con danno e pregiudizio loro	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolari del privilegio o loro eventuali eredi, successori o legittimi tenentari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Due suppliche; una da parte degli eredi di Tommaso Giunta ed una da parte di Farinacci (autore) facenti istanza di assegnazione del privilegio
Sec. Brev. Reg. 349, f. 509*	23 settembre 1604	Cosimo Gaci, stampatore di San Lorenzo in Damaso [A]	Teresa de Jesus, <i>Il cammino di perfezione, e' l'Castello interiore</i> ; traduzione dallo spagnolo all'italiano [N] [R]	BAVal: R.G.Teol. IV.1494; Stamp.Barb. U.XI.92; Stamp.De.Luca. IV.3943 [anche 3944] (1-2); si veda anche SBN, UM1E\000121	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con pretesto di aggiunte e riduzioni, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi successori o legittimi tenentari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente chiede una deroga del privilegio concesso l'anno precedente a Francisco Scoto di modo che egli possa pubblicare la propria traduzione delle opere indicate. Il privilegio osserva che la traduzione proposta dal richiedente è stata ben ricevuta e che Scoto ha quasi esaurito le copie della sua edizione	Confisca delle copie contese e dei caratteri tipografici, 500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenentari	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 350, f. 26*	2 ottobre 1604	Jerónimo González, avvocato di curia [A]	Jerónimo González, <i>Comentatio ad regulam octauam cancellariae, de reservatione mensium, & alternatiua episcoporum</i> [N] [Dir]	BAvat: Mai.XLIX.48; R.G.Dir. Can.II.72; si veda anche SBN, RMGE) 001610	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con pretesto di aggiunte e riduzioni, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta arrecandogli un danno	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notato sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 352, f. 353*	13 giugno 1604	Matthew Greuter [A]	Incisioni non specificate [N] [Img]	--	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, incidere o detenere per vendere senza permesso; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	La supplica dichiara che il richiedente ha una moglie e tre figli da mantenere; per timore che altri si appropriino del compenso spettante al richiedente per la fatica e spesa sostenuta arrecandogli un danno	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 353, f. 34	3 gennaio 1605	Federico Capilluti [A]	Quattro opere fra cui la vita della vergine Maria, lezioni morali, il cammino verso la perfezione tratto da fonti siriane e la sofferenza della vergine Maria con raffigurazione [N] [R] [Img]	OCLC 62234754; si veda anche SBN, CFIEA 019998	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con pretesto di aggiunte e riduzioni, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenentari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	In ragione della molta diligenza richiesta nella preparazione dell'opera; per timore che altri si appropriino del compenso spettante al richiedente per la fatica sostenuta arrecandogli un danno	1000 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Obbligo di includere il privilegio assieme alla tavola dei contenuti; approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 353, f. 86*	3 gennaio 1605	Perseo Roscio [S]	Isidoro Mosconi, <i>Dilucidationum totius iuris ciuilitis libri quinque</i> [N] [Dir]	BAVat: Stamp Barb, QQ.IV.17; si veda anche SBN, UBOEA 053601	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con pretesto di aggiunte e riduzioni, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenentari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenentari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 353, f. 752*	10 febbraio 1605	Leonardo Parasole [A]	Immagini di tutti gli imperatori romani di Giovanni Antonio Brandi [N] [Img]	OCLC 248337346	Divieto per 10 anni di incidere, vendere o esibire le immagini senza il permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori, legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	In ragione della molta diligenza richiesta nella preparazione dell'opera; per timore che altri si appropriino del compenso spettante al richiedente per la fatica sostenuta arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo
Paolo V (1605-21)								
Sec. Brev. Reg. 396, f. 827+	20 giugno 1605	Stefano Paolini [S]	Domenico Toschi, <i>Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum</i> [N] [Dir]	BA Vat: R.G.Dir.Can. I.91(1-7); Stamp.Chig. II.561(1-8); si veda anche SBN, UMI/E003627	Divieto per 10 anni di stampare o vendere o detenere per vendere senza permesso, in qualunque formato; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il lavoro svolto e lo sforzo richiesto e la maestria impiegata; per timore che altri si appropriino del compenso spettante al richiedente per la fatica sostenuta arrecandogli un danno	Scomunica automatica; 500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 397, f. 387*+	14 luglio 1605	Pietro Paolo Guiliami [S]	Bartolomeo da Saluzzo, <i>Luce dell'anima desiderosa, per ascendere alla perfezione</i> [N] [R]	BAvat: R.G.Teol.VI.241; si veda anche SBN, CFIEA 020247	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con pretesto di rivelazioni o aggiunte, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta arrecandogli un danno	500 ducati aurei divisi fra camera Apostolica, titolare del privilegio, suoi eventuali eredi o successori, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 399, f. 650*	13 settembre 1605	Giovanni Antonio di Paoli [S]	Cronologia dei papi da Pietro a Paolo V [N] [R] [img]	--	Divieto per 5 anni di stampare, o vendere, in tutto o in parte, con aggiunte o riduzioni, in qualunque formato, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi, o successori; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il lavoro svolto e lo sforzo e le spese richieste; per aver il richiedente operato delle correzioni; il privilegio preverrà che altri si appropriino del lavoro svolto e del compenso spettante al richiedente ristampando l'opera arrecandogli un danno	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, suoi eventuali eredi e successori, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penza per i contraventori	Formalità e doveri
MPM Arch 1179 #400	4 agosto 1611	Balthasar e Jan Moretus, figli di Jan Moretus [S]	Messali, breviari, diurnali, Ufficio della beata vergine Maria, Bibbia vulgata [R] [It]	--	Permesso di stampare le aggiunte alla Bibbia esattamente come nell'edizione di riferimento, senza aggiunte o riduzioni e senza violare precedenti proibizioni	Per la diligenza e l'operosità impiegate nella stampa	Sanzioni e censure ecclesiastiche (non specificate)	--
Sec. Brev. Reg. 481, f. 427*	7 luglio 1612	Giovanni Antonio di Paoli [S]	Immagini religiose della vergine Maria e dei santi [N] [R] [Ing]	--	Rinnovo di un precedente privilegio concesso per 10 anni - Sec. Brev. Reg. 284, f. 191 (1599) - a tutela della riproduzione e vendita ed esposizione delle opere in tutto o in parte, indifferentemente dal formato; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta arrecaudogli un danno	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, suoi eventuali eredi e successori, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo
ARM XLII 55, f. 180*	--	Pietro Foscarini [A]	Catalogo dei pontefici romani [N] [R]	--	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere, o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con pretesto di rivelazioni o aggiunte, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta arrecaudogli un danno	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato nell'edizione e registrato presso un pubblico notaio deve essere riconosciuta la stessa validità dell'originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penà per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XLII 56, f. 149	c. 1604-1608	Barezzo Barezzi [S] anche in qualità di traduttore [A]	Marcos de Lisboa, <i>Croniche de gli ordini istituiti dal P.S. Francesco</i> [N] [R]	BAVat R.G. Vite. IV.3086; Stamp. Barb. H.II.103-106; si veda anche SBN, LIGEA 001975	Divieto per 10 anni vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con pretesto di commenti o aggiunte, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per l'operosità dimostrata; per timore che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta arrecandogli un danno	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 688, f. 402*; Misc. Arm IV 70, f. 190	19 aprile 1624	Giovanni Antonio di Paoli [S]	Immagine religiose della vergine Maria e dei santi [N] [R] [img]	---	Estensione/ rinnovo per 10 anni di un privilegio - Sec. Brev. Reg. 481, f. 427* - a tutela di parziale imitazione con aggiunta di nuovo materiale e a tutela della stampa, vendita o esposizione; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per la grande fatica e le spese sostenute nella creazione delle immagini; per timore che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta arrecandogli un danno	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi o successori, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	

Urbano VIII (1623-44)

Bibliografia

- Adversi, Aldo. *Saggio di un catalogo delle edizioni del Decretum Gratiani posteriori al secolo XVI*, «Studia Gratiana», 6 (1959), pp. 286-451.
- Armstrong, Elizabeth. *Before Copyright. The French BookPrivilege System 1498-1526*, Cambridge - New York, Cambridge University Press, 1990.
- Ascarelli, Fernanda. *Annali tipografici di Giacomo Mazzocchi*, Firenze, Sansoni, 1961.
- Barberi, Francesco. *Le edizioni romane di Francesco Minizio Calvo*, in *Miscellanea di scritti di bibliografia ed erudizione in memoria di Luigi Ferrari*, Firenze, Olschki, 1952, pp. 57-98.
- . *Per una storia del libro. Profili, note, ricerche*, Roma, Bulzoni, 1981.
- Basso, Michele. *I privilegi e le consuetudini della Rev.da Fabbrica di San Pietro in Vaticano (sec. XVI-XX)*, Roma, Pontificia Universitas Urbaniana, Facultas Iuris Canonici, 1987.
- Blasio, Maria Grazia. *Cum gratia et privilegio. Programmi editoriali e politica pontificia. Roma 1487-1527*, Roma, Roma nel Rinascimento, 1988.
- . *Privilegi e licenze di stampa a Roma fra Quattro e Cinquecento*, «La Bibliofilia», XC, (1988), pp. 147-159.
- Bowen, Karen L. e Dirk Imhof. *Christopher Plantin and Engraved Book Illustrations in Sixteenth Century Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
- Brown, Horatio F. *The Venetian Printing Press. An Historical Study Based Upon Documents for the Most Part Hitherto Unpublished*, London, J. C. Nimmo, 1891.
- Bury, Michael. *Infringing Privileges and Copying in Rome, c. 1600*, «Print Quarterly», 22 (2005), 2, pp. 133-138.
- Castellani, Carlo. *I privilegi di stampa e la proprietà letteraria in Venezia dalla introduzione della stampa nella città fin verso la fine del secolo scorso*, «Archivio Veneto», 36 (1888), pp. 127-139.
- . *La stampa in Venezia dalla sua origine alla morte di Aldo Manuzio seniore*, Venezia, Ongania, 1889.
- Ceresà, Massimo. *Una stamperia nella Roma del primo Seicento. Annali tipografici di Guglielmo Facciotti ed eredi (1592-1640)*, Roma, Bulzoni, 2000.
- Clair, Colin. *Christopher Plantin*, Selkirk, Bookdonors CIC, 1987.
- Di Filippo Bareggi, Claudia. *Il mestiere di scrivere. Lavoro intellettuale e mercato librario a Venezia nel Cinquecento*, Roma, Bulzoni, 1988.
- Feather, John. *A History of British Publishing*, London – New York, Routledge, 2006.
- Febvre, Lucien e HenriJean Martin. *L'Apparition du livre*, Paris, Albin Michel, 1971.
- Fragnito, Gigliola. *The Central and Peripheral Organization of Censorship*, in *Church Censorship and Culture in Early Modern Italy*, a cura di G. Fragnito, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
- Franceschelli, Remo. *Trattato di diritto industriale*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 1960.
- Frenz, Thomas e Sergio Pagano. *I documenti pontifici nel Medioevo e nell'età moderna*, Città del Vaticano, Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, 1998.
- Giorgetti Vichi, Anna Maria. *Annali della Stamperia del Popolo Romano (1570-1598)*, Roma, Istituto di studi romani, 1959.
- Hirsch, Rudolph. *Printing, Selling and Reading, 1450 1550*, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1974.
- Horawitz, Adalbert. *Analekten zur Geschichte des Humanismus in Schwaben, 1512-1518*, Wien, K. Gerold, 1877.
- Il libro italiano del Cinquecento. Produzione e commercio*, Catalogo della mostra (Roma, 20 ottobre – 16 dicembre 1989), a cura di P. Veneziani, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1989.

- La stampa in Italia nel Cinquecento*, Atti del convegno (Roma 17-21 ottobre 1989), a cura di M. Santoro, 2 voll., Roma, Bulzoni, 1992.
- Leicht, Pier Silverio. *L'editore veneziano Michele Tramezzino ed i suoi privilegi*, in *Miscellanea di scritti di bibliografia ed erudizione in memoria di Luigi Ferrari*, Firenze, Olschki, 1952, pp. 357-367.
- Leuschner, Eckhard. *The Papal Printing Privilege*, «Print Quarterly», XV (1998), pp. 359-370.
- Lincoln, Evelyn. *The Invention of the Italian Renaissance Printmaker*, London, Yale University Press, 2000.
- . *Invention, Origin, and Dedication. Republishing Women's Prints in Early Modern Italy*, in *Making and Unmaking Intellectual Property. Creative Production in Legal and Cultural Perspective*, a cura di M. Biagioli, P. Jaszi e M. Woodmansee, Chicago, University of Chicago Press, 2011, pp. 339-357.
- . *Brilliant Discourse. Pictures and Readers in Early Modern Rome*, New Haven, Yale University Press, 2014.
- Lowry, Martin J. *The World of Aldus Manutius. Business and Scholarship in Renaissance Italy*, Oxford, Blackwell, 1979.
- Maclean, Ian. *Scholarship, Commerce, Religion. The Learned Book in the Age of Confessions, 1560-1630*, Cambridge-Massachusetts, Harvard University Press, 2012.
- Marion, Simon. *Plaidoyez*, Paris, chez Michel Sonnius, 1598.
- Masetti Zannini, Gian Ludovico. *Stampatori e librai a Roma nella seconda metà del Cinquecento*, Roma, Fratelli Palombi, 1980.
- Menato, Marco, Ennio Sandal e Giuseppina Zappella. *Dizionario dei tipografi e degli editori Italiani*, vol. 1: *Il Cinquecento*, Milano, Bibliografica, 1998.
- Moscatti, Laura. *Il caso Pomba-Tasso e l'applicazione della prima convenzione internazionale sulla proprietà intellettuale*, in *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre Teillard*, Bernard d'Alteroche [et al.], Paris, Éditions Panthéon Assas, 2009, pp. 747-764.
- Nuovo, Angela. *Il commercio librario nell'Italia del Rinascimento*, Milano, FrancoAngeli, 1998.
- e Christian Coppens. *I Giolito e la stampa nell'Italia del XVI secolo*, Genève, Droz, 2005.
- O'Malley, John W. *Trent: What Happened at the Council*, Cambridge – Massachusetts, Belknap Press of Harvard University Press, 2013.
- Panzer, Georg Wolfgang. *Annales Typographici ab anno MDI*, vol. 8, Nürnberg, J. E. Zeh, 1800.
- Pettegree, Andrew. *The Book in the Renaissance*, New Haven, Yale University Press, 2010.
- Pon, Lisa. *Prints and Privileges. Regulating the Image in 16th-Century Italy*, «Harvard University Art Museums Bulletin», 6 (1998), 2, pp. 40-64.
- Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, a cura di L. Bently & M. Kretschmer. <http://www.copyrighthistory.org/cam/index.php>.
- Richardson, Brian. *Printing, Writers and Readers in Renaissance Italy*, Cambridge – New York, Cambridge University Press, 1999.
- Ringer, Barbara A. *The Demonology of Copyright*, New York, R.R. Bowker Co, 1974.
- Rogers, Edward S. *Some Historical Matter Concerning Literary Property*, «Michigan Law Santoro, Marco. *Storia del libro italiano. Libro e società in Italia dal Quattrocento al nuovo millennio*, Milano, Bibliografica, 2008.
- The Apostolic See and the Jews*, a cura di S. Simonsohn, vol. 1, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1988.
- Strömholm, Stig. *Le droit moral de l'auteur en droit allemand, français et scandinave*, Stockholm, Norstedt, 1973.

- Tschudi, Victor Plahte. *Ancient Rome in the Age of Copyright. The Privilegio and Printed Reconstructions*, «Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia», 25 (2012), pp. 177-194.
- Voet, Leon. *The Golden Compasses. A History and Evaluation of the Printing and Publishing Activities of the Officina Plantiniana at Antwerp*, Amsterdam, Vangendt & C., London, Routledge & Kegan, New York, Abner Schram, 1972.
- Witcombe Christopher L. *Christopher Plantin's Papal Privileges. Documents in the Vatican Archives*, «De Gulden Passer», 69 (1991), pp. 133-145.
- . *Herrera's Papal privilegio for the Escorial Prints*, «Print Quarterly», IX (1992), pp 177-180.
- . *Copyright in the Renaissance. Prints and the Privilegio in Sixteenth-Century Venice and Rome*, Leiden, Brill, 2004.
- . *Print Publishing in Sixteenth-Century Rome. Growth and Expansion, Rivalry and Murder*, London, Miller, 2008.

Il privilegio del Messale riformato. Roma e Venezia fra censura espurgatoria e tensioni commerciali

di Andrea Ottone

Introduzione

Il clima di riassetto strutturale generato dal Concilio di Trento ebbe riflessi sostanziali anche sulla produzione dei testi fondanti della liturgia e dottrina cattolica. Questi furono soggetti a nuove redazioni approntate da apposite commissioni. I testi passati per un setaccio filologico videro la luce a partire dal 1566, con la pubblicazione del nuovo *Catechismo romano*. Seguirono negli anni il *Breviario*, il *Messale*, l'*Officio della settimana santa*, il *Martirologio romano*, il *Corpus Iuris Canonici* ed il *Pontificale*. Per queste opere si aprì una successione di nuove edizioni che, nelle intenzioni della Santa Sede, dovevano stamparsi in prima istanza a Roma. L'intento era di garantire un controllo diretto della Sede Apostolica nel delicato passaggio delle nuove redazioni dalla forma manoscritta alla messa a stampa, evitando interpolazioni ed alterazioni testuali.¹ L'intera operazione, ripetuta per le singole redazioni, era coperta finanziariamente dalla concessione di privilegi di stampa emessi per *motu proprio* pontificio. Questi, generalmente di durata decennale, erano dotati di una validità giuridica extraterritoriale garantita dalla capacità dell'autorità emittente di amministrare la scomunica per i contravventori esteri.² Nell'intento di chi

1. L'ideatore di questa precisa strategia viene riconosciuto nella persona di Giovanni Carga il quale nel 1576 presentò alla Curia un memorandum dal titolo «Sopra un modo facile, et sicuro, di eseguire in Roma, senza gravar la Camera, il Decreto della Quinta Sessione del Concilio di Trento, che ordina, *ut Sacra Scriptura quam emendatissime imprimatur*». Nel memoriale si faceva esplicito riferimento alla necessità di assicurare una prima assegnazione del monopolio commerciale sui testi conciliari a stampatori dell'Urbe, sudditi del papa, vincolati pertanto ad un suo diretto controllo giuridico. Il memoriale riteneva poi che allo scadere del privilegio, le successive ristampe del testo avrebbero dovuto essere vincolate ad una incondizionata uniformità testuale agli esemplari prodotti in originale sotto la supervisione della Curia. Paul F. Grendler, *The Roman Inquisition and the Venetian Press, 1540-1605*, Princeton, Princeton University Press, 1977, p. 234.

2. Per una disamina accurata del tema si veda Jane C. Ginsburg, *Proto-property in Literary and Artistic Works: Sixteenth-Century Papal Printing Privileges*, «The Columbia Journal of Law and the Art», 36 (2013), pp. 345-458 proposto in traduzione in questo stesso volume.

la promuoveva, l'operazione era tesa a tutelare la corretta veicolazione dei testi portati a nuova luce. Le sue implicazioni commerciali erano tuttavia evidenti ed emersero in forma particolarmente polemica fra Venezia e Roma. Il nuovo corso introdotto dalla Santa Sede risultava particolarmente minaccioso per l'industria tipografica veneziana che sulla commercializzazione delle opere liturgiche basava una quota importante della propria produzione. L'imposizione di monopoli individuali ad ampio spettro territoriale si traduceva in una grossa limitazione per l'industria locale, spesso tagliata fuori dalla concessione dei privilegi papali sui testi canonici. Inoltre, il nuovo corso adottato dalla Santa Sede andava a turbare un equilibrio fondamentale per l'industria libraria veneziana. I testi liturgici rientravano in quelle che, nel gergo di settore, venivano definite opere 'comuni' o 'comunali', ovvero prive del criterio di novità. Su queste la Serenissima era solita non concedere privilegi territoriali lasciando la produzione di tali opere alla libera iniziativa individuale ed alla competizione di mercato.³ Nella polemica che si generò fra la comunità degli stampatori veneziani e la Santa Sede, i primi accusavano la seconda di voler subdolamente favorire l'economia dell'Urbe facendo leva sul potente mezzo della sanzione spirituale. Nel corso degli ultimi due decenni del Cinquecento la tensione generatasi fra Venezia e Roma su questo particolare dossier richiese in diverse fasi l'intervento delle rispettive diplomazie per giungere ad un'intesa.

Il presente saggio prende in esame una recrudescenza di questa tensione registratasi negli anni fra il 1601 e il 1603. Questa si concentrò principalmente sulla difesa da parte di Roma dell'uniformità del testo del Messale riformato. Fu di fatto l'ultimo capitolo di uno scontro in atto da tempo. In questa fase il meccanismo della censura espurgatoria ebbe un ruolo fondamentale a presidio dell'uniformità testuale. Con questo rinnovato strumento, la Santa Sede scelse di portare ad operatività le proprie rivendicazioni di controllo autoriale sui testi canonici. Il concetto di autorialità qui espresso dalla Sede Apostolica va inteso come attribuzione di autorità a garanzia della forma del testo e della dottrina ivi veicolata.⁴

La tematica qui espressa ha avuto una prima sistematica ricostruzione storica grazie a Paul Grendler nel suo *The Roman Inquisition and the Venetian Press* del 1977.⁵ La ricca messe di dati da lui esplorati non poteva allora comprendere il consistente materiale conservato nell'archivio dell'ex Sant'Uffizio di Roma rimasto inaccessibile sino al 1998. I documenti inerenti alla contesa generatasi intorno al Messale riformato sono rimasti per buona parte inerti fino a quando Giorgio Caravale ha dato loro parzialmente voce nel 2003 all'interno del suo *L'orazione proibita*. Il suo lavoro segnalava la particolare corposità dei docu-

3. Angela Nuovo, *The Book Trade in the Italian Renaissance*, Leiden – Boston, Brill, 2013, p. 213.

4. Anche sulla particolare declinazione vaticana del concetto di autorialità si rimanda a Ginsburg, *Proto-property*, *passim*.

5. Grendler, *The Roman Inquisition*, pp. 169-181, 225-252.

menti inerenti il Messale ed offriva un primo spunto di riflessione per future indagini.⁶ Rispetto al saggio citato, il presente studio sposta la propria attenzione dal piano storico-religioso a quello economico-giuridico.

Ripercorrendo la fitta documentazione che si generò intorno al Messale riformato si porranno in luce taluni aspetti legati alla produzione e commercializzazione del libro religioso. Molto si ricava anche riguardo le modalità e le finalità con cui le istituzioni religiose si cimentavano nel tentativo di porre un regolamento al mercato librario veneziano. Le fonti in esame permettono anche di leggere in maniera retrospettiva la logica soggiacente alla politica del privilegio papale messa in campo nei precedenti trent'anni a protezione dei testi canonici. L'epilogo di questo studio toccherà la riforma legislativa che il Senato veneziano promulgò nel 1603. L'intento sarà di proporre gli eventi ricostruiti in queste pagine come la base esperienziale su cui si basò il dibattito normativo che portò alla definizione del testo legislativo finale.

L'oggetto della contesa: il Messale

Il Messale è il testo centrale della liturgia eucaristica. Vi si raccolgono le lezioni e le orazioni usate durante lo svolgimento della funzione, assieme alle istruzioni sullo svolgimento del rito. Da un punto di vista prettamente commerciale, il Messale aveva come *target* di vendita il clero, regolare e diocesano. La sua larga diffusione, la tracciabilità del pubblico interessato, dislocato all'interno di istituzioni religiose parzialmente localizzabili e quantificabili, il suo frequente utilizzo e, dovremmo supporre, la sua conseguente usurabilità, erano tutti elementi che rendevano il Messale un titolo di grande interesse per gli stampatori. Ma, stante la sua centralità nell'amministrazione del rito della messa, questo era anche soggetto all'attenzione particolare della gerarchia ecclesiastica.

Venezia era uno dei centri europei di produzione dei libri liturgici. Taluni marchi, come i Giunti, avevano fondato sulla produzione delle opere liturgiche la propria fortuna economica utilizzandole come base stabile di capitalizzazione con cui finanziare imprese editoriali di più lento smercio e incerto profitto.⁷

6. Giorgio Caravale, *L'orazione proibita: censura ecclesiastica e letteratura devozionale nella prima età moderna*, Firenze, Olschki, 2003.

7. Nella produzione complessiva delle prime tre generazioni dei Giunti di Venezia, la liturgia cattolica occupò il 41% del totale. Durante la guida del marchio da parte di Lucantonio Giunti I (1489-1537) la categoria liturgica occupò il 45% del totale prodotto per passare al 36,4% durante la guida di Tommaso e Giovanni Maria Giunti (1538-1566), risalendo poi al 41% durante il controllo di Lucantonio II (1567-1601): cfr. Andrea Ottone, *L'attività editoriale dei Giunti nella Venezia del Cinquecento*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2 (2003), p. 72. All'interno di un catalogo di vendita stampato da Lucantonio Giunti nel 1595, in una data cioè prossima alla vicenda che si sta per affrontare, su di un totale di 324 titoli offerti in vendita ben 176 erano ascrivibili alle funzioni della liturgia cattolica e, di questi, 17 erano per la funzione della messa. Di questi, sette riportavano la dicitura *Missale Romanum* con un prezzo medio stimabile sulle

Dal punto di vista della Chiesa, il Messale, nella sua forma redatta dopo il Concilio di Trento, incarnava un archetipo nella lotta in difesa dell'ortodossia e nel rilancio dello spirito positivo della Riforma Cattolica. La tutela della sua forma testuale era un punto irrinunciabile del programma riformatore quanto lo era la formazione dottrinale del clero diocesano.⁸ Esemplificando una problematica altrimenti complessa, si potrebbe affermare che lo sforzo messo in atto per educare il clero curato alla corretta funzione dei riti sarebbe stato di fatto vanificato se proprio sul testo centrale della liturgia eucaristica si fosse abbassata la guardia permettendo la circolazione di esemplari spuri.

La proibizione dei messali veneziani

Il 27 gennaio 1597 la Congregazione dell'Indice prese visione di una lettera proveniente da Venezia a firma di tal Raniero Bavasio, canonico regolare della chiesa di San Salvatore. Dal verbale della seduta si evince che il Bavasio informava i cardinali riguardo talune difficoltà emerse nel dare alle stampe una nuova edizione del Messale romano. Sui dettagli delle difficoltà da lui sollevate le fonti sono ancora in parte silenti, né si conosce il livello di implicazione del Bavasio nella stampa in corso.⁹ Si evince tuttavia che il resoconto del canonico veneziano riguardava questioni di uniformità testuale. Lo si deduce dal fatto che, in risposta al religioso, la Congregazione scriveva: «per hora non occorre far alteratione ma seguire il stile ordinario e comune della Chiesa sin che di Roma si dia ordine e regola in questo come in tutte l'altre cose ecclesiastiche».¹⁰ Il verbale della seduta che generò la risposta chiarisce che con l'indicazione di «seguire il stile ordinario» si alludeva alla necessità di uniformare il testo dell'edizione in corso a quello della prima stampa romana del Messale riformato.¹¹

12,63 lire veneziane per foglio di stampa: cfr. University of California, Los Angeles, University Research Library, Department of Special Collections, Z233.G44G 448i 1595.

8. Sull'educazione del clero diocesano dopo Trento esiste una vasta letteratura che non si intende ripercorrere in questa sede. Per avere un'idea tangibile dello sforzo fatto nella formazione del clero secolare si può seguire la cronologia dell'istituzione dei seminari vescovili italiani fra Cinque e Seicento: Kathleen M. Comerford, *Italian Tridentine Diocesan Seminaries: A Historical Study*, «Sixteenth Century Journal», 29 (1998), pp. 999-1022.

9. ACDF, Index, I.1, f. 97cv (congregazione del 25 gennaio 1597). L'originale della lettera di Raniero Bavasio non è ancora emersa dagli archivi. Si può ipotizzare che la stampa cui egli alludeva fosse quella dei Giunti stampata proprio nel 1597 (per gli esemplari noti si veda Edit16, CNCE 11710). A supporto di questa ipotesi, oltre alla coincidenza delle date, vi è anche la speciale attenzione che le edizioni giuntine del Messale riceveranno da parte della Congregazione dell'Indice nel 1601.

10. ACDF, Index, V.1, f. 56v ([8] marzo 1597). La risposta pervenne a circa un mese dalla lettura del quesito fatto dal Bavasio e solo successivamente ad un consulto operato presso la Stamperia Vaticana: *ivi*, I.1, f. 97cv e 97er (congregazione dell'8 marzo 1597).

11. *Ivi*, f. 97er. Riguardo la pratica tridentina imposta dal Vaticano di utilizzare copie certificate delle opere liturgiche cui uniformare le edizioni successive del testo si veda Grendler, *The Roman Inquisition*, p. 234, Ginsburg, *Proto-property* 366-368 e note 91 e 98 (si veda anche

In mancanza di altri elementi è difficile stabilire se per Raniero Bavaio, uomo forse non estraneo alle dinamiche di produzione dei testi liturgici, l'indicazione contenuta nella lettera fosse completamente priva di ambiguità. La stampa in corso proseguì apparentemente senza altri inciampi o, almeno, senza difficoltà che necessitassero chiarimenti da parte della Congregazione dell'Indice. Così fu anche per i quattro anni successivi che videro diverse edizioni del Messale riformato uscire dai torchi veneziani.¹²

A gennaio 1601, su quegli stessi messali stampati a Venezia, si sarebbe aperto un caso che avrebbe impegnato la Santa Sede per i due anni successivi coinvolgendo un gruppo di stampatori veneziani, prima, ed il Senato della Serenissima, poi. A destare l'attenzione della Curia era stata la patente non conformità testuale dei messali recentemente pubblicati a Venezia rispetto al testo riformato emesso ufficialmente sotto il pontificato di Pio V per mezzo di una bolla nel 1570.

Su un piano operativo si registra una prima iniziativa messa in campo dal Maestro di Sacro Palazzo, stretto collaboratore del Pontefice. Questi il 17 gennaio 1601 si recò presso la Congregazione del Sant'Uffizio di Roma per conferire sul caso.¹³ Lo stesso fece appena tre giorni dopo presso la Congregazione

la traduzione italiana del saggio in questo stesso volume) e Paolo Sachet, *Privilege of Rome: The Catholic Church's Attempt to Control the Printed Legacy of the Council of Trent*, in *The Council of Trent: Reform and Controversy in Europe and Beyond (1545-1700)*, vol. 1, a cura di W. François e V. Soen, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2018, pp. 341-369.

12. La diffusione delle edizioni veneziane del Messale stampate in quegli anni può essere inferita dalle menzioni fatte nei cataloghi moderni. Tuttavia, la mobilità di questi esemplari in epoca coeva può essere solo ipotizzata sulla base delle giacenze attuali. Una fonte d'epoca, ovvero i *Codices Vaticani Latini 11266-11326* permettono invece una mappatura più raffinata ma esclusivamente per il periodo 1599-1601. Seguendo i dati oggi disponibili si evince che due copie del Messale stampato dai Giunti nel 1597 erano attestate nelle mani di un canonico regolare dell'abbazia di Santa Sofia a Benevento e nelle mani del priore della casa francescana di Santa Maria degli Angeli di Brescia (RICI, BIB1699). Un esemplare stampato dagli eredi di Sessa e da Giovanni Antonio Rampazetto è segnalato a Collemaggio nell'Aquilano (*ivi*, BIB11897). Una copia del 1597 per i tipi di Niccolò Misserini è attestata nell'eremo camaldolese di Rua a Padova (*ivi*, BIB65143). Un'edizione giuntina del 1598 è attestata a Montecatini presso un agostiniano di Santa Margherita; un secondo esemplare in Val di Nure (nel piacentino) presso i francescani del Terzo Ordine Regolare; una terza presso la parrocchia di Mercogliano, nell'avellinese (*ivi*, BIB4519). Un'edizione del Varisco dello stesso anno è nelle mani di un benedettino cassinese di San Mango al Cilento (*ivi*, BIB51157). Un'edizione veneziana del 1598, di editore ignoto, è a Policastro nelle mani di un agostiniano del convento di Santa Maria del Popolo (*ivi*, BIB29332). Tutti gli esemplari citati finirono nelle maglie della censura romana di lì a qualche anno, come anche l'edizione giuntina del 1596 attestata a Milano, nel grossetano, ad Eboli e, in due distinti esemplari, nel vibonese (*ivi*, BIB15659 e BAV, Vat. lat. 11276, 139v). Nel presentare questo tentativo di mappatura della diffusione delle edizioni del Messale che saranno oggetto di studio del presente saggio occorre tener conto non tanto della quantità degli esemplari rilevati quanto, piuttosto, della loro larga diffusione geografica in un lasso di tempo relativamente breve. In merito alla natura delle fonti utilizzate per questa mappatura, oltre allo studio di Marie-Madeleine Lebreton e Luigi Fiorani, *Codices Vaticani Latini. Codices 11266-11326*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1985, si rimanda alle fonti citate *infra*, nota 20.

13. ACDF, Archivio della Congregazione del Sant'Uffizio, Decreta, 1601, f. 47r.

dell'Indice.¹⁴ La scelta di consultare entrambe le congregazioni romane, dando per giunta una leggera precedenza al Sant'Uffizio, generò un pallido conflitto di attribuzioni risolto nel volgere di poche settimane.¹⁵ Sui motivi della condotta tenuta dal funzionario curiale si possono avanzare delle congetture. Forse all'origine vi era stata una riflessione meramente logistica legata alla differente strutturazione periferica delle due congregazioni. Per operare territorialmente la Congregazione dell'Indice era costretta ad utilizzare la rete delle curie inquisitoriali periferiche o le curie vescovili. Al contrario, il Sant'Uffizio di Roma era dotato di una struttura periferica autonoma. Forse di qui venne l'idea di coinvolgere il Sant'Uffizio che da tempo aveva perso la propria prelazione in materia censoria. Traspare comunque la volontà da parte del pontefice di rispondere in maniera celere ad una situazione percepita evidentemente come urgente.

Nella seduta del 17 febbraio, avendo ottenuto piena competenza sul *dossier* già dal primo del mese,¹⁶ la Congregazione dell'Indice emanò un editto pubblico. Questo, era articolato su di un piano sanzionatorio ed un piano prescrittivo. Il primo era teso a punire con effetto immediato un gruppo di stampatori resisi responsabili della corruzione del testo. Il secondo mirava ad adottare provvedimenti provvisori per regolamentare la produzione e circolazione del Messale nel breve e medio termine. Si proibiva anzitutto la vendita di tutti i messali stampati a Venezia a partire dal 1596 da Lucantonio Giunti, Melchiorre Sessa, Niccolò Misserini, Bonifacio Ciera e Giorgio Varisco.¹⁷ Gli stampatori chiamati in causa erano scomunicati per effetto dello stesso bando. Gli esemplari già venduti ed in uso presso i religiosi dovevano essere immediatamente corretti seguendo il testo del Messale riformato nella sua prima edizione. Si dava in carico alle autorità diocesane ed ai vertici degli ordini religiosi di coordinare le correzioni su base locale.¹⁸ Si provvedeva poi a porre un momentaneo blocco

14. Caravale, *L'orazione proibita*, pp. 143-144.

15. Per un resoconto riguardo il verbale della seduta tenutasi presso la Congregazione dell'Indice il 20 febbraio 1601 si veda *ivi*, p. 144. In merito a precedenti conflitti di competenza fra Sant'Uffizio romano e Congregazione dell'Indice si vedano Gigliola Fragnito, *La censura libraria tra Congregazione dell'Indice, Congregazione dell'Inquisizione e Maestro del Sacro Palazzo*, in *La censura libraria nell'Europa del secolo XVI*, a cura di U. Rozzo, Udine, Forum, 1997, pp. 163-175; Vittorio Frajese, *Nascita dell'Indice: la censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Brescia, Morcelliana, 2006, pp. 178-194.

16. ACDF, Archivio della Congregazione del Sant'Uffizio, Decreta, 1601, f. 57r.

17. Bonifacio Ciera e Giorgio Varisco sono citati in ragione della loro insegna con l'allocuzione «ad signum Syrenae & Europae». In via teorica la chiamata in causa avrebbe potuto riguardare anche il fratello Marco. Fu però solo Giorgio a seguire il caso in via formale (cfr. *infra*, nota 30). Per un sommario riguardo i due stampatori cfr. Edit16, CNCT 1437 e 1462.

18. «Hortamur in Domino omnes Patriarcas, Archiepiscopos, Episcopos, locorum Ordinarios, Inquisitores, et Regularium superiores, Praelatos, aut quorumcunque Ecclesiarum tam saecularium, quam regularium administratores, quacunque dignitate Ecclesiastica, seu gradu, vel praeminentia fulgentes, ut a praesentium notitiis in locis suae iurisdictionis subiectis quantotius omnia, et singula huiusmodi Missalium exemplaria iam divendita sedulo emendari curent, ad praescriptum exemplaris sub Pio V primo editi, aut ad eius normam incorrupte, atque exacte impressi»: Caravale, *L'orazione proibita*, p. 145, nota 10.

automatico alla produzione di nuove edizioni del testo. Nello specifico si imponeva la necessità per chiunque intendesse stampare il Messale di ottenere esplicita licenza della Curia. Si istituiva poi un meccanismo di verifica centralizzato per acclarare la conformità del testo rispetto alla redazione tridentina nella sua edizione romana del 1570.¹⁹

Per gli stampatori direttamente chiamati in causa dal decreto alla sanzione spirituale si aggiungeva il danno economico immediato consistente nella sospensione della vendita delle copie giacenti del Messale. Per queste gli stampatori avevano già affrontato i costi di stampa, contratto eventuali debiti e non avevano ora tempi certi per un possibile rientro economico. La sospensione coatta di ogni iniziativa di ristampa *ex novo* del testo, nel breve e medio termine, era anche questo un danno, sebbene indiretto. Questo si manifestava con particolare severità se, come nel caso degli stampatori coinvolti, l'assetto complessivo del loro piano editoriale contava sulla stampa del Messale come articolo rifugio, in ragione delle sue qualità commerciali, o come elemento di diversificazione produttiva. Vi era poi un danno d'immagine che non andava sottovalutato. Questo era legato alla perdita di reputazione per i singoli editori pubblicamente scomunicati e citati esplicitamente in un bando proibitorio della Congregazione dell'Indice.²⁰

19. «[...] ne Missale imprimere audent, nisi impetrata à Commissario Apostolico licentia. & collatione facta cum Missali in Vrbe impresso. & attestatione adhibita quod inter se Codices concordarent»: ACDF, Protocolli S, f. 370.

20. Per valutare in prospettiva storica l'effetto della menzione nominale all'interno di un bando di proibizione occorre considerare il clima generale del tempo. La pubblicazione dell'Indice del 1596 segnò l'avvio di un nuovo ciclo. Rispetto all'esperienza degli indici passati, più concentrati verso un controllo alla fonte, il 1596 segnò l'avvio di una elaborata campagna di setaccio delle collezioni private. Questa, condotta prevalentemente all'interno delle diocesi italiane, si mosse con diverse velocità applicandosi con maggiore intensità, ma non in via esclusiva, sul clero regolare. Sul tema si vedano Roberto Rusconi, *I libri dei religiosi nell'Italia di fine '500*, in «Accademie e biblioteche d'Italia», LXXVII (2004), pp. 19-40 e Gigliola Fragnito, *L'Indice clementino e le biblioteche degli ordini religiosi*, in *Libri, biblioteche e cultura degli ordini regolari nell'Italia moderna attraverso la documentazione della Congregazione dell'Indice*, Atti del convegno internazionale (Macerata, 30 maggio – 1 giugno 2006, Università degli studi di Macerata, Dipartimento di scienze storiche, documentarie, artistiche e del territorio), a cura di R. Marisa Borraccini Verducci e R. Rusconi, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2006, pp. 37-59, Alessandro Serra, *La Congregazione dell'Indice, l'esecuzione dell'Index del 1596 e gli ordini regolari in Italia*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2018. Stante l'aumento della pressione esercitata sul pubblico oltre che sui produttori, è pensabile che alla fine del secolo si fosse creato un generale clima di allarme fra quanti si ponevano all'acquisto di un libro. In questo senso si può ritenere la menzione nominale in un bando proibitivo un pessimo colpo alla reputazione di un marchio editoriale. Occorre tenere conto anche del generalizzato clima di diffidenza creato dalla sovrapposizione di molteplici indici locali ed universali. Questi venivano spesso utilizzati con un rigore che eccedeva i propositi stessi dei vari indici portando un generalizzato sospetto su autori o stampatori (se non interi centri di stampa) la cui menzione poteva essere trovata in relazione ad un numero limitato di opere. Su questo si veda Vittorio Frajese, *La politica dell'Indice dal Tridentino al Clementino (1571-1596)*, «Archivio italiano per la storia della pietà», 11 (1998), pp. 269-270. In generale, in un secolo in cui il concetto di *auctoritas* aveva

Il caso apertosi intorno ai messali veneziani aveva ispirato sin da subito la necessità di mantenere una continuità di intervento a livello centrale. Di qui l'emergere di un gruppo di lavoro creatosi su base informale ma attivo per mesi come nucleo di supporto alla Congregazione. In particolare, emerse il protagonismo di Giovanni Battista Bandini e dei teatini di Sant'Andrea della Valle nel fornire un supporto tecnico-scientifico ai provvedimenti attuativi che nel corso del tempo si generarono sul *dossier* dei messali veneziani.²¹

Reso pubblico il bando, gli stampatori coinvolti si recarono dall'Inquisitore di Venezia, Giovanni Domenico da Ravenna. A questi chiesero che venisse loro sollevata la scomunica chiamando in causa i loro correttori per gli errori riscontrati nelle edizioni sospese. Inoltre, imploravano che si pervenisse ad una soluzione tecnica per tornare a vendere i messali sospesi ancora in giacenza nei loro depositi. L'Inquisitore, per dovere d'ufficio, girò le richieste ai suoi superiori a Roma aspettando loro ordini.²² La Congregazione non negò la propria disponibilità ad assolvere gli scomunicati, né ad avviare un processo di espurgazione per i messali ancora invenduti. Tuttavia, i cardinali rilevavano che presso di loro non era ancora pervenuto alcun atto formale di umiliazione da parte

ancora un peso particolare, la perdita di reputazione poteva avere un peso uguale ed inverso. Di qui ad esempio la capacità degli organi censori di minacciare occasionalmente sanzioni collettive e indiscriminate annunciando che «con danno e dishonore de' librari e stampatori si publicarà la proibitione di molti libri stampati in Venetia»: cfr. ACDF, Index, V.1, ff. 145v-146r.

21. ACDF, Index I.1, f. 141v (congregazione del 3 febbraio 1601) e f. 142v (congregazione del 17 febbraio 1601). Giovanni Battista Bandini era persona dalle molte e solide competenze: filologo esperto, membro della commissione che andava preparando la nuova edizione del *Breviario riformato*, era stato correttore per la Tipografia Vaticana, per diventarne poi amministratore e, non ultimo, era stato tesoriere della Camera Apostolica: cfr. *Bandini, Giovanni Battista, DBI*, vol. 5 (1963), pp. 713-714. Bandini venne ripetutamente coinvolto come consulente tecnico dalla Congregazione in virtù probabilmente della sua capacità di valutare la fattibilità dei provvedimenti di volta in volta presi unitamente al loro impatto economico e materiale sul mercato librario (per la sua registrazione come consulente laico cfr. ACDF, Index, XIX.1, f. 1.v.). Egli si profilava evidentemente come la persona in grado di interpretare con anticipo le necessità degli stampatori veneziani e rispondere con valutazioni tecniche alle obiezioni di volta in volta frapposte da questi. Emerge tuttavia anche il suo ruolo di cinghia di trasmissione fra la Congregazione dell'Indice e la comunità degli stampatori romani che, nella vicenda della sospensione dei messali e nella nuova redazione che ne seguirà nel 1604, vollero giocare un ruolo di rilievo assicurandosi giusti profitti: cfr. ASVe, Senato, Dispacci, Dispacci degli ambasciatori e residenti, Roma, b. 48, f. 56v (lettera del 16 marzo 1602). Dalla biografia del Bandini traspare anche un legame privilegiato con i teatini cui diede in lascito una parte consistente della propria biblioteca alla sua morte nel 1619. Va ricercato forse in questo legame anche il coinvolgimento che i Chierici Regolari di Sant'Andrea della Valle ebbero come supporto scientifico nel percorso di espurgazione dei messali sospesi.

22. ACDF, Index, III.6, f. 293r (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 17 marzo 1601). Fra gli stampatori coinvolti, Lucantonio Giunti si era mosso con largo anticipo. Informato riguardo le pesanti nubi che si stavano addensando sulle sue recenti edizioni del Messale, egli presentò un primo memoriale di difesa che venne esaminato già il 3 febbraio 1601 (*ivi*, Protocolli Z, f. 434r). La sua difesa preventiva, come la sua offerta di porre rimedio alle scorrettezze riscontrate, non gli evitò la scomunica ed il divieto di vendita del Messale.

degli stampatori e la richiesta fatta per interposizione dell'Inquisitore non era evidentemente sufficiente.²³

Andando oltre le questioni di forma, il problema sollevato dalla Congregazione era sostanziale. Nell'ottica di questa era necessario svincolare gli stampatori veneziani dal circuito di controllo locale che aveva mostrato oggettive carenze ed eccessivi margini di tolleranza. Se da un lato era vero che Venezia rappresentava un avamposto di frontiera nel controllo censorio, era anche vero che quanto stava emergendo in quei mesi andava oltre le normali dinamiche di lotta all'eresia, comprensibilmente caratterizzata da vittorie e sconfitte. Emergeva infatti una carenza più strutturale che andava a toccare il controllo sulla correttezza formale dei testi-chiave della Chiesa.²⁴ All'ordine del giorno non vi era una questione di malizia eterodossa quanto, piuttosto, un generalizzato lassismo professionale unito ad una scarsa sensibilità verso le priorità del programma tridentino.

Sotto accusa non erano solo gli stampatori ma l'Inquisitore stesso. Si esplicitava, infatti, che il rigore mostrato dai cardinali non era motivato solo dal recente scandalo creatosi intorno ai messali ma anche dai molti errori che di continuo emergevano ogni giorno e che in prospettiva «si supone ancor nei altri libri theologici».²⁵ Ponendosi sulla difensiva, Giovanni Domenico da Ravenna si sollevava dalla responsabilità riguardo tutte le opere pubblicate antecedentemente al suo ingresso in carica avvenuto dieci mesi prima. Incalzato su questo, l'Inquisitore pretese dai suoi superiori che questi specificassero «il millesimo», ovvero l'anno di stampa, delle opere da loro additate.²⁶ L'Inquisitore proponeva anche un'altra difesa tecnica. Questa si basava sui limiti oggettivi del magistero censorio svolto in un contesto istituzionale complesso come

23. *Ivi*, V.1, f. 138v (Congregazione dell'Indice all'Inquisitore di Venezia, 17 marzo 1601).

24. Quello del Messale riformato era lungi dall'essere l'unico caso di corruzione testuale riscontrato a Venezia. Occorre rilevare che sin da ottobre 1600 la Congregazione dell'Indice era al lavoro su un *dossier* simile apertosi sulle edizioni veneziane del *Candelabrum Aureum* di Martín Alfonso Vivaldo, vittima di analoghe interpolazioni testuali che avevano irritato a tal punto l'autore da spingerlo a fare istanza presso la Congregazione dell'Indice. Il *dossier* apertosi aveva riguardato inizialmente la sola edizione di Niccolò Moretti ma si era in seguito espanso portando la Congregazione ad imporre per tramite dell'Inquisitore una sospensione generale del permesso di stampare l'opera sino a nuovo ordine. Aveva quindi preso avvio un processo di espurgazione testuale che, sebbene apertosi diversi mesi prima del *dossier* riguardante il Messale, aveva finito per muoversi parallelamente ad esso condividendone sovente il tavolo di trattativa instauratosi con gli stampatori veneziani sul tema generale del controllo qualitativo dei testi-chiave della Riforma Tridentina. La vicenda che trova ampia rappresentazione nei documenti d'archivio della Congregazione tornerà ad essere trattata marginalmente nel presente saggio in maniera funzionale. A supporto esclusivo delle circostanze qui riportate si veda *ivi*, f. 137v; *ivi*, ff. 145v-146r; *ivi*, III.6, f. 298r. Un analogo caso di interpolazione testuale era emerso a gennaio dello stesso anno riguardo il *Giardino d'esempi* di Stefano Razzi, edito da Daniele Zanetti, senza però generare un *dossier* di analoga rilevanza (cfr. *ivi*, I.1, f. 128r e *ivi*, V.1, f. 116v).

25. *Ivi*, V.1, f. 138v (Congregazione dell'Indice all'Inquisitore di Venezia, 17 marzo 1601).

26. Cfr. *infra*, nota 29.

quello della Serenissima.²⁷ Ben note dovevano essere le complessità legate al particolare assetto istituzionale del tribunale inquisitoriale veneziano che associava al tradizionale membro ecclesiastico tre membri laici eletti dal patriziato locale a supervisione del primo. A queste si aggiungevano dettagli normativi più sottili che Giovanni Domenico da Ravenna ora si prendeva cura di presentare ai propri superiori. Faceva presente che, per tutte le opere in ristampa già precedentemente coperte da licenza, agli stampatori locali non era fatto alcun obbligo di vaglio censorio. Quanto accadeva in sede di ristampa non era quindi in alcun modo imputabile agli organi censorii ed a lui personalmente. Egli rilevava poi la difficoltà di porre sotto adeguata sorveglianza tutti i libri cosiddetti ‘comunali’ fra cui, *in primis*, le opere liturgiche, appunto. Queste, restando per convenzione fuori dal circuito del privilegio librario restavano automaticamente escluse anche dal percorso di vaglio censorio che ne era il prerequisite obbligatorio.²⁸ I limiti al suo operato comprendevano poi l’impossibilità per i controllori di sorvegliare quanto avveniva nelle botteghe tipografiche proprio nell’atto della messa a stampa di un testo. Scriveva infatti Giovanni Domenico da Ravenna:

Sarebbe necessario rivedere tutte le cose che vanno alla stampa et, rivedute et stampate, rivedere poi l’opera stampate se è stata stampata conforme all’originale che talvolta in molti luoghi si corregge [...]. Ma non si osserva tal caso qua per privilegio dato dal Serenissimo Senato a questi librai [...]. Anzi, li correttori, per lo più, correggono mentre si stampa senza veder l’originale. Che pur io in questo vado tanto gridando, che procuro non corregghino se non hanno anco avanti l’originale. Ma queste cose se ne potrà trattare doppo. Per hora aspettarò qualche cosa da l’editto fatto in materia de’ messali. Et in questo et in tutte l’altre

27. Le peculiarità strutturali ed i limiti di operatività del tribunale dell’Inquisitore di Venezia sono stati messi in luce con dovizia in Grendler, *The Roman Inquisition*, pp. 42-62. Basterà qui ricordare come la curia inquisitoriale di Venezia associava al lavoro dell’ordinario diocesano la supervisione di tre membri laici eletti fra i ranghi del patriziato veneziano. Questa struttura costituiva un *unicum* nelle diocesi della penisola ed era stata imposta dalla Serenissima a garanzia di una miglior tutela giurisdizionale e funzionalmente al mito del buon governo, a garanzia dei cittadini della Repubblica quando convocati di fronte ad un tribunale di fatto straniero.

28. «V. S. M. reverenda mi dà che si scoprino molti altri libri ecclesiastici et theologici stampati in Venetia aspersi di molti errori. Io tengo sicuramente che non potranno essere libri novi stampati da dieci mesi in qua che io son qui Inquisitore, perché li veggo [...] diligenza. Se però non fossero de quelli che stampano o restampano con privilegio senza avvisare l’Inquisitione come quelli che altre volte sono stati stampati in Venetia, o in altro loco del Stato et, come messali, breviarij et simili, che li stampano che io non so niente»: ACDF, Index, III.6, f. 293r (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell’Indice, 17 marzo 1601). L’approvazione preventiva da parte dell’Inquisitore era stata decisa dai Riformatori dello Studio di Padova con una terminazione del 19 marzo 1562, ma questa riguardava espressamente il rilascio delle fedeli di stampa da parte dei Riformatori e, come la prassi riportata dall’Inquisitore dimostra, tale terminazione non si applicava mai per le opere che essendo ristampe non necessitavano di nuova fede. Per la terminazione cfr. Horatio F. Brown, *The Venetian Printing Press: An Historical Study Based Upon Documents for the Most Part Hitherto Unpublished*, London, John C. Nimmo, 1891, appendice I, documento XIII (l’edizione consultata per questo studio è quella edita ad Amsterdam, Gérard Th. Van Heusden, 1969).

cose [...] farò quanto mi sarà ordinato et comandato, con quella decenza che vol' Venetia, et con quella autorità che io posso usare.²⁹

La chiusa della lettera dell'Inquisitore era particolarmente esplicita nel ribadire i limiti della sua autorità. Tutti i chiarimenti forniti divenivano altrettanti spunti di riflessione per la Congregazione ed altrettanti elementi programmatici. Di una strategia per piccoli passi parlava anche l'Inquisitore, in fondo. Questi raccomandava di risolvere anzitutto la questione contingente, per mirare solo in seguito a risoluzioni strutturali. Anzi, proprio sulla scia delle disposizioni che si sarebbero potute prendere sulla materia del Messale si sarebbero potute cercare convergenze istituzionali ed impalcare soluzioni di lungo termine.

Al primo punto vi era l'esigenza di giungere ad una conciliazione formale fra stampatori e Congregazione. Il 24 marzo 1601 la Congregazione diede udienza allo stampatore romano Giovanni Antonio Franzini. Questi parlava a nome dei colleghi veneziani Bonifacio Ciera, Niccolò Misserini, Melchiorre Sessa e Giorgio Varisco. Per conto di questi egli presentava altrettanti memoriali di difesa e richieste di perdono.³⁰ Lucantonio Giunti, defilandosi dal gruppo, presentava un memoriale autonomo.³¹ La posizione di quest'ultimo si profilava come più delicata perché maggiore era il grado di corruzione riscontrato nelle sue edizioni.³² Ma è anche possibile che questa mancanza di coesione nell'approcciare il dicastero romano corrispondesse ad una effettiva spaccatura interna all'Arte. Il memoriale presentato da Niccolò Misserini corrobora in parte questa ipotesi. Nel costruire la propria difesa Misserini chiamava in correità il collega Lucantonio Giunti specificando che a questi era attribuibile la primogenitura del danno. Nel dettaglio il Misserini rilevava che all'origine dell'errore da lui commesso vi era stata la troppa fiducia data al correttore incaricato. Questi, però, nell'intento di

29. ACDF, Index, III.6, f. 293v (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 17 marzo 1601). Una reiterazione di questi stessi argomenti venne fatta da fra Giovanni Domenico da Ravenna nella risposta alla lettera che i cardinali inviarono a lui il 17 marzo: «V. Signoria Reverendissima mi dà motto nella lettera che, oltre alli missali, anco in altri libri di Teologia stampati qui in Venetia si scoprono degli errori cosa della quale io n'ho molto fastidio perché son sicuro che da che io son qua non ho mancato vedere o far vedere con molta diligenza libri che di novo si sono impressi. Talché vado dubitando che o qualcheduno n'habbi stampato senza licenza o che non gli habbi stampati conforme all'originale che talvolta si emenda in diversi luochi, che potrebbero essere qualche libri di quelli che restampano senza dir cosa alcuna et senza licenza, perché V.S. Illustrissima et Reverendissima sa che questi librari hanno diversi privilegi, fra li quali v'è anco quello che anco stampata qualche opera nova non fanno vedere avanti la pubblicazione del libro se si conforma con l'originale o non è tal che, quando V. S. Illustrissima et Reverendissima si degnasse dirmi che libri sono questi che contengono errori e di che millesimo stampati, io potrei venire in cognitione da chi sia nato il difetto»: cfr. *ivi*, f. 295r (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 24 marzo 1601).

30. *Ivi*, Protocolli Z, f. 441r (memoriale protocollato con data 24 marzo 1601).

31. *Ivi*, I.1, f. 145r.

32. *Ivi*, III.6, f. 304r (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 14 aprile 1601): «Come V.S. illustrissima et reverendissima sa, quelli de Gionti sono alterati in più luochi assai che non sono questi altri del Sessa, Varisco, Misserino et Cera [sic]».

uniformare le «epistole, lettioni et evangelij» al testo della Vulgata sistina, si era attenuto alla forma contenuta nella «stampa del Gionta, che s'intendeva haver ordine di stamparli confrontati con la detta Biblia».³³ La difesa del Misserini eludeva evidentemente il principio di solidarietà corporativa.

La difesa di Lucantonio Giunti non differiva sostanzialmente da quella dei suoi compagni d'arte. Una lettera scritta in terza persona implorava che gli si sollevasse la scomunica. Giustificava la propria mancata visita diretta alla Congregazione in ragione dell'avanzata età.³⁴ Quanto all'errore commesso scaricava puntualmente la colpa sui revisori incaricati «che l'hanno ingannato et assassinato». Nel domandare clemenza faceva presente che in aggiunta al peso della scomunica egli affrontava anche un danno economico pesantissimo per la mancata vendita degli esemplari sospesi. Per tutto quanto egli implorava una rapida soluzione.³⁵

La reazione dei concorrenti romani

Mentre quella che sarà una lenta conciliazione prendeva avvio, fra gli stampatori romani si faceva strada la speranza che proprio dalla nuova tensione creatasi fra Roma e Venezia potesse sorgere per loro un'occasione di profitto.

La proibizione dei messali veneziani aveva creato un improvviso vuoto nel mercato di settore. Il Messale con l'essere il testo primario della funzione eucaristica non poteva rimanere fuori mercato per troppo tempo. Con la caduta in disgrazia del gruppo dominante della produzione di testi liturgici nella penisola, si apriva poi un'occasione potenzialmente più ampia per gli stampatori romani. Questi, occorre ricordarlo, erano stati tradizionalmente i beneficiari ideali della politica del privilegio papale sui testi canonici di nuova redazione.³⁶ Pontiere di un tentativo di approccio indiretto con la Curia fu tale Marcantonio Rossi, nome poco noto nell'ambito della tipografia romana, destinato a rimanere tale.³⁷ Questi a marzo inoltrava una supplica alla Congregazione dell'Indice:

33. *Ivi*, Protocolli Z, f. 438r (memoriale protocollato con data 24 marzo 1601).

34. *Ivi*, f. 439r (memoriale protocollato con data 24 marzo 1601). Specificava il Giunti che, alla data indicata, egli aveva 66 anni. Questo elemento permetterebbe di circoscrivere la data di nascita di Lucantonio II al 1535, dato fino ad oggi non riportato dalle fonti biografiche a lui dedicate.

35. *Ibidem*. L'istanza di assoluzione di Lucantonio Giunti veniva reiterata anche da una lettera protocollata sempre in data 24 marzo 1601 (*ivi*, f. 443r).

36. Questa fu almeno la linea politica tenuta dalla Santa Sede negli anni '70-'80 del XVI secolo (cfr. Grendler, *The Roman Inquisition*, p. 170).

37. Il nome di Marcantonio Rossi non trova particolare rappresentazione nella bibliografia storica. Si trova menzione di un Marcantonio Rossi nei cataloghi telematici in relazione a talune edizioni degli anni '50 del '600 stampate nel settentrione d'Italia. Il sospetto è che per queste si possa trattare di una omonimia. Un Marcantonio Rossi probabilmente identificabile con la persona d'interesse emerge invece dalle carte dell'Archivio Segreto Vaticano in relazione a due

Marc' Antonio Rossi, romano, devotissimo minimo servitore delle VV. SS. Illustrissime et Reverendissime, humilissimamente le supplica si degnino fargli gratia di concedergli licenza di ristampare in Roma il Messale romano conforme a quello stampato in Roma l'anno 1570 per ordine della felice memoria di papa Pio Quinto, affinché si possa provvedere alla grandissima necessità che al presente ci è di messali corretti. Et l'oratore si obbliga di farne stampare prestissimo gran quantità et in diverse sorti et grandezze, a comodità et piacer commune. Né si guarderà a spesa alcuna, per grande che sia, a ciò che siano correttissimi et anco bellissimi. Et si ci adoprano tre o quattro stampatori, lo più principali di questa città, per farli più presto. Et di più, acciò che, per così larghe offerte, le VV. SS. Illustrissime et Reverendissime non pensino che ciò si faccia per ingorditia d'interesse o per far manipolio di cose ecclesiastiche, ma solo per far cosa gradita alla Santa Sede Apostolica et a questa sacra Congregatione col stampar messali perfettissimi, et anco per honesto et giusto guadagno, si venderanno poi a buonissimo mercato in modo che ciascheduno potrà haverne di qualsivoglia sorte et prezzo ma soprattutto correttissimi.³⁸

Dietro i consueti toni servili si nascondono alcuni riferimenti di rilievo che tradivano una dimestichezza profonda con le dinamiche di mercato e di Palazzo. Si può anzitutto sottolineare la sfacciata franchezza con cui il Rossi si proponeva di colmare il vuoto di offerta creatosi con la messa al bando delle recenti edizioni veneziane. Occorre anche sottolineare due elementi di rilievo tattico. Il primo è da individuarsi nel riferimento esplicito fatto alla disponibilità dello scrivente di calmierare i prezzi. Con quella promessa il Rossi mostrava di conoscere benissimo l'orientamento corrente della Curia in materia di stampa liturgica. La politica del monopolio librario giocata scientemente dalla Curia nel trentennio precedente aveva portato come danno collaterale un sensibile aumento dei prezzi in quella categoria. Gli stampatori che avevano beneficiato dei privilegi papali, trovandosi in una comoda posizione di monopolio avevano avuto l'agio di rialzare i prezzi secondo convenienza. Era stato proprio il sorgere di questa problematica ad imporre una sostanziale inversione di marcia da parte della Curia. Questa, sullo scorcio del secolo precedente, aveva valutato la difficile condizione sostenuta dai tanti ecclesiastici costretti dal dovere d'ufficio a dotarsi delle nuove redazioni tridentine a fronte di esborsi smodati. A segnare il cambio di rotta fu una relazione tecnica consegnata a Clemente VIII da Gio-

privilegi da lui ottenuti rispettivamente nel 1598 e 1602 (cfr. Christopher L. Witcombe, *Copyright in the Renaissance: Prints and the Privilegio in Sixteenth-Century Venice and Rome*, Leiden, Brill, 2004, pp. 151-153 e Ginsburg, *Proto-property*, pp. 440 e 451. Nel primo caso, il privilegio era stato concesso per una non identificata «Cartam Gloriam in Excelsis»; nel secondo caso l'edizione di riferimento è stata identificata da Jane C. Ginsburg con il *Directorium chori ad usum omnium ecclesiarum cathedralium, & collegiatarum, a Ioanne Guidetto olim editum, & nuper ad novam Romani Breviarii correctionem ex praecepto Clementi 8. impressam restitutum, & plurimis in locis auctum, & emendatum a Ioanne Franc.* Roma, ex typographia Stefano Paolini, 1604, USTC 4030244. Gli indizi raccolti lascerebbero pensare alla figura di un imprenditore che nel ruolo occupato raramente trovava posto su frontespizi e colophon. Occorre specificare che quelle a lui riferite si profilano come opere generalmente di più lenta acquisizione da parte dei cataloghi. È di conseguenza difficile stimare l'effettivo attivismo di Marcantonio Rossi sul panorama dell'editoria romana.

38. ACDF, Protocolli V, f. 489r, 494v (lettera protocollata con data 17 marzo 1601).

vanni Battista Bandini in cui si esprimevano tutte queste criticità. Il memoriale offerto dal Bandini era stato presumibilmente composto per uso interno alla Curia.³⁹ Tuttavia l'attenzione che Marcantonio Rossi dava al tema, rivela come i suoi contenuti fossero divenuti materia di riflessione per la comunità tipografica romana.

Non deve passare poi inosservata la perizia bibliografica usata dal Rossi nel citare la fonte con cui si proponeva di approntare l'edizione del testo. Che la redazione fosse quella di Pio V e che l'edizione di riferimento fosse romana erano tutti elementi noti e rimarcati dalla bolla proibitoria di febbraio. Egli però giungeva a citare con dimestichezza l'anno esatto di stampa, assente nel bando, e ventilava la disinvolta capacità di procurarsene una copia se necessario. Da elementi che si esporranno a breve emergerà come la disinvoltura mostrata dal Rossi su questa materia era tutto tranne che un luogo comune fra gli addetti ai lavori.

La licenza che Marcantonio Rossi ricercava presso la Congregazione, oltre ad essere stata imposta per decreto dal bando del 17 febbraio, era anche il prerequisite per ottenere un privilegio papale.⁴⁰ Non è escluso che vi fosse anche questa fra le aspirazioni del Rossi o fra le valutazioni fatte dai cardinali nell'esaminare la sua supplica. In ogni caso, appariva palese il tentativo di approfittare dello svantaggio momentaneo dei colleghi a Venezia. La supplica del Rossi venne esaminata durante la congregazione del 17 marzo 1601, ad un mese esatto dal bando di proibizione dei messali veneziani. In quella sede i cardinali ebbero modo di valutare il fermento che stava montando fra gli stampatori romani. Il Rossi chiamava infatti già in causa un consorzio di tre, forse quattro, aspiranti. I membri della Congregazione non dovettero poi sottovalutare l'impatto economico e le ramificazioni politiche che sarebbero derivate da un assenso alla proposta del Rossi. Approvando questa istanza i cardinali avrebbero sicuramente esacerbato gli animi dell'Arte della stampa veneziana che, come successo in passato, sarebbe ricorsa alle vie diplomatiche. Di riflesso la Santa Sede si sarebbe trovata nella condizione di richiedere alla Congregazione di moderare la propria condotta sulla questione contingente.⁴¹ Qualunque fossero state le riflessioni fatte, i cardinali conclusero che la partita giocata dal gruppo di pressione raccolti intorno a Marcantonio Rossi non si allineava con i propositi loro e con quelli della Curia. Di qui la decisione di cassare la richiesta.⁴²

39. Il testo del memoriale Bandini è stato edito in Giovanni Mercati, *Vecchi lamenti contro il monopolio de' libri ecclesiastici, specie liturgici*, in *idem, Opere minori*, vol. 2, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937, pp. 482-489.

40. Ginsburg, *Proto-property*, p. 352.

41. Come memoria strategica la Congregazione dell'Indice poteva prendere ad esempio la catena di eventi generatisi durante il pontificato di Gregorio XIII quando la Serenissima venne in soccorso della propria Arte della stampa insidiata dalla politica dei privilegi papali sulle opere liturgiche (cfr. Grendler, *The Roman Inquisition*, p. 176-181). In quella circostanza la Santa Sede si trovò ad operare scelte che moderavano di fatto gli intenti iniziali di controllo sulle redazioni tridentine.

42. Ignaro del fatto che la sua prima fosse stata protocollata con un laconico «nihil», Marcantonio Rossi inoltrò una nuova richiesta (ACDF, Index, Protocolli V, f. 490r, 493v); questa fu

Nella probabile consapevolezza che le consorterie romane avrebbero potuto tentare altri canali e ricercare adeguate entrate per ottenere altrove il medesimo risultato,⁴³ i cardinali presenti alla congregazione ritennero opportuna la condivisione del provvedimento con il Maestro di Sacro Palazzo, altra autorità preposta al rilascio delle licenze di stampa. L'intento era di concordare con questi l'opportunità di respingere ogni analogo tentativo mosso alle spalle del dicastero.⁴⁴

La correzione del testo

La decisione presa dalla Congregazione di non cedere alle richieste provenienti dal mondo dell'editoria locale poggiava su basi pragmatiche. La politica monopolistica degli anni precedenti aveva mostrato la propria debolezza non solo in ragione dell'effetto inflattivo sui prezzi di opere-chiave per la Riforma tridentina. Era infatti emersa anche l'incapacità dei beneficiari dei monopoli papali di servire un numero sufficiente di diocesi. La capacità che gli stampatori veneziani mostravano di servire almeno le diocesi italiane con copie sufficienti e prezzi ragionevoli era ritenuta un *asset* strategico per il programma riformatore romano.⁴⁵ Inoltre, in tempi relativamente recenti, con gli stampatori veneziani e con le autorità repubblicane il Vaticano aveva raggiunto un faticoso

visionata ad appena una settimana di distanza e non generò alcuna reazione da parte della Congregazione.

43. Il memoriale Bandini faceva esplicito riferimento ad oscure dinamiche di *patronage* tese a beneficiare, con privilegi di stampa non necessari, ambigue figure di faccendieri che si inserivano di imperio nel mondo della stampa: «Ultimamente è stato concesso un breve per trenta anni del Pontificale, nella qual mercantia ò più presto monopolio s'intende esser'interessato un Don Fulgentio monaco di Santa Croce in Hierusalem, con altri che anco hanno preso à voler stampar tutti i libri da Coro, pur con prohibitione, che altri non li possino stampare: il che similmente sarà di gran pregiudizio à molti». Dopo aver valutato l'impatto che i monopoli in esame avevano avuto sui prezzi, andava a toccare anche il provvedimento che con quel breve era stato imposto di vietare tutte le edizioni precedenti del Pontificale dando per giunta un tempo limite per sostituire le edizioni passate con quelle nuove ed aggiungeva «cosa, che da maggior fastidio, per sapersi, che il prohibir' i vecchij è stato fatto per instigatione , et importunità di quei interessati, et che altrimenti non ci era intention di farlo»: cfr. Mercati, *Vecchi lamenti*, p. 486.

44. ACDF, Index, I.1, f. 143v. Riguardo la facoltà del Maestro di Sacro Palazzo di elargire licenze di stampa cfr. Ginsburg, *Proto-property*, p. 352.

45. Che il raggio d'azione del mercato liturgico veneziano fosse limitato, prevalentemente ma non esclusivamente, alle diocesi italiane lo si desume indirettamente dal testo di un privilegio concesso dalla Curia papale allo stampatore bavarese Wolfgang Eder nel 1595. In quell'occasione si motiva la concessione di un privilegio locale limitato alla Baviera in ragione della scarsità di messali e breviari in quelle diocesi aggiungendo che l'importazione di copie dall'Italia o dalla Fiandra sarebbe risultata troppo costosa per il clero locale. Il documento allude comunque alla sussistenza di una dinamica di importazione che vedeva Venezia, Roma ed Anversa come leader continentali nella produzione di settore. Tuttavia, lo stesso pone in luce una progressiva erosione di questa leadership per iniziativa di stampatori locali ragionevolmente supportati della Curia (si veda Ginsburg, *Proto-property*, p. 434).

accordo politico riguardo le modalità di applicazione del terzo Indice romano del 1596. Per Roma questo era un motivo in più per giudicare la fattiva collaborazione dei veneziani come più utile della loro tradizionale riottosità. Di qui la necessità di alimentare una collaborazione virtuosa ma posata su adeguati termini normativi. Ne seguiva che anche contestualmente all'incidente generatosi intorno al Messale era necessario giungere ad un accordo favorevole per entrambe le parti. Da parte veneziana questo doveva passare tanto per l'assoluzione spirituale che per la ricerca di una soluzione tecnica per reimmettere sul mercato le edizioni sospese.

A pochi giorni dalla valutazione dei memoriali di difesa presentati dagli stampatori, il 30 marzo 1601, la Congregazione inviava una lettera di disposizioni al Nunzio e all'Inquisitore di Venezia ordinando l'assoluzione degli scomunicati. Come da indicazione, l'assoluzione sarebbe stata amministrata dal Nunzio apostolico alla presenza dell'Inquisitore. Sia da un punto di vista procedurale che simbolico, la forma imposta al rito si allineava con l'esigenza che la Congregazione aveva di portare gli stampatori veneziani fuori dal circuito di sorveglianza periferica con cui avevano stabilito una dimestichezza eccessiva. Su questo piano comunicativo si allineava anche la menzione, reiterata nella missiva assolutoria, del fatto che l'assoluzione faceva puntuale seguito all'avvenuto atto di formale umiliazione fatto in favore del dicastero romano.⁴⁶

Nella lettera si dava contestualmente ordine di amministrare «qualche salutar penitenza a' correttori colpevoli».⁴⁷ La Congregazione aveva quindi dato credito alle memorie difensive degli stampatori. Queste erano state d'altronde rinforzate da un riscontro fornito dall'Inquisitore che aveva confermato come i correttori implicati avessero ammesso l'addebito.⁴⁸ Il ruolo giocato dai correttori nel dipanarsi delle dinamiche produttive attenzionate dalla Congregazione diveniva quindi un'ulteriore base di riflessione programmatica e normativa. Già in quella fase la Congregazione dell'Indice sembrava orientarsi verso una soluzione di lungo periodo che proponeva ai due funzionari periferici nell'atto di ordinare l'assoluzione degli stampatori:

desiderando anco questi miei illustrissimi signori che in ogni modo si pigli qualche resolutione e si dia buon ordine a stampar corretti i libri, massime theologici et ecclesiastici né si possa publicar libro stampato o ristampato che non sia prima revisto et corretto

46. «Essendo comparsi in nome de' librari di Venetia alcuni lor agenti humilm[ente] supplicando alla nostra Congregatione dell'Indice et appresso N.S. per l'assoluzione dalla scomunica»: ACDF, Index, V.1, f. 139r (Congregazione dell'Indice al nunzio ed in copia all'Inquisitore di Venezia, 30 marzo 1601).

47. *Ibidem*. Nella missiva di risposta inviata dall'Inquisitore si chiariva che i correttori implicati fossero di fatto due: cfr. *ivi*, III.6, f. 304r (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 14 aprile 1601).

48. Questa era stata altresì supportata dall'Inquisitore secondo cui i correttori stessi avevano ammesso l'addebito in sua presenza: *ivi*, f. 293r (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 17 marzo 1601).

con far scelta de correttori intelligenti et diligenti quali da' superiori siano per idonei approvati.⁴⁹

Era la forma embrionale di un'enunciazione che tornerà altrove e riceverà formulazione organica nel tempo. L'indicazione era infatti non solo di porre rimedio ai criteri di adozione dei correttori ma anche di riconsiderare la politica di esenzione dal circuito di vaglio censorio dei libri in ristampa. Sebbene non ancora chiarito nel dettaglio, il provvedimento richiesto andava nella direzione della difesa dei libri comunali di cui i testi liturgici erano parte dominante nel mercato veneziano.

Davanti agli stampatori restava aperto il lungo percorso di espurgazione delle edizioni sospese del Messale. Durante questo percorso la Congregazione sarebbe tornata a far valere i propri desiderata contando sul largo margine negoziale apertosi con la riconciliazione spirituale e proseguito con la ricerca comune di una soluzione che attenuasse il danno economico derivato agli stampatori dalla sospensione della vendita e della produzione del Messale.⁵⁰

Per avviare il processo di espurgazione testuale la Congregazione richiese a ciascuno degli stampatori implicati di collazionare le edizioni sospese con la copia del Messale riformato stampato a Roma nel 1570 ed a suo tempo trasmessa come copia certificata cui conformare tutte le edizioni successive. Gli esemplari collazionati giunti a Roma sarebbero stati sottoposti a verifica. Una volta approvate, le correzioni avrebbero fatto ritorno a Venezia per essere usate come strumenti correttori per i messali sospesi di cui sarebbe stata autorizzata nuovamente la vendita.⁵¹

Questa fu la soluzione puntualmente esposta agli stampatori chiamati a raccolta per ricevere l'assoluzione.⁵² Il primo a rispondere all'ordine fu Niccolò Misserini. Egli consegnò al Nunzio la propria copia emendata il 14 aprile sorpendendo il funzionario pontificio nell'atto di stilare la relazione inerente all'incontro avuto con gli stampatori.⁵³ Lucantonio Giunti fece lo stesso sette giorni dopo.⁵⁴

Sorgeva tuttavia un problema di rilievo. La Congregazione dell'Indice era stata molto esplicita nel pretendere che i messali scorretti fossero collazionati

49. *Ivi*, V.1, f. 139r (Congregazione dell'Indice al Nunzio di Venezia, 30 marzo 1601).

50. I lunghi tempi della censura espurgatoria erano ben noti agli stampatori veneziani ma questi potevano trovare un vivido esempio nel teso tavolo di lavoro che si era instaurato nei mesi precedenti sull'espurgazione delle edizioni veneziane del *Candelabrum Aureum* (cfr. *supra*, nota 24).

51. ACDF, Index, V.1, f. 139r (Congregazione dell'Indice al Nunzio di Venezia, 30 marzo 1601).

52. *Ivi*, III.6, f. 289r (Nunzio di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 14 aprile 1601) e *ivi*, f. 304r (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 14 aprile 1601).

53. «Mentre havevo finito di scrivere, è comparso il libraro col Messale corretto che le sarà presentato con questa»: *ivi*, f. 289r.

54. *Ivi*, f. 306r (Nunzio di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 21 aprile 1601).

con un esemplare romano «mandato al tempo di Pio V».⁵⁵ L'Inquisitore doveva tuttavia rilevare desolato:

ma perché non si trova il detto originale (perché essi non lo conservano), l'hanno fatto accomodare conforme ad uno che fu delli primi stampati dall'originale che fu mandato, et fu stampato Venetijs, apud Ioannem Variscum et heredes Bartolomei Faletti et socios, 1570.⁵⁶

Lucantonio Giunti si era servito invece di un'edizione diversa, impressa effettivamente a Roma, ma nel 1578,⁵⁷ presumibilmente quella per i tipi del Popolo Romano, marchio ritenuto di una certa affidabilità vista la sua fondazione sotto gli auspici di Pio V.⁵⁸ Anche nella scelta degli strumenti di confronto testuale gli stampatori si muovevano in ordine separato, forse perché in disaccordo sull'edizione da adottarsi o forse per gelosa tutela delle proprie fonti. Entrambe le edizioni scelte presentavano criteri di affidabilità parziale.⁵⁹ Tuttavia, davanti alla Congregazione si profilava uno spettacolo deludente. Posti di fronte all'ordine di presentare la fonte primaria assegnatagli come matrice su cui uniformare il testo del Messale, gli stampatori avevano tentennato su un piano che intersecava correttezza deontologica e fedeltà all'autorità pontificia.

Vi era poi una nota dolente che riguardava invece gli interessi degli stampatori. La collazione richiesta da Roma aveva guidato gli stampatori ad individuare il numero di fogli di stampa su cui erano contenute le corruzioni testuali. L'auspicio era evidentemente che, una volta individuati questi fogli si sarebbe potuto procedere a sostituirli nelle edizioni in fogli sciolti ancora giacenti in magazzino per rimetterle sul mercato prive degli inciampi testuali. Il risultato dello scrutinio effettuato era stato però scoraggiante. I fogli coinvolti risultavano in numero eccessivo e le spese annesse alla loro ristampa sarebbero state troppo ingenti.⁶⁰ A questa obiezione l'Inquisitore aveva risposto proponendo agli stampatori che elaborassero un *errata corrige* che differenziasse gli errori in due classi di gravità. Per gli errori più gravi avrebbero tirato un nuovo fo-

55. È solo lecito presumere che con questo intendessero una delle edizioni degli eredi di Bartolomeo Faletti insieme a Giovanni Varisco e soci che portava come indicazione di stampa Roma, 1570 (per gli esemplari noti cfr. Edit16, CNCE 11610 e CNCE 11611).

56. ACDF, Index, III.6, f. 304r (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 14 aprile 1601).

57. *Ivi*, 306r.

58. Per gli esemplari noti cfr. Edit16, CNCE 11648.

59. L'edizione Varisco-Faletti oltre ad essere la più prossima temporalmente alla prima edizione romana del testo riformato era stata anche coperta da privilegio pontificio: cfr. Nuovo, *The Book Trade*, p. 185, nota 108. Tuttavia, neanche il crisma del privilegio papale era garanzia sufficiente di correttezza. Va notato infatti che l'edizione veneziana Varisco-Faletti del 1570 (come anche quelle successive fino al 1589) finì nel vortice espurgatorio apertosi in seguito al bando del 1601 (cfr. ACDF, Index, Protocolli X, f. 53r-69r). Il sospetto è che le edizioni veneziane di Giovanni Varisco ed eredi di Bartolomeo Faletti fossero state corrette dopo precise segnalazioni fatte dall'Inquisitore d'Asti Giovanni Battista Porcelli (*ivi*, f. 26v, Inquisitore di Asti alla Congregazione dell'Indice, 24 dicembre 1602).

60. Per foglio di stampa si intende l'unità cartacea su cui venivano impresse le pagine prima della piegatura in fascicoli.

glio, per quelli meno gravi, comunque segnalati, avrebbero implorato la Congregazione di adottare un margine di tolleranza.⁶¹ Pur avendo preso l'iniziativa, Giovanni Domenico da Ravenna si rimetteva comunque alla decisione dei suoi superiori.

Dai diari della Congregazione non risulta che la proposta dell'Inquisitore di Venezia avesse destato particolare dibattito, né dalla corrispondenza in uscita del dicastero risulta alcuna risposta in merito. Cionondimeno, a maggio gli stampatori si mossero spontaneamente presentando dei nuovi documenti correttivi apparentemente strutturati per classe, come suggerito dall'Inquisitore. Lucantonio Giunti, consegnando il proprio elaborato, proponeva di stampare gli *errata corrige* da potersi applicare «in fine del detto Messale, tutte in uno foglio, si come è solito, et così con più facilità il tutto verrà acomodato».⁶² La sua stima approssimativa era visibilmente mirata al ribasso. Bonifacio Ciera, Niccolò Misserini, gli eredi di Melchiorre Sessa e Giorgio Varisco facevano blocco unico proponendo delle correzioni essenziali che avrebbero consentito loro di ristampare solamente un numero ridotto di fogli tipografici da inserire negli esemplari invenduti «permettendo che l'altre [correzioni] di minor importanza si lassino passar cossi».⁶³ La proposizione di un metodo correttivo differente da parte del Giunti doveva essere motivata dal numero rivelatosi più ingente di errori presenti nei suoi testi rispetto a quella dei colleghi.

Gli stampatori, rimanendo in attesa delle decisioni da prendersi a Roma in merito al Messale, vollero ampliare il fronte di trattativa per includervi le loro perplessità in merito alla stampa di un'altra opera liturgica altrettanto delicata. A metà aprile approcciarono nuovamente la Congregazione dell'Indice per tramite del loro Inquisitore:

Mi dicono gli librari che qua nasce carestia de breviarij alla romana, et ne sono ricercati da diversi. Li vorrebbero ristampare, ma temono non li avvenga poi come è intervenuto de' messali, né vorrebbero far la spesa e poi patirne. Pertanto, mi fanno istanza se sé li deve

61. *Ivi*, III.6, f. 304v.

62. *Ivi*, Protocolli Z, f. 440r.

63. *Ivi*, f. 436r (lettera a firma di Giorgio Varisco, Niccolò Misserini e Bonifacio Ciera, protocollata in data 18 maggio 1601). Alcuni strumenti correttivi stilati in forma manoscritta sono ancora reperibili fra le carte della Congregazione dell'Indice. Sebbene sia difficile al momento stabilire in che contesto e in che data fossero stati creati, taluni elementi materiali li rendono assimilabili agli *errata corrige* inviati da Venezia a Roma. Se ne prende a titolo d'esempio uno per evidenziare l'approccio conservativo adottato: «Errata corrigenda in Missali Romano impresso Venetijs apud Iuntas 1596 sub signo Lilij, coloris rubei, in 8, emendata ex eodem Missali Romano impresso Romae in Aedibus Populi Romani 1578» (*ivi*, Protocolli S, ff. 371r-373r). Lo strumento correttivo riportava l'indicazione dei fogli da emendare. Le correzioni appaiono opportunamente raggruppate in un numero molto ridotto di fogli (ff. 1, 2, 5-7, 10-13, 16-18, 20, 21, 28-31, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 48, 51, 52, 102). Così predisposte le correzioni andavano ad intaccare un numero complessivo di cinque fogli tipografici su un totale di circa sessanta presumibili per l'edizione in 8° indicata (in assenza di una fonte catalografica che comprenda l'edizione indicata, il calcolo per approssimazione è stato condotto prendendo a modello una giuntina del 1585: cfr. Edit16, CNCE 11672).

mutare o aggiungere o sostituire cosa alcuna. Io gli ho risposto che ne scriverò a V. S. Illustrissima (come faccio) et che però, sin tanto che non tengo da lei risposta, non si ponghino a tale stampa. La supplico dunque che anco dia qualche risoluzione circa li breviiarij, quali possano et devano sicuramente ristampare o non.⁶⁴

Il provvedimento sospensivo imposto sul Messale aveva finito per generare conseguenze indirette su almeno un altro articolo strettamente correlato. Ciò che però stava inibendo la produzione del Breviario romano era l'incertezza normativa calata sulla produzione dei testi liturgici più che una esplicita proscrizione. Non è facile valutare fino a che punto questa impasse potesse avere ricadute sulla generale pianificazione editoriale degli stampatori veneziani, ma è lecito supporre che ne avesse.⁶⁵

Gli *errata corrigè* inviati a Roma erano stati presi in visione durante la congregazione del 18 maggio 1601. Da qui erano stati trasmessi ai padri teatini di Sant'Andrea della Valle che li avrebbero sottoposti a scrutinio per valutarne il grado di affidabilità.⁶⁶

Da allora per gli stampatori veneziani iniziò un periodo di lunga e fastidiosa attesa. La Congregazione dell'Indice non tornò ad occuparsi del dossier relativo ai messali prima del 21 giugno, oltre un mese dall'ultima iniziativa messa in campo da Venezia. In questa data la Congregazione dell'Indice convocò i rappresentanti che gli stampatori veneziani avevano a Roma per fare il punto della situazione assieme al preposto di Sant'Andrea della Valle. Questi prese tempo fino alla fine di agosto per presentare una relazione finale.⁶⁷

Già a fine luglio Lucantonio Giunti, evidentemente estenuato dall'attesa, rompeva anticipatamente il silenzio ed inviava un sollecito in forma di supplica. Erano passati sette mesi, rimarcava, dal decreto di proibizione e da allora, non soltanto egli aveva patito un «gravissimo danno di molti migliaia di scudi» per la mancata vendita dei messali sospesi, ma era stato anche testimone dello «scomodo di quelli che di continuo vanno per comperarli». ⁶⁸ Il sottotesto del Giunti non era arduo da leggere. Lo scomodo sofferto dagli acquirenti era a un passo dal tramutarsi in nuovo danno per l'esercente. Presto o tardi il vuoto di mercato creatosi da febbraio sarebbe stato colmato. Come emergerà più chiaramente in seguito, dopo sette mesi di attendismo da parte degli organi vaticani, gli stampatori veneziani avevano iniziato a non fidarsi delle intenzioni di Roma. Prova ne è che questi si tenessero ben informati sull'attività degli stampatori dell'Urbe temendo che qualcuno potesse approfittare del vuoto che si stava

64. ACDF, Index, III.6, f. 304v (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 14 aprile 1601).

65. Per valutare questo fattore occorre pensare alla pianificazione editoriale di uno stampatore premoderno come un'opera organica tesa a diversificare il proprio target di vendita per garantire un afflusso ordinato di introiti che tenessero in assetto le finanze del marchio. Una brillante sintesi di questa dinamica è offerta in Grendler, *The Roman Inquisition*, p. 170.

66. ACDF, Index, I.1, f. 146v.

67. *Ivi*, f. 147v.

68. *Ivi*, Protocolli Z, f. 437r (memoriale protocollato con data 21 luglio 1601).

creando nelle diocesi italiane per il prodotto di cui a Venezia avevano ingenti carichi invenduti.⁶⁹

Avvicinatosi il termine stabilito dai teatini, il 25 agosto gli stampatori tornarono a farsi sentire per mezzo dell'Inquisitore di Venezia. Per muovere a clemenza i suoi superiori, questi faceva leva sulla disparità di condizioni finanziarie in cui versavano gli stampatori coinvolti. Rilevava infatti che alcuni di loro non erano particolarmente benestanti. Difficilmente questi avrebbero potuto sostenere a lungo la situazione creatasi. Di qui l'invito esteso dall'Inquisitore a trovare presto una soluzione tecnica. Egli aveva anche modo di assicurare che aveva ottenuto qualche disponibilità di massima sulla riassegnazione dei correttori: «questi quattro o cinque che stampano in rosso et negro di cose di chiesa, et che sono interessati ne' messali, sono paratissimi a servirsi di quei correttori che li saranno dati et approvati dal Santo Offitio».⁷⁰ Si trattava di una cessione di autonomia di un certo spessore da parte dei veneziani, anche se per ora era offerta solo a titolo personale, almeno prendendo alla lettera le parole dell'Inquisitore. Vero è però che Niccolò Misserini era al tempo priore dell'Arte e gli altri stampatori coinvolti ne erano membri prominenti. Possibile quindi che l'offerta estesa potesse essere letta come un impegno a portare l'intera Arte ad accettare il nuovo corso richiesto della Congregazione.

Fu solo alla fine del mese successivo che qualcosa si mosse. Tuttavia non sotto il migliore auspicio. Alla congregazione del 28 settembre 1601 era presente, fra gli altri, Giovanni Battista Bandini. La sua relazione tecnica, assieme a quella scientifica resa dal gruppo di lavoro di Sant'Andrea della Valle, sembrò giocare un ruolo chiave nella decisione che si andò a prendere.⁷¹ La proposta fatta dagli stampatori di operare un'espurgazione selettiva veniva giudicata impraticabile. Il numero delle correzioni considerate irrinunciabili dai revisori teatini toccava un numero eccessivo di fogli tipografici. Si riteneva pertanto di «minor dispendio de' librari e maggior beneficio pubblico» che si procedesse ad una nuova ristampa integrale del Messale da farsi utilizzando un esemplare «conforme all'antico della fel[ice] me[moria] di Pio V del quale si mandarà con l'ordinario seguente un esemplare delli più corretti». Questo, specificavano i cardinali, era già nelle mani dei Chierici Regolari che lo avevano appunto usato per effettuare le verifiche appena ultimate.⁷²

La soluzione proposta da Roma veniva presentata come una decisione conciliatoria. Entro breve si sarebbe sollevato il blocco imposto da febbraio sulla stampa del Messale. A questa notizia se ne aggiungeva un'altra a cui gli stam-

69. Cfr. *infra*, nota 79.

70. ACDF, Index, III.6, f. 305r (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 25 agosto 1601). Nel gergo degli stampatori con il termine «rosso et negro» si indicavano le edizioni dei testi liturgici. Per il testo del concordato si veda Brown, *The Venetian Printing Press*, appendice I, documento XVI.

71. ACDC, Index, I.1, f. 148v.

72. ACDF, Index V.1, f. 142v-143v (Congregazione dell'Indice all'Inquisitore di Venezia, 28 settembre 1601).

patori veneziani, che sulle opere liturgiche si erano sempre fatti portavoce di uno strumentale liberismo, difficilmente avrebbero potuto opporsi. Per le nuove stampe del Messale, l'orientamento della Curia era di non concedere alcun privilegio di stampa, «acciò da tutti sia liberamente stampat[o]». A mitigare l'entusiasmo dei veneziani, già probabilmente non altissimo, giungeva la precisazione: «questa facultà de ristampar i messali nell'istessa maniera si conceda per tutto dove da vescovi et inquisitori saranno deputati correttori sufficienti». Con questa decisione la Congregazione poteva garantirsi che la promessa avanzata informalmente dagli stampatori di accettare l'assegnazione coatta dei correttori non sarebbe rimasta sulla carta. Qualora infatti gli stampatori veneziani avessero rifiutato quella clausola potevano aspettarsi che l'offerta estesagli da Roma si sarebbe diretta altrove. La sospensione controllata del divieto vigente sulla stampa del Messale, assieme alla trasmissione certificata di un'edizione affidabile del testo, era divenuta il nuovo strumento di controllo sulla forma del testo ma si rivelava anche utile come leva negoziale.

La Congregazione aggiungeva un altro punto ai propri *desiderata*. In vista delle future ristampe si doveva «aver cura che a messali [...] s'imponga prezzo assai mite acciò agli ecclesiastici non sia raddoppiato il danno che per colpa di librari hanno patito in spesa di tanti messali inutili». ⁷³ Se con l'intento di controllare l'assegnazione dei correttori si voleva infilare un dito nella filiera produttiva, con questa richiesta si entrava nel vivo delle dinamiche distributive, sebbene solo per un caso singolo e di natura compensativa.

Un elemento decisamente indigesto per gli stampatori riguardava il destino delle tirature giacenti dalla sospensione di febbraio. Queste, secondo il nuovo orientamento della Congregazione, sarebbero dovute andare al macero con la prospettiva di salvare forse solo una piccola parte dei fogli di stampa incorrotti. ⁷⁴ Gli stampatori veneziani si presero qualche settimana forse nella speranza di mettere a segno un punto per loro strategicamente più importante, ovvero, garantire la ricezione di quelle copie del Messale e del Breviario di certificata correttezza senza cui sarebbe stato impossibile riprendere la produzione delle due opere. Dette copie tardavano però a giungere. Questo spinse gli stampatori ad implorare nuovamente i cardinali per tramite del loro Inquisitore. ⁷⁵ I motivi del ritardo potevano essere molteplici. Ad esempio da Venezia non era arrivato ancora un impegno comune dell'Arte riguardo la questione dell'assegnazione dei correttori vagliati dal tribunale inquisitoriale. ⁷⁶ Occorre tuttavia rilevare che in quelle stesse settimane la Congregazione dell'Indice aveva coltivato motivi di risentimento riguardo un analogo contenzioso aperto da mesi con gli stam-

73. *Ivi*, f. 143r.

74. Così erano tenuti ad interpretare l'ambigua apertura fatta dai cardinali nella missiva inviata il 28 settembre all'Inquisitore di Venezia in cui suggerivano che «massime che molti fogli delli messali scorretti saranno incorrotti che possono servire» *ivi*, f. 142v.

75. *Ivi*, III.6, f. 350r (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 28 ottobre 1601).

76. Questa è almeno l'ipotesi suggerita dal comportamento adottato dalla Congregazione quando, ad aprile 1602, effettivamente fece pervenire a Venezia una copia certificata del Messale.

patori veneziani sull'espurgazione del *Candelabrum Aureum* di Martín Alfonso Vivaldo. Scriveva il Valier all'Inquisitore di Venezia:

questi librai non sono a ordine per mandare le censure conforme all'ordine dato dalla Congregazione, et questi consultori che hanno cura di collationare il Candelabro con l'originale referiscono ritrovarsi infiniti errori anzi più di quelli che erano nelle stampe vecchie, oltre che sono mescolati de' fogli vecchi et tutto si attribuisce all'avaritia de' stampatori che non tengono correttori o pure all'ignoranza e negligenza de' gl'istessi correttori.⁷⁷

Passati quasi due mesi dalle aperture condizionate fatte dalla Congregazione dell'Indice, gli stampatori veneziani tornarono a farsi sentire. Scelsero di palesarsi in forma coesa a nome dell'Arte della Stampa indirizzando una missiva direttamente alla Curia pontificia. Ricevutala, questa la trasmise a stretto giro alla Congregazione con un rescritto che affidava ai cardinali piena autonomia decisionale su quanto implorato dai supplicanti. Nella supplica i rappresentanti dell'Arte avevano ripercorso sommariamente le ultime tappe della vicenda che aveva toccato un gruppo di loro. In particolare, la lamentela mossa riguardava l'ultima decisione della Congregazione dell'Indice di imporre che i messali sospesi non venissero più emendati e si passasse direttamente ad effettuare una nuova ristampa condotta su un testo affidabile che a questi sarebbe stato fornito a tempo debito. L'Arte faceva però notare che questa soluzione non sarebbe tornata «in beneficio di tante chiese che, con gran spesa, patiscono il danno di tanti missali inutili, e grande pregiudizio di tanti altri librai in Venetia et per tutto il christianesimo, massime in Roma, che si trovano gran moltitudine dell'istessi missali sciolti et ligati de' quali, non havendo correttione, ristampandosi il nuovo corretto, non potranno farne ritratto alcuno». Valutavano gli scriventi che invece si sarebbero potute usare con comodo gli strumenti correttori approntati dai teatini «con stamparli et incollarli all'istessi missali, da approbarsi dalli ordinarij et accomodar tutti tanto sciolti come ligati, si de' librai come delle chiese». Questi strumenti trasferibili, «da periti della stampa, si reputano facili et possibili et molto utili al pubblico». Per questo chiedevano al Pontefice di intercedere per loro conto presso la Congregazione e convincere i cardinali dell'opportunità dell'operazione.⁷⁸ L'espediente era quello di far leva non tanto sulle perdite che avrebbero sofferto gli stampatori quanto, piuttosto, sul danno che sarebbe derivato soprattutto agli ecclesiastici che avevano già acquistato le edizioni cadute in disgrazia e le possedevano presumibilmente in forma rilegata.

La decisione presa dagli stampatori di farsi avanti come istituzione e la scelta di aggirare la Congregazione dell'Indice, interlocutore obbligato sino ad al-

77. *Ivi*, V.1, ff. 145v-146r (Congregazione dell'Indice all'Inquisitore di Venezia, 30 settembre 1601). Preme notare che Giorgio Varisco era persona coinvolta in entrambe le vicende.

78. *Ivi*, Protocolli Z, f. 435r (Arte della Stampa di Venezia a Papa Clemente VIII, lettera protocollata presso la Congregazione dell'Indice in data 17 novembre 1601). Il rescritto posto in calce al f. 435r recita: «Nostro Signore ha fatto rescritto a questo memoriale nel modo che segue: la Congregazione farà quello che sarà bene». Al foglio 452v una nota d'archivio indica «Concesum librarijs ut correctionibus missalium uti possint prout in memoriali».

lora, erano tutti segni di crescente nervosismo. Questo era motivato da un sospetto crescente che gli stampatori veneziani esposero negli stessi giorni al loro Inquisitore.

Aspettano con molto desiderio la censura de' messali come V. S. Illustrissima et Reverendissima accenna nell'ultima sua dovere mandarli impellentemente col seguente ordinario. Et sarà bene, perché questi librari molto si lamentano et sono entrati in grandissimo sospetto da che V. S. Illustrissima et Reverendissima scrisse dover mandare un Messale che servirebbe per esemplare e poi non lo mandò. Et hoggi mi sono venuti a trovare in nome di tutta l'arte pregandomi a supplicare V. S. Illustrissima et Reverendissima che quanto prima si compiaccia mandare detta censura per quelli che hanno delli messali stampati et anco chiara risoluzione dell'esemplare secondo il quale si doveranno novamente stampare, et questo per tutta l'Arte. Perché più volte si sono lamentati, et hora più che mai, perché sono avvisati che li librari di Roma lo stampano loro attualmente et che già n'hanno stampati alcuni folij et essi ancora non hanno alcuna risoluzione. Più volte sono voluti ricorrere dal serenissimo Prencipe del Collegio acciò per l'arte istessa appresso la santità di N. Signore - Clemente VIII -. Io sempre gli ho trattiene con assicurarli della bona giustitia di V. S. Illustrissima et Reverendissima, la quale havrà risponduto a questi librari di Venetia, et si darà tali ordini che non saranno gli ultimi a stampare detti messali et breviarj.⁷⁹

Gli stampatori veneziani avevano il crescente sospetto che lo stesso trattamento di favore un tempo garantito agli stampatori romani sotto forma di monopolio universale di stampa fosse stato ora sostituito dal vantaggio dei romani di ottenere per primi una copia licenziata del testo. Traspare poi evidentemente come la faticosa azione conciliatoria dell'Inquisitore, azione che alle volte lo aveva esposto a pesanti reprimende da parte della Congregazione, fosse spesso motivata da necessità di equilibrismo politico. Con gli stampatori era sempre necessario un accordo. La loro collaborazione attiva, le loro competenze e la loro posizione di rilievo sul mercato internazionale erano un *asset*. La loro renitenza alle regole estere e l'appoggio che questi potevano trovare presso il patriziato erano una minaccia da non trascurare.⁸⁰ Malgrado l'allarme esplicita-

79. *Ivi*, III.6, f. 302r (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 24 novembre 1601). Una mano era intervenuta successivamente alla stesura del testo sottolineando i seguenti passaggi: «et sarà bene perché questi librari molto si lamentano» e «ricorrere dal serenissimo Prencipe del Collegio». Un prezioso lascito di questa lettera che non va trascurato è anche il riferimento alla capacità che gli stampatori veneziani avevano di raccogliere *intelligence* tramite i propri agenti sparsi per la penisola. Le notizie raccolte riguardo lo stato di avanzamento delle iniziative editoriali dei loro *competitors* romani si riveleranno interamente fondate. A fine marzo 1602 l'ambasciatore veneziano poteva confermare che la stampa del nuovo Messale a Roma si sarebbe ultimata entro quattro mesi (cfr. ASVe, Senato, Dispacci, Dispacci degli ambasciatori e residenti, Roma, B. 48, f. 49r, lettera del 29 marzo 1602).

80. In passato la stessa preoccupazione aveva portato il Nunzio apostolico a tentare una conciliazione fra stampatori veneziani e Santa Sede sulla contesa che era nata riguardo l'imposizione di un privilegio universale emesso dal Vaticano in favore della stamperia del Popolo Romano per la produzione dell'*Officiolo*. Nella ricostruzione offerta da Paul Grendler, il timore del Nunzio nel 1572 era quella di mettere a repentaglio l'applicazione dell'Indice conciliare del 1564 nella diocesi di Venezia e nelle terre del Dominio (cfr. Grendler, *The Roman Inquisition*, pp. 176-178).

to da Giovanni Domenico da Ravenna, la Congregazione dell'Indice scelse di smarcarsi frapponendo un conflitto di competenza:

il novo Messale e Breviario che in Vaticano se ristampano, desiderato da li librari di Venetia non appartengono alla Congregatione dell'Indice, havendo sopra ciò N. S. – Clemente VIII - deputato una Congregatione particolare degli Illustrissimi signori Baronio, Antoniano et Bellarmino. Però a loro si deve ricorrere in questo negotio.⁸¹

Nella stessa missiva la Congregazione dell'Indice mostrava invece di tornare indietro su quanto deciso riguardo i messali invenduti. Questa dava ora il proprio benessere a che gli stampatori ottenessero dai teatini gli strumenti correttivi da loro approntati e che li usassero per correggere le edizioni giacenti. Ma anche in merito a questa decisione si smarcavano da un provvedimento diretto: che gli stampatori contattassero piuttosto i padri di Sant'Andrea della Valle tramite gli agenti che avevano a Roma.⁸²

Così apparentemente fecero, senza però ottenere riscontro. Nel clima di crescente impazienza, ad inizio dicembre, Bonifacio Ciera, stampatore fra i più esposti agli effetti della congiuntura nefasta creatasi intorno ai testi della liturgia romana,⁸³ cercò di forzare la mano. Questi si recò dall'Inquisitore di Venezia sostenendo di aver avuto dai suoi agenti romani notizia certa che le correzioni da lui a suo tempo proposte a Roma erano state già approvate nell'Urbe. Ciera chiamava in causa addirittura una presunta approvazione della Congregazione medesima. Sulla base di questa, lo stampatore pretendeva di ottenere dal proprio Inquisitore il permesso di tornare a vendere le copie giacenti opportunamente emendate. Quest'ultimo, armato di scetticismo, chiedeva conferma alla Congregazione trasmettendo a questa un ulteriore segnale di nervosismo proveniente dalla sua diocesi.⁸⁴

La reazione alle impertinenze del Ciera fu scavalcata da un evento superiore. Verso fine dicembre, raggiunto il colmo della pazienza, alcuni degli stampatori coinvolti avevano fatto istanza di interposizione presso il Patriarca di Venezia. Questi ora intercedeva in loro favore chiedendo una risoluzione sui messali invenduti.⁸⁵ La Congregazione dell'Indice, a quasi un anno dall'inizio della vicenda, decise finalmente di allentare la morsa inviando finalmente le censure

81. ACDF, Index, V.1, f. 146v (Congregazione dell'Indice all'Inquisitore di Venezia, 15 dicembre 1601).

82. *Ibidem*.

83. Di Bonifacio Ciera, ex apprendista di Lucantonio Giunti II, è stata catalogata ad oggi una modesta rimanenza editoriale fortemente incentrata sulla stampa di testi liturgici. È presumibile che questi costituissero la fonte principale degli introiti del Ciera (per gli esemplari noti delle edizioni del Ciera cfr. Edit16, CNCT 1437).

84. ACDF, Index, III.6, f. 298v (Inquisitore di Venezia alla Congregazione, 8 dicembre 1601).

85. «hanno condesceso tanto più volentieri questi miei Illustrissimi Signori quanto che, non solo redonda in beneficio comune de tutti li ecclesiastici et librari, ma in particolare a' librari di Venetia gioca molto questa indulgenza e benignità usata loro a mia istanza, contemplatione di S. Signoria Illustrissima, che con molta pietà più volte me li ha raccomandati»: cfr. ACDF, Index V.1, f. 147r (Congregazione dell'Indice al patriarca di Venezia, 29 dicembre 1601).

richieste. Questo avvenne il 29 dicembre 1601 in una transazione diretta di documenti fra la Congregazione romana e la curia inquisitoriale di Venezia. L'indicazione tassativa era che le censure inviate fossero utilizzate esclusivamente per emendare gli esemplari invenduti ma che in alcun modo venissero usate per la stampa di nuove edizioni. Il motivo era che, malgrado le correzioni inviate avessero ricevuto ricche integrazioni da parte dei revisori teatini,⁸⁶ queste erano da considerarsi comunque largamente parziali ed improntate a criteri di clemenza verso gli stampatori più che a necessità di rigore verso il testo. Si imponeva inoltre che le copie emendate fossero rimesse in vendita solo dopo che un revisore accreditato localmente avesse verificato la rigorosa applicazione delle correzioni sugli esemplari da proporsi in vendita. La grazia concessa agli stampatori veneziani non veniva elargita gratuitamente. I cardinali si aspettavano che questi, «in pena della lor trasgressione», si impegnassero a distribuire ai teatini un sufficiente numero di messali, unitamente agli *errata corrige*. Questo doveva venire «per elemosina» avendo i teatini «durato molta fatica» nell'elaborare le necessarie collazioni. Lo stesso doveva farsi in favore dei padri cappuccini e di altri «monasterij poveri» rimettendo al patriarca e all'Inquisitore di Venezia la decisione riguardo quante copie dovesse ciascuno stampatore elargire gratuitamente «a proportione della quantità di libri e della qualità de' librari».⁸⁷ Si suppone che con questo ultimo riferimento si intendesse indicare alle due autorità di stabilire l'entità dell'esborso imposto sulla base della diversa capacità finanziaria dei singoli stampatori. Restava tassativo che per la ristampa completa del Messale si dovessero attendere nuovi precisi ordini da Roma.

Ottenute ad inizio gennaio 1602 le tanto ricercate censure, gli stampatori veneziani avevano però un'ulteriore richiesta da avanzare alla Congregazione. Una volta applicate le correzioni alle copie in giacenza, questi desideravano essere autorizzati a ristampare «il primo foglio» dei messali «con far nel frontespicio menzione che siano corretti conforme alle censure mandate da Roma». Dietro la richiesta vi era una precisa necessità di *marketing*. Spiegava l'Inquisitore che, in assenza di una tale menzione, stante la cattiva congiuntura creatasi da febbraio, in occasione anche della loro pubblica scomunica, questi ritenevano che il mercato avrebbe accolto con molta diffidenza le vecchie copie ora emendate. A rafforzare questo timore vi era poi la consapevolezza che all'interno del bacino di utenza del Messale stesse crescendo l'aspettativa per la prossima nuova edizione già in preparazione a Roma, priva di macule censorie.⁸⁸

86. La rilevanza delle integrazioni fatte dai padri teatini traspare chiaramente da ASVe, Senato, Dispacci, Dispacci degli ambasciatori e residenti, Roma, b. 49, f. 431r (lettera dell'8 febbraio 1602) e *ivi*, b. 51, f. 425r (lettera del 14 febbraio 1603).

87. ACDF, Index, V.1, f. 147r-v (Congregazione dell'Indice all'Inquisitore di Venezia, 29 dicembre 1601).

88. «Appresso alcuni di detti librari mi dicono che accomodati li messali vorrebbero anco mutarli il primo folio con far nel frontespicio menzione che sono corretti conforme alle censure mandate da Roma, dubitando che, non facendo così, non ne trovaranno spatio perché ciascuno aspetta li novi». *Ivi*, III.6, f. 271r (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 5 gennaio 1602).

La Congregazione dell'Indice non era tuttavia meno avvertita degli stampatori riguardo le dinamiche di *marketing* vigenti. In passato aveva già risposto estesamente ad una domanda analoga fatta in diverse circostanze. Era il 26 aprile 1601 quando, dovendosi ristampare il *Candelabrum Aureum*, la Congregazione, nel mandare a Venezia la copia emendata del testo, aveva messo opportunamente in guardia l'Inquisitore: «usarà ogni diligenza in far che si stampi corretto senza far menzione alcuna che per ordine della nostra Congregazione sia stato corretto e senza esprimere chi l'habbi corretto per non dar maggior autorità al libro di quello che se li deve, ma solo che sia stato per ordine de' superiori revisto». ⁸⁹ Porre sul frontespizio il marchio di approvazione di una congregazione cardinalizia generava evidenti vantaggi commerciali che gli organi vaticani non avevano nessun interesse ad alimentare. Fu probabilmente lo stesso ordine di considerazioni, anche se non espresse, a spingere la Congregazione dell'Indice a negare nuovamente l'uso del proprio nome per non avvantaggiare gli stampatori veneziani nel reimmettere su di un tumultuoso mercato i messali emendati. ⁹⁰

Una soluzione di medio termine

A febbraio del 1602, fra Venezia e Roma sembrava calare un clima di relativa distensione. L'Inquisitore poteva avvisare la Congregazione dell'Indice che, ricevute le censure dei messali, consegnatele agli stampatori interessati, si poteva giudicare la loro messa a stampa come cosa imminente. Ciò fatto, gli stampatori veneziani potevano ritenersi autorizzati a vendere le copie rimaste sospese per un anno. I correttori su cui era pesato il grosso dello scandalo erano stati sostituiti da due «dottori, cioè un prete et un frate». ⁹¹ Sul finire del mese la Congregazione poteva inviare una lettera laudatoria a padre Giovanni Domenico da Ravenna. ⁹²

89. *Ivi*, V.1, f. 140r.

90. *Ivi*, f. 150r (Congregazione dell'Indice all'Inquisitore di Venezia, 26 gennaio 1602); l'Inquisitore si premurò di informare che nessun aggiornamento sarebbe stato permesso alle edizioni corrette: *ivi*, III.6, f. 270r (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 9 febbraio 1602) e per estremo zelo, quando nel marzo 1602 era iniziata la ristampa del *Candelabrum Aureum*, padre Giovanni Domenico da Ravenna ebbe cura di mandare il primo foglio di stampa a Roma per mostrare ai cardinali che nessuna menzione veniva fatta della loro Congregazione: cfr. *ivi*, f. 265r (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 9 marzo 1602). In merito ai motivi che portavano la Congregazione dell'Indice a frapporre un netto diniego a richieste di questo genere vi doveva essere anche la volontà di non compromettere la propria autorità lasciando che il nome del dicastero venisse associato a edizione sulla cui correttezza non potevano esprimere certezza, creando poi un imbarazzante intralcio ad eventuali iniziative censorie postume. Emerge tuttavia con chiarezza anche la resistenza degli ambienti tipografici romani a lasciare che la Congregazione dell'Indice spendesse il proprio nome in favore dei concorrenti veneziani (cfr. *infra*, nota 102).

91. ACDF, Index, III.6, f. 270r.

92. *Ivi*, V.1, f. 156v-157r (Congregazione dell'Indice all'Inquisitore di Venezia, 23 febbraio 1602).

Cionondimeno, la turbolenza che la proibizione imposta sui messali aveva causato nel mercato di settore restava. A quella stessa data, gli stampatori veneziani, vigente l'espresso divieto di stampare nuove edizioni del Messale, similmente non si avventuravano ad imprimere il Breviario senza prima aver ricevuto dalla Congregazione una copia certificata. Su questo punto l'Inquisitore di Venezia tornava a farsi carico della mediazione con Roma.⁹³ Il 9 febbraio egli avvertiva i superiori che l'Arte della Stampa di Venezia, spazientita dall'attendimento dei cardinali nell'inviare le copie promesse, si avviava a fare istanza formale presso le autorità politiche della Serenissima per spostare la trattativa ad un livello diplomatico.⁹⁴ Da Roma si rispondeva che era la Congregazione invece ad attendere da tempo una duplice copia di tutte le censure stampatesi a Venezia ad emendazione del Messale. Queste erano necessarie non solo per esigenze di verifica ma anche per poterle ristampare a Roma a beneficio degli ecclesiastici dell'Urbe già in possesso degli esemplari corrotti.⁹⁵ L'Inquisitore poteva assicurare che alcuni torchi avevano già messo a stampa le prime censure. Egli le inviava a Roma, ad eccezione di quelle dei Giunti, il cui lavoro era stato rallentato dalla recente morte di Lucantonio.⁹⁶

Il 22 marzo i cardinali dell'Indice avevano parzialmente rivisto la loro precedente posizione ritenendo ora che non vi fosse motivo che ci si facesse carico a Roma della riparazione di un danno causato altrove. Si faceva quindi esplicita richiesta che gli stampatori responsabili si sobbarcassero l'onere di inviare a Roma un numero sufficiente di copie degli *errata* da diffondere localmente per soddisfare gli acquirenti danneggiati. Nessuna menzione veniva fatta riguardo un eventuale compenso per il materiale richiesto.⁹⁷ Gli stampatori veneziani acconsentirono di buon grado, ancora desiderosi di ricevere le copie certificate del Messale e del Breviario riformato.⁹⁸

93. *Ivi*, III.6, f. 270r. Vale la pena anche sottolineare che l'edizione giuntina del Breviario del 1599 trovò menzione in una «nota de libri corrigendi non espressi nell'Indice ma compresi nelle regole» ove si poneva l'attenzione sulle molteplici interpolazioni nei testi dei vangeli: cfr. *ivi*, Protocolli N, f. 360r-v (memoriale datato 4 marzo 1602). La segnalazione contenuta nel memoriale non sembrò avere nelle attuazioni della Congregazione un seguito paragonabile a quello dato per i messali veneziani stampati negli stessi anni. Per gli esemplari noti dei breviari stampati dai Giunti nel 1599 cfr. Edit16, CNCE 5238, 11264 e 11265 e Paolo Camerini, *Annali dei Giunti*, vol. 2, Firenze, Sansoni Antiquariato, 1963, item 1049 e 1050.

94. ACDF, Index, III.6, f. 270v (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 9 febbraio 1602).

95. *Ivi*, V.1, f. 157v (Congregazione dell'Indice all'Inquisitore di Venezia, 16 marzo 1602).

96. *Ivi*, III.6, f. 265r (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 9 marzo 1602).

97. Anche riguardo la concettualizzazione e la forma grafica degli *errata corrige* i cardinali dell'Indice avevano precise indicazioni da dare. Preferivano che le censure fossero stampate «tutte in foglio aperto nel qual da una parte sia notato il foglio, la colonna con l'errore e di rimpetto, con un altro carattere, conforme al Messale, l'emendatio, mo' da potersi tagliare et incollare alli messali scorretti»: *ivi*, V.1, f. 158r (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 22 marzo 1602).

98. *Ivi*, III.6, f. 266r: «Ho trattato con gli librari quali mi dicono che senz'altro mandaranno costì gran quantità di copie de censure per Missali», contestualmente, la lettera dell'Inquisitore

Il 15 aprile 1602 l'Arte della Stampa di Venezia poteva mettere agli atti la ricezione di un Messale «secondo la riforma della felice memoria di Pio Quinto» proveniente da Roma.⁹⁹ Dalle minute dell'Arte traspare chiaramente che quanto Giovanni Domenico da Ravenna aveva pronosticato si era puntualmente verificato. Nella nuova contesa apertasi sui principali testi della liturgia cattolica, gli stampatori avevano finito per cercare ed ottenere l'appoggio politico della Repubblica che, tramite l'ambasciatore Francesco Vendramin,¹⁰⁰ aveva trattato con Roma il rilascio delle copie certificate del Messale e del Breviario da ristamparsi. Egli aveva però ottenuto copia del primo ma non del secondo.¹⁰¹ Inoltre l'ambasciatore doveva rammaricarsi di un altro insuccesso. La copia del Messale giunta a Venezia difettava della sottoscrizione della Congregazione dell'Indice a certificazione della sua autenticità. Si era scelto che fossero invece i padri teatini a certificare detta copia di cui erano stati effettivi detentori sino ad allora. Dalla relazione stesa dal Vendramin traspariva come vi fosse stata in questo la netta opposizione della Congregazione della Tipografia a nome del suo segretario Giovanni Battista Bandini. Questi si era fatto apparentemente portavoce dello scontento dei tipografi romani i quali già mal sopportavano l'accordo raggiunto fra cancellerie per la cessione della copia teatina del Messale riformato. Gli stampatori romani consapevoli che i colleghi veneziani, pur dimostratisi tanto inaffidabili, sarebbero presto tornati sul mercato con nuovi messali, insistettero ed ottennero che almeno non li si premiasse con un'autenticazione di peso, che i veneziani avrebbero verosimilmente speso sul piano del *marketing*.¹⁰²

di Venezia offre una dettagliata mappatura della rete di agenti di cui gli stampatori veneziani disponevano nell'Urbe «si che li signori Gionti ne mandaranno a' Gionti, il Sessa al Talini, il Cera [sic] et Messerino al Franzini. Raggiunarò anco col Varisco [...] che facci il medesimo. Però V. S. Illustrissima et Reverendissima potrà far sapere che si facci capo alle boteghe delli suddetti che havranno il comodo di servire questi religiosi [...] di costù per accomodare li messali loro».

99. La copia era stata ottenuta grazie ad una mediazione operata dall'ambasciatore Vendramin, incaricato dal Senato a seguito di una istanza presentata dall'Arte. La copia inviata dall'ambasciatore stesso pervenne in Senato il 27 marzo e fu consegnata al priore dell'Arte, Niccolò Miserini, tre giorni dopo. Nel verbale si specifica che nel proposito dell'Arte, la copia giunta si sarebbe potuta «liberamente stampare», con un'apertura semantica che farebbe pensare anche alla necessità da parte di tutti di non ricercare privilegio presso alcuna corte. Per il verbale dell'Arte cfr. ASVe, Arti, b. 163, Atti n. 2, f. 34r-v.

100. Grendler, *The Roman Inquisition*, p. 250.

101. Occorre notare che nella mediazione fra Serenissima e Roma, così come traspare dalle lettere dell'ambasciatore veneziano (cfr. *ivi*, nota 55), la trattativa appare essere stata fatta sin dall'inizio solo sulla provvisione di una copia certificata del Messale e non è chiaro a che punto dell'iniziativa mossa dall'Arte della Stampa fosse decaduta ogni pretesa riguardo l'ottenimento anche di una copia certificata del Breviario.

102. «Coll'ordinario presente mando il Messale per li librari di quella città, et è quello che essi hanno desiderato, sottoscritto nel fine di propria mano de un padre theatino, essendovi stata per questa causa qualche contesa nella Congregazione de' cardinali sopra le stampe, per eccitamento del Bandini, segretario della detta Congregazione interessato con le stampe di Roma. Sopra di che io mi sono abboccato con l'Illustrissimo Signor Cardinal Baronio, il quale, si è escusato di non poter sottoscriverlo di sua propria mano per le contese seguite nella detta Congregazione,

La tesa vicenda si avviava ad una conclusione.¹⁰³ A partire dalla fine di marzo la macchina espurgatoria ruotante intorno ai messali veneziani sembrava aver preso il via. Le censure erano state stampate e la richiesta della Congregazione di far giungere copie sufficienti anche a Roma sembrò aver avuto seguito. L'ultimo sollecito fatto dalla Congregazione dell'Indice data 30 marzo 1602. Da questa missiva si evince che lo stampatore veneziano Niccolò Misserini aveva già inviato un primo carico.¹⁰⁴ Un puntuale resoconto fatto alla Congregazione dall'Inquisitore d'Asti riguardo le molteplici difficoltà che egli incontrava nell'utilizzare gli strumenti correttivi rivela implicitamente che gli *errata corrige* veneziani avessero varcato i confini del Veneto per essere diffusi nelle diocesi italiane.¹⁰⁵

La collezione superstite del materiale preparatorio ed alcune copie a stampa degli *errata corrige* sono oggi reperibili fra le carte della Congregazione dell'Indice all'interno dei Protocolli S ed X.¹⁰⁶

parendo a' gl' Illustrissimi Signori Cardinali che non convenga, mentre si habbia a mandar presto fuori un altro Messale, che questo venga maggiormente autenticato con la mano del Cardinale Capo della detta Congregatione, affermando che basti la sottoscrizione del detto theatino, con la fede che questo sia quello emendato di Papa Pio Quinto, che si possa stamparlo et conforme in tutto all' instantia fatta da essi librari»: cfr. ASVe, Senato, Dispacci, Dispacci degli ambasciatori e residenti, Roma, B. 48, f. 73r-v (lettera del 23 marzo 1602).

103. Occorre segnalare in appendice una nuova reviviscenza della tensione con gli stampatori veneziani, ed in particolar modo coi Giunti. Questa non sembrò tuttavia avere conseguenze di rilievo. A fine settembre 1602 la Congregazione ricevette una denuncia trasmessa tramite i canali del Sant'Uffizio romano. Dalla diocesi di Faenza si segnalava che nel novembre del 1601, in pieno vigore del bando di proibizione dei messali veneziani, erano stati acquistati due messali presso una libreria dei Giunti a Venezia. In tempi prossimi alla denuncia ci si era resi conto dell'obsolescenza delle copie acquistate. I denuncianti avevano ripetutamente chiesto ai rivenditori di ricevere indietro la merce e compensare gli acquirenti, ricevendo però ripetuti dinieghi. Di qui la decisione di portare la questione a conoscenza del tribunale inquisitoriale. (ACDF, Index, V.1, f. 171r: Congregazione dell'Indice al patriarca di Venezia, 20 settembre 1602; si veda anche *ivi*, I.1, f. 156v, congregazione del 7 settembre). I Giunti da parte loro negavano ogni addebito affermando di non aver mai ricevuto lamentele da Faenza e che, se l'acquisto fosse avvenuto presso di loro, questo doveva essere avvenuto in una data precedente al bando del febbraio 1601 (*ivi*, III.6, f. 269r-v, 282r-v: patriarca di Venezia all'Inquisizione dell'Indice, 28 settembre 1602). La Congregazione risolse incolpando genericamente gli agenti dei Giunti per cui si chiedeva al Patriarca l'amministrazione di qualche penitenza.

104. ACDF, Index, V.1, f. 162v (Congregazione dell'Indice all'Inquisitore di Venezia, 30 marzo 1602).

105. Sul dettaglio delle difficoltà sollevate dall'Inquisitore di Asti nel procedere alle necessarie correzioni per mezzo degli *errata corrige* ricevuti si veda Caravale, *L'orazione proibita*, pp. 145-147.

106. ACDF, Index, Protocolli S, ff. 371r-373v, 375r-392v, 395r-411v, *ivi*, Protocolli X, ff. 30r-46v, 48r-65v, 69r-77v, 81r-88v, 91r-101v, 103r-127v, 129r-132v, 135r-138v. Si vuole rimarcare il carattere selettivo delle correzioni riportate nei documenti indicati. In questi confluirono le esigenze conservative degli stampatori veneziani ed i rigori dei correttori teatini. All'intersezione di queste due istanze dobbiamo supporre si trovasse la soglia irrinunciabile nella difesa della dottrina del testo. Con riferimento al gruppo di *errata corrige* a stampa presenti nei protocolli indicati si vuole sottolineare come la loro struttura e la loro cronologia interna si allineino con le

Un tentativo di soluzione di lungo periodo

La concessione fatta dalla Congregazione dell'Indice di stampare le censure era stata una provvisione temporanea per porre rimedio tanto alla scontentezza dei librai veneziani quanto alle difficoltà incontrate dal clero, stretto fra il divieto di usare i messali corrotti se non prima emendati e la necessità di svolgere la celebrazione eucaristica. Come soluzione di lungo termine la Curia puntava alla riedizione del Messale sotto un rinnovato meccanismo di supervisione. L'occasione fu l'edizione romana del testo avvenuta nel 1604.¹⁰⁷ La bolla pontificia che l'accompagnò la presentava come una nuova redazione che assimilava quella del 1570 pur sottoponendola ad un nuovo setaccio testuale.¹⁰⁸ Risulta difficile pensare che la serie di riconsiderazioni che si svilupparono come appendice allo scandalo dei messali veneziani non avesse fornito uno stimolo alla nuova elaborazione filologica.¹⁰⁹ Il 1604 segnò una nuova proliferazione di stampe veneziane del Messale dopo l'evidente battuta d'arresto.¹¹⁰ Tuttavia, già dal 1602, ricevuta la copia da Sant'Andrea della Valle, alcuni torchi veneziani tornarono a lavorare sul Messale romano. In particolare, i Giunti ne stamparono un'edizione in folio.¹¹¹ Anche per Niccolò Misserini risulta un'edizione sempre in folio datata 1602. Questa, tuttavia, stando agli elementi catalografici disponibili, dimostrerebbe un marcato servilismo alla sua precedente edizione del 1597. Si tratta di un elemento tecnicamente molto sospetto se si considera che le nuove stampe si sarebbero dovute operare prendendo ad impronta il testo fornito dai teatini, ritenuto marcatamente diverso da quello contenuto nell'e-

modalità e le tempistiche delle mozioni avanzate dall'Inquisitore di Asti sulla complessa materia della coerenza delle edizioni del Messale (cfr. *supra*, nota 105).

107. *Missale Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Pii Quinti pontificis maximi iussa editum, et Clementis VIII. auctoritate recognitum*, Roma, ex Tipografia Vaticana, 1604. Per gli esemplari conosciuti cfr. USTC 4030498.

108. Joris Geldhof, *Did the Council of Trent Produce a Liturgical Reform? The Case of the Roman Missal*, «Questions Liturgiques / Studies in Liturgy», 93 (2012), p. 186.

109. A corroborare l'ipotesi c'è il fatto che il 15 novembre 1603 i Clerici Regolari di Sant'Andrea della Valle ricevettero una vantaggiosa dispensa di lettura che li autorizzava a conservare ed utilizzare un tesoro di diciotto opere proibite. Non si faceva segreto che la dispensa fosse il premio offerto ai religiosi per l'aiuto dato alla Congregazione dell'Indice nell'espurgazione del Messale (cfr. ACDF, Index, I.3, f. 42r). La data di erogazione della dispensa, tanto tardiva rispetto all'effettiva chiusura del contenzioso con Venezia, indurrebbe a ritenere che la collaborazione fra teatini e Congregazione durò fino alla redazione del nuovo messale riformato che sarebbe stato dato alle stampe nel 1604. La lista dei diciotto titoli concessi in lettura è reperibile in *ivi*, Protocolli Z, f. 111r. La dispensa mette in relazione che la selezione delle opere concesse in lettura dovevano servire di supporto alle attività di studio, docenza e funzione pastorale svolta dai teatini. Per la richiesta inoltrata dai religiosi di Sant'Andrea della Valle si veda *ivi*, f. 134r.

110. Il 1604 vide infatti l'uscita di un'edizione per i tipi del Giunti (USTC 4038189), Bonifacio Ciera (USTC 4025295) e Niccolò Misserini (USTC 4025646) segnando una media stabile di ristampe negli anni appena precedenti l'Interdetto del 1606 che segnerà un generale riassetto politico-diplomatico fra Venezia e Roma.

111. Per gli esemplari noti cfr. USTC 4035777.

dizione sospesa al Misserini.¹¹² Che da parte di alcuni stampatori veneziani vi fosse in atto un molesto gioco di rinfrescature non sfuggì all'Inquisitore di Asti. Questi, infatti, denunciò la frode per una presunta riedizione che il Varisco aveva messo in commercio con data di stampa 1602. L'Inquisitore Giovanni Battista Porcelli è descritto da più fonti come persona particolarmente attiva nello stilare rapporti che dalla periferia servissero gli organi centrali.¹¹³ Questi si accorse degli eccessivi errori ravvisabili nell'edizione Varisco 1602 e li segnalò puntualmente alla Congregazione. Scelse di farlo alla vigilia di Natale dello stesso anno. Il sottotesto implicito era che i tanti errori trovati fossero incompatibili con una nuova attenta ristampa del testo successiva ai disordini dell'anno precedente.¹¹⁴ L'Inquisitore di Venezia ebbe a convocare il Varisco su richiesta della Congregazione. Egli ammise di non aver ristampato il testo ma solo di aver riprodotto «10 o 12 folij corretti» per inserirli negli esemplari a cui aveva cambiato data di stampa.¹¹⁵ L'esigenza di ristampare il frontespizio era evidentemente dettata dalla necessità di cancellare memoria della disgrazia caduta sui messali corrotti e proporre al pubblico degli esemplari che nulla avessero a che fare con quelli un tempo sospesi. Occorre sottolineare che lo stesso inciampo non si segnalò per l'edizione giuntina del 1602, anch'essa non estranea allo scrutinio del Porcelli.¹¹⁶ Questa, in effetti, non mostra oggi alcun visibile debito materiale a edizioni precedenti odiernamente catalogate. Stando così le cose, si avrebbe una conferma della superiore capacità distributiva dei Giunti che, nel volgere di poco tempo erano stati in grado di svuotare i propri magazzini dalle scomode giacenze per tornare a stampare con rinnovato, cauto, attivismo.¹¹⁷ Lo stesso non poteva dirsi per gli altri compagni d'arte.

Il 1602 segna la fine della crisi apertasi sulle edizioni veneziane del Messale ed il 1604 segna la nuova redazione del testo con un fluire di nuove edizioni. In una posizione cronologicamente simmetrica si pone la radicale riforma delle leggi sulla stampa promulgate dal Senato veneziano nel 1603. Questa, nella sua organicità, viene considerata dagli storici come un precedente nor-

112. Per gli esemplari datati 1602 cfr. USTC 4025733. Per quelli datati 1597 cfr. Edit16, CNCE 11711. Il confronto è operato per mezzo dell'impronta che risulta essere la seguente per le due edizioni: s-us 1232 t.o. ceni (3) 1602 (R); s-us 2010 t.o. ceni (3) 1597 (R).

113. Gigliola Fragnito, *La Bibbia al rogo: la censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 237 e Caravale, *L'orazione proibita*, p. 145.

114. ACDF, Protocolli X, f. 26r-v (Inquisitore d'Asti alla Congregazione dell'Indice, 24 dicembre 1602).

115. *Ivi*, III.6, f. 333r (Inquisitore di Venezia alla Congregazione dell'Indice, 25 gennaio 1603).

116. Giovanni Battista Porcelli in una delle sue rigorose relazioni mostrava di tenere ben sotto controllo anche le edizioni dei Giunti per smascherare le loro 'falsificazioni' del frontespizio: cfr. Caravale, *L'orazione proibita*, p. 146, nota 13.

117. Fra le edizioni a suo tempo sospese risulta infatti un Messale in folio del 1598: cfr. ACDF, Index, Protocolli X, f. 102r-105r. Volendo mettere a confronto l'impronta delle due edizioni in folio giungono conferme riguardo una buona autonomia del testo: s,o- 9192 a.s, exv. (3) 1598 (R), cfr. Edit16, CNCE 11716 e s,o- 2212 veor tare (3) 1602 (R), cfr. USTC 4035777.

mativo di rilievo europeo.¹¹⁸ Le pressioni vaticane alla base di questa riforma legislativa non sono sfuggite alla storiografia.¹¹⁹ Tuttavia, nuove riflessioni sulla loro rilevanza ed incisività si rendono necessarie in appendice alle vicende sin qui esposte. In particolare, merita attenzione un memoriale oggi reperibile fra le carte della Congregazione dell'Indice in una posizione archivistica decisamente slegata dai documenti sino ad ora esposti, nonostante la sua evidente contiguità ideale. La sua mancata datazione ed attribuzione pongono non pochi problemi di interpretazione. Non di grande aiuto è la laconica nota di protocollo, unico indizio di qualifica: «Ordini di Venezia». L'esame delle evidenze interne di questo documento ed un tentativo di porre queste in parallelo ad alcuni punti della vicenda generatasi intorno al Messale riformato si rende un esercizio necessario malgrado talune conclusioni dovranno essere offerte su base ipotetica. Stupisce in particolare l'assonanza strutturale tra il memoriale in esame e la legislazione veneziana del 1603. Al contrario, talune dissonanze fra il testo normativo emesso dal Senato ed il memoriale conservato presso l'ex Sant'Ufficio pongono in luce la possibile distanza di sensibilità politico-istituzionale soggiacente i due documenti ed i contesti istituzionali che generarono l'uno e l'altro. Da ultimo, molteplici sono i punti di contatto, a volte semantici, fra il memoriale in esame ed il fitto carteggio che si generò fra organi censori centrali e periferici intorno alla vicenda dei messali veneziani. Questi elementi di sintonia si profilano come ulteriore stimolo, ma anche strumento, di analisi.

La legge promulgata dal Senato veneziano il 21 maggio 1603 tesa a riformare il sistema normativo legato alla tipografia locale toccava in maniera articolata temi nevralgici quali il controllo qualitativo del testo, l'uniformazione dei criteri materiali del processo produttivo e la sensibile questione della regolamentazione dei privilegi librari.¹²⁰ La nuova legge incontrò notevoli difficoltà applicative nel decennio appena successivo alla sua entrata in vigore. La ragione principale sembrò essere l'opposizione frontale di una parte dei membri dell'Arte.¹²¹ I motivi di questa opposizione potevano fondarsi sull'impatto che le nuove norme avrebbero potuto avere sul lavoro tipografico, con particolare riferimento ai costi di produzione ed all'effettiva capacità di messa in pratica dei protocolli imposti. Possibile però che anche il contesto in cui le nuove norme si generarono avesse giocato una parte importante. Il memoriale fra poco in esame sembra appunto giocare un ruolo interessante nel delineare il dibattito normativo, possibilmente inter-istituzionale, che portò alla definizione della legislazione senatoria del 1603.

118. Marino Zorzi, *La produzione e la circolazione del libro*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 7, a cura di G. Benzoni e G. Cozzi, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1998, pp. 927-929; Nuovo, *The Book Trade*, pp. 219-220.

119. Grendler, *The Roman Inquisition*, p. 250.

120. Per il testo integrale della legge si veda Brown, *The Venetian Printing Press*, appendice I, documento XX.

121. Zorzi, *La produzione e la circolazione del libro*, p. 928.

Il documento è composto di venti punti. Questi vengono definiti «raccordi». Il lemma richiama di per sé al risultato di una mediazione. La soluzione della crisi generatasi sui messali sospesi fu anche questa frutto di una estenuante mediazione che culminò nel contatto diretto fra cancellerie su iniziativa del Senato e per mezzo dell'ambasciatore Vendramin. Come accennato, la trattativa non portò tutti i risultati sperati. Se gli stampatori cercarono di ottenere da Roma una copia affidabile del Messale e del Breviario, sappiamo che riuscirono ad ottenere il primo ma non il secondo. Di fatto, e non necessariamente a seguito di un gioco strategico messo in atto da Roma, l'Arte della Stampa di Venezia prestava ancora un fianco scoperto. Questo fattore offriva alla Curia ed alle sue istituzioni gregarie un forte potere contrattuale.

Nel carteggio fra l'ambasciatore ed il Senato traspaiono le lamentele ricevute per tramite del segretario della Congregazione dell'Indice riguardo l'incuria con cui a Venezia si era soliti mettere a stampa i testi-chiave della Riforma Cattolica, pieni di mille errori, causa l'inettitudine dei correttori «eletti». Nel commentare queste rimostranze Vendramin scriveva: «io me le son offerto di procurar ogni sorte di provvisione col mezzo dell'autorità della Serenità Vostra; offrendosi egli - il segretario della Congregazione - di raccordar quelle che saranno proprie affinché sia fatto il rimedio che si conviene».¹²²

È in questo contesto generale che si ritiene vada inserita la serie di 'raccordi' che si pongono in trascrizione.¹²³

Per altri tempi la città di Venezia fu famosissima di bellezza et cor[retio]ne delle stampe. Ma hora, per l'havaritia et avidità del guadagno, povertà et negligenza de' stampatori,¹²⁴ veggonsi i libri scorrettissimi et malamente stampati. Però, per servitio di dio, honore et utile di essa città et Serenissima Repubblica, si danno gli infrascritti raccordi.

Primo, che si provega che li stampatori si servino di correttori per le stampe, che sino dotti, intelligenti et diligenti, nell'offitio suo, né guardino a spendere per essere ben serviti.

2° Che li correttori habbino un ascoltante nelle correzioni di tutti li libri, ma particolarmente in quelli di theologia et debba essere pagato da chi farà stampare o correggere.¹²⁵

122. ASVe, Senato, Dispacci, Dispacci degli ambasciatori e residenti, Roma. B. 49, f. 407 (lettera del 25 gennaio 1602).

123. Il testo, redatto in forma manoscritta, è reperibile alla seguente collocazione: ACDF, Index XVIII.1, f. 294r-295v.

124. Il tema dell'«avaritia de' stampatori, che non tengono correttori, o pure all'ignoranza e negligenza de gl'istessi correttori» era stato un *leitmotiv* ricorrente nelle più aspre lettere di rimprovero inviate da Roma a Venezia come nei verbali di decretazione della Congregazione dell'Indice in merito allo scandalo della corruzione di testi di materia sacra ivi stampati: cfr. *supra*, nota 77, ACDF, I.1, f. 143v, *ivi*, V.1 f. 145v, 146v, 171r. Vale anche la pena riportare l'incipit del testo legislativo emesso dal Senato veneziano nel 1603: «Frà le arti che maggiormente accrescono il splendore à questa città, ha tenuto sempre luogo quella della Stampa [...]. Questa al presente si è andata annichilando grandemente, et per poca cura et per l'avaritia de Stampatori, per mancamento de correttori sufficienti» (Brown, *The Venetian Printing Press*, appendice I, documento XX).

125. Il riferimento diretto ai testi di teologia sposta vistosamente il baricentro di questo documento verso una materia di precipuo interesse della Curia. Si rileva che una stipulazione non dissimile trovò posto nella normativa senatoria del 1603. Lì veniva però omesso ogni riferimento

3° Che li correttori leghino le stampe due volte acciò nella 2^a revisione si possano correggere quelli errori che scorono [sic] nella prima.

4° Che de' libri che già stampati si vogliono ristampare se ne dia una copia originale al correttore acciò esso non correga senza l'originale et di quelli che sono scritti a mano o sia dato uno originale ad esso, overo lo stampatore con la stampa, mandi ancora la cartella originale per potere scontrare le stampe.¹²⁶

5° Che niuno sia adnesso alla correzione delle stampe che non sia cattolico et habbia fede autentica di sua vita, religione, dottrina, costumi et patria né sia adnesso alcuno alla correzione che habbia abiurato o sia stato sospeto [sic] di heresia et che prima non habbia fatta la professione della santa fede nel Santo Offitio.¹²⁷

6° Che si determini il prezzo a' correttori secondo la diversità de' fogli né siano defraudati delle loro fatiche.

7° Che li stampatori non possino stampare libro alcuno né tutto né parti che non passi per mano del correttore.

8° Che li stampatori non possino stampare libro alcuno se prima non haveranno ottenute le licenze col mandato ordinario et sia registrato ne' lochi ordinarij.

9° Che li stampatori habbino lettere et caratteri in abbondanza acciò le stampe possino restare in mano del correttore 3 o 4 hore et non siano necessitati per penuria di lettere di disfare le forme per farne dell'altre per il che fanno fretta alli correttori che non ponno usare la debita diligenza in correggere le stampe.¹²⁸

10° Che li stampatori faccino la stampa da mandare al correttore in torcolo e non con la mano acciò tutte le lettere si veggano et il correttore possa fare l'ufficio suo.¹²⁹

alle opere di materia sacra. Vi si riscontra anche una sostanziale difformità nell'assegnazione del ruolo dell'ascoltante. Se nel memoriale questo sembra profilarsi come un membro esterno appositamente spesato dal responsabile dell'edizione, nella legge veneziana verrà indicato semplicemente che uno dei protti (figura di più alto profilo nella gerarchia di una bottega tipografica e, pertanto presumibilmente già integrata nel processo produttivo salariato) dovesse egli coadiuvare il correttore nel suo operato (cfr. *ibidem*).

126. Si ripropongono qui le parole con cui si difese padre Giovanni Domenico da Ravenna, Inquisitore di Venezia, a giustificazione delle accuse di lassismo mosse dalla Congregazione nei suoi confronti: «anzi, li correttori per lo più correggono mentre si stampa senza veder l'originale, che pur io in questo vado tanto gridando che procuro non corregghino se non hanno anco avanti l'originale» cfr. *supra*, nota 29.

127. Il riferimento qui fatto alla necessità di sottomissione formale alla curia inquisitoriale si allinea in maniera sorprendente alla precedente considerazione riguardo la necessità di mantenere le figure dei correttori, compreso l'ascoltante, separati dall'organico ordinario della bottega tipografica (raccordo 2°). Occorre infatti notare che il concordato raggiunto nel 1596 sanciva esplicitamente che il debito di sottomissione alla curia diocesana imposto dall'Indice clementino non si applicava ai tipografi veneziani (cfr. Brown, *The Venetian Printing Press*, appendice I, documento XVII, punto ottavo). Su questo punto si veda anche Mario Infelise, *I padroni dei libri: Il controllo sulla stampa nella prima età moderna*, Roma, Laterza, 2014, p. 37.

128. Occorre notare come il raccordo 9°, ed anche il 6°, non trovino riscontro alcuno nella legge veneziana del 1603. Vale appena il caso considerare l'impatto economico, in termini di spesa e capacità produttiva, che questi provvedimenti avrebbero potuto avere se effettivamente tramutati in legge. La prescrizione tesa a dilatare i tempi di produzione come anche la prescrizione riguardo l'approvvigionamento di un numero sufficientemente alto di caratteri tipografici erano probabilmente obiettivi semplicemente irrealizzabili per le botteghe tipografiche minori.

129. Questo passaggio pone in luce un'abitudine pregressa evidentemente consolidata. Quanto qui proposto trova preciso riscontro nella normativa veneziana del 1603: «la prima Corretione

11° Che li stampatori leghino le stampe in piombo avanti le mandino al correttore et doppo corrette faccino parimente l'istesso.

12° Che i protti et compositori delle stampe siano da periti nell'arte esaminati intorno all'of-
fitio suo non dovendosi admettere ogn'uno et parimente fatti come in questa città si fa.

13° Che tutte l'opere che si hanno da stampare siano date a stampatori o librari dalli autori
quali doveranno portarle loro e non gli autori a' revisori ordinarij et ripigliarle doppo che
saranno reviste, si che non possino più venire alle mani dell'autore che molte volte sogliono
aggiungere o sminuire come più volte è stato fatto et ve ne sono processi Santo Officio.

14° Che gli autori dell'opere non possino correggere alle stampe le loro opere perché a loro
arbitrio potrebbono aggiungere o sminuire come più volte è stato fatto.

15° Che li stampatori siano tenuti de porre in frontispitio delli libri il nome della città,
dell'autore del libro, del correttore, del stampatore, de licentia superiorum, et l'anno.

16° Che li stampatori o librari non possino fare il primo foglio che dica stampato in Venetia
essendo il libro stampato altrove.

17° Che gli libri stampati anco in questa città non si possino ristampare se prima non se ne
sia dato aviso al p. Inquisitore che haverà da avvertirli se non vi sarà bisogno di correzione
alcuna overo se siano sospesi.¹³⁰

18° Che le aggiunte fatte a mano a' libri stampati da ristamparsi o siano quotationi, annota-
tioni marginali, epistole deditorie o sommarij non si stampino se prima non sono app[roba]ti
da revisor ordinarij.

19° Che li cartari faccino le carte che siano ferme con bona colla, non lascino mancar' carta
alle stamperie come fanno mandandole fuori di questo stato per lo che le stamperie nota-
bilmente patiscono.¹³¹

20° Che de' libri stampati che si ristampano si dia privilegio perché la concorrenza de'
librari in ristampare un istesso libro causa che non se gl'usa diligenza fuori et se uno lo
stampa in lettera grossa presentendo che un altro lo stampa in lettera minore per lo che lo
potrà dare per manco prezzo egli ancora per poter dare l'istesso libro al prezzo di quell'altro
non vi usa la debita diligenza lo corregge da sé stesso et piglia carta cattiva acciò non passi
il prezzo dell'altra.¹³²

sia fatta in detto incontro sulla forma, e da poi tirato il foglio in Torcolo far quello veder al Cor-
rettore» (cfr. *ivi*, documento XX).

130. Uno degli argomenti della difesa dell'Inquisitore di Venezia di fronte alle accuse della
Congregazione era stato teso a sottolineare che gli stampatori locali godevano di una particolare
tutela che li abilitava a non includere la curia inquisitoriale nel circuito di sorveglianza dei testi
già stampati e precedentemente licenziati (cfr. *supra*, note 28 e 29). Occorre sottolineare anche
l'anomalia di una chiamata in causa in questo passaggio del memoriale della figura dell'Inqui-
sitore senza menzione alcuna ai membri laici della curia inquisitoriale veneziana. Una tale man-
canza di sensibilità politico-istituzionale apparirebbe come una patente anomalia se si presumes-
se l'origine patrizia del memoriale. La legge veneziana del 1603 non compie lo stesso marchio
errore e non manca di bilanciare ogni riferimento all'Inquisitore con un immediato richiamo agli
organi repubblicani: «E sia servito l'obbligo della medesima visione in tutte le Terre dello Stato
Nostro dove si stampano Libri; prohibendo espressamente il poterli stampare, se prima, oltre alla
Fede del Reverendo Inquisitore di questa Città, non si haverà havuta quella di una delli Secretarij
Nostri» (cfr. Brown, *The Venetian Printing Press*, appendice I, documento XX).

131. La legge veneta del 1603 imponeva quanto segue: «Si servino etiandio di buona, e bella
Carta, la quale sia de peso proportionato alla qualità de' Libri, che haveranno a stampare, come
dalli Reformatori sudetti sarà determinato» (*ivi*).

132. Questo passaggio era teso ad attaccare uno dei principi fondanti del sistema dei privile-
gi di stampa a Venezia, ovvero l'assegnazione vincolata al criterio di novità dell'opera. Il criterio
di novità era per definizione estraneo ai libri 'comunali' di cui i testi liturgici erano l'archetipo

Si provega poi che i libri che sono portati di fuori et che vengono particolarmente da parti oltramontane in questa città non solo in botte, balle, et casse ma anco in fagotti, bolze, valigi et balle et fagotti d'altre mercantie non si lassino levare dalle dogane, fondaco de' tedeschi o altri lochi senza licenza del p. Inquisitore, né da librari siano venduti se prima dal p. Inquisitore non saranno veduti et licentiati.

Che si ristampino tutte le leggi, decreti et parti fatte altre volte in materia della stampa.

(cfr. *supra*, nota 3). Il punto in esame non trova riscontro nella riforma del 1603. Tuttavia, proprio a partire da quell'anno si registra un allentamento del vincolo di applicazione del criterio di novità nella prassi di assegnazione dei privilegi. L'impatto di questo nuovo corso d'azione sulla produzione dei testi liturgici meriterebbe allora uno studio sistematico. Per una disamina stringente riguardo la normativa e le dinamiche di attribuzione dei privilegi veneziani si rimanda al saggio di Erika Squassina contenuto in questo stesso volume, che ringrazio anche per le indicazioni fornitemi nel valutare questo aspetto del memoriale. La mia gratitudine va anche a Flavia Bruni, Giulia Cucciardi, Angela Nuovo e Stefania Tutino per i preziosi consigli datimi in fase di elaborazione e consolidamento di molte delle ipotesi proposte in questo saggio. Ringrazio anche Lisa Barbiani per l'assistenza fornita alle attività del progetto EMoBookTrade. Ringrazio poi l'intero organico dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede per la loro accoglienza e competenza.

Fig. 1 – ACDF, Index, Protocolli S, f. 371r (© 2019 Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede)

Errata corrigenda in Missali Romano impresso Venetis apud Iuntas 1596 sub signo Lily-coloris rubri, in 5. Emendata ex ordem Missali Romano impresso Romae in Tabulis Populi Romani 1178

306

fol.	Col.	Errata	Emendata
1	3	in Epist. dom. paschalis. Nunc aut	Nunc enim
2	4	dom. 2. advent. fest. Concrus.	Concrus.
3	3	Sabbas epist. 2. Dom. 2. advent.	Dei advent.
6	3	ibidem epist. benedicti	Benedicti
7	4	Epist. in nativitate dñi. Pater Paulus	Paulus
10	1	in de. nativitate dñi. missa eadem quod paschalis	quod paschalis est quod paschalis et eadem nobis
10	3	ibidem 3. missa epist. Pater. Multiflori	Multiflori
11	3	In festo S. Stephani epist. Appellatus	Appellatus
11	4	ibidem ad versu dei	Dei
11	4	ibidem festo Iudicae	Accipit
12	2	in festo S. Iohannis epist. S. Iohannis	S. Iohannis
12	4	In festo S. Innocentii epist. Videri esse	Videri esse
13	2	ibidem comm. et ubi dicitur in libro Rachel	in libro Rachel
16	1	in festo S. Petri epist. Petrus	Petrus
17	2	In missa epist. Innocentii Pontificis	Habere
17	3	ibidem in epist. Nunc aut	in unigenit
18	4	dominica in festo S. Iohannis	in unigenit
20	2	In missa S. Iohannis epist. S. Iohannis	Verba haec conferunt in corde huius
21	7	In missa S. Iohannis epist. S. Iohannis	In unigenit
21	2	In missa S. Iohannis epist. S. Iohannis	et ne dicitur
28	2	In missa S. Iohannis epist. S. Iohannis	et ne dicitur
29	2	In missa S. Iohannis epist. S. Iohannis	et ne dicitur
30	3	In missa S. Iohannis epist. S. Iohannis	et ne dicitur

371

Fig. 2 – ACDF, Index, Protocolli X, f. 88r (© 2019 Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede)

Creati corrigenda in missali Romani impresso Venetijs
apud Salsas anno 1598 sub signo Felis in folio
emendata ex eorum missali Romano impresso
Roma in aedibus Populi Romani
anno 1576.

P.
87

Emendata

fol.	col.	Creati	Emendata
2	4	In euangelio Domini...	Discipulis
3	2	In missali Domini...	discipulis
3	2	In epistola...	discipulis
4	1	In epistola...	discipulis
7	3	In gradu...	discipulis
7	3	In officio...	discipulis
6	1	In epistola...	discipulis
6	1	In epistola...	discipulis
6	2	In epistola...	discipulis
6	2	In epistola...	discipulis
6	3	In epistola...	discipulis
6	3	In epistola...	discipulis
6	4	In epistola...	discipulis
7	4	In epistola...	discipulis
7	4	In epistola...	discipulis
8	2	In epistola...	discipulis
9	1	In epistola...	discipulis
9	1	In epistola...	discipulis
11	1	In epistola...	discipulis
11	1	In epistola...	discipulis
11	2	In officio...	discipulis
11	3	In com...	discipulis
11	3	In missali...	discipulis
11	3	In idem...	discipulis
11	4	In epistola...	discipulis
11	4	In idem...	discipulis
11	4	In idem...	discipulis
11	7	In idem...	discipulis
11	7	In idem...	discipulis
12	1	In idem...	discipulis
12	1	In idem...	discipulis
12	2	In epistola...	discipulis
13	1	In com...	discipulis

88

Bibliografia

- Brown, Horatio F. *The Venetian Printing Press: An Historical Study Based Upon Documents for the Most Part Hitherto Unpublished*, Amsterdam, Gérard Th. Van Heusden, 1969.
- Caravale, Giorgio. *L'orazione proibita: censura ecclesiastica e letteratura devozionale nella prima età moderna*, Firenze, Olschki, 2003.
- Comerford, Kathleen M. *Italian Tridentine Diocesan Seminaries: A Historiographical Study*, «Sixteenth Century Journal», 29 (1998), 4, pp. 999-1022.
- Fragno, Gigliola. *La Bibbia al rogo: la censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Bologna, il Mulino, 1997.
- . *La censura libraria tra Congregazione dell'Indice, Congregazione dell'Inquisizione e Maestro del Sacro Palazzo*, in *La censura libraria nell'Europa del secolo XVI*, a cura di U. Rozzo, Udine, Forum, 1997, pp. 163-175.
- . *L'Indice clementino e le biblioteche degli ordini religiosi*, in *Libri, biblioteche e cultura degli ordini regolari nell'Italia moderna attraverso la documentazione della Congregazione dell'Indice*, Atti del convegno internazionale (Macerata, 30 maggio – 1 giugno 2006, Università degli studi di Macerata, Dipartimento di scienze storiche, documentarie, artistiche e del territorio), a cura di R. Marisa Borraccini Verducci e R. Rusconi, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2006, pp. 37-59.
- Frajese, Vittorio. *La politica dell'Indice dal Tridentino al Clementino (1571-1596)*, «Archivio italiano per la storia della pietà», 11 (1998), pp. 269-356.
- . *Nascita dell'Indice: la censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Brescia, Morcelliana, 2006.
- Geldhof, Joris. *Did the Council of Trent Produce a Liturgical Reform? The Case of the Roman Missal*, «Questions Liturgiques / Studies in Liturgy», 93 (2012), pp. 171-195.
- Ginsburg, Jane C. *Proto-property in Literary and Artistic Works: Sixteenth-Century Papal Printing Privileges*, «The Columbia Journal of Law and the Art», 36 (2013), pp. 345-458.
- Grendler, Paul F. *The Roman Inquisition and the Venetian Press, 1540-1605*, Princeton, Princeton University Press, 1977.
- Infelise, Mario. *I padroni dei libri: Il controllo sulla stampa nella prima età moderna*, Roma, Laterza, 2014.
- Lebreton, Marie-Madeleine e Luigi Fiorani. *Codices Vaticani Latini. Codices 11266-11326*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1985.
- Mercati, Giovanni. *Vecchi lamenti contro il monopolio de' libri ecclesiastici, specie liturgici*, in *idem, Opere minori*, vol. 2, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1937, pp. 482-489.
- Nuovo, Angela. *The Book Trade in the Italian Renaissance*, Leiden-Boston, Brill, 2013.
- Ottone, Andrea. *L'attività editoriale dei Giunti nella Venezia del Cinquecento*, «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2 (2003), pp. 43-80.
- Rusconi, Roberto. *I libri dei religiosi nell'Italia di fine '500*, in «Accademie e biblioteche d'Italia», LXXVII (2004), pp. 19-40.
- Sachet, Paolo. *Privilege of Rome: The Catholic Church's Attempt to Control the Printed Legacy of the Council of Trent*, in *The Council of Trent: Reform and Controversy in Europe and Beyond (1545-1700)*, vol. 1, a cura di W. François e V. Soen, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2018, pp. 341-369.
- Serra, Alessandro. *La Congregazione dell'Indice, l'esecuzione dell'Index del 1596 e gli ordini regolari in Italia*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2018.

Witcombe, Christopher L. *Copyright in the Renaissance: Prints and the Privilegio in Sixteenth-Century Venice and Rome*, Leiden, Brill, 2004.

Zorzi, Marino. *La produzione e la circolazione del libro*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 7, a cura di G. Benzoni e G. Cozzi, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1998, pp. 921-985.

*I privilegi librari a Venezia (1469-1545)**

di Erika Squassina

La stampa a Venezia: dalla sua introduzione al Concilio di Trento

In età rinascimentale la preoccupazione principale della Repubblica rimaneva il mantenimento e il consolidamento dello Stato territoriale e dei domini marittimi, e il rafforzamento dei legami con le complesse realtà dei territori sudditi. Le attività imprenditoriali ed il commercio erano essenziali per incrementare la potenza di Venezia in modo riuscisse a esercitare un crescente controllo sui territori sudditi.¹ Il commercio e lo sviluppo industriale cittadino costituirono il fondamento della stabilità della Repubblica, dove un ruolo determinante era svolto dal settore del libro a stampa. Dalla sua introduzione nel 1469 alla prima metà del Cinquecento, la stampa fu infatti tra i comparti manifatturieri più produttivi, tanto che il suo rapido sviluppo portò Venezia ad ottenere la supremazia editoriale in Italia e, per un certo periodo, in tutta Europa.

Lo straordinario sviluppo editoriale veneziano fu possibile anche grazie alla libertà imprenditoriale offerta dalla Repubblica, tanto che negli anni Quaranta del Cinquecento a Venezia si era pubblicato di tutto, eccetto che opere esplicitamente ereticali. Il periodo che precedette il Concilio di Trento si distinse per una politica flessibile e tollerante che favorì la diffusione di opere dal contenuto variegato e da una molteplicità di generi letterari. Gli equilibri veneziani

* I dati presentati in questo saggio sono il risultato delle ricerche condotte sui registri del *Senato Terra*, del *Collegio Notatorio* e dei *Capi del Consiglio di Dieci* conservati presso l'Archivio di Stato di Venezia. Grafici e valutazioni statistiche qui riportate si fondano esclusivamente sui privilegi accordati dalla Repubblica di Venezia tra il 1469 e il 1545. Si segnala tuttavia che nel corso della trattazione, al fine di fornire un quadro più ampio della situazione, sono citati anche privilegi concessi dopo il 1545.

1. La bibliografia sulla storia di Venezia è vasta; in questa sede si ricorda la collana *Storia di Venezia*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1992-. Tra i più recenti studi si veda anche *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, a cura di E.R. Dursteler, Leiden – Boston, Brill, 2013. Tra le opere di sintesi Giuseppe Gullino, *Storia della Repubblica Veneta*, Brescia, Editrice La Scuola, 2010.

iniziarono a vacillare con l'intensificarsi dei contrasti tra protestanti e cattolici e con la conseguente presa di posizione della Chiesa contro l'eresia.² Con l'istituzione del Sant'Uffizio (1542) Roma avviò un'energica repressione di ogni atteggiamento riformista facendo prevalere lo spirito intransigente della Chiesa. Un'atmosfera di timore in campo politico e religioso iniziò a condizionare anche il panorama culturale. Il rinnovamento e la riorganizzazione della Chiesa imposero un maggior controllo sulla produzione editoriale. Il 12 febbraio 1543 a Venezia il Consiglio di Dieci affidò agli Esecutori contro la bestemmia il com-

2. In realtà, un primo intervento della Chiesa per arginare la divulgazione delle idee luterane si ebbe con la bolla *Exsurge Domine* emanata il 15 giugno 1520 e con la quale papa Leone X scomunicava Martin Lutero e condannava chi teneva suoi libri considerandolo eretico. Il passo successivo fu l'istituzione della congregazione del Sant'Uffizio (21 luglio 1542) a cui fu attribuito il compito di debellare la Riforma. Nel 1543 il Sant'Uffizio pubblicò un editto di proibizione di libri erronei e scandalosi, vietando ai librai di vendere libri senza aver prima presentato un indice al Sant'Uffizio stesso o ai suoi delegati e avocando agli inquisitori la concessione dell'*imprimatur* (il permesso di stampa istituito nel 1487 da papa Innocenzo VII). Le prime misure adottate dal Sant'Uffizio non bastarono però a porre un freno alla circolazione dei libri della Riforma, anzi sembra che, proprio negli anni Quaranta del Cinquecento la diffusione del libro protestante conobbe il suo maggior sviluppo. Nel tentativo di eliminare il libro protestante e ogni traccia di dissenso verso la sovranità pontificia il Sant'Uffizio stilò così nel 1559 il primo Indice dei libri proibiti (Indice Paolino) che tuttavia si rivelò inutilizzabile per il suo eccessivo rigore e venne dunque sostituito nel 1564 dall'Indice tridentino, meno severo del precedente. A differenza dell'Indice Paolino, l'Indice tridentino venne applicato in quasi tutta l'Italia e in gran parte dell'Europa fino al 1596, quando verrà sostituito da una nuova versione voluta da papa Clemente VIII (Indice clementino). La normativa contenuta in quest'ultimo indice fungerà da base per l'intero secolo successivo. Per un approfondimento sul tema si veda Paul Grendler, *The Roman Inquisition and the Venetian Press, 1540-1605*, Princeton, Princeton University Press, 1977; Gigliola Fragnito, *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Bologna, il Mulino, 1997; Gigliola Fragnito, *La censura libraria tra Congregazione dell'Indice, Congregazione dell'Inquisizione e Maestro del Sacro Palazzo (1571-1596)*, in *La censura libraria nell'Europa del secolo XVI*, a cura di U. Rozzo, Udine, Forum, 1997, pp. 163-175; Gigliola Fragnito, «*Li libri non zo' rrobba da cristiano*»: la letteratura italiana e l'Indice di Clemente VIII, in *Schifanoia: notizie dell'Istituto di studi rinascimentali di Ferrara*, XIX (1999), pp. 123-135; Gigliola Fragnito, *Aspetti e problemi della censura espurgatoria, in L'inquisizione e gli storici. Un cantiere aperto. Tavola rotonda nell'ambito della conferenza annuale della ricerca (Roma, 24-25 giugno 1999)*, Roma, Accademia dei Lincei, 2000, pp. 161-178; Gigliola Fragnito, «*Dichino corone e rosarii*»: censura ecclesiastica e libri di devozione, «*Cheiron*», XVII (2000), pp. 135-158; Gigliola Fragnito, «*In questo vasto mare de libri prohibiti et sospesi tra tanti scogli di varietà et controversie*»: la censura ecclesiastica tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento, in *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Atti del convegno (5 marzo 1999), a cura di C. Stango, Firenze, 2001, pp. 1-35; Gigliola Fragnito, *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino [2005]; Vittorio Frajese, *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Brescia, Morcelliana, 2006; Vittorio Frajese, *La censura in Italia. Dall'Inquisizione alla Polizia*, Roma - Bari, Laterza, 2014. Si veda inoltre l'*Index des livres interdits*, III: *Index de Venise, 1549, Venise et Milan, 1554*, diretto da J.M. De Bujanda, Sherbrooke, Centre d'études de la Renaissance [1987-] e il *Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da A. Prosperi; con la collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi, 4 voll., Pisa, Edizioni della Normale, 2010.

pito di sorvegliare l'editoria, con facoltà di multare chi stampava senza licenza, e nel 1544 assegnò ai Riformatori dello Studio di Padova la revisione delle opere.³ Con decreto del 7 febbraio 1545 fu vietato agli stampatori di pubblicare o vendere qualsiasi opera senza aver prima presentato ai Riformatori dello Studio di Padova la licenza dell'autore o dei suoi più prossimi eredi.⁴ L'obbligo di ottenere il permesso dell'autore per poter pubblicare un'opera, inibiva gli autori di testi eretici e sovversivi che intendessero stampare in forma anonima, anticipando i divieti che il Concilio di Trento impose nel 1546 circa la vendita o la detenzione di opere anonime. Attraverso questo decreto i Riformatori misero in piena funzione l'istituto della licenza di stampa, introdotto nel 1527 ma fino ad allora blandamente rispettato, con l'obiettivo di colpire chiunque stampasse opere contrarie alla fede cristiana o lesive della reputazione della Repubblica.⁵

Il primo privilegio librario

A Venezia il primo privilegio librario fu rilasciato dal Collegio (uno dei più antichi organi costituzionali della Repubblica) il 18 settembre 1469. Esso fu accordato al tipografo tedesco Giovanni da Spira per un quinquennio come riconoscimento per aver importato nella città lagunare la tecnica della stampa a caratteri mobili.⁶ Si tratta dunque di un privilegio *pro arte introducenda* che, come già accaduto in precedenza, la Serenissima concesse per premiare (e quindi per incentivare) l'introduzione nello Stato di tecnologie o 'industrie' capaci di apportare un beneficio economico in termini di creazione di nuove opportunità di lavoro per la manodopera locale.⁷ In realtà, questa particolare concessione rischiò di rallentare lo sviluppo dell'editoria veneziana poiché per cinque anni nessuno, tranne lo stesso Giovanni da Spira, avrebbe potuto esercitare l'attività tipografica a Venezia. La prematura morte del tipografo, avvenuta pochi mesi dopo l'ottenimento della grazia, evitò il verificarsi di tale situazione

3. Le Parti del 12 febbraio 1543 (stile comune) e del 30 dicembre 1544 sono pubblicate in Repubblica di Venezia, *Parte dell'Illustr.ma Signoria di Venetia. In materia di Stampe*, Venezia, Francesco Rampazetto [1565] (Edit16, CNCE 64818), cc. [2v-3r].

4. La Parte del 7 febbraio 1545 (stile comune) è pubblicata in *Parte dell'Illustr.ma Signoria*, c. [3r-v] e in *Venetian Decree on Author-Printer Relations*, Venice (1545), in *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, a cura di L. Bently & M. Kretschmer.

5. La Parte del 29 gennaio 1527 (stile comune) è pubblicata in *Parte dell'Illustr.ma Signoria*, c. [1v] e in *Venetian Decree on Pre-publication Censorship, Venice (1527)*, in *Primary Sources on Copyright*.

6. Il privilegio concesso a Giovanni da Spira è registrato in ASVe, C.N. 11, c. 56v. Si veda anche il *database* Early Modern Book Privileges in Venice 11.

7. I privilegi potevano infatti essere concessi sia agli inventori che agli importatori di nuovi mestieri o tecnologie da altri Stati. Il requisito della 'novità', nella prassi richiesto per l'ottenimento del privilegio, era posto in relazione alle conoscenze tecniche e scientifiche disponibili nello Stato concedente. A tal proposito si rimanda ai saggi di Francesco Ammannati e di Stefano Comino, Alberto Galasso e Clara Graziano pubblicati in questa monografia.

in quanto il privilegio decadde liberando gli stampatori veneziani da qualsiasi vincolo. Nessun privilegio di tale portata fu mai più concesso dalla Repubblica che si limitò invece ad accordarne per innovazioni applicabili nei processi di stampa o per la pubblicazione di opere letterarie, scientifiche e artistiche. In questo secondo caso, il sistema dei privilegi, nato a protezione (e promozione) di nuove ‘imprese’ e innovazioni tecniche, venne traslato al settore librario equiparando ogni nuova edizione ad un nuovo ritrovato, a una nuova ‘industria’ in senso economico. In sostanza, ogni nuova edizione venne considerata un’innovazione. Specularmente veniva attribuito allo stampatore o autore il ruolo di ‘inventore’ e in quanto tale meritevole di essere legalmente tutelato poiché con il suo ingegno apportava un contributo allo sviluppo culturale ed economico dello Stato.⁸

Il sistema dei privilegi librari

Senza alcuna legge né corporazione che strutturasse e regolamentasse il settore,⁹ dalla sua introduzione ad opera di Giovanni da Spira, l’industria ti-

8. In alcune richieste di privilegio sono gli stessi supplicanti a definirsi esplicitamente ‘inventori’ della stampa o dell’opera.

9. A Venezia la corporazione degli stampatori e dei librai (o libreri) sarà ufficialmente costituita nel 1549, anche se lo statuto dell’Arte entrò effettivamente in vigore solo negli anni Settanta del Cinquecento. La Parte con cui il Consiglio di Dieci impose agli stampatori e ai librai di unirsi in una corporazione (o Università) è pubblicata in *Parte dell’Illustr.ma Signoria*, c. [4r] e in *Decree Establishing the Venetian Guild of Printers and Booksellers, Venice (1549)*, in *Primary Sources on Copyright*. Sull’attività della corporazione si veda Marino Zorzi, *La produzione e la circolazione del libro*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, VII: *La Venezia barocca*, a cura di G. Benzioni e G. Cozzi, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1998, pp. 921-985, in particolare pp. 925-928; Antonio Manno, *I mestieri di Venezia. Storia, arte e devozione delle corporazioni dal XIII al XVIII secolo*, II, Cittadella, Biblos, 2010, pp. 196-199; Laura Carnelos, *La corporazione e gli esterni: stampatori e librai a Venezia tra norma e contraffazione (secoli XVI-XVIII)*, «Società e Storia», 130 (2010), pp. 657-688. Più in generale sulle corporazioni in Italia si veda Donata Degrassi, *L’economia artigiana nell’Italia medievale*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1996; Alberto Guenzi, Paola Massa e Angelo Moioli, *Corporazioni e gruppi professionali nell’Italia Moderna*, Milano, FrancoAngeli, 1999; *Le regole dei mestieri e delle professioni*, a cura di M. Meriggi e A. Pastore, Milano, FrancoAngeli, 2000; *Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, a cura di P. Massa e A. Moioli, Milano, FrancoAngeli, 2004. Sulle corporazioni in Europa si veda invece Steven A. Epstein, *Wage, Labor and Guilds in Medieval Europe*, Chapel Hill – London, The University of North Carolina Press, 1991; James R. Farr, *Artisans in Europe, 1300-1914*, Cambridge – New York, Cambridge University Press, 2000. Dibattiti sul ruolo delle corporazioni nell’economia preindustriale in Steven A. Epstein, *Craft Guilds in the Pre-Modern Economy: a Discussion*, «The Economic History Review», 61 (2008), 1, pp. 155-174; Sheilagh Ogilvie, *Rehabilitating the Guilds: a Reply*, «The Economic History Review», 61 (2008), 1, pp. 175-182; S. Ogilvie, *The Economics of Guilds*, «Journal of Economic Perspectives», 28 (2014), 4, pp. 169-192.

pografica ebbe un rapido sviluppo.¹⁰ Ma se da un lato tale ampia libertà di iniziativa portò alla fondazione di molte imprese, dall'altro ne fu anche causa di fallimento poiché la mancanza di controllo alimentò un'insana e distruttiva concorrenza fra gli stampatori – nelle sue suppliche, ad esempio, lo stampatore Filippo Pinzi ribadì più volte di temere di essere rovinato «dalla perfida rabbia della concorrenza consueta di questa miserabile arte».¹¹ E un quadro ancor più dettagliato dello stato in cui versava il settore librario veneziano oramai da alcuni anni, è fornito da Bernardino Rasina nella supplica che inviò al Collegio nel 1496; egli affermava che fra gli stampatori si era:

introducata una pessima et damnosa corruptella, mediante la quale molti de loro per i tempi passadi, etiam per zornada, sono rimasti desfacti, per questo, che quando qualcheuno de loro marchadanti [di libri] se ha messo a far qualche opera cum qualche exquisito modo, videlicet involupando i suo danari in quella, et venendo a notitia a questi altri marchadanti, cum ogni astutia et arte cavano et zerchano de cavar da le mane de li lavoranti la monstra de tal opera principiata a stampare et se metteno subito cum grandi numeri de torcholi et lavoranti a stampare quella medema, et quella compino avanti che'l marchadante inventor de la stampa de quella habia stampado la sua et, quella distribuendo, sono chausa che tal marchadante primo, che ha spexo ogni suo substantia in tal cossa, non havendo spazamento, remangi del tuto disfacto et ruinato.¹²

Il problema di base era rappresentato dal fatto che, in un periodo di tempo non prevedibile, il prezzo di vendita delle copie di una prima edizione doveva non solo compensare lo stampatore del capitale investito, ma anche generare un guadagno. Altri stampatori potevano però pubblicare la stessa edizione e venderla ad un prezzo più basso rispetto a quello fissato dal primo stampatore, causando un grave danno economico. Molte riedizioni riproducevano abbastanza meccanicamente testo e paratesto dell'edizione assunta a modello, ripetendone l'impaginazione e la fascicolazione. Ciò riduceva i tempi di produzione, in quanto veniva eliminata la preliminare fase di progettazione e di calcolo della quantità dei fogli necessari per la stampa, con il risultato di abbattere i costi.¹³ In mancanza di una normativa specifica in materia di stampa il privilegio, dunque,

10. Lo sviluppo dell'industria tipografica veneziana, per quanto rapido, non fu costante. Negli anni Settanta del Quattrocento furono prodotte a Venezia, di media, 60 edizioni annue. La media annuale delle edizioni realizzate negli anni Ottanta salì a quasi 100 edizioni e negli anni Novanta a 160 edizioni. I valori calano leggermente nel periodo successivo: dal 1500 al 1510 le tipografie veneziane produssero in media 150 edizioni annue e tra il 1511 e il 1516 (ossia precedentemente all'emanazione, nel 1517, della prima legge in materia di stampa) poco meno di 120 edizioni. Tra il 1469 e il 1516 operarono a Venezia un centinaio di stampatori che produssero complessivamente più di 5.000 edizioni. I dati sulle edizioni del XV e XVI secolo sono rispettivamente ricavati da ISTC ed Edit16.

11. Estratto dalla concessione del 14 marzo 1498, registrata in C.N. 14, c. 173r. Si veda anche *Early Modern Book Privileges in Venice* 225-230.

12. Il privilegio è registrato in C.N. 14, c. 137r del 9 marzo 1496 e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 166-168.

13. Paolo Trovato, *Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni editoriali dei testi letterari (1470-1570)*, Bologna, il Mulino, 1991, p. 32.

rappresentava l'unico strumento a disposizione degli stampatori per proteggere i propri investimenti da una concorrenza percepita come ingiusta e sleale.

La protezione era garantita da un diritto di esclusione, nel senso che era fatto divieto a chiunque non fosse titolare del privilegio di stampare, importare o vendere l'opera sottoposta a protezione legale nel Dominio veneziano. In caso di inosservanza delle disposizioni i trasgressori incorrevano, di norma, nel pagamento di una multa, generalmente divisa in tre parti destinate al titolare del privilegio, all'accusatore (cui veniva garantito l'anonimato), a istituti pubblici o benefici oppure a magistrati, uffici o rettori che eseguivano la sentenza.¹⁴ Alla sanzione pecuniaria poteva associarsi la confisca o addirittura la distruzione

14. Al colpevole veniva imposto di risarcire il detentore del privilegio per il danno procuratogli, pagando una certa somma per ogni volume illecito o pagando una cifra complessiva indipendentemente dal numero di copie rinvenute. L'importo a carico del contraffattore, stimato prescindere dalla quantità di esemplari prodotti, raggiungeva, usualmente, valori elevati, in linea di massima tra i cento ed i trecento ducati, ma troviamo cifre anche più considerevoli con un tetto massimo riscontrato di mille ducati. La cifra da pagare per ogni libro illegalmente stampato o venduto era variabile anche se non di rado erano richiesti dieci ducati. Per opere contenenti illustrazioni poteva essere predisposto un doppio pagamento: somma per libro più somma per ogni disegno contraffatto. L'architetto Sebastiano Serlio, ad esempio, chiedeva nel 1537 un privilegio per stampare alcuni libri di architettura che sarebbero stati corredati da una serie di disegni stampati su carta reale fissando la sanzione pecuniaria a dieci ducati per libro e un ducato per ogni disegno eventualmente contraffatto. *I sette libri di architettura* per cui Serlio chiese privilegio non furono pubblicati tutti insieme; il primo volume (che in realtà sarebbe il quarto della serie) fu stampato nel settembre del 1537 (poco prima della concessione del privilegio veneziano) dall'editore Francesco Marcolini con il titolo *Regole generali di architettura sopra le cinque maniere degli edifici cioè thoscano, dorico, ionico, corinthio et composito, con gli essempi dell'antiquita che per la magior parte concordano con la dottrina di Vitruvio* (Edit16, CNCE 28642). Il privilegio è registrato in ASVe, S.T. 29, c. 187r-v del 5 ottobre 1537 e in *Early Modern Book Privileges in Venice 1053*. Sul progetto editoriale di Sebastiano Serlio si veda *L'architettura. I libri I-VII e Extraordinario nelle prime edizioni*, a cura di F. P. Fiore, Milano, Il Polifilo, 2001 e *Sebastiano Serlio à Lyon. Architecture & Imprimerie, I, Le traité d'architecture de Sebastiano Serlio une grande entreprise éditoriale au XVIe siècle*, a cura di S. Deswarte Rosa, Lyon, Chomarat, 2003. Sul *Quarto Libro* di Sebastiano Serlio si veda Hubertus Günther, *Serlio e gli ordini architettonici*, in *Sebastiano Serlio*, Sesto seminario internazionale di storia dell'architettura (Vicenza, 31 agosto – 4 settembre 1987), a cura di C. Thoenes, Milano, Electa, 1989, pp. 154-168. Per ulteriori approfondimenti si veda inoltre Mario Carpo, *La maschera e il modello. Teoria architettonica ed evangelismo nell'Extraordinario Libro di Sebastiano Serlio (1551)*, Milano, Jaca book, 1993; Sebastiano Serlio, *Architettura civile. Libri sesto, settimo e ottavo nei manoscritti di Monaco e Vienna*, a cura di F. P. Fiore, Milano, Il Polifilo, 1994; Maria Beltramini, *Un frontespizio estense per le Regole Generali di Architettura di Sebastiano Serlio*, in *Some degree of happiness. Studi di storia dell'architettura in onore di Howard Burns*, a cura di M. Beltramini e C. Elam, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 297-317; *East of Italy: Early Documentation of Mediterranean Antiquities, Excerpts from Sebastiano Serlio: Il terzo libro di Sebastiano Serlio Bolognese nel qual si figurano e descrivono le antichità di Roma, e le altre cose che sono in Italia, e fuori d'Italia (Venezia 1540)*, a cura di M. D. Davis, «Fontes. Quellen und Dokumente zur Kunst 1350-1750», 57 (2011). Su Francesco Marcolini editore di opere di argomento architettonico si veda Pier Nicola Pagliara, *L'“ingenioso” Francesco Marcolini da Forlì, editore di libri di architettura*, in *Un giardino per le arti: “Francesco Marcolino da Forlì”*, a cura di P. Procaccioli, P. Temeroli e V. Tesei, Bologna, Compositori, 2009, pp. 225-246.

delle copie contraffatte; più raramente erano applicate sanzioni penali come l'esilio o la reclusione, in genere su richiesta di qualche autore. Infatti, gli autori – diversamente dagli stampatori – non avevano alcun interesse a ricevere le copie contraffatte e corrotte delle proprie opere in quanto la loro circolazione avrebbe danneggiato non solo i loro interessi economici bensì, cosa assai più grave, la loro reputazione ed il loro prestigio.¹⁵ La distruzione delle contraffazioni, l'esilio o la carcerazione, sono dunque punizioni esemplari usate come deterrente contro la falsificazione delle proprie opere e, per effetto consequenziale, come strumento di protezione dell'onore.

L'ampio e crescente ricorso al privilegio come mezzo di tutela fa certamente pensare che il sistema sanzionatorio adempisse alla sua funzione, ma è chiaro che esso non poteva garantire una protezione assoluta contro gli abusi. Una testimonianza dell'inefficacia dell'istituto del privilegio ci viene fornita dalla lettera che Pietro Bembo inviò nel 1526 a Giovanni Battista Ramusio nella quale scriveva della contraffazione delle *Prose della volgar lingua*.¹⁶ Nonostante il privilegio concesso dal Senato veneziano nel luglio del 1525,¹⁷ l'opera era stata

15. L'incisore Enea Vico arriverà a chiedere un privilegio per impedire non solo la contraffazione delle sue opere ma anche l'apposizione (e quindi falsificazione) della sua firma su disegni non suoi, evenienza che avrebbe inevitabilmente compromesso il suo nome e la sua fama. Il privilegio è registrato in S.T. 34, c. 190v del 19 novembre 1546 e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 2134-2136. Su Enea Vico si veda Giulio Bodon, *Enea Vico fra memoria e miraggio della classicità*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 1997. Si veda anche Christopher Witcombe, *Copyright in the Renaissance. Prints and the Privilegio in Sixteenth-Century Venice and Rome*, Leiden – Boston, Brill, 2004, pp. 154-159.

16. La lettera, datata 10 gennaio 1526, è pubblicata in Vittorio Cian, *Un decennio della vita di M. Bembo (1521-1531)*, Torino, E. Loescher, 1885, pp. 207-208 e in Pietro Bembo, *Lettere*, edizione critica a cura di E. Travi, II (1508-1528), Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1990, pp. 329-330, n. 637.

Per la prima edizione delle *Prose*, pubblicate a Venezia nel 1525 da Giovanni Tacuino, si veda Edit16, CNCE 4997. Sulle *Prose* si veda inoltre Ornella Castellani Pollidori, *Sulla data di pubblicazione delle "Prose della volgar lingua"*, «Archivio glottologico italiano», LXI (1976), pp. 101-107; Pietro Bembo, *Prose della volgar lingua. L'editio princeps del 1525 riscontrata con l'autografo Vaticano latino 3210*, edizione critica a cura di C. Vela, Bologna, CLUEB, 2001; Mirko Tavosanis, *La prima stesura delle Prose della volgar lingua: fonti e correzioni*, Pisa, ETS, 2002; Giuseppe Patota, *La Quarta Corona. Pietro Bembo e la codificazione dell'italiano scritto*, Bologna, il Mulino, 2017; Fabio Massimo Bertolo, Marco Cursi e Carlo Pulsoni, *Bembo ritrovato. Il postillato autografo delle Prose*, Roma, Viella, 2018.

17. Si tratta del privilegio decennale ottenuto da Pietro Bembo, per mezzo del suo segretario Cola Bruno, il 25 luglio 1525. In realtà, il privilegio fu richiesto per venticinque anni ma il Senato dovette ritenere tale durata troppo elevata perché deliberò che al supplicante fosse «concesso quanto el domanda per anni diese solum». Nella supplica che accompagna la concessione non si faceva, per altro, specifico riferimento alle *Prose* ma più genericamente a «tutte le opere de monsignor Piero Bembo che fin a questa hora» aveva composto in lingua volgare. Il privilegio è registrato in S.T. 24, c. 38v e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 888. Su Pietro Bembo la bibliografia è vasta, tra i contributi più recenti si veda Carlo Dionisotti, *Scritti sul Bembo*, a cura di C. Vela, Torino, Einaudi, 2002; Carol Kidwell, *Pietro Bembo Lover, Linguist, Cardinal*, Montreal, McGill-Queen's University Press, 2004; *Pietro Bembo e l'invenzione del Rinascimento*, Catalogo della mostra (Padova, 2 febbraio – 19 maggio 2013), Venezia, Marsilio, 2013; Marco

malamente ristampata e la contraffazione venduta dallo stesso libraio, un certo Alessandro, che si occupava di smerciare l'edizione autorizzata. Denunciato da due collaboratori di Bembo, Alvise da Priuli e Jacopo Bianco, il libraio comparì al cospetto dei Signori di Notte,¹⁸ che lo lasciarono però libero in cambio di una piccola cauzione, mentre lo stampatore vero e proprio riuscì a fuggire. Indignato, Bembo chiese a Ramusio, allora segretario del Senato, di intercedere per lui con il doge Andrea Gritti affinché quest'ultimo ordinasse ai Signori di Notte di perseguire con maggiore forza i responsabili delle contraffazioni. A causa delle lacune dei registri dei Signori di Notte non sappiamo in definitiva quali provvedimenti fossero presi in merito, però sappiamo che il Senato riconfermò, riformulandolo più chiaramente, il privilegio precedentemente concesso.

Essendo sta' ommesso nella gratia concessa per questo Conseio al venerabile proposito domino Colla Bruno, che ha fatto la spesa de stampir li Libri de la lingua vulgar del reverendo cavalier domino Petro Bembo, che oltre il non poter stampar in questa città, né terre nostre, et né stampate altrove portar qui ditte opere, che alcun non le possi vender né in questa città, né in le terre nostre, se non quello che vorà el ditto venerabile proposito; et intendendosi che alcuni tristi, per cupidità de guadagno, le hano fatto stampir secretamente cum infinite incorrectione, et le vendeno in contempto de la parte sopraditta; però, per auctorità de questo Conseio, confirmando la sopraditta gratia in tute le sue parte, sia agiunto che alcun non possi vender, sì in questa città, come in le altre terre et luogì nostri, le sopraditte opere, sotto qualunque forma o modo che dir o immaginar se possi, se non le stampite cum la gratia preditta concessa al ditto venerabile domino Colla Bruno, per anni X; et trovandosi contrafar al presente ordine nostro, se intendi haver perso le ditte opere et immediate pagar ducato uno per opera; et la execution sia fatta per qualunque magistrato, sì de questa città, come de le altre terre nostre, dove serà fatta la conscientia, et la pena sia divisa un terzo al accusator, un terzo al magistrato che farà la executione, et un terzo al arsenal nostro.¹⁹

Dal momento che nella concessione del 1525 non era stato esplicitamente dichiarato, per quanto dovesse ritenersi sottointeso, nel 1526 il Senato precisò che la proibizione comprendeva, oltre alla stampa e all'importazione di opere illecitamente prodotte, anche la vendita di copie allestite senza il permesso del titolare del privilegio, ossia ciò che era avvenuto, secondo la denuncia di Bem-

Faini, *L'alloro e la porpora. Vita di Pietro Bembo*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2016; Luca Marcozzi, *Bembo*, Firenze, Franco Cesati, 2017.

18. I Signori di Notte provvedevano alla giustizia sommaria nelle strade e si occupavano dell'arresto e della detenzione di ladri, stupratori o altri malfattori che minacciavano l'ordine della città. Le competenze di questa magistratura, esistente dai primi tempi della Repubblica e di cui si hanno notizie sin dal 1250, si divisero nel 1545. Infatti, a partire da tale anno, venne creato il collegio dei Signori di Notte al Civil destinato ad occuparsi dei reati più lievi, mentre agli altri rimasero le competenze in materia criminale, assumendo da allora la denominazione di Signori di Notte al Criminal. Andrea Da Mosto, *L'archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, vol 1, Roma, Biblioteca d'arte, 1937, p. 97. Cenni storici sui Signori di Notte al Criminal in Sergio Baldan, *I Signori di Notte al Criminal. Un'antica magistratura veneziana nel secondo Settecento*, «Studi veneziani», XLIX (2005), pp. 191-273.

19. Il privilegio è registrato in S.T., c. 86v-87r del 30 gennaio 1526 (stile comune) e in *Early Modern Book Privileges in Venice 2050*.


bo. Di fatto però, nonostante questo tentativo di riparare la situazione, il danno si rivelava irrimediabile: infatti, nel 1533 Bembo tentava ancora di eliminare dalla circolazione alcuni di questi volumi contraffatti.²⁰

Il sistema sanzionatorio, che funzionasse o meno, si applicava ad un periodo di tempo circoscritto poiché l'efficacia stessa del privilegio era limitata nel tempo. Corrispondente al periodo considerato idoneo per la produzione e la distribuzione delle copie, la durata dei privilegi poteva variare da un minimo di sei mesi ad un massimo di venticinque anni, anche se la casistica più comune era rappresentata dai privilegi decennali [Grafico1]. Circostanze di varia natura potevano rendere insufficiente il tempo per l'attuazione dell'impresa editoriale e per la vendita del prodotto finito rendendo necessaria la richiesta di un prolungamento del privilegio. Queste richieste erano in realtà accordate di rado e solo se sostenute da motivazioni importanti oppure ritenute convenienti per la Repubblica. Considerata degna di essere accolta fu la richiesta di prolungamento dello stampatore Bernardino Benali, giunta al Senato in seguito al devastante incendio che distrusse nel 1530 il monastero di santo Stefano, luogo in cui lo stampatore conservava i libri pubblicati. Le fiamme arsero tutte le copie immagazzinate provocandogli una grave perdita di denaro che cercò di arginare con la richiesta di un prolungamento di dieci anni del privilegio che aveva ottenuto nel dicembre del 1519 per la stampa del *Vocabolario* di Ambrogio Calepino, il cui manoscritto Benali asseriva di aver acquistato con grande spesa dai frati di san Agostino dell'Osservanza di Bergamo.²¹ La supplica fu accolta dal Senato

20. Copie superstiti dell'edizione contraffatta sono state rinvenute da Ornella Castellani Pollidori e Claudio Vela (in tutto sembrano essere sei). Si veda Pollidori, *Sulla data di pubblicazione*, p. 94 e Bembo, *Prose della volgar lingua*, edizione critica, pp. LVI-LXIV. Si veda inoltre Angela Nuovo, *Il commercio librario nell'Italia del Rinascimento*, Milano, FrancoAngeli, 2003, pp. 197-199 e Trovato, *Con ogni diligenza corretto*, p. 36.

21. A dire il vero si rileva una discrepanza tra il testo della richiesta di privilegio e quello di richiesta della proroga. Nella supplica che precede la concessione del privilegio del 1519 Benali affermava di aver «comprato da li frati de S. Augustino, observanti da Bergomo, una opera composta per uno suo doctissimo frate, chiamato frate Ambrosio de Calepin», mentre nella richiesta di proroga sosteneva di aver acquistato il manoscritto «dal proprio auctor». Dal momento che l'edizione di Benali vide la luce nel 1520 e che Ambrogio Calepino morì nel 1509 è evidente che lo stampatore non avesse potuto trattare con l'autore stesso. Benali prese invece accordi con i confratelli di Calepino, ossia i frati del convento di san Agostino di Bergamo, ai quali era rimasto il manoscritto del *Dictionarium* nella seconda versione licenziata dall'autore – l'*editio princeps* risale infatti al 1502 e fu stampata a Reggio Emilia da Dionigi Bertocchi (Edit16, CNCE 8416) senza però soddisfare le aspettative dell'autore che prontamente si adoperò per rivederne il testo. L'accordo prevedeva che Benali avrebbe stampato a sue spese l'opera e avrebbe poi consegnato alcune copie ai frati a titolo di pagamento. La seconda edizione del *Dictionarium* uscirà quindi nel 1520 (Edit16, CNCE 8420) e sarà ristampata nel 1526 (Edit16, CNCE 8423). Devono essere state queste ultime le copie che, secondo quanto affermato da Benali, ma circostanza da dimostrare, andarono distrutte nell'incendio. Si veda Vittorio Rossi, *Bazzeccole bibliografiche: II. Un incendio a Venezia e il tipografo Bernardino Benalio*, «Il libro e la stampa», IV (1910), 2, pp. 51-55. Sulle vicende editoriali del *Dictionarium* di Ambrogio Calepino si veda anche Andrea Canova, *Nuovi documenti mantovani su Ambrogio da Calepio e sulla stampa del suo Dictiona-*

Graf. 1 – Durata dei privilegi librari veneziani negli anni 1469-1545



in ragione della drammatica situazione, per altro comune a molti altri editori e librai che avevano magazzini adiacenti a quello di Benali.²²

La richiesta di prolungamenti non era invece necessaria per quei pochi che riuscivano, grazie alle loro conoscenze, ad ottenere privilegi *vita natural durante*. I più famosi sono certamente quelli che la Repubblica concesse a Ludovico Ariosto per la prima e la terza edizione dell'*Orlando Furioso*,²³ mentre meno noto è forse il privilegio accordato al patrizio veneziano Paolo Canal. Appassionato di filologia latina e greca, la sua attività culturale si legò precocemente all'ambiente dell'Accademia Aldina. La sua amicizia con Aldo Manuzio e la condivisione di un ideale di umanesimo basato sulla cultura ellenica, lo indussero a dedicare parte della sua vita a trascrivere ed emendare manoscritti greci. Uno dei prodotti di questo suo intenso lavoro filologico fu la correzione e traduzione, dal greco al latino, della *Geografia* di Tolomeo per la quale, in virtù del-

rium, in *Società, cultura, luoghi al tempo di Ambrogio da Calepio*, Bergamo, Edizioni dell'Ateneo, 2005, pp. 355-384.

Il privilegio del 22 dicembre 1519 è registrato in S.T. 21, cc. 90v-91r e il prolungamento in S.T. 26, c. 34r-v del 22 aprile 1530. Si veda anche *Early Modern Book Privileges in Venice* 782.

22. Non sembra però che Benali abbia effettivamente ripubblicato l'opera; nei repertori non vi sono infatti tracce di edizioni posteriori al 1530 realizzate dallo stampatore. È dunque possibile che non fossero le copie del *Dictionarium* ad essere state distrutte dall'incendio (sebbene questo Benali lasciasse intendere nella sua richiesta di riconferma del privilegio). Tra gli esemplari che gli erano rimasti questi del Calepino erano verosimilmente quelli con un potenziale di vendita maggiore e smerciandoli in regime di protezione (cioè detenendo il privilegio veneziano) poteva sperare di rifarsi del danno subito.

23. Sui privilegi ottenuti da Ariosto a protezione del suo poema si rimanda al mio articolo *La protezione del Furioso: Ariosto e il sistema dei privilegi in Italia*, «Bibliothecae.it», 6 (2017), 1, pp. 9-38.

la sua appartenenza ad una delle più illustri famiglie nobili veneziane, ottenne nel 1506 un privilegio la cui validità si sarebbe protratta per tutta la sua vita.²⁴ Corredata da una serie di tavole cartografiche, l'opera doveva essere al momento della richiesta del privilegio ad uno stadio avanzato, verosimilmente quasi pronta per la stampa, ma nonostante ciò il progetto editoriale non fu realizzato a causa della morte dell'autore, sopraggiunta il 16 maggio 1508 alla sola età di venticinque anni.²⁵

Lo sviluppo del sistema: uso e abuso del privilegio e legislazione in materia di stampa

L'esame dei documenti archivistici, conservati presso l'Archivio di Stato di Venezia e attestanti la concessione di privilegi librari, ci permette di seguirne l'evoluzione lungo l'asse temporale degli anni 1469-1545 [Grafico 2].

Emerge, come primo dato, l'assenza prolungata di concessioni dopo il primo privilegio accordato a Giovanni da Spira. Fatta eccezione per le due concessioni del 1486 e del 1491 – rilasciate a due autori –,²⁶ questa assenza perdurò fino al 1492 quando le richieste di privilegi si fecero via via sempre più frequenti con una intensificazione negli anni Quaranta del Cinquecento e un picco massimo nel 1545.²⁷

Il fatto che in un primo tempo il sistema dei privilegi si inserisse in un contesto privo di regolamentazione fece sì che gli stampatori ebbero la libertà di chiedere privilegi per un gran numero di titoli, il più delle volte in quantità superiori a quelli che erano in grado di realizzare, bloccando l'attività degli altri. L'uso improprio del privilegio compromise la vitalità di molte stamperie, aumentando il divario tra le grandi e ben strutturate aziende tipografiche e quelle di modeste dimensioni. Inoltre, misurandosi in gran parte con la letteratura classica (greca e latina) e con testi liturgici, giuridici, medici e teologici di autori antichi e medievali, gli stampatori produssero più libri di quanto il mercato


24. Il privilegio è registrato in C.N. 15, cc. 162v-163r del 19 aprile 1506 e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 475.

25. Fernando Lepori, *Paolo Canal*, in *DBI*, XVII, 1974, pp. 668-673. Si veda anche Bianca Maria Altomare, *Paolo Canal et la Géographie grecque: récit d'un projet inachevé*, «Camenaes», 14 (2012), pp. 1-15.

26. Il primo settembre 1486 fu concesso privilegio allo storiografo veneziano Marco Antonio Sabellico per le sue *Decades rerum Venetarum*, pubblicate nel 1487 da Andrea Torresano (ISTC is00005000). Il secondo privilegio fu invece accordato il 26 aprile 1491 al patrizio veneziano Andrea Badoer per la stampa di un portolano (nessun esemplare è noto). I due privilegi sono rispettivamente registrati in C.N. 13, c. 118v e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 12; in S.T. 11, c. 62r e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 751.

27. Lo studio sui privilegi librari veneziani è in corso d'opera ma da una prima analisi dei dati relativi ai privilegi accordati negli anni immediatamente successivi al 1545 si rileva un incremento, per quanto non lineare, delle concessioni.

Graf. 2 – Sviluppo dei privilegi librari veneziani negli anni 1469-1545



fosse in grado di assorbire. Questa mossa, che evidentemente si rivelò poco, se non addirittura per niente, redditizia per gli stampatori, ebbe sul lungo termine effetti negativi che, più in generale, si ripercossero sull'economia veneziana. Il primo agosto 1517, la Repubblica decise quindi di intervenire sul piano legislativo per porre un freno all'abuso di concessioni e per proteggere l'industria tipografica veneziana promuovendo la pubblicazione di novità editoriali.²⁸ Il requisito della novità, divenuto con questa legge indispensabile per l'ottenimento del privilegio veneziano, servì a stimolare la ricerca e la pubblicazione di nuove opere e di nuove interpretazioni e traduzioni di opere antiche. Si constata inoltre che essa influì sull'incremento della produzione in volgare poiché, tra il 1517 e il 1545, si assiste ad un aumento del 37% delle opere in italiano rispetto al periodo precedente.²⁹

Nel 1534, proseguendo nell'intento di salvaguardare il mercato librario, il Senato intervenne con una seconda legge che, fra le varie disposizioni, impo-

28. Il Senato revocò tutti i privilegi concessi fino ad allora, disponendo che l'unico organo autorizzato ad accordarne fosse il Senato stesso con la maggioranza dei due terzi. In aggiunta, e questa è certamente la parte più innovativa e significativa della legge, imponeva la concessione di privilegi solo per opere nuove, mai stampate prima. La Parte è pubblicata in *Parte dell'Illustr. ma Signoria*, c. [1v] e in *Venetian Decree on Press Affairs, Venice (1517)*, in *Primary Sources on Copyright*.

29. Tra il 1469 ed il 1517 il 18% delle opere che ottennero privilegi veneziani erano scritte in italiano, mentre tra il 1517 ed il 1545 la percentuale sale al 55%. In questa seconda fase, cioè dopo il 1517, assistiamo ad una riduzione delle opere in latino (36%) e ad un lieve incremento di opere in altre lingue (9%) dove la casistica più comune è rappresentata dalle opere in greco mentre più raramente si rilevano testi in ebraico, aramaico, francese e spagnolo protetti da privilegi veneziani.

neva la stampa delle opere che avevano ottenuto il privilegio a Venezia.³⁰ Così facendo la Repubblica dimostrò l'intenzione di voler utilizzare il sistema dei privilegi per tutelare e promuovere la stampa cittadina.³¹ Una scelta questa che si differenzia dalle politiche adottate dagli altri Stati italiani che accordavano privilegi indipendentemente dal luogo di realizzazione della stampa.

Il processo legislativo destinato a porre rimedio ai problemi che affliggevano il settore librario culminò con la citata legge del 1545, quella che stabiliva che la stampa o la vendita di un'opera dovesse essere approvata dall'autore o dai suoi eredi e che ciò dovesse essere ratificato dai Riformatori dello Studio di Padova. La protezione assicurata da questo decreto, e congiuntamente dal sistema dei privilegi, ebbe l'effetto di incentivare molti autori ad affidare le proprie opere agli stampatori veneziani alimentando in questo modo il mercato di novità editoriali.³²

I richiedenti

La Repubblica non faceva alcuna differenza tra gli operatori di settore e gli autori, due macro categorie queste a cui si riconducono le oltre 330 persone che ottennero privilegi nel periodo preso in esame. Analizzando i dati si rileva che il 54% delle richieste di privilegio sono inoltrate da autori, mentre il restante 46% da stampatori, editori e librai;³³ tuttavia, sebbene i dati sembrino equipararsi, un'analisi più approfondita evidenzia che il numero di privilegi *pro capite*


30. Con il decreto del 1534 venne proibita la richiesta di più privilegi per una stessa opera e venne stabilito che tutti i tipografi dovessero stampare entro un anno le opere protette dal privilegio, sotto pena di perderlo. La Repubblica di Venezia fu l'unico Stato italiano a non tutelare nessuno stampatore a scapito degli altri; cercò invece di vigilare affinché tutti, purché operativi nella capitale, fossero equamente tutelati. Al contrario, gli altri Stati italiani nel corso del Cinquecento scelsero di incoraggiare iniziative individuali, favorendo la formazione di posizioni monopolistiche. Si veda Angela Nuovo, *Stampa e potere in Italia: sondaggi cinquecenteschi*, «Bibliologia», 1 (2006), pp. 53-85 e l'articolo di Angela Nuovo e Paola Arrigoni in questo stesso volume. La Parte del 3 gennaio 1534 (stile comune) è pubblicata in *Parte dell'Illustr.ma Signoria*, c. [2r].

31. Il 97% delle edizioni veneziane che ottennero privilegio nel periodo preso in esame vide la luce nella capitale.

32. Anche se l'obiettivo primario della Repubblica era quello di imporre un controllo sulla produzione editoriale, la legge del 1545 per la prima volta definì legalmente la nozione di autore come soggetto giuridico, dando agli autori una forma di controllo sulla propria opera, dal momento che nessuno poteva stamparla o venderla senza aver ottenuto il loro consenso.

33. Si segnala che talvolta a una singola persona è attribuibile una doppia responsabilità, nel senso che uno stampatore o un editore poteva rivestire contemporaneamente anche i panni dell'autore e viceversa. Il medico e filosofo Michelangelo Biondo, ad esempio, fu autore ed editore di alcune sue opere, parte delle quali stampate nella tipografia che lui stesso impiantò nella propria abitazione veneziana. Si veda Angelo Romano, *Michelangelo Biondo poligrafo e stampatore*, in *Officine del nuovo. Sodalizi fra letterati, artisti ed editori nella cultura italiana fra Riforma e Controriforma*, Atti del Simposio internazionale (Utrecht, 8-10 novembre 2007), a cura di H. Hendrix e P. Procaccioli, Manziana, Vecchiarelli, 2008, pp. 217-241.

Graf. 3 – Sviluppo dei privilegi concessi agli autori e agli stampatori



è, come logico che sia, superiore per gli stampatori. Così, di fatto, i privilegi accordati agli operatori di settore (soprattutto editori e librai) costituiscono il 72% delle concessioni, mentre i privilegi accordati agli autori sono il 26% del totale – il restante 2% è a favore di inventori di nuove tecniche e/o strumenti tipografici.

Confrontando lo sviluppo dei privilegi a favore degli autori e degli stampatori, la predominanza delle concessioni rilasciate a questi ultimi è evidente [Grafico 3].

Il ricorso al privilegio era per molti stampatori una prassi ordinaria nello svolgimento dell'attività tipografica, indispensabile per salvaguardare gli investimenti economici. Viceversa, il ricorso del privilegio per gli autori era meno consueto. Ben più forte e duratura della protezione giuridica offerta dall'istituto del privilegio, conviveva un'altra forma di guadagno, ossia quella offerta da un mecenate o da un protettore.³⁴ Tuttavia, a partire dalla seconda decade del Cinquecento un numero sempre maggiore di autori fece richiesta di privilegio alle autorità veneziane. In particolare, l'ottenimento dei privilegi risulta essenziale per quegli autori che nella stampa investivano e che di essa, almeno in parte, vivevano. Naturalmente, è bene ribadirlo, quello che il privilegio proteggeva non era la paternità intellettuale dell'opera, ancora lontana dall'essere legalmente riconosciuta come un diritto, quanto il potere di escludere altri soggetti dalla possibilità di guadagnare ingiustamente sfruttando la fatica dell'autore.

34. Si veda Claudia di Filippo Bareggi, *Il mestiere di scrivere. Lavoro intellettuale e mercato librario a Venezia nel Cinquecento*, Roma, Bulzoni, 1988, pp. 242-281; Renzo Bragantini, «Poligrafi» e umanisti volgari, in *Storia della letteratura italiana, IV: Il primo Cinquecento*, Roma, Salerno, 1996, pp. 681-754; Brian Richardson, *Printing, Writers and Readers in Renaissance Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 49-57.

I privilegi d'autore

Gli autori, in genere, fecero personalmente richiesta di privilegio, segno che l'iter burocratico per l'ottenimento della grazia era considerato una pratica comune, degna di essere avviata senza pregiudizio dell'onore.³⁵ La volontà di non esporsi in prima persona poteva trovare la sua ragione nel desiderio di preservare la propria immagine pubblica, affinché non fosse danneggiata rendendo noti gli interessi commerciali che legavano l'autore alla sua opera. Nobili, personaggi di spicco o accademici sapevano che la pubblicazione delle proprie opere avrebbe apportato benefici economici e crescita della notorietà, ma mostrare apertamente questa consapevolezza poteva essere ritenuto da alcuni indecoroso.³⁶ Pietro Bembo, ad esempio, preferì far credere che altri fossero gli editori dei suoi libri, sebbene lui in persona commissionò a Giovanni Tacuino la stampa delle *Prose della volgar lingua* nel 1525, organizzò il rifornimento della carta e chiese a vari intermediari di ottenere privilegi in diversi Stati – a Venezia, come precedentemente ricordato, Bembo affidò tale compito al suo segretario Cola Bruno. Tuttavia nel 1538 Bembo stesso fece richiesta di un privilegio decennale per la seconda edizione dell'opera, la cui stampa affidò a Francesco Marcolini.³⁷

Un altro esempio di mediazione è quello che ebbe come protagonisti l'ambasciatore d'Inghilterra Richard Pace e il filosofo Niccolò Leonico Tomeo. La protezione legale, richiesta per il commento dei *Parva naturalia* di Aristotele, fu rilasciata a Leonico grazie all'intercessione del suo ex allievo inglese, noto diplomatico al servizio di Enrico VIII e professore di greco a Cambridge.³⁸ L'o-

35. Per ottenere il privilegio, il supplicante doveva inviare la sua richiesta (supplica) agli organi governativi competenti in materia, ovvero: il Collegio (fino al 1517), il Senato (1517-1603) e, sporadicamente, i Capi del Consiglio di Dieci.

Si rimanda all'appendice per l'elenco dei privilegi d'autore. L'elenco si trova anche in calce al mio articolo *Authors and the System of Publishers' Privileges in Venice (1469-1545)*, «Gutenberg-Jahrbuch», 91 (2016), pp. 42-74, qui pubblicato in versione aggiornata.

36. Richardson, *Printing, Writers and Readers*, pp. 116-117 e Angela Nuovo e Christian Coppins, *I Giolito e la stampa nell'Italia del XVI secolo*, Genève, Droz, 2005, pp. 193-194.

37. La seconda edizione delle *Prose* presenta varianti e aggiustamenti rispetto alla *princeps*, sebbene tali interventi non abbiano modificato la struttura di base dell'opera. Si veda Bembo, *Prose della volgar lingua*, edizione critica, p. [XI] e Tavasani, *La prima stesura delle Prose*, p. 9. Per l'edizione del 1538 si veda Edit16, CNCE 5005.

Nel privilegio (registrato in S.T. 30, c. 55v del 24 luglio 1538 e in *Early Modern Book Privileges in Venice 1107*) non è fatta esplicita menzione dell'opera oggetto della protezione ma l'attribuzione sembra evidente. Ad ogni modo, a fugare ogni dubbio sul fatto che la seconda edizione delle *Prose* fosse protetta da un privilegio concesso all'autore, sul *colophon* del libro si legge: «Con privilegio Papale, et del Senato di questa Città, et di tutti gli altri Stati et Signori della Italia, nelle cui terre libri si stampano; che niuno per anni X possa queste prose con la seconda editione imprimere o impresse vendere ne loro luoghi sotto le pene, che in essi privilegi si contengono, se non coloro, a quali dal compositor loro espressamente sara ordenato che le stampino».

38. Il privilegio è registrato in S.T. 23, c. 36r del 23 giugno 1523 e in *Early Modern Book Privileges in Venice 836*. Su Niccolò Tomeo si veda Daniela De Bellis, *La vita e l'ambiente di*

pera fu così pubblicata con privilegio veneziano dai tipografi Bernardino e Matteo Vitali nel giugno del 1523.³⁹

Se qualche autore si affidò a intermediari, la maggioranza fece richiesta di privilegio in prima persona: la necessità di tutelare i propri interessi stimolava gli autori a ricorrere al privilegio con una certa facilità, soprattutto per coloro che conoscevano la prassi amministrativa. Non è dunque un caso che la maggior parte degli autori che beneficiarono di privilegi veneziani fossero cittadini o sudditi della Repubblica. Il matematico bresciano Niccolò Fontana (noto con il soprannome di Tartaglia), dopo aver insegnato per alcuni anni a Verona, nel 1534 si trasferì a Venezia dove ottenne il ruolo di docente alla scuola dei santi Giovanni e Paolo, posizione che detenne sino alla sua morte avvenuta il 13 dicembre 1557.⁴⁰ A Venezia Tartaglia ebbe l'opportunità di accrescere la sua fama di matematico grazie alla partecipazione ad alcuni dibattiti pubblici, nonché di pubblicare una serie di opere, fra cui la *Nova scientia* che aprì la strada agli studi sulla balistica.⁴¹ Primo trattato sull'artiglieria ad essere stampato, la *Nova scientia*, in quanto testo inedito e con un buon potenziale di vendita, non poteva che essere protetto da un privilegio veneziano.⁴² Tra gli autori residenti nelle province più lontane del Dominio si può invece ricordare il dalmata Federico Grisogono.⁴³ Appartenente ad un'illustre famiglia di Zara, Grisogono giunse in

Niccolò Tomeo, in *Quaderni per la storia dell'Università di Padova*, XIII, Padova, Antenore, 1980, pp. 37-75; Luca D'Ascia, *Un erasmiano italiano? Note sulla filosofia della religione di Niccolò Leonico Tomeo*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», 26 (1990), pp. 242-264; Irene Favaretto, *Arte antica e cultura antiquaria nelle collezioni venete al tempo della Serenissima*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2002, pp. 100-103; Stefano Perfetti, *Aristotle's Zoology and its Renaissance Commentators (1521-1601)*, Leuven, Leuven University Press, 2000, pp. 65-83; Conal Condren, Stephen Gaukroger e Ian Hunter, *The Philosopher in Early Modern Europe: The Nature of a Contested Identity*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 92-94.

39. Aristoteles, Niccolò Leonico Tomeo, *Aristotelis Stagiritae Parva naturalia. De sensu & sensili. De memoria & reminiscencia. De somno & vigilia. De insomniis. De divinatione per somnia. De animalium motione. De animalium incessu. De extensione & brevitate vitae. De iuventute & senectute, morte & vita, & de spiratione. Omnia in Latinum conversa & antiquorum more explicata a N. Leonico Thomaeo* [Venezia], Bernardino e Matteo Vitali, 1523 (Edit16, CNCE 2893).

40. Su Niccolò Tartaglia si veda Giovanni Battista Gabrieli, *Niccolò Tartaglia. Una vita travagliata al servizio della matematica*, Bagnolo Mella, Grafica 7, 1997; *Atti della giornata di studio in memoria di Niccolò Tartaglia, nel 450° anniversario della sua morte: 13 dicembre 1557-2007*, a cura di P. Pizzamiglio, Brescia, Ateneo di Brescia [2007]; Pierluigi Pizzamiglio, *Niccolò Tartaglia nella storia con antologia degli scritti*, Milano, EDUCatt, 2012.

41. Niccolò Tartaglia, *Nova scientia inuenta da Nicolo Tartalea*, Venezia, Stefano Nicolini da Sabbio e Niccolò Tartaglia, 1537 (Edit16, CNCE 32915).

42. Il riferimento al privilegio veneziano è presente sul *colophon* del libro. Nei documenti d'archivio si trova un privilegio a favore di Niccolò Tartaglia del 12 maggio 1538 che non riporta l'oggetto della concessione e che solo ipoteticamente si può ricondurre all'edizione della *Nova scientia*. Il privilegio è registrato in S.T. 30, c. 42v e in *Early Modern Book Privileges in Venice 2067*.

43. Cenni biografici su Federico Grisogono in Giacomo Scotti, *Terre perdute: riscoperta dell'italianità della Dalmazia* [Salerno], Elea Press, 1994, pp. 31-38. Si veda anche Pierre Duhem,

Italia per studiare medicina e filosofia all'Università di Padova, dove conseguì il titolo di dottore intorno al 1506-1507. Per breve tempo intraprese la carriera di professore universitario, ma la sua condizione di aristocratico lo indusse a rinunciare all'insegnamento e a tornare nella sua città natale per amministrare le sue proprietà. Nel febbraio 1528 a Venezia chiese un privilegio decennale per la stampa di un'opera composta da sei trattati di astrologia medica, pubblicata due mesi più tardi dai fratelli Nicolini da Sabbio.⁴⁴ L'Università di Padova attrasse insegnanti e studenti provenienti da tutta Europa grazie alla fama dell'insegnamento e allo spirito di tolleranza assicurato da Venezia. Non solo autori residenti nella Dominante ma anche coloro che provenivano da territori non assoggettati alla Serenissima subivano il richiamo dell'ateneo padovano. Non pochi letterati studiosi stranieri (circa una decina) entrarono in contatto con la realtà veneziana in seguito al proprio soggiorno di studio a Padova. Questo accadde ad esempio al salernitano Luca Gaurico che, addottoratosi in medicina a Padova, giunse a Venezia mettendosi al servizio di diversi tipografi come curatore di testi scientifici e filosofici.⁴⁵ In altri casi invece gli autori giunsero a Venezia senza passare per Padova, risiedendo nella città lagunare per periodi più o meno lunghi e con trasferimenti che a volte risultavano definitivi. A Venezia svolgevano il proprio mestiere, coltivavano le proprie passioni o semplicemente si stabilivano il tempo necessario a pubblicare le proprie opere. L'ingegnere ferrarese Sigismondo Fanti, ad esempio, pubblicò a Venezia alcune sue opere nel corso della sua permanenza nella città.⁴⁶ Incaricato dalla Repubblica di revisionare le

Essay in the History and Philosophy of Science, a cura di R. Ariew e P. Barker, Indianapolis-Cambridge, Hackett Publishing Company, 1996, pp. 186-187.

44. Il privilegio è registrato in S.T. 24, c. 253v del 22 febbraio 1528 (stile comune) e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 891. Per l'edizione si veda Federico Grisogono, *De modo collegiandi, pronosticandi et curandi febres necnon de humana felicitate ac denique de fluxu et refluxu maris lucubrations nuperrime in lucem edite*, Venezia, Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio e fratelli, 1528 (Edit16, CNCE 21833). Si veda anche *Il mestier de le stamperie de i libri. Le vicende e i percorsi dei tipografi di Sabbio Chiese tra Cinque e Seicento e l'opera dei Nicolini*, a cura di E. Sandal, Brescia – Sabbio Chiese, Grafo, 2002, p. 152 n. 11.

45. Nel corso della sua formazione universitaria Luca Gaurico tenne lezioni private di astrologia e matematica riscuotendo molto successo. Noto medico e professionista dell'astrolabio – egli stesso in una supplica inviata al Senato per l'ottenimento di una serie di privilegi librari affermava di essere «in Astronomia peritissimo» –, fu uno dei più seguiti maestri di astrologia del Cinquecento. La supplica è trascritta in S.T. 23, c. 153v del 24 settembre 1524 e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 842-872, 2049. Su Luca Gaurico si veda Paola Zambelli, *Da Giulio II a Paolo III. Come l'astrologo provocatore Luca Gaurico divenne vescovo*, in *La città dei segreti. Magia, astrologia e cultura esoterica a Roma*, Milano, FrancoAngeli, 1985, pp. 229-323; Paola Zambelli, *Many Ends for the World Luca Gaurico Instigator of the Debate in Italy and in Germany*, in *'Astrologi hallucinati'. Stars and the End of the World in Luther's Time*, a cura di P. Zambelli, Berlin – New York, Walter de Gruyter, 1986, pp. 239-263; Marco Bertozzi, *Astrologia e potere nel '500: l'avventurosa carriera di Luca Gaurico, vate 'veridicus'*, in *Cultura e potere nel Rinascimento*, Atti del IX Convegno internazionale (Chianciano – Pienza, 21-24 luglio 1997), a cura di L.S. Tarugi, Firenze, F. Cesati, 1999, pp. 543-551; Franco Bacchelli, *Gaurico, Luca*, in *DBI*, LII, 1999, pp. 697-705.

46. Cenni biografici sull'autore in Sigismondo Fanti, *Trattato di scrittura. Theorica et pratica*

fortificazioni di alcuni importanti piazzeforti del Dominio, Fanti giunse a Venezia nel 1526 dove ottenne un privilegio decennale a protezione de *Il Triompho di Fortuna*, la *Theorica e pratica del scrivere lo algoritmo sublime di abaco et arithmetica* e l'*Arte speculativa*.⁴⁷ L'esito della votazione per la concessione del privilegio con 153 senatori favorevoli, comprova la diffusa stima di cui godeva, almeno inizialmente, fra i senatori veneziani. Tuttavia il buon nome non fu sufficiente a garantirgli l'incarico per lungo tempo: a distanza di quattro anni dal suo arrivo la Repubblica giudicò il suo lavoro inadeguato e lo destituì. Privato del lavoro Fanti lasciò Venezia tornando, verosimilmente, nella sua città natale. Diversamente, il soggiorno a Venezia del pittore e incisore cremonese Moisè dal Castellazzo, sembra essere stato più duraturo, almeno se prestiamo fede a quanto si legge nella supplica che precede il privilegio a lui concesso dai Capi del Consiglio di Dieci nel 1521. Ritrovatosi in ristrettezze economiche a causa di una crisi finanziaria che colpì la banca del suocero in cui aveva investito nel corso della sua vita, Moisè, oramai anziano, si dedicò alla pittura e all'incisione con intenti commerciali. Fu così che nacque il progetto di un'edizione illustrata dei cinque libri del *Pentateuco*, progetto che coinvolse attivamente anche le figlie a cui Moisè aveva insegnato la tecnica dell'incisione su legno.⁴⁸

Serenissimo Principe, havendo io Moysè hebreo dal Castellazzo affaticatomi già molti anni in questa vostra inclita città in retrazer zentilhomeni et homini famosi acìo che de quelli per ogni tempo se habii memoria et similmente per molti loci de Italia come è manifesto, et perché mai mi ho curato de far danari, ma sempre desideroso de contentare ciascuno mi ho contentato di quello che ha piacesto a loro, dove che al presente ritrovandome cargo de fameglia, et venuto in vecchieza ho cerchato cum el mio inzegno de trovar cosa per la qual mi, insieme cum la fameglia mia, possiamo viver senza danno de nisuno la qual è questa, che in laude de m. Domenedio io ho fatto intaiar a mie fiole de sua mane tuti li cinque libri de Moysè in figura commenzando da principio del mondo de capitolo in capitolo dichiarati in più lingue la significatione et il tempo de una etade a l'altra, et cusì faremo piacendo a Dio il resto del Testamento Vechio ad intelligentia de tuti, cosa che sarà documento et a tuti molto fruttuosa [...].⁴⁹

Da questi esempi si comprende come la qualifica professionale degli autori che giungevano a Venezia spaziassero ampiamente, comprendendo accademici

de modo scribendi (Venezia 1514), a cura di A. Ciarelli e P. Procaccioli, Roma, Salerno, 2013, pp. 6-12. Si veda anche Giovanna Ernst, *Fanti, Sigismondo*, in *DBI*, XLIV, 1994, pp. 638-641.

47. Sigismondo Fanti, *Triompho di fortuna di Sigismondo Fanti ferrarese*, Venezia, Iacopo Giunta e Agostino Zani, 1527 (stile comune) (Edit16, CNCE 18567). Le altre due opere non sembra siano sopravvissute. I privilegi sono registrati in S.T. 24, c. 152v del 19 novembre 1526 e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 897-899.

48. Sulle stampe del *Pentateuco* e sulla loro sopravvivenza si veda Paul Kaplan, *Jewish Artist and Images of Black Africans in Renaissance Venice*, in *Multicultural Europe and Cultural Exchange in the Middle Ages and Renaissance*, a cura di J.P. Helfers, Turnhout, Brepols, 2005, pp. 67-90. Si veda anche Amedeo Tagliacozzo, *Castellazzo, Mosè da*, in *DBI*, XXI, 1978, pp. 664-665.

49. Il privilegio è registrato in ASVe, *Capi del Consiglio di Dieci* 5, cc. 138v-139r del 27 luglio 1521 e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 3.

ci, calligrafi, segretari, ambasciatori, mercanti, giuristi, musicisti, poeti, medici, teologi, diplomatici, ingegneri, architetti, comici, miniatori, pittori, incisori, cantastorie, saltimbanchi, attori.⁵⁰ Tutti erano attratti a Venezia dalla vivace vita culturale, dalla potenza delle stamperie e dalla disponibilità di risorse finanziarie ed umane. Persino autori appartenenti alla curia papale, esortati dallo stesso pontefice a pubblicare a Roma, arrivavano a disobbedire alle sue disposizioni pur di stampare a Venezia. Emblematico è il caso di Felice da Prato. Consapevole dei rischi in cui sarebbe incorso non assecondando la volontà del papa Leone X, il teologo Felice da Prato scelse di pubblicare alcune sue opere nella città lagunare. Dal privilegio concesso dal Collegio il 23 aprile 1515 si apprende che Felice da Prato aveva tradotto dall'ebraico al latino due testi cabalistici – *Sepher Temuna* e *Imre Sepher* –, aveva composto una grammatica ebraica e curato l'edizione di due *Bibbie* in ebraico, una con commento e l'altra senza.⁵¹ Il pontefice desiderava che Felice da Prato realizzasse a Roma la stampa di queste opere, giudicate molto utili alla fede cristiana, così gli concesse un privilegio che vietava di stampare, vendere e comprare illecitamente le opere nello Stato pontificio e al di fuori di esso, pena la scomunica. Ma Felice da Prato, che nel 1515 risiedeva a Venezia svolgendo il lavoro di insegnante, decise che il luogo

50. Tra i più famosi attori che si esibirono a Venezia e che fecero da anello di congiunzione tra cultura cortigiana e mondo spettacolare cittadino, il lucchese Francesco de' Nobili da Cherea. Come si apprende dal privilegio concessogli dal Collegio nel settembre del 1508, fu anche autore della traduzione in volgare di una serie di tragedie, commedie ed egloghe originariamente scritte in greco e in latino e che certamente facevano parte del suo repertorio. Autore di numerose opere teatrali anche il padovano Angelo Beolco detto Ruzzante che esordì a Venezia come attore nel 1520 con una commedia rusticana recitata a Palazzo Foscari in onore di Federico Gonzaga. Membro di una famiglia nobile, la sua buona educazione letteraria si arricchì di esperienze popolari dialettali, subendo in particolare l'influenza della letteratura pavana e bergamasca. Nel 1533 egli ottenne infatti dal Senato veneziano un privilegio per la sua traduzione, dal latino al padovano, di due commedie di Plauto («nominated l'una Truffo, et l'altra Garbinello»). Su Francesco de' Nobili si veda Giovanna Romei, *De' Nobili, Francesco*, in *DBI*, XXXVIII, 1990, pp. 752-756. Il privilegio è registrato in C.N. 16, c. 31r del 10 settembre 1508 e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 620-640. Su Angelo Beolco si veda Carlo Grabher, *Beolco, Angelo, detto Ruzzante*, in *DBI*, VIII, 1966, pp. 740-746. Si veda anche *Atti del Convegno internazionale di studi per il 5° centenario della nascita di Angelo Beolco il Ruzzante* (Padova – Venezia, 5-6-7 giugno 1997), a cura di P. Vescovo, Ravenna, Longo editore, 1999. Sulle opere di Angelo Beolco si veda inoltre *Catalogo ruzzantiano*, a cura di I. Paccagnella, Padova, Esedra, 2000. Il privilegio è registrato in S.T. 27, c. 203r del 13 dicembre 1533 e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 969-970.

Sui saltimbanchi e sulla diffusione della stampa a basso costo nella Venezia del Rinascimento si veda Rosa Salzberg, *Ephemeral City. Cheap Print and Urban Culture in Renaissance Venice*, Manchester, Manchester University Press, 2014.

51. I testi cabalistici non furono pubblicati. Per le altre opere: Aaronis e Felice da Prato, *Grammatica Hebraea de Accentibus*, Venezia, Daniel Bomberg, 1515; Felice da Prato, *Psalterium ex haebreo diligentissime ad verbum fere traslatum fratre Felice Ordinis heremitarum sancti Augustini interprete per summum pontificem Leonem decimum approbatum*, Venezia, Daniel Bomberg e Peter Liechtenstein, 1515 (Edit16, CNCE 5883); Felice da Prato, *Arba' ah ve-'esrim: Hūmash ,im Targum Onkelos ve-'im Perush Rashi* [Venezia, Daniel Bomberg, 1517]. Si veda anche Rosalba Zangari, *Felice da Prato*, in *DBI*, XLVI, 1996, pp. 42-44. Il privilegio è registrato in C.N. 18, c. 3v e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 696-700.

più adatto dove realizzare la stampa fosse la Serenissima. In questa circostanza è plausibile che tra i motivi che indussero l'autore a scegliere di stampare a Venezia ci fosse la necessità di affidarsi ad una officina attrezzata per la stampa di testi in ebraico. Le sue opere furono infatti pubblicate nella stamperia di Daniel Bomberg, con l'assistenza di quattro validi collaboratori ebrei che, come si apprende dal privilegio, avrebbero svolto il compito di compositori e correttori.⁵²

Per molti uomini di lettere Venezia divenne una seconda patria, la città dove avevano trovato un lavoro, una casa e talvolta anche una famiglia. Una città cosmopolita nella quale gli autori trovavano ospitalità e opportunità di costruire reti di amicizie e di scambi culturali.⁵³ Le possibilità di lavoro offerte dall'editoria permisero a Venezia di trattenere gran parte degli scrittori immigrati, i quali, a loro volta, mantenevano dalla laguna i rapporti con i maggiori circoli della penisola italiana.⁵⁴

Per gli autori la scelta del luogo di stampa poteva dipendere da diversi fattori, ma il più comune era riconducibile al luogo di residenza dell'editore o del mecenate che finanziava la stampa, come probabilmente avvenne nel caso di Mariangelo Accursio. Accursio curò l'edizione delle storie di Ammiano Marcellino e le *Variae* e il *De anima* di Cassiodoro pubblicate ad Augsburg nel 1533.⁵⁵ Nell'anno di realizzazione di queste edizioni, Accursio si trovava proprio ad Augsburg nella cerchia del ricco banchiere e mecenate Anton Fugger, al quale dedicò l'opera di Ammiano Marcellino. Al cardinale Albrecht von Hohenzollern, arcivescovo di Magonza, fu invece dedicata l'opera di Cassiodoro. In genere, la dedica aveva per gli autori una doppia funzione: conferiva autorevolezza all'opera e dava l'opportunità di procurarsi doni in denaro o in natura.⁵⁶ È chiaro perciò che Accursio decise di stampare nel luogo dove erano a sua disposizione maggiori finanziamenti. La sua strategia commerciale prevedeva inoltre l'ottenimento di privilegi da tre potenti autorità – l'imperatore Carlo V, la Repubblica di Venezia e il papa Clemente VII – con lo scopo di impedire la contraffazione delle opere nei territori dell'impero, del dominio veneziano, dello Stato pontificio e più estesamente in tutti i territori cristiani.⁵⁷ Naturalmente, i

52. Si segnala che nel 1518 Daniel Bomberg chiederà al Senato di riconfermare il privilegio accordato a Felice da Prato nel 1515 dal Collegio, revocato in seguito alla citata legge del 1517. Il Senato accoglierà la richiesta dello stampatore per il tempo restante della precedente grazia, ossia sette anni. La riconferma del privilegio è registrata in S.T. 20, c. 131r del 5 aprile 1518 e in Early Modern Book Privileges in Venice 762, 773.

53. Sul cosmopolitismo veneziano si veda Andrea Zannini, *Venezia città aperta. Gli stranieri e la Serenissima XIV-XVIII sec.*, Venezia, Marcianum press, 2009.

54. Di Filippo Bareggi, *Il mestiere di scrivere*, pp. 163-165, 177.

55. Ammianus Marcellinus, *Ammianus Marcellinus*, Augusta, Silvan Otmar, 1533 (VD16 A 2311); Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus, *Magni Aurelii Cassiodori Variarum Libri XII: Item De Anima Liber Unus. Recens inventi, & in lucem dati a Mariangelo Accursio*, Augusta, Heinrich Steiner, 1533 (VD16 C 1434 e VD16 C 1426).

56. Richardson, *Printing, Writers and Readers*, p. 55. Si veda anche Marco Paoli, *La dedica. Storia di una strategia editoriale (Italia, secoli XVI-XIX)*, Lucca, Pacini Fazzi, 2009.

57. Augusto Campana, *Accursio, Mariangelo*, in *DBI*, I, 1960, pp. 126-132. Il privilegio ve-

privilegi accordati ad Accursio dal Senato veneziano sono un'eccezione poiché, si ricorda, la Repubblica era solita concederle a coloro che si impegnavano a stampare o a far stampare a Venezia e non al di fuori di essa.

Il fatto che un cospicuo numero di autori si affidasse alle stamperie veneziane può trovare ulteriore spiegazione in riferimento al contesto storico-sociale. I numerosi conflitti militari compromisero l'ordine politico tradizionale rendendo la corte un'istituzione instabile. La Repubblica, sebbene non immune dagli scontri politici e militari che destabilizzavano gli equilibri italiani, riuscì meglio di altri a garantire stabilità politica interna e ordine pubblico, liberalità e tolleranza, adoperandosi per fornire agli autori sicurezza e protezione, indispensabili fattori per la realizzazione ed il mantenimento delle loro attività.⁵⁸ Inoltre l'industria tipografica dava agli scrittori che non possedevano un'educazione umanistica e che quindi non potevano vivere di insegnamento l'opportunità di farsi una reputazione al di fuori del sistema delle corti. L'esempio più eclatante di questa tipologia fu Pietro Aretino, il quale fece scuola per un gran numero di uomini di lettere che si stabilirono a Venezia con l'intento di vivere della propria attività di scrittori e collaboratori editoriali.⁵⁹

Gli oggetti della protezione legale: opere e tecniche

La Repubblica di Venezia concesse, tra il 1469 e il 1545, privilegi per oltre un migliaio di opere, intendendo qui con tale termine sia l'opera letteraria, scientifica e/o artistica che l'invenzione tecnica. Alcune delle concessioni riguardano infatti innovazioni tipografiche, sia di tipo tecnico che di *design*, come ad esempio i caratteri greci e corsivi di Aldo Manuzio, quelli corsivi del calligrafo Giovanni Antonio Tagliente,⁶⁰ o ancora quelli ebraici del citato Daniel Bomberg. Rientrano fra i privilegi tecnici anche quelli accordati per nuove tecnologie di produzione dei libri, ad esempio quelle da molti progettate per la

neziario è registrato in S.T. 27, c. 114r del primo marzo 1533 e in *Early Modern Book Privileges in Venice 980-981*.

58. Sulle guerre d'Italia si veda Marco Pellegrini, *Le guerre d'Italia (1494-1530)*, Bologna, il Mulino, 2009; Michael Mallett e Christine Shaw, *The Italian Wars 1494-1559. War, State and Society in Early Modern Europe*, Harlow, Pearson Education, 2012.

59. Sulle relazioni di Pietro Aretino nel settore editoriale veneziano si veda Christopher Cairns, *Pietro Aretino and the Republic of Venice. Researchers on Aretino and his Circle in Venice (1527-1556)*, Firenze, Olschki, 1985; Fabio Massimo Bertolo, *Aretino e la stampa. Strategie di autopromozione a Venezia nel Cinquecento*, Roma, Salerno [2003]. Per ulteriori approfondimenti sul ruolo giocato dai privilegi veneziani nella definizione della figura dell'autore si rimanda al mio articolo *Authors and the System of Publishers' Privileges in Venice*. Un contributo antologico, per quanto privo di sistematicità, è quello allestito da Sabrina Minuzzi: *L'invenzione dell'autore. Privilegi di stampa nella Venezia del Rinascimento*, Venezia, Marsilio, 2016.

60. Su Giovanni Antonio Tagliente si veda Stanley Morison, *Early Italian Writing-Books: Renaissance to Baroque*, a cura di N. Barker, Verona, Valdonega – London, The British Library, 1990, pp. 61-69.

stampa di opere musicali. Nel 1498 Ottaviano Petrucci da Fossombrone apriva la strada della richiesta di privilegi per la stampa della musica, ottenendo una concessione ventennale (poi prolungata per altri 5 anni) a protezione di un sistema di impressione multipla.⁶¹ Nel Rinascimento Venezia giocò un ruolo centrale nello sviluppo della stampa musicale, stampa che presentava difficoltà tecniche legate alla creazione dei caratteri mobili delle note e all'allineamento delle stesse sul pentagramma.⁶² Così, dopo l'invenzione di Petrucci altri si cimentarono in questo settore, chi per perfezionare sistemi di stampa polifonica (Giacomo Ungaro), chi per la stampa di strumenti a corda (Francesco Marcolini), chi per la produzione di libri corali (Andrea Corvo e Rocco Bonicelli) e così via.⁶³

La richiesta di privilegi tecnici rimane comunque un fenomeno minoritario (sono infatti una ventina in tutto) mentre la maggioranza delle richieste concerneva la stampa e la vendita di una o più opere letterarie, scientifiche e/o artistiche.⁶⁴ Naturalmente, dal momento che la procedura di richiesta di un privilegio

61. Con Ottaviano Petrucci nacque il libro di musica con notazione musicale, caratterizzato da una sua peculiare forma libraria di formato bislungo e indirizzato ad un pubblico di lettori o professionisti, esecutori o comunque persone alfabetizzate nel linguaggio musicale. L'avvento della stampa musicale inaugurato da Petrucci portò alla creazione di un nuovo mercato, che si affiancò al tradizionale pubblico di consumatori di testi popolari da cantare. Questi ultimi, privi di annotazione musicale e sovente di note tipografiche, smerciati per lo più su un unico foglio e ad un modico prezzo, continuarono ad avere larga diffusione anche dopo le innovazioni introdotte in campo tipografico sebbene, proprio per la loro natura effimera, in gran parte siano perduti. Si veda Tiziana Plebani, *Voci tra le carte. Libri di canzoni, leggere per cantare*, in *Libri per tutti. Generi editoriali di larga circolazione tra antico regime ed età contemporanea*, a cura di L. Braida e M. Infelise [Torino], Utet, 2010, pp. 57-75. Su Ottaviano Petrucci si veda Augusto Vernarecci, *Ottaviano de' Petrucci da Fossombrone inventore dei tipi mobili metallici fusi della musica nel secolo XV*, Fossombrone, Tipografia di F. Monacelli, 1881; *Venezia 1501. Petrucci e la stampa musicale*, Catalogo della mostra (Venezia, 2001), a cura di I. Fenlon e P. Dalla Vecchia, Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, 2001; Stanley Boorman, *Ottaviano Petrucci. Catalogue Raisonné*, Oxford – New York, Oxford University Press, 2006. Il privilegio di Ottaviano Petrucci è registrato in C.N. 14, c. 174r del 25 maggio 1498, mentre il prolungamento in C.N. 17, c. 94r del 26 giugno 1514; si veda anche *Early Modern Book Privileges in Venice 195-220*.

62. Sulla musica a stampa a Venezia nel XVI secolo si veda Jane A. Bernstein, *Print Culture and Music in Sixteenth-Century Venice*, Oxford, Oxford University Press, 2001. Sui privilegi librari concessi dalla Repubblica di Venezia per opere musicali si veda anche Richard J. Agee, *The Privilege and Venetian Music Printing in the Sixteenth Century*, tesi di dottorato, Princeton University, 1982 e Richard J. Agee, *The Venetian Privilege and Music-Printing in the Sixteenth Century*, «Early Music History: Studies in Medieval and Early Modern Music», 3 (1983), pp. 1-42.

63. I privilegi ottenuti da Giacomo Ungaro, Francesco Marcolini, Andrea Corvo e Rocco Bonicelli sono registrati, in ordine di citazione, in: C.N. 17, c. 80r del 26 settembre 1513 e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 642; S.T. 29, c. 54v del primo luglio 1536 e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 2062; [C.N. 14 del 21 gennaio 1499, carta mancante nel registro] Rinaldo Fulin, *Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana*, «Archivio Veneto», 23 (1882), 1, pp. 136-137, n. 90 e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 2089; S.T. 34, c. 110v del 31 ottobre 1545 e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 1411.

64. Il privilegio poteva essere domandato per specifiche opere o per insiemi di opere di un determinato autore o di più autori.

era impegnativa e costosa, si faceva ricorso a tale protezione solo per una minoranza di opere di notevole valore commerciale.

I privilegi erano richiesti a protezione di opere che si diversificavano per genere e per argomento, ma che erano accomunate dall'essere potenzialmente soggette ad operazioni di carattere speculativo. Lo erano, ad esempio, le opere di larga circolazione, scritte in volgare, che attiravano l'attenzione di molti stampatori veneziani proprio perché si rivolgevano ad un'ampia fascia di mercato. Scritto in un linguaggio 'ibrido', caratterizzato da termini in italiano antico, in dialetto e in gergo furbesco che lo rendevano, insieme all'apparato iconografico, adatto sia a persone colte che a persone con un basso livello di istruzione, *Il sogno di Caravia* rientra in questa categoria. Il poemetto in ottava rima, composto dal gioielliere, aspirante poeta, Alessandro Caravia,⁶⁵ fu pubblicato nel maggio del 1541 da Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio con privilegio concesso al suo autore alcuni mesi prima.⁶⁶ L'opera racconta un sogno nel quale Zuan Polo Leopardi, noto buffone veneziano da poco scomparso, si manifesta dinnanzi al suo compare, Caravia per l'appunto, con l'intento di denunciare lo sfarzo e la politica di sprechi delle maggiori scuole di devozione veneziane.⁶⁷ Trattando di materia nota ai veneziani, l'opera riscontrò notevole successo tra un ampio pubblico socialmente variegato, trovando anche il favore dello Stato. Sembra infatti che il pensiero di Caravia sulla condotta di alcune di queste istituzioni fosse approvato dal governo che si servì verosimilmente della stampa dell'opera per arginare l'avidità di tali scuole.⁶⁸

Altre opere di largo consumo che furono protette da privilegi veneziani sono i pronostici, i lunari, gli almanacchi e i taccuini.⁶⁹ Nel 1524 il già citato Luca

65. Nato a Venezia nel 1503, Alessandro Caravia era uno dei più quotati gioiellieri della città, con bottega presso il Ponte di Rialto. Artigiano e mercante, fu creatore di alcuni gioielli sebbene la sua principale abilità fosse quella di valutare le pietre preziose, dote che lo portò a divenire il consulente di fiducia della famiglia Medici nelle compravendite di gemme in territorio veneto. Il suo mestiere gli procurò contatti con importanti personaggi del mondo culturale e politico ai quali prestava i suoi servizi e dai quali riceveva, all'occorrenza, favori. Fu autore di diversi poemetti popolari che, all'apparenza innocui e divertenti, divennero spesso veicoli di idee eterodosse e di profonde inquietudini. Morì a Venezia nel 1568.

Su Alessandro Caravia e le sue opere si veda Enrica Benini Clementi, *Riforma religiosa e poesia popolare a Venezia nel Cinquecento. Alessandro Caravia*, Firenze, Olschki, 2000. Per l'edizione de *Il sogno di Caravia* si veda Edit16, CNCE 9353.

66. Il privilegio è registrato in S.T. 31, c. 102v del 31 dicembre 1540 e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 1141.

67. Più in generale, *Il sogno* rifletteva le tensioni spirituali che aleggiavano in tutti gli strati sociali dell'epoca.

68. Va tuttavia sottolineato che il componimento scatenò anche molte polemiche, procurando al suo autore un processo per eresia in quanto celava tra le sue righe la propensione per alcune tesi luterane nonché l'aspirazione ad una Chiesa riformata. Quando l'autore compose la sua opera non si preoccupò troppo di misurare le parole né temette che le sue idee venissero mal interpretate. A Venezia infatti le idee riformate godevano ancora di una discreta libertà in quanto le prime disposizioni nei confronti della diffusione di opere eretiche si ebbero a partire dal 1543 (si veda la citata legge del 12 febbraio 1543).

69. La letteratura pronosticante costituiva per autori e stampatori una sicura fonte di guadagno

Gaurico chiese e ottenne un privilegio decennale che proibiva a chiunque di pubblicare il suo *Almanacco sopra l'anno 1531*, ad eccezione dello stampatore da lui designato, ossia Lucantonio Giunta.⁷⁰ Nel 1538 ad Antonio Pellegrini fu concesso un privilegio a protezione del suo libro sui segni zodiacali, intitolato *La significatione dei 12 segni del cielo*.⁷¹ E ancora, nel 1545 ad Annibale Raimondo furono rilasciati privilegi della durata di un anno per stampare un *Giudizio e pronostico dell'anno 1546* e un *Tacuino*.⁷²

Privilegi furono accordati dalla Serenissima anche a tariffari di vario tipo, utili strumenti sia per chi faceva del commercio la propria professione che per i consumatori finali. Al mercante che doveva destreggiarsi tra la varietà dei mercati d'acquisto e le diverse provenienze delle merci, si rivolgeva la *Tariffa de pexi e misure conrispondenti per tuto il mondo*, composta da Bartolomeo Pasi e pubblicata da Albertino da Lessona nel 1503.⁷³ Nella supplica di Pasi, accolta dal Collegio il 3 luglio del 1500, si legge infatti:

havendo [io] composto una opera molto utile a tuti marchadanti, per contegnirne in quella la expressa Dechiaration de tuti pexi et mesure se atrovano per l'universo, et le condition de le marchadantie, a qual pexi over mesure se comprano et vendeno, et come respondeno dicti pexi et mesure de qui a Venetia, et etiam come i pexi et mesure venetiane corespondano per tuto el mondo, cosa de maraveglioso artificio.⁷⁴

Giovanni Mariani compose invece un *Rasonato di mercantia* in forma di tariffa, accogliendo le richieste di tutti coloro che a lui si erano rivolti in veste di ufficiale alla Camera degli *imprestidi*. Le motivazioni addotte dall'autore per la stesura dell'opera sono chiaramente espresse nella lettera ai lettori stampata sul libro.

Conoscendo io Giovanni Mariano esser molto, e molto occupato in assaissime cose mi conven far servendo hor questo, hor quell'altro alla camera de imprestidi di questa inclita città dello illustrissimo dominio di Vinegia. Et vedendome molti nobeli cittadini, et altri particolari persone mercantesche esser alquanto di sua satisfation in far alcune sue ragion pertinente a loro mercantie, me hanno pregato più fiata che in le loro ragion voglia esser suo scontro, come de molti e molti et assaissimi marcadanti sì di Rialto, come della ditta Camera

poiché nel periodo pre-tridentino, quando ancora non c'erano disposizioni che ne vincolassero la produzione e fruizione, circolava presso ogni cetto sociale incontrando il gusto di un numeroso e composito pubblico che comprendeva sia i ceti medio-alti che il popolo minuto. Dopo il Concilio di Trento e le riforme della Chiesa, la scienza delle stelle non fu più praticata con totale libertà. I provvedimenti canonici colpirono, in particolare, il libro d'astrologia più letto e conosciuto, il Taccuino annuale. Sulla letteratura pronosticante si veda Elide Casali, *Le spie del cielo. Oroscopi, lunari e almanacchi nell'Italia moderna*, Torino, Einaudi, 2003.

70. Su Luca Gaurico si rimanda alla nota 45. L'opera non è stata identificata.

71. Il privilegio è registrato in S.T. 30, c. 66v del 10 ottobre 1538 e in Early Modern Book Privileges in Venice 1090. L'opera non è stata identificata.

72. Il privilegio è registrato in S.T. 34, c. 114r del 7 novembre 1545 e in Early Modern Book Privileges in Venice 1409-1410. Le opere non sono state identificate.

73. Per l'edizione si veda Edit16, CNCE 17267.

74. Il privilegio è registrato in C.N. 15, c. 23v e in Early Modern Book Privileges in Venice 487.

d'imprestidi sono stato in far più volte ogni sua ragion. Ma per non poter supplir a tutti a un tempo, come il proverbio dice, che mal si può servire a duo signori, io me sono ingegnato di trovar un novo modo per contentar et satisfar tutti a un tempo: il qual è necessario a universal persona con questa breve opera per mi intitolata *Rasonato*, over scontro de ogni mercadante qual serà molto utile per scontro in suffragio et aiuto in far ogni giusta sua ragion presto e bene, come in questo ben si vede che ciascun li puol dar fede senza tuor la penna in mano.⁷⁵

Un terzo esempio di privilegio accordato a protezione di un libro tecnico, è quello che il Senato rilasciò nell'ottobre del 1533 al sensale Giovanni Manenti, autore di una *Tariffa de l'arte del cambiare*.⁷⁶ Dal momento che il commercio era un'attività di primaria importanza per Venezia, non deve stupire il fatto che la Repubblica considerasse questi testi di pubblica utilità e quindi meritevoli di essere legalmente protetti.⁷⁷

Altri privilegi furono rilasciati a protezione di apparati illustrativi o di stampe grafico-artistiche commerciate in fogli sciolti come, ad esempio, i disegni architettonici creati dall'architetto Sebastiano Serlio e dall'incisore Agostino de' Musi e raffiguranti le basi ed i capitelli degli ordini Dorico, Ionico e Corinzio.⁷⁸ Essendo vendute singolarmente, e non legate in volume,⁷⁹ su ognuna delle nove

75. Giovanni Mariani, *Scontro de tutti li marcadanti bazariotti e botegheri e de ogni altra sorte persone per comprar vender, & baratar ogni sorte mercantia, a tutti quelli precii che vorai ogni rason fatta trouerai senza tuor la pena in mano viue lieto e sta sano. Con la reduction de tutti li pesi de Soria e de Allessandria e de altri luoghi con rispondenti al peso sottil di Vinegia*, Venezia, Giovanni Antonio Nicolini da Sabbio, 1535, c. 2v (Edit16, CNCE 66330). Il privilegio per quest'opera, della durata di 20 anni, è registrato in S.T. 28, c. 130r del 20 febbraio 1535 (stile comune) e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 1012. Mariani otterrà inoltre, tre anni prima dello scadere di questo privilegio, una nuova concessione della durata di 25 anni a protezione di un'altra sua opera, intitolata *Tariffa perpetua con le ragion fatte per scontro de qualunque mercadante si uoglia, che dimostra quanto monta ogni quantità de cadauna mercantia ad ogni pretio, si a peso come a numero. Bona per ogniuno, in Venetia, Dalmatia, & altri luochi nelli quali si ragiona, & si spende a moneda venetiana [...]*. L'opera sarà pubblicata nel maggio del 1553 da Francesco Rampazetto (Edit16, CNCE 36250). Il privilegio è registrato in S.T. 38, c. 196v del 19 dicembre del 1552 e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 2342.

76. Per l'edizione si veda Edit16, CNCE 31991. Il privilegio è registrato in S.T. 27, c. 188v del 15 ottobre del 1533 e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 971. Si veda anche Dante Pattini, *Manenti, Giovanni*, in *DBI*, LXVIII, 2007, pp. 596-598.

77. A dimostrazione dell'importanza attribuita a questo genere di opere, sembra che dopo il 1545 ci sia un incremento del numero di privilegi concessi a protezione di tariffari. A titolo di esempio, cito i privilegi accordati ad Alessandro Moresini per la *Tariffa del pagamento di tutti i daciai di Venezia* (S.T. 34, c. 177v del 27 settembre 1546 e *Early Modern Book Privileges in Venice* 2112), a Francesco Gavarini per la *Tariffa sopra li pretii delle sede* (S.T. 35, c. 65r del 10 giugno 1547 e *Early Modern Book Privileges in Venice* 2170), ad Angelo Simitecolo per la *Tariffa delli ori alli pretii di Candia* (S.T. 37, c. 29r del 29 marzo 1550 e *Early Modern Book Privileges in Venice* 2223), a Giovanni (detto Rizzo Gentillino) per la *Tariffa del valor delle terre* (S.T. 45, c. 79r dell'11 settembre 1564) e ad Agostino e Piero Grande per la *Tariffa del vino* (S.T. 45, c. 145v del 19 maggio 1565).

78. Il privilegio fu concesso a Sebastiano Serlio e Agostino de' Musi il 18 settembre 1528 ed è registrato in S.T. 25, c. 88r-v e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 911.

79. Verosimilmente nei piani di Sebastiano Serlio c'era nel 1528 la realizzazione di un progetto più ampio, un trattato sull'architettura che avrebbe dovuto includere queste incisioni, ma

incisioni in questione è riportato l'esplicito riferimento al privilegio affinché fosse a tutti nota la proibizione a riprodurle e a venderle, fatta eccezione per i citati Serlio e de' Musi.⁸⁰ Intenso il commercio in fogli sciolti anche di molte stampe artistiche a soggetto religioso e devozionale,⁸¹ o geografico – mappe del mondo, regionali e nazionali, vedute urbane e carte nautiche – che univano alla loro indiscussa funzione pratica e informativa, un valore artistico e spesso anche allegorico.⁸² In ambito geografico la Serenissima propose novità radicali rispetto ai prodotti tradizionali, divenendo un centro di avanguardia per la sistematizzazione del sapere geografico.⁸³ Anche se Venezia non prese parte alle imprese

le cose andarono poi diversamente. Nel 1537 furono pubblicate le *Regole generali di architettura* ma nessuna delle suddette incisioni fu inclusa al loro interno. Si veda Witcombe, *Copyright in the Renaissance*, pp. 254-257 e Deborah Howard, *Sebastiano Serlio's Venetian Copyrights*, «The Burlington Magazine», CXV, n. 845 (1973), pp. 512-516. Sulle *Regole generali di architettura* si rimanda alla nota 14.

80. Sui disegni è stampata la seguente formula: «Cautum sit ne aliquis imprimat ut in privilegio constat».

81. Lo stampatore Gregorio de Gregori, ad esempio, otteneva un privilegio decennale «per alcune cose di disegno, et precipuamente el Triumpho e la natività, morte, resurrection, et ascension del nostro pientissimo Redemptore, la quale serà bellissima inventione, et la Destructione dela Sancta città di Hierusalem». Nello stesso anno, Bernardino Benali chiedeva un privilegio decennale (ma concesso dal Collegio per soli 5 anni) per far stampare «in dui fogli reali el final iudicio cum li chori angelici, et ordeni de Beati, et infinito numero de dannati et demoni, item el glorioso triumpho de la Vergine Maria advocata de questa inclyta città, item la processional visione imaginaria del Salvator nostro in fogli octo reali, cum bellissimi ornamenti».

I privilegi di Gregorio de Gregori sono registrati in C.N. 18, c. 32v del 22 aprile 1516 e in *Early Modern Book Privileges in Venice 704-705*, mentre quelli di Bernardino Benali sono registrati in C.N. 18, c. 33r del 6 maggio 1516 e in *Early Modern Book Privileges in Venice 726-728*.

82. Le mappe erano prodotte ed acquistate sia per le informazioni che contenevano che per il loro valore simbolico, considerate da molti veneziani beni di lusso alla stregua dei dipinti, delle statue o di altri oggetti preziosi che adornavano le loro abitazioni. Accanto alla loro ovvia funzionalità, le mappe erano dunque reputate una forma di capitale culturale, emblema di potere ed erudizione, venivano esibite dai loro proprietari per rafforzare la loro immagine pubblica. Trattate come oggetti d'arte e destinate alla contemplazione, entravano a far parte di collezioni private che, non di rado, ne garantirono la sopravvivenza, a differenza di quanto avvenne per molte carte geografiche usate esclusivamente per la loro funzione informativa. Per un approfondimento sulle carte geografiche appartenenti a collezioni private, con una particolare attenzione verso la realtà veneziana, si veda George Toliás, *Maps in Renaissance Libraries and Collections*, in *The History of Cartography*, III, parte I, a cura di D. Woodward, Chicago, University of Chicago Press, 2007, pp. 637-660 e Genevieve Carlton, *Worldly Consumers: the Demand for Maps in Renaissance Italy*, Chicago – London, University of Chicago Press, 2015, pp. 79-92.

83. Per approfondimenti si rimanda a Toni Veneri, *Venezia '500, atelier geografico d'Europa*, in *L'Italia altrove*, Atti del III Convegno internazionale di Studi dell'AIBA (Banja Luka, 17-18 giugno 2011), a cura di D. Capasso, Raleigh, Aonia, 2014, pp. 81-96 e Toni Veneri, *Geografia di stato. Il viaggio rinascimentale da Venezia a Costantinopoli fra letteratura e cartografia*, tesi di dottorato, Università degli studi di Trieste, 2011. Si veda anche David Woodward, *Cartografia a stampa nell'Italia del Rinascimento. Produttori, distributori e destinatari*, Milano, Sylvestre Bonnard, 2002; Stefano Bifulco e Fabrizio Ronca, *Cartografia rara italiana: XVI secolo. L'Italia e i suoi territori. Catalogo ragionato delle carte a stampa*, Roma, Antiquarius, 2014.

di scoperta e di conquista del mondo aspirava a monopolizzare l'informazione geografica, obiettivo che perseguiva grazie al sistema diplomatico delle ambascerie e all'alto livello tecnico della sua industria tipografica. Accogliere richieste di privilegio per opere geografiche era perciò una naturale conseguenza della natura e degli interessi della Repubblica. Il primo esempio documentato di privilegio concesso per una singola stampa geografica fu quello rilasciato il 5 aprile 1498 all'editore Girolamo Biondo per una veduta di Venezia di cui non sembra sia sopravvissuto alcun esemplare.⁸⁴ Stessa sorte per le due carte geografiche – una raffigurante l'Italia e l'altra un mappamondo – eseguite con tecnica xilografica dal pittore e miniaturista padovano Benedetto Bordoni una decina di anni dopo,⁸⁵ mentre più fortuna ebbe la celebre veduta a volo d'uccello di Jacopo de' Barbari, commissionata dal mercante tedesco Anton Kolb.⁸⁶ Si tratta di un'opera molto complessa e di minuziosa fattura, per la cui realizzazione l'editore e mercante dovette sostenere costi molto elevati e per questo chiese, ed ottenne, privilegio dal Collegio veneziano.⁸⁷ Tre anni di intenso lavoro per creare un oggetto di lusso destinato ad un mercato internazionale: Kolb, nativo di Norimberga ma veneziano di adozione, aveva contatti con letterati italiani e d'oltralpe potendo dunque contare su un bacino di utenza sicuro, seppur ristretto ad una piccola cerchia di uomini facoltosi.⁸⁸ Nella sua petizione Kolb

84. Witcombe, *Copyright in the Renaissance*, pp. 89-90. Il privilegio è registrato in C.N. 14, c. 174v del 5 aprile 1498 e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 248.

85. Robert W. Karrow Jr, *Mapmakers of the Sixteenth Century and Their Maps. Bio-Bibliographies of the Cartographers of Abraham Ortelius, 1570*, Chicago, Speculum Orbis Press, 1993, p. 89 e Witcombe, *Copyright in the Renaissance*, pp. 94-95. Si veda anche Myriam Billanovich, *Bordon, Benedetto*, in *DBI*, XII, 1971, pp. 511-513 e Lilian Armstrong, *Benedetto Bordon, Miniator, and Cartography in Early Sixteenth-Century Venice*, «Imago Mundi», 48 (1996), pp. 65-92. I privilegi sono registrati in C.N. 16, cc. 31v-32r del 19 settembre 1508 e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 547-548.

86. Un esemplare di questa pianta prospettica è conservato presso il Museo Correr di Venezia (numero d'inventario Cl. XLIV n. 0098).

87. Anton Kolb ottenne il privilegio il 30 ottobre 1500 per la durata di 4 anni. Al momento della richiesta di privilegio le copie erano già state stampate ed è verosimile pensare che, data la spettacolarità dell'opera, in parte fossero già state vendute o che comunque fossero stati presi accordi in tal senso. Inoltre, considerando il costo di ogni esemplare, e quindi l'inaccessibilità per chi non disponeva di sostanziose finanze, è verosimile ritenere che il numero di copie prodotte non fosse elevato. Questi motivi spiegherebbero la limitata durata del privilegio richiesta che sarebbe servita per vendere le eventuali copie che non avevano ancora un'acquirente. Il privilegio è registrato in C.N. 15, c. 28r e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 522.

88. Anton Kolb viene ricordato nei documenti insieme all'imperatore Massimiliano d'Asburgo e a Jacopo de' Barbari nel 1504, all'interno di un medesimo progetto artistico. De' Barbari entrò a far parte della corte imperiale nel 1500 con il ruolo di ritrattista ed illustratore di libri probabilmente grazie alla mediazione dello stesso Kolb. L'incontro fra le due realtà, quella tedesca e quella veneziana, non fu casuale: in entrambi i paesi si rileva in questo periodo un alto grado di sviluppo tecnico nella realizzazione di silografie. A tal proposito è possibile supporre che, una volta concepita l'opera, autore ed editore abbiano affidato l'esecuzione del lavoro a intagliatori tedeschi. Si veda Simone Ferrari, *Jacopo de' Barbari. Un protagonista del Rinascimento tra Venezia e Dürer*, Milano, Mondadori, 2006, pp. 19 e 151.

dichiarava di aver realizzato questo progetto principalmente per accrescere la fama della città di Venezia, intento che avrebbe certamente raggiunto con l'esportazione della *Veduta*.

Nel periodo preso in esame numerose altre grazie furono accordate a trattati scientifici, didattici e storiografici, a scritti giuridici, a raccolte di lettere e dialoghi, a traduzioni e commenti dei classici latini e greci e/o degli autori medievali, a grammatiche, a romanzi e altro.

Strategie imprenditoriali: la richiesta di privilegi in più Stati

Le opere protette da privilegi veneziani potevano essere prodotte e commerciate all'interno del Dominio soltanto dai rispettivi titolari dei privilegi o da chi aveva la loro autorizzazione. Ciò significa che chi deteneva un privilegio veneziano controllava, in un certo senso, l'intero mercato italiano poiché Venezia, oltre ad essere il centro nevralgico della produzione libraria in Italia, era anche uno dei principali empori internazionali del libro.⁸⁹ Come ha giustamente osservato Angela Nuovo, a Venezia le botteghe librerie erano le meglio assortite d'Italia pertanto se un libro era escluso dal commercio veneziano non poteva avere un vero e proprio mercato in quanto non entrava a far parte degli assortimenti dei grandi librai veneziani.⁹⁰ Tuttavia, per quanto Venezia vantasse di un avanzato sistema di distribuzione, i suoi stampatori non potevano contare sul mecenatismo di un sovrano o della Chiesa, dipendendo principalmente dalle forze del mercato per trarre profitti dalla propria attività.⁹¹ In un contesto in rapida evoluzione, l'industria tipografica veneziana si sviluppò nel XVI secolo come un'industria a carattere proto-capitalistico che produceva edizioni in quantità sempre maggiori tanto da necessitare di un'area di mercato sempre più ampia. Ecco dunque che lo straordinario successo degli stampatori veneziani derivò dalla capacità di controllare la distribuzione e la vendita dei loro libri non solo entro i confini del Dominio ma anche al di fuori di essi. Le strategie adottate per espandere la loro rete commerciale nei luoghi che ritenevano più redditizi per i loro affari furono principalmente due: affidarsi a librai corrispondenti con cui


Sulla *Veduta di Venezia* di Jacopo de' Barbari si veda anche Jurgen Schulz, *Jacopo de' Barbari's View of Venice: Map Making, City Views, and Moralized Geography before the Year 1500*, «The Art Bulletin», 60 (1978), 3, pp. 425-474 e Deborah Howard, *Venice as a Dolphin: Further Investigations into Jacopo de' Barbari's View*, «Artibus et Historiae», 18 (1997), 35, pp. 101-111.

89. Venezia svolgeva il ruolo di fiera libraria permanente. Nuovo, *Il commercio librario*, pp. 96-98.

90. Angela Nuovo, *Ruscelli e il sistema dei privilegi a Venezia*, in *Girolamo Ruscelli. Dall'accademia alla corte alla tipografia*, Atti del Convegno internazionale di studi (Viterbo, 6-8 ottobre 2011), a cura di P. Marini e P. Procaccioli, Manziana, Vecchiarelli, 2012, p. 198.

91. Chiaramente gli stampatori veneziani potevano contare sul finanziamento di vari patrizi, ordini religiosi e mercanti locali e stranieri, ma si trattava in questi casi di fonti di finanziamento più limitate rispetto a quelle offerte da un sovrano o dalla Chiesa.

Graf. 4 – Privilegi concessi agli stampatori veneziani al di fuori del Dominio negli anni 1469-1545



sottoscrivere accordi per la vendita dei loro libri o aprire filiali, generalmente gestite direttamente tramite soci o membri della famiglia.⁹² In entrambi i casi, sapevano bene che gli eventuali privilegi ottenuti a Venezia non avevano alcun valore oltre i confini del Dominio perché l'efficacia del privilegio si esercitava esclusivamente entro la giurisdizione dello Stato concedente. Per neutralizzare la concorrenza nella sua accezione più vasta – nazionale o addirittura internazionale – gli stampatori veneziani dovevano necessariamente moltiplicare la richiesta di privilegi in diversi Stati.

Dall'analisi dei dati si deduce che ci fu un'avanguardia di una ventina di stampatori attivi a Venezia tra il 1469 e il 1545 capaci di adoperarsi per estendere la copertura del privilegio veneziano in altri Stati italiani o europei.⁹³ Sfruttando le proprie abilità nel tessere reti di rapporti con ambienti diversi e personaggi illustri e districandosi in diversi scenari politici e mercantili, questi stampatori ottennero privilegi a Ferrara, Firenze, Milano, Napoli, Roma ma anche dal re di Francia e dall'imperatore [Grafico 4].

Si rileva l'elevata percentuale di concessioni da parte dell'autorità pontificia: l'80% dei privilegi concessi da altri Stati provengono da Roma. Se interpretiamo i dati da un'altra prospettiva, possiamo rilevare che sul totale dei libri che ottennero il privilegio veneziano fino all'anno 1545, il 6% vanta anche della protezione offerta dai privilegi papali – e il numero sarà destinato a crescere negli anni successivi.

92. Sullo sviluppo delle reti commerciali, con particolare attenzione per la realtà veneziana, si veda il secondo capitolo del libro di Angela Nuovo, *The Book Trade in the Italian Renaissance*, Leiden – Boston, Brill, 2013, pp. 47-96.

93. Naturalmente oltre agli stampatori anche un considerevole numero di autori che pubblicò le proprie opere a Venezia fu in grado di tutelare i propri interessi in più Stati.

I privilegi veneziani e papali: due sistemi a confronto

Il sistema dei privilegi nelle due città di principale spicco nell'economia libraria italiana, Venezia e Roma per l'appunto, non ebbe le stesse caratteristiche.⁹⁴

A Roma la politica dei privilegi non venne mai inquadrata in una legislazione complessiva ed i privilegi erano meno mirati di quelli veneziani permettendo ad alcuni stampatori di ergersi sugli altri. Il privilegio, strumento ampiamente usato a Venezia con lo scopo di tutelare gli stampatori dalla concorrenza sleale e di assicurare un certo equilibrio fra loro, nelle mani del pontefice divenne invece uno strumento monopolistico utilizzato per escludere i concorrenti.

Se a Venezia l'ottenimento del privilegio era sostanzialmente una prassi amministrativa, così non era a Roma dove esso veniva concesso personalmente dal pontefice a titolo grazioso. Tecnicamente la richiesta di un privilegio papale poteva risultare più impegnativa per uno stampatore veneziano costretto a crearsi contatti presso la corte pontificia. Tuttavia, ciò non doveva costituire un ostacolo insormontabile poiché, come già menzionato, gli stampatori veneziani erano abituati a intrecciare relazioni con personaggi potenti in grado di mediare le loro richieste.

La caratteristica più appetibile del privilegio papale, che lo rendeva tanto ambito agli occhi degli stampatori veneziani quanto poco tollerato dalla Serenissima Signoria, era certamente la sua multi-territorialità. Sfruttando la duplice chiave temporale e spirituale, il privilegio papale garantiva una copertura in tutta Italia e in tutti i paesi direttamente o indirettamente soggetti alla Sacra Romana Chiesa (anche se non sempre questa pretesa di universalità era accettata dagli altri Stati). Insieme alle sanzioni economiche e alle confische dei libri, la principale sanzione per violazione di un privilegio extraterritoriale era la scomunica, una punizione che diversi stampatori veneziani dovevano ritenere sufficientemente efficace da giustificare il loro sforzo e le loro spese per ottenerlo.

L'importanza di ottenere il privilegio papale potrebbe dunque trovare ulteriore spiegazione con la funzione di controllo editoriale esercitata dalla Chiesa (a Roma il privilegio assunse nel corso degli anni la forma di un mezzo di controllo politico sulla produzione e la diffusione di testi a stampa talmente vicino alla censura da esserne quasi indistinguibile).⁹⁵ Così, se a Venezia si chiedeva il

94. Sul sistema dei privilegi vaticani si rimanda allo studio condotto da Jane Ginsburg e pubblicato in questa monografia. Sul sistema dei privilegi a Roma e sull'ottenimento di tali privilegi da parte degli stampatori veneziani si veda anche Nuovo, *The Book Trade*, pp. 244-257. Si veda inoltre Maria Grazia Blasio, *Cum gratia et privilegio. Programmi editoriali e politica pontificia. Roma 1487-1527*, Roma, Roma nel Rinascimento, 1988; Maria Grazia Blasio, *Privilegi e licenze di stampa a Roma fra Quattro e Cinquecento*, «La Bibliofilia», XC (1988), pp. 147-159.

95. Il privilegio era subordinato alla concessione dell'*imprimatur* ossia l'obbligo di sottoporre i manoscritti destinati alla stampa all'approvazione del Maestro del Sacro Palazzo nella città di Roma e dei vescovi con gli inquisitori fuori di essa. Istituito nel 1487 dall'*Inter Multiplices* di papa Innocenzo VII, l'*imprimatur* si diffuse maggiormente nella seconda metà del Cinquecento grazie al coinvolgimento delle strutture inquisitoriali. Per la bibliografia si rimanda alla nota 2.

privilegio per sfruttarne la protezione commerciale, nella Roma della Controriforma si chiedeva soprattutto per ottenere una sorta di approvazione aggiuntiva del testo da parte della Chiesa nel tentativo di evitare interventi censori successivi.

Stando ai dati attualmente noti, il primo stampatore attivo a Venezia, che ottenne il doppio privilegio veneziano e papale è Lazzaro Soardi (il privilegio compare, non a caso, sul frontespizio delle *Epistole* di papa Gregorio I, stampate a Venezia nel 1505).⁹⁶ I privilegi veneziani e papali iniziarono ad essere associati con una certa frequenza a partire dagli anni Quaranta del Cinquecento. Tra gli stampatori attivi a Venezia colui che in questi anni richiese il maggior numero di privilegi papali, per edizioni protette anche da privilegi veneziani, fu Michele Tramezino.⁹⁷ Egli, per sua educazione familiare e per sua convinzione, prestò sempre molta attenzione a non stampare opere contrarie o offensive della morale e della fede cattolica, cercando in questo modo di ottenere l'approvazione e la protezione della Chiesa. La sua condotta lo portò infatti ad ottenere da papa Paolo III privilegi per un gran numero di opere che videro poi la luce a Venezia.⁹⁸ Questi privilegi, il cui ottenimento fu probabilmente favorito anche dall'amicizia con Antonio Blado, che era stampatore camerale, sono naturalmente rivelatori dell'articolata organizzazione commerciale di Michele Tramezino che era presente sia a Venezia, dove aveva la sua tipografia, che a Roma dove aveva una bottega libraria gestita dal fratello Francesco. Per Tramezino, come per altri stampatori veneziani, lo Stato della Chiesa con le esigenze crescenti del suo vasto ceto ecclesiastico e degli ordini religiosi rappresentava un mercato redditizio, laddove invece la piazza veneziana poteva risultare talvolta troppo affollata.⁹⁹

96. Gregorius papa I, *Epistole ex registro beatissimi Gregorii pape primi. Cum inhibitione sanctissimi B.B. Iulii pape 2. sub pena excommunicationis late sententie: quam contrafacientes ipso facto incurrant: facta anno Domini 1505 [...]*, Venezia, Lazzaro Soardi, 1505 (Edit16, CNCE 21705). Il privilegio veneziano fu concesso a Lazzaro Soardi in data 17 dicembre 1503 ed è registrato in C.N. 15, c. 108r e in *Early Modern Book Privileges in Venice* 403. Per un approfondimento sull'attività tipografica di questo tipografo si veda anche Dennis E. Rhodes, *Annali tipografici di Lazzaro de' Soardi*, Firenze, Olschki, 1978.

97. Il numero dei doppi privilegi ottenuti da Michele Tramezino dalla Repubblica di Venezia e dal papa è per altro destinato a crescere negli anni successivi al 1545. Sull'attività tipografica dei Tramezino si veda Alberto Tinto, *Annali tipografici dei Tramezzino*, Venezia, Istituto per la collaborazione culturale, 1966. Si veda anche Pier Silverio Leicht, *L'editore veneziano Michele Tramezzino e i suoi privilegi*, in *Miscellanea di scritti di bibliografia ed erudizione in memoria di Luigi Ferrari*, Firenze, Olschki, 1952, pp. 357-367; Gennaro Tallini, *Tradizione familiare e politiche editoriali nella produzione a stampa dei Tramezzino editori a Venezia (1536-1592)*, «Studi veneziani», LIX (2010), pp. 1243-1268; Angela Nuovo, *Una lettera di Michele Tramezzino a Giovanni Bartolomeo Gabiano (1522)*, «La Bibliofilia», CXV (2013), 1, pp. 147-156.

98. Le opere stampate da Michele Tramezino in questi anni spaziavano dalla medicina alla storia, dalla teologia alla veterinaria, dai classici greci e latini alla giurisprudenza, dall'archeologia alla geografia.

99. Sembra per altro che nonostante l'articolata rete di distribuzione, Michele e Francesco Tramezino non di rado faticarono a vendere tutte le copie delle opere da loro prodotte. Infatti, il

Il database dei privilegi librari veneziani

I privilegi librari sono fonti cruciali per lo studio della storia del libro e dei suoi protagonisti ma anche per valutazioni di natura economico-giuridica o sociale. Il loro studio consente di indagare le dinamiche economiche e commerciali che coinvolsero stampatori e autori in epoca rinascimentale, permettendo al contempo di delineare il percorso editoriale delle opere letterarie, scientifiche ed artistiche e di approfondire aspetti legati alle tecniche di produzione in ambito librario. I privilegi possono inoltre fornire indizi o testimonianze circa l'esistenza di opere che non sono giunte sino a noi e contenere informazioni sul contesto nel quale erano concessi, tramandando elementi altrimenti ignoti.

Tuttavia, nonostante la loro indiscussa rilevanza, i privilegi librari non sono esaminati con la dovuta attenzione negli studi accademici e vengono tralasciati nei repertori bibliografici. Oggi esiste la possibilità di accedere online alla riproduzione digitale di libri o di parte di essi e ciò può senz'altro essere d'aiuto ma, mancando di strumenti di indicizzazione di opere privilegiate, il ricercatore troverà l'informazione solo dove già sa di poterla rinvenire.

Che gli studiosi non abbiano debitamente tenuto conto dei privilegi nei loro studi è del resto legittimo, visto che non potevano avvalersi di una raccolta organica dei medesimi. Per molti anni l'unico strumento di riferimento è stato l'elenco redatto sul finire dell'Ottocento da Rinaldo Fulin nel quale il testo delle concessioni è solo parzialmente riportato.¹⁰⁰ Il lavoro di Fulin, che si interrompe al 1527, fu poi ripreso da Horatio Brown che raccolse i privilegi accordati dalla Serenissima dal 1527 al 1597. Le trascrizioni di Brown non vennero però mai pubblicate.¹⁰¹ Queste due iniziative rimasero isolate cosicché gli studiosi, per lungo tempo, ebbero a disposizione pochi e frammentari dati. Dunque, una svolta nella storia dei privilegi librari non poteva che essere uno studio sistematico del fenomeno, anche perché non è ancora possibile quantificare con certezza quanti ne furono effettivamente richiesti e rilasciati. Infatti, per quanto sia senza dubbio ammirevole lo sforzo compiuto da Fulin e Brown, dalle indagini in corso, emerge l'esistenza di un numero considerevole, ma non ancora quantificabile, di edizioni veneziane con privilegio non registrato nella serie archivistica.

Vista la quantità di dati che ci si aspettava di poter estrapolare dall'esame dei privilegi, fin dagli esordi si è quindi pensato che la soluzione più efficace ed

24 settembre 1552 il Senato veneziano concederà ai due fratelli una proroga di cinque anni per alcuni privilegi che erano in prossimità di scadere affinché avessero ulteriore tempo per cercare di vendere le numerose copie ancora in loro possesso («... ritrovandosi detti fratelli grande quantità in casa di già stampate hanno supplicato che dette gratie gli sian prorogate acciò altri non riportino il frutto delle sue fatiche con non mediocre loro danno...»). La proroga è registrata in S.T. 38, c. 168r-v.

100. Fulin, *Documenti per servire*.

101. Sono ora conservate presso la biblioteca nazionale Marciana di Venezia (Cod. Ital. VII 2500-2502). A fini conservativi solo una parte delle trascrizioni è data in consultazione, mentre per la restante parte sono messe a disposizione degli studiosi delle fotocopie (talvolta scarsamente leggibili, quindi pressoché inservibili).

efficiente per trattare e organizzare tali dati fosse la creazione di un *database*. Una banca dati consente infatti di strutturare le informazioni in modo tale da agevolarne l'organizzazione e l'aggiornamento, permettendo lo svolgimento di ricerche complesse. Il punto focale su cui si imperniava l'idea di partenza era la creazione di uno strumento che garantisse una molteplicità di ricerche e che fosse utile a ricercatori di vari ambiti. Ecco dunque che, nell'ambito del progetto EMOBookTrade,¹⁰² è stato creato il primo *database* dei privilegi librari veneziani (Early Modern Book Privileges in Venice) con lo scopo di raccogliere le fonti che attestano la concessione di privilegi e le edizioni o le tecniche tipografiche ad esse collegate. La banca dati, liberamente accessibile in rete,¹⁰³ contiene al momento i privilegi concessi dalla Repubblica di Venezia fino all'anno 1553, ma è destinata ad arrivare fino al 1603, anno in cui il Senato stabilì per legge che la concessione del privilegio librario conseguisse al compimento di alcune formalità corporative che prevedevano il deposito e la registrazione dell'ottenuta approvazione della censura presso la Presidenza della Corporazione dei Librai e Stampatori.¹⁰⁴ Si tratta di uno strumento unico al mondo; non esistono altre banche dati di privilegi librari, e il fatto che Venezia sia l'area di riferimento non è certamente una scelta dovuta al caso. In questo periodo infatti, in materia di privilegi librari Venezia ha la maggiore documentazione di tutta Europa.

Allo stato attuale il lavoro si sta focalizzando sulle concessioni vere e proprie, mentre in un secondo momento saranno oggetto di studio le suppliche originali inviate agli enti preposti al rilascio dei privilegi e le edizioni che hanno l'indicazione del privilegio ma che sono prive del corrispettivo documento archivistico.¹⁰⁵ L'obiettivo finale è infatti quello di mettere a disposizione degli studiosi uno strumento in grado di rappresentare nel modo più completo possibile il sistema dei privilegi librari nella Venezia del Quattro-Cinquecento.

La banca dati contiene oltre 460 trascrizioni attestanti la concessione di privilegi da parte delle tre magistrature competenti in materia: Collegio, Senato e Consiglio di Dieci.¹⁰⁶

102. Il progetto, diretto da Angela Nuovo e finanziato dal Consiglio europeo della ricerca (ERC-ADG 694476), ha l'obiettivo di ricostruire la struttura economica e giuridica del commercio librario europeo nella prima età moderna.

103. L'accesso è possibile dalla sezione *Database* visualizzabile nella *homepage* del sito del progetto (<http://emobooktrade.unimi.it>).

104. Con il decreto del 1603 il privilegio divenne un diritto proprio dello stampatore, e quindi dell'autore, a differenza di quanto avveniva in precedenza quando la concessione era individuale e soggetta alla decisione delle magistrature che la conferivano. La Parte del 21 maggio 1603 è pubblicata in *Venetian Decree on Privileges for New Books and Reprints*, Venice (1603), in *Primary Sources on Copyright*. Si veda anche Mario Infelise, *Deposito legale e censura a Venezia (1569-1593)*, «La Bibliofilia», CIX (2007), 1, pp. 71-77.

105. Si segnala tuttavia la mancanza di una parte della documentazione, non sopravvissuta al tempo. In particolare, le perdite di maggior rilevanza sono riscontrabili nelle serie delle *Filze* che raccolgono le suppliche inviate alle diverse magistrature. Lo studio incrociato di fonti archivistiche e di edizioni potrà delineare un quadro d'insieme abbastanza fondato ma certamente non esaustivo del fenomeno.

106. Alcune brevi informazioni sul database e sui suoi contenuti sono disponibili nella sezione *About the Database* accessibile dalla *homepage*.

Per comprendere la struttura della banca dati e le scelte operate per la creazione delle modalità di interrogazione, è necessario porre in risalto l'insita dicotomia che caratterizza i privilegi intesi sia come entità fisiche (ossia le trascrizioni dei documenti archivistici) che come entità astratte (le azioni del concedere). Ogni trascrizione può includere un numero variabile di concessioni, una per ogni soggetto ed oggetto nominato nel documento archivistico. In altre parole, all'interno di ogni documento archivistico possiamo individuare tanti privilegi (intesi come azioni giuridiche, come concessioni) quanti sono i beneficiari e le opere/tecniche riportati nel singolo documento. Tenendo conto dell'articolata natura delle fonti si è quindi deciso di rappresentare il privilegio nella sua duplice connotazione, creando tanti privilegi quanti sono i soggetti e gli oggetti riportati nelle fonti.

Le due entità del privilegio sono graficamente rese mediante la creazione di liste che permettono un accesso immediato a tutte le informazioni contenute nella banca dati.

La prima di queste liste (*List of Sources*) raggruppa tutte le trascrizioni per registro di appartenenza (Capi del Consiglio di Dieci, Collegio Notatorio e Senato Terra) [Fig. 1].¹⁰⁷ L'accesso alle trascrizioni si attiva cliccando sul numero del registro prescelto ottenendo come risultato l'apertura di un *pop-up* in cui i testi dei privilegi sono visualizzabili uno di seguito all'altro secondo l'ordine in cui sono riportati nel singolo registro di appartenenza [Fig. 2].

Fig. 1 – List of Sources

Venezia, Archivio di Stato, Capi del Consiglio di Dieci
3 (1506—1512)
5 (1519—1521)
8 (1528—1531)
9 (1531—1532)
Venezia, Archivio di Stato, Collegio Notatorio
11 (1467—1474)
13 (1481—1489)
14 (1489—1499)
14 (1489—1499)
15 (1499—1507)
16 (1507—1512)
16 (1507—1512)
17 (1512—1514)
18 (1515—1520)
Venezia, Archivio di Stato, Senato Terra
11 (1490—1492)
12 (1493—1497)
14 (1501—1503)
17 (1510—1512)
19 (1515—1517)
20 (1517—1520)
21 (1519—1521)
22 (1521—1523)
23 (1523—1525)
24 (1525—1528)
25 (1528—1530)
26 (1530—1532)
27 (1532—1534)
28 (1534—1536)
29 (1536—1538)
30 (1538—1540)
31 (1540—1542)
32 (1542—1544)
33 (1543—1545)
34 (1545—1547)

Fig. 2 – Pop-up con le trascrizioni del registro Senato Terra n. 28

Venezia, Archivio di Stato, Senato Terra, 28	×
29r-v	
Sermo Principe, et Illmo Senato. Havendo io Zuanbaptista da Monte medico veronese novamente traduto de greco in latino dieci libri de Aetio in medicina, zoè li sette primi, et li tre ultimi, et desiderando quell far stampar in questa inclyta città per commune beneficio, et acciochè non me sia tolto il frutto delle mie fatiche, supplico la Subt.à vostra, con il suo Exmo Consiglio de Pregadi, se degni concedermi che ad altri non sia licito quelli stampar o far stampar, nè altrove stampati vender, o far vender in questa vostra città, et in tutte le terre del Dominio vostro, salvo li Giorti, stampatori in questa città, et da mi electi a dover stampar ditto mia opera, sotto pena alli contrafacienti de perder li libri, et ducati diese per opera, da esser applicada un terzo al arsenal vostro, un terzo a quel magistrato al qual sarà data la denuncia, et che procederà contra li delinquenti, et l'altro terzo al accusador, obligandone infra un anno proximo haverli finiti di stampar et da altri fuora, sichè publicamente se vendino et a vostra Sublimità me raccomandando. Die xxvi martii. Che al predito supplicante sia concesso quanto l'ha supplicato per anni dieci proximi. De parte ____173 De non ____7 Non sync ____4 Consiliani: ser Joannes de Pnolis ser Marcus Gabriel ser Franciscus Foscani ser Matheus Vitturi	
78r-v	
Sermo Principi suoque Exmo Collegio. Mai vostra Exsa Celne fu parca, ma abundantissima in conceder gratie alli suoi fidelissimi servitori per la sua innata bonità, et longa consuetudine, però io Francesco Marcolini da Forlì fidelissimo servitor di quella, volendo dar in luce una comedia intitolata la Cortegiana, opera molto jocosa et utile, et approbata per li Ex.mi S.or Capi del suo Ill.mo Consiglio di X, richiedo che quella se degni concedermi di special gratia, che per anni X alcuno altro, salvo che io Francesco, non possi, sì in questa inclyta città, come Dominio di quella, modo aliquo stampar, nè far stampar, nè stampata vender, nè far vender ditto comedia, sotto pena de perder le opere, qual veglia (?) in me, et pagar ducato uno per libro da esser diviso per terzo fra lo accusador, et pietade, et cadauno officio facesse la executione, dando potestà, et libertà ad ogni officio così dentro, come fuora di far observar ditto privilegio. Alli piedi della qual humiliter genibus flexis mi raccomando. Die xix septembris. Quod suprascripto supplicanti concedatur quantum petit, et supplicavit. De parte ____119 De non ____29 Non sync ____2 Consiliani: excepti: ser Bernardo Superantius assente	
101r-v	
Sermo Principe. Sempre vostra Subt.à è stata, et è largissima donatrice delle gratie sue alli suoi fidelissimi che con sincerità quelle dimandino, de qua è che io Francesco Marchadini svizzerissimo servitor di quella, humiltemente richiedo che di special gratia mi sia concesso che alcuno altro che io supplicante, o che per mi fosse, non possi stampar, nè far stampar, contrafar, nè in altri loci stampate o contrafate vender, nè far vender, sì in questa excelsa città, come Dominio di quella, la Paraprasia sopra li Sette salmi, et il Padre del Salvatore, composta in lingua materna per M. Pietro Kratino, opere christiane, et devote, et approbate per li Ex.mi Signor Capi del suo Illmo Consiglio di X, sotto pena alli contrafacienti di perder tutti li libri, quelli vengano in me, et di pagare ducati doi per pezzo, et libri da esser divisi per terzo tra lo accusador, hospitalis de incurabili et officio facesse la executione dando potestà, et ampla libertà a cadauno officio, sì dentro, come fuora di questa inclyta città di far observar privilegio, et io sia obligato farle stampar, juxta la forma della parte sopra ciò disponente, servandomi ditto privilegio anni X da poi le impressione. Alli piedi di quella etc. Die vii november. Che al sopraditto supplicante sia concesso, che per anni diece, alcun altro che lui possa vender, nè stampar in questa città, nè altre terre del dominio le sopraditte opere, sotto pena di perder li libri, et de pagar ducato uno per pezzo, come ha supplicato. ____117 ____21 ____8 Consiliani: ser Andreas Marcello ser Bernardus Superantius ser Hieronimus Pisaurus ser Pandulfus Mauroceno ser Joannes Mauro	

107. In un prossimo futuro sarà inserita la funzione di *export* dei testi presenti nel database.

La seconda lista (*List of Privileges*) consente invece di visualizzare l'elenco di tutti i privilegi desunti dalle trascrizioni. Riportati in ordine cronologico (ossia per data di concessione), i record sono visualizzabili in due modalità. La prima, sintetica, fornisce alcune informazioni di base volte all'identificazione dei singoli record (autorità concedente, data di concessione e durata del privilegio; segnatura archivistica; tipo di oggetto – edizione o innovazione –) [Fig. 3].

Fig. 3 – Visualizzazione sintetica di un record

ID: 10.
 Repubblica di Venezia - Collegio. 1469-9-18. 5 years.
 Venezia, Archivio di Stato, Collegio Notatorio 11, 56v, privilege resolution.
Edition: Cicero, Marcus Tullius — Epistolae ad familiares.

[Description](#)

Cliccando sul comando *Description* si accede invece al record nella sua forma integrale che si compone dei dati relativi al privilegio (durata; categoria – privilegi accordati a stampatori/editori, ad autori o privilegi tecnici –; titolo; notifica, se presente – ossia se il riferimento al privilegio è stampato sull'edizione – e nome del beneficiario), dei dati relativi all'edizione o innovazione (in particolare, per le edizioni si segnalano i possibili rinvii ad alcuni repertori quali ISTC, USTC o Edit16), infine la trascrizione del privilegio con gli eventuali riferimenti bibliografici [Fig. 4]. In calce alla schermata un pulsante permette di visualizzare la lista di tutti i privilegi e le edizioni/tecniche collegate alla medesima trascrizione [Fig. 5].

Fig. 4 – Visualizzazione integrale di un record

ID 10

Repubblica di Venezia - Collegio. 1469-9-18.

Duration: 5 years.
 Category: Printers and publishers.
 Title: Epistolae Cicero.
 Notification: None.
 Beneficiary: Johann von Spayer.

Edition: Cicero, Marcus Tullius — Epistolae ad familiares.
[Show items](#)

Venezia, Archivio di Stato, Collegio Notatorio 11, 56v, privilege resolution
 MCCCCXVIII, die xvi septembris

Inducta est in hanc notariam indicam ordinem ad imprimendi libros, in quibus magis celebrator et frequentior fieri per oparum, scilicet et regium, magis laetitia de bonis, qui ceteris alia vobis hunc notariam privilegio, ubi cum conjugio, liberi et familia tota sua habitant, excoeretur, eorum autem librorum imprimendorum, semper summa omnium commendatione impressi. Epistolae Cicero, et nobile opus Rini De natural. historia, in maximo numero et pulcherrima litterarum forma, pergitur, quod tunc alia praecetera aliqua imprimere, sicut et in aliis et in aliis huiusmodi, multa praedictorum quorundam et eorum pariter, sicut, suscipiantur. Et quoniam tale munus, esse huiusmodi praesulere et principum, gratia illa summa, magnum, operi laetare et esse augendum, atque forentium est, eorumque magis laetitia, qui magis vultur summi, familiae et amicorum mercede, praesentia et materia ut alioquin pariter, atqueque suam imprimendi potius obtinere, rectore, quam ex parte habere. Quomodoque in alia exercitia substantia, et multo quidem inferius, fieri solent, et infra scriptis dominis Consilii, ad humilem et devotam supplicationem praedicti regium laetitia, terminantur, terminanturque decreverunt, ut per annos quatuor proxime futuros, nemo omnino et qui velit, possit, vellet, audeat, ex parte aliam imprimendorum librorum, in hac regione civitate Venetiarum et districtu eius, nisi ipse magister laetitia de bonis, suorum aliquid inventus fuerit, qui contra hanc terminationem et decretum auctor fuerit exercere opem autem et imprimere librorum, multum condemnandum debeat, et amittere instrumenta et libros impressos. Et sub hac eadem poena nemo debeat aut possit tales libros, in alia terra et loco impressos, vendendo, aut huiusmodi.

Consilii:

ser Angelus Gaderico
 ser Bertucius Contarini
 ser Angelus Veneto
 ser Iacobus Mauroceno
 ser Franciscus Dandolo

Hullus est regis qui obicit magister et auctor

Bibliography: Rinaldo Fulin, Documenti per servire allo storia della tipografia veneziana, Archivio Veneto, 23 (1882) 1, 94-212, 99-100, n. 1.

Fig. 5 – Show cited items

[More privileges](#)

ID 9.
 Duration: 5 years.
 Category: Printers and publishers.
 Title: Opus Rini, De natural. historia.
 Notification: None.
 Beneficiary: Johann von Spayer.

Edition: Pinus Secundus, Galus — Historia naturalis.
[Show items](#)

ID 11.
 Duration: 5 years.
 Category: Technics.
 Title: Ars imprimendi libros.
 Notification: None.
 Beneficiary: Johann von Spayer.

Innovation: Art of printing books.

I risultati che compaiono nella lista dei privilegi possono naturalmente essere ridotti, a seconda delle necessità, mediante una serie di filtri applicabili sulle ricerche per autori ed edizioni (*Authors and editions*) o per privilegi (*Privileges*) [Figg. 6-7].

La prima serie di filtri permette di selezionare per:

1. Autori.
2. Luoghi di pubblicazione.
3. Stampatori, editori, librai.
4. Date di pubblicazione.
5. Formati.
6. Lingue (dei testi).

Fig. 6 – Filtri applicabili nella ricerca per autori ed edizioni

Authors and editions	
Authors	
Places of publication	
Printer / publisher / bookseller	
Dates of publication	
Formats	
Languages	
Aramaic (1)	
French (6)	
German (1)	
Greek (56)	
Hebrew (7)	
Italian (368)	
Latin (578)	
Spanish (1)	

Un secondo gruppo di filtri consente di effettuare selezioni sui campi propri dei privilegi, ossia:

1. Autorità (che concede i privilegi)
2. Data.
3. Durata.
4. Categorie.
5. Beneficiari.
6. Lingua della risorsa (ossia della fonte).¹⁰⁸

Tutti i dati contenuti nei sopracitati gruppi di filtri sono espressi sotto forma di elenchi e per ogni valore è affiancato il numero di edizioni o privilegi a cui è riconducibile.

108. I documenti sono scritti in latino e/o in italiano.

Fig. 7 – Filtri applicabili nella ricerca per privilegi

Privileges
Authorities
Repubblica di Venezia - Capi del Consiglio di Dieci (7) Repubblica di Venezia - Collegio (731) Repubblica di Venezia - Senato (647) Repubblica di Venezia (1)
Date of the privilege
Duration
Categories
Beneficiaries
Language of the source

In aggiunta, cinque tipi di *checkbox* [Fig. 8] permettono di selezionare dalla lista dei privilegi:

1. Le sole edizioni.
2. Le sole innovazioni.
3. Le edizioni collegate a più di un privilegio. Spuntando la casella si ottiene la lista delle opere o delle innovazioni che hanno ottenuto più di un privilegio. Da una singola opera o innovazione, mediante collegamenti ipertestuali, è possibile accedere alle diverse concessioni [Fig. 9].
4. Le edizioni protette da privilegi concessi da altri Stati [Fig. 10].
5. Le edizioni con privilegio non riconducibili ad alcuna fonte diretta o indiretta. Spuntando la casella si ottiene l'elenco delle edizioni che hanno l'indicazione del privilegio veneziano ma tale privilegio non è riconducibile a nessuna fonte che ne attesti l'effettiva concessione e/o richiesta.

Fig. 8 – *Checkbox*

<input type="checkbox"/> Editions only
<input type="checkbox"/> Technical innovations only
<input type="checkbox"/> Editions with more than one privilege
<input type="checkbox"/> Editions with privileges issued by more than one body
<input type="checkbox"/> Privileges stated in the edition

Fig. 9 – Esempio di relazione fra privilegi mediante collegamento ipertestuale

Repubblica di Venezia - Senato. 1530-3-22.

ID: 943.

Duration: 10 years.

Category: Printers and publishers.

Title: De Virgili culice et Terentii fabulis.

Notification: Published in the book (summary in the colophon).

Other privileges: Pope; Unspecified bodies, Privileges granted by other Princes.

Beneficiary: Bembo, Giovanni Matteo.

Related privileges: Privilege related to a preceding privilege: Repubblica di Venezia - Collegio, 1505-03-17.

Edition: Bembo, Pietro — Petri Bembi Ad Herculem Strotium De Virgili Culice et Terentii fabulis liber, Venetiis, per Io. Ant. eiusque fratres Sabios, 1530.

Show details

Fig. 10 – Esempio di edizione protetta da privilegi concessi da diverse autorità statali

Repubblica di Venezia - Senato. 1535-2-24.

ID: 1011.

Duration: 10 years.

Category: Authors.

Title: Observationes Ciceronis.

Notification: Published in the book (summary in the titlepage).

Other privileges: Pope; King of France; Duke of Milan.

Beneficiary: Nizzoli, Mario.

Edition: Nizzoli, Mario — Observationes in M.T. Ciceronem, quibus omnis vere latine loquendi ratio et quot quibusque modis unaquaqueque uox distingui uariarique possit, per exempla Ciceronis planè demonstratur. Liber ... per Marium Nizollum Brixellensem diligentissima cura ac maximis laboribus uigiliisque collectus ..., Venetiis, 1538; Ad Pratum Albuini, in aedibus illustris uiri Ioannis Francisci Gambara comitis pontificii, 1535 mense Ianuario.

Show details

La ricerca vera e propria sui dati avviene accedendo alla finestra *Search*, strutturata in quattro maschere composte da una serie di campi e funzioni [Fig. 11].

Fig. 11 – Principali maschere di ricerca

▶ AUTHORS and EDITIONS

▶ TECHNICAL INNOVATIONS

▶ PRIVILEGES

▶ Full-text search in TRANSCRIPTIONS

La prima maschera permette di effettuare ricerche multicanale per le edizioni contenute nel banca dati,¹⁰⁹ articolandosi in nove diversi campi [Fig. 12].

1. Autori. Nella stringa si digita il nome dell'autore che si intende ricercare (è sufficiente digitare le prime tre lettere del nome o del cognome per ottenere l'elenco dei risultati corrispondenti a quanto ricercato). È possibile mettere più nomi in relazione fra loro – quindi effettuare ricerche su più autori contemporaneamente – avvalendosi degli operatori logici AND/OR.
2. Titolo. Nella stringa si digita uno o più termini del titolo da ricercare con la possibilità di selezionare dal menu a tendina la modalità di ricerca che si intende effettuare: per tutte le parole digitate nella stringa di ricerca, per nessuna delle parole digitate nella stringa di ricerca oppure per una sequenza di parole che compaiano nel testo come blocco unico (frase esatta).¹¹⁰
3. Luogo di pubblicazione. Il nome può essere digitato nella stringa di ricerca o selezionato da una lista preimpostata che si attiva mediante il comando *Show all*.
4. Stampatore/editore/libraio. Nella stringa si digita il nome dello stampatore, editore o libraio che si intende ricercare.
5. Data di pubblicazione. È possibile cercare per un gruppo di anni, per una data esatta o per un periodo antecedente o seguente la data inserita tramite selezione della funzione desiderata.
6. Menu a tendina permettono inoltre di selezionare: il formato del libro, il soggetto,¹¹¹ la lingua e il codice identificativo del repertorio da cui sono stati (eventualmente) importati i singoli record bibliografici.

Fig. 12 – Maschera di ricerca per edizioni

▼ AUTHORS and EDITIONS

- Authors
- Title
- Place of publication
- Printer / publisher / bookseller
- Date of publication
- Format
- Subject
- Language
- Reference number

109. Si segnala che non tutte le opere che hanno ottenuto il privilegio sono identificabili. Tali opere sono segnalate nel *database* con l'etichetta *Unidentified edition*.

110. La mancata selezione attiva di *default* la ricerca per tutte le parole digitate.

111. Campo al momento non ancora attivo.

La seconda maschera di ricerca è dedicata alle sole innovazioni tecniche ricercabili inserendo nell'apposita stringa la parola che si intende cercare o cliccando sul comando *Show all* che mostra l'elenco delle innovazioni presenti. Le innovazioni sono espresse nella lista mediante brevi stringhe descrittive che rinviano ai privilegi corrispondenti [Fig. 13].

Fig. 13 – Maschera di ricerca per innovazioni tecniche

▼ TECHNICAL INNOVATIONS

Enter one or more characters or Show all

Arabic typefaces.
 Art of printing books.
 Greek typefaces united with their accents.
 Greek typefaces.
 Hebrew typefaces
 Italic typefaces.
 Method for printing chant books
 Method for printing chiaroscuro.
 Method for printing figured chant.
 Method for printing music and tablature with characters of tin or of other mixture.
 Method for printing music.
 Method for printing polyphonic music.
 New method for printing greek and latin works.
 New method for printing music.
 Typefaces for printing choirbooks
 Typefaces.

Una terza maschera include una serie di campi mediante i quali è possibile fare ricerche specifiche su parametri propri dei privilegi [Fig. 14].


1. **Autorità.** È possibile selezionare da un menu a tendina l'autorità che ha concesso il privilegio scegliendo tra Capi del Consiglio di Dieci, Collegio, Senato o, più genericamente, Repubblica di Venezia (quest'ultima opzione è prevista per recuperare i privilegi per i quali non è stato possibile determinare la magistratura che ha concesso o che ha ricevuto la richiesta di concessione; può accadere quando l'informazione è desunta dall'edizione).
2. **Data del privilegio.** Le modalità di ricerca sono le stesse che sono state predisposte per la data delle edizioni.
3. **Durata.** È possibile cercare i privilegi in relazione alla loro durata – ad eccezione dei casi in cui questa non è stata rilevata –, espressa in anni o mesi; selezionando la casella *For life* vengono recuperati i privilegi concessi per l'intera vita del beneficiario, quindi privi di un preciso valore temporale.
4. **Categoria.** Un menu a tendina permette di selezionare una o più categorie di privilegi relazionabili fra loro tramite gli operatori logici AND/OR.
5. **Beneficiario.** Nella stringa si digita il nome che si intende ricercare nella tabella dei beneficiari. Come abbiamo visto, nella maggior parte dei casi il

beneficiario del privilegio è l'editore o l'autore, ma esistono casi in cui il beneficiario non ha nessuno dei due ruoli.

6. Lingua della fonte, selezionabile da menu a tendina.

7. ID. Permette di cercare i privilegi tramite il numero identificativo assegnato a ciascuno d'essi.¹¹²

Fig. 14 – Maschera di ricerca per privilegi



The image shows a search interface for privileges. At the top, there is a dropdown menu labeled 'PRIVILEGES'. Below it, there are seven input fields, each with a label: 'Authority', 'Date of the privilege', 'Duration', 'Category', 'Beneficiary', 'Language of the source', and 'ID'. The fields are arranged vertically and are currently empty.

Infine, l'ultima area è riservata alla ricerca libera sui testi dei privilegi, ossia sulle trascrizioni, con la possibilità naturalmente di cercare tutte le parole (funzione che si applica di *default*) o la frase esatta digitata oppure di escludere un termine dalla ricerca. Se la ricerca darà riscontro positivo si otterrà la lista dei privilegi (intesi nella loro forma astratta) collegati alle trascrizioni in cui figura la parola cercata. L'uso di questo campo garantisce un risultato positivo soltanto qualora si usi la stessa forma grafica del documento originale. Ad esempio, digitando nella stringa di ricerca la parola 'notte' si otterrà l'elenco dei privilegi (dai quali si accederà poi alle trascrizioni) contenenti esattamente il termine cercato (in maiuscolo o in minuscolo indistintamente, ossia 'Notte' o 'notte'). Non saranno invece recuperate le forme varianti come 'Nocte'. Allo stesso modo, volendo cercare il termine 'Arsenale' si avrà in risposta un limitato numero di *record*, mentre digitando 'Arsenal' (la forma linguistica maggiormente impiegata nei documenti) il numero di *record* catturati sarà superiore. Nel valutare i risultati della ricerca, si deve dunque tenere conto dell'irriducibile variabilità delle forme, che poi è anche uno dei motivi per cui si è deciso di predisporre questa modalità di interrogazione della banca dati. È possibile infatti verificare l'utilizzo e l'evoluzione di alcuni termini, per esempio il passaggio dalla forma 'citade' a 'città' o da 'leze' (o 'lezze') a 'legge'. La ricerca

112. L'identificativo viene dato ai singoli privilegi in quanto entità astratte (ossia le azioni giuridiche), e non in quanto entità fisiche (ossia le trascrizioni). Per questo motivo, quando nel saggio si è fatto riferimento all'intero testo del privilegio, invece che ad una specifica concessione, sono stati riportati tutti gli identificativi ad esso collegati.

libera sulle trascrizioni consente inoltre di recuperare tutte quelle informazioni che non sono state indicizzate, come la lista dei consiglieri che sottoscrivevano i privilegi e che si trova in calce alla maggior parte delle concessioni.

Ora, tenendo presente quanto sinora detto, si precisa che i testi dei privilegi raccolti nella banca dati sono il risultato di un lavoro di trascrizione interpretativa dei documenti archivistici. In altre parole sono stati adottati criteri di trascrizione che, pur mantenendosi il più possibile fedeli all'originale, sono volti ad agevolare la lettura dei testi. Si è mantenuto, per quanto possibile, l'*usus scribendi* di chi scrive, ivi compresi gli errori nella grafia. Le abbreviazioni sono state sciolte tacitamente dove lo scioglimento apparisse ovvio a giudizio del trascrittore; in caso di dubbi nell'interpretazione, sono state sciolte tra parentesi tonde. Non si è dato scioglimento, indicando con un punto l'abbreviazione, degli attributi e dei titoli della Signoria (Serenissima, Illustrissima, Signoria, Serenità, Sublimità...), dei titoli individuali (Signore, Principe...) Accenti e punteggiatura sono stati uniformati all'uso moderno, avendo cura di rispettare la presenza di segni di interpunzione nei casi di possibile equivoco. Analogamente sono state uniformate secondo l'uso moderno le maiuscole e le minuscole. Le lacune nel documento sono state indicate con tre asterischi inseriti tra parentesi graffe {***} mentre eventuali dubbi interpretativi sono stati segnalati con un punto interrogativo racchiuso fra parentesi tonde (?).

Fig. 15 – Maschera di ricerca full-text

The image shows a search interface for 'PRIVILEGES'. It features a dropdown menu at the top labeled 'PRIVILEGES'. Below it, there are several search criteria, each in a light gray box with a rounded rectangle: Authority, Date of the privilege, Duration, Category, Beneficiary, Language of the source, and ID.

I criteri di ricerca che compongono le quattro aree possono essere combinati fra loro permettendo così una maggiore interoperabilità delle funzioni e quindi un maggior raffinamento della ricerca e risultati più specifici.

Si segnala infine che la banca dati dei privilegi librari veneziani è interconnessa con quella dei prezzi, realizzata sempre nell'ambito del progetto EMoBookTrade. In un prossimo futuro sarà dunque possibile risalire ai prezzi di vendita dell'edizione protetta dal privilegio, sia nel periodo di efficacia del privilegio che successivamente.

Appendice

Lista dei privilegi d'autore (1469-1545)

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Accursio Mariangelo	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Amnianus Marcellinus, A. Mariangelo Accursio mendis quinque millibus purgatus, & libris quinque auctus ultimis...</i> (VD16 A 2311) - <i>Magni Aurelii Cassiodori Variarum libri XII</i> (VD16 C 1434) 	S.T. reg. 27 (1532-1534), c. 114r, del 01.03.1533; Early Modern Book Privileges in Venice 980-981
Agostini Niccolò degli	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tutti li libri de Orlando Inamorato...</i> (CNCE 6594) - <i>Il secondo e terzo libro de Tristano</i> (CNCE 448) - <i>Le horrende bataglie de' Romani in ottava rima contro Infideli ...</i> (CNCE 71546) - <i>Libro terzo & ultimo del innamoramento di Lancilotto e Ginevra...</i> (CNCE 453) - <i>Lo innamoramento de messer Lancilotto e di madonna Genevra...</i> (CNCE 449) - <i>Tutti gli libri de Ouidio Metamorphoseos...</i> (CNCE 33678) - <i>Ultimo & fine de tutti li libri de Orlando innamorato...</i> (CNCE 451) - <i>Vite di Plutarco</i> (non identificata) 	C.N. reg. 15 (1499-1507), c. 146v, del 29.03.1505; Early Modern Book Privileges in Venice 324 S.T. reg. 21 (1519-1521), c. 134v-135r, del 15.05.1520; Early Modern Book Privileges in Venice 790-796
Alessandro di Lieti	<i>Itinerario ouero viaggio da Vinegia a Roma per piu vie che far si puo con il nome delle città, terre, et castella che si trouano ...</i> (CNCE 19432)	S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 117v-118r, del 14.06.1544; Early Modern Book Privileges in Venice 1328
Alunno Francesco (Francesco del Bailo)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Il Petrarca con le obseruationi di messer Francesco Alunno</i> (CNCE 28608) - <i>Le ricchezze della lingua volgare</i> (CNCE 1308) - <i>La fabbrica del mondo...</i> (CNCE 1309) 	S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 60v, del 7.09.1538; Early Modern Book Privileges in Venice 2069 S.T. reg. 31 (1540-1542), c. 210r, del 31.01.1542; Early Modern Book Privileges in Venice 1149 S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 88v-89r, del 30.08.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1428
Aretino Pietro	<ul style="list-style-type: none"> - <i>La vita di Maria Vergine</i> (CNCE 2420) - <i>Il terzo libro de le lettere</i> (CNCE 2426) 	S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 130r, del 9.07.1539; Early Modern Book Privileges in Venice 1103 S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 120v-121r, del 12.12.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1439

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Ariosto Lodovico	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Orlando furioso</i> (CNCE 2541) - <i>Orlando furioso di Ludovico Ariosto nobile ferrarese ristampato...</i> (CNCE 2558) - <i>Thoscanello de la musica...</i> (CNCE 3105) - <i>Lucidario in musica di alcune oppenioni antiche, et moderne...</i> (CNCE 3109) 	<p>C.N. reg. 18 (1515-1520), c. 24r, del 25.10.1515; Early Modern Book Privileges in Venice 717 S.T. reg. 24 (1525-1528), c. 245v-246r, del 7.01.1528; Early Modern Book Privileges in Venice 893</p> <p>S.T. reg. 23 (1523-1525), c. 43r, del 3.07.1523; Early Modern Book Privileges in Venice 835 S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 88v-89r, del 30.08.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1421</p>
Aron Pietro	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Thoscanello de la musica...</i> (CNCE 3105) 	<p>S.T. reg. 23 (1523-1525), c. 43r, del 3.07.1523; Early Modern Book Privileges in Venice 835 S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 88v-89r, del 30.08.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1421</p>
Augurelli Giovanni Aurelio	<ul style="list-style-type: none"> <i>Ioannis Aurelii Augurelli p. Ariminensis Crysopeoetae libri III...</i> (CNCE 3382) 	<p>C.N. reg. 18 (1515-1520), c. 19v, del 27.08.1515; Early Modern Book Privileges in Venice 706</p>
Aurelio dall'Acqua	<ul style="list-style-type: none"> <i>Catena evangelica</i> (non identificata) 	<p>S.T. reg. 27 (1532-1534), c. 89r-v, del 30.10.1532; Early Modern Book Privileges in Venice 979</p>
Badoer Andrea	<ul style="list-style-type: none"> <i>Portolano</i> (non identificata) 	<p>S.T. reg. 11 (1490-1492), c. 62r, del 26.04.1491; Early Modern Book Privileges in Venice 751</p>
Bagolino Girolamo	<ul style="list-style-type: none"> <i>Burana in libros priorum resolutorium...</i> (CNCE 7904) 	<p>S.T. reg. 23 (1523-1525), c. 47v, del 23.07.1523; Early Modern Book Privileges in Venice 833</p>
Ballarino Tommaso	<ul style="list-style-type: none"> <i>Aelii Donati grammatici Pro impetrando ad rempublicam literariam aditu nouitiis adolescentibus grammatices rudimenta...</i> (CNCE 48603) 	<p>S.T. reg. 26 (1530-1532), c. 150r-v, del 6.05.1531; Early Modern Book Privileges in Venice 931</p>
Balmes Abraham	<ul style="list-style-type: none"> <i>Libri posteriorum analiticorum cum magnis commentariis Averroys...</i> (CNCE 3516) 	<p>S.T. reg. 22 (1521-1523), c. 79r, del 29.09.1521; Early Modern Book Privileges in Venice 802</p>
Barbaro Daniele	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Exquisite in Porphirium commentationes</i> (CNCE 4129) - <i>Rhetoricorum Aristotelis libri tres...</i> (CNCE 2916) - <i>Traduzione delle Idee di Hermogene</i> (non identificata) 	<p>S.T. reg. 31 (1540-1542), c. 198r, del 16.12.1541; Early Modern Book Privileges in Venice 1109-1111</p>
Bardolini Matteo	<ul style="list-style-type: none"> <i>Coeliplani, sive planisphaerii canones...</i> (CNCE 42877) 	<p>S.T. reg. 25 (1528-1530), c. 207v, del 30.10.1529; Early Modern Book Privileges in Venice 915</p>

Autori	Titoli/Opere	Fonti
Bartolomeo da Orvieto (con Angelo Paglia)	<i>In Antidotarium Joannis filii Mesue...</i> (CNCE 4481)	S.T. reg. 32 (1542-1544), c. 116r-v, dell'11.12.1542; Early Modern Book Privileges in Venice 1159
Beaziano Agostino	<i>Le rime volgari</i> (CNCE 4679)	S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 73r, del 3.07.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1434
Becichemo Marino	<i>Hoc libro continentur haec opera Becichemi...</i> (CNCE 4777)	C.N. reg. 15 (1499-1507), c. 152r, del 26.09.1505; Early Modern Book Privileges in Venice 523
Bellarmati Girolamo	<i>Chorographia Tusciae</i> (Stefano Bifolco – Fabrizio Ronca, <i>Cartografia rara italiana: XVI secolo. L'Italia e i suoi territori.</i> <i>Catalogo ragionato delle carte a stampa</i> , Roma, Antiquarius, 2014, pp. 214-215, tav. 81)	S.T. reg. 29 (1536-1538), c. 71r-v, del 26.08.1536; Early Modern Book Privileges in Venice 1073
Bembo Pietro (tramite il suo segretario Cola Bruno)	- <i>Prose...</i> (CNCE 4997) - <i>Petri Bembi Epistolarum Leonis decimi pontificis...</i> (CNCE 5003)	S.T. reg. 24 (1525-1528), c. 38v, del 25.07.1525 – S.T. reg. 24 (1525-1528), cc. 86v-87r; del 30.01.1526; Early Modern Book Privileges in Venice 888 e 2050 S.T. reg. 29 (1536-1538), c. 59v, del 21.07.1536; Early Modern Book Privileges in Venice 1072
Bembo Pietro	- [Titolo non specificato ma certamente la seconda edizione delle <i>Prose della volgar lingua</i>] (CNCE 5005)	S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 55v, del 24.07.1538; Early Modern Book Privileges in Venice 1107
Benedetti Alessandro	- <i>C. Plinii Secundi Veronensis Historiae naturalis libri XXXVII...</i> (CNCE 29657) - <i>De communis medendi preceptis</i> (non identificata) - <i>De corporum morbis</i> (non identificata) - <i>De febris</i> (non identificata) - <i>De venenis</i> (non identificata) - <i>Historia corporis humani siue anatomice</i> (CNCE 5155)	C.N. reg. 14 (1489-1499), c. 138v, del 19.03.1496; Early Modern Book Privileges in Venice 157-162
	- <i>Diaria de bello Carolino</i> (ISTC ib00320400) - [Historia gallica – in volgare]	C.N. reg. 14 (1489-1499), del 26.06.1496 [mancante informazione sul numero di cartai]; Early Modern Book Privileges in Venice 2087-2088

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Beolco Angelo (Ruzzante)	- <i>Piovana</i> (CNCE 26143) - <i>Vaccaria</i> (CNCE 60348)	S.T. reg. 27 (1532-1534), c. 203r, del 13.12.1533; Early Modern Book Privileges in Venice 969-970
Bergano Giorgio Iodoco	<i>Georgii Iodoci Bergani Benacus</i> (CNCE 5452)	S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 120v-121r, del 12.12.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1436
Bermi Francesco	<i>Orlando innamorato...</i> (CNCE 5539)	S.T. reg. 26 (1530-1532), c. 184r, del 9.08.1531; Early Modern Book Privileges in Venice 2058
Biondo Michelangelo	- <i>Angoscia doglia e pena, le tre furie del mondo</i> (CNCE 6122) - <i>Compendiosa de medicamentis...</i> (CNCE 6112) - <i>De cambus et venatione libellus</i> (CNCE 6113) - <i>De partibus icu secitis ciuitissime sanandis...</i> (CNCE 6110) - <i>De ventis et nauigatione, libellus...</i> (CNCE 6123) - <i>De viro illustri atque iniquo sermones duo...</i> (CNCE 6116) - <i>Familiares de morbis curandi</i> (non identificata) - <i>Idiomorphosis</i> (non identificata) - <i>Il paesano</i> (non identificata) - <i>Noua prudentia...</i> (CNCE 6132) - <i>Pentalogus de moribus diuersarum nationum</i> (non identificata)	S.T. reg. 32 (1542-1544), c. 25r, del 7.03.1542; Early Modern Book Privileges in Venice 1222-1223, 1225-1232, 2081-2083
Bocca Bernardino	- <i>Diuini floretti preseruatui, & medicatui contra peste</i> (CNCE 6213) - <i>Formularii de Cancellaria, de libri de cuncti, de atti iudiciali et processi, et de notaria</i> (non identificata)	S.T. reg. 23 (1523-1525), c. 107v, del 19.03.1524; Early Modern Book Privileges in Venice 823, 826
Bonafede Francesco	<i>Francisci Bonafides practicum medicinae...</i> (CNCE 6828)	S.T. reg. 25 (1528-1530), c. 33v, del 1.04.1528; Early Modern Book Privileges in Venice 921
Bono Giovanni Filippo	<i>Concordantiae contradictio in Aristotelis...</i> (CNCE 7009)	S.T. reg. 31 (1540-1542), c. 167v, del 13.09.1541; Early Modern Book Privileges in Venice 1148
Bordoni Benedetto	- <i>Triumpho de Cesaro</i> (non identificata) - <i>Carta dell'Italia</i> (non identificata) - <i>Mappamondo</i> (non identificata) - <i>Libro di Benedetto Bordone nel qual si ragiona...</i> (CNCE 7062)	C.N. reg. 15 (1499-1507), c. 118r, del 30.03.1504; Early Modern Book Privileges in Venice 368 C.N. reg. 16 (1507-1514), c. 31v-32r, del 19.09.1508; Early Modern Book Privileges in Venice 547-548 S.T. reg. 24 (1525-1528), c. 92v-93r, del 6.03.1526; Early Modern Book Privileges in Venice 877

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Brucioli Antonio	- <i>I sacri Psalmi di David...</i> (CNCE 5840) - <i>Rhetorica di Marco Tullio Cicerone...</i> (CNCE 38486)	S.T. reg. 27 (1532-1534), c. 214v-215r, del 24.01.1534; Early Modern Book Privileges in Venice 967 S.T. reg. 29 (1536-1539), c. 177v, del 6.09.1537; Early Modern Book Privileges in Venice 1056
Bruno Alberto	<i>In materia feudali consilia domini Alberti Bruni Astensis iuris legalis disciplinae...</i> (CNCE 25879)	S.T. reg. 28 (1534-1536), c. 197r-v, del 25.09.1535; Early Modern Book Privileges in Venice 1008
Camillo Giulio	<i>Le cose volgari del Petrarca con l'artificio de Julio Camillo</i> (non identificata)	S.T. reg. 27 (1532-1534), c. 132r, del 3.05.1533; Early Modern Book Privileges in Venice 974
Canal Paolo	<i>Geographia di Ptolomeo cum le sue tavole</i> (non identificata)	C.N. 15, c. 162v-163r, del 19.04.1506; Early Modern Book Privileges in Venice 475
Caravia Alessandro	<i>Il sogno di Caravia</i> (CNCE 9353)	S.T. reg. 31 (1540-1542), c. 102v, del 31.12.1540; Early Modern Book Privileges in Venice 1141
Castellino Alvise	<i>Il primo libro delle villote...</i> (CNCE 37029)	S.T. reg. 31 (1540-1542), c. 47r, del 29.05.1540; Early Modern Book Privileges in Venice 1134
Cataneo Rocco	<i>Dialogo di M. Tullio Cicerone dintomo alle partitioni oratorie...</i> (CNCE 12263)	S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 88v-89r, del 30.08.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1420
Cavazzoni Girolamo	<i>Intauolatura cioe ricercari canzoni himni...</i> (CNCE 36953)	S.T. reg. 32 (1542-1544), c. 106v, del 31.10.1542; Early Modern Book Privileges in Venice 1217
Cavazzoni Marco Antonio	<i>Ricerchari motetti canzoni composti per Marcantonio di Bologna</i> (CNCE 37184)	S.T. reg. 22 (1521-1523), c. 163v-164r, del 10.01.1523; Early Modern Book Privileges in Venice 799
Cinzio Bernardino	<i>Cinquanta questione conscientiale</i> (non identificata)	S.T. reg. 22 (1521-1523), c. 73v, del 2.09.1521; Early Modern Book Privileges in Venice 801
Coccio Francesco	[Titolo non specificato]	S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 98v, del 22.03.1539; Early Modern Book Privileges in Venice 2072

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Contarini Pietro	<i>Argo voluptyas</i> (CNCE 13152)	S.T. reg. 31 (1540-1542), c. 167v, del 13.09.1541; Early Modern Book Privileges in Venice 1147
Cordo Bartolomeo	<i>La obstdione di Padua...</i> (CNCE 15246)	C.N. reg. 16 (1507-1512), c. 74r, del 13.10.1510; Early Modern Book Privileges in Venice 562
Corvo Andrea	<i>Chyromantia</i> (CNCE 14184)	C.N. reg. 15 (1499-1507), c. 74r, del 20.05.1502; Early Modern Book Privileges in Venice 346
Cristoforo Fiorentino (Altissimo)	- <i>Historia de Anhenore</i> (non identificata) - <i>Opera, cioe stramotti, sonetti, capitoli, epigrammi</i> (CNCE 1268)	S.T. reg. 21 (1519-1521), c. 70v-71r, del 2.09.1519; Early Modern Book Privileges in Venice 783-784
Da Monte Giovanni Battista	<i>Aetii Anideni medici clarissimi Libri sexdecim nunc primum Latinitate donati...</i> (CNCE 417)	S.T. reg. 28 (1534-1536), c. 29v-v, del 26.03.1534; Early Modern Book Privileges in Venice 1037
Da Pozzo Giovanni Francesco	<i>Nouissima traslazione de gli Psalmi dautitici...</i> (CNCE 5841)	S.T. reg. 29 (1536-1538), c. 109r, del 29.01.1537; Early Modern Book Privileges in Venice 1061
Daniello Bernardino	- <i>La poetica...</i> (CNCE 15989) - <i>Sonetti, canzoni, e triumph...</i> (CNCE 32064)	S.T. reg. 29 (1536-1538), c. 81v-82r, dell'11.10.1536; Early Modern Book Privileges in Venice 1075
Diplovatazio Tommaso	<i>Consilia questiones et tractatus</i> (CNCE 4363)	S.T. reg. 31 (1540-1542), c. 101v, del 31.12.1540; Early Modern Book Privileges in Venice 1140
Dolce Lodovico	<i>Dialogo di m. Lodouico Dolce della institution delle donne...</i> (CNCE 17330)	S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 88v-89r, del 30.08.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1416-1417
Dragoncino Giovanni Battista	<i>Marphisa bizarra...</i> (CNCE 50660)	S.T. reg. 25 (1528-1530), c. 216v-217r, del 15.12.1529; Early Modern Book Privileges in Venice 916
		S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 88v-89r, del 30.08.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1427
		S.T. reg. 26 (1530-1532), c. 182v-183r, del 9.08.1531; Early Modern Book Privileges in Venice 951

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Erythraeus Nicolaus	<i>Publii Vergilii Maronis Bucolica, Georgica et Aeneis...</i> (CNCE 32050)	S.T. reg. 26 (1530-1532), c. 183r-v, del 9.08.1531; Early Modern Book Privileges in Venice 930
Fabrizi Alvise Cinzio de'	<i>Libro della origine delli uolgari proverbi...</i> (CNCE 18474)	S.T. reg. 24 (1525-1528), c. 135v, del 5.10.1526; Early Modern Book Privileges in Venice 896
Fanti Sigismondo	- <i>Arte speculativa</i> (non identificata) - <i>Theorica e pratica del scrivere...</i> (non identificata) - <i>Triumpho di fortuna</i> (CNCE 18567)	S.T. 24, c. 152v, del 19.11.1526; Early Modern Book Privileges in Venice 897-899
Fantis Antonio de	<i>Habes in hoc volumine candidissime lector difficilem...</i> (CNCE 16353)	C.N. reg. 15 (1499-1507), c. 115v, del 22.03.1504; Early Modern Book Privileges in Venice 367
Fedeli Giuseppe	<i>Fonte del Messia</i> (CNCE 18675)	S.T. reg. 26 (1530-1532), c. 135v-136r, del 13.03.1531; Early Modern Book Privileges in Venice 932
Felice da Prato	- <i>Arba' ah ve-'esrimi: Humash 'im Targum Onkelos ve-'im Penush Rashi</i> - <i>Grammatica Hebraea Accentibus</i> - <i>Imre Sepher</i> (non identificata) - <i>Psalterium hebraicum</i> - <i>Sepher Temuna</i> (non identificata)	C.N. reg. 18 (1515-1520), c. 3v, del 23.04.1515; Early Modern Book Privileges in Venice 696-700
Feliciano Giovanni Bernardo	<i>Catena explanationum veterum sanctorum Patrum in Acta Apostolorum et epistolas catholicas Ioanne Bernardo Feliciano interprete</i> (CNCE 10256)	S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 89r, del 4.03.1544; Early Modern Book Privileges in Venice 1245
Ferrabosco Domenico Maria	<i>D' il Ferabosco Il primo[secondo] libro de madrigali a quatro voci</i> (CNCE 43496)	S.T. reg. 32 (1542-1544), c. 90r-v, del 20.09.1542;
Ferrari Giorgio (con Scipione Ferrari)	- <i>Fasciculus medicinae</i> (ISTC ik00013000) - <i>Aulus Flaccus Persius cum glosis...</i> (CNCE 49153)	C.N. reg. 14 (1489-1499), c. 145r, del 17.06.1496; Early Modern Book Privileges in Venice 123 C.N. reg. 15 (1499-1507), c. 32v, del 30.01.1501; Early Modern Book Privileges in Venice 469
Festa Costanzo	<i>Messe, motteti madrigali, basse, contraponti, lamentation</i> (non identificate)	S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 30r-v, del 29.03.1538; Early Modern Book Privileges in Venice 1079

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Figlio Leonardo Basso	<i>Devozione de prieghi a m. Jesu Christo et alla vergine Maria</i> (una copia nota, conservata presso la biblioteca civica Romolo Spezioli di Fermo; collocazione: M.V.509 9812)	S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 41r, del 23.04.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1363
Fiorentino Francesco	<i>Trattato vtilissimo, chiamato medicina del' anima...</i> (CNCE 78664)	S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 57r-v, del 10.12.1543; Early Modern Book Privileges in Venice 1351
Flaminio Marcantonio	- <i>Paraphrasis in duodecimum Aristotelis...</i> (CNCE 19233)	S.T. reg. 29 (1536-1538), c. 42v, del 13.05.1536; Early Modern Book Privileges in Venice 1068
	- <i>Paraphrasis in duos et triginta psalmos</i> (CNCE 19234)	S.T. reg. 29 (1536-1538), c. 207r, del 9.01.1538; Early Modern Book Privileges in Venice 1076
	- <i>M. Antonii Flaminii In librum psalmorum breuis explanatio</i> (CNCE 19235)	S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 56r, del 2.06.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1412
Fogliani Lodovico	<i>Radhio mathesis</i> (non identificata)	S.T. reg. 31 (1540-1542), c. 154r, del 18.06.1541; Early Modern Book Privileges in Venice 1123
Folengo Teofilo	<i>La humanità del figliuolo di Dio...</i> (CNCE 19367)	S.T. reg. 27 (1532-1534), c. 161v, del 10.07.1533; Early Modern Book Privileges in Venice 972
Fontana Gaspare	<i>Opera in astronomia</i> (non identificata)	S.T. reg. 31 (1540-1542), c. 71v-72r, del 29.09.1540; Early Modern Book Privileges in Venice 1138
Fortunio Giovanni Francesco	<i>Regole grammaticali della volgar lingua</i> (CNCE 19568)	C.N. reg. 16 (1507-1512), c. 58r, del 28.09.1509; Early Modern Book Privileges in Venice 590
Fosco Palladio	<i>Carmina</i> (ISTC ic00325000)	C.N. reg. 14 (1489-1499), c. 139r, del 14.03.1496; Early Modern Book Privileges in Venice 64
Fracestoro Girolamo	[Titolo non specificato ma probabilmente sono gli <i>Homocentrical</i>] (CNCE 19608)	S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 55v, del 24.07.1538; Early Modern Book Privileges in Venice 1108
Francini Antonio	- <i>Eusebii Caesariensis Evangelicae demonstrationis libri decem...</i> (CNCE 18381) - <i>Il viaggio fatto da gli spagniuoli a torno a' l mondo</i> (CNCE 73425) - <i>Libro primo della historia de l'Indie occidentali</i> (non identificata) - <i>M. Tullii Ciceronis Opera...</i> (CNCE 12236) - <i>Quaestiones Alexandri Aphrodisiensis naturales...</i> (CNCE 50914) - <i>Libro della militia de Romani...</i> (CNCE 50725)	S.T. reg. 28 (1534-1536), c. 245r-v, del 20.01.1536; Early Modern Book Privileges in Venice 999-1003
		S.T. reg. 29 (1536-1538), c. 54r, del 26.06.1536; Early Modern Book Privileges in Venice 1071

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Franco Niccolò	<i>Dialogi piaceuoli...</i> (CNCE 19813)	S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 127v, del 28.06.1539; Early Modern Book Privileges in Venice 1099
Franco Pietro Maria	<i>Agrippina</i> (CNCE 37263)	S.T. reg. 27 (1532-1534), c. 207r, del 22.12.1533; Early Modern Book Privileges in Venice 968
Gabriele Giacomo	- <i>Dialogo...</i> (CNCE 20079) - <i>Regole grammaticali...</i> (CNCE 20080)	S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 88v-89r, del 30.08.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1418-1419
Gastaldi Giacomo	<i>Lunario perpetuo</i> (non identificata)	S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 100v, del 29.03.1539; Early Modern Book Privileges in Venice 1097
Gaurico Luca	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Alfonsi Hispaniarum regis Tabule...</i> (CNCE 1133) - <i>Algebra et Almuacaba</i> (non identificata) - <i>Almanach novum supra annum salutis 1531</i> (non identificata) - <i>Almanach perpetuum...</i> (CNCE 48351) - <i>Arithmetices libellus</i> (non identificata) - <i>Auctoritates poetarum</i> (non identificata) - <i>Clarissimi doctoris d. Ioannis de Monteregio Germani Tabulae...</i> (CNCE 29297) - <i>Claudii Ptolenaei Pheludensis Alexandrini Almagestum...</i> (CNCE 29477) - <i>Commentaria et castigationes in M. Manilium</i> (non identificata) - <i>Commentaria in prospectivam...</i> (non identificata) - <i>S. Tho. contra gentiles...</i> (CNCE 29299) - <i>Tullius De officiis cum commentariis...</i> (CNCE 12222) - <i>De componendis epistolis et carminibus</i> (non identificata) - <i>De Iudicis nativatum liber completus</i> (non identificata) - <i>De proportiombus compendiolum</i> (non identificata) - <i>Ephemerides recognitae et ad viqueum castigatae...</i> (CNCE 20516) - <i>Epygramaton libellus</i> (non identificata) - <i>Grammatices epythoma</i> (non identificata) - <i>Isagoge in dialecticam</i> (non identificata) - <i>Musices utriusque tractatulus</i> (non identificata) - <i>Omar De nativitatibus & interrogationibus...</i> (CNCE 54768) - <i>Sphaerae tractatus...</i> (CNCE 29491) - <i>Physiognomonicae compendiolum</i> (non identificata) - <i>Rhetorices compendiolum</i> (non identificata) - <i>Tabule cum plerisque additionibus ac nouis tabellis...</i> (CNCE 5742) 	S.T. reg. 23 (1523-1525), c. 153v, del 24.09.1524; Early Modern Book Privileges in Venice 842-851, 853-854, 856, 858, 860-861, 863-867, 869, 871-872, 2049

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Gaztelu Domingo de	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Libro primo de la conquista del Peru...</i> (CNCE 32877) - <i>Libro primo delle lettere dell'ill. signor don Antonio di Guetara...</i> (CNCE 22159) 	<ul style="list-style-type: none"> S.T. reg. 28 (1534-1536), c. 112r, del 17.12.1534; Early Modern Book Privileges in Venice 1013 S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 167v, del 22.11.1544; Early Modern Book Privileges in Venice 1287
Giacomo de Argentina	<ul style="list-style-type: none"> <i>Veduta della città di Venezia</i> 	<ul style="list-style-type: none"> C.N. reg. 18 (1515-1520), c. 16v, del 25.07.1515; Early Modern Book Privileges in Venice 715
Giberto Francesco	<ul style="list-style-type: none"> <i>Statuta Venetiae</i> (ISTC is00725000) 	<ul style="list-style-type: none"> C.N. reg. 14 (1489-1499), c. 69v, del 21.08.1492; Early Modern Book Privileges in Venice 109
Giocondo Giovanni	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Apicio</i> (non identificata) - <i>Commentarium de bello Gallico libri VIII...</i> (CNCE 8147) - <i>De instruendis aciebus</i> (non identificata) - <i>In hoc volumine habentur haec. Cornucopiae...</i> (CNCE 37444) - <i>Libri de re rustica...</i> (CNCE 37471) - <i>Opere de Arithmetica antiquae</i> (non identificata) - <i>Cornelio Celso, la medicina de Plinio, et de Apuleio et altre operette antiche in medicina</i> (non identificata) 	<ul style="list-style-type: none"> C.N. reg. 17 (1512-1514), c. 15r, del 28.06.1512; Early Modern Book Privileges in Venice 664-667, 669-671
Giovanni Maria da Brescia	<ul style="list-style-type: none"> <i>Giustizia di Traiano</i> (non identificata) 	<ul style="list-style-type: none"> C.N. reg. 17 (1512-1514), c. 89v-90r, del 20.04.1514; Early Modern Book Privileges in Venice 672
Giraldi Giovanni Battista	<ul style="list-style-type: none"> <i>Orbecche</i> (CNCE 21253) 	<ul style="list-style-type: none"> S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 47r, del 20.11.1543; Early Modern Book Privileges in Venice 1348
Grignon Hilarico di Charanton	<ul style="list-style-type: none"> <i>Vocabolario</i> (non identificata) 	<ul style="list-style-type: none"> S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 152v, del 10.10.1544; Early Modern Book Privileges in Venice 1352
Grisogono Federico	<ul style="list-style-type: none"> <i>De modo collegiandi, promosticandi et curandi febres...</i> (CNCE 21833) 	<ul style="list-style-type: none"> S.T. reg. 24 (1525-1528), c. 253v, del 22.02.1528; Early Modern Book Privileges in Venice 891
Guarini Alessandro	<ul style="list-style-type: none"> <i>Alexandri Guarini Ferrariensis In C.V. Catullum Veronensem...</i> (CNCE 21957) 	<ul style="list-style-type: none"> S.T. reg. 22 (1521-1523), c. 21v, del 14.03.1521; Early Modern Book Privileges in Venice 800

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Guazzo Marco	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Astolfo borsoso</i> (CNCE 77572) - <i>Historie di tutte le cose degne di memoria...</i> (CNCE 22054) 	<p>S.T. reg. 26 (1530-1532), c. 184r, del 9.08.1531; Early Modern Book Privileges in Venice 942 S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 166r, del 18.12.1539; Early Modern Book Privileges in Venice 1106</p>
Landiani Bernardino	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ioannes de Imola super Clementinis</i> (non identificata) - <i>Lectura super Institutionibus</i> (non identificata) - <i>Tractatus de malefictis...</i> (ISTC ig00063000) - <i>Speculum iudiciale</i> (non identificata) - <i>Super prima [secunda] parte Digesti veteris...</i> (ISTC ib00225800; ISTC ib00228500) - <i>Super sexto Decretalium (I-II)</i> (ISTC id00314000) - <i>Alexander de Imola super prima et secunda codicis...</i> (CNCE 68784) - <i>Aurea opuscula Angeli Aretini & Alberti Gandini...</i> (CNCE 36399) 	<p>C.N. reg. 14 (1489-1499), c. 105v, del 7.06.1494; Early Modern Book Privileges in Venice 60-62 C.N. reg. 14 (1489-1499), c. 148v, del 30.06.1496; Early Modern Book Privileges in Venice 153-156 C.N. reg. 15 (1499-1507), c. 73r, del 28.04.1502; Early Modern Book Privileges in Venice 510-511</p>
Lenio Antonino	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Oronte gigante...</i> (CNCE 63083) 	<p>S.T. reg. 26 (1530-1532), c. 236r, del 28.12.1531; Early Modern Book Privileges in Venice 926</p>
Liburnio Niccolò	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Le seluette</i> (CNCE 33663) - <i>Le occorrenze humane</i> (CNCE 26963) 	<p>C.N. reg. 17 (1512-1514), c. 42v, del 10.03.1513; Early Modern Book Privileges in Venice 646 S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 120v-121r, del 12.12.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1440</p>
Lodovici Francesco	<ul style="list-style-type: none"> - <i>L'Antheo gigante</i> (CNCE 64485) 	<p>S.T. reg. 23 (1523-1525), c. 122r-v, del 2.06.1524; Early Modern Book Privileges in Venice 837</p>
Lorio Jacopo	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Estioto</i> (non identificata) 	<p>S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 204r-v, del 30.01.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1299</p>
Magno Marcantonio	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Alphabeta christiano...</i> (CNCE 31656) 	<p>S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 167v, del 22.11.1544; Early Modern Book Privileges in Venice 1284</p>
Magnoli Paolo	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Opereta di annotazioni, scontri, et dichiarazioni sopra gli officii di Cicerone...</i> (non identificata) - <i>Hippocratis Lex...</i> (CNCE 22531) 	<p>S.T. reg. 29 (1536-1538), c. 193r-v, del 2.11.1537; Early Modern Book Privileges in Venice 1052 S.T. reg. 32 (1542-1544), c. 90r-v, del 20.09.1542; Early Modern Book Privileges in Venice 1204</p>

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Magnus Olaus (Olof Månsson)	<i>Opera breue, la quale dimostra, e dichiara, ouero da il modo facile de intendere la charta...</i> (CNCE 65125)	S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 73r, del 15.11.1538; Early Modern Book Privileges in Venice 2070
Mainardi Pietro	<i>Remedia praeservativa ab epidemia, hoc est ab peste</i> (non individuata)	C.C.X. reg. 3 (1506-1512), del 21.12.1509 [mancante informazione sul numero di cartai]; Early Modern Book Privileges in Venice 2096
Manardi Giovanni	- <i>Epistole medicinale</i> (non identificata) - <i>Traduzione dell'arte di Galeno</i> (non identificata)	S.T. reg. 24 (1525-1528), c. 246r-v, del 7.01.1528; Early Modern Book Privileges in Venice 889-890
Manenti Giovanni	- <i>Tariffa de cambi...</i> (CNCE 31991) - <i>Il segreto de segreti, le moralita, & la phisionomia d'Aristotile...</i> (CNCE 47785)	S.T. reg. 27 (1532-1534), c. 188v, del 15.10.1533; Early Modern Book Privileges in Venice 971 S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 42v, del 13.05.1538; Early Modern Book Privileges in Venice 2068
Mantilio Sebastiano	- <i>De consolatione</i> (non identificata) - <i>Epistolae ad Lucilium</i> (ISTC is00382000) - <i>Vite di Plutarco</i> (non identificata)	C.N. reg. 14 (1489-1499), c. 96r, del 11.10.1493; Early Modern Book Privileges in Venice 44-46
Manio Andrea	- <i>Aratore</i> (non identificata) - <i>Commento alla seconda editio de Antonio Nebrissensis</i> (non identificata) - <i>De scanione</i> (non identificata) - <i>Iuuenco</i> (non identificata) - <i>Nomine et verbo</i> (non identificata) - <i>Prisciano</i> (non identificata) - <i>Prudentio</i> (non identificata) - <i>Sancto Thomaso, De modo significandi</i> (non identificata) - <i>Sedulio</i> (non identificata)	C.N. reg. 14 (1489-1499), c. 152r, del 20.02.1497; Early Modern Book Privileges in Venice 280-289
Mantova Benavides Marco	- <i>Marci Mantuae Bonauiti Patauini iuriscon. publicique matutini interpretis Propter quid: siue problematum libri IIII...</i> (CNCE 26031) - <i>Marci Mantuae Bonauiti, Patauini iuriscon. publicique matutini interpretis Collectanea ad primam, et secundam C. partem...</i> (CNCE 74314) - <i>Marci Mantuae Bonauiti, Patauini iuriscon. publicique matutini interpretis Collectanea ad primam, et secundam ff. vete. partem...</i> (CNCE 74313)	S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 73r, del 3.07.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1433 S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 88v-89r, del 30.08.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1423-1424

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Manuzio Paolo	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Annotazioni sopra Polibio</i> (non identificata) - <i>M. Tullii Ciceronis Epistolae familiares...</i> (CNCE 12247) - <i>M. Tullii Ciceronis Epistolae ad Atticum...</i> (CNCE 12246) - <i>M. Tullii Ciceronis Orationum ...</i> (CNCE 12249) - <i>M. Tullii Ciceronis De philosophia...</i> (CNCE 12250) - <i>Lettere volgari di diuersi nobilissimi huomini...</i> (CNCE 26705) - <i>In epistolas Ciceronis ad Atticum, Pauli Manutii commentarius...</i> (CNCE 26972) 	<p>S.T. reg. 31 (1540-1542), c. 47r, del 29.05.1540; Early Modern Book Privileges in Venice 1130, 1132-1133, 2080</p> <p>S.T. reg. 31 (1540-1542), c. 198r, del 16.12.1541; Early Modern Book Privileges in Venice 1113</p> <p>S.T. reg. 32 (1542-1544), c. 48v-49r, del 10.05.1542; Early Modern Book Privileges in Venice 1241</p> <p>S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 191v, del 27.12.1544; Early Modern Book Privileges in Venice 1316</p>
Manzoni Domenico	<i>Quaderno doppio col suo giornale...</i> (CNCE 24515)	<p>S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 139r, del 24.08.1539; Early Modern Book Privileges in Venice 1100</p>
Marcello Pietro	<i>Petri Marcelli De uitis principum et gestis Venetorum...</i> (CNCE 46764)	<p>C.N. reg. 15 (1499-1507), c. 74v, del 7.06.1502; Early Modern Book Privileges in Venice 347</p>
Marchian Maso Berto	<i>Misteri de la Santa Messa</i> (non identificata)	<p>C.N. reg. 15 (1499-1507), c. 19v, del 12.03.1500; Early Modern Book Privileges in Venice 462</p>
Marciacco Francesco	<i>Haec est Summa artis metricae...</i> (CNCE 70072)	<p>S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 75r, del 31.01.1544; Early Modern Book Privileges in Venice 1353</p>
Mariani Giovanni	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tariffa de tutti ori correnti reduiti in monede...</i> (una copia conservata presso la Bayerische Staatsbibliothek di Monaco; collocazione: Merc. 239) - <i>Scontro de tutti li marcadanti bazariotti e botegheri...</i> (CNCE 66330) 	<p>S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 97v, del 17.03.1539 – C.C.X. reg. 8 (1528-1531), c. 210r, del 14.02.1531 – C.C.X. reg. 9 (1531-1532), c. 29v, del 14.07.1531; Early Modern Book Privileges in Venice 4, 8, 1095</p> <p>S.T. reg. 28 (1534-1536), c. 130r, del 20.02.1535; Early Modern Book Privileges in Venice 1012</p>
Marini Giovanni Piero	<i>Mappamondo cum tutte le Isole...</i> (non identificata)	<p>S.T. reg. 25 (1528-1530), c. 150v-151r, del 10.05.1529; Early Modern Book Privileges in Venice 909</p>
Massa Niccolò	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Liber de morbo Gallico...</i> (CNCE 23311) - <i>Liber introductorius anatomiae...</i> (CNCE 23313) - <i>Nicolat Massa Liber de febre pestentiali...</i> (CNCE 23345) 	<p>S.T. reg. 29 (1536-1538), c. 45r, del 20.05.1536; Early Modern Book Privileges in Venice 1069-1070</p> <p>S.T. reg. 31 (1540-1542), c. 47r, del 29.05.1540; Early Modern Book Privileges in Venice 1129</p>

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Masser Francesco	<i>Obeservationes in Plinium</i> (non identificata)	S.T. reg. 26 (1530-1532), c. 104r-v, del 28.12.1530; Early Modern Book Privileges in Venice 947
Mattioli Pietro Andrea	<i>Libri cinque della historia, & materia medicinale...</i> (CNCE 17264)	S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 117r-v, del 14.06.1544; Early Modern Book Privileges in Venice 1246
Mazzolini Silvestro	<i>Quadragessimale aureum</i> (CNCE 31989)	C.N. reg. 15 (1499-1507), c. 160r-v, del 12.03.1506; Early Modern Book Privileges in Venice 373
Merula Bartolomeo	- <i>De arte amandi et De remedio amoris</i> (ISTC io00142000)	C.N. reg. 14 (1489-1499), c. 101v, del 4.04.1494; Early Modern Book Privileges in Venice 24
	- <i>De Naturali Historia</i> (non identificata) - <i>Tristia</i> (ISTC io00201000)	C.N. reg. 14 (1489-1499), c. 179r, del 9.08.1498; Early Modern Book Privileges in Venice 88-89
Mocenigo Andrea	<i>Andree Mocenici artium doctoris Pentateuchon</i> (CNCE 46996)	S.T. 17, c. 133v, del 14.01.1512; Early Modern Book Privileges in Venice 753
Montessa	<i>Epistola deploratoria</i> (non identificata)	S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 120v-121r, del 12.12.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1441
Morani Eurialo (Aurelio)	<i>Vita desperata</i> (CNCE 23171)	S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 73r, del 15.11.1538; Early Modern Book Privileges in Venice 2070
Moisè dal Castellazzo	<i>Pentateuco</i> (disegni)	C.C.X. reg. 5 (1519-1521), c. 138v-139r, del 27.07.1521; Early Modern Book Privileges in Venice 3
Musler Johann	<i>Johannis Musleri Otingensis Oratio...</i> (CNCE 78698)	S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 60v, del 7.09.1538; Early Modern Book Privileges in Venice 1087
Nannini Remigio	<i>Rime</i> (CNCE 23467)	S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 110r, del 30.10.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1362
Nizzoli Mario	<i>Observationes in M.T. Ciceronem...</i> (CNCE 23072)	S.T. reg. 28 (1534-1536), c. 130v-131r, del 24.02.1535; Early Modern Book Privileges in Venice 1011

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Nobili Francesco de' (Cherea Francesco)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Curcutione</i> (non identificata) - <i>El Buphone</i> (non identificata) - <i>El Mago</i> (non identificata) - <i>El Mercadante</i> (non identificata) - <i>El Miles</i> (non identificata) - <i>El Pseudolo</i> (non identificata) - <i>El Sticho</i> (non identificata) - <i>El Trinume</i> (non identificata) - <i>El Truculento</i> (non identificata) - <i>I Captici</i> (non identificata) - <i>I Menechini</i> (non identificata) - <i>L'Anphitreone</i> (non identificata) - <i>L'Emucho</i> (non identificata) - <i>La Auluraria</i> (non identificata) - <i>La Casina</i> (non identificata) - <i>La Mostellaria</i> (non identificata) - <i>La Persa</i> (non identificata) - <i>La Vita de Joseph</i> (non identificata) - <i>Le Bachiide</i> (non identificata) - <i>Quattro esloge</i> (non identificata) - <i>Tragedia de Demethrio Re</i> (CNCE 8734) 	C.N. reg. 16 (1507-1514), c. 31r, del 10.09.1508; Early Modern Book Privileges in Venice 620-640
Oddi Oddo degli	<i>De coenae & prandii portione libri II</i> (CNCE 37721)	S.T. reg. 26 (1530-1532), c. 236r, del 30.12.1531; Early Modern Book Privileges in Venice 925
Pacioli Luca	<ul style="list-style-type: none"> - <i>De ludo scachorum...</i> (non identificata) - <i>De viribus quantitatis</i> (non identificata) - <i>Diuina proportione...</i> (CNCE 28200) - <i>Euclidis Megarensis philosophi acutissimi mathematicorumque omnium sine controuersi principis Opera...</i> (CNCE 18350) - <i>Summa de arithmetica geometria...</i> (CNCE 28198) 	C.N. reg. 16 (1507-1514), del 19.12.1508 [mancante informazione sul numero di carta]; Early Modern Book Privileges in Venice 2090-2094
Palatino Giovanni Battista	<i>Libro nuouo d'imparare a scriuere tutte sorte lettere antiche...</i> (CNCE 47202)	S.T. 30, c. 26v, dell'8.03.1540; Early Modern Book Privileges in Venice 2077

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Paniza Lodovico	<i>De venae sectione...</i> (CNCE 59258)	S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 124r, del 5.07.1544; Early Modern Book Privileges in Venice 1253
Panteo Giovanni Agostino	<i>Voarchadamia contra alchi'miam...</i> (CNCE 47223)	S.T. reg. 25 (1528-1539), c. 23v, del 5.03.1528; Early Modern Book Privileges in Venice 910
Paolo da Lodi	<i>- Arbore della vita eterna...</i> (non identificata)	S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 47r, del 20.11.1543; Early Modern Book Privileges in Venice 1346
Paolucci Sigismondo Filogenio	- [Titolo non specificato] - <i>Continuazione di Orlando Furioso...</i> (CNCE 32379)	S.T. reg. 31 (1540-1542), c. 30r, del 16.03.1540; Early Modern Book Privileges in Venice 2078 S.T. reg. 32 (1542-1544), c. 129r, del 19.01.1543; Early Modern Book Privileges in Venice 1176
Parsio Giovan Paolo (Parrasio Aulo Giano)	- <i>Fl. Sosipater charisius</i> (non identificata) - <i>Iani Parrhasii Liber de rebus per epistolam quaesitis</i> (non identificata) - <i>Instituta artium probique catholica...</i> (CNCE 39977)	C.N. reg. 16 (1507-1514), c. 34r, del 1508; Early Modern Book Privileges in Venice 579-581
Partenio Bernardino	<i>Bernardini Parthenii Foroliuensis Pro lingua latina oratio</i> (CNCE 26954)	S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 110r, del 30.10.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1360
Pasi Bartolomeo	- <i>Tariffa de pei e misure</i> (CNCE 17267) - <i>Habacho</i> (non identificata)	C.N. reg. 15 (1499-1507), c. 23v, del 3.07.1500 Early Modern Book Privileges in Venice 487-488
Peliciolo Francesco	<i>Esemplario nouo di piu di cento variate mostre...</i> (CNCE 40452)	S.T. reg. 32 (1542-1544), c. 40v, del 15.04.1542; Early Modern Book Privileges in Venice 1215
Pellegri Antonio	- <i>La cortesia</i> (non identificata) - <i>La Moria d'Erasmo nouamente in volgare tradotta</i> (CNCE 40039) - <i>Rime del Brocardo et d'altri authori</i> (CNCE 7616) - <i>Significatione dei 12 segni del cielo</i> (non identificata) - <i>I segni de la natura ne l'huomo</i> (CNCE 39248)	S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 66v, del 10.10.1538; Early Modern Book Privileges in Venice 1089-1092 S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 210r, del 20.02.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1312

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Perissone Cambio	<i>Madrigali a cinque voci...</i> (CNCE 36908)	S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 56r, del 2.06.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1415
Persicini Giovanni	<i>Ioannis Persicini Bellunensis In utranque Grammaticam...</i> (CNCE 23186)	S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 204r-v, del 30.01.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1298
Piazzoni Stefano	- <i>Correzioni a Niccolò Perotto</i> (non identificata) - <i>Stephani Plazonis Asulani Praeexercitamentorum libellus...</i> (CNCE 30477)	S.T. reg. 24 (1525-1528), c. 95r, del 20.03.1526; Early Modern Book Privileges in Venice 894-895
Picio Francesco da Montevarchi	<i>Hippolytus</i> (ISTC is00383700)	C.N. reg. 14 (1489-1499), c. 165v, del 29.09.1497; Early Modern Book Privileges in Venice 143
Pigafetta Antonio	<i>Relazione del primo viaggio intorno al mondo</i> (non identificata)	S.T. reg. 23 (1523-1525), c. 139r, del 5.08.1524; Early Modern Book Privileges in Venice 838
Priscianese Francesco	- <i>De primis principii della lingua romana</i> (CNCE 66591) - <i>Della lingua romana</i> (CNCE 38491)	S.T. reg. 31 (1540-1542), c. 26r, del 8.03.1540; Early Modern Book Privileges in Venice 1135-1136
Priuli Alvise	<i>Le Rime...</i> (CNCE 34777)	S.T. reg. 26 (1530-1532), c. 131v, del 4.03.1531; Early Modern Book Privileges in Venice 939
Raimondo Annibale	- <i>Pronostico per l'anno 1546</i> (non identificata) - <i>Tacuino</i> (non identificata)	S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 114r, del 7.11.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1409-1410
Regio Raffaele	- <i>Ducenta problemata in Quintilianii depravationes...</i> (ISTC ir00114000)	C.N. reg. 14 (1489-1499), c. 73v, del 25.09.1492; C.N. reg. 14 (1489-1499), c. 77v, del 28.11.1492; Early Modern Book Privileges in Venice 2004, 2006
Ricci Bartolomeo	- <i>P. Ouidii Metamorphosis...</i> (CNCE 49070) - <i>Quintilianus cum commento</i> (CNCE 59363) - <i>Apparatus Latinae locutionis ex M.T. Cicerone, Caesare, Sallustio...</i> (CNCE 32323) - <i>De imitatione libri tres...</i> (CNCE 26957)	C.N. reg. 15 (1499-1507), c. 37v, del 25.04.1501; Early Modern Book Privileges in Venice 508, 1998

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Rocca Pietro	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Graecae interrogaciones de octo partibus orationis...</i> (CNCE 32384) - <i>Croniche della Spagna</i> (non identificata) - <i>De le guerre fatte nelli suoi tempi, e de li pontifici, imperatori, re, et altri huomini famosi Guerre de Italia</i> (CNCE 7680) - <i>Opusculo di Agapeto Diacono...</i> (CNCE 432) - <i>Tavole di Cebere</i> (non identificata) 	<p>S.T. reg. 32 (1542-1544), c. 50v, del 19.05.1542; Early Modern Book Privileges in Venice 1235 S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 204r-v, del 30.01.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1300-1303</p>
Rore Cyprien de	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cipriani musici...</i> (CNCE 45334) - <i>Cypriani Rore musici excellentissimi motetta...</i> (CNCE 45344) 	<p>S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 167v, del 22.11.1544; Early Modern Book Privileges in Venice 1285-1286</p>
Sabbelico Marco Antonio (Marcaantonio Coccio)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Decades rerum Venetarum</i> (ISTC is00005000) - <i>Enneades ab orbe condito</i> (ISTC is00007000) - <i>Secunda pars Enneadum...</i> (CNCE 24239) 	<p>C.N. reg. 13 (1481-1489), c. 118v, del 1.09.1486; Early Modern Book Privileges in Venice 12 C.N. reg. 14 (1489-1499), c. 163v, del 27.08.1497, Early Modern Book Privileges in Venice 169-170</p>
Salvatorino Giovanni Giacomo	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Desinentie di Dante et del Petrarca</i> (non identificata) - <i>Disegno della città di Roma</i> - <i>Enigmi</i> (non identificata) - <i>Thesoro de Sacra Scrittura...</i> (CNCE 24512) 	<p>S.T. reg. 31 (1540-1542), c. 124r-v, del 22.03.1541, Early Modern Book Privileges in Venice 1142-1143, 1145-1146</p>
Savonarola Giovanni Francesco	[Titolo non specificato]	<p>S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 98v, del 22.03.1539; Early Modern Book Privileges in Venice 2073</p>
Sertio Sebastiano (con Agostino de' Musi)	- <i>Incisioni degli ordini architettonici</i>	<p>S.T. reg. 25 (1528-1530), c. 88r-v, del 18.09.1528; Early Modern Book Privileges in Venice 911</p>
Sebastiano Sertio	- <i>Regole generali di architettura sopra le cinque maniere degli edfici...</i> (CNCE 28642)	<p>S.T., reg. 29 (1536-1538), c. 187r-v, del 5.10.1537; Early Modern Book Privileges in Venice 1053</p>
Strozzi Francesco	<i>Le guerre de Greci...</i> (CNCE 31857)	<p>S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 73r, del 3.07.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1431</p>

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Tagliente Giovanni Antonio	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Componimento di parlamenti...</i> (CNCE 76865) - <i>Modo de tenere conto de libro dopio cioe, el zornale...</i> (CNCE 47961) - <i>Lo presente libro insegna la vera arte delo eccellente scrivere...</i> (CNCE 67576) 	S.T. reg. 23 (1523-1525), c. 164r-v, del 15.11.1524; Early Modern Book Privileges in Venice 873-875
Tartaglia Niccolò	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Noua scienitia</i> (CNCE 32915) - <i>Traduzione di Herone philosopho</i> (non identificata) - <i>Euclide Megarense philosopho...</i> (CNCE 18353) - <i>Opera Archimedis Syracusani...</i> (CNCE 31857) - <i>Correzione sopra la Summa de arithmetica geometria</i> (non identificata) 	S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 42v, del 12.05.1538; Early Modern Book Privileges in Venice 2067 S.T. reg. 32 (1542-1544), c. 116r-v, del 11.12.1542; Early Modern Book Privileges in Venice 1155-1158
Tasso Bernardo	<i>Libro primo [- terzo] de gli amori</i> (CNCE 32290 – CNCE 32018 – CNCE 33400)	S.T. reg. 26 (1530-1532), c. 200v-201r, del 23.09.1531; Early Modern Book Privileges in Venice 927-929
Telesio Antonio	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Libellus de coloribus</i> (CNCE 37986) - <i>Antonii Thylesii Cosentini Imber aureus tragoedia</i> (CNCE 48053) 	S.T. reg. 25 (1528-1530), c. 42r, del 29.04.1528; Early Modern Book Privileges in Venice 912 S.T. reg. 25 (1528-1530), c. 150v, del 8.05.1529; Early Modern Book Privileges in Venice 914
Tizzone Gaetano	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Il Philopono di messer Giovanni Boccaccio...</i> (CNCE 6273) - <i>La Fiammetta per Tizzone Gaetano nouamente reuista</i> (CNCE 6262) - <i>la Theseida</i> (CNCE 6276) - <i>Opere di Dante</i> (non identificate) - <i>Opere di Petrarca</i> (non identificate) - <i>Pistola bellissima a messer Pino de Rossi...</i> (CNCE 6275) 	S.T. reg. 24 (1525-1528), c. 219v, del 28.08.1527; Early Modern Book Privileges in Venice 901-904, 2052-2053
Tomasi Pietro da Ravenna	<i>Phoenix seu De artificiosa memoria</i> (ISTC ip00531000)	C.N. reg. 14 (1489-1499), c. 53r, del 3.01.1492; Early Modern Book Privileges in Venice 15
Tomitano Bernardino	<i>Introductio ad Sophisticos elenchos Aristotelis</i> (CNCE 37848)	S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 107r, del 5.05.1544; Early Modern Book Privileges in Venice 1304

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Trincavelli Vitore (con Agostino Ricchi)	<ul style="list-style-type: none"> - Ioannou Grammatikou Alexandros tou Philoponou Kata Proklou... (CNCE 38440) - Ioannou Grammatikou Ypommema... (CNCE 47896) - Arriani De ascensu Alexandri (CNCE 3117) - Arrianou Epiktetos Arriani Epictetus (CNCE 18138) - Ioannou tou Stobaiou Eklogai apophthegmaton... (CNCE 38445) - Stratagemi (non identificata) - Galeni Operum omnium sectio prima [-octava] ... (CNCE 20175) 	<p>S.T. reg. 28 (1534-1536), c. 143v, del 9.04.1535; Early Modern Book Privileges in Venice 1028-1029 S.T. reg. 28 (1534-1536), c. 206r-v, del 7.10.1535; Early Modern Book Privileges in Venice 1004-1007</p>
Trivisano Giulio	<ul style="list-style-type: none"> - <i>De institutis coenobiorum</i> (non identificata) 	<p>S.T. reg. 31 (1540-1542), f. 208v-209r, del 30.01.1542; Early Modern Book Privileges in Venice 1154</p>
Tromboncino Bartolomeo	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Frottole</i>... (CNCE 46154) 	<p>S.T. reg. 31 (1540-1542), c. 71v-72r, del 29.09.1540; Early Modern Book Privileges in Venice 1137</p>
Valla Giampietro (con Marco Firmiani)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Comediae</i> (ISTC ip00784000) - <i>Preclarissimi viri Georgij Valle Commentationes. In Ptolomei quadripartitum inque Ciceronis parititones</i> ... (CNCE 36423) 	<p>S.T. reg. 22 (1521-1523), c. 75r-v, del 19.09.1521; Early Modern Book Privileges in Venice 797</p>
Vammocci Roberto	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sermocinales artes Roberti Vammucij</i>... (CNCE 24587) 	<p>C.N. reg. 15 (1499-1507), c. 3v, del 5.03.1499; Early Modern Book Privileges in Venice 322-323</p>
Vellutello Alessandro	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Il Petrarca con l'esposizione d'Alessandro Vellutello</i>... (CNCE 37981) - <i>Le volgari opere del Petrarca</i>... (CNCE 32255) 	<p>S.T. reg. 34 (1545-1547), c. 73r, del 3.07.1545; Early Modern Book Privileges in Venice 1432</p>
Venturini Venturino	<ul style="list-style-type: none"> - <i>La Comedia di Dante Aligieri</i>... (CNCE 1163) 	<p>S.T. reg. 24 (1525-1528), c. 51r, del 8.08.1525 – S.T. reg. 28 (1534-1536), c. 190r, del 4.09.1535 – S.T. reg. 28 (1534-1536), c. 199v, del 29.09.1535; Early Modern Book Privileges in Venice 885, 2060</p>
Vesalio Andrea	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Institutionum anatomicarum</i>... (CNCE 33765) - <i>Epistola, docens venami</i>... (CNCE 24576) 	<p>S.T. reg. 33 (1543-1545), c. 46r, del 19.09.1543; Early Modern Book Privileges in Venice 1326</p> <p>C.N. reg. 16 (1507-1514), c. 42v, del 21.03.1509; Early Modern Book Privileges in Venice 591</p> <p>S.T. reg. 30 (1538-1540), c. 41v, del 3.05.1538; Early Modern Book Privileges in Venice 1086</p> <p>S.T. reg. 32 (1542-1544), c. 90r-v, del 20.09.1542; Early Modern Book Privileges in Venice 1205</p>

Autori	Titoli/Opere	Fonte
Visconti Matteo	- <i>Aeneade di M. Antonio Sabellico</i> (non identificata) - <i>Croniche che tractano de la origine de Veneti...</i> (CNCE 38709)	C.N. reg. 15 (1499-1507), c. 141v, del 14.02.1505; Early Modern Book Privileges in Venice 336-337
Vosonio Stefano (Buzzoni Giovanni Stefano)	[Titolo non specificato]	C.N. reg. 15 (1499-1507), c. 40r, del 6.06.1501; Early Modern Book Privileges in Venice 2037
Zamberti Bartolomeo	<i>Bartholamei Zamberti Veneti Comedia Dolotechne</i> (CNCE 34389)	C.N. reg. 15 (1499-1507), c. 127r, del 2.08.1504; Early Modern Book Privileges in Venice 372
Zanchi Giovanni Crisostomo	<i>De origine Orbitorum siue Cenomanor...</i> (CNCE 37992)	S.T. reg. 26 (1530-1532), c. 204r-205r, del 9.10.1531; Early Modern Book Privileges in Venice 955

Bibliografia

- A Companion to Venetian History, 1400-1797*, a cura di E. R. Dursteler, Leiden – Boston, Brill 2013.
- Agee, Richard J. *The Privilege and Venetian Music Printing in the Sixteenth Century*, tesi di dottorato, Princeton University, 1982.
- . *The Venetian Privilege and Music-Printing in the Sixteenth Century*, «Early Music History: Studies in Medieval and Early Modern Music», 3 (1983), pp. 1-42.
- Altomare, Bianca Maria. *Paolo Canal et la Géographie grecque: récit d'un projet inachevé*, «Camenaes», 14 (2012), pp. 1-15. http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/camenaes_14_4.pdf.
- Armstrong, Lillian. *Benedetto Bordon, Miniator, and Cartography in Early Sixteenth-Century Venice*, «Imago Mundi», 48 (1996), pp. 65-92.
- Atti del Convegno internazionale di studi per il 5° centenario della nascita di Angelo Beolco il Ruzzante* (Padova – Venezia, 5-6-7 giugno 1997), a cura di P. Vescovo, Ravenna, Longo editore, 1999.
- Atti della giornata di studio in memoria di Niccolò Tartaglia, nel 450° anniversario della sua morte: 13 dicembre 1557-2007*, a cura di P. Pizzamiglio, Brescia, Ateneo di Brescia [2007].
- Baldan, Sergio. *I Signori di Notte al Criminal. Un'antica magistratura veneziana nel secondo Settecento*, «Studi veneziani», XLIX (2005), pp. 191-273.
- Beltramini, Maria. *Un frontespizio estense per le Regole Generali di Architettura di Sebastiano Serlio*, in *Some degree of happiness. Studi di storia dell'architettura in onore di Howard Burns*, a cura di M. Beltramini e C. Elam, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 297-317.
- Bembo, Pietro. *Lettere*, edizione critica a cura di E. Travi, II (1508-1528), Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1990.
- . *Prose della volgar lingua. L'editio princeps del 1525 riscontrata con l'autografo Vaticano latino 3210*, edizione critica a cura di C. Vela, Bologna, CLUEB, 2001.
- Benini Clementi, Enrica. *Riforma religiosa e poesia popolare a Venezia nel Cinquecento. Alessandro Caravia*, Firenze, Olschki, 2000.
- Bernstein, Jane A. *Print Culture and Music in Sixteenth-Century Venice*, Oxford, Oxford University Press, 2001.
- Bertolo, Fabio Massimo. *Aretino e la stampa. Strategie di autopromozione a Venezia nel Cinquecento*, Roma, Salerno [2003].
- , Marco Cursi e Carlo Pulsoni. *Bembo ritrovato. Il postillato autografo delle Prose*, Roma, Viella, 2018.
- Bertozi, Marco. *Astrologia e potere nel '500: l'avventurosa carriera di Luca Gaurico, vate 'veridicus'*, in *Cultura e potere nel Rinascimento*, Atti del IX Convegno internazionale (Chianciano – Pienza, 21-24 luglio 1997), a cura di L.S. Tarugi, Firenze, F. Cesati, 1999, pp. 543-551.
- Bifolco, Stefano e Fabrizio Ronca, *Cartografia rara italiana: XVI secolo. L'Italia e i suoi territori. Catalogo ragionato delle carte a stampa*, Roma, Antiquarius, 2014.
- Blasio, Maria Grazia. *Cum gratia et privilegio. Programmi editoriali e politica pontificia. Roma 1487-1527*, Roma, Roma nel Rinascimento, 1988.
- . *Privilegi e licenze di stampa a Roma fra Quattro e Cinquecento*, «La Bibliofilia», XC (1988), pp. 147-159.
- Bodon, Giulio. *Enea Vico fra memoria e miraggio della classicità*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 1997.

- Boorman, Stanley. *Ottaviano Petrucci. Catalogue Raisonne*, Oxford – New York, Oxford University Press, 2006.
- Bragantini, Renzo. «Poligrafia» e umanisti volgari, in *Storia della letteratura italiana*, IV: *Il primo Cinquecento*, Roma, Salerno, 1996, pp. 681-754.
- Cairns, Christopher. *Pietro Aretino and the Republic of Venice. Researchers on Aretino and his Circle in Venice (1527-1556)*, Firenze, Olschki, 1985.
- Canova, Andrea. *Nuovi documenti mantovani su Ambrogio da Calepio e sulla stampa del suo Dictionarium*, in *Società, cultura, luoghi al tempo di Ambrogio da Calepio*, Bergamo, Edizioni dell'Ateneo, 2005, pp. 355-384.
- Carlton, Genevieve. *Worldly Consumers: the Demand for Maps in Renaissance Italy*, Chicago – London, University of Chicago Press, 2015.
- Carnelos, Laura. *La corporazione e gli esterni: stampatori e librai a Venezia tra norma e contraffazione (secoli XVI-XVIII)*, «Società e Storia», 130 (2010), pp. 657-688.
- Carpo, Mario. *La maschera e il modello. Teoria architettonica ed evangelismo nell'Extraordinario Libro di Sebastiano Serlio (1551)*, Milano, Jaca book, 1993.
- Casali, Elide. *Le spie del cielo. Oroscoli, lunari e almanacchi nell'Italia moderna*, Torino, Einaudi, 2003.
- Castellani Pollidori, Ornella. *Sulla data di pubblicazione delle "Prose della volgar lingua"*, «Archivio glottologico italiano», LXI (1976), pp. 101-107.
- Catalogo ruzzantiano*, a cura di I. Paccagnella, Padova, Esedra, 2000.
- Cian, Vittorio. *Un decennio della vita di M. Bembo (1521-1531)*, Torino, E. Loescher, 1885.
- Condren, Conal, Stephen Gaukroger e Ian Hunter. *The Philosopher in Early Modern Europe: The Nature of a Contested Identity*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
- D'Ascia, Luca. *Un erasmiano italiano? Note sulla filosofia della religione di Niccolò Leonico Tomeo*, «Rivista di storia e letteratura religiosa», 26 (1990), pp. 242-264.
- Da Mosto, Andrea. *L'archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, vol. 1, Roma, Biblioteca d'arte, 1937.
- Dalla corporazione al mutuo soccorso. Organizzazione e tutela del lavoro tra XVI e XX secolo*, a cura di P. Massa e A. Moioli, Milano, FrancoAngeli, 2004.
- De Bellis, Daniela. *La vita e l'ambiente di Niccolò Tomeo*, in *Quaderni per la storia dell'Università di Padova*, XIII, Padova, Antenore, 1980, pp. 37-75.
- Degrassi, Donata. *L'economia artigiana nell'Italia medievale*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1996.
- Di Filippo Bareggi, Claudia. *Il mestiere di scrivere. Lavoro intellettuale e mercato librario a Venezia nel Cinquecento*, Roma, Bulzoni, 1988.
- Dionisotti, Carlo. *Scritti sul Bembo*, a cura di C. Vela, Torino, Einaudi, 2002.
- Dizionario storico dell'Inquisizione*, diretto da A. Prosperi; con la collaborazione di V. Lavenia e J. Tedeschi, 4 voll., Pisa, Edizioni della Normale, 2010.
- Duhem, Pierre. *Essay in the History and Philosophy of Science*, a cura di R. Ariew e P. Barker, Indianapolis – Cambridge, Hackett Publishing Company, 1996.
- Epstein, Steven A. *Wage, Labor and Guilds in Medieval Europe*, Chapel Hill – London, The University of North Carolina Press, 1991.
- . *Craft Guilds in the Pre-Modern Economy: a Discussion*, «The Economic History Review», 61 (2008), 1, pp. 155-174. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0289.2007.00411.x>.
- East of Italy: Early Documentation of Mediterranean Antiquities, Excerpts from Sebastiano Serlio: Il terzo libro di Sebastiano Serlio Bolognese nel qual si figurano e descrivono le antichità di Roma, e le altre cose che sono in Italia, e fuori d'Italia (Venezia 1540)*, a cura di M. D. Davis, «Fontes. Quellen und Dokumente zur Kunst 1350-1750», 57 (2011). <http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2011/1352>.

- Faini, Marco. *L'alloro e la porpora. Vita di Pietro Bembo*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2016.
- Fanti, Sigismondo. *Trattato di scrittura. Theorica et pratica de modo scribendi (Venezia 1514)*, a cura di A. Ciarelli e P. Procaccioli, Roma, Salerno, 2013.
- Farr, James R. *Artisans in Europe, 1300-1914*, Cambridge – New York, Cambridge University Press, 2000.
- Favareto, Irene. *Arte antica e cultura antiquaria nelle collezioni venete al tempo della Serenissima*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2002.
- Ferrari, Simone. *Jacopo de' Barbari. Un protagonista del Rinascimento tra Venezia e Dürer*, Milano, Mondadori, 2006.
- Fragnito, Gigliola. *La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605)*, Bologna, il Mulino, 1997.
- . *La censura libraria tra Congregazione dell'Indice, Congregazione dell'Inquisizione e Maestro del Sacro Palazzo (1571-1596)*, in *La censura libraria nell'Europa del secolo XVI*, a cura di U. Rozzo, Udine, Forum, 1997, pp. 163-175.
 - . «*Li libri non zo' rrobba da cristiano*»: *la letteratura italiana e l'Indice di Clemente VIII*, in *Schifanoia: notizie dell'Istituto di studi rinascimentali di Ferrara*, XIX (1999), pp. 123-135.
 - . *Aspetti e problemi della censura espurgatoria*, in *L'inquisizione e gli storici. Un cantiere aperto*, Tavola rotonda nell'ambito della conferenza annuale della ricerca (Roma, 24-25 giugno 1999), Roma, Accademia dei Lincei, 2000, pp. 161-178.
 - . «*Dichino corone e rosarii*»: *censura ecclesiastica e libri di devozione*, «Cheiron», XVII (2000), pp. 135-158.
 - . «*In questo vasto mare de libri prohibiti et sospesi tra tanti scogli di varietà et controversie*»: *la censura ecclesiastica tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento*, in *Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento*, Atti del convegno (5 marzo 1999), a cura di C. Stango, Firenze, 2001, pp. 1-35.
 - . *Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino [2005].
- Frajese, Vittorio. *Nascita dell'Indice. La censura ecclesiastica dal Rinascimento alla Controriforma*, Brescia, Morcelliana, 2006.
- . *La censura in Italia. Dall'Inquisizione alla Polizia*, Roma – Bari, Laterza, 2014.
- Fulin, Rinaldo. *Documenti per servire alla storia della tipografia veneziana*, «Archivio Veneto», 23 (1882), 1, pp. 84-212.
- Gabrieli, Giovanni Battista. *Nicolo Tartaglia. Una vita travagliata al servizio della matematica*, Bagnolo Mella, Grafica 7, 1997.
- Grendler, Paul. *The Roman Inquisition and the Venetian Press, 1540-1605*, Princeton, Princeton University Press, 1977.
- Guenzi, Alberto, Paola Massa e Angelo Moioli. *Corporazioni e gruppi professionali nell'Italia Moderna*, Milano, FrancoAngeli, 1999.
- Gullino, Giuseppe. *Storia della Repubblica Veneta*, Brescia, Editrice La Scuola, 2010.
- Günther, Hubertus. *Serlio e gli ordini architettonici*, in *Sebastiano Serlio*, Sesto seminario internazionale di storia dell'architettura (Vicenza, 31 agosto – 4 settembre 1987), a cura di C. Thoenes, Milano, Electa, 1989, pp. 154-168.
- Howard, Deborah. *Sebastiano Serlio's Venetian Copyrights*, «The Burlington Magazine», CXV, n. 845 (1973), pp. 512-516.
- . *Venice as a Dolphin: Further Investigations into Jacopo de' Barbari's View*, «Artibus et Historiae», 18 (1997), 35, pp. 101-111.

- Il mestier de le stamperie de i libri. Le vicende e i percorsi dei tipografi di Sabbio Chiese tra Cinque e Seicento e l'opera dei Nicolini*, a cura di E. Sandal, Brescia – Sabbio Chiese, Grafo, 2002.
- Index des livres interdits, III: Index de Venise, 1549, Venise et Milan, 1554*, diretto da J. M. De Bujanda, Sherbrooke, Centre d'études de la Renaissance [1987-].
- Infelise, Mario. *Deposito legale e censura a Venezia (1569-1593)*, «La Bibliofilia», CIX (2007), 1, pp. 71-77.
- Kaplan, Paul. *Jewish Artist and Images of Black Africans in Renaissance Venice*, in *Multicultural Europe and Cultural Exchange in the Middle Ages and Renaissance*, a cura di J.P. Helfers, Turnhout, Brepols, 2005, pp. 67-90.
- Karrow, Robert W. Jr. *Mapmakers of the Sixteenth Century and Their Maps. Bio-Bibliographies of the Cartographers of Abraham Ortelius, 1570*, Chicago, Speculum Orbis Press, 1993.
- Kidwell, Carol. *Pietro Bembo Lover, Linguist, Cardinal*, Montreal, McGill-Queen's University Press, 2004.
- L'architettura. I libri I-VII e Extraordinario nelle prime edizioni*, a cura di F. P. Fiore, Milano, Il Polifilo, 2001.
- Le regole dei mestieri e delle professioni*, a cura di M. Meriggi e A. Pastore, Milano, FrancoAngeli, 2000.
- Leicht, Pier Silverio. *L'editore veneziano Michele Tramezzino e i suoi privilegi*, in *Miscellanea di scritti di bibliografia ed erudizione in memoria di Luigi Ferrari*, Firenze, Olschki, 1952, pp. 357-367.
- Mallett, Michael e Christine Shaw. *The Italian Wars 1494-1559. War, State and Society in Early Modern Europe*, Harlow, Pearson Education, 2012.
- Manno, Antonio. *I mestieri di Venezia. Storia, arte e devozione delle corporazioni dal XIII al XVIII secolo*, II, Cittadella, Biblos, 2010.
- Marcozzi, Luca. *Bembo*, Firenze, Franco Cesati, 2017.
- Minuzzi, Sabrina. *L'invenzione dell'autore. Privilegi di stampa nella Venezia del Rinascimento*, Venezia, Marsilio, 2016.
- Morison, Stanley. *Early Italian Writing-Books: Renaissance to Baroque*, a cura di N. Barker, Verona, Valdonega – London, The British Library, 1990.
- Nuovo, Angela. *Il commercio librario nell'Italia del Rinascimento*, Milano, FrancoAngeli, 2003.
- . *Stampa e potere in Italia: sondaggi cinquecenteschi*, «Bibliologia», 1 (2006), pp. 53-85.
- . *Ruscelli e il sistema dei privilegi a Venezia*, in *Girolamo Ruscelli. Dall'accademia alla corte alla tipografia*, Atti del Convegno internazionale di studi (Viterbo, 6-8 ottobre 2011), a cura di P. Marini e P. Procaccioli, Manziana, Vecchiarelli, 2012, pp. 193-213.
- . *The Book Trade in the Italian Renaissance*, Leiden – Boston, Brill, 2013.
- . *Una lettera di Michele Tramezzino a Giovanni Bartolomeo Gabiano (1522)*, «La Bibliofilia», CXV (2013), 1, pp. 147-156.
- e Christian Coppens. *I Giolito e la stampa nell'Italia del XVI secolo*, Genève, Droz, 2005.
- Ogilvie, Sheilagh. *Rehabilitating the Guilds: a Reply*, «The Economic History Review», 61 (2008), 1, pp. 175-182.
- . *The Economics of Guilds*, «Journal of Economic Perspectives», 28 (2014), 4, pp. 169-192.
- Pagliara, Pier Nicola. *L'«ingenuo» Francesco Marcolini da Forlì, editore di libri di architettura*, in *Un giardino per le arti: «Francesco Marcolino da Forlì»*, a cura di P. Procaccioli, P. Temeroli e V. Tesei, Bologna, Compositori, 2009, pp. 225-246.

- Paoli, Marco. *La dedica. Storia di una strategia editoriale (Italia, secoli XVI-XIX)*, Lucca, Pacini Fazzi, 2009.
- Patota, Giuseppe. *La Quarta Corona. Pietro Bembo e la codificazione dell'italiano scritto*, Bologna, il Mulino, 2017.
- Pellegrini, Marco. *Le guerre d'Italia (1494-1530)*, Bologna, il Mulino, 2009.
- Perfetti, Stefano. *Aristotle's Zoology and its Renaissance Commentators (1521-1601)*, Leuven, Leuven University Press, 2000.
- Pietro Bembo e l'invenzione del Rinascimento*, Catalogo della mostra (Padova, 2 febbraio – 19 maggio 2013), Venezia, Marsilio, 2013.
- Pizzamiglio, Pierluigi. *Niccolò Tartaglia nella storia con antologia degli scritti*, Milano, EDUCatt, 2012.
- Plebani, Tiziana. *Voci tra le carte. Libri di canzoni, leggere per cantare*, in *Libri per tutti. Generi editoriali di larga circolazione tra antico regime ed età contemporanea*, a cura di L. Braida e M. Infelise [Torino], UTET, 2010.
- Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, a cura di L. Bently & M. Kretschmer. <http://www.copyrighthistory.org/cam/index.php>.
- Repubblica di Venezia. *Parte dell'Illustr.ma Signoria di Venetia. In materia di Stampe*, Venezia, Francesco Rampazetto [1565].
- Richardson, Brian. *Printing, Writers and Readers in Renaissance Italy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
- Rhodes, Dennis E. *Annali tipografici di Lazzaro de' Soardi*, Firenze, Olschki, 1978.
- Romano, Angelo. *Michelangelo Biondo poligrafo e stampatore*, in *Officine del nuovo. Sodalizi fra letterati, artisti ed editori nella cultura italiana fra Riforma e Controriforma*, Atti del Simposio internazionale (Utrecht, 8-10 novembre 2007), a cura di H. Hendrix e P. Procaccioli, Manziana, Vecchiarelli, 2008, pp. 217-241.
- Rossi, Vittorio. *Bazzeccole bibliografiche: II. Un incendio a Venezia e il tipografo Bernardino Benalio*, «Il libro e la stampa», IV (1910), 2, pp. 51-55.
- Salzberg, Rosa. *Ephemeral City. Cheap Print and Urban Culture in Renaissance Venice*, Manchester, Manchester University Press, 2014.
- Schulz, Jurgen. *Jacopo de' Barbari's View of Venice: Map Making, City Views, and Moralized Geography before the Year 1500*, «The Art Bulletin», 60 (1978), 3, pp. 425-474.
- Scotti, Giacomo. *Terre perdute: riscoperta dell'italianità della Dalmazia* [Salerno], Elea Press, 1994.
- Sebastiano Serlio à Lyon. Architecture & Imprimerie, I, Le traité d'architecture de Sebastiano Serlio une grande entreprise éditoriale au XVIe siècle*, a cura di S. Deswarte Rosa, Lyon, Chomarat, 2003.
- Serlio, Sebastiano. *Architettura civile. Libri sesto, settimo e ottavo nei manoscritti di Monaco e Vienna*, a cura di F.P. Fiore, Milano, Il Polifilo, 1994.
- Squassina, Erika. *Authors and the System of Publishers' Privileges in Venice (1469-1545)*, «Gutenberg-Jahrbuch», 91 (2016), pp. 42-74.
- . *La protezione del Furioso: Ariosto e il sistema dei privilegi in Italia*, «Bibliothecae.it», 6 (2017), 1, pp. 9-38.
- Storia di Venezia*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1992-.
- Tallini, Gennaro. *Tradizione familiare e politiche editoriali nella produzione a stampa dei Tramezino editori a Venezia (1536-1592)*, «Studi veneziani», LIX (2010), pp. 1243-1268.
- Tavosanis, Mirko. *La prima stesura delle Prose della volgar lingua: fonti e correzioni*, Pisa, ETS, 2002.

- Tinto, Alberto. *Annali tipografici dei Tramezzino*, Venezia, Istituto per la collaborazione culturale, 1966.
- Tolias, George. *Maps in Renaissance Libraries and Collections*, in *The History of Cartography*, vol. 3, parte I, a cura di D. Woodward, Chicago, University of Chicago Press, 2007, pp. 637-660.
- Trovato, Paolo. *Con ogni diligenza corretto. La stampa e le revisioni editoriali dei testi letterari (1470-1570)*, Bologna, il Mulino, 1991.
- Veneri, Toni. *Geografia di stato. Il viaggio rinascimentale da Venezia a Costantinopoli fra letteratura e cartografia*, tesi di dottorato, Università degli studi di Trieste, 2011.
- . *Venezia '500, atelier geografico d'Europa*, in *L'Italia altrove*, Atti del III Convegno internazionale di Studi dell'AIBA (Banja Luka, 17-18 giugno 2011), a cura di D. Capasso, Raleigh, Aonia, 2014, pp. 81-96.
- Venezia 1501. Petrucci e la stampa musicale*, Catalogo della mostra (Venezia, 2001), a cura di I. Fenlon e P. Dalla Vecchia, Mariano del Friuli, Edizioni della Laguna, 2001.
- Vernarecci, Augusto. *Ottaviano de' Petrucci da Fossombrone inventore dei tipi mobili metallici fusi della musica nel secolo XV*, Fossombrone, Tipografia di F. Monacelli, 1881.
- Witcombe, Christopher. *Copyright in the Renaissance. Prints and the Privilegio in Sixteenth-Century Venice and Rome*, Leiden – Boston, Brill, 2004.
- Woodward, David. *Cartografia a stampa nell'Italia del Rinascimento. Produttori, distributori e destinatari*, Milano, Sylvestre Bonnard, 2002.
- Zambelli, Paola. *Da Giulio II a Paolo III. Come l'astrologo provocatore Luca Gaurico divenne vescovo*, in *La città dei segreti. Magia, astrologia e cultura esoterica a Roma*, Milano, FrancoAngeli, 1985, pp. 229-323.
- . *Many Ends for the World Luca Gaurico Instigator of the Debate in Italy and in Germany*, in *'Astrologi hallucinati'. Stars and the End of the World in Luther's Time*, a cura di P. Zambelli, Berlin – New York, Walter de Gruyter, 1986, pp. 239-263.
- Zannini, Andrea. *Venezia città aperta. Gli stranieri e la Serenissima XIV-XVIII sec.*, Venezia, Marcianum press, 2009.

Gli Autori

Francesco Ammannati è dottore di ricerca in Storia economica. I suoi principali interessi includono la storia del commercio e della manifattura, con una particolare attenzione alle istituzioni corporative, al mercato del lavoro ed alle reti commerciali internazionali. Ha insegnato come professore a contratto all'Università di Firenze ed al CET Academic programs di Firenze. Ha partecipato ai progetti ERC *Economic Inequality in Italy and Europe, 1300-1800* presso il centro Carlo F. Dondena dell'Università Bocconi ed al progetto *The Early Modern Book Trade: An Evidence-based Reconstruction of the Economic and Juridical Framework of the European Book Market* (Grant Agreement n. 694476) presso l'Università di Milano. Attualmente è ricercatore a contratto nel progetto ERC *Social Mobility in Italy and Europe, 1300-1800* presso il centro Carlo F. Dondena dell'Università Bocconi. Dal 2005 collabora con la Fondazione Istituto di Storia Economica «F. Datini» di Prato.

Paola Arrigoni è bibliotecaria presso l'Università degli studi di Milano. Cultore della materia per l'insegnamento di Biblioteconomia dal 1998 si è occupata della storia della stampa milanese nel XVII secolo, ricostruendo gli annali tipografici dello stampatore Filippo Ghisolfi (1603-1669). Nel 2012 ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze bibliografiche, del testo e del documento presso l'Università degli Studi di Udine con una tesi dedicata al commercio librario a Milano nel '500, dove ha iniziato a studiare i privilegi librari milanesi concessi nei secoli XV e XVI. Tra le pubblicazioni sull'argomento: *I privilegi librari a Milano nei secoli XV-XVI: una analisi quantitativa*, «La Bibliofilia», 116 (2014), 1-3, pp. 205-213.

Stefano Comino è professore associato in Economia Politica presso l'Università di Udine. È laureato in scienze economiche e bancarie presso l'Università di Udine ed ha conseguito il PhD in analisi economica all'Universitat Autònoma de Barcelona. È stato borsista post-dottorato all'Università di Padova e

ricercatore all'Università di Trento. Le sue ricerche si concentrano sui temi dell'innovazione e della teoria della contrattazione. Ha pubblicato i suoi lavori su numerose riviste internazionali fra le quali la *European Economic Review*, l'*International Journal of Industrial Organization* e *Games and Economic Behavior*.

Alberto Galasso è full professor di management presso l'Università di Toronto dove detiene la Rotman Chair in Life Sciences Commercialization. È laureato in economia e commercio presso l'Università degli Studi di Udine ed ha conseguito il PhD in economia presso la London School of Economics. È research associate presso il National Bureau of Economic Research in USA e research affiliate presso il Centre for Economic Policy Research di Londra. Svolge attività di associate editor presso varie riviste accademiche internazionali tra cui il *Journal of Economics and Management Strategy* ed il *Journal of Industrial Economics*.

Jane C. Ginsburg è professoressa ordinaria presso la Columbia University School of Law e direttrice del Kernochan Center for Law, Media and the Arts presso la stessa università. Si è laureata presso la University of Chicago dove ha conseguito poi il master. Ha ottenuto un dottorato ad Harvard ed uno presso la Université Paris II. Insegna metodologia giuridica, diritto d'autore e diritto dei marchi, in ambito statunitense ed internazionale, materie su cui ha pubblicato libri, raccolte di saggi e numerosi articoli. È Corresponding Fellow presso la British Academy, e socio dell'American Philosophical Society, dell'American Academy of Arts and Sciences oltre che socio onorario dell'Emmanuel College dell'Università di Cambridge.

Clara Graziano è professoressa associata di Economia Politica presso l'Università di Udine. Si è laureata in Economia e Commercio all'Università Ca' Foscari di Venezia e poi ha conseguito il PhD in Economics presso la Rutgers University del New Jersey (USA). È research affiliate presso il CESifo (Center for Economic Studies and ifo Institute) di Monaco di Baviera. Le sue ricerche si concentrano su temi di economia industriale, proprietà intellettuale e incentivi. Ha pubblicato i suoi lavori su numerose riviste internazionali fra cui il *Journal of Economic Behavior and Organization*, la *European Economic Review* e l'*International Journal of Industrial Organization*.

Angela Nuovo è docente ordinario presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Milano e responsabile scientifica del progetto *The Early Modern Book Trade* finanziato dallo European Research Council (Grant Agreement n. 694476). In precedenza è sta-

ta docente di Biblioteconomia e Storia del libro presso l'Università degli Studi di Udine. È stata visiting professor, presso lo Eidgenössische Technische Hochschule di Zurigo, Visiting Fellow presso l'All Souls College, University of Oxford ed Ahmanson Research Fellow presso la University of California, Los Angeles. Fra le sue pubblicazioni più recenti vi è la monografia *The Book Trade in the Italian Renaissance* (Brill, 2013; edizione tascabile 2015).

Andrea Ottone è titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Milano dove collabora al progetto *The Early Modern Book Trade* (ERC Grant Agreement n. 694476). Dopo aver conseguito un dottorato di ricerca presso l'Università di Napoli «Federico II» è stato Graduate Teaching Associate presso la Ohio State University ed Ahmanson Research Fellow presso la University of California, Los Angeles. Ha pubblicato articoli e saggi sull'editoria, la circolazione ed il possesso librario in età rinascimentale.

Erika Squassina è titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell'Università degli Studi di Milano. Nell'ambito del progetto *The Early Modern Book Trade* (ERC Grant Agreement n. 694476) studia i privilegi librari concessi dalla Repubblica di Venezia nei secoli XV e XVI. In precedenza, ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze bibliografiche, del testo e del documento presso l'Università degli Studi di Udine dove, dal 2013 al 2017, ha collaborato negli insegnamenti di Biblioteconomia e Storia del libro. Nel 2016 è stata titolare di una borsa di ricerca presso l'Università degli Studi di Cagliari, lavorando in un progetto di Censimento delle cinquecentine in Sardegna. Tra le sue recenti pubblicazioni inerenti al tema dei privilegi librari, l'articolo *La protezione del Furioso: Ariosto e il sistema dei privilegi in Italia*, pubblicato nel 2017 sulla rivista *Bibliothecae.it*.

Indice dei nomi

- Acemoglu, Daron 42
Accursio, Mariangelo 350, 351
Achillini, Giovanni Filoteo 123
Aelst, Nicolas van 127
Aghion, Philippe 41
Aiguani, Michele 137
Alberti, Leon Battista 132, 135
Alberti, Leon Battista, *eredi* 135
Albertino da Lessona 354
Albertus de Saxonia 90
Albrecht von Hohenzollern 350
Aldobrandini, Cinzio 112
Aldovrandi, Ulisse 112
Alessandro, *libraio* 338
Alvise da Priuli 338
Amadino, Riccardo 94
Ammiano Marcellino 350
Antola, *membro dell'Arte dei Lustradori* 47
Antoni, *famiglia* 94
Antoni, Giovanni Antonio degli 73, 77
Antoniano, Silvio 313
Apicio 90
Aquilano, Serafino 83
Aretino, Pietro 351
Ariosto, *eredi* 114
Ariosto, Lodovico 13, 79, 114, 340
Aristotele 345
Armstrong, Elizabeth 105, 112
Arrow, Kennet J. 39, 40
Ausonio 90
Azpilcueta, Martin de 117, 131
Baconthorpe, John 90
Badoer, Andrea 341
Bandini, Giovan Battista 296, 302, 303, 309, 317
Baronio, Cesare 313, 317
Bartolo da Sassoferrato 91, 95
Basa, Domenico 117, 119, 128
Bavasio, Raniero 292, 293
Bazachi, Giovanni 94
Bazzini, *fratelli* 26
Bebel, Johann 118
Bellarmino, Roberto 313
Belvisi, Giacomo 90
Bembo, Pietro 124, 337, 338, 339, 345
Benacci, Vittorio 117
Benali, Bernardino 339, 340, 356
Benedetto di Ettore 78
Beolco, Angelo, *detto Ruzzante* 349
Bertano, Giovanni Antonio 94
Bertocchi, Dionigi 339
Berveglieri, Roberto 26, 33, 47, 48, 55
Beteta, Francisco 113
Bettino da Trezzo 76
Biagioli, Mario 34, 35
Bianco, Jacopo 338
Biondo, Girolamo 357
Biondo, Michelangelo 343
Blado, Antonio 108, 113, 135, 136, 138, 361
Blado, Antonio, *eredi* 125
Blosio 113
Boccaccio, Giovanni 90

- Bomberg, Daniel 350, 351
 Bonello, Raffaele 123
 Bonicelli, Rocco 352
 Bordoni, Benedetto 357
 Bordoni, Girolamo 82, 83
 Borgo, Giovanni Antonio 94
 Borromeo, Carlo 81, 86, 88, 92, 95
 Bossi, Donato 76
 Botero, Giovanni 17, 91
 Bras, Peter 112
 Brown, Horatio 362
 Brunelleschi, Filippo 21, 49
 Bruno, Cola 337, 338, 345
 Buonarroti, Michelangelo 121, 122
 Burchioni, Giulio 132
 Bury, Michael 127
 Bussi, Giovanni Andrea 71
- Caccia, Antonio 68, 69
 Caccianemici, Leonardo 122
 Calcondila, Demetrio 83
 Calenius, Gervinus 113
 Calepino, Ambrogio 339, 340
 Calvi, Giulio 107, 118, 131
 Calvino, Giovanni 118
 Calvo, Andrea 73, 89
 Calvo, *famiglia* 94
 Calvo, Francesco Minizio 124
 Canal, Paolo 340
 Canisius, Petrus 113, 116, 138
 Caprioli, Aliprando 126, 136
 Caprioli, Aliprando, *eredi* 126, 136
 Carafa, Antonio 138
 Caravale, Giorgio 290
 Caravia, Alessandro 353
 Carga, Giovanni 289
 Carlo Emanuele, *duca di Savoia* 94
 Carlo V, *imperatore* 85, 87, 350
 Cassiodoro 350
 Carpani, Orazio 91
 Cassiodoro 350
 Castaldi, Panfilo 69
 Castellani Pollidori, Ornella 339
 Castiglione, *famiglia* 94
 Castiglione, Giovanni Antonio 88
 Castiglione, Giovanni 87
 Catena, Girolamo 123, 125
 Cavagna, Anna Giulia 88
 Cavagni, Filippo 70, 73
- Cavallini, Giovanni Battista 91
 Cavoto, Giovanni Battista 112
 Cecca, Giovanni 125
 Cefali, Giovanni 77
 Cenci, Beatrice 123
 Cervio, Vincenzo 133
 Cesariano, Cesare 75, 93
 Chacón, Alfonso 118, 119, 132
 Chaudière, Guillaume 113
 Cicerone 78, 90, 91, 119, 120
 Ciera, Bonifacio 294, 299, 307, 313, 317, 319
 Clemente VII, *papa* 124, 135, 350
 Clemente VIII, *papa* 109, 110, 117, 135, 301, 312, 313, 332
 Cohen, Wesley 41
 Colli, Gerardo 68, 69, 70, 71
 Colli, Vincenzo, *detto il Calmeta* 83
 Colutio, Orazio 131
 Comans, Pietro 47
 Comino, Stefano 56, 61
 Contile, Luca 91
 Corvo, Andrea 352
 Costantini, Massimo 50, 53
 Crivelli, Galeazzo 68, 69, 70
 Crivelli, Giovanni 68
 Cucalon, Jeronimo 91
- Da Legnano, Bernardino 95
 Da Legnano, *famiglia* 94, 95
 Da Legnano, Giovanni 95, 96
 Da Legnano, Giovanni Antonio 95
 Da Legnano, Giovanni Giacomo 95
 Da Ponte, *famiglia* 94, 95
 Da Ponte, Alvessandro Battista 81, 88
 Da Ponte, Gottardo 88, 93, 95
 Da Ponte, Paolo Gottardo 88
 Da Ponte, Pacifico 118, 123
 Dal Pozzo, Francesco, *detto Puteolano* 83
 De Gregori, Gregorio 356
 De Lignamine, Giovanni Filippo 68
 De' Barbari, Jacopo 357
 De' Musi, Agostino 355, 356
 De' Nobili, Francesco 349
 Di Paoli, Giovanni Antonio 117
 Daniele da Volterra 121, 122
 Davanzo Poli, Doretta 59
 Decembrio, Pier Candido 83
 Del Maino, Giasone 91, 95

- Dondi, Giuseppe 68
 Duranti, Jean Etienne 119
- Ebreo, Leone 132
 Eck, Johann 113
 Eder, Wolfgang 114, 303
 Engerman, Stanley L 42
 Enrico VIII, *re di Inghilterra* 345
 Ephraem, *santo* 131, 132
 Erasmo da Rotterdam 112
- Facciotti, Guglielmo 108
 Faiani, Ottaviano 118
 Faletti, Bartolomeo, *eredi* 306
 Fanti, Sigismondo 347, 348
 Farinacci, Prospero 123, 125, 136
 Felice da Prato 349, 350
 Felice de Zara 116
 Fernandez de Velasco, Juan 82
 Ferrari, Giorgio 128
 Fetti, Pietro 120
 Filelfo, Francesco 70, 74, 83
 Filelfo, Pietro Giustino 74
 Filippo II, *re di Spagna* 85, 89, 94
 Filippo III, *re di Spagna* 85
 Fontana, Niccolò, *detto Tartaglia* 346
 Franceschini, Giulio 127
 Francesco I, *duca di Milano* 85, 93
 Franchis, Vincenzo de 123
 Francolini, Marcello 125
 Franzini, Antonio 112
 Franzini, Giovanni Antonio 299, 317
 Franzini, Girolamo 114, 128, 135
 Franzini, Girolamo, *eredi* 108
 Fregoso, Antonio 91
 Froben, Johann 112
 Fugger, Anton 350
 Fulin, Rinaldo 11, 362
- Gabiano, Giovanni Bartolomeo 78
 Gaci, Cosimo 120
 Galasso, Alberto 56, 61
 Galbiati, Giorgio 83
 Gallo, Agostino 76, 93
 Gallo, Alfonso 75
 Gambiglioni, Giovanni Angelo 91
 Ganda, Arnaldo 69
 Garaldi, Michele 96
 Gaurico, Luca 347, 353, 354
- Gavarini, Francesco 355
 Gaviola, Proto de America 121
 Giganti, Girolamo 117, 125
 Gigliotti, Giovanni 120
 Gigliotti, Giovanni, *eredi* 125
 Ginsburg, Jane 14
 Giolito, *famiglia* 80, 95, 107
 Giolito De Ferrari, Gabriele 79
 Giolito, De Ferrari Gabriele, *eredi* 119
 Giolito De Ferrari, Giovanni 75, 138
 Giovanni, *detto Rizzo Gentillino* 355
 Giovanni Domenico da Ravenna 296, 297, 298, 299, 307, 313, 315, 317, 323
 Giovio, Benedetto 93
 Giulio II, *papa* 110
 Giunta, Benedetto 113
 Giunta, Bernardo I 136
 Giunta, *famiglia* 78, 80, 121, 136, 291, 292, 293, 316, 317, 318, 319, 320
 Giunta, Giovanni Maria I 291
 Giunta, Jeanne 121
 Giunta, Lucantonio I 78, 94, 291, 354
 Giunta, Lucantonio II 291, 294, 296, 299, 300, 305, 306, 307, 308, 313, 316, 317
 Giunta, Tommaso I 113, 291
 Giunti *vedi* Giunta
 Girolamo, *santo* 112
 Giustinian, Leonardo 70
 Glissardi, Marco 47
 Gonzaga, Federico 349
 Goselini, Giuliano 91
 Gracián de la Madre de Dios, Jerónimo 132
 Graham, Stuart J. H. 41
 Grande, Agostino 355
 Grande, Piero 355
 Grassi, Bartolomeo 115, 119
 Graziano, Clara 56, 61
 Gregorio I, *papa* 361
 Gregorio XIII, *papa* 128, 130, 138, 302
 Grendler, Paul 127, 290, 312
 Grisogono, Federico 346
 Gritti, Andrea 338
 Gualteruzzi, Carlo 124
 Guaschi, Francesco 96
 Guazzo, Stefano 94
 Gutenberg, Johann 10
- Heredia, Francisco de 125
 Hummelberg, Michael 112

- Imhof, Dirk 127
 Innocenzo VII, *papa* 332, 360
 Isengrin, Michael 118
 Isolani, Isidoro 91
- Johnson, Simon 42
- Keerberg, Jan van 114, 127, 128
 Kerver, Jacques 129
 Khan, B. Zorina 59
 Kleiner, Morris M. 63
 Koburger 112
 Kolb, Anton 357
- Lenzi, Mariano 112, 132
 Leone X, *papa* 93, 112, 132, 135, 332, 349
 Leonico Tomeo, Niccolò 345
 Leopardi, Zuan Polo 353
 Lilio, Antonio 130, 138, 139
 Lot de Ribera, Miguel 138
 Locarni, Pietro Martire 82, 83
 Lomazzo, Giovanni Paolo 91
 Luigi XII, *re di Francia* 81, 85
 Lutero, Martin 332
 Luzzatto, Gino 17
- Machiavelli, Niccolò 108, 135
 Machiavelli, Niccolò, *eredi* 136
 Machlup, Fritz 40, 42
 Madiis, Francesco de' 74
 Magnago, Simone 74
 Mandich, Giulio 45, 46, 49, 56
 Manenti, Giovanni 355
 Manno, Antonio 59
 Manrique, Tommaso 132
 Mantegazza, *famiglia* 94
 Manuzio, Aldo 13, 340, 351
 Manuzio, Paolo 78, 94, 117
 Marachi, Andrea 88
 Marcolini, Francesco 336, 345, 352
 Mariani, Giovanni 354, 355
 Marion, Simon 115, 128, 129
 Marliani, Girolamo 95
 Martelli, Lodovico 108
 Massimiliano, *imperatore* 71, 357
 Mattiazzo, Iseppo Giovan Perin 47
 Mauro, Bono 93
 Mazocchi, Giacomo 124
 Meda, *famiglia* 94
- Medici, *famiglia* 353
 Medici, Cosimo I de', *duca di Firenze* 80
 Medici, Ferdinando I de', *granduca di Toscana* 23
 Merula, Giorgio 83
 Minuziano, Alessandro 94
 Minuziano, Francesco 73
 Misserini, Niccolò 293, 294, 299, 300, 305, 307, 309, 317, 318, 319, 320
 Molà, Luca 21, 27, 33, 45, 47
 Mordente, Fabrizio 133, 134
 Moresini, Alessandro 355
 Moretti, Niccolò 297
 Moretus, Jan 112, 127, 128
 Morris, Andrew P. 44, 49, 62
 Moscheni, Francesco 81, 88, 94
 Moscheni, Simone 81, 88, 94
 Moser, Petra 48
 Moisè dal Castellazzo 348
 Muret, Marc Antoine 115
 Musso, Cornelio 78
- Nard, Craig A. 43, 44, 49, 62
 Nelson, Richard R. 41
 Nicolini da Sabbio, Domenico 132
 Nicolini da Sabbio, *fratelli* 347
 Nicolini da Sabbio, Giovanni Antonio 353
 Nuovo, Angela 358, 363
 Nutius, Martinus 128
- O'Connor, Sean M. 46
 O'Malley, John 109
 Ogilvie, Sheilagh 62
 Omodei, Signorolo 90
- Pace, Richard 345
 Palazzo, Ferrante 133
 Panigarola, Francesco 118, 120
 Pannartz, Arnold 71
 Paolo III, *papa* 361
 Paolo V, *papa* 117
 Pasi, Bartolomeo 354
 Pellegrini, Antonio 354
 Penrose, Edith 40, 42
 Pesnot, Charles 116, 138
 Petrucci, Ottaviano 352
 Pezzolo, Luciano 44
 Pico della Mirandola, Giovanni 78
 Pico, Giovan Francesco 78

- Pieri, Franciscus 20
 Pinzi, Filippo 335
 Pio IV, *papa* 110
 Pio V, *papa* 78, 109, 118, 123, 125, 128, 293, 294, 301, 302, 306, 309, 317, 318
 Pirovano, Luigi 93
 Planella, Antonio 68, 69, 71
 Plantin, Christopher 114, 116
 Plantin, *famiglia* 114
 Plauto 90, 349
 Plinio 90
 Plutarco 90
 Polo, Girolamo 94
 Pontano, Ludovico 91, 95
 Porcelli, Giovanni Battista 306, 320
 Porro, Galeazzo 80
 Porro, Pietro 80
 Prager, Frank D. 44, 49, 62
 Priscianese, Francesco 116
- Raimondo, Annibale 354
 Ramon de Penyafort 108, 138
 Rampazetto, Francesco 355
 Rampazetto, Giovanni Antonio 293
 Ramusio, Giovanni Battista 337, 338
 Rasina, Bernardino 335
 Razzi, Stefano 297
 Rinaldo della Genga, *conte* 135
 Ringer, Barbara 104
 Ripa, Cesare 112, 125
 Robinson, James 42
 Roccatagliata, Antonio 80
 Rocchi, Francesco 132
 Rodriguez, Francisco 132
 Rossi, Marcantonio 300, 301, 302
 Rouillé, Guillaume 128
 Ruscelli, Girolamo 91
- Sabellico, Marco Antonio 75, 104, 341
 Salamanca, Antonio 113
 Sánchez de Lizarazo, Pedro Jerónimo 125
 Sandeo, Felino Maria 91, 95, 96
 Sanzio, Raffaello 121, 122
 Sartorius, David 113, 116, 138
 Scatini, Cosmo 46
 Schumpeter, Joseph 40
 Scinzinzeler, Giovanni Angelo 94, 96
 Scinzenzeler, Ulrich 94, 96
 Scultori, Diana, *detta Diana Mantuana* 121, 122
- Seneca 115
 Serlio, Sebastiano 336, 355, 356
 Serono, Giovanni Battista 88
 Serrano, Marco Attilio 125
 Sessa, *duca* 138
 Sessa, Melchiorre 108, 294, 299, 317
 Sessa, Melchiorre, *eredi* 293, 307
 Sforza, *famiglia* 70, 71, 75, 79, 87
 Sforza, Francesco II, *duca di Milano* 75, 78, 87, 88
 Sforza, Galeazzo Maria, *duca di Milano* 83
 Sforza, Gian Galeazzo, *duca di Milano* 83
 Sforza, Ludovico, *detto il Moro, duca di Milano* 71, 75, 78, 83
 Sichelman, Ted M. 46
 Sidonio Apollinare 76, 90
 Simitecolo, Angelo 355
 Simonetta, Cicco 70
 Simonetta, Giovanni 69, 73
 Sisto V, *papa* 117
 Soardi, Lazzaro 361
 Sokoloff, Kenneth L. 42
 Sordelli Locatelli, Rossana 67
 Sordelli, Luigi 67
 Sordelli, Remo 86
 Soto, Francesco 120
 Spagnoli, Giovanni Battista 91
 Spira, Giovanni da 67, 69, 333, 334, 341
 Squassina, Erika 14, 107
 Stratius, Jean 138
 Sweynheim, Konrad 71
- Tacuino, Giovanni 345
 Taegio, Bartolomeo 91
 Tagliente, Giovanni Antonio 351
 Tallini, Giovanni 108, 138, 317
 Tarino, Giovanni Domenico 118
 Tartagni, Alessandro 91, 95
 Tasso, Torquato 114
 Tempesta, Antonio 134, 135
 Teresa d'Avila 120
 Terenziano 90
 Terzi, Francesco 88
 Thomassin, Philippe 126, 136
 Tini, *famiglia* 94
 Tini, Francesco 94
 Tini, Michele 94
 Tini, Pietro 94
 Tini, Simone 94

- Toledo, Francisco 108, 117
Tolomeo 340
Tolomei, Claudio 112, 132
Tommaso d' Aquino, *santo* 118, 131, 132
Torrentino, Lorenzo 80, 82
Torresano, Andrea 341
Torsellini, Orazio 112
Tostado, Alonso 131
Tramezino, *famiglia* 95, 11, 116
Tramezino, Francesco 361
Tramezino, Michele 111, 135, 361
Trivellato, Francesca 47, 62
Trognesium, Joachim 128
Troiano, Massimo 88
Tschudi, Victor Plahte 127
- Ugoletto, Angelo 75
Ungaro, Giacomo 352
Urbano VIII, *papa* 117
- Valesi, Fulgenzio 303
Valier, Agostino 311
Valli, Antonio 125
Varisco, Giorgio 293, 294, 299, 307, 311, 317, 320
Varisco, Giovanni 131, 306
Varisco, Marco 294
- Vecellio, Tiziano 121
Vegio, Leonardo 80
Vela, Claudio 339
Vendramin, Francesco 317, 322
Venturini, Venturino 91
Virgilio, Polidoro 111, 118
Vico, Enea 337
Villamena, Francesco 135
Vincenzi, Giacomo 94
Virgilio 90
Visconti, Filippo Maria, *duca di Milano* 71
Visconti, Gaspare 83
Visconti, Gian Galeazzo, *duca di Milano* 87
Vitali, Bernardino 346
Vitali, Matteo 346
Vitruvio 75, 76, 93
Vivaldo, Martín Alfonso 297, 311
Voss, Gerard 113, 131, 132
- Walsh, John P. 41
- Zanchio, Dionisio 111
Zandvoort, Anthonie 117
Zanetti, Daniele 297
Zannetti, Luigi 119
Zarotto, Antonio 69, 73, 74, 76
Zuria, Martin 112, 113, 131

Studi e ricerche di storia dell'editoria
diretta da A. Gigli Marchetti

Ultimi volumi pubblicati:

ANNA FERRANDO (a cura di), *Stranieri all'ombra del duce*. Le traduzioni durante il fascismo (disponibile anche in e-book).

ANNA FERRANDO, *Cacciatori di libri*. Gli agenti letterari durante il fascismo (disponibile anche in e-book).

GIORGIO MONTECCHI, *Storie di Biblioteche di Libri e di Lettori*.

ALESSANDRO CURINI (a cura di), *Catalogo storico delle edizioni Interlinea*. I primi 25 anni di libri (1992-2016) (disponibile anche in e-book).

MASSIMO CASTOLDI (a cura di), *Piccoli eroi*. Libri e scrittori per ragazzi durante il ventennio fascista (disponibile anche in e-book).

LUIGI MASCILLI MIGLIORINI, GIANFRANCO TORTORELLI (a cura di), *L'editoria italiana nel decennio francese*. Conservazione e rinnovamento (disponibile anche in e-book).

MICHELA D'ALESSIO, MASSIMO GATTA, GIORGIO PALMIERI, ANTONIO SANTORIELLO, *I Colitti di Campobasso*. Tipografi e editori tra '800 e '900 (disponibile anche in e-book).

DOMENICO MARIA BRUNI, *Con regolata indifferenza, con attenzione costante*. Potere politico e parola stampata nel Granducato di Toscana (1814-1847) (disponibile anche in e-book).

IVANO GRANATA, *L'"Omnibus" di Leo Longanesi*. Politica e cultura (aprile 1937-gennaio 1939).

ISABELLE ANTONUTTI, *Cino Del Duca*. Un editore tra Italia e Francia (disponibile anche in e-book).

SILVIA FRANCHINI, SIMONETTA SOLDANI (a cura di), *Donne e giornalismo*. Percorsi e presenze di una storia di genere (disponibile anche in e-book).

ELISA MARAZZI, *Libri per diventare italiani*. L'editoria per la scuola a Milano nel secondo Ottocento.

TIZIANA OLIVARI (a cura di), *La biblioteca di Garibaldi a Caprera* (disponibile anche in e-book).

PATRIZIA CACCIA (a cura di), *Editori a Milano (1900-1945)*. Repertorio (disponibile anche in e-book).

GIORGIO CHIOSSO, *Libri di scuola e mercato editoriale*. Dal primo Ottocento alla Riforma Gentile.

MARIA CONSIGLIA NAPOLI, *Giuseppe Maria Galanti*. Letterato ed editore nel secolo dei lumi (disponibile anche in e-book).

VINCENZO TROMBETTA, *L'editoria napoletana dell'Ottocento*. Produzione circolazione consumo.

LUISA FINOCCHI, ADA GIGLI MARCHETTI (a cura di), *Liala*. Una protagonista dell'editoria rosa tra romanzi e stampa periodica.

Privilegi librari nell'Italia del Rinascimento



L'avvento della stampa a caratteri mobili a metà del Quattrocento rappresentò per l'Europa un punto cardine non solo sul piano culturale ma anche economico con la rapida espansione di un settore produttivo completamente nuovo. Il libro a stampa era veicolo comunicativo di contenuti testuali e, per questo, materia delicata anche sul piano politico-religioso. Con il progressivo sviluppo e consolidamento dell'industria tipografica, divenne strategico da parte degli Stati territoriali regolamentare il settore dotandolo di adeguati strumenti giuridici. Uno di questi fu l'istituto del privilegio librario, precursore ideale del moderno *copyright* letterario e artistico. Nella prospettiva delle autorità territoriali, il privilegio di stampa rappresentava un mezzo per strutturare la neonata industria promuovendone lo sviluppo e ponendola allo stesso tempo entro argini normativi di controllo e validazione dei contenuti testuali diffusi. Nell'ottica degli operatori del settore, anzitutto autori e stampatori, il privilegio librario rappresentava invece uno strumento di protezione giuridica impiegato a tutela degli sforzi profusi e dei capitali investiti, assicurando una posizione temporanea di vantaggio commerciale.

Prendendo a campione, in una prospettiva comparata, alcuni dei maggiori centri di produzione libraria dell'Italia nella prima età moderna, la presente raccolta di studi esamina il ruolo che il privilegio librario ebbe nello sviluppo dell'editoria italiana e nella crescente attenzione verso il settore da parte delle istituzioni.

Erika Squassina e **Andrea Ottone** sono assegnisti di ricerca presso l'Università di Milano nell'ambito del progetto *The Early Modern Book Trade, an Evidence-based Reconstruction of the Economic and Juridical Framework of the European Book Market* finanziato dallo European Research Council (Grant Agreement n. 694476).